

NOTARIORUM ITINERA

VII

Liber sententiarum  
potestatis Mediolani  
(1385)

Storia, diritto, diplomatica e quadri comparativi



a cura di

ALESSANDRA BASSANI, MARTA CALLERI e MARTA LUIGINA MANGINI



GENOVA

SOCIETÀ LIGURE DI STORIA PATRIA

Palazzo Ducale

2021



# Notariorum Itinera

VII

Collana diretta da Antonella Rovere

SOCIETÀ LIGURE DI STORIA PATRIA

Liber sententiarum  
potestatis Mediolani  
(1385)

Storia, diritto, diplomatica  
e quadri comparativi



a cura di  
Alessandra Bassani, Marta Calleri e Marta Luigina Mangini



GENOVA 2021

*Referees*: i nomi di coloro che hanno contribuito al processo di peer review sono inseriti nell'elenco, regolarmente aggiornato, leggibile all'indirizzo:

[http://www.storiapatriagenova.it/Ref\\_ast.aspx](http://www.storiapatriagenova.it/Ref_ast.aspx)

*Referees*: the list of the peer reviewers is regularly updated at URL:

[http://www.storiapatriagenova.it/Ref\\_ast.aspx](http://www.storiapatriagenova.it/Ref_ast.aspx)

Il volume è stato sottoposto in forma anonima ad almeno un revisore.

This volume have been anonymously submitted at least to one reviewer.

Con il volume che ora viene alla luce diamo avvio alla pubblicazione dei più antichi registri di sentenze criminali pervenuti per la città di Milano, prodotti dell'attività del podestà e dei suoi giudici per il periodo 1385-1429.

La serie di codici denominata *Sentenze del podestà*, conservata presso l'Archivio Storico Civico e Biblioteca Trivulziana e fin qui rimasta quasi del tutto inedita, costituisce un punto di accesso straordinariamente interessante per chiunque intenda addentrarsi nella procedura penale milanese, comprenderne le articolazioni e la molteplicità di protagonisti, luoghi, pratiche e riferimenti normativi e dottrinali. Elementi che messi in dialogo con il resto della seppur scarsa documentazione comunale ambrosiana superstita per l'età medievale permettono di cogliere l'evoluzione e il concreto funzionamento del sistema penale cittadino in un periodo complicato come quello del passaggio dalla signoria al ducato, di analizzare il ruolo assunto dalla figura podestarile, i modi, i tempi e gli schemi della procedura *per viam inquisitionis*, la natura dei reati più frequenti (contro il patrimonio e l'onore), la *ratio* sottesa alle decisioni del giudice, le pene comminate e, ancora, lo *status* socio-culturale e la provenienza tanto dei giudicanti quanto dei giudicati, comprendendo tra quest'ultimi anche le categorie considerabili più fragili come le donne, i minori e i vagabondi.

Per queste e per molte altre ragioni, il pur lacunoso lascito archivistico delle *Sentenze del podestà* costituisce un *unicum* straordinario come attestano i molteplici spunti emersi nel corso delle ricerche pubblicate per l'edizione critica di questo primo registro relativo ai processi celebrati nel semestre luglio-dicembre 1385. I diversi indirizzi dei percorsi di ricerca messi a cantiere in questa occasione e, in chiave comparativa, di altri analoghi prodotti altrove (Savona, Vercelli, Bologna, Bari), sono accumulati dalla necessità – e dal piacere – di affrontare la ricerca secondo quelle prospettive d'indagine inter e multidisciplinari che caratterizzano la proficua e pluriennale collaborazione tra i Dipartimenti di Studi Storici e di Diritto Pubblico Italiano e Sovranazionale, collaborazione rinnovata da ultimo nel più ampio contesto del Centro Interuniversitario Notariorum Itinera.

Vogliamo esprimere tutto il nostro grato apprezzamento al curatore dell'edizione Pier Francesco Pizzi e siamo parimenti riconoscenti a tutti gli amici che hanno accolto l'invito a partecipare a questa iniziativa.

Un sentito ringraziamento va a tutto il personale dell'Archivio Storico Civico e Biblioteca Trivulziana e in particolare al funzionario responsabile, Isabella Fiorentini, per il suo incondizionato appoggio e per la digitalizzazione e messa online del manoscritto sul portale *Grafiche in comune. La Biblioteca virtuale della grafica e dell'illustrazione libraria del Comune di Milano*.

Desideriamo inoltre manifestare tutta la nostra riconoscenza alla direttrice del Centro Interuniversitario Notariorum Itinera, Antonella Rovere, per aver accolto la pubblicazione nella collana e al direttivo di *Fontes*, Pavia-Milano, Fonti storico giuridiche per il sostegno e il generoso contributo.

Alessandra Bassani, Marta Calleri, Marta Luigina Mangini

## *1385: un anno tra politica e giustizia a Milano*

Claudia Storti

claudia.storti@unimi.it

### *1. Introduzione*

Non vi è chi non veda l'importanza di pubblicare il registro delle sentenze penali pronunciate a Milano nel secondo semestre del 1385.

Il successo dell'iniziativa si deve a un prezioso lavoro d'équipe. Alessandra Bassani era una giovane ricercatrice quando, ormai una ventina d'anni orsono, aveva intuito la rilevanza dei manoscritti di sentenze posseduti dalla Biblioteca Trivulziana e iniziato a sostenere con tenacia l'urgenza della loro pubblicazione. Marta Mangini, da sempre impegnata a dare alle stampe pezzi 'unici' delle fonti lombarde medievali, se ne è addossata il lavoro e i colleghi di *Notariorum Itinera* hanno offerto la loro generosa e indispensabile collaborazione inserendo anche l'edizione nella prestigiosa collana.

La fortuna, inoltre, ha voluto che il più antico dei registri di quelle sentenze milanesi di età viscontea – segnalati fin dall'inizio del Novecento da Ettore Verga, ma finora inutilizzati – risalga a quel fatidico anno 1385, che cambiò le sorti della storia italiana e europea e costituì una delle tappe fondamentali per la costituzione del ducato visconteo esattamente dieci anni più tardi, l'11 maggio 1395<sup>1</sup>.

È questo il primo aspetto al quale voglio fare cenno perché ci offre almeno la possibilità di immergerci nell'atmosfera politica di un'epoca della società e delle istituzioni lombarde sapientemente e ampiamente studiata grazie a documenti e notizie superstiti, ma della quale è ancora talvolta difficile cogliere, soprattutto per la capitale del dominio, lo spirito e talune dinamiche di carattere giuridico<sup>2</sup>.

Il secondo aspetto è che questo registro riempie, seppur solo per sei mesi, un vuoto nella storia della prassi giudiziaria a Milano, dove, come ben noto, le sentenze di età medievale sono andate perse se si eccettuano i pochi documenti fortunatamente rimasti e pubblicati per l'età comunale da Cesare Manaresi e, fino al primo Trecento, da Maria Franca Baroni. Si presenta pertanto finalmente la possibilità di svolgere un'analisi approfondita di una raccolta sostanziosa di sentenze, ma c'è an-

---

<sup>1</sup> VERGA 1901.

<sup>2</sup> Cfr. § 2.



che dell'altro. Uno degli aspetti di questo registro che ha colpito tutti noi è che il registro contenga soltanto decisioni su reati comuni in un periodo politicamente così convulso come è stato quello immediatamente successivo alla rivoluzione nel governo di Milano provocata dall'imprigionamento di Bernabò Visconti da parte del nipote e coreggente Gian Galeazzo. Nessuna traccia o conseguenza di un evento politico così straordinario traspare dalla giurisdizione penale ordinaria del podestà e questo potrebbe indurre a ritenere che accanto ad essa la signoria avesse già sviluppata anche una giustizia speciale di corte. Per quanto concerne, in particolare, Milano, non mi sembra ci siano dati certi in proposito, ma solamente indizi, che si spera possano sfociare in ulteriori indagini e approfondimenti<sup>3</sup>.

Da ultimo, ma non certamente per importanza, il registro ci consente di tornare a riflettere sul ruolo del podestà nel diritto pubblico della signoria viscontea nel quale la giustizia penale costituiva, ovviamente, uno degli aspetti rilevanti. Quella dell'ultimo ventennio del XIV secolo è una fase importantissima per la storia delle istituzioni lombarde. Il progressivo consolidamento del regime aveva modificato nel corso dei decenni la natura e il ruolo dell'istituzione podestarile di origine comunale. Da 'tutore' dell'imparzialità e neutralità delle istituzioni cittadine e della loro autonomia nei confronti dei centri di potere interni e esterni, il podestà era diventato una figura bifronte al centro del campo di tensione tra gli interessi dei cittadini, non sempre a loro agio nei confronti della potenza o della prepotenza della signoria, e i *domini* che non avevano ancora ottenuto l'ereditarietà del dominio. La legittimazione dei Visconti era ancora legata al duplice filo dell'elezione da parte del consiglio generale delle città e del conseguimento del titolo a tempo determinato di vicari imperiali. I signori erano pertanto continuamente impegnati in un'alternanza, ora, di prove di forza, ora, di concessioni per le vie della contrattazione e del compromesso con le singole realtà comunali.

In un tale contesto, la funzione e il ruolo del podestà finirono per diventare molto più complessi e per assumere una rilevanza, se possibile, ancor più decisiva che in età comunale e per diverse ragioni.

In età comunale, la possibilità di esercitare tale funzione di natura 'itinerante' e a tempo determinato era dipesa, innanzitutto, dalla fama acquisita e dalla reputazione consolidata circa le loro doti di equilibrio, di saggezza e di giustizia nelle diverse sedi in cui si erano trovati a operare come podestà o come giudici o come membri ad altro titolo di una *familia* podestarile.

---

<sup>3</sup> Cfr. § 3.

In età signorile, a tali requisiti, se ne aggiunsero altri. Nel nuovo contesto istituzionale, infatti, l'esercizio della funzione era sempre in bilico tra la fedeltà al 'diritto' cittadino e quella agli 'ordini' dei signori dai quali erano stati nominati. Il podestà, insomma, era tenuto a una 'doppia fedeltà' verso due soggetti potenzialmente tra loro in contrasto. Da un lato, come si è detto, era perno dell'organizzazione cittadina non diversamente che al tempo dell'autonomia, ma, dall'altro, egli era esecutore della volontà dei signori che poteva risultare in contrasto con il diritto e la tradizione locale. Il grado di adempimento del podestà a tali impegni si continuava ovviamente a misurare, innanzitutto, nel giudizio di sindacato, al quale egli si presentava non solo come responsabile del proprio operato, ma anche di quello dei membri della sua ampia *familia*, competenti in tutti i settori più rilevanti del governo cittadino: dall'ordine pubblico alla giustizia, dal fisco all'economia<sup>4</sup>.

La storia di quei podestà, dei quali in alcuni casi non è rimasto che il nome, è, dunque, la storia di uomini, prima ancora che di politici e di amministratori, dai quali ci si attendevano una personalità e doti straordinarie (anche se, al momento, non è dato sapere quanti e in che misura le ebbero effettivamente) sia dal punto di vista della cultura e della sapienza giuridica, dell'abilità nel governo e nella scelta dei collaboratori, sia da quello dell'idoneità a mediare e a costruire o a intercettare il consenso a diversi livelli.

Nelle dinamiche della continua giustapposizione tra esigenze locali e volontà dei signori, ai podestà, non meno che ai *domini*, si richiedeva la capacità *de re publica optime administranda*<sup>5</sup>, per usare le parole di una lettera a Francesco Carrara, signore di Padova, scritta nel 1373 da Francesco Petrarca, dai contenuti corrispondenti a quelli di un trattato sul buon governo, 'lettera' che probabilmente ebbe un'immediata circolazione negli ambienti cittadini e di corte italiani.

Dei *domini* lombardi, il grande poeta aveva sperimentato doti e difetti tra gli anni Cinquanta e Sessanta del Trecento e contribuito, anche tramite impegnativi incarichi di carattere diplomatico, non solo alla fama, ma anche al rafforzamento. E questo avvenne proprio dopo che egli era stato messo in contatto con loro da un amico, Pagani-no da Bizzozzero, che per Luchino e Giovanni aveva svolto le funzioni di podestà a Bergamo, Vercelli, Asti e, tra 1346 e 1348, nell'appena conquistata Parma<sup>6</sup>.

---

<sup>4</sup> Cfr. § 4.

<sup>5</sup> PETRARCA, *Dalle senili*, 13 [XIV, 1] *Ad magnificum Franciscum de Carraria Padue Dominum, qualis esse debeat qui rem publicam regit*, Torino 1983<sup>2</sup>, pp. 760-837; STORTI STORCHI 2003, in particolare pp. 77-81.

<sup>6</sup> STORTI STORCHI 2003, p. 93 e 99 nonché pp. 115-119.

## 2. 1385: l'anno del colpo di stato di Gian Galeazzo Visconti

L'anno 1385 è soprattutto noto nella storia di Milano, dell'Italia e dell'Europa, come quello della ribellione al potentissimo Bernabò Visconti di Gian Galeazzo, succeduto al padre Galeazzo II dall'inizio di agosto del 1378 nel governo della parte occidentale del territorio visconteo e nella co-reggenza di Milano con lo stesso Bernabò<sup>7</sup>.

Co-reggenza è forse una parola grossa.

È ben vero che Gian Galeazzo compare al suo fianco nella promulgazione di alcuni decreti per Milano e tra questi, in particolare, uno del 1384 che, con il 'rivoluzionario' la giustizia civile, aveva riaccessi i toni dei mai sepolti scontri tra i signori e il collegio dei giureconsulti milanesi<sup>8</sup>.

È, peraltro, altrettanto vero che durante quei sette anni, Gian Galeazzo aveva cercato in più occasioni di contrastare la politica estera dello zio – anche ricorrendo alla secolare prassi delle 'alleanze' per via matrimoniale<sup>9</sup> – ed era sceso in campo su versanti opposti a quelli scelti da Bernabò in alcune vicende di carattere internazionale<sup>10</sup>. Non ultimo, fin dal 1379, Gian Galeazzo aveva richiesto autonomamente la conferma del vicariato imperiale all'appena eletto imperatore Venceslao (subito dopo la morte del predecessore Carlo IV che l'aveva concessa il 20 dicembre 1354 ai tre fratelli Visconti Matteo II, Galeazzo II e Bernabò) e l'aveva ottenuta nel 1380<sup>11</sup>.

Bernardino Corio lo rappresenta insidiato dai 'figli' di Bernabò che, oltre a vessare i loro sudditi, « congiurarono anche contro Gian Galeazzo, sperando di togliergli la vita e lo stato ». Per un lungo periodo, sempre secondo il Corio, egli stette al gioco:

« cominciò a fingersi intimorito di essi e di Bernabò, dandosi ad una vita da chiesa e ritirata, e visitando spesse volte a piedi i tempj fuori di Pavia, e facendo credere di dubitare della stessa sua persona, si teneva circondato di molte guardie, senza le quali non recavasi in nessun sito; le quali precauzioni vennero ascritte piuttosto a pusillanimità che a timore, specialmente da Bernabò e da' suoi figli, che lo schernivano continuamente in diverse maniere »<sup>12</sup>.

---

<sup>7</sup> COGNASSO 1955, in particolare pp. 491-492 e sulla spartizione del potere tra Bernabò e Galeazzo II nel 1355: *ibidem*, p. 362; ROVEDA 1992, in particolare pp. 65-67.

<sup>8</sup> Cfr. oltre § 3.

<sup>9</sup> PADOA SCHIOPPA 2011, in particolare pp. 62-68.

<sup>10</sup> COGNASSO 1955, pp. 496-515.

<sup>11</sup> *Ibidem*, pp. 496-498. Il fatto che Bernabò non si fosse associato in tale richiesta costituì in seguito uno dei tanti motivi dell'atto di 'accusa' di Gian Galeazzo contro lo zio in *Annales Mediolanenses*, col. 794.

<sup>12</sup> CORIO, II, p. 321.

In realtà, nel frattempo, come già aveva rilevato il Cognasso, con i suoi sostenitori e collaboratori, egli si era impegnato nel più completo segreto ad affilare meticolosamente le armi della rivincita.

Il 6 maggio 1385, Gian Galeazzo, partito da Pavia circondato da fedeli in armi, lungo l'itinerario del pellegrinaggio verso il santuario della Madonna sopra Varese, catturò Bernabò che 'ingenuamente' gli era andato incontro da solo<sup>13</sup>. Con tale azione fulminea, egli realizzò un colpo di stato che gli consentì di eliminare contemporaneamente, quasi nel tempo di una sola giornata, sia Bernabò sia i suoi figli, tra i quali, nel marzo del 1379 subito la morte di Galeazzo II, egli aveva disposto la spartizione dei territori soggetti alla signoria milanese<sup>14</sup>.

«Addì sei di maggio, in un giorno di sabbato, Giovanni Galeazzo conte di Virtù fece prigioniero Bernabò fratello di suo padre Galeazzo, e prese, cosa incredibile, la signoria tutta dello zio, senza alcuna contradizione, dopo aver Bernabò regnato per trent'anni con tanta austerità, che era temuto non solo in Lombardia, ma in tutta Italia, ed anche nelle più lontane nazioni»<sup>15</sup>.

Le parole sono ancora di Bernardino Corio, che ci fa rivivere, con la sua solita vivacità e efficacia, la sorpresa e lo stupore che pervasero, innanzitutto, le vittime di tale azione:

«Molti ufficiali e gli altri figli di Bernabò fuggirono, la qual cosa io penso che in quei tempo fosse maravigliosa ed inaudita, poiché colui che quasi per tutto l'universo era temuto ed onorato, fosse da un giovane timido fatto prigioniero, e che in difesa di così eccelso signore nessun amico si fosse levato, e che in un baleno il fastigio di tanta pompa fosse rovinato. Di questa inaudita calamità, quasi divino presagio, otto giorni innanzi il fatto, impetuosa folgore percosse il gran palazzo di Bernabò, ma più ancora la camera di Rodolfo, che una vipera posta alla sommità della sua casa di contro alla chiesa di san Giorgio gettò a terra»<sup>16</sup>.

---

<sup>13</sup> COGNASSO 1955, pp. 516 e 519.

<sup>14</sup> *Ibidem*, pp. 494-495. Un decreto dei *domini* Marco, Ludovico, Carlo e Rodolfo del 1365 per Parma sulle retribuzioni dei sindacatori è pubblicato in *Antiqua Ducum, Ordo datus per magnificos dominos Marcum Ludovicum, Karolum et Rodolphum fratres Vicecomites, et servandum de cetero in syndicatibus fiendis* (Mediolani, 27 decembris 1365), pp. 32-33.

<sup>15</sup> Come appena detto, Gian Galeazzo aveva manifestato l'intenzione o 'finto' di recarsi in pellegrinaggio da Pavia al « tempio di Maria Vergine, posto in mezzo ai monti sopra il borgo di Varese, dirimpetto al lago Verbano », ma lo fece con una scorta numerosa e, sotto pretesto di voler fare durante l'itinerario visita allo zio, fece una deviazione per l'ospedale di Sant'Ambrogio, dove gli vennero incontro disarmati (CORIO, II, pp. 321-322 e cfr. anche per il riferimento a altre fonti COGNASSO 1955, pp. 513-515). L'Azario aveva avuto per Bernabò parole di grandissima stima pur ritenendo che talora avesse ecceduto nell'esercizio del potere (AZARIO, in particolare p. 385 già citato in STORTI STORCHI 1996, p. 296) e, sulla contraddittoria figura di Bernabò, si veda GAMBERINI 2003, in particolare p. 115.

<sup>16</sup> CORIO, II, p. 322.

Non meno colpita fu l'«opinione pubblica» interna e internazionale, quando il successo dell'azione tanto impreveduta quanto repentina «fu inteso non solamente dai potentati d'Italia e Lombardia ma anche stranieri»<sup>17</sup>. A costoro, Gian Galeazzo volle dare un'immediata e dettagliata informazione e 'giustificazione' con istruzioni ai propri *legati*, sostenendo, in particolare, che il suo atto era stato motivato dalle richieste dei sudditi di liberarli dalla prepotenza di quel *vir diabolicus* che era stato suo zio<sup>18</sup>.

Nel giorno successivo alla cattura e al sequestro di Bernabò, il 7 maggio, il consiglio generale di Milano conferì a Gian Galeazzo e ai suoi eredi maschi la signoria<sup>19</sup>. Un tale 'cerimoniale' si poneva in uno stretto legame di continuità con la tradizione della signoria viscontea, fin dal tempo della sua fondazione, e ebbe uno spiccato valore nel contempo giuridico e simbolico per la legittimazione del suo potere<sup>20</sup>.

La ribellione contro il suo potentissimo coreggente, che per anni aveva governato o tentato o creduto di governare come signore unico, era, in un certo senso, assimilabile a un *crimen lesae maiestatis*; se non a questo, all'eversione dello *statum pacificum* del dominio e alla violazione del precetto di diritto naturale *ut patriae pareamus* o persino all'atto di un 'tiranno' che, secondo la teoria di Bartolo da Sassoferrato, aveva acquistato il potere con la violenza e con l'inganno<sup>21</sup>. Se il colpo di stato non gli fosse riuscito, qualora non fosse stato eliminato sul campo, avrebbe potuto essere sottoposto a un processo sommario e condannato immediatamente a morte.

Al contrario, non solo il colpo gli riuscì, ma secondo il Corio, Gian Galeazzo si conquistò immediatamente il favore dei Milanesi e, soprattutto, della «plebe», con l'abile mossa (forse scontata) di consentire il saccheggio dei palazzi dei vinti e degli uffici della gabella del sale e dei dazi<sup>22</sup>.

Molto differenziata fu invece la reazione di altre città anche se provvedimenti organici contro l'opposizione estesi a tutti i centri del dominio visconteo sembrerebbero essere stati adottati dal nuovo signore unico solo dall'inizio dell'anno successivo. Cominciò, infatti, a gennaio del 1386 con Cremona (ove aveva trovato la maggior resistenza) con il vietare l'*adunatio gentium* ossia la libertà di riunirsi su sollecitazione di

---

<sup>17</sup> *Ibidem*, p. 323, COGNASSO 1955, pp. 520 e sgg.

<sup>18</sup> *Annales Mediolanenses*, col. 799 citato in STORTI STORCHI 2003, in particolare pp. 119-121.

<sup>19</sup> COGNASSO 1955, p. 515.

<sup>20</sup> Cfr. in proposito, dal punto di vista della tradizione 'viscontea' fino alla metà del sec. XIV, CARIBONI 2008, in particolare p. 19 e sgg.

<sup>21</sup> Cfr., innanzitutto, QUAGLIONI 1983, pp. 185-187 e STORTI STORCHI 2003, pp. 102-103.

<sup>22</sup> CORIO, II, p. 322.

nobili o di altri senza autorizzazione sua o dei suoi ufficiali<sup>23</sup>. Continuò, in una sorta di crescendo, tra marzo e maggio con decreti di efficacia generale. L'8 marzo punì i tentativi di corrompere persone vicine al signore per ottenere favori di natura giudiziaria<sup>24</sup> e il 14 proibì ai sudditi di trasferirsi in città e comunità ostili al signore o di intrattenere qualunque tipo di rapporto con i suoi nemici senza che egli ne fosse stato messo a conoscenza e l'avesse approvato o voluto (in primo luogo, come è logico immaginare, nel quadro di trattative di tregua o di 'pace')<sup>25</sup>. Il 1° aprile la disciplina del porto d'armi fu completamente rivista per tutto il territorio della signoria («quoniam ex delatione armorum plerumque facinorosis praebetur occasio delinquendi») <sup>26</sup>. Il 14 aprile, a seguito di informazioni ricevute da persone degne di fede, vietò tutte le associazioni in quanto fonte di inimicizie e di 'disuguaglianze'<sup>27</sup>.

E qui mi fermo per tornare a quell'inizio di maggio del 1385 a Milano.

Quel che ci si aspetta normalmente dopo un colpo di stato è che il vincitore, se non contro la gente comune, si accanisca contro gli alleati e gli amici dei vinti, non solo per le vie di fatto (come certamente avvenne), ma anche tramite la repressione penale. In questo caso, contro gli 'uomini' di Bernabò fatti prigionieri durante l'ingresso a Milano<sup>28</sup> e contro tutti gli esponenti delle grandi famiglie, strettamente

---

<sup>23</sup> *Antiqua Ducum, Quod nullus vadat ad congregationem gentium sine licentia* (Placentiae, 9 januarii 1386), pp. 90-91 e sull'iniziale resistenza di alcune città e fortezze lombarde: CORIO, II, p. 322 e sgg., COGNASSO 1955, p. 520 e sgg.

<sup>24</sup> *Ibidem, De pena attemptantes corrumpere officiales domini* (Mediolani, 8 martii 1386), p. 93 e cfr. oltre nota 60.

<sup>25</sup> *Antiqua Ducum, Quod nullus vadat ad conversandum cum aliquo adversario domini* (Mediolani, 14 martii, 1396), pp. 93-94. Non so se possa essere messa in relazione con questo decreto la richiesta dei capitani di Porta Romana e di altri illustri cittadini di trasferirsi a Pavia nel 1386 della quale dà notizia ROVEDA 1992, p. 66. Un mese prima Gian Galeazzo aveva vietato a massari e coloni di spostarsi da giurisdizione a giurisdizione (*Antiqua Ducum, Decretum contra massarios seu colonos se transferrentes de una iurisdictione ad aliam iurisdictionem* (Mediolani, 5 februarii 1386, pp. 91-92).

<sup>26</sup> *Ibidem, Decretum contra portantes arma et quibus est concessum portare in territorio domini* (Mediolani, 1 aprilis 1386), pp. 95-96.

<sup>27</sup> *Ibidem, Decretum contra facientes unionem* (Mediolani, 14 aprilis 1386), pp. 98-99, nel quale il signore impone a tutti gli ufficiali delle città del dominio di verificare che siano istantaneamente sciolte le associazioni che già esistevano sotto qualunque titolo *ligae, uniones, conspirationes et confederationes* e vieta di istituirne di nuove.

<sup>28</sup> CORIO, II, p. 322: «Di poi Giovan Galeazzo senza perder tempo con tutte le genti d'arme entrò in Milano, dove fece prigionieri molti ufficiali di Bernabò». Due dei figli di Bernabò Lodovico e Rodolfo erano stati catturati con lui e furono rinchiusi prima nel castello di porta Giovia poi condotti a Trezzo con il padre; gli altri due figli e gli 'ufficiali' di stanza a Milano si diedero alla fuga.

legate al precedente potentissimo governante, nei confronti dei quali si potesse nutrire anche il solo sospetto che, dopo la sorpresa del primo momento, intendessero riorganizzarsi per ordire ribellioni e rimettere al suo posto Bernabò (che morì, secondo la tradizione, per avvelenamento solo alla fine dell'anno nella fortezza di Trezzo d'Adda).

In altre parole, è possibile che a Milano, nella capitale del dominio, non vi fosse stato, come ci si potrebbe ragionevolmente attendere, alcun principio di tentativo di resistenza da parte dei capi delle famiglie più potenti e dei nuclei di interesse legati a Bernabò e ai suoi contro l'azione portata a termine da Gian Galeazzo e, quindi, nessuna necessità di repressione?

In realtà, per quanto risulta dal registro delle sentenze del 1385, se questo tipo di repressione vi fu, esso non passò attraverso la giurisdizione del podestà cittadino. Un aspetto considerevole del registro delle sentenze pronunciate dal 1° luglio 1385 (ossia poco meno di due mesi dopo la conquista del potere da parte di Gian Galeazzo) e la fine dell'anno è la natura quasi esclusivamente 'comune' dei reati oggetto delle decisioni (furti, aggressioni e insulti e qualche omicidio), salvo un'eccezione, della quale si dirà tra breve.

Che la situazione esigesse interventi mirati anche a Milano e nel suo contado nell'immediato potrebbe risultare di bel nuovo da alcuni decreti su materie molto sensibili e strettamente connesse con i temi di giustizia politico-criminale.

Di natura politica fu certamente il decreto del 7 giugno 1385 con il quale Gian Galeazzo si assicurò l'alleanza dei vecchi nemici di Bernabò annullando l'efficacia delle sentenze e dei bandi (con la conseguente restituzione di beni e onori) pronunciati a suo tempo contro i guelfi della Martesana 'perseguitati' da Bernabò a causa della loro 'amicizia' con il conte di Savoia<sup>29</sup>.

Evidentemente mirato a infondere una rinnovata fiducia nella correttezza della pubblica amministrazione con una riforma della disciplina anteriore fu il decreto del 15 luglio che subordinava al controllo del potestà le procedure di confisca dei beni dei condannati per maleficio anche in contumacia e con pena del bando «ad evitandas extorsiones maximas quae facta fuerint temporibus retroactis»<sup>30</sup>. Sempre il 15, allo stesso podestà di Milano il signore assegnò la responsabilità diretta della giustizia pe-

---

<sup>29</sup> COGNASSO 1955, p. 521 e nota 1 (sui rapporti tra i Visconti e i Savoia ivi, p. 509 e sgg.); *Antiqua Ducum, Gratia concessa certis hominibus et parentelis Martesanae* (Papiae, 7 iunii 1385), pp. 77-79.

<sup>30</sup> *Ibidem, Ordo super bonis homicidarum applicandis Camerae Domini et eorum apprehensione* (Mediolani, 15 octobris 1385), pp. 87-88.

nale su tutto il contado milanese. Sotto la sua giurisdizione e quindi sotto il suo controllo sarebbero passati tutti i territori e le località geo-politicamente fondamentali per la stabilità del regime nella capitale, meticolosamente specificati nel decreto<sup>31</sup>.

Dell'esistenza di malumori, se non di ribellioni, in ogni strato della popolazione rendono poi conto due decreti dell'autunno dello stesso anno che erano stati preceduti e ispirati da informazioni secondo cui alcune persone avevano osato manifestare dissenso pronunciando espressioni tese a diminuire l'onore e la fama del *dominus* (*honori vel famae detrahere*) e in particolare

« aliqua verba oblocutus fuerit vel maledixerit de nostro honori vel famae aliquo aliter detrahendo in iurisdictione dicto nostri domini Potestati commissa »<sup>32</sup>.

Con il decreto emanato a Milano l'8 ottobre del 1385, il nuovo signore unico concesso, pertanto, al podestà di esercitare poteri straordinari di arbitrio nella determinazione delle pene sia di natura pecuniaria sia di natura corporale (*in havere et persona*). Tale potere straordinario di stabilire la pena in considerazione della gravità delle parole e dello *status* dell'imputato gli era attribuito in deroga a ogni statuto, 'legge', decreto o ordine precedente, *ex certa scientia* e in virtù della proprio *plenitudo potestatis*. Proprio questo decreto trovò applicazione nella sentenza, indicata sopra come un caso unico, che inflisse solo una settimana dopo la sua pubblicazione, il 14 ottobre, a Isola da Garbagnate, accusata di aver pronunciato parole ingiuriose contro il signore Gian Galeazzo (« mala et enormia verba derogantia honori et famae illustris principis »), la condanna 'esemplare' (« quod eius pena ceteris transeat in exemplum ») al taglio della lingua e alla fustigazione *acriter* e ripetuta in tutti i luoghi della città nei quali tali torture solevano essere inflitte<sup>33</sup>.

Il 17 ottobre, un ulteriore decreto assegnò di bel nuovo al podestà il potere di fissare discrezionalmente la pena (ossia secondo il suo arbitrio) nei procedimenti avviati nei confronti di coloro che avessero sollevato critiche contro il governo e, in particolare, che avessero protestato contro il fisco e le tasse. Era intitolato *de pena dicentis contra statum domini*, intendeva colpire la *effrenata temeritas et proterva audacia* di coloro che, appunto, ne parlavano male (« satagentium aliqua ex parte eorum oblocutionibus dominio nostro detrahere ») e specificava la fattispecie delittuosa nel

---

<sup>31</sup> *Ibidem*, *De iurisdictione commissa domino potestati Mediolani videlicet in quibus terris* (Mediolani, 12 octobris 1385), pp. 86-87 (sul quale anche STORTI STORCHI 1996, p. 378).

<sup>32</sup> *Antiqua Ducum, De poena prasumentium detrahere facta domini* (Mediolani, 8 octobris 1385), pp. 85-86.

<sup>33</sup> *Liber sententiarum 1385*, XX.1, f. 64rv e cfr. in proposito BIANCHI RIVA 2021.



fatto di coloro che avevano l'ardire di esprimersi (*loqui presumentium*) contro dazi, pedaggi e altri prelievi di natura fiscale («*datia, pedagia gabellas seu alia regalia aut alias intratas nostras et civitatum et comitatum nostrarum Camerae pertinentes* »).

Con lo stesso decreto era, inoltre, introdotto un altro divieto fortemente simbolico dal punto di vista politico: il divieto di pronunciare la parola *populus* (evidentemente per il suo stretto legame all'ideologia dei governi 'guelfi'), dato che, come specificava il testo del decreto signorile, il solo termine corretto per indicare il popolo era quello di *Communitas* o *Commune*, comprensivo sia dei nobili sia dei plebei<sup>34</sup>.

Da un solo manoscritto giunge il testo di un decreto del luglio del 1385, forse una reiterazione di un decreto già pubblicato per tutte le città del dominio nel 1375, che aveva ridotto i termini del processo penale per reati che comportavano l'infrazione di pene corporali o di pene capitali a quindici giorni (entro i quali avrebbe dovuto essere compresa anche l'esecuzione della pena) dal giorno in cui l'imputato era stato catturato<sup>35</sup>.

Questi testi normativi sono, dunque, testimonianza dell'esistenza di tensioni di carattere politico successive al colpo di stato. Nulla, invece, è dato sapere intorno a processi di natura 'politica' eventualmente celebrati nella capitale del dominio. È possibile a questo proposito formulare alcune ipotesi. La prima è che la pacificazione tra partiti opposti sia avvenuta, come era consuetudine fin dall'età comunale, con il ricorso ad accordi informali o a veri e propri atti di pace<sup>36</sup>. In secondo luogo, e questa seconda ipotesi non esclude l'altra, si può presumere che il regime dei Visconti, non diversamente da altri di natura monarchica, già ricorresse a una sorta di *star chamber*, per così dire, *ante litteram*, riservando a giudici legati alla loro corte il compito di giudicare con procedure straordinarie i casi politicamente più 'delicati' o che, comunque, li vedevano coinvolti, ossia con procedimenti svincolati dall'osservanza delle regole statutarie alle quali era, invece, rigorosamente soggetta la giurisdizione penale ordinaria del podestà.

Come si dirà nel paragrafo successivo, anche in Milano la prassi di affidare (per supplica di una delle parti interessate o per avocazione del signore) l'esercizio di

---

<sup>34</sup> *Antiqua Ducum DUCUM, Dicentes contra statum domini* (Mediolani, 15 octobris 1385), pp. 88-89.

<sup>35</sup> Sul decreto del 1385 in Milano, Biblioteca Ambrosiana (BAMi), A 102 inf., n. 262, ff. 231-232: STORTI STORCHI 1996, pp. 376-378. Il decreto del 1375 in *Antiqua Ducum, Reperitur in libro Decretorum Ill.mi D.D. nostri etc. Mediolani etc. existente ad officium provisionum comunix Mediolani inter alia decreta* (Papiae, 11 luglio 1375), ff. 45 e sgg.

<sup>36</sup> La bibliografia sulle paci private è molto ampia e si può vedere STORTI 2017 nonché, proprio con riguardo alla Lombardia nel XIV secolo, ANDENNA 2020.

funzioni giurisdizionali a *iudicentes* della corte signorile non era sconosciuta, quantunque la documentazione sia lacunosa.

### 3. *Il processo tra giustizia ordinaria e giustizia dei giudici morantes in curia dominorum Mediolani*

Come appena rilevato, un aspetto considerevole del registro del 1385 è la natura ‘comune’ dei reati oggetto delle decisioni.

L’analisi delle procedure attestate dal registro è fondamentale per cercare di delineare i caratteri poco noti della giurisdizione penale esercitata del podestà di Milano nell’ultimo ventennio della signoria viscontea. Come accennato, le anteriori numerose riforme processuali avevano riguardato essenzialmente il processo civile, sia al tempo di Bernabò e Galeazzo II<sup>37</sup>, sia, dopo la morte di quest’ultimo nel 1378, durante la signoria di Bernabò e Gian Galeazzo, che avevano legiferato in parte separatamente per le città comprese sotto il loro personale dominio, in parte congiuntamente, con riguardo a Milano<sup>38</sup>.

Da un punto di vista generale, il tentativo di superare le consistenti differenziazioni da comunità a comunità quantomeno in materia processuale non era stata affatto agevole.

Fin dal tempo di Giovanni e Luchino, anche laddove si fossero sentiti abbastanza forti da tentare di ‘imporre’ con i loro decreti mutamenti del diritto statutario o consuetudinario di singole città del dominio, i signori avevano sempre dovuto procedere, per così dire, per approssimazioni successive, tenendo conto della forza contrattuale di ogni centro che poteva variare nel succedersi degli anni e dei decenni. In più occasioni, essi avevano dovuto retrocedere dai loro intenti e acconsentire a revisioni e modifiche su richiesta delle singole città, prima tra tutte Milano.

Dovunque, i collegi dei giureconsulti erano sempre stati pronti a assumere le difese della tradizione e del *ius proprium* oltre che, naturalmente, del proprio ruolo e della propria attività professionale sia per quanto concerneva la loro rappresentanza e presenza nei consigli delle città del dominio<sup>39</sup>, sia per quanto concerneva il processo<sup>40</sup>.

---

<sup>37</sup> STORTI STORCHI 2007a, pp. XX-XXII; STORTI STORCHI 1991, pp. 118-138.

<sup>38</sup> Cfr. sopra testo a nota 7.

<sup>39</sup> STORTI STORCHI 2007a, p. XVIII e sgg. anche per i riferimenti bibliografici; STORTI STORCHI 1990, pp. 85 e 114. Il collegio dei giureconsulti ottenne, infine, quel che voleva nel testo degli Statuti di Milano promulgato nel 1396, con due posti riservati nel collegio dei dodici sapienti (*Statuta iurisdictionum Mediolani*, cap. XII *De electione dominorum duodecim et eorum officio*, col. 989) e con la loro pre-

Per restare al periodo in esame, nel 1384, con riguardo alle cause civili e a quelle criminali di carattere civile con la sola eccezione di quelle vertenti davanti ai giudici delle ‘gabelle’, Bernabò e Gian Galeazzo avevano vietato il ricorso alla giustizia ordinaria e imposto l’adozione di procedure arbitrali. A norma del decreto, ai fini della massima speditezza le cause avrebbero dovuto essere risolte da un collegio di *tres boni viri* (due scelti da ciascuna parte e il terzo designato congiuntamente) che non potevano assolutamente essere membri del collegio dei giudici e la cui decisione era definitiva, senza possibilità di alcuna forma di impugnazione o richiesta di nullità<sup>41</sup>. In tale riforma era fatto rientrare, inoltre, il regime delle decisioni dei *commissarii ad causam*, nominati dal signore, che erano equiparate a quelle dei *tres boni viri* sotto il profilo dell’inappellabilità<sup>42</sup>.

Quando Gian Galeazzo nel 1385 assunse il potere, le resistenze contro tale riforma delle principali città, come Pavia e Brescia, erano fortissime e esplosero a Milano il 12 novembre, allorché il contrasto tra giureconsulti e Gian Galeazzo assunse i caratteri di un vero e proprio braccio di ferro. Dopo almeno due interventi di interpretazione autentica e di modifica il signore dovette cedere e finì per revocare nel 1386 tutte le disposizioni del 1384<sup>43</sup>.

---

senza di diritto nel consiglio generale (*ibidem*, cap. XVII, *Quod iurisperiti et certi alii ipso iure semper sint de consilio* [dei Novecento], col. 990).

<sup>40</sup> La resistenza o il ‘sospetto’ dei signori nei confronti dei giudici collegiati costituiva una nuova versione degli ostacoli che i giuristi avevano dovuto affrontare nell’età delle autonomie, quando il loro principale avversario era stato costituito dai giudici del comune (cfr., ad esempio, VALLERANI 2007, in particolare pp. 58-60). In particolare, la prima avvisaglia del contrasto tra ‘signori’ e collegi dei giureconsulti in ambito lombardo, potrebbe essere stato un episodio verificatosi nel brevissimo torno di tempo della signoria del re Giovanni di Boemia a Bergamo. Una delle norme inserite nello statuto del 1331, per iniziativa dei redattori locali tra i quali Alberico da Rosciate, consisteva nella ‘proposta’ al re di confermare la norma statutaria – analoga ad esempio a quella degli statuti di Milano – secondo la quale il giudice locale poteva ricorrere su richiesta di parte per la decisione sia della causa sia delle questioni incidentali al *consilium* di un giurista membro del collegio dei giureconsulti « tamquam non ligent dominum vicarium predictum [il vicario del re, appunto] seu eius iudices, nisi sicut eis placuerit »: il testo della norma in *Statuto di Bergamo 1331*, coll. III, cap. 2, pp. 91-92 e cfr. STORTI STORCHI 1996, pp. 319-320.

<sup>41</sup> *Antiqua Ducum, Decretum factum super causis civilibus hominum Terrarum domini committendis tribus bonis Viris per partes eligendis* (Papiae, 25 iunii 1384), ff. 69-71 e cfr. STORTI STORCHI 1996, pp. 369-376 e nota 244.

<sup>42</sup> *Antiqua Ducum, Decretum factum super causis civilibus*, f. 71 in fine: « Et quae omnia volumus etiam locum habere in causis quae vertantur et vertentur coram aliquo delegato a nobis vel a nostris curiis etiam non obstante aliquo iure communi, municipali seu statuto in contrarium loquente, quibus omnibus remediis ex certa scientia et de nostra plenitudine potestatis derogamus et derogatum esse volumus ». Sulla medesima norma a Pavia: STORTI STORCHI 1996, p. 385 e sgg.

<sup>43</sup> *Antiqua Ducum, Decretum super abbreviatione causarum civilium vigens in quibuscumque civitatibus et terris Domini* (Mediolani, 2 octobris 1386), pp. 116-121. Per le modifiche introdotte da Gian Ga-

Il discorso sulla giustizia penale è più arduo, nonostante non manchino notizie su tentativi di riforma signorile della disciplina adottata negli statuti cittadini per lo più tramite il ricorso a decreti riguardanti singole città o trascritti all'interno dei loro statuti o tramandati da raccolte manoscritte<sup>44</sup>. In tali raccolte compaiono, con l'assegnazione di date differenti tra loro, riforme e decreti che in molti casi non sono confluiti nell'edizione a stampa della decretazione signorile e poi ducale dello Stato di Milano che va sotto il titolo di *Antiqua Ducum Mediolani Decreta*.

Per quanto è dato sapere, fin dal 1330 i membri del collegio dei giudici (*collegium iudicum* o *iurisperitorum*) di Milano erano stati esclusi dal prestare i loro *consilia* proprio nelle cause relative a reati più gravi per i quali era comminata una pena corporale. Agli imputati era comunque sempre 'garantito', ove l'avessero voluto, l'esercizio del diritto di difesa, senza che, ovviamente, la rinuncia ad esso comportasse la nullità del procedimento. E questo appare confermato anche dalle formule del registro del 1385<sup>45</sup>.

Del testo dello statuto del 1330 è giunta notizia attraverso un decreto del 1345, che confermava, come accennato, l'obbligo del giudicante di assecondare la richiesta della parte di ottenere il *consilium* da un giudice collegiato soltanto quando si fosse trattato di controversie civili o per le quali era prevista l'applicazione di una pena pecuniaria. Tale obbligo era escluso, invece, nei processi penali per imputazioni che avrebbero comportato l'inflizione di pene corporali (*penna sanguinis*)<sup>46</sup>. La medesima norma compariva già anche negli statuti di Monza del 1330 e fu poi confermata nello statuto di Milano del 1396.

L'esclusione dei giudici collegiati dal processo penale sembra essere stata estesa (o ribadita) da Gian Galeazzo a Pavia il 1° ottobre del 1383, se si può prestare fede alla data di un decreto riportato in una sola raccolta manoscritta. Un decreto del tutto analogo fu poi pubblicato con efficacia generale nel 1394, per abrogare tutte le norme statutarie del dominio che ammettevano il ricorso al *consilium sapientis* nelle

---

leazzo nel 1385 e all'inizio del 1386 STORTI STORCHI 1996, pp. 371-385 con riferimento a *Antiqua Ducum, Additio Decretum causarum civilium* (Mediolani, 12 novembris 1385), p. 89 e a *Quod sententiae definitivae et arbitramenta facta ante tempus decreti facti super causis civilibus executioni mandentur* (Mediolani, 16 martii 1386), p. 94.

<sup>44</sup> Cfr. in particolare DEZZA 1990; DEZZA 1993; STORTI STORCHI 2002.

<sup>45</sup> Cfr. anche BASSANI 2021, VALSECCHI 2021.

<sup>46</sup> Il testo del decreto 31 maggio 1345 *Quod statutum de sapientibus dandis non habeat locum in questionibus dominorum nec comunis Mediolani* è anche trascritto in PADOA SCHIOPPA 1996, pp. 19-22 e in STORTI STORCHI 1996, pp. 321-322.

cause criminali. Il *dominus* non si trattenne dallo specificare che quella prassi gli aveva provocato una collera violenta (*vehementer extitit*) e che era ai suoi occhi destabilizzante (*nobis tediosum et molestum*), soprattutto perché costituiva, dal suo punto di vista, un ostacolo alla giustizia che egli, invece, voleva con tutto se stesso fosse assolutamente 'fatta' («*impedimentum iustitie contra intentionem nostram*») <sup>47</sup>.

E questo ci porta al secondo punto di questo paragrafo.

Che i Visconti avessero una loro corte e che i membri di questa fossero potentissimi è testimoniato dall'Azario fin dall'epoca di Azzone, che nel 1329 aveva ottenuto il titolo di vicario imperiale e l'anno successivo per Milano anche l'investitura da parte del consiglio generale milanese <sup>48</sup>. Il fatto, poi, che i governanti tendenti all'affermazione della propria *plenitudo potestatis* riservassero sempre più di frequente settori speciali dell'amministrazione e della giustizia o la soluzione di questioni 'delicate' alle competenze e all'attività dei membri della propria corte corrispondeva a quanto era ormai comune agli ordinamenti di carattere monocratico <sup>49</sup>.

Secondo la teoria di giuristi come Ranieri Arsendi da Forlì e Alberico da Rosciate, però, quando ai signori non fosse stato concesso dagli imperatori il titolo vicariale, ogni loro provvedimento contrastante con le regole del diritto cittadino avrebbe dovuto ottenere l'approvazione del consiglio generale delle città dominate <sup>50</sup>: A tali criteri si attennero i successori di Azzone, Giovanni e Luchino, che nel 1341 proprio al consiglio generale di Milano si rivolsero affinché riconoscesse validità e efficacia alle sentenze di giudici della loro corte <sup>51</sup>. Cosa che fa pensare che anche i Visconti avessero intrapreso la via di introdurre una giustizia signorile parallela e alternativa a quella ordinaria come regolata dagli statuti, seppure corrispondendo ai *caveat* della scienza giuridica.

Tale riforma è attestata dal tenore di un decreto dei due *domini* Giovanni e Luchino del 1344 che rende conto non solo della presenza e attività di *vicarii* signorili e

---

<sup>47</sup> 1° ottobre 1383 *Quod potestas seu rectores non possint astringi asumere consilium sapientis in questionibus criminalibus*, sui manoscritti pavese che lo riportano già STORTI STORCHI 1996, p. 368 e nota 242.

<sup>48</sup> Che, come ben noto fu rinnovata nel 1333, al termine della vicenda di Giovanni di Lussemburgo e di Boemia (COGNASSO 1955, p. 220 e sgg.). AZARIO, col. 317 e per ulteriori riferimenti STORTI STORCHI 1996, p. 312 e nota 96.

<sup>49</sup> PADOA SCHIOPPA 1997, in part. § 15 *Specialization* e per ulteriori riferimenti bibliografici STORTI STORCHI 1996, p. 312 e sgg.

<sup>50</sup> STORTI STORCHI 1991, in particolare p. 124 e sgg.; STORTI STORCHI 2003, pp. 97-103 e su Signorolo degli Omodei anche, p. 106 e sgg.

<sup>51</sup> *Ibidem*, pp.106-112.

di giudici membri della corte signorile («iudices et vicarii ipsorum dominorum morantes in sua curia»), ma anche, appunto, di una delibera del consiglio del comune del Milano del 1341 secondo la quale contro le sentenze pronunciate da uno dei giudici nominati dai signori scelti tra membri della loro *curia* non sarebbe stato più possibile ricorrere in appello o chiedere l'annullamento o la dichiarazione di nullità<sup>52</sup>. Tali sentenze sarebbero state immediatamente esecutive in deroga a qualsiasi disposizione vigente<sup>53</sup>.

Purtroppo non è dato sapere in quali ambiti (se solo civile o anche penale o entrambi) i giudici di corte dei *domini* operassero, né se essi si attivassero solo per effetto di una supplica delle parti interessate o anche per avocazione. Non mi risulta nemmeno che sia sopravvissuta a Milano per il Trecento la documentazione di pronunce dei giudici di tale *curia domini*<sup>54</sup>.

Quel che è certo è, invece, che sul punto dell'insindacabilità delle sentenze della *curia* si era da quel momento ingaggiato uno scontro tra Giovanni e Luchino e il collegio dei giureconsulti, che costrinse i signori a rivedere e attenuare le conseguenze del loro decreto tra 1344 e 1345<sup>55</sup>. Nel 1344 essi dovettero, infatti, concedere il ricorso in appello o con altri mezzi di impugnazione contro le sentenze pronunciate da giudici della loro corte a seguito del *consilium sapientis* richiesto dalle parti e questo fa pensare, se si connette tale decreto con lo statuto del 1330, che il decreto contemplasse sicuramente le controversie di natura civilistica<sup>56</sup>. Non si può peraltro escludere che pronunce in materia penale vi fossero, dato che se il *consilium sapientis* era stato escluso in materia criminale per i giudici ordinari, avrebbe potuto non esserlo per i giudici signorili. In ogni caso a sentenze di un tribunale di corte sembra far riferimento Gian Galeazzo nelle accuse contro Bernabò, al quale imputava di aver inflitto (o fatto infliggere) sanzioni gravi per motivi pretestuosi e senza concedere loro facoltà di ricorrere in appello<sup>57</sup>.

---

<sup>52</sup> Sulla procedura per la pubblicazione dei provvedimenti 'ispirati' dai signori STORTI STORCHI 1996, pp. 288-289.

<sup>53</sup> Il testo del decreto riportato da un manoscritto ambrosiano (BAMi, A 102 inf., n. 32, f. 59 v) su quale STORTI STORCHI 1996, in particolare pp. 323-324 e nota 127.

<sup>54</sup> *Ibidem*, p. 311 e sgg; sulle lettere signorili di esonero dall'applicazione del diritto vigente p. 313 e sgg. e su quelle che davano mandato di trattare le questioni in via sommaria e decidere secondo coscienza p. 316 e sgg.; STORTI STORCHI 2005, pp. 85-86, CARIBONI 2008, p. 17.

<sup>55</sup> STORTI STORCHI 1996, pp. 318-337 in particolare p. 323 e sgg.

<sup>56</sup> Milano, 20 luglio 1344 *Quod a sententiis latis per iusdicentem dominorum Mediolani de consilio alterius periti possit appellari*. Il testo del ms. BAMi, 102 inf., n. 32, f. 59v è pubblicato in STORTI STORCHI 1996, p. 327 e nota 133 e, in generale, p. 324 e sgg.

<sup>57</sup> *Annales Mediolanenses*, col. 794 e STORTI STORCHI 2003, in particolare pp. 119-121 e nota 119.

Delle iniziative e pronunce in materia giudiziaria di membri della loro corte, inoltre, non sempre i Visconti dovettero essere soddisfatti, forse perché, come fin dal 1373 aveva ammonito anche il Petrarca, essi avevano commesso errori nella scelta delle persone e si erano fidati di consulenti che avevano fuorviato le loro scelte e li avevano indotti a decisioni ingiuste<sup>58</sup>. Nel 1377 Galeazzo II sembra riferirsi a qualcuno di loro allorché annulla grazie, privilegi e provvedimenti di natura giurisdizionale da lui stesso concessi (se si sta alle parole del decreto) in buona fede, ma che erano in seguito risultati contro giustizia. La sua manifestazione di volontà era stata provocata dalla petulanza non solo dei richiedenti, ma anche, innanzitutto, di coloro che gli erano vicini e si erano prestati ad intercedere confidando nella fiducia della quale essi godevano presso di lui<sup>59</sup>.

Di padre in figlio ... un decreto di Gian Galeazzo dell'8 marzo 1386 denunciava tentativi di corruzione non solo di funzionari e di ufficiali ma anche di *consiliarii*, *vicarii* e *familiares* del signore, allo scopo di alterare gli esiti di questioni di giustizia (*iustitiam maculare*)<sup>60</sup>.

Per quanto concerne l'anno 1385, la *curia domini* è citata in provvedimenti concernenti le trattative con i comuni per questioni di natura legislativa. Ad essa Gian Galeazzo affidò il compito di rivedere il testo degli statuti redatti dai giuristi di Brescia, sottopostigli per l'approvazione dagli ambasciatori cittadini, ai quali fin dal mese di giugno aveva concesso l'abrogazione dei decreti di Bernabò e di Regina della Scala<sup>61</sup>.

Nulla, però, è dato sapere delle decisioni dei *commissarii ad causam* nominati dal signore, che una clausola del decreto di riforma del processo civile del 1384 aveva espressamente citato per estendere ad esse l'inappellabilità assicurata a quelle degli arbitrati dei *tres boni viri*. Nel decreto giangaleazziano che nel 1386 sancì l'abbattimento di tale procedura arbitrale per un ritorno alla via giudiziaria ove le parti l'avessero voluto – alla quale sia in primo grado che in appello erano imposti comunque termini molto brevi –, dei *commissarii ad causam* signorili e degli effetti delle loro decisioni non è fatta nessuna menzione né per confermare né per escludere la loro inappellabilità<sup>62</sup>. Su tali *commissarii* scese il più completo silenzio, a meno

---

<sup>58</sup> *Ibidem*, p. 81.

<sup>59</sup> *Antiqua Ducum, Cassatio gratiarum contra ius concessarum* (Castrum nostrum Zoiosum, 13 octobris 1377), pp. 46-47; *Alia cassatio gratiarum contra ius concessarum* (Papiae, 19 aprilis 1378), pp. 47-48.

<sup>60</sup> *Ibidem*, *De pena attemptantes corrumpere officiales domini* (Mediolani, 8 martii 1386), p. 93 e cfr. sopra nota 24.

<sup>61</sup> STORTI STORCHI 1996, p. 317 e sgg.

<sup>62</sup> Cfr. sopra testo a nota 42.

che quel termine sia stato sostituito da quel generico titolo di *vicarii domini Mediolani* che ricorre negli statuti penali di Milano del 1396<sup>63</sup>.

Proprio gli statuti del 1396, pubblicati allorché la *plenitudo potestatis* del signore aveva ormai ottenuto il pieno riconoscimento imperiale con il conferimento a Gian Galeazzo del titolo di duca, danno l'impressione che nel decennio successivo al 1385 la soluzione di casi particolarmente critici e con ricadute politiche sia stato riservato dal signore alla propria giustizia speciale, anche in deroga al diritto vigente processuale e/o sostanziale, con *litterae* indirizzate, innanzitutto, al suo vicario e ai cosiddetti *iudices domini*. La piena efficacia e validità delle loro decisioni è confermata negli statuti giurisdizionali di Milano del 1396<sup>64</sup>.

Giudici penali nello statuto del 1396 sono, oltre al podestà e i loro *iudices ad malefitia*, i *vicarii domini*<sup>65</sup>, ai quali, peraltro, non diversamente che al podestà (*podestati vel alicui alii iudici*) la concessione di poteri di natura discrezionale o di arbitrio era prevista soltanto a tempo determinato: poteva durare solo per un mese e semmai avrebbe potuto essere prorogata di mese in mese<sup>66</sup>.

Tutto questo non avvenne, però, senza che il collegio dei giureconsulti ottenesse quantomeno nella giustizia civile (ma non solo) un integrale ritorno al passato. Era, infatti, previsto che solo a giuristi del collegio cittadino e non a stranieri potessero essere rivolte le richieste di *consilium* « per aliquem redentem ius in civitate Mediolani » e che solo a loro potessero essere affidati incarichi in merito alla decisione stragiudiziale di controversie (« commissio o delegatio causae civilis vel criminalis »)<sup>67</sup>: le due

---

<sup>63</sup> *Statuta Mediolani 1396, Statuta criminalia, Arbitrium viacriorum domini Mediolani procedendi in criminalibus*: « Ubicumque reperitur in statutis vel ordinaentis comunis Mediolani data potestas potestati Mediolani vel eius iudicibus vel alteri eorum inquirendi vel aliquo modo procedendi contra aliquam personam aliqua occasione sit et inteligatur data potestas vel balia cuilibet vicario domini Mediolani inquirendi et procedendi ut supra » (cfr. anche STORTI STORCHI 1996, p. 377).

<sup>64</sup> *Statuta iurisdictionum Mediolani*, cap. LIV *De reservatione litterarum presentium vicariorum domini potestatis Mediolani*, col. 1003 (STORTI STORCHI 1996, pp. 314 e 386).

<sup>65</sup> *Statuta Mediolani 1396, Statuta criminalia, In quibus casibus possit inquirei et procedi per officium*, [p. 32].

<sup>66</sup> *Ibidem, Statuta criminalia, De arbitrio concesso potestati et qualiter*, [p. 40]. Questo spiegherebbe il motivo per cui nel registro delle sentenze in esame il podestà in carica nel secondo semestre del 1385 'proclamasse' in ogni tornata di pubblicazione delle sentenze la propria titolarità di poteri di arbitrio (cfr. *Liber sententiarum 1385* ad esempio ff. 65r, 66v, ecc.).

<sup>67</sup> *Statuta Mediolani 1396, Statuta civilia, Rubrica generalis de iudiciis, De sapientibus dandis* [pp.103-104] e sui commissari delegati *ibidem, De questionibus extra collegium iudicum Mediolani non committendis*, [p. 104 ], nonché loc. ult. cit. *De consilio per sapientem mittendo intra terminum in statutis contentum et qualiter teneatur restituere salarium* (p. 105).



disposizioni riportano alla lettera quanto già previsto nell'«antico» statuto di Monza del 1330, del quale si potrebbe confermare, almeno da questo punto di vista, la corrispondenza con lo statuto milanese dello stesso anno scomparso<sup>68</sup>.

#### 4. *Un podestà in equilibrio tra diritto e politica*

Nell'impossibilità di procedere, a causa dell'assenza di fonti specifiche, sul terreno della giurisdizione della corte signorile, torniamo a questo punto alla figura del podestà, sulla quale studi molto approfonditi hanno ormai offerto la possibilità di stabilire alcuni punti fermi.

Che cosa rimaneva in età signorile del ruolo del podestà che, fin dall'età comunale, si era voluto straniero affinché fosse neutrale rispetto alle lotte tra fazioni e estraneo alle dinamiche, agli interessi e alle possibili collusioni tra e con i poteri locali?<sup>69</sup>

Nel regime signorile, come ben noto, la scelta dei podestà fu sottratta ai consigli cittadini e riservata ai *domini*, quantunque sia lecito presumere che, in certi comuni e in periodi critici per la signoria, essa fosse preceduta da trattative più o meno formali tra i rappresentanti delle città e i signori.

In ogni caso la responsabilità dei podestà e della loro numerosa *familia*, nella quale rientravano anche i giudici ai malefici, divenne bifronte: verso la cittadinanza e verso il signore. Nei confronti della prima, con giuramento, i podestà continuavano a impegnarsi al rispetto del diritto municipale (a una sorta di principio di legalità *ante litteram*). Nei confronti dei signori, come ben risulta da un decreto di Giovanni Visconti del 1353 diretto, come sembra, non solo a Milano, ma a tutte le città del regime, il podestà e i suoi dovevano contestualmente giurare la fedeltà al signore che comportava la difesa di «honoris nostri decencia»<sup>70</sup>. Tre brevissime parole che comprendevano una molteplicità di funzioni straordinarie, come, ad esempio, quella di fare da tramite tra i due soggetti, quando i signori avessero voluto che alcuni loro *desiderata* non passassero attraverso i decreti come loro imposizioni, ma che il podestà informasse i consigli della loro *intentio*, affinché fossero i rappresentanti cittadini che approvavano le norme corrispondenti alla volontà dei *domini* nell'esercizio del loro – originariamente esclusivo – potere normativo. Così, ad esempio, avevamo verificato più sopra

---

<sup>68</sup> Cfr. anche sopra testo a nota 47 e *Liber Statutorum Modoetiae, Rubrica generalis de iuditiis, De sapientibus dandis e De questionibus extra collegium Iudicum Mediolani non comittendis*, ff. 20v-21r.

<sup>69</sup> Cfr. anche sopra § 1.

<sup>70</sup> Gli stessi termini erano stati usati cinque anni prima da Luchino con riguardo a Monza (STORTI STORCHI 1996, in particolare pp. 337-339).

sia con riguardo al decreto di Giovanni e Luchino del 1341, sia con riguardo a Gian Galeazzo, quando il 7 maggio 1385 era stato ‘eletto’ signore dal consiglio generale di Milano. Si trattava, come già accennato, di una prassi adottata fin dalle origini della signoria viscontea e sostenuta da una dottrina influente, ma della quale dopo più di cinquant’anni, tutto sommato, almeno Gian Galeazzo avrebbe potuto fare a meno, nonostante l’atto violento con cui aveva estromesso Bernabò.

Nella declinazione di questa duplice responsabilità dei podestà si ebbero evidentemente di tempo in tempo molteplici varianti. Come aveva rilevato a suo tempo Ettore Dezza, l’analisi di alcune norme fondamentali dello statuto di Pavia del 1393, che egli giustamente definisce « rubriche di ferro », evidenzia come la fedeltà al signore prevalesse su quella alla città e alle sue leggi<sup>71</sup>. Ma nemmeno questo è del tutto piano. Nel contempo, infatti, per la solidità e la credibilità del regime, spettava al podestà (individualmente e come responsabile dell’attività dei membri della sua *familia*) svolgere con sensibilità e intelligenza il ruolo di veicolo della volontà del signore, quasi, come potremmo dire, esercitando una funzione di diplomatico o di mediatore per il collegamento tra i *desiderata* della città (o, meglio, dei cittadini più potenti o influenti) e quelli del signore.

Il conferimento al podestà di poteri di *arbitrium*, su casi specifici e per tempi ‘teoricamente’ determinati<sup>72</sup>, assumeva, da questo punto di vista, una ‘legittimazione dall’alto’, ossia da parte del signore, per sollevarlo da eventuali responsabilità in fase di sindacato esonerandolo dall’obbligo del rispetto delle norme cittadine (delle leggi, del diritto comune, della consuetudine e dello *stylus iudicandi*). Un rispetto dovuto all’eredità dell’età comunale e che, almeno nelle forme, continuava a essere considerato come imprescindibile per il buon funzionamento delle istituzioni e per la ‘sicurezza’ dei cittadini sia dal punto di vista dell’applicazione del diritto sostanziale, sia da quello del diritto processuale. Quest’ultimo consisteva in un complesso di regole e di principi – affinati per decenni sia grazie alla circolazione di giudici e podestà e alla loro esperienza di contesti differenti, sia grazie agli interventi della dottrina – che offrivano strumenti preventivi contro tutta la gamma di possibili violazioni

---

<sup>71</sup> DEZZA 1990, pp. 422-423.

<sup>72</sup> Cfr. sopra § 2, testo a note 32 e 34 sui decreti dell’ottobre del 1385 a proposito dei reati di insulto e calunnia contro i signori e contro l’amministrazione del dominio e su quello relativo al porto d’armi sopra testo a nota 26. Lo statuto di Milano del 1396 (*Statuta Mediolani 1396, Statuta criminalia, De arbitrio concesso potestati et qualiter*, [pp. 40-41] continuò a prevedere che l’arbitrio avrebbe potuto essere esercitato per il tempo breve un mese rinnovabile per una volta e per il resto « ... secundum formam statutorum comunis Mediolani ... ».

da parte di inquirenti che avessero abusato della loro funzione o fossero caduti nell'eccesso di potere<sup>73</sup>.

Sotto quest'ultimo profilo, ad esempio, i registri delle sentenze del 1385 – tutte pronunciate in forma collegiale al termine di procedimenti di tipo inquisitorio – annotano come l'applicazione della tortura fosse stata preventivamente autorizzata dal signore o dal suo vicario dopo la verifica dei requisiti previsti dallo statuto (che evidentemente vigevano già anteriormente al 1396)<sup>74</sup> e all'assegnazione all'imputato comparso in giudizio dei termini per esercitare il diritto di difesa<sup>75</sup>.

Al termine dell'incarico, il podestà e la sua *familia*, come è ugualmente arcinoto, erano sottoposti al giudizio di sindacato. La signoria impose talora la supervisione della procedura da parte di propri vicari (così è scritto, ad esempio, negli statuti di Monza del 1330) e, in ogni caso, le norme statutarie cittadine riservano uno o due posti a membri di nomina signorile, quantunque in minoranza rispetto ai rappresentanti dei rispettivi comuni<sup>76</sup>. In assenza di 'scusanti' offerte, come si è accennato, da provvedimenti signorili in deroga agli statuti e al diritto locale anteriori alle loro violazioni (vere o presunte), ogni abuso o eccesso di potere da parte del podestà o dei suoi giudici, non comportava soltanto l'eventuale soccombenza nel giudizio di sindacato, ma anche responsabilità civili o penali.

La concentrazione in capo al podestà di responsabilità di natura politica e di responsabilità di natura giuridica comportava, dunque, almeno dal punto di vista formale, che egli dovesse mantenere una posizione di equilibrio tra obblighi differenti o persino contrapposti nei confronti ora del signore ora della cittadinanza.

Solo dal punto di vista formale, però.

Il grado di soddisfazione della comunità locale per l'operato del podestà condizionava fortemente il 'livello' del consenso della cittadinanza nei confronti dello stesso signore e questo aveva particolare rilevanza in una signoria come quella viscontea sempre sotto gli occhi dell'opinione pubblica internazionale anche per le sue mire di controllo sull'Italia tutta.

---

<sup>73</sup> STORTI STORCHI 2002, p. 458.

<sup>74</sup> *Statuta Mediolani 1396, Statuta criminalia, De eodem* in aggiunta a *De tormentis seu questionibus*, [p. 36].

<sup>75</sup> *Ibidem, De deffensione competenti danda ante condemnationem*, [p. 37], al quale gli imputati comparsi in giustizia del registro delle sentenze del 1385 avevano sempre (se si sta al verbale della processo) rinunciato (cfr. ad esempio pp. 36, 121, 122, 134).

<sup>76</sup> Così era avvenuto a Monza nel 1348 per volontà di Luchino STORTI STORCHI 1996, p. 339 e nota 154).

La ‘misura’ del consenso della cittadinanza nei confronti dell’attività del podestà dipendeva, a sua volta, da molteplici variabili e, innanzitutto, dall’adempimento (da parte sua e dei membri della sua *familia*) degli obblighi assunti con il giuramento all’inizio dell’incarico. Tali obblighi consistevano essenzialmente nella corretta, fedele e imparziale applicazione del diritto locale (salvo appunto le deroghe ammesse o imposte dai signori) con tutte le graduazioni che ciascuno di tali termini poteva assumere nell’interpretazione e nello *stylus iudicandi* di ogni comunità.

Il gradimento del signore per il suo operato non dipendeva soltanto da tutto quanto il podestà avesse fatto per ottenere tale consenso, ma anche da una molteplicità di altri adempimenti: ad esempio, se egli fosse riuscito a ‘indurre’ il consiglio generale (i cui membri avrebbero dovuto comunque essere ‘allineati’ alla signoria) ad adottare delibere ‘richieste’ dal signore per l’integrazione o la modifica del diritto locale, dalla tempestività nell’applicazione dei decreti signorili di eccezione al diritto locale che, naturalmente, nell’‘intentione’ dichiarata in ogni atto di pubblicazione perseguiavano in ogni caso il bene e l’utilità della cittadinanza.

Agli adempimenti di natura legislativa e giudiziaria si aggiungevano per il podestà quelli di natura esecutiva sia sul versante cittadino, sia su quello signorile, e, in particolare, il controllo sulle forze di polizia costituite, per quanto concerneva le funzioni direttive, da membri della sua *familia*, ma soprattutto ‘sul campo’ da funzionari e ufficiali non scelti direttamente da lui in quanto di nomina cittadina. A lui spettava mantenere (e far mantenere) ordine, ‘tranquillità’ e concordia all’interno della città e nel territorio controllato dalla città.

Cosa che Gian Galeazzo aveva ben presente. Cinque mesi dopo la sconfitta di Bernabò egli assegnò al podestà il compito di fare ‘pulizia’ tra gli ufficiali di polizia che, sotto il governo del suo predecessore, avevano commesso gravi abusi e estorsioni in occasione della confisca dei beni dei condannati per maleficio anche in contumacia e con pena del bando (« ad evitandas extorsiones maximas quae facta fuerint temporibus retroactis »)<sup>77</sup>.

La figura straordinariamente complessa e, potremmo dire, ‘versatile’ dal punto di vista giuridico di questi podestà signorili, che tanto è stata studiata anche con riguardo a specifiche realtà locali, continua, in altre parole, a offrire prospettive di indagine che meritano di essere approfondite altresì per comprendere i meccanismi non solo giuridici, ma anche sociologici sottostanti alla costruzione dell’opinione pubblica e alle strategie del consenso in età medievale e moderna.

---

<sup>77</sup> *Antiqua Ducum, Ordo super bonis homicidarum applicandis camerae domini et eorum apprehensione* (Mediolani, 15 octubris 1385), pp. 87-88 (già citato sopra a nota 60).

E qui mi fermo. Per quanto riguarda le singole sentenze, la loro forma e i loro contenuti, il programma del convegno è intensissimo e sapientemente formulato intorno ad alcuni nuclei principali: storia della diplomatica, delle istituzioni, delle figure dei podestà (origine, formazione, fedeltà politica, circolazione), della società, del processo e del diritto penale. Da tutti questi punti di vista i colleghi hanno offerto un panorama e una contestualizzazione del quadro delineato dalle sentenze e dal momento storico. Le straordinarie informazioni ricavabili dalla storia della giustizia (non sempre sufficientemente escussa nemmeno ove le fonti siano disponibili) intorno agli ‘stili’ sociali e alla concezione della vita individuale e comunitaria sono state sfruttate appieno.

Insomma, le parole del diritto sono di sovente ostiche e noiose, ma non si tratta di puro formalismo. Nel loro tecnicismo esse consentono di enucleare dinamiche dell’organizzazione sociale nelle quali la distinzione tra politica e diritto non è sempre agevole. Il problema, come si è constatato in molti studi di storia sociale, politica e istituzionale, è proprio quello di riuscire a decrittare e interpretarle alla luce di specifici contesti. Le norme, scritte o consuetudinarie, corrispondono, insomma, a schemi di descrizione di una realtà complessa sulla quale è possibile fare luce non solo attraverso i dati della storia, ma anche attraverso quelli del diritto. È innegabile che il registro delle sentenze del 1385 offre una serie di dati ‘tecnici’ fondamentali per tentare di rappresentare la società milanese di fine medioevo sia con l’esame della prassi di procedure giudiziarie sia calandoci in azioni e comportamenti che possono svelarne alcuni caratteri psicologici, sociologici e culturali.

## FONTI

MILANO, BIBLIOTECA AMBROSIANA (BAMi)

– A 102 inf., n. 262.

## BIBLIOGRAFIA

I saggi raccolti e ristampati in volume sono indicati con la loro data originale, ma nelle citazioni in nota si usano per semplicità solo i numeri di pagina della più recente riedizione.

ANDENNA 2020 = G. ANDENNA, *Forme di giustizia privata in Italia settentrionale nel Medioevo*, in “*Oliverio de Salarolis*”. *Percorsi di studio su un notaio cremonese del Duecento*, a cura di E. FILIPPINI, Perugia 2020.

*Annales Mediolanenses* = *Annales Mediolanenses ab anno MCCXXX usque ad annum MCCCCII*, Mediolani 1730 (Rerum Italicarum Scriptores, XVI), coll. 635-840.

- Antiqua Ducum* = *Antiqua Ducum Mediolani Decreta*, Mediolani, in Regio Palatio, apud Io. Baptistam, & Iulium-Caesarem fratres Malatestas regio-camerales typographos, 1654.
- AZARIO = PETRI AZARII *Chronicon de gestis principum Vicecomitum ab anno MCCL usque ad annum MCCCLXII*, Mediolani 1730 (Rerum Italicarum Scriptores, XVI), coll. 291-440.
- BASSANI 2021 = A. BASSANI, *Le assoluzioni nel Liber sententiarum potestatis Mediolani: riflessioni sull'ipotesi di una giustizia giusta*, in *Liber sententiarum* 2021, pp. 177-204.
- BIANCHI RIVA 2021 = R. BIANCHI RIVA, *Iniuria e insultus tra diritto e politica. Le offese alle magistrature comunali nella legislazione statutaria e nella prassi giudiziaria in età viscontea*, in *Liber sententiarum* 2021, pp. 239-264.
- CARIBONI 2008 = G. CARIBONI, *Comunicazione simbolica e identità cittadina a Milano presso i primi Visconti (1277-1354)*, in « Reti Medievali Rivista », IX/1 (2008).
- COGNASSO 1955 = F. COGNASSO, *L'unificazione della Lombardia sotto Milano*, in *Storia di Milano*, V, *L'età viscontea (1310-1392)*, Milano 1955, pp. 1-567.
- CORIO = B. CORIO, *Storia di Milano*, riveduta e annotata da A. BUTTI e L. FERRARIO, Milano 1856, II.
- DEZZA 1990 = E. DEZZA, *Statuti di Pavia*, in *Storia di Pavia*, III, *Dal libero comune alla fine del principato indipendente*, II, Pavia 1990, pp. 409-431.
- DEZZA 1993 = E. DEZZA, *Il diritto e la procedura penale negli statuti di Monza*, in *Gli statuti medievali di Monza. Saggi critici*, Milano 1993, pp. 101-128.
- GAMBERINI 2003 = A. GAMBERINI, *La città assediata. Poteri e identità politiche a Reggio in età viscontea*, Roma 2003.
- Ius Mediolani 1996 = *Ius Mediolani. Studi di storia del diritto milanese offerti dagli allievi a Giulio Vismara*, Milano 1996 (Università degli Studi di Milano. Facoltà di Giurisprudenza. Pubblicazioni dell'Istituto di Storia del Diritto Italiano, 20).
- Liber sententiarum* = *Liber sententiarum potestatis Mediolani (1385). Edizione critica*, a cura di P.F. PIZZI, Genova 2021 (Notariorum Itinera, VII/2).
- Liber sententiarum* 2021 = *Liber sententiarum potestatis Mediolani (1385). Storia, diritto, diplomatica e quadri comparativi*, a cura di A. BASSANI, M. CALLERI, M.L. MANGINI, Genova 2021 (Notariorum Itinera, VII/1).
- Liber Statutorum Modoetiae* = *Liber Statutorum Communis Modoetiae*, Mediolani, apud Paulum Gotardum Pontium, 1589 (rist. anast. Milano, Federico Motta Editore, 1993).
- MASSETTO 1993 = G.P. MASSETTO, *Il diritto processuale civile negli statuti di Monza*, in *Gli statuti medievali di Monza. Saggi critici*, Milano 1993, pp. 49-74.
- PADOA SCHIOPPA 1996 = A. PADOA SCHIOPPA, *Aspetti della giustizia milanese nella prima età viscontea (1277-1300)*, in *Ius Mediolani*, pp. 1-49; anche in ID., *Giustizia medievale italiana dal Regnum ai Comuni*, Spoleto 2015 (Biblioteca del « Centro per il collegamento degli studi medievali e umanistici in Umbria », 28), pp. 299-344.
- PADOA SCHIOPPA 1997 = A. PADOA SCHIOPPA, *Conclusions. Models, Instruments, Principles in Legislation and Justice, legal Instruments of Power*, ed. by PADOA SCHIOPPA, Oxford 1997, pp. 335-369.
- PADOA SCHIOPPA 2011 = A. PADOA SCHIOPPA, *Profili del diritto internazionale nell'alto medioevo*, in *Le relazioni internazionali nell'alto medioevo*, Spoleto, 8-12 aprile 2010, Spoleto 2011 (Settimane di studio del Centro italiano di studi sull'alto medioevo, LVIII) pp. 1-79.

- PETRARCA = F. PETRARCA, *Epistole*, a cura di U. DOTTI, Torino 1983<sup>2</sup>.
- QUAGLIONI 1983 = D. QUAGLIONI, *Politica e diritto nel Trecento italiano. Il De tyranno di Bartolo da Sassoferrato 1314-1337*, Firenze 1983.
- QUAGLIONI 2017 = D. QUAGLIONI, *Prefazione*, in BARTOLO DA SASSOFERRATO, *Trattato sulla tirannide*, a cura di D. RAZZI, traduzione di A. TURRIONI, Foligno 2017, pp. 7-10.
- ROVEDA 1992 = E. ROVEDA, *Le istituzioni e la società in età visconteo-sforzesca*, in *Storia di Pavia*, III, *Dal libero comune alla fine del principato indipendente*, I, Milano 1992, pp. 55-115.
- Statuta iurisdictionum Mediolani = Statuta iurisdictionum Mediolani*, edidit A. CERUTI, in *Leges Municipales*, II/1, Augustae Taurinorum 1876 (*Historiae Patriae Monumenta*, XVI), coll. 976-1086.
- Statuta Mediolani 1396 = Statuta Mediolani*, Mediolani, diligenter impressus opera et impensa egregii magistri Pauli de Suardis, MCCCCLXXX, die XX decembris.
- Statuto di Bergamo 1331 = Lo statuto di Bergamo del 1331*, a cura di C. STORTI STORCHI, Milano 1986 (Fonti storico-giuridiche. Statuti, 1).
- STORTI 2017 = C. STORTI, *Justice, peace and political dissent from the early Middle Ages to the communal Period*, in «Italian Review of Legal History», 2/1 (2017), pp. 1-30.
- STORTI STORCHI 1990 = C. STORTI STORCHI, *Aspetti generali della legislazione statutaria in età viscontea*, in *Legislazione e società nell'Italia medievale. Per il VII Centenario degli Statuti di Albenga (1288)*. Atti del Convegno. Albenga, 18-21 ottobre 1988, Bordighera 1990 (Collana storico-archeologica della Liguria occidentale, XXV), pp. 71-101; anche in STORTI STORCHI 2007b, pp. 85-113.
- STORTI STORCHI 1991 = C. STORTI STORCHI, *Appunti in tema di "potestas condendi statuta"*, in *Statuti città territori in Italia e Germania tra medioevo e età moderna*, a cura di G. CHITTOLINI - D. WILLOWEIT, Bologna 1991 (Quaderni, 30), pp. 319-343; anche in STORTI STORCHI 2007b, pp. 115-138.
- STORTI STORCHI 1996 = C. STORTI STORCHI, *Giudici e giuristi nelle riforme viscontee del processo civile per Milano (1330-1386)*, in *Ius Mediolani. Studi di storia del diritto milanese offerti dagli allievi a Giulio Vismara*, Milano 1996, pp. 47-187; anche in STORTI STORCHI 2007b, pp. 271-402.
- STORTI STORCHI 2002 = C. STORTI STORCHI, *La torture dans les statuts lombards (XIV)* in *La torture judiciaire. Approches historiques et juridiques*, sous la direction de B. DURAND - L. OTIS-COUR, Lille 2002, pp. 451-470.
- STORTI STORCHI 2003 = C. STORTI STORCHI, *Francesco Petrarca: politica e diritto in età viscontea*, in *Petrarca e la Lombardia*. Atti del Convegno di Studi Milano, 22-23 maggio 2003, a cura di G. FRASSO - G. VELLI - M. VITALE, Roma 2005, pp. 77-121.
- STORTI STORCHI 2007a = C. STORTI STORCHI, *Note introduttive*, in STORTI STORCHI 2007b, pp. VII-XLIII.
- STORTI STORCHI 2007b = C. STORTI STORCHI, *Scritti sugli statuti lombardi*, Milano 2007 (Università degli Studi dell'Insubria. Facoltà di Giurisprudenza, 29).
- VALLERANI 2007 = M. VALLERANI, *Procedura e giustizia nelle città italiane del basso medioevo (XII-XIV sec.)*, in *Pratiques sociales et politiques judiciaires dans les villes de l'Occident à la fin du Moyen Âge*, études réunies par J. CHIFFOLEAU - C. GAUVARD - A. ZORZI, Rome 2007 (Collection de l'École Française de Rome, 385), pp. 439-494.
- VALSECCHI 2021 = C. VALSECCHI, «*per viam inquisitionis*». *Note sul processo criminale a Milano in un'età di transizione*, in *Liber sententiarum* 2021, pp. 127-176.

VERGA 1901 = E. VERGA, *Le sentenze criminali dei podestà milanesi (1385-1429). Appunti per la storia della giustizia punitiva in Milano*, in « Archivio storico lombardo », XXVIII (1901), pp. 96-142.

### *Sommario e parole significative - Abstract and keywords*

La 'fortuna' ha voluto che il primo registro pubblicato delle sentenze del podestà di Milano risalga all'anno 1385 in cui Gian Galeazzo Visconti, con la cattura dello zio Bernabò, conquistò il completo potere su Milano e sulla signoria lombarda. Come attestato dal registro, la repressione degli avversari politici non avvenne nella corte del podestà, ma fu forse affidata a procedimenti speciali della corte signorile. Tutto questo induce a ulteriori riflessioni sul rapporto tra podestà, signoria e comune cittadino e sull'organizzazione del governo da parte di Gian Galeazzo che dieci anni più tardi ottenne il conferimento da parte dell'Impero del titolo ducale.

**Parole significative:** Diritto penale, processo penale, corte signorile, podestà, signoria viscontea.

As 'luck' would have it, the first published register of the judgements of the Milan *potestas* dates back to the year 1385 when Gian Galeazzo Visconti captured his uncle Bernabò and seized the entire power over Milan and the Lombard domain. As attested by the register, the repression of political opponents was not tried by the communal courts of justice, but might have been assessed by informal procedures in the seigneurial court. It all leads to further considerations on the relationship between *potestas*, *dominus* and *civitas* and on the organization of the government under Gian Galeazzo who succeeded in the task of obtaining the Ducal title ten years later.

**Keywords:** Criminal law, criminal trial, seigneurial court, *potestas*, Visconti government.





*Il principio dell'iceberg.*  
*Scritture ad banchum iuris malleficiorum, Milano,*  
*secoli XIII-XIV*

Marta Luigina Mangini  
marta.mangini@unimi.it

Studiando il *Liber sententiarum potestatis Mediolani* relativo al semestre lugliodiceembre del 1385 mi è tornato più volte alla mente quello che Ernest Hemingway chiamava « il principio dell'iceberg ». La metafora – molto usata anche in psicoanalisi, a partire da Freud – vale a richiamare l'attenzione sulla sproporzione di quanto è andato perduto rispetto a quel poco che il setaccio della storia ci ha consegnato e che possiamo ancora oggi direttamente conoscere. A chi si assume l'onere di provare a descrivere l'«emerso» spetta la responsabilità di non cercare di rappresentare e/o spiegare il tutto con la sua parzialità, tentando nondimeno di conferire « dignità di esistenza e di movimento » a ciò che inevitabilmente rimane « sommerso »<sup>1</sup>. In questo senso, il *Liber sententiarum*, primo registro della serie *Sentenze del podestà di Milano* – titolo attribuito con il quale è meglio conosciuto in storiografia – costituisce una parte tanto irrisoria quanto difficilmente precisabile nelle proporzioni di ciò che per il periodo medievale ancora disponiamo delle registrazioni di sentenze milanesi – in parte di condanna e in parte di assoluzione – discusse dai giudici ai malefici « cum consilio, consensu et deliberacione omnium aliorum iudicum curie prefati domini potestatis et in eorum presencia », pronunciate dai podestà ambrosiani e quindi « scripture, lecte et publicate per ... notarium malleficiorum prefati domini .. potestatis et comunis Mediolani » presso la Loggia degli Osii, nella piazza dell'arengo nuovo della città<sup>2</sup>. Infatti, anche a voler considerare tutti i restanti codici della stessa serie dell'Archivio Storico Civico di Milano sfuggiti alle gravi perdite a più riprese subite dall'archivio comunale e da quello visconteo<sup>3</sup>, non si va oltre le 8 unità codicologiche coprenti, con ampie lacune, il periodo 1385-1429<sup>4</sup>.

---

<sup>1</sup> V. HEMINGWAY 1996.

<sup>2</sup> Sui documenti e la procedura giudiziaria milanese del periodo comunale v. PADOA SCHIOPPA 1989; PADOA SCHIOPPA 1995a; e per il primo periodo visconteo PADOA SCHIOPPA 1996.

<sup>3</sup> « Milano, a differenza di molte altre città, nulla più conserva degli antichi archivi del Comune perché essi andarono in più riprese e per diverse cause distrutti », v. *Atti del comune*, p. XIII; nonostante ciò fortunati ritrovamenti sono possibili, come dimostrano la coperta e l'indice di un registro comunale

È ragionevole credere che verso la fine del secolo XIV la dispersione degli atti prodotti nella città ambrosiana nel corso dei processi criminali fosse già importante se in merito alla loro corretta conservazione lo statuto criminale del 1396 tiene a precisare

«teneatur quilibet habens processus, condempnationes et absolutiones predictorum vel alicuius eorum temporis preteriti ipsos et ipsas consignare ad cameram comunis Mediolani gubernatori librorum infra mensem unum a publicatione presentium statutorum sub penna librarum ducentum teriorum et conservandi indempne comune Mediolani et quilibet aliam personam ea occaxione»<sup>5</sup>.

Il *Liber sententiarum* del 1385 e gli altri registri che compongono la serie rappresentano dunque poca cosa, la punta dell'*iceberg* per tornare alla metafora in esergo, e non solo se rapportata ai lasciti giudiziari rintracciabili per la stessa – o precedente – altezza cronologica presso i depositi archivistici di altre città italiane<sup>6</sup>, ma anche se confrontata – e finora non è mai stato fatto – con quanto di complesso e ben più precoce è possibile intuire esistesse *super bancho iuris malleficiorum* del comune milanese.

### 1. *Prima del liber*

È noto che per tutta la seconda metà del secolo XII e almeno fino alla redazione del *Liber consuetudinum Mediolani* del 1216, i documenti che costituiscono i *dossier* dei dibattimenti in cause civili – ovvero libelli, banni, testimonianze, rinvii di causa ecc. fino alla sentenza – «omnia, alterutra partium postulante, per iamdictos (*sic*) tabelliones ad pedes consulum in scriptis rediguntur» e, all'occorrenza dagli

---

milanese di metà secolo XIII conservati in sede di reimpiego, v. MANGINI 2019. In generale sullo stato delle fonti ambrosiane di età comunale v. GRILLO 2001, pp. 26-35; mentre per le gravi perdite dell'archivio visconteo v. LEVEROTTI 2008; inoltre sulle successive integrazioni e ricostruzioni sforzesche v. SENATORE 1998, p. 90 e sgg. e per l'ordinamento che queste hanno subito all'interno dell'archivio ducale in età sforzesca, v. BEHNE 1988.

<sup>4</sup> Nello specifico Milano, Archivio Storico Civico e Biblioteca Trivulziana, Cimeli, *Sentenze del podestà*, ms. 146 (1385, d'ora in poi *Liber sententiarum*), ms. 147 (1390-1392), ms. 148 (1397-1399), ms. 149 (1398-1399), ms. 150 (1400-1401), ms. 151 (1427), ms. 152 (1428-1429), ms. 175 (1386-1387), quest'ultimo MANGINI in corso di stampa.

<sup>5</sup> Rubrica 43. *De processibus et condempnationibus factis in comitatu presentandis ad cameram* in Milano, Archivio Storico Civico e Biblioteca Trivulziana, Codice Archivio B2, *Statuta et ordinamenta Mediolani* (1396), f. 65v (d'ora in poi *Statuta* 1396).

<sup>6</sup> Si rimanda ai contributi in questo volume, nonché ai saggi contenuti nei due volumi miscelanei *Diplomatica dei documenti giudiziari* 2004 e *Documentazione degli organi giudiziari* 2012, cui va perlomeno aggiunto BUFFO in corso di stampa.

stessi professionisti della scrittura « cuicumque volenti ex litigatoribus exempla tri-  
buuntur »<sup>7</sup>. Quanto agli atti prodotti presso il tribunale dei malefici le consuetudini  
sono tanto sintetiche quanto lapidarie: « criminalium causarum sententiae in scriptis  
non feruntur »<sup>8</sup>.

In un contesto archivistico come quello milanese che ha visto la perdita pressoché  
totale sia delle raccolte statutarie<sup>9</sup> sia degli atti prodotti dalle magistrature suc-  
cedutesi nel governo cittadino durante il periodo comunale, al più indirettamente e  
comunque solo parzialmente recuperabili per il tramite degli archivi degli enti desti-  
natarî<sup>10</sup>, è evidente che la categoricità dell'affermazione del *Liber consuetudinum  
Mediolani* ha agito come freno inibitore rispetto all'avvio di riflessioni sull'effettiva  
assenza a Milano di redazioni scritte delle sentenze dei malefici e sull'eventuale vali-  
dità temporale di questa mancata prassi<sup>11</sup>.

---

<sup>7</sup> *Liber consuetudinum*, p. 59, paragrafi 21 e 25; altre consuetudini circa la scrittura dei banni, dei  
libelli, delle testimonianze, *ibidem*, pp. 54-65, paragrafi 11, 14, 18, 31, 32, 35, 38, 39. In merito alla reda-  
zione degli atti in cause civili a Milano v. TORELLI 1911-1915, pp. 209-210; COSTAMAGNA 1970, p. 133;  
BARONI 1976, p. 64; MANGINI 2011b, note 73-77; MANGINI 2014a.

<sup>8</sup> *Liber consuetudinum*, p. 67. Sulla forma materialmente assunta a questa altezza cronologica dai  
*dossier* di atti prodotti per i dibattimenti in cause civili, v. PADOA SCHIOPPA 1995b, p. 290.

<sup>9</sup> L'esistenza di raccolte statutarie anteriori è indirettamente nota attraverso citazioni in atti del  
comune di Milano datati 1224 febbraio 17 (*Atti del comune* I, n. 111), 1225 giugno 10 (*ibidem*, n. 148);  
alla fine di dicembre del 1277 gli ufficiali preposti all'ufficio degli statuti del comune di Milano, nomi-  
nati da Ottone Visconti, arcivescovo di Milano, Riccardo de Langosco, podestà della città, da Simone de  
Locarno, capitano del popolo, nonché dal Consiglio degli Ottocento, confermano gli statuti per il re-  
golamento delle acque del fiume Nirone e ordinano che « ipsa statuta seu ordinamenta in actis seu in li-  
bris statutorum comunis Mediolani poni seu scribi statuerunt ut de cetero obtineant firmitatem et firma  
habeantur » (*Atti del comune* III, n. 54). Una raccolta statutaria ancora posteriore è stata identificata con  
la notizia di un *Registrum potestatum Mediolani* data da Galvano Fiamma nella sua *Chronica Mediolani  
sive Manipulus Florum*, v. SASSE TATEO 1995, p. 293; PADOA SCHIOPPA 1995b.

<sup>10</sup> *Sic stantibus rebus*, irrimediabili sono le ricadute sulla natura tipologica del lascito a nostra di-  
sposizione. Gli *Atti del comune*, *Atti del comune* I, *Atti del comune* II/1, *Atti del comune* II/2, *Atti del  
comune*, *Indici*, II, *Atti del comune* III, *Atti del comune*, *Appendice*, III, *Atti del comune* IV, *Atti di que-  
rironia* dei secoli XII-XIII mostrano la netta prevalenza di decisioni favorevoli alle istituzioni religiose,  
consentendo per lo più indagini sulla litigiosità civile e limitandosi a fornire sparute notizie in merito ai  
documenti prodotti per le cause di maleficio nel corso del Duecento: oltre ai riferimenti documentari  
nel testo e nelle note che seguono v. PADOA SCHIOPPA 1996, p. 303. Sulla perdita dell'archivio giudiziar-  
io milanese, v. VERGA 1901 e COVINI 2012; mentre più in generale sul tema v. ZORZI 1989, pp. 923-965  
e *Pratiques sociales* 2007.

<sup>11</sup> Di fatto nel corso dell'ultimo secolo le ricerche sulla diplomata comunale milanese sono state ri-  
volte altrove: da TORELLI 1911-1915, alle preziose edizioni degli *Atti del comune* (v. nota precedente), ai

Le uniche indagini dedicate al tema – mi riferisco al saggio di Ettore Verga del 1901, a due brevi contributi di Caterina Santoro del 1968<sup>12</sup> e, postumo, del 1969<sup>13</sup> e ad altrettante relazioni convegnistiche presentate da Padoa Schioppa nel 1996<sup>14</sup> e Nadia Covini nel 2012<sup>15</sup> – prendono in considerazione esclusivamente fonti tardo trecentesche e quattrocentesche, anche alla luce della dettagliata normativa del 1396<sup>16</sup>.

La presa d'atto di questo *gap* storiografico costituisce il primo indispensabile passo per tentare di superarlo: editare e studiare da una prospettiva multidisciplinare ciò che si è conservato e, in secondo luogo, chiedersi se per i secoli XIII e XIV sia possibile individuare tracce di pratiche di registrazione di atti prodotti in seno al tribunale milanese, anteriori cioè al *Liber sententiarum comunis Mediolani* al centro delle indagini di questo volume.

Provando a tornare alle fonti, la risposta non appena si avanza nel Duecento appare da subito positiva. A partire dagli anni Quaranta del secolo XIII anche a Milano sono infatti rintracciabili alcune, pur sporadiche, notizie in merito all'attività di professionisti preposti alla scritturazione *ad malleficia*: querele, contestazioni, posizioni in causa, interrogatori, precetti ai servitori per la comunicazione e/o l'attuazione di provvedimenti quali mandati di comparizione, rinvii di causa, fissazione di termini ad *respondendum* nonché, ovviamente, sentenze.

---

saggi di BARONI 1976, BARONI 1978, BARONI 1979, BARONI 1981, BARONI 1993 e di FISSORE 1989, fino alle riflessioni di GRILLO 2001, pp. 516-522, GRILLO 2006, MERATI 2009, MANGINI 2014a le indagini si sono concentrate sugli atti prodotti dagli uffici del comune ambrosiano – soprattutto in seno al consolato di giustizia –, alle loro forme ed evoluzione nel tempo, alla loro autenticazione, registrazione e conservazione.

<sup>12</sup> *Offici del comune di Milano* 1968.

<sup>13</sup> SANTORO 1969.

<sup>14</sup> PADOA SCHIOPPA 1996.

<sup>15</sup> COVINI 2012.

<sup>16</sup> Secondo la quale ai notai dei malefici compete « scribere et in actis ponere legaliter et fideliter omnes scripturas ad officium malleficiorum pertinentes et scribere banna et condenmpnationes sui officii et prorationes et extimationes banorum et consignationes et rellaxationes carceratorum et omnia in actis ponere que ad suum spectant offitium et hoc sua manu nisi infirmitate vel abstentia vel iusta causa steterit ipse notarius impeditus, de quibus teneantur congruo tempore copiam facere cuilibet volenti exemplare ipsas scripturas etiam sine aliqua remuneratione et teneantur scribere scripturas ab actis sui officii expletas etiam si ab alio sint exemplata et teneantur gerere officium suum bene et legaliter et nullum lucrurn vel acatum causa nec occaxione sui officii vel de pertinentibus ad regimen vel officium potestatis vel sui iudicis seu officii facere, de quibus teneantur ipsi notarii prestare iuramentum », v. *Statuta* 1396, f. 7r, rubrica 26. *De officio notariorum maleficiorum et eorum sacramento*. V. anche *ibidem*, rubrica 11. *De relatione servitoris scribenda in quaterno*; rubrica 12. *Quod bannum maleficii portetur notariis banorum in palatio*; rubrica 170. *De solutione notarii qui debet registrari sententias ad cameram*.

Le prime attestazioni in tal senso datano appena un quarto di secolo dopo la perentoria affermazione del *Liber consuetudinum*: l'11 e il 19 febbraio 1242, Anrico *Confanonerius* e Pietro *Manius*, professionisti al servizio di Bartolomeo *de Diano*, « iudex et assessor » del podestà Luca *de Grimaldo*, sottoscrivono con la qualifica rispettivamente di « notarius ad malleficia » e « notarius malleficiorum » un precetto al servitore<sup>17</sup> e un rinvio del termine di comparizione in una causa che oppone il preposito del capitolo della chiesa di S. Ambrogio di Milano, da una parte, e Prevede e Uberto Manio di Seguro, padre e figlio, dall'altra, quest'ultimi accusati dal primo di aver tagliato e sottratto « ligna in buschis et terris ecclesie Sancti Ambroxii »<sup>18</sup>. Appena una manciata di anni più tardi, in occasione di due furti ai danni della badessa del monastero di S. Maurizio detto il Maggiore di Milano (1247) e della sua omologa di S. Maria d'Aurona (1250), sono incaricati della redazione degli atti Giacomo *Carlus*, « notarius officii maleficiorum comunis », che agisce « ex precepto domini assessoris potestatis »<sup>19</sup>, e Torboro *de Soma*, « notarius ad malleficia », che sottoscrive insieme al giudice e assessore Giacomo *de la Porta* « qui firmavit et corroboravit preceptum quoniam nullus venit ad contradicendum »<sup>20</sup>.

Anrico *Confanonerius*, Pietro *Manius*, Giacomo *Carlus* e Torboro *de Soma* sono solo i primi notai documentati a Milano *ad banchum iuris malleficiorum*: proseguendo fino alla fine del secolo XIII se ne contano in tutto 23<sup>21</sup>. Le qualifiche, le

---

<sup>17</sup> *Atti del comune* I, n. 410, 1242 febbraio 11.

<sup>18</sup> *Ibidem*, n. 412, 1242 febbraio 19.

<sup>19</sup> *Ibidem*, nn. 483, 1247 giugno 15; 487, 1247 luglio 3.

<sup>20</sup> *Ibidem*, nn. 512, 1250 aprile 12; 513, 1250 aprile 15.

<sup>21</sup> Anrico *Confanonerius* alle date 1242 febbraio 11 (*Atti del comune* I, n. 410), 1259 aprile 23 (*Atti del comune* IV, n. 129); Pietro *Manius* alle date 1242 febbraio 19 (*Atti del comune* I, n. 412); Giacomo *Carlus* alle date 1247 giugno 15 e luglio 3 (*ibidem*, nn. 483 e 487); Torboro *de Soma* alle date 1250 aprile 12 e 15 (*ibidem*, nn. 512 e 513); Lafranco *de Rurchis/Turchis* alle date 1251 febbraio 10 e 1259 maggio 27 (*Atti del comune* II/1, n. 1 e *Atti del comune* IV, n. 131); Mezano *de Puteobonello*, alla data 1251 febbraio 22 (*Atti del comune* II/1, n. 2); Beltramo *Belingerius* alla data 1254 aprile 30 (*Atti del comune* IV, n. 102); Pietro *de Sancta Maria* alla data 1254 agosto 27 (*ibidem*, n. 105); Crescenzo *de Aliate* alla data 1254 dicembre 8 (*ibidem*, n. 106); Tadeo *de Lomacio* alle date 1259 maggio 27 e 28 (*ibidem*, nn. 131 e 132); Maffeo *de Vicomercato* alle date 1259 giugno 14 e 15 (*Atti del comune* II/1, nn. 244 e 245); Anselmo *Bossius* alla data 1260 gennaio 9 (*ibidem*, n. 255); Arderico *Villanus* alla data 1260 gennaio 9 (*ibidem*); Galvagnio *de Necris* alla data 1263 giugno 12 (*Atti del comune* II/2, n. 349); Giacomo *de Trogniano* alla data 1269 maggio 29 (*ibidem*, nn. 567 e 568); Antonio *de Retenate* alla data 1270 settembre 3 (*ibidem*, n. 611); Uberto *Rabbus* alla data 1272 maggio 19 (*ibidem*, n. 646); Filippo *Doxdeus* alla data 1277 luglio 9 (*Atti del comune* IV, n. 264); Beltramo *Arochus* alla data 1277 settembre 9 (*Atti del comune* III, n. 36); Redulfo *Bossius* alla data 1277 settembre 24 (*ibidem*, n. 45); Baldesarro *Restagnius* alla data

prassi autenticatorie e più in generale le tecniche redazionali rimangono difficilmente definibili e forse di per sé stesse in via di definizione – e non solo a Milano<sup>22</sup> – almeno fino al 1251, quando iniziano a comparire le prime sottoscrizioni di notai *ad malleficia* che fanno riferimento all'esistenza di registri conservati presso il comune e dai quali all'occorrenza estraggono su richiesta delle parti<sup>23</sup>. Per comprendere se questi atti processuali siano su fogli sciolti o assumano forme codicologicamente strutturate bisogna però attendere il 1277, quando il « notarius domini potestatis ad malleficia » Redolfo *Bossius* dichiara di aver sottoscritto e registrato in un apposito quaderno – « subscripsi et in quaterno posui » – la relazione presentata da un servitore comunale al giudice e assessore *ad malleficia* Salimbene Rozano nel corso di una lite tra la canonica di S. Ambrogio di Milano e alcuni debitori<sup>24</sup>.

Ora, quelle fin qui raccolte sono informazioni sparute, poco più che la punta di un *iceberg* tanto per tornare sul piano metaforico, ma comunque sufficienti per una serie di considerazioni che mi paiono importanti. In prospettiva generale consento di inscrivere le scelte compiute dai notai ambrosiani ai malefici entro quel generale fenomeno di passaggio « dalla scrittura per unità singole alla scrittura in libro »<sup>25</sup>; mentre in chiave locale permettono di circoscrivere non oltre una trentina d'anni l'effettiva rispondenza nella prassi di quanto dichiarato dal *Liber consuetudinum Mediolani* del 1216 a proposito dell'assenza di scritturazione e registrazione degli atti prodotti presso il tribunale criminale della città. Ciò detto risulta evidente che, analogamente a quanto la storiografia più o meno recente aveva già accertato accadere presso altri uffici del comune ambrosiano<sup>26</sup>, dalla metà del secolo XIII an-

---

1281 aprile 4 (*ibidem*, n. 155); Bonomino *Bocalate* alla data 1290 febbraio 18 (*ibidem*, n. 512); Grisanto *Catarius* alle date 1293 *ante* gennaio 26 e gennaio 29 (*ibidem*, nn. 586 e 588). Un elenco di notai del podestà e degli assessori del podestà, in cui però figurano solo alcuni di questi *notarii officii maleficiorum* è in *Officii del comune di Milano* 1968, pp. 31-32.

<sup>22</sup> Come mostra il caso di Genova, pur con differenti tempi ed esiti, v. ROVERE 2001, pp. 112-113 e ROVERE 2013, pp. 231-246.

<sup>23</sup> V. sottoscrizioni contenenti il verbo « exemplavi » di Lafranco *de Rurchis* (alias *Turchis*), alle date 1251 febbraio 10 (*Atti del comune* II/1, n. 1) e 1259 maggio 27 (*ibidem*, IV, n. 131), e di Maffeo *de Vicomercato*, alle date 1259 giugno 14 e 15 (*Atti del comune* III/1, nn. 244 e 245). Sulla controversa natura diplomatica di questi documenti v. BARONI 1976, BARONI 1979 e BARONI 1981.

<sup>24</sup> *Atti del comune* III/1, n. 45, 1277 settembre 24.

<sup>25</sup> CAMMAROSANO 1995 nonché VALLERANI 1994, pp. 136-137, MAIRE VIGUEUR 1995, CAMMAROSANO 2012; specificatamente dedicati a Milano i contributi di BARONI 1976; GAMBERINI 2005 e GRILLO 2006.

<sup>26</sup> BARONI 1979, pp. 12-13 e BARONI 1981, pp. 16 e 19-22.

che gli atti prodotti « ad bancum ubi iudex ad mallefitia tenet causas in broleto novo comunis Mediolani » sono certamente redatti per iscritto su registri dai quali i notai sono autorizzati ad « exemplare » copie per gli aventi diritto<sup>27</sup>.

Notizie preziose dunque, il cui tenore però è poco utile a far luce sugli aspetti estrinseci, sull'organizzazione interna, sulle modalità di gestione e di conservazione di questi registri duecenteschi. Qualche riflessione può essere forse tentata a partire dal termine *quaternus* impiegato per riferirsi alla loro struttura materiale<sup>28</sup>. Il vocabolo infatti, a Milano ma non solo<sup>29</sup>, tanto nella libera professione notarile<sup>30</sup>, quanto nell'ambito degli uffici comunali<sup>31</sup> e della curia arcivescovile<sup>32</sup> identifica un fascicolo autonomo o uno dei fascicoli di un *liber* costituito dall'assemblaggio – potenziale o reale – di più *quaterni*, ciascuno dei quali formato da bifogli legati o anche solo piegati e posti l'uno dentro l'altro. L'effettiva consistenza di queste unità codicologiche rimane di difficile definizione dal momento che nella maggior parte dei casi in cui è possibile un riscontro con ciò che si è conservato, la corrispondenza tra il termine *quaternus* e la quantità di quattro bifogli che fisiologicamente ci si aspetterebbe di trovare non risulta sempre valida<sup>33</sup>. In mancanza di specificazioni appare altrettanto problematico immaginare se il supporto scrittorio utilizzato fosse carta o pergamena: infatti, a partire da metà Duecento ambedue i materiali sono disponibili a Milano<sup>34</sup> e impiegati per le scritture d'uso corrente tanto presso il tribunale del consolato di giustizia competente per le cause civili<sup>35</sup>, quanto presso il foro ecclesiastico<sup>36</sup>.

---

<sup>27</sup> Così sottoscrive Lafranco *de Rurchis* (altrimenti detto *de Turchis*), *notarius malleficiorum*, in *Atti del comune* 1982, n. 1, 1251 febbraio 10 e ancora in *Atti del comune* IV, n. 131, 1259 maggio 27. Allo stesso modo si comporta Mafeo *de Vicomercato*, *notarius ad mallefitia*, in *Atti del comune* II/1, n. 244, 1259 giugno 14.

<sup>28</sup> *Atti del comune* III, n. 45, 1277 settembre 24.

<sup>29</sup> Si rimanda alle riflessioni in merito alle aree di Como (MANGINI 2014b, pp. 173-174) e Bologna (Armarium comunis 1994, pp. CLXXVII-CXCVII).

<sup>30</sup> MANGINI 2011a; Quaterni imbreuiaturarum; MANGINI 2012, ai quali rimando anche per i riferimenti documentari.

<sup>31</sup> BARONI 1976; GRILLO 2006; MANGINI 2014a.

<sup>32</sup> MANGINI 2011b; FERRARI 2014.

<sup>33</sup> Armarium comunis 1994, pp. CLXXXI e CLXXXVI-CLXXXVIII e MANGINI 2014b, pp. 173-174.

<sup>34</sup> Nel 1255 il milanese Michele Traverso e il genovese Giovanni di Sant'Olcese costituiscono una società per avviare la produzione di carta nella città ambrosiana, v. MANGINI 2013.

<sup>35</sup> *Ibidem*, pp. 3-8.

<sup>36</sup> FERRARI 2014.



Informazioni più circostanziate non si raccolgono nemmeno addentrandosi nel periodo della signoria viscontea stante la perdita dell'archivio<sup>37</sup> e delle redazioni statutarie milanesi degli anni 1330 e 1351<sup>38</sup>, nonché l'assoluta mancanza di edizioni come quelle avviate da Cesare Manaresi e proseguite da Maria Franca Baroni per i due secoli precedenti o anche solo di una ricognizione di atti comunali milanesi eventualmente conservati presso archivi di potenziali destinatari o tra i protocolli notarili<sup>39</sup>.

D'altra parte la circolarità di *know-know* generata dalla mobilità dei podestà e delle relative *famiglie*<sup>40</sup>, nonché le numerose riforme statutarie promosse a partire dai primi anni di governo di Azzone (signore di Milano 1329-1339) e poi con sempre maggior incisività sotto Giovanni<sup>41</sup> e Luchino in funzione di una sempre più chiara affermazione della volontà di controllo centrale sulla giustizia civile e penale<sup>42</sup> suggeriscono di non fermarsi alla scarsità e/o difficoltà interpretative delle fonti giudiziarie della città di Milano, ma di gettare uno sguardo ai depositi archivistici e agli statuti trecenteschi delle realtà entrate sotto la sua dominazione. I recenti studi su Reggio di Joanna Carraway Vitiello e su Vercelli di Luca Campisi e di Antonio Olivieri<sup>43</sup>, come anche la lettura degli statuti di Bergamo del 1333 e del 1353, di Como del 1335, di Piacenza del 1336, di Monza databili al periodo di Azzone Visconti possono in tal senso risultare illuminanti non solo nello specifico dei rispettivi contesti, ma anche in chiave comparativa con la dominante Milano sia in merito alle procedure di registrazione e di conservazione degli atti prodotti *ad bancum maleficii*, sia in merito alla verifica cui questi stessi manoscritti dovevano essere sottoposti in fase di sindacato<sup>44</sup>.

---

<sup>37</sup> LEVEROTTI 2008.

<sup>38</sup> PADOA SCHIOPPA 1995b, pp. 162-163 e la bibliografia ivi citata.

<sup>39</sup> Sulle potenzialità di ricerche di questo tipo per il Trecento v. PADOA SCHIOPPA 1995b, p. 163 e per il Quattrocento v. COVINI 2012.

<sup>40</sup> PAGNONI 2021.

<sup>41</sup> CADILI 2003 e CADILI 2007.

<sup>42</sup> STORTI STORCHI 1996. Oltre alle realtà di seguito considerate attingendo direttamente da fonti primarie edite e inedite, si sono presi in considerazioni anche i risultati dei recenti studi su Reggio Emilia (VITIELLO 2016), Bologna (BLANSHEI 2010; VALLERANI 2012; VALLERANI 2018) e quanto emerso dalle analisi di Maddalena Modesti su quest'ultima città, nonché di Antonio Olivieri su Vercelli, Valentina Ruzzin su Genova, Marta Calleri su Savona pubblicati in questi atti.

<sup>43</sup> OLIVIERI 2021; Luca Campisi, dottorando di ricerca in Studi Storici dell'Università degli studi di Milano con un progetto dal titolo Giustizia e criminalità nella Vercelli Visconteo-Sabauda (sec. XIV-XV).

<sup>44</sup> V. Decreto di Giovanni Visconti (28 febbraio 1353) che obbliga tutti i podestà, rettori, capitani e vicari del dominio a sottostare al giudizio del sindacato disciplinato dalle singole legislazioni municipi-

Se per il Duecento, a Bergamo delle scritture giudiziarie in registro restano solo frammenti dei bandi del 1254 e un « Quaternus fidantiarum » del giudice ai malefici del 1279, che riportava le sospensioni dei bandi<sup>45</sup>, la normativa del 1331 e ancora quella del 1333, sancisce che ciascun notaio « principalis ad maleficia deputatus » sia dotato a spese del comune di due registri, l'uno dedicato ad « accuse, denuntiationes, notificationes et inquisitiones et processus qui fierent super eis » e l'altro ai « dicta testium que recipiuntur et producentur super aliqua inquisitione, denuntiatione, notificatione vel accusa », precisando che ambedue i « volumina librorum ... sint de cartis membranis ... quod volumen debeat esse saltem duorum quaternorum » e affinché nulla venga materialmente aggiunto o sottratto rispetto all'originaria composizione di queste unità codicologiche i registri devono essere « recapitulata et inolata et bullata, bulla plumbea, ad arma domini vicarii, sic quod de ipsis quaternis vel libris nichil possit diminui » e rimangano « penes dominum iudicem ita quod de eis possit haberi copia »<sup>46</sup>. Similmente presso il giudice, nel 1353, è tenuta « unam vachetam de papiro seu unum librum qui dicitur vachetta saltim centum foliorum papirii inquaternatum, ligatum et optime recapitulatum » all'interno della quale devono essere *breviter et sumarie* annotati tutti i dettagli del processo<sup>47</sup>, nonché due libri di banniti<sup>48</sup>.

Analoghe procedure redazionali, seppure più succintamente descritte, si trovano negli statuti viscontei di Cremona (1339)<sup>49</sup>, Novara<sup>50</sup> e in quelli di Monza dove si precisa che le condanne e le assoluzioni devono essere redatte per iscritto

---

pali v. *Decreta a Vicecomitibus Mediolani dominis*, ms. Milano, Archivio Storico Civico e Biblioteca Trivulziana, cod. 341, f. 4r, immediatamente recepito dallo statuto di Bergamo del 1353 alla Collatio I, rubrica X. *De sindicando officiales et familliam domini potestatis finito regimine ipsius potestatis (Statuto di Bergamo 1353*, pp. 38-39; v. anche le osservazioni di Claudia Storti, *ibidem*, p. XIV).

<sup>45</sup> MENANT 1999, p. 37.

<sup>46</sup> Collatio IX, rubrica 54, *De voluminibus et libris notariorum malefitorum*, in *Statuto di Bergamo 1331*, pp. 185-186.

<sup>47</sup> Collatio IX, rubrica II, *De libro vachette super quo ante omnem processum scribi debeant omnia specialia processus fiendi e*, sullo stesso argomento, Collatio IX, rubrica CXXXVII. *Quod iudex maleficiorum teneatur quando descendit a banco facere portari libros maleficiorum ad cameram suam*, in *Statuto di Bergamo 1353*, pp. 187-188 e 240.

<sup>48</sup> Collatio IX, rubrica (50) XXXVIII. *De bannitis de maleficiis ponendis in duobus libri*: « Item quod dominus vicarius teneatur facere poni omnia nomina bannitorum in futurum et ex quo malefitio sunt banniti in duobus libris quorum unus remaneat penes eum vel aliquem ex iudicibus suis et aliud ad armaria comunis Pergami », in *Statuto di Bergamo 1331*, p. 183.

<sup>49</sup> Viene genericamente prevista l'esistenza di un *liber banorum* (*Statuta et ordinamenta comunis Cremonae* 1952, p. 121), nonché che le *intentiones*, *interrogationes* e le *responiones* debbano essere scritte (*ibidem*, pp. 112-114) e gli ufficiali siano tenuti a rilasciare « copiam pro omnibus volentibus in

« in quaternis et non in listis, ita quod de predictis condemnationibus fiant duo quaterni et de absolutionibus duo alii antequam legantur unum quorum stet penes canevarios communis Modoetie et alius penes rectorem Modoetie ita quod quilibet habere possit copiam ipsorum absolutionum et condemnationum »<sup>51</sup>.

A Como, gli statuti del 1335 prevedono un « quaternus accusationum »<sup>52</sup> – lo stesso che a Cremona prende il nome di « liber lamentacionum »<sup>53</sup> e a Reggio Emilia sarà noto come *Libro delle denuncie*<sup>54</sup> –, un libro « in quo scribatur sacramentum » presentato dai notai nominati al suo servizio<sup>55</sup> nonché un quaderno contenente le relazioni di tutte le *requisitiones* fatte dai servitori dei giudici dei malefici<sup>56</sup>.

---

omni placito et questione de omnibus scripturis et actis coram se factis in dictis questionibus seu placitis, quas scripturas partes possint extrahere et extrahi facere de libris super quibus scripte sunt dicte questiones et placita » (*ibidem*, pp. 118-119) « et scripture hoc modo facte probent et faciant plenam fidem » (*ibidem*, p. 120).

<sup>50</sup> *Liber tercius de maleficiis*, rubrica I. *De acusatationibus et malleficiis inquirendis*: « ... teneatur potestas habere unum librum in quo teneatur potestas ponere omnes acusatationes et ipsum sibi servare, que acusatationes primo ponentur in libro predicto quam in libris notariorum comunis » in *Statuti di Novara* 2012, p. 187.

<sup>51</sup> Rubrica *De exceptione testium et de electione notariorum*, in *Liber statutorum communis Modoetiae*, f. 42v; Rubrica *Primo de acusatationibus et denuntiationibus* (*ibidem*, f. 58 r); *De officio notarii ad maleficia* (*ibidem*, f. 65 r); rubrica *De condemnationibus et absolutionibus duplicandis ante publicationem*, (*ibidem*, f. 73r).

<sup>52</sup> *De officio mallefitorum*, rubrica LXXVI. *De ordine recipiendi accusas per iudices*: « Item statutum est quod quelibet accusa vel denuntiatio, que dabitur, debeat dari et consignari iudici mallefitorum et non alii et iudex ille mallefitorum per sacramentum teneatur et debeat ipsam accusam vel denuntiationem recipere, si de iure fuerit recipienda, et se subscribere cum signo suo quod recepit ipsam accusam tali die et ipsa die vel sequenti ipsam accusam vel deuntiamantum per sacramentum facere poni in quaterno accusationum » in *Statuti di Como 1335*, p. 183.

<sup>53</sup> *Statuta Cremonae* 1339, p. 121.

<sup>54</sup> Reggio Emilia, Archivio di Stato, Giudiziario, Libri delle denunce e querele, delle inquisizioni, degli indizi, dei costituiti, delle difese e d'altri atti criminali, 1373-1408.

<sup>55</sup> *De officio mallefitorum*, rubrica LXXX. *De iuramento notarii mallefitorum*: « Quod iudex mallefitorum teneatur sub iuramento facere iurare quemlibet notarium ellectum vel constitutum ad officium mallefitorum et ad officium caneve antequam ipsi notarii se intromittant de ipsis officiis ad sancta Dei evangelia quod exercebunt et facient offitium suum bona fide, sine faude, et quod statuta super suo officio edita attendent et observabunt et quod nichil accipeint ultra salarium sibi concessum per comune Cumarum ... et quod iudex mallefitorum teneatur recipere dictum sacramentum et facere unum librum in quo scribatur dictum sacramentum » in *Statuti di Como 1335*, p. 184.

<sup>56</sup> *De officio mallefitorum*, rubrica CLXXXVIII. *De pretio dando servitoribus mallefitorum et de notariis mallefitorum* in *Statuti di Como 1335*, pp. 222-223.

## 2. *Il Liber*

Di questa pluralità di registri – di volta in volta individuati sulla base di indicatori quali il contenuto, l'autorità responsabile, il luogo di conservazione, l'arco cronologico – presenti presso i banchi dei giudici dei malefici delle città che dagli anni Trenta del XIV secolo entrano nell'orbita milanese in alcuni casi sono rimasti serie cospicue – penso a Reggio e a Vercelli –, in altri solo frammenti – ad esempio a Bergamo<sup>57</sup>, Como<sup>58</sup> e Voghera<sup>59</sup> –, in altri ancora solo attestazioni indirette. E il quadro – ben noto dagli studi pionieristici di Andrea Zorzi (1989)<sup>60</sup> fino ai più recenti contributi del convegno *La documentazione degli organi giudiziari nell'Italia tardo-medievale e moderna* (2008) – non cambia se si allarga la ricerca all'intera penisola, cominciando dai territori a ridosso delle Alpi, zona di frontiera tra il mondo dei comuni e quello transalpino dei principati territoriali, che hanno recentemente ricevuto una crescente attenzione proprio nell'ambito di ricerche sulla documentazione giudiziaria bassomedievale: penso soprattutto ai registri criminali prodotti del patriarcato di Aquileia, di Trieste e della Dalmazia<sup>61</sup>, nonché all'estremo opposto alle scritture dei tribunali del Piemonte occidentale<sup>62</sup>. In tutta Italia sono molti i « comuni cittadini di grande importanza che hanno conosciuto una perdita talora pressoché totale delle loro carte giudiziarie, mentre per numerosi altri la documentazione giudiziaria non si possiede se non dal Quattrocento, a volte dal Cinquecento »<sup>63</sup>.

Per i secoli XIII e XIV dunque si colgono importanti, anche se sparse, tracce di un complesso sistema documentario entro il quale il più antico registro conservato per la città di Milano, ovvero il *Liber sententiarum comunis Mediolani* del 1385, si percepì-

---

<sup>57</sup> V. note 43-46 e testo corrispondente.

<sup>58</sup> Ai casi sopra citati di Bergamo, v. MENANT 1999, si aggiunga per Como un registro cartaceo del 1271 intitolato « Memoria illorum bannorum quorum nomina extracti sunt in civitate Cumana per Prevostum notarium et per Iohannem de Floriano syndicos comunis Clavenne ad hoc contitutos per ipsum comunem anno currenti .MCCLXXI. in potestacia domini Lafranci de Bocassio », Chiavenna, Archivio Capitolare Laurenziano, *Archivio Vecchio*; per una prima descrizione del registro v. MANGINI 2005, p. 15.

<sup>59</sup> Si tratta di otto registri di sentenze criminali coprenti, con ampie lacune, il periodo 1386-1485 e registri di processi degli anni 1377-1469, anch'esse con ampie lacune v. FALCIOLA 1950; v. anche DE ANGELIS CAPPABIANCA 2003 e GRILLO 2003.

<sup>60</sup> ZORZI 1989, pp. 942-945.

<sup>61</sup> V. per esempio, DAVIDE 2012 e la bibliografia ivi citata.

<sup>62</sup> BUFFO in corso di stampa.

<sup>63</sup> CAMMAROSANO 2012, p. 23.

sce non essere un isolato esperimento tardo-trecentesco, ma prodotto maturo di una prassi di registrazione che è realtà fattuale almeno dalla metà del secolo XIII.

Il *Liber* del 1385 non può pertanto essere considerato un *liber primus*, né nel contesto ambrosiano né tantomeno in quello italiano. Le ragioni di interesse non risiedono nella sua primazia, ma vanno semmai cercate nella possibilità attraverso di esso di spingersi ad indagare per la prima volta nel concreto le tecniche e le responsabilità di redazione e di pubblicazione, le modalità di confezione materiale, di consultazione e di conservazione degli atti prodotti *ad banchum iuris malleficiorum*. L'analisi dell'apparato paratestuale – fatto di parole, ma anche di segni e disegni – consente di proiettare lo sguardo su un vero e proprio sistema di scritture in cui i singoli atti e/o registrazioni sono concepiti non come elementi a sé stanti bensì interconnessi e l'uno non senza l'altro indispensabili per l'amministrazione della giustizia<sup>64</sup>.

Il luogo fisico attorno al quale tutto ciò avveniva era il « banchum iuris malleficiorum, super lobia nova de Oxiis, in broleto novo comunis Mediolani »<sup>65</sup>, centro ed espressione simbolica del potere cittadino presso il quale la giustizia era amministrata, comunicata ed eseguita<sup>66</sup>. Durante il secondo semestre del 1385 documentato dal *Liber* vi siedono – una volta al mese tra luglio e ottobre<sup>67</sup>, due volte a novembre<sup>68</sup> e tre a dicembre<sup>69</sup> – Arminio *de Palma* di Alessandria e Franceschino *de Meliis* di Soncino, *iurisperiti iudices malleficiorum* al servizio del podestà Carlo Zen. Il loro lavoro procede in sincrono, talvolta all'unisono: il 1° luglio Arminio emette 15 sentenze il cui lavoro di registrazione viene equamente distribuito tra i notai Giovanni *de Ottobellis* anch'egli di Alessandria<sup>70</sup>, Bertolameo *de Guinzonibus* di

---

<sup>64</sup> GRILLO 2017.

<sup>65</sup> *Liber sententiarum*, ff. 1r, 5r e 8v, 9r e 11v, 12r, 15r e 18r, 19r e 20v, 21r e 22v, 23r, 28r, 30r, 33v, 34r e 35r, 36r e 39v, 40r e 43r, 44r e 46v, 47r, 49v, 50r e 51v, 52r, 54r e 61v, 62r e 63v, 64r e 65v, 66r, 67r e 68v, 69r, 70r e 73v, 74r, 77r e 82v, 84v, 85r, 86r e 87r, 88r, 92r e 96v.

<sup>66</sup> SPINELLI 1988, p. 256; BEHRMANN 2001, pp. 183-184; GRILLO 2001, p. 60; GAZZINI 2017, pp. 30-31.

<sup>67</sup> Rispettivamente alle date 1° luglio 1385 (*Liber sententiarum*, ff. 1r, 5r e 8v, 9r e 11v, 12r, 15r e 18r, 19r e 20v); 15 agosto 1385 (*ibidem*, ff. 21r e 22v, 23r, 28r, 30r e 33v, 34r e 35r, 36r e 39v); 16 settembre 1385 (*ibidem*, ff. 40r e 43r, 44r e 46v, 47r e 49v, 50r e 51v, 52r e 53v); 14 ottobre 1385 (*ibidem*, ff. 54r e 61v, 62r e 63v, 64r e 65v).

<sup>68</sup> Alle date 4 novembre 1385 (*ibidem*, ff. 66r, 67r e 68v) e 18 novembre 1385 (*ibidem*, ff. 69r, 70r e 73v, 74r, 77r e 82v).

<sup>69</sup> Alle date 12 dicembre 1385 (*ibidem*, ff. 84v, 85r), 16 dicembre 1385 (*ibidem*, ff. 86r e 87r, 92r e 96v), 19 dicembre 1385 (*ibidem*, f. 88r).

<sup>70</sup> *Ibidem*, I.1-5.

Crema<sup>71</sup> e Giovanni *de Orta*<sup>72</sup>; in pari data dà sentenza anche Franceschino che ne pronuncia in tutto 12, 4 delle quali scritte, lette e pubblicate dal notaio Franceschino *de Bordenaziis* di Lodi<sup>73</sup>, altre 5 dal collega Bernardo *de Ghatis*<sup>74</sup> e le restanti da Francesco *de Melioratis* di Cremona<sup>75</sup>. Ambedue i predetti giudici tornano a dare sentenza il 5 agosto, in quell'occasione il primo giudica 14 sentenze redatte dai notai Antonio *de Montecornario*<sup>76</sup>, Bertolameo *de Guinzonibus*<sup>77</sup> e Giovanni *de Orta*<sup>78</sup>; il secondo 8 sentenze scritte dai notai Franceschino *de Bordenaziis*<sup>79</sup> e Francesco *de Melioratis*<sup>80</sup>; quindi insieme, in pari data, giudicano altri 5 casi, avvalendosi del notaio Giovanni *de Otobelis* di Alessandria<sup>81</sup>.

Sabato 16 settembre, il giudice Franceschino *de Meliis* emette 5 sentenze redatte da Franceschino *de Bordenatiis*<sup>82</sup>, altrettante da Bertolameo *de Guinzonibus*<sup>83</sup>, nonché 4 da Francesco *de Melioratis*<sup>84</sup> e 2 da Giovanni *de Orta*<sup>85</sup>. Ancora una volta Arminio e Franceschino « curie prefati domini ..potestatis cum consilio, consensu et deliberatione omnium dictorum iudicum et in eorum presencia » pronunciano congiuntamente una sentenza registrata dal notaio Giovanni *de Ottobelis*<sup>86</sup>.

Il 14 ottobre Arminio *de Palma* giudica 13 sentenze scritte dal suddetto notaio *de Guinzonibus*<sup>87</sup> e una dal collega Giovanni *de Otobelis*<sup>88</sup>, mentre Franceschino *de*

---

<sup>71</sup> *Ibidem*, III.1-5.

<sup>72</sup> *Ibidem*, IV.1-5.

<sup>73</sup> *Ibidem*, II.1-4.

<sup>74</sup> *Ibidem*, V.1-5.

<sup>75</sup> *Ibidem*, VI.1-3.

<sup>76</sup> *Ibidem*, VIII.1-4.

<sup>77</sup> *Ibidem*, X.1-7.

<sup>78</sup> *Ibidem*, XI.1-3.

<sup>79</sup> *Ibidem*, VII.1-3.

<sup>80</sup> *Ibidem*, IX.1-5.

<sup>81</sup> *Ibidem*, XII.1-5.

<sup>82</sup> *Ibidem*, XIII.1-5.

<sup>83</sup> *Ibidem*, XIV.1-5.

<sup>84</sup> *Ibidem*, XV.1-4.

<sup>85</sup> *Ibidem*, XVII.1-2.

<sup>86</sup> *Ibidem*, XVI, 1.

<sup>87</sup> *Ibidem*, XVIII, 1-13.

<sup>88</sup> *Ibidem*, XIX, 1.

*Meliis* ne emette 3 che fa redigere a Franceschino *de Bordenatiis*<sup>89</sup>. Il 4<sup>90</sup> e 18<sup>91</sup> del mese seguente quest'ultimo giudice dà altre 6 sentenze, affidandone 2 alla registrazione a Francesco *de Melioratis* e le restanti a Giovanni *de Orta*<sup>92</sup>; sempre a novembre altre 13 sono date dal collega Arminio *de Palma*, una delle quali è redatta da Giovanni *de Otobelis*<sup>93</sup>, le restanti da Bertolameo *de Guinizonibus*<sup>94</sup>, mentre insieme ne pronunciano altre 6 registrate dal notaio Franceschino *de Bordenatiis*<sup>95</sup>. Da ultimo il 12 dicembre Francesco *de Melioratis* registra 2 sentenze di cui non si è conservato il prologo che ci avrebbe permesso di conoscere il nome del giudice<sup>96</sup>. In pari data, lo stesso notaio ne redige un'altra emessa dal giudice Franceschino *de Meliis*<sup>97</sup>, mentre il giorno 16 quest'ultimo ne fa redigere per iscritto altre 5 da Giovannino *de Otobellis*<sup>98</sup>; lo stesso giorno il giudice Arminio *de Palma* giudica 2 sentenze registrate da Bertolameo *de Guinizonibus*<sup>99</sup> e infine tre giorni dopo altre 4 per la cui scritturazione si avvale della collaborazione del notaio Giovanni *de Orta*<sup>100</sup>.

Complessivamente nell'arco del secondo semestre del 1385 si succedono 9 sedute, per un totale di 126 sentenze registrate «in libris»<sup>101</sup> da 7 notai<sup>102</sup>. Il detta-

---

<sup>89</sup> *Ibidem*, XX, 1-3.

<sup>90</sup> *Ibidem*, XXI.1.

<sup>91</sup> *Ibidem*, XXIII.1.

<sup>92</sup> *Ibidem*, XXV, 1-4.

<sup>93</sup> *Ibidem*, XXII.1.

<sup>94</sup> *Ibidem*, XXVI, 1-12.

<sup>95</sup> *Ibidem*, XXIII.1-6.

<sup>96</sup> *Ibidem*, XXVII, 1-2.

<sup>97</sup> *Ibidem*, XXVIII, 1.

<sup>98</sup> *Ibidem*, XXXI, 1-5.

<sup>99</sup> *Ibidem*, XXIX, 1-2.

<sup>100</sup> *Ibidem*, XXX, 1-4.

<sup>101</sup> *Ibidem*, f. 18v.

<sup>102</sup> Una compagine di notai che conta un'unità in più rispetto a quanto sarà in seguito previsto dagli statuti di Milano del 1396: «Et qui potestas secum habeat et teneat ad suas expensas septem iudices iurisperitos bonos et ydoneos et legales et quatuor milites ex notariis ad malleficia; quorum iudicum unus sit vicarius qui sit doctor legum et debeat stare in camera cum potestate et alibi ubicumque fuerit necesse pro consiliis et iustitia redenda, tres alii debent stare ad causas tenendas ad loca eis assignanda per comune Mediolani in brolleto novo in pallatio, et duo alii debeant superesse ad malleficia inquirenda ad loca sibi designanda in brolleto novo secundum quod in statutis factis super inquirendis malleficiis continetur ...; et unus quorum iudicum debeat preesse pro tribus portis superioribus cum suis fagiis et

gliato elenco appena prodotto palesa la provenienza forestiera di tutti i membri della curia podestarile *ad maleficia* di Milano<sup>103</sup> – *conditio sine qua non* per svolgere l’incarico ancora prevista dalla normativa del 1396<sup>104</sup> – e insieme mostra l’esistenza di una stretta collaborazione tra i giudici, tra essi e i notai loro assistenti e infine tra quest’ultimi, evidentemente vincolati all’esercizio di prestazioni d’ufficio più che al mantenimento di esclusivi legami personali con i giudici.

Il lavoro di questi professionisti prevede che a ciascuno dei 34 fascicoli pergamenacei (per lo più binioni)<sup>105</sup> loro affidati corrisponda il dettato di una o più sentenze pronunciate in un’unica giornata. Le sentenze di pari data sono raccolte sotto un unico protocollo che dà notizia del contenuto del fascicolo: dopo l’invocazione verbale – « In nomine Domini, amen » – e la data cronica – completa di giorno del mese e mese, posti al centro del margine superiore del primo foglio *recto*<sup>106</sup> –, segue la presentazione delle « *condempnaciones corporales, pecuniarie et absoluciones pecuniarie et scentencie condempnationum corporalium, pecuniarum et absolucionum pecuniarium* » pronunciate dal podestà, in base all’istruzione del processo fatta dal vicario e con il parere e alla presenza del giudice a cui le cause sono state affidate e del notaio incaricato della loro registrazione. A questo primo blocco testuale, chiuso da un’ulteriore indicazione cronologica – in questo caso completa di giorno del mese, mese, anno e indizione – segue – graficamente separato da uno spazio bianco solitamente pari a 2 linee di testo – la prima parte del *tenor*, contenente la dichiarazione del podestà di aver pronunciato le sentenze – « *damus et proferrimus in hiis scriptis* » – in qualità di giudice – « *pro tribunali sedentes super nostro solito banco iuris* » –, secondo quanto disposto dai decreti signorili e dagli statuti e ordinamenti del comune di Milano, nonché nei limiti di ciò che è previsto dall’esercizio della sua carica – « *ex vigore nostri arbitrii et baylie nobis in hac parte concessorum omnique alio modo, iure, via, forma et caussa quibus melius possimus et debemus* » –.

---

alius pro aliis tribus portis inferioribus cum suis fagiis et mutantur ipsi iudices malleficiorum singulis tribus mensibus ita quod ille qui fuerit pro tribus portis superioribus sit pro inferioribus » (*Statuta* 1396, ff. 5v-6r, rubrica 20. *De electione domini potestatis et eius salario*).

<sup>103</sup> I loro nomi non sono registrati né in Milano, Archivio di Stato, *Notarile, Matricole dei Notai e dei Protonotai*, bb. 13-14, *Matricola Protonotai* (1337-1385); né *ibidem*, bb. 4-5, *Matricola Notai* (1337-1510).

<sup>104</sup> « Ad officium notariorum malleficiorum tam domini potestatis quam curie comunis Mediolani sint notarii forasterii », v. *Statuta* 1396, f. 7r, rubrica 26. *De officio notariorum malleficiorum et eorum sacramento*.

<sup>105</sup> Rimando alla descrizione codicologica a cura di Pier Francesco Pizzi in *Liber sententiarum*, pp. XIII-XVI.

<sup>106</sup> In un solo caso la si trova spostata in chiusa al prologo, v. *Liber sententiarum*, f. 52r.



A questa prima sezione, da considerarsi valida per tutte le sentenze, seguono i dettagli di ciascuna causa: nell'ordine, ognuno singolarmente separato dagli altri mediante spazi bianchi di ampiezza costante, si leggono i nomi degli imputati, resi al caso accusativo, isolati su singole linee, la narrazione dell'*inquisitio* o dell'accusa con le fasi salienti del dibattimento processuale, nonché il pronunciamento. Questa sezione del *tenor* si ripete formalmente identica – tanto nei suoi elementi intrinseci quanto in quelli estrinseci – per tutti gli imputati, al termine del cui elenco il fascicolo si chiude con la sottoscrizione del notaio preceduta dal richiamo alla data topica e cronica, alla lettura delle sentenze «in publica concione et arengo, maxima gentium quantitate ibi congregata sonis tubarum et campanarum premissis», alla registrazione alla presenza dei testimoni.

L'organizzazione delle informazioni e l'accesso alla loro corretta lettura viene reso attraverso una *mise en page* regolare, scandita come si è visto da blocchi testuali ripetitivi e individuati da spazi bianchi, ricorrendo a strutture tabellari per indicare il dettaglio delle pene assegnate a ciascuno degli imputati<sup>107</sup> e solo raramente indugiano nell'uso di lettere notevoli<sup>108</sup> o di segni quali graffe<sup>109</sup> e cornici.

Su questa sostanziale regolarità formale i notai *ad malleficia* innestano poche varianti, dovute per lo più a omissioni<sup>110</sup> o errori, prontamente corretti *currenti calamo*<sup>111</sup>, mediante rasura, depennamento o inserimento in interlineo.

Molti di più sono invece gli interventi posteriori. Alla data di pronuncia delle sentenze, espressa sia in forma abbreviata – giorno e mese – sia in forma estesa – giorno, mese, anno e indizione – nei protocolli e negli escatocolli di ciascun blocco di sentenze a cura dei responsabili della loro registrazione, si aggiungono infatti ulteriori indicazioni cronologiche riferibili ad altri notai<sup>112</sup>: alcune date sono pari a quelle delle sentenze e sono collocate in posizioni marginali ad opera di coloro ai quali – non diversamente da quanto si legge anche negli statuti criminali del 1396<sup>113</sup> – «presentate

---

<sup>107</sup> *Ibidem*, ad esempio ff. 54v, 80v, 85v.

<sup>108</sup> *Ibidem*, ad esempio ff. 1r, 9r, 21r, 23r, 30r, 40r, 50r, 54r, 64r, 67r, 70r, 77r, 86r, 88r, 92r.

<sup>109</sup> *Ibidem*, ad esempio ff. 25r, 31v, 32v.

<sup>110</sup> *Ibidem*, ad esempio f. 85v.

<sup>111</sup> *Ibidem*, ad esempio ff. 37r, 38r, 39r, 43r, 44r.

<sup>112</sup> Per un primo affondo su queste responsabilità rimando all'introduzione a cura di Pier Francesco Pizzi in *Liber sententiarum*, pp. XIX-XX.

<sup>113</sup> «Iudices domini potestatis et eius notarii teneantur et debeant in fine sui officii penultima die sui offitii consignare canevariis comunis Mediolani omnes cautiones coram eis expositas et factas ratio-

fuerunt suprascripte condemnationes officio canevaniorum condemnationum»<sup>114</sup> –; altre si riferiscono a quietanze di pagamento integrale o parziale delle pene<sup>115</sup> o di cancellazione delle stesse con relativa citazione e talvolta integrale inserimento delle *littere* di mandato di annullamento della condanna<sup>116</sup>. È ciò che, limitatamente alle condanne documentate nel *Liber sententiarum* del 1385, si verifica sia in corrispondenza delle feste religiose dell'Assunzione della Vergine e del Natale del Signore<sup>117</sup>, sia di eventi particolari, come «ob letitiam nati novelli», vale a dire in occasione della nascita ad Abbiategrasso, il 7 settembre 1388, del figlio di Gian Galeazzo, Giovanni Maria Visconti<sup>118</sup>. Quale fosse la procedura lo si evince dalla lettura degli *addenda* che incorniciano le condanne: il signore di Milano esaminato il «quaternum carceratorum existentium in carceribus Malestalle et Sancti Satiri nostre civitatis Mediolani» lo annota «cum responsionibus nostris, quas ad unumquodque capitolorum eorum carceratorum fecimus ob reverentiam festi Nativitatis Domini nostri Iesu Christi proximi presenti» e vi allega una

«cedulam, super qua descripta sunt nomina carceratorum existentium in carceribus Malestale comunis nostri Mediolani volentesque, ob reverentiam Nativitatis Domini nostri Iesu Christi proxime presente, cum aliquibus ex ipsis gratiam nostram dispensare».

Il podestà, considerate le postille al quaderno, i nomi dei graziati sulla cedola e gli *instrumenta pacis* ottenuti da quest'ultimi dietro accordo con gli offesi, ordina ai notai e agli ufficiali

---

ne suorum offitiorum et omnes libros et scripturas quaslibet que facte fuerunt in eorum officio per totum officium suum in publico consilio comunis Mediolani», v. *Statuta* 1396, f. 20r, rubrica 79. *De eodem*; disposizione di uguale tenore *ibidem*, f. 84r, rubrica 216.

<sup>114</sup> *Liber sententiarum*, ff. 8v, 11v, 18r, 20v del 1° luglio 1385; in ff. 22v, 33v, 35r, 39v del 5 agosto 1385; in ff. 43r, 46v, 49v, 53v del 16 settembre 1385 e in ff. 61v, 63v, 65v del 14 ottobre 1385.

<sup>115</sup> *Ibidem*, ff. 3v, 8v, 11v, 13r, 22r, 25v, 29r, 30v, 33v, 37v, 39r, 40v, 41r, 44v, 45v, 47v, 49r, 52v, 56r, 57r, 60v, 70v, 75v, 79r, 80r-v, 81r, 91v, 93r, 96r.

<sup>116</sup> *Ibidem*, ff. 4v, f. 6r, 9r, 31v, 32r, 58r, 63v, 76v.

<sup>117</sup> Oltre a queste due feste, il decreto del 4 gennaio 1387 stabilisce che il podestà di Milano può procedere anche quindici giorni prima della Pasqua «a una ricognizione dei carcerati rinchiusi nelle prigioni comunali, allegando a questa una relazione scritta sulle generalità anagrafiche dei prigionieri, sulle cause della loro detenzione, sul tempo di permanenza in carcere, sull'eventuale pacificazione raggiunta con gli offesi, disponendo una multa di 25 fiorini d'oro in caso di mancata osservanza», v. GAZZINI 2017, pp. 118-119 e 133-155.

<sup>118</sup> Ubertino *de Bozulis* viene graziato «virtute literarum domini ob letitiam nati novelli, datarum Mediolani MCCCCLXXXVIII, die VIII<sup>o</sup> octubris» v. *Liber sententiarum*, f. 4r e di uguale tenore f. 15v.

« pennes quos sunt libri, filze et scripture in quibus et super quibus dicta condempnatio reperiatur descripta et ad quos spectat et in futuro spectabit, quatenus condempnationem predictam ... cancellent et annullent et cancellare et annullare debeant de quibuscumque libris, filzis et scripturis in quibus et super quibus descripta reperiatur, sic quod exinde nulloque tempore dicta occasione valeat molestari »<sup>119</sup>.

### 3. *Insieme al Liber*

Quietanze di pagamento delle condanne, cancellazioni delle stesse per grazia, periodiche verifiche dell'operato degli ufficiali nonché l'ordinaria gestione dei *mandata* e della corrispondenza epistolare comportano non solo il continuo ritorno al *Liber*, alla sua consultazione e al suo aggiornamento, ma anche di volta in volta il ricorso a ulteriori scritture di forme e contenuti differenti.

Innanzitutto, i già richiamati « quaterni carceratorum existentium in carceribus Malestalle et Sancti Satiri nostre civitatis Mediolani » (1392<sup>120</sup> e 1393<sup>121</sup>), contenenti non solo i nomi, ma anche « cum causis detentionum ipsorum carceratorum in dictis quaternis specificatis et condemnationes de malleficio »<sup>122</sup>. A questi va aggiunto un altro libro – verosimilmente distinto dai precedenti benché di argomento simile – descritto dai notai ai malefici come « papiri modi minoris », composto da almeno 21 fogli (1389)<sup>123</sup> e conservato presso i custodi del carcere della Malastalla (1394)<sup>124</sup>. Da tali registri, di grande o piccolo formato, estraggono liste di prigionia sia i protettori dei carcerati richiedenti la revisione delle condanne dei loro assistiti<sup>125</sup> sia gli ufficiali che li hanno in consegna al fine di consentire al Visconti di esaminare la possibilità di procedere alla concessione di grazie<sup>126</sup>. I nomi dei graziati vengono annotati sui *quaterni carceratorum* – « ad unumquodque capitulum ipsorum carceratorum responsiones nostras fecimus anotari, quemadmodum in quaternis predictis poteritis intueri »<sup>127</sup> – e parimenti riportati in forma di elenco su un « quaterneto responsum »<sup>128</sup>.

---

<sup>119</sup> *Ibidem*, f. 14r.

<sup>120</sup> *Ibidem*, f. 14r.

<sup>121</sup> *Ibidem*, f. 76v.

<sup>122</sup> *Ibidem*, f. 76v.

<sup>123</sup> « Inter cetera sic fore scriptum in dicto libro, in capitulo uno, in folio XXI », v. *ibidem*.

<sup>124</sup> *Ibidem*, f. 76v.

<sup>125</sup> GAZZINI 2017, p. 133.

<sup>126</sup> *Ibidem*, pp. 133-155.

<sup>127</sup> *Liber sententiarum*, f. 76v.

<sup>128</sup> *Ibidem*, f. 76v.

A voler seguire la traccia di questi rimandi intertestuali necessari a connettere informazioni complementari a quelle riportate nelle sentenze si va tratteggiando un sistema documentario complesso e fortemente intessuto di nessi funzionali che permette di allargare lo sguardo sulla parallela produzione di scritture indispensabili alle attività del tribunale ai malefici.

La varietà delle citazioni rimanda innanzitutto a *libri e quaderni* singolarmente individuati sulla base di indicatori quali il contenuto (« liber inquisitionis »<sup>129</sup>, « libri condemnationum »<sup>130</sup>, « quaderni carceratorum »<sup>131</sup>, « libri carceratorum »<sup>132</sup>, « quaternetum responsum »)<sup>133</sup>, le materie e le forme (« n libro papiri modi minoris »<sup>134</sup>, « quaternetum »)<sup>135</sup>, la posizione logica all'interno di serie (« in libro nono carceratorum »)<sup>136</sup> e le responsabilità redazionali e/o di conservazione (« quibuscumque officiis, notariis ac singularibus personis penes quos sunt libri, filze et scripture in quibus et super quibus descripta reperiatur dicta condemnatio »<sup>137</sup>, « qui liber est penes custodes dictorum carcerorum dicti anni »<sup>138</sup>, « litere sunt penes nostrum officium »)<sup>139</sup>. Accanto a questa pluralità di registri tematici, vengono altresì citati innumerevoli volte *decreta, ordinamenta et statuta comunis* nel cui rispetto giudici, podestà e notai ai malefici sono tenuti ad agire, nonché unità codicologico-archivistiche non così facilmente definibili dal punto di vista della struttura e della serialità.

Si tratta di carte sciolte legate « in filo » che passano di mano tra notai e giudici prima, durante e dopo l'istruzione dei processi: fogli diversi per formato – al più, a posteriori, reso uniforme mediante piegature –, differenti per ente/persona emanante e disomogenei quanto a *iter* processuali, anche se le materie in essi contenute appaiono ripetitive e delimitate a poche tematiche. Così, ad esempio, tutti gli atti relativi agli annullamenti delle condanne paiono conservati in filze organizzate in

---

<sup>129</sup> *Ibidem*, f. 20r.

<sup>130</sup> *Ibidem*, f. 18v.

<sup>131</sup> *Ibidem*, f. 14r.

<sup>132</sup> *Ibidem*, f. 18r.

<sup>133</sup> *Ibidem*, f. 76v.

<sup>134</sup> *Ibidem*, f. 18r.

<sup>135</sup> *Ibidem*, f. 76v.

<sup>136</sup> *Ibidem*, f. 18v.

<sup>137</sup> *Ibidem*, f. 18v; simili espressioni anche ai ff. 5v, 14r, 53v, 95v.

<sup>138</sup> *Ibidem*, f. 18r.

<sup>139</sup> *Ibidem*, f. 18v.

ordine cronologico per singole annate: «in totum registrata et posita in filo presentis anni»<sup>140</sup> ovvero «in fillo diversorum»<sup>141</sup> sono ad esempio cuciti gli *instrumenta pacis* presentati dai condannati come prova di pagamento della metà spettante agli offesi delle condanne loro comminate, o ancora le suppliche di dimezzamento o annullamento delle pene, i mandati «in forma literarum illustri domini nostri» di accoglimento di quest'ultime e infine i *precepta* inviati agli ufficiali podestarili per l'esecuzione di quanto disposto<sup>142</sup>.

A queste filze di materiale eterogeneo che raccolgono per semplice accumulo alluvionale l'uno sull'altro fogli ricevuti *ad banchum iuris* e destinati – senza alcun calcolo preventivo né particolare attività di riordino posteriore – a essere conservati in unità archivistiche chiuse al termine di ciascun anno, si aggiungono tipologie documentarie meno organizzate quali *cedule* – «causis detemptionis ipsorum et temporibus quibus capti sunt descriptis in cedula»<sup>143</sup>, «interclusa cedula super qua descripta sunt nomina carceratorum existentium in carceribus Malestale comunis nostri Mediolani volentesque, ob reverentiam Nativitatis Domini nostri Iesu Christi proxime presente, cum aliquibus ex ipsis gratiam nostram dispensare»<sup>144</sup> – corrispondenti a singoli fogli di dimensioni ridotte, non riconducibili a una fattispecie complessa quale un *liber*, un *quaternus* o una filza, e proprio per questo versatili e gestibili sia separatamente sia come allegati («interclusa cedula»)<sup>145</sup>.

Dall'ampia gamma di citazioni documentarie restituite dal *Liber* del 1385 e, prima ancora, dagli atti duecenteschi del comune di Milano si dispiega allora una pluralità di situazioni *ad malleficia* nelle quali imputati, carcerati, accusatori, fideius-sori, notai, giudici, carcerieri, procuratori e podestà si trovavano ad agire e si definisce – pur se solo per sommi capi – la straordinaria articolazione ed eterogeneità sia delle scritture da e per essi prodotte, sia di quelle da loro consultate, aggiornate, ricevute e in qualche modo conosciute e/o gestite. Tutto ciò rivela una complessità tipologica e una ricchezza quantitativa che solo gli accidenti della conservazione ar-

---

<sup>140</sup> Il termine *filum* fa riferimento a un particolare metodo di condizionamento molto usato in ambito notarile a partire dal XIV secolo. Il materiale, all'origine sciolto, viene conservato infilzato su un apposito lungo chiodo che, successivamente, nella fase non corrente, viene usato come un ago alla cui estremità viene legata una corda utile a legare e chiudere il materiale, v. anche *Armarium comunis* 1994, p. LXXIV.

<sup>141</sup> *Liber sententiarum*, f. 6v.

<sup>142</sup> *Ibidem*, ff. 4r, 5r, 14r, 15v, 18r-v, 28v, 31v, 53r-v, 58r, 70v, 76v, 93r, 94v.

<sup>143</sup> *Ibidem*, f. 14r.

<sup>144</sup> *Ibidem*.

<sup>145</sup> *Ibidem*; così anche in *Armarium comunis* 1994, p. CCV.

chivistica hanno spezzato, ma che è in parte con tutta evidenza ancora virtualmente ricostruibile ritornando alle fonti e analizzandole innanzitutto nei loro aspetti materiali e formali.

Editare e studiare il *Liber* del 1385 e, in prospettiva, tutti gli altri registri della serie permette allora di gettare lo sguardo a fondo, ben oltre la superficie dell'«emerso»: da questi riferimenti indiretti e incrociati riemerge una molteplicità di documenti giudiziari «altri» – precedenti, coevi e/o posteriori rispetto al *Liber* – tra loro interconnessi: manoscritti diversi per forme materiali (libri, quaderni, filze, carte sciolte), criteri organizzativi (per anno, per ufficio, per *res*), luoghi e responsabili di redazione, conservazione e consultazione tutti insieme nella loro eterogeneità indicativi della pluralità e della circolarità di informazioni che caratterizza la gestione delle scritture esistenti tra i secoli XIII e XIV a Milano, *ad banchum iuris malleficiorum*.

Notizie rimaste finora del tutto inedite nel quadro della storiografia sulla storia della giustizia criminale milanese e sulla diplomazia dei suoi atti e che nella loro frammentarietà ed episodicità non hanno certo né la possibilità né la pretesa di rappresentare e/o spiegare tutto quanto è andato perduto<sup>146</sup>. Nondimeno, o forse proprio per questo, si tratta di elementi sui quali vale la pena iniziare a riflettere, perché essenziali – per tornare a citare Hemingway – per conferire « dignità di esistenza e di movimento »<sup>147</sup> a quanto non ci è dato di conoscere direttamente, ma solo di provare a immaginare sotto la « superficie ».

---

<sup>146</sup> In merito alla corretta conservazione degli atti prodotti nel corso dei processi criminali si nutrivano dubbi già nello statuto criminale del 1396: «Teneatur quilibet habens processus, condempnationes et absolutiones predictorum vel alicuius eorum temporis preteriti ipsos et ipsas consignare ad cameram comunis Mediolani gubernatori librorum infra mensem unum a publicatione presentium statutorum sub penna librarum ducentum teriollorum et conservandi indempne comune Mediolani et quilibet aliam personam ea occasione », v. Rubrica 43. *De processibus et condempnationibus factis in comitati presentandis ad cameram* in *Statuta* 1396, f. 65v.

<sup>147</sup> HEMINGWAY 1996.

## FONTI

CHIAVENNA, ARCHIVIO CAPITOLARE LAURENZIANO

– *Archivio Vecchio*.

MILANO, ARCHIVIO DI STATO (ASMi)

– Notarile, Matricole dei Notai e dei Protonotai, bb. 4-5, *Matricola Notai* (1337-1510).

– Notarile, Matricole dei Notai e dei Protonotai, bb. 13-14, *Matricola Protonotai* (1337-1385).

MILANO, ARCHIVIO STORICO CIVICO E BIBLIOTECA TRIVULZIANA

– Codice Archivio 341, ms. *Decreta a Vicecomitibus Mediolani dominis*.

– *Liber sententiarum* = Cimeli, *Sentenze del podestà*, ms. 146 (1385), ms. 147 (1390-1392), ms. 148 (1397-1399), ms. 149 (1398-1399), ms. 150 (1400-1401), ms. 151 (1427), ms. 152 (1428-1429), ms. 175 (1386-1387).

– *Statuta* 1396 = Codice Archivio B2, ms. *Statuta et ordinamenta Mediolani* (1396).

REGGIO EMILIA, ARCHIVIO DI STATO

– Giudiziario, *Libri delle denunce e querele, delle inquisizioni, degli indizi, dei costituiti, delle difese e d'altri atti criminali* (1373-1408).

## BIBLIOGRAFIA

Armarium comunis 1994 = *L'armarium comunis della Camara actorum di Bologna. L'inventariazione archivistica nel XIII secolo*, a cura di A. ROMITI, Roma 1994 (Pubblicazioni degli archivi di Stato. Fonti, 19).

*Atti del comune* = *Gli atti del comune di Milano fino all'anno MCCXVI*, a cura di C. MANARESI, Milano 1919.

*Atti del comune* I = *Gli atti del comune di Milano nel secolo XIII, I (1217-1250)*, a cura di M.F. BARONI, Milano 1976.

*Atti del comune* II/1 = *Gli atti del comune di Milano nel secolo XIII, II/1 (1251-1262)*, a cura di M.F. BARONI - R. PERELLI CIPPO, Alessandria 1982.

*Atti del comune* II/2 = *Gli atti del comune di Milano nel secolo XIII, II/2 (1263-1276)*, a cura di M.F. BARONI, Alessandria 1987.

*Atti del comune, Indici, II* = *Gli atti del comune di Milano nel secolo XIII. Indici del volume II*, a cura di M.F. BARONI - R. PERELLI CIPPO, Alessandria 1988.

*Atti del comune* III = *Gli atti del comune di Milano nel secolo XIII, III (1277-1300)*, a cura di M.F. BARONI, Alessandria 1992.

*Atti del comune, Appendice, III* = *Gli atti del comune di Milano nel secolo XIII. Appendice (1211-sec. XIII), Indici, Bibliografia, III*, a cura di M.F. BARONI, Alessandria 1992.

- Atti del comune IV = Gli atti del comune di Milano nel sec. XIII. Appendice (1176-sec. XIII)*, IV a cura di M.F. BARONI, Alessandria 1997.
- Atti di querimonia = Gli atti di querimonia tra i documenti giudiziari del comune di Milano (sec. XIII)*, a cura di M.F. BARONI, Alessandria 1997.
- BARONI 1976 = M.F. BARONI, *La registrazione negli uffici del Comune di Milano nel secolo XIII*, in « Studi di storia medioevale e di diplomatica », 1 (1976), pp. 51-89.
- BARONI 1978 = M.F. BARONI, *Il notaio milanese e la redazione del documento comunale tra il 1115 e il 1250*, in Felix olim Lombardia. *Studi di storia padana in onore di Giuseppe Martini*, Milano 1978, pp. 5-25.
- BARONI 1979 = M.F. BARONI, *Il preceptum. Note di diplomatica comunale milanese*, in « Studi di storia medioevale e di diplomatica », 4 (1979), pp. 5-16.
- BARONI 1981 = M.F. BARONI, *Le copie autentiche estratte per ordine di una autorità nel territorio milanese durante il periodo comunale*, in « Studi di storia medioevale e di diplomatica », 6 (1981), pp. 15-22.
- BARONI 1993 = M.F. BARONI, *Uffici e documentazione comunale nel XIII secolo*, in *Milano e la Lombardia in età comunale, secoli XI-XIII*. Catalogo della mostra. Milano, Palazzo reale, 15 aprile-11 luglio 1993, Cinisello Balsamo 1993, pp. 132-133.
- BEHNE 1988 = A. BEHNE, *Archivordnung und Staatsordnung im Mailand der Sforza-Zeit*, in « Nuovi Annali della scuola per archivisti e bibliotecari », 2 (1988), pp. 93-102.
- BEHRMANN 2001 = T. BEHRMANN, *L'atto giuridico e il suo pubblico. Osservazioni partendo da documenti milanese e novaresi del XII e XIII secolo*, in *Legislazione e prassi istituzionale nell'Europa medievale. Tradizioni normative, ordinamenti, circolazione mercantile (secoli XI-XV)*, a cura di G. ROSSETTI, Napoli 2001, pp. 175-208 (Europa Mediterranea. Quaderni, 15).
- BLANSHEI 2010 = S.R. BLANSHEI, *Politics and justice in late medieval Bologna*, Leiden (U.A.) 2010 (Medieval Law and Its Practice, 7).
- BUFFO in corso di stampa = P. BUFFO, *I registri della giustizia criminale nel sistema documentario del principato sabauda (Piemonte, secoli XIII-XIV)*, in corso di stampa.
- CADILI 2003 = A. CADILI, *Governare dall'«esilio». Appunti su frate Aicardo da Camodeia arcivescovo di Milano (1317-1339)*, in « Nuova Rivista Storica », LXXXVII (2003), pp. 267-324.
- CADILI 2007 = A. CADILI, *Giovanni Visconti arcivescovo di Milano (1342-1354)*, Milano 2007 (Studi di storia del cristianesimo e delle chiese cristiane, 10).
- CAMMAROSANO 1995 = P. CAMMAROSANO, *I libri iurium e la memoria storica delle città comunali*, in *Il senso della storia nella cultura medievale italiana, 1100-1350*. Quattordicesimo Convegno di studi. Pistoia, 14-17 maggio 1993, Pistoia 1995, pp. 309-325; anche in *Le scritture del comune. amministrazione e memoria nella città dei secoli XII e XIII*, a cura di G. ALBINI, Torino 1988, pp. 95-108 (I florilegi, 12).
- CAMMAROSANO 2012 = P. CAMMAROSANO, *La documentazione degli organi giudiziari nelle città comunali italiane. Tra quadri generali e casi territoriali*, in *La documentazione degli organi giudiziari* 2012, pp. 15-35.
- COSTAMAGNA 1970 = G. COSTAMAGNA, *Il notaio a Genova tra prestigio e potere*, Milano 1970 (Studi storici sul notariato italiano, 1).



- COVINI 2012 = N. COVINI, *Assenza o abbondanza? La documentazione giudiziaria lombarda nei fondi notarili e nelle carte ducali (Stato di Milano, XIV-XV secolo)*, in *Documentazione degli organi giudiziari* 2012, pp. 483-499.
- DAVIDE 2012 = M. DAVIDE, *La documentazione giudiziaria tardo-medievale e della prima Età moderna nel Patriarcato di Aquileia e a Trieste*, in *Documentazione degli organi giudiziari* 2012, pp. 223-248.
- DE ANGELIS CAPPABIANCA 2003 = L. DE ANGELIS CAPPABIANCA, *Terra e società a Voghera nel secondo medioevo*, in *Storia di Voghera, I. Dalla preistoria all'età viscontea*, a cura di E. CAU - A.A. SETTIA, Novara 2003, pp. 225-282.
- Diplomatica dei documenti giudiziari* 2004 = *La diplomatica dei documenti giudiziari: dai placiti agli acta, secc. XII-XV*. Atti del convegno, Bologna, 12-15 settembre 2001, a cura di G. NICOLAJ, Roma 2004 (Pubblicazioni degli archivi di Stato. Saggi, 83).
- Documentazione degli organi giudiziari* 2012 = *La documentazione degli organi giudiziari nell'Italia tardo-medievale e moderna*. Atti del convegno di studi, Siena, Archivio di Stato, 15-17 settembre 2008, a cura di A. GIORGI - S. MOSCADELLI - C. ZARRILLI, Roma 2012 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato. Saggi, 109).
- FALCIOLA 1950 = P. FALCIOLA, *Sentenze criminali dei podestà di Voghera nel basso Medioevo*, in « *Ultrapadum* », 4 (1950), pp. 9-18.
- FERRARI 2014 = M. FERRARI, *Libri di pergamena e libri di carta in tribunale a Milano nel 1289: il Liber qui nominatur Datus de antiquitatibus civitatis Mediolani e altri*, in *Il mondo e la storia. Studi in onore di Claudia Villa*, a cura di F. LO MONACO-L.C. ROSSI, Firenze 2014, pp. 176-216.
- FISSORE 1989 = G.G. FISSORE, *Origini e formazione del documento comunale a Milano, in Milano e il suo territorio 1989*, pp. 551-588.
- GAMBERINI 2005 = A. GAMBERINI, *Istituzioni e scritture di governo nella formazione dello stato visconteo, in Lo stato visconteo. Linguaggi politici e dinamiche costituzionali*, Milano 2005 (Storia, 351), pp. 35-69.
- GAZZINI 2017 = M. GAZZINI, *Storie di vita e di malavita. Criminali, poveri e altri miserabili nelle carceri di Milano alla fine del Medioevo*, Firenze 2017.
- GRILLO 2001 = P. GRILLO, *Milano in età comunale (1183-1276). Istituzioni, società, economia*, Spoleto 2001 (Istituzioni e società, 1).
- GRILLO 2003 = P. GRILLO, *Istituzioni e società fra XII e XV secolo*, in *Storia di Voghera. I, Dalla preistoria all'età viscontea*, a cura di E. CAU-A.A. SETTIA, Novara 2003, pp. 165-224.
- GRILLO 2006 = P. GRILLO, *Reperitur in libro. Scritture su registro e politica a Milano alla fine del Duecento*, in *Libri, e altro nel passato e nel presente*, a cura di G.G. MERLO, Milano 2006, pp. 33-54.
- GRILLO 2017 = P. GRILLO *L'ordine della città. Controllo del territorio e repressione del crimine nell'Italia comunale (secoli XIII-XIV)*, Roma 2017 (Italia comunale e signorile, 11).
- HEMINGWAY 1996 = E. HEMINGWAY, *Il principio dell'iceberg. Intervista sull'arte di scrivere e narrare*, a cura di G. PLIMPTON, trad. it. a cura di A. TRANFO, Genova 1996.
- Ius Mediolani 1996 = Ius Mediolani. *Studi di storia del diritto milanese offerti dagli allievi a Giulio Vismara*, Milano 1996 (Università degli Studi di Milano. Facoltà di Giurisprudenza. Pubblicazioni dell'Istituto di Storia del Diritto Italiano, 20).
- LEVEROTTI 2008 = F. LEVEROTTI, *L'archivio dei Visconti signori di Milano*, in *Scritture e potere. Pratiche documentarie e forme di governo nell'Italia tardomedievale (XIV-XV secolo)*, a cura di I. LAZZARINI, in « *Reti Medievali Rivista* », IX (2008).

- Liber consuetudinum* = *Liber consuetudinum Mediolani anni 1216. Illustrazione storico giuridica*, a cura di E. BESTA-G. BARNI, Milano 1949<sup>2</sup> (Lecturae. Universitas studiorum mediolanensis, Jurisprudentia, 1).
- Liber sententiarum* = *Liber sententiarum potestatis Mediolani (1385). Edizione critica*, a cura di P.F. PIZZI, Genova 2021 (Notariorum Itinera, VII/2).
- Liber sententiarum* 2021 = *Liber sententiarum potestatis Mediolani (1385). Storia, diritto, diplomatica e quadri comparativi*, a cura di A. BASSANI - M. CALLERI - M.L. MANGINI, Genova 2021 (Notariorum Itinera, VII/1).
- Liber Statutorum Communis Modoetiae* = *Liber Statutorum Communis Modoetiae*, Mediolani, apud Paulum Gottardum Pontium, 1589 (rist. anast. Milano 1993).
- MANGINI 2005 = M.L. MANGINI, *Impiego e conservazione della carta. Primi spunti di ricerca sul territorio dell'antica diocesi di Como (secc. XIII-XV)*, in *Produzione, commercio e consumi della carta nella Regio Insubrica e in Lombardia dal Medioevo all'età contemporanea*. Convegno di studi. Villa Recalcati, sede della provincia di Varese, 21 aprile 2005, a cura di R.P. CORRITORE - L. PICCINNO, Varese 2005, pp. 9-24.
- MANGINI 2011a = M.L. MANGINI, *Il più antico quaternus dell'Archivio Notarile di Milano (1290-1294). Un unicum per il Duecento milanese?*, in « Annuario dell'Archivio di Stato di Milano », (2011), pp. 87-106.
- MANGINI 2011b = M.L. MANGINI, *Le scritture duecentesche "in quaterno" dei notai al servizio della Chiesa ambrosiana*, in « Studi medievali », s. III, 52 (2011), 1, pp. 31-79.
- MANGINI 2012 = M.L. MANGINI, *Nuovi itinerari di ricerca sui protocolli milanesi del XIII secolo. Un frammento del quaternus del notaio Giacomo (1275)*, in *Sit liber gratus, quem servulus est operatus. Studi in onore di Alessandro Pratesi per il suo 90° compleanno*, a cura di P. CHERUBINI - G. NICOLAJ, Città del Vaticano 2012, I, pp. 549-563 (Littera antiqua, 19).
- MANGINI 2013 = M.L. MANGINI, *Il cambiamento della forma e la forma del cambiamento. Il supporto cartaceo in area milanese (secc. XIII e XIV)*, in *Sì, carta! Catalogo della mostra*. Milano, Archivio di Stato, novembre 2013-febbraio 2014, a cura di A. OSIMO, Milano 2013, pp. 1-28.
- MANGINI 2014a = M.L. MANGINI, *Notai e scritture ad pedes consulum. Riflessioni in margine a un dossier giudiziario di Milano (secoli XII ex. - XIII in.)*, in « Reti Medievali Rivista », 15/1 (2014), pp. 205-240.
- MANGINI 2014b = M.L. MANGINI, *Scripture per notarium in quaternis imbrevientur et conserventur. Imbreviature notarili tra Como e le Alpi (secc. XII-XVI)*, in *Il notariato nell'arco alpino. Produzione e conservazione delle carte notarili tra medioevo ed età moderna*, Atti del convegno Trento 24-26 febbraio 2011, a cura di A. GIORGI - S. MOSCADELLI - D. QUAGLIONI - G.M. VARANINI, Milano 2014 (Studi Storici sul Notariato Italiano, 16), pp. 161-198.
- MANGINI 2019 = M.L. MANGINI, *Parole e immagini del perduto Liber instrumentorum porte Cumane (Milano, metà del secolo XIII)*, in *Ianuensis non nascitur sed fit. Studi per Dino Puncub*, II, Genova 2019 (Quaderni della Società Ligure di Storia Patria, 7), pp. 801-824.
- MANGINI in corso di stampa = M.L. MANGINI, *Processus Milano, 1386-1387*, in corso di stampa.
- MAIRE VIGUEUR 1995 = J.-C. MAIRE VIGUEUR, *Révolution documentaire et révolution scripturaire: le cas de l'Italie médiévale*, in « Bibliothèque de l'École des chartes », 153/1 (1995), pp. 177-185.
- MENANT 1999 = F. MENANT, *Bergamo comunale: storia, economia e società*, in *Storia economica e sociale di Bergamo. I primi millenni*, II.2. *Il Comune e la signoria*, a cura di G. CHITTOLINI, Bergamo 1999, pp. 15-181.

- MERATI 2009 = P. MERATI, *I libri iurium delle città lombarde: geografia, cronologia, forme*, in *La costruzione del dominio cittadino sulle campagne. Italia centro-settentrionale, secoli XII-XIV*, a cura di R. MUCCIARELLI - G. PICCINNO - G. PINTO, Siena 2009 (Piccola biblioteca di ricerca storica, 15), pp. 123-152.
- Milano e il suo territorio* 1989 = *Milano e il suo territorio in età comunale (XI-XII secolo)*. Atti dell'XI Congresso Internazionale di studio sull'Alto Medioevo, Milano, 26-30 ottobre 1987, Spoleto 1989.
- Offici del comune di Milano* 1968 = *Gli uffici del comune di Milano e del dominio visconteo-sforzesco (1216-1515)*, a cura di C. SANTORO, Milano 1968.
- OLIVIERI 2021 = A. OLIVIERI, *La giustizia e i suoi riflessi fiscali nella documentazione giudiziaria Vercellese della fine del Trecento: iter amministrativi e tecniche notarili*, in *Liber sententiarum* 2021, pp. 327-356.
- PADOA SCHIOPPA 1989 = A. PADOA SCHIOPPA, *Aspetti della giustizia milanese dal X al XII secolo*, in *Milano e il suo territorio* 1989, pp. 459-549; anche in ID., *Giustizia medievale italiana dal Regnum ai Comuni*, Spoleto 2015 (Biblioteca del « Centro per il collegamento degli studi medievali e umanistici in Umbria », 28), pp. 137-227.
- PADOA SCHIOPPA 1995a = A. PADOA SCHIOPPA, *Note sulla giustizia milanese del secolo XII*, in *Miscellanea Domenico Maffei dicata. Historia, ius, studium*, IV, Goldbach 1995, pp. 219-230.
- PADOA SCHIOPPA 1995b = A. PADOA SCHIOPPA, *Sugli statuti milanesi negli atti giudiziari della prima età viscontea (1277-1300)*, in «Archivio storico ticinese», 32 (1995), pp. 161-170.
- PADOA SCHIOPPA 1996 = A. PADOA SCHIOPPA, *La giustizia milanese nella prima età viscontea (1277-1300)*, in *Ius Mediolani*, pp. 1-49; anche in ID., *Giustizia medievale italiana dal Regnum ai Comuni*, Spoleto 2015 (Biblioteca del « Centro per il collegamento degli studi medievali e umanistici in Umbria », 28), pp. 299-344.
- PAGNONI 2021 = F. PAGNONI, *Selezione e circolazione dei giudici ai malefici nel dominio visconteo fra Tre e Quattrocento*, in *Liber sententiarum* 2021, pp. 61-81.
- Pratiques sociales* 2007 = *Pratiques sociales et politiques judiciaires dans les villes de l'Occident à la fin du Moyen Âge*, a cura di J. CHIFFOLEAU - C. GAUVARD - A. ZORZI, Rome 2007 (Collection de l'École Française de Rome, 385).
- Quaterni imbreviaturarum = *I quaterni imbreviaturarum di Giovannibello Bentevoglio, notaio al servizio del monastero Maggiore di Milano (1262, 1271, 1277, 1280-1281)*. Edizione critica e introduzione a cura di M.L. MANGINI, Milano 2011 (Studi di storia del cristianesimo e delle chiese cristiane, Fonti e documenti, 7).
- ROVERE 2001 = A. ROVERE, *L'organizzazione burocratica: uffici e documentazione*, in *Genova, Venezia, il Levante nei secc. XII-XIV*. Atti del Convegno, Genova-Venezia, 10-14 marzo 2000, a cura di G. ORTALLI-D. PUNCUH, Genova-Venezia 2001 (« Atti della Società ligure di storia patria », n.s., XLI, 2001, 1; Istituto Veneto di Scienze, Lettere e Arti), pp. 103-128.
- ROVERE 2013 = A. ROVERE, *Comune e notariato a Genova, luci e ombre di un rapporto complesso*, in *Notariato e medievistica per i cento anni di "Studi e ricerche di Diplomatica comunale" di Pietro Torelli*. Atti delle giornate di studi, Mantova, Accademia Nazionale Virgiliana, 2-3 dicembre 2011, a cura di G. GARDONI - I. LAZZARINI, Roma 2013 (Nuovi studi storici, 93), pp. 231-246.
- SANTORO 1969 = C. SANTORO, *Per la storia dell'amministrazione della giustizia a Milano*, in EAD., *Scritti rari e inediti*, Milano 1969, pp. 251-254.

- SASSE TATEO 1995 = B. SASSE TATEO, *Die Zitierung kommunaler Register in den Chroniken des Galvano Fiamma*, in *Kommunales Schriftgut in Oberitalien. Formen, Funktionen, Überlieferung*, a cura di H. KELLER - T. BEHRMANN, München 1995 (Münstersche Mittelalter-Schriften, 68), pp. 283-303.
- SENATORE 1998 = F. SENATORE, *Uno mundo de carta. Forme e strutture della diplomazia sforzesca*, Napoli 1998 (Mezzogiorno medievale e moderno, 2).
- SPINELLI 1988 = M. SPINELLI, *Uso dello spazio e vita urbana a Milano tra XII-XIII secolo: l'esempio delle botteghe di piazza del Duomo*, in *Paesaggi urbani dell'Italia padana nei secoli VIII-XIV*, Bologna 1988 (Studi e testi di storia medioevale, 15), pp. 251-273.
- Statuta Cremonae 1339* = *Statuta et ordinamenta comunis Cremonae facta et compilata currente anno Domini 1339 curati et aggiornati con le riforme del decennio successivo da U. Gualazzini. Liber statutorum Comunis Vitellianae (saec. XIV)*, a cura di G. SOLAZZI, Milano 1952.
- Statuti di Como 1335* = *Statuti di Como del 1335. Volumen magnum*, a cura di G. MANGANELLI, Como, Narni, 1936-1981.
- Statuti di Novara* = *Statuti di Novara del XIV secolo*, edizione critica a cura di G. COSSANDI - M.L. MANGINI. Contributi di G. ANDENNA - C. BERTONCELLI - G. COSSANDI - M.L. MANGINI - P. PEDRAZZOLI - C. STORTI, Varese 2012 (Fonti 8).
- Statuto di Bergamo 1331* = *Lo statuto di Bergamo del 1331*, a cura di C. STORTI STORCHI, Milano 1986 (Fonti storico-giuridiche. Statuti, 1).
- Statuto di Bergamo 1353* = *Lo statuto di Bergamo del 1353*, a cura di G. FORGIARINI. Introduzione di C. STORTI STORCHI Spoleto 1996 (Fonti storico-giuridiche. Statuti, 2).
- STORTI STORCHI 1996 = C. STORTI STORCHI, *Giudici e giuristi nelle riforme viscontee del processo civile per Milano (1330-1386)*, in *Ius Mediolani 1996*, pp. 47-187; anche in EAD., *Scritti sugli statuti lombardi*, Milano 2007 (Università degli studi dell'Insubria, Facoltà di giurisprudenza, 29), pp. 271-402.
- TORELLI 1911-1915 = P. TORELLI, *Studi e ricerche di diplomazia comunale*, in «Pubblicazioni della R. Accademia Virgiliana di Mantova», IV (1911), pp. 3-99; I (1915), pp. 3-288; anche in ID., *Studi e ricerche di diplomazia comunale*, Milano 1980 (Studi storici sul notariato italiano, V).
- VALLERANI 1994 = M. VALLERANI, *Modelli processuali e riti sociali nelle città comunali*, in *Riti e rituali nelle società medievali*, a cura di J. CHIFFOLEAU-L. MARTINES-A. PARAVICINI BAGLIANI, Spoleto 1994 (Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo. Collectanea, 5), pp. 115-140.
- VALLERANI 2012 = M. VALLERANI, *Giustizia e documentazione a Bologna in età comunale (secoli XIII-XIV)*, in *Documentazione degli organi giudiziari 2012*, pp. 275-314.
- VALLERANI 2018 = M. VALLERANI, *Criminal Court Procedure in Late Medieval Bologna. Cultural and Social Contexts*, in *Violence and justice in Bologna (1250-1700)*, by S.R. BLANSHEI, Lanham (U.A.) 2018, pp. 27-54.
- VERGA 1901 = E. VERGA, *Le sentenze criminali dei podestà milanesi (1385-1429). Appunti per la storia della giustizia punitiva in Milano*, in «Archivio storico lombardo», XXVIII (1901), pp. 96-142.
- VITIELLO 2016 = J.C. VITIELLO, *Public justice and the criminal trial in late medieval Italy. Reggio Emilia in the Visconti Age*, Leiden (U.A.) 2016 (Medieval Law and Its Practice, 20).
- ZORZI 1989 = A. ZORZI, *Giustizia criminale e criminalità nell'Italia del tardo Medioevo: studi e prospettive di ricerca*, in «Società e storia», 12 (1989), pp. 923-965.

## *Sommario e parole significative - Abstract and keywords*

Il *Liber sententiarum comunis Mediolani* relativo al semestre luglio-dicembre del 1385, primo registro della serie *Sentenze del podestà di Milano* conservato presso l'Archivio Storico Civico – Biblioteca Trivulziana di Milano costituisce una parte tanto irrisoria quanto difficilmente precisabile nelle proporzioni di ciò che per il periodo medievale si conserva delle sentenze di condanna e discusse dai giudici ai malefici presso la Loggia degli Osii della città.

L'ampia gamma di citazioni documentarie restituite dal *Liber* del 1385 e, prima ancora, dagli atti duecenteschi del comune di Milano permette però di analizzare indirettamente una molteplicità di documenti giudiziari– precedenti, coevi e/o posteriori rispetto al *Liber* – tra loro interconnessi: manoscritti diversi per forme materiali, criteri organizzativi, luoghi e responsabili di redazione, conservazione e consultazione tutti insieme nella loro eterogeneità indicativi della pluralità e della circolarità di informazioni che caratterizza la gestione delle scritture esistenti tra i secoli XIII e XIV a Milano, *ad banchum iuris malleficiorum*.

**Parole significative:** Milano, Tardo Medioevo, Sentenze criminali.

The *Liber sententiarum comunis Mediolani* dated to the six-month period July-December 1385 is the first register of the series *Sentenze del podestà di Milano* kept at Archivio Storico Civico - Biblioteca Trivulziana of Milan. It represents a part as derisory as it is difficult to specify in the proportions of what for the medieval period is yet kept of the criminal sentences discussed by the judges at the Loggia degli Osii of the city.

However the wide range of documentary quotations that can be extrapolated from the *Liber* of 1385 and, before that, from the thirteenth century deeds of the Municipality of Milan allow us to indirectly point off a variety of judicial documents – previous, contemporaneous and/or subsequent to the *Liber* – once in existence and interconnected each other: manuscripts different in terms of material forms, organizational criteria, places and persons responsible for drafting, conservation and consultation.

This heterogeneity highlights the plurality and the circularity of information that characterizes the management of the documentation drawn up since the thirteenth centuries by the criminal judges of Milan.

**Keywords:** Milan, Late Middle Age, Criminal Sentences.

## *Selezione e circolazione dei giudici ai malefici nel dominio visconteo fra Tre e Quattrocento*

Fabrizio Pagnoni

fabrizio.pagnoni@unimi.it

La campagna di studi promossa da Alessandra Bassani, Marta Calleri e Marta Mangini in direzione del *Liber sententiarum potestatis Mediolani* del 1385 rappresenta un'occasione importante per accendere i riflettori su un intero *corpus* documentario certamente noto (soprattutto grazie alle indagini di Ettore Verga, oltre un secolo fa) ma assai di rado oggetto di analisi puntuali e ricognizioni specifiche<sup>1</sup>. Vere e proprie miniere di informazioni utili da una pluralità di angolature differenti (dalla storia delle istituzioni alla storia sociale della giustizia, dalle indagini sulle trasformazioni della prassi giudiziaria a quelle su tecniche e processi redazionali), i libri delle sentenze milanesi costituiscono al tempo stesso importanti serbatoi ai quali attingere per ricostruire carriere e profili dell'officialità a vario titolo impegnata nell'amministrazione della giustizia. Podestà (e proprio a costoro il Verga dedicava, in chiusura del suo saggio, una puntuale disamina, ricostruendone una cronotassi dettagliata per gli anni 1383-1436), ma anche giudici ai malefici, notai, ufficiali minori.

Nelle pagine che seguono, vorrei pertanto valorizzare questo patrimonio informativo per articolare alcune riflessioni intorno a un tema che ha goduto di grandi attenzioni nella recente storiografia, quello della selezione e circolazione del personale tecnico e politico all'interno dello spazio politico visconteo. Come è noto, sulla scorta dei pionieristici studi di Giorgio Chittolini e delle indagini avviate dalla comunalistica attorno al Duemila, gli storici hanno intrapreso importanti ricerche sui meccanismi di reclutamento dell'officialità maggiore, sul controllo della nomina di podestà e capitani da parte dei signori di Milano, sul profilo dei reclutati (con le conseguenti indagini su canali di mobilità, circolazione, rapporto fra carriere e *status* sociale); rispetto a questo quadro molto articolato, assai più limitate sono state invece le attenzioni rivolte ai componenti della *familia* podestarile<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> VERGA 1901, ma v. anche SANTORO 1969 e PADOA SCHIOPPA 1996. Una panoramica recente sulla documentazione giudiziaria in area lombarda in COVINI 2012; sulle pratiche di redazione e conservazione dei *Libri sententiarum* milanesi v. ora MANGINI 2021.

<sup>2</sup> Punti di partenza imprescindibili sono ovviamente CHITTOLINI 1988; *Podestà dell'Italia comunale* 2000 (e, per un bilancio recente, CASTELNUOVO 2012). Con riferimento al dominio visconteo, bastino

Particolarmente sfumate, soprattutto in considerazione del ruolo svolto, a fianco del podestà, nell'amministrazione della giustizia penale, appaiono ad esempio le figure dei giudici ai malefici: ben poco si conosce del profilo di questi ufficiali, del contesto sociale e culturale di provenienza, delle carriere, del legame fiduciario costruito con il rettore o con il contesto geografico nel quale si trovavano a operare. Si tratta, in effetti, di questioni tutt'altro che irrilevanti, poiché si pongono all'intersezione di una pluralità di problemi differenti: dal concreto funzionamento della giustizia basso medievale, alla circolazione di tecniche e saperi, ai rapporti fra potere centrale e istituzioni locali. Se un'analisi esaustiva del peso specifico rivestito dai giudici in questi fenomeni è ancora, almeno in parte, prematura, un approccio prosopografico alle fonti giudiziarie lombarde della seconda metà del Trecento consente però di delineare, in maniera piuttosto chiara, un profilo articolato dei magistrati *in criminalibus*, delle logiche che sottendevano alla loro selezione e circolazione all'interno dello spazio politico visconteo.

### 1. *La selezione: il quadro normativo*

Messe a confronto con l'abbondanza di norme concernenti l'amministrazione e la gestione della giustizia penale, le informazioni ricavabili dagli statuti trecenteschi di area lombarda in materia di selezione e reclutamento dei giudici ai malefici sono decisamente più scarse. Al pari degli altri componenti della *familia*, la scelta di questi ufficiali spettava al podestà entrante: in genere, le disposizioni in argomento si limitavano a fissare il numero massimo di giudici che il rettore doveva avere al seguito, determinando poi che uno di loro fosse «ad malleficia deputatus»<sup>3</sup>. Talvolta, le compilazioni statutarie intervenivano sulle dinamiche di selezione, impedendo ad esempio la reiterazione dell'incarico a breve distanza temporale, come è attestato a Parma e Cremona (dove si impediva al podestà di «tenere in familia sua aliquem qui stetit officialis in officio a quinque annis citra»), in Riviera del Garda (dove il periodo di incompatibilità era determinato in quattro anni dalla scadenza del mandato) e

---

per ora i rimandi a GRILLO 2010a; GRILLO 2010b; GAMBERINI 2003 e GAMBERINI 2018. Maggiore attenzione per le dinamiche e i meccanismi di reclutamento dell'officialità 'minore' o comunque facente parte della *familia* vicariale è stata espressa nell'ambito delle indagini sull'eterogeneo spazio politico angioino: v. almeno RAO 2006; BONNAUD 2007, pp. 130-146; RAO 2016; ROSSO 2013-2017; TERENCEZI 2019, pp. 210-214. Sulla *familia* podestarile in età comunale, importante la messa a punto di VALLERANI 2010.

<sup>3</sup> Rarissimi sono i documenti di nomina sopravvissuti alla dispersione archivistica. Fra i pochi attestati, quello dell'agosto del 1372 con cui il podestà di Reggio Giuliano Spinola elesse a proprio giudice dei malefici il parmense Stefano *de Fero*: Reggio, Archivio di Stato (ASRe), *Archivio del Comune, Provvigioni del Consiglio generale*, vol. 1372-91 (1372 agosto 29).

a Milano (tre anni)<sup>4</sup>. Oltre ai meccanismi di turnazione, potevano tuttavia trovare spazio norme che si riflettevano più direttamente sui canali di reclutamento dei giudici: gli statuti cremonesi del 1339 vietavano al podestà di assumere ufficiali provenienti «de civitate seu terra confinante cum territorio ... Cremona», ma al contempo deliberavano che il reclutamento fosse effettuato fra le città e i territori sottoposti alla dominazione di Giovanni e Luchino Visconti<sup>5</sup>. A Brescia, la riforma statutaria effettuata nel 1355 intervenne a stabilire che nessuno fra i sei giudici del podestà dovesse provenire da Cremona, «cum inter ipsos cremonenses et comunem Brixie continue controversia moveatur»: una norma assente nella precedente compilazione del 1316 e introdotta quasi certamente a seguito dei contrasti fra le due città sul controllo dell'Oglio, esplosi con grande intensità proprio attorno alla metà del secolo<sup>6</sup>.

Su questo impianto normativo agile e in ogni caso piuttosto eterogeneo, occorre registrare nella seconda metà del Trecento l'intervento della legislazione viscontea: il decreto emanato nel 1377 da Bernabò, con cui il *dominus* intese regolare la presenza degli ufficiali signorili nelle città suddite secondo il principio dell'equilibrio fra le fazioni, prevedeva ad esempio che

«si potestas fuerat gibellinus, vicarii et iudices maleficiorum qui cum eo ire debebunt ad dictum officium sint et esse debeant guelfi, et sic e converso si potestas fuerit guelfus, vicarii et iudices maleficiorum sint et esse debeant gibellini»<sup>7</sup>.

Più pervasiva, e improntata su una logica di tipo territoriale, fu l'azione di Gian Galeazzo, il quale nel 1391 vietò ai rettori di tutte le giurisdizioni dotate di mero e misto imperio di avere al seguito ufficiali provenienti dal medesimo territorio in cui essi si trovavano a operare, disponendo altresì che non avrebbero potuto scegliere i propri collaboratori neppure dai territori immediatamente confinanti e che fra il luogo di residenza dell'ufficiale e quello di destinazione ci fosse almeno «una iurisdictione intermedia»<sup>8</sup>.

Incisivo (e più noto) fu poi l'intervento del primo duca rispetto alla sola capitale del dominio: già nel 1385, disponendo la ridefinizione giurisdizionale del contado di

---

<sup>4</sup> *Statuta communis Parmae*, p. 9; *Statuta et ordinamenta Cremonae*, p. 14; BETTONI 1880, IV, p. 132; *Statuta iurisdictionum Mediolani*, col. 992. Sulle norme regolanti l'operato del podestà e della *familia* in ambito visconteo, STORTI STORCHI 1984.

<sup>5</sup> *Statuta et ordinamenta Cremonae*, p. 14.

<sup>6</sup> PAGNONI 2013, pp. 92-97, 103.

<sup>7</sup> *Ibidem*, p. 126. Sull'inquadramento costituzionale delle fazioni all'interno del dominio visconteo, v. almeno *Guelfi e ghibellini* 2005; GAMBERINI 2016, pp. 210-219.

<sup>8</sup> *Antiqua Ducum*, pp. 162-163. Sul decreto anche SANTORO 1968, p. 72.



Milano, Gian Galeazzo aveva stabilito che il numero dei giudici ai malefici della città ambrosiana venisse portato da due a tre, affinché uno fosse deputato esclusivamente alla giurisdizione sul contado milanese<sup>9</sup>. La norma fu probabilmente abrogata pochi anni dopo, ma gli statuti del 1396 registrano un'altra importante innovazione, forse conseguente all'ottenimento del titolo ducale da parte di Gian Galeazzo: l'avocazione al principe del potere di nominare uno dei due giudici ai malefici dipendenti dal podestà di Milano<sup>10</sup>.

## 2. La selezione: i canali

A fronte di una cornice normativa come si è visto poco loquace, l'analisi incrociata delle cronotassi di podestà e magistrati *in criminalibus* si rivela al contrario ricca di indicazioni circa le logiche sottese alla selezione e circolazione dei giudici ai malefici. Sul piano metodologico, ho optato per un'indagine su ampia scala, che trascendesse il singolo contesto urbano per mettere a frutto (attraverso una prospettiva di tipo comparativo) i dati provenienti da diverse città del dominio visconteo. Non solo Milano dunque, ma anche Vercelli, Reggio e Brescia, tre città la cui documentazione (pur assai difforme per qualità e quantità) consente di ricostruire una serie piuttosto precisa dei giudici ai malefici succedutisi fra l'ultimo quarto del Trecento e gli anni Dieci del Quattrocento, permettendo una comparazione puntuale con le indicazioni fornite dai *libri sententiarum* ambrosiani<sup>11</sup>.

Il primo elemento di riflessione sollecitato dal confronto fra queste liste di ufficiali riguarda i rapporti professionali instaurati da podestà e giudici ai malefici nel corso della propria carriera di funzionari itineranti. Se la scelta dei magistrati *in cri-*

---

<sup>9</sup> Sulla riforma del 1385 VERGA 1901, pp. 100-102; GAMBERINI 2005, pp. 177-179.

<sup>10</sup> *Statuta iurisdictionum Mediolani*, coll. 991-993. Nei registri delle sentenze milanesi, in effetti, la distinzione fra giudice ai malefici del podestà e giudice ai malefici di nomina ducale (« pro prelibato domino nostro ») è attestata a partire dal *liber* del 1397: v. Milano, Archivio Storico Civico e Biblioteca Trivulziana (BTMi), Cimeli, *Sentenze del podestà*, ms. 148, ff. 17r, 65r. Una cronotassi di questi ufficiali è ricavabile da *Registri dell'ufficio di Provvisione, passim*, oltre che da SANTORO 1968, pp. 118-121.

<sup>11</sup> Per la ricchissima documentazione giudiziaria vercellese ho potuto avvalermi della preziosa collaborazione di Luca Campisi, che sta attualmente conducendo una ricerca dottorale sui *libri condemnationum* e i *libri inquisitionum* di quella città (v. anche CAMPISI 2018, oltre al contributo di Antonio OLIVIERI 2021 nel presente volume). Alla cortesia di Andrea Gamberini debbo l'avermi messo a disposizione le sue schedature delle fonti reggiane (in particolare libri delle provvisioni, registri criminali e carteggio del reggimento). Per Brescia, dove le fonti comunali anteriori al Quattrocento sono quasi completamente perdute, ho potuto ricostruire una cronotassi sufficientemente ampia dei giudici ai malefici attraverso l'abbondante documentazione notarile conservata presso il locale Archivio di Stato (soprattutto nei fondi dell'Ospedale Maggiore).

*minalibus* ricadeva, come si è visto, fra le competenze del rettore designato, ci si aspetterebbe di riscontrare un qualche grado di corrispondenza fra le carriere itineranti dei podestà e i percorsi professionali dei loro giudici. I dati ricavabili dalle cronotassi forniscono in proposito indicazioni decisamente contrarie: se era sempre possibile che un rettore, anche a distanza di diverso tempo, scegliesse di avvalersi delle prestazioni di un giudice con il quale aveva già collaborato in precedenza, nella norma gli itinerari professionali di podestà e magistrati *in criminalibus* divergevano sensibilmente<sup>12</sup>. Del tutto eccezionali appaiono dunque casi come quello di Balzarolo da Baggio il quale, nel corso delle sue due podesterie bresciane (1381 e 1389), si avvale della collaborazione del medesimo giudice, il vigevanese Gerardo Colli<sup>13</sup>. Anche Giacomo Pio da Carpi, da podestà di Lodi (1373) e Piacenza (1393) si fece affiancare dal giudice parmense Giovanni Balducchini, mentre nel 1378 a Brescia ebbe al seguito un altro parmense, Giovanni *de Corviago*<sup>14</sup>.

Normalmente, invece, il rapporto fiduciario che poteva costruirsi fra un podestà e il proprio giudice non costituiva una leva decisiva nei meccanismi di arruolamento del personale tecnico all'interno delle *familiae* podestarili<sup>15</sup>. Scarsamente attestate appaiono anche altre tipologie di raccordo, come ad esempio quelle dettate dalla provenienza territoriale: anche in questo caso, i podestà ricorrevano assai raramente alla collaborazione di personalità scelte fra il ceto giuridico delle località d'origine<sup>16</sup>.

Più che i legami personali con il podestà, a incidere sulla scelta del giudice poteva essere l'esperienza vantata da quest'ultimo rispetto al contesto di destinazione: è un dato difficilmente misurabile, ma che viene indirettamente suggerito da tutti quei casi di magistrati scelti, a distanza di anni, per ricoprire l'incarico di giudici ai malefici nelle sedi dove avevano già operato diverso tempo prima. Si tratta di esperienze numericamente abbastanza contenute, ma comunque significative: nel 1390 il

---

<sup>12</sup> Un fenomeno già osservato, per il Duecento, da VALLERANI 2010.

<sup>13</sup> Brescia, Archivio di Stato (ASBs), *Ospedale Maggiore*, b. 1057, perg. 52 (1381 aprile 6); Milano, Biblioteca Ambrosiana (BAMi), ms. G 198 suss. (1389 febbraio 10). Va tuttavia rilevato che nel suo incarico vercellese (1390-1391) Balzarolo ebbe al seguito un altro giudice ai malefici, Giovanni *de Michelis* (Vercelli, Archivio Storico Civico, [ASCVC], *Atti Giudiziali, Liber inquisitionum* B-250, f. 1r).

<sup>14</sup> ASBs, *Ospedale Maggiore*, b. 353, perg. 1 (1370 ottobre 27). Sugli altri incarichi v. p. 68.

<sup>15</sup> Su un totale di 85 incarichi esaminati (15 a Brescia, 19 a Milano, 25 a Vercelli e 26 a Reggio), solo in sei casi si può verificare la ricorrenza della medesima coppia giudice-podestà (v. la tavola 1 in appendice).

<sup>16</sup> Nel 1396 ad esempio il podestà di Brescia, Spinetta Malaspina, marchese di Villafranca, aveva al seguito quale proprio giudice ai malefici Maffeo da Mulazzo, località compresa entro i domini del marchese: ASBs, *Ospedale Maggiore*, b. 1350, perg. n. 65 (1396, novembre 16).

podestà di Milano Prendiparte della Mirandola scelse come proprio giudice il soncinato Franceschino Meli, che tornava in città dopo aver servito il rettore Carlo Zeno cinque anni prima, nel 1385. A Brescia nel 1393 lo stesso Prendiparte scelse di affiancarsi il lodigiano Giovanni *de Bordonaciis*, che aveva in *curriculum* già una presenza bresciana, nel 1388. Per ben tre volte, invece, il vigevanese Antonio Cochi fu selezionato come giudice a Vercelli: dopo esservi stato una prima volta nel 1382 a fianco del podestà Castellino Beccaria, fu richiamato in città altre due volte, nel 1387 (dal podestà Spinetta della Mirandola) e nel 1395 (dal podestà Aliolo Rusca)<sup>17</sup>.

### 3. *Provenienze e profili: le élite urbane*

Se i meccanismi di selezione dei magistrati *in criminalibus* restano ancora in larga parte sfuggenti, l'analisi dei bacini di reclutamento fornisce spunti molto utili per ricostruire un profilo complessivo dell'officialità deputata all'amministrazione della giustizia penale. Le cronotassi relative alle città e alla forbice cronologica esaminate mostrano con molta chiarezza come i banchi di giustizia costituissero un terreno di caccia riservato, quasi esclusivamente, a ufficiali provenienti dal bacino geografico lombardo-padano. Un dato che non sorprende, alla luce non solo dell'abbondanza di professionisti del diritto che caratterizzava in maniera marcata proprio i centri padani, ma anche della robusta tradizione vantata dalle città lombarde ed emiliane quali esportatrici di personale politico e tecnico all'interno dei circuiti di reclutamento dell'Italia comunale<sup>18</sup>.

Il consolidamento dell'edificio politico visconteo contribuì probabilmente ad accentuare il carattere del reclutamento in senso ancor più favorevole ai sudditi del dominio: su 85 incarichi esaminati, infatti, assolutamente preponderante è la presenza di giudici provenienti dai territori inclusi entro i confini della dominazione milanese. Minoritarie (sei in tutto) al contrario le presenze estranee al dominio e del tutto marginali risultano in particolare quelle legate a centri storicamente dotati di una forte tradizione in termini di esportazione dell'officialità (maggiore e minore), come ad esempio Bologna<sup>19</sup>; nel complesso, si può rilevare come gli spazi della giustizia locale

---

<sup>17</sup> Su Franceschino Meli v. BTMi, Cimeli, *Sentenze del podestà*, ms. 146, f. 1r e *ibidem*, ms. 148, f. 1r. Su Giovanni *de Bordonaciis* v. BAMi, ms. G 197 suss. (1388 maggio 13) e LONATI 1935, p. 106.

<sup>18</sup> Proprio con riferimento al personale tecnico-giuridico al seguito dei rettori, è stato rilevato come già a cavallo fra XIII e XIV secolo un « reclutamento esclusivamente padano » caratterizzasse non solo le città lombardo-emiliane, ma anche in larga parte i principali centri subalpini del Piemonte: RAO 2006, pp. 246-247; ROSSO 2013-2017.

<sup>19</sup> Su questa tradizione, almeno MAIRE VIGUEUR 2000, pp. 997-998.

non fossero del tutto preclusi a carriere esogene rispetto ai confini dello stato, ma queste esperienze appaiono limitate a percorsi singoli, piuttosto eccezionali e difficilmente inquadrabili entro consolidati circuiti di reclutamento professionale<sup>20</sup>.

A fare la parte del leone erano dunque i sudditi del dominio e, in particolare, gli esponenti delle *élite* urbane: poco più della metà degli incarichi esaminati (44 su 85) risultano infatti ricoperti da uomini provenienti dalle città sottoposte al controllo dei signori di Milano. Sappiamo bene come, in ambito visconteo, lo *status* sociale rappresentasse una condizione essenziale nel determinare e orientare le carriere all'interno dell'officialità, specialmente per quanto riguarda gli uffici periferici. Se podesterie e capitanati nelle città del dominio erano di fatto riservati alla grande aristocrazia territoriale, i membri delle *élite* urbane potevano ambire a uffici di minor prestigio: vicariati nei centri minori e nei borghi rurali, o incarichi all'interno delle *familiae* podestarili<sup>21</sup>. I gruppi dirigenti cittadini (e spesso gli esponenti di famiglie bene inserite nei circuiti dell'officialità viscontea<sup>22</sup>) rappresentavano dunque il principale serbatoio che riforniva di personale tecnico le magistrature criminali dei territori sottoposti al controllo visconteo.

L'analisi delle cronotassi, tuttavia, mostra come i ceti dirigenti di alcune città fossero molto più attivi rispetto ad altri in questi circuiti funzionali. Assai rilevante appare ad esempio il ruolo dei giudici di Parma e Pavia: nell'epoca considerata, quasi la metà degli ufficiali ai malefici di estrazione urbana (20 su 44) era infatti espressa dalle due città, mentre il resto degli incarichi appare suddiviso abbastanza equamente fra i giuristi provenienti da altri centri del dominio<sup>23</sup>. Si tratta ovviamente di un dato da valutare con prudenza (giacché è sempre possibile che questi numeri fossero in qualche modo condizionati dall'esistenza di legami preferenziali

---

<sup>20</sup> Nel Quattrocento gli incarichi presso le magistrature criminali appaiono un poco più aperti alla presenza di forestieri: COVINI 2016, pp. 316-317.

<sup>21</sup> GAMBERINI 2018, pp. 147-149.

<sup>22</sup> Oltre ai casi citati in queste pagine, mette conto menzionare anche i cremonesi Schizzi (con Giovanni, giudice a Vercelli nel 1390 e a Milano tre anni più tardi: ASRe, *Archivio del Comune, Carteggio del reggimento*, 1393 marzo 19) o gli alessandrini Ottabelli (con Domenico, giudice ai malefici a Bergamo nel 1382: BAMi, ms. D 59 suss., f. 72r, a Vercelli nel 1388 e nel 1391: ROSSO 2010, p. 230). Vale la pena sottolineare che proprio gli Ottabelli avevano probabilmente maturato un *expertise* familiare negli uffici inerenti all'amministrazione *in criminalibus*, testimoniata ad esempio dalla presenza di un altro esponente della famiglia, Giovanni, a Milano nel 1385 con l'incarico di notaio dei giudici ai malefici (si v. il contributo di Marta Mangini in questo volume).

<sup>23</sup> Per i dati complessivi, v. la tavola 2 in appendice. Sul coinvolgimento di un ampio numero di famiglie pavesi negli uffici del dominio, v. le pionieristiche ricognizioni effettuate da ROVEDA 1992a, pp. 67-70.

fra luoghi di origine e di provenienza dei funzionari<sup>24</sup>), ma non va dimenticato che proprio queste due città vantavano una consolidata tradizione in qualità di centri esportatori di tecnici ed esperti del diritto, come attestano le indagini condotte sul personale politico nell'ambito delle dominazioni angioine<sup>25</sup>.

L'importanza di Pavia e Parma quali centri di reclutamento dei giudici impone inoltre qualche riflessione circa il rapporto fra formazione universitaria, pratica giuridica e carriere itineranti all'interno del dominio visconteo. A causa della fitta nube di incertezze che avvolge la storia dello *studium* parmense prima del Quattrocento, è assai arduo stabilire quale parte abbia avuto la città emiliana nella formazione dei ceti funzionali del dominio<sup>26</sup>. Più di un indizio induce tuttavia a ritenere che si trattasse di un ruolo assai debole anche prima della definitiva consacrazione dello *studium* pavese, se è vero che alcuni dei giudici parmensi meglio inseriti nei circuiti funzionali del dominio si formarono lontano dalla città natale. È questo ad esempio il caso di Giovanni Balducchini, uno dei più attivi giudici itineranti della seconda metà del Trecento, laureatosi a Padova all'inizio degli anni Sessanta e in seguito vero e proprio collezionista di incarichi, sia in qualità di vicario (a Cannobbio, nel 1363), sia in qualità di giudice ai malefici (nel 1364 a Cremona, nel 1372 a Reggio, nel 1373 a Lodi, nel 1393 a Piacenza e infine nel 1402 a Milano, come giudice di nomina ducale)<sup>27</sup>.

La centralità assunta invece da Pavia quale luogo di formazione dei magistrati *in criminalibus* è perfettamente in linea con il percorso di consolidamento dello *studium*, ormai avviato alla fine del Trecento a costituire la vera e propria fucina dell'officialità del dominio visconteo<sup>28</sup>. Accanto a questo suo eminente ruolo for-

---

<sup>24</sup> Se ad esempio gli incarichi dei giudici pavesi sono redistribuiti, in maniera assai equilibrata, in tutti i centri esaminati (2 incarichi a Milano, 2 a Brescia, 2 a Vercelli e 3 a Reggio), i loro colleghi parmensi trovavano più frequentemente impiego a Reggio (soprattutto prima del decreto di Gian Galeazzo del 1391) e Milano, mentre sono attestati di rado sulle piazze vercellese e bresciana (4 incarichi a Milano, 1 a Brescia, 5 a Reggio e 1 a Vercelli). Sul decreto di Gian Galeazzo, che introdusse un criterio territoriale nella selezione degli ufficiali, v. p. 63.

<sup>25</sup> A questa tradizione fanno riferimento sia VALLERANI 2010 (per l'età comunale) sia ROSSO 2013-2017 (per lo spazio politico angioino). I dati forniti dal *Database prosopografico sugli studi angioini* (all'url <https://angevine-europe.huma-num.fr/ea/fr/base-officiers-angevins>) consentono, limitatamente ai primi decenni del Trecento, di ricostruire l'ampio orizzonte geografico in cui *iudices et assessores* delle due città trovarono impiego al fianco dei rettori angioini.

<sup>26</sup> Sulla « realtà intermittente » dello *studium* parmense v. almeno PETTI BALBI 1996, GRECI 2001.

<sup>27</sup> Sul Balducchini v. RAPONI 1963. Per un inquadramento complessivo delle parabole accademiche e professionali fra Parma e Pavia nel periodo considerato, SILANOS 2006, in particolare pp. 286-289, 306-307.

<sup>28</sup> CROTTI 2012.

mativo, l'università appare funzionare quale polo gravitazionale attorno a cui potevano consolidarsi vere e proprie dinastie famigliari costruite sull'insegnamento del diritto e sull'esercizio della pratica giuridica all'interno delle magistrature criminali del dominio. Protagonisti di simili parabole erano in primo luogo, ovviamente, i Pavesi: basti pensare agli Ingegneri, famiglia già molto vicina alla corte viscontea nella prima metà del Trecento (ad esempio con Sagino, dottore *in utroque* e vicario del podestà a Piacenza e Brescia fra gli anni Trenta e gli anni Quaranta) e che nella seconda metà del secolo appare ben radicata tanto nello *studium*, quanto nell'officialità signorile. Guglielmo e il figlio Antonio ebbero una lunga carriera di giudici itineranti, mentre Giovanni Ingegneri nel 1403 ricoprì l'incarico di lettore nell'università della città natale<sup>29</sup>. Traiettorie simili furono però percorse anche dai ceti dirigenti di altre città del dominio, come ad esempio i reggiani Cambiatori: oltre a essere un giurisperito molto impegnato nell'attività di giudice ai malefici e vicario del podestà (di lui si ricordano incarichi a Vercelli, Brescia, Vigevano, Pavia), Guido Cambiatori era anche cognato di Pinotto Pinotti, famoso professore di diritto allo *studium* ticinese. Il figlio Tommaso fu proiettato a una carriera simile: laureatosi a Pavia all'inizio del Quattrocento proprio sotto la direzione dello zio Pinotto, i suoi incarichi, complice anche la frammentazione politica che interessò il ducato dopo la morte di Gian Galeazzo, travalcarono però di gran lunga i confini del dominio visconteo<sup>30</sup>.

#### 4. Provenienze e profili: i 'provinciali'

Al di là del cospicuo contributo fornito dai ceti dirigenti cittadini alle magistrature criminali del dominio, il dato forse più interessante che si apprende dall'analisi delle cronotassi è la presenza di un folto gruppo di giudici di estrazione non urbana, in larga misura provenienti dai grossi borghi e dalle 'quasi città' del dominio. Centri quali Crema, Vigevano, Soncino, Mondovì, Pontremoli, fornirono tra la fine del Trecento e

---

<sup>29</sup> Sulla forte vocazione agli studi e alla pratica giuridica del ceto dirigente pavese, v. da ultimo COVINI 2016, pp. 305-309. Quanto agli Ingegneri: su Sagino FUGAZZA 2009, p. 398 (Piacenza); BTMi, ms. Trivulziano 1511, f. 36v (Brescia). Su Guglielmo *Chronicon Bergomense*, p. 63 (Bergamo, 1396); BAMi, ms. D 59 suss., f. 71v (Bergamo, senza data); ASBs, *Codice Diplomatico*, b. 9 (1377 marzo 8: Brescia); *Statuta civitatis Cremonae*, p. 207 (Cremona, 1388). Su Antonio, giudice dei malefici a Vercelli nel 1401-1402, v. anche Cremona, Archivio di Stato, *Fondo Notarile, Pergamene*, perg. 156 (1401 luglio 6: Cremona, ma con riferimento a una sentenza di Antonio emessa l'anno precedente, quando era in carica); *Chronicon Bergomense*, p. 116 (Bergamo, 1403). Su Giovanni infine *Codice diplomatico*, II, p. 39. Per altri incarichi ottenuti dai membri della famiglia nel corso del Trecento v. ROVEDA 1992a, p. 68.

<sup>30</sup> Su Guido ASBs, *Ospedale Maggiore*, b. 146, perg. 17 (1362 luglio 11); COLOMBO 1901, p. 331; GAMBERINI 2003, p. 277. Su Tommaso, GORNI 1974.

i primi anni del Quattrocento una ventina di ufficiali, quantificabili dunque in poco meno di un quarto (il 23%) degli incarichi complessivi considerati: una presenza non occasionale, che appare a tutti gli effetti il frutto di un coinvolgimento strutturale dei ceti eminenti borghigiani nei circuiti di reclutamento in questione<sup>31</sup>.

Il caso di Crema è forse il più eloquente in tal senso. Nella seconda metà del XIV secolo, almeno quattro famiglie del borgo lombardo (Gambazochi, Pogliani, Bernardi, Zurla) fornivano personale alle magistrature criminali del dominio<sup>32</sup>. Fra queste, i più attivi erano indubbiamente i Bernardi, per i quali l'ottenimento di incarichi assunse la dimensione di un vero e proprio affare parentale: almeno tre (Graziolo, Bartolomeo, Tommaso) furono infatti gli esponenti della famiglia che, fra gli anni Settanta e i primi anni Novanta, operarono in qualità di vicari e giudici ai malefici su un orizzonte geografico assai eterogeneo, che comprendeva centri minori (Voghera, Pontremoli) ma anche città (Reggio, Vercelli, Milano)<sup>33</sup>.

La vicenda dei Bernardi suggerisce peraltro un altro aspetto interessante circa l'attività dei giudici di estrazione non urbana, e cioè che il loro impiego in qualità di ufficiali ai malefici non si risolveva esclusivamente entro contesti di medesima taglia rispetto alla località di origine, ma comprendeva anche la possibilità di ottenere incarichi nelle città del dominio. Ciò è confermato da carriere di altri 'provinciali', quali il soncinese Franceschino Meli (giudice a Borgo San Donnino nel 1376, per ben due volte a Milano, nel 1385 e nel 1390 e a Reggio nel 1401) o i vigevanesi Antonio Co-

---

<sup>31</sup> Va in ogni caso rilevato che il coinvolgimento dei borghigiani nei circuiti del funzionariato interessò in maniera molto diversa i ceti eminenti dei rispettivi centri: ai casi, decisamente vivaci, menzionati in queste pagine, occorre giustapporre perlomeno quello di Voghera, il cui gruppo dirigente (nel Trecento) fu meno interessato a trovare impiego nel campo dell'amministrazione dello stato: GRILLO 2003, pp. 207-209.

<sup>32</sup> Venturino Gambazochi fu giudice ai malefici dei podestà di Reggio nel 1371 e di Milano nel 1374 (ASRe, *Archivi privati, Turri*, b. 39, 1371 dicembre 24; FOIS 2010, p. 248). Giuseppe Zurla e Ludovico Pogliani sono attestati a Vercelli rispettivamente nel 1385 e nel 1397 (ASCVc, *Atti Giudiziali, Liber inquisitionum* B-267, prima carta non numerata; *ibidem*, *Liber inquisitionum* B-7059, f. 1r). Su queste famiglie e sulla loro partecipazione ai vertici della vita politica cremasca, riferimenti in BENVENUTI 1859, I, pp. 155, 218, 230-231; la ricostruzione del profilo istituzionale trecentesco del borgo nel XIV in ALBINI 2005.

<sup>33</sup> Graziolo fu giudice ai malefici a Reggio nel 1372 (ASRe, *Archivio del Comune, Provvigioni del Consiglio generale*, vol. 1372-91, 1372 aprile 17). Tommaso fu giudice a Vercelli nel 1381 e Voghera nel 1386 (ASCVc, *Atti Giudiziali, Liber inquisitionum* B-263, prima carta non numerata; CASALIS 1854, p. 261). Bartolomeo ricoprì incarichi a Vercelli nel 1380 (ASCVc, *Atti Giudiziali, Liber inquisitionum* B-264, f. 19r) a Pontremoli nel 1387 (*Pontrenuli statutorum*, p. 140), a Voghera nel 1388 e nel 1398 (CASALIS 1854, pp. 264, 276) e a Milano nel 1390 (BTMi, Cimeli, *Sentenze del podestà*, ms. 147, f. 1r).

chi (a Voghera nel 1379, a Vercelli nel 1382, 1387 e 1395, in Valtellina nel 1392) e Gerardo Colli (giudice a Brescia nel 1381 e nel 1389)<sup>34</sup>. L'officialità di taglia minore, insomma, appare uno spazio un poco più aperto rispetto a quanto rilevato per gli incarichi maggiori (podesterie e capitanati), riservati di fatto agli esponenti della grande aristocrazia del dominio: pur rimanendo precluso l'accesso alle podesterie nei centri maggiori, giudici e giuristi provenienti dal contado potevano arrivare a ricoprire incarichi in contesti di grande prestigio, arrivando fino alla capitale dello stato.

Allo stato attuale delle ricerche, è difficile stabilire fino a che punto questa vivace mobilità dei borghigiani nelle magistrature criminali dipese (o fu influenzata) dal consolidamento del dominio visconteo. Alcuni borghi potevano di certo vantare una tradizione risalente (e in alcuni casi decisamente illustre) nell'esportazione di ufficiali minori (è ad esempio il caso di Crema), ma l'impressione che si coglie dalle fonti è che la formazione di uno spazio politico omogeneo fornì ai 'provinciali' la possibilità di inserirsi in maniera organica nei circuiti funzionariali, agendo al contempo a perimetrare questa mobilità entro confini più definiti<sup>35</sup>. Non si trattava, beninteso, di un fenomeno esclusivamente lombardo: anche i ceti eminenti di alcuni centri minori piemontesi fra Due e Trecento furono assai attivi nel campo dell'officialità itinerante nell'ambito delle dominazioni alternatesi nel quadrante nord occidentale della Penisola. In quel caso, però, la partecipazione al funzionariato tendeva ad aprire canali di migrazione familiare che innescavano dinamiche di scollamento rispetto alle terre di origine<sup>36</sup>.

Per le *élite* borghigiane lombarde, invece, la possibilità di mettere a frutto le proprie competenze nelle magistrature periferiche costituì un veicolo attraverso cui consolidare parabole ascendenti e certificare la propria distinzione all'interno dei rispettivi centri di provenienza. L'impiego, più o meno costante, nelle magistrature itineranti si affiancava spesso alla ininterrotta presenza nelle istituzioni del borgo, agli investimenti fondiari e talvolta anche al mantenimento di robusti raccordi locali

---

<sup>34</sup> Su Francesco Meli v. nota 16, oltre a PEZZANA 1837, p. 115 e ASRe, *Archivio del Comune, Libri dei memoriali*, vol. 1397/98 - 1401/1402 (1401 dicembre 23). Su Antonio Cochi v. ASCVc, *Atti Giudiziali, Liber inquisitionum* B-262, prima carta non numerata, oltre a Voghera, Archivio Storico Civico, *Fondo Diplomatico*, b. 564, perg. 601.4 (1379 ottobre 13) e Grosio, Archivio Comunale, *Fondo Pergamenaceo*, perg. 48 (1392 settembre 2). Su Gerardo Colli v. nota 12.

<sup>35</sup> A questo proposito, vale la pena ricordare che proprio da Crema proveniva Alberto da Gandino, notissimo autore del *Tractatus de maleficiis*, protagonista di una brillante carriera itinerante (come assessore e giudice ai malefici) che lo condusse, fra Duecento e primo Trecento, nelle principali città dell'Italia centro settentrionale: v. almeno QUAGLIONI 1999, VALLERANI 2009. Sul debole ruolo ricoperto dai centri minori padani nell'esportazione di personale politico e tecnico in età comunale, ALBINI 2000, pp. 161-162.

<sup>36</sup> RAO 2018, pp. 145-146.



di tipo fazionario. I casi che si potrebbero menzionare sono numerosi: alcuni meno conosciuti, come i cremaschi Bernardi e Zurla, altri notissimi, come i vigevanesi Cochi e Colli<sup>37</sup>. Proprio la parabola vissuta dai Colli, fra i principali proprietari fondiari di Vigevano, ben inseriti nel consiglio del borgo, assidui frequentatori dello *studium* pavese e diligenti accumulatori di uffici, dimostra come per i più intraprendenti e abili il coinvolgimento nel funzionariato potesse aprire (magari nel volgere di alcune generazioni) le porte di un differente livello di impiego, presso la corte e le più alte magistrature ducali: una sfera il cui accesso era regolato non solo dall'esperienza tecnica e professionale, ma soprattutto dal favore concesso dal principe<sup>38</sup>.

### 5. Note conclusive

Come ho cercato di mostrare in queste pagine, sul finire del Trecento quello delle magistrature criminali delle città lombarde era un palcoscenico popolato da giudici di estrazione sociale e levatura professionale assai variegata. Accanto a giuristi di prestigio, dotati di un qualche addentellato presso lo *studium* pavese e di una solida preparazione universitaria, anche tanti professionisti di media condizione, praticanti del diritto, piccoli ufficiali protagonisti di carriere magari vivaci, ma comunque condotte entro un orizzonte funzionariale piuttosto limitato. Nadia Covini, del resto, ha bene evidenziato come incarichi di questo tipo, che di fatto costituivano il «grado zero» degli impieghi amministrativi riservati agli uomini di legge, fossero frequentemente intercettati da persone dotate di preparazione giuridica ma spesso sprovviste del titolo dottorale<sup>39</sup>. Le stesse compilazioni statutarie delle città lombarde (mediamente molto evasive sulle qualità professionali richieste ai giudici che si apprestavano a ricoprire incarichi all'interno della *familia* podestarile) lasciano trasparire un'attenzione particolare per alcuni requisiti 'pratici', come l'esperienza maturata sul campo o l'appartenenza ai *collegia* delle città di provenienza, rispetto a quelli forniti da un'elevata formazione universitaria<sup>40</sup>.

---

<sup>37</sup> Sul ruolo politico rivestito a Crema dai Bernardi e dagli Zurla nella prima metà del Quattrocento, v. BETTONI 2014, pp. 102-103, 113, 117.

<sup>38</sup> Sulla vicenda tre-quattrocentesca dei Colli, protagonisti della vita politica di Vigevano e al contempo di una scalata alle magistrature più importanti del ducato, v. almeno OCCHIPINTI 1992; ROVEDA 1992b, pp. 56, 91-95; COVINI 2000; ROVEDA 2015; COVINI 2016, pp. 309-311.

<sup>39</sup> COVINI 2007, pp. 52-53; COVINI 2016. Dinamiche analoghe sono state riscontrate anche nello spazio politico angioino: si veda ad esempio ROSSO 2013-2017.

<sup>40</sup> Così ad esempio gli statuti comaschi del 1335, dove si stabiliva che i giudici del podestà « exercitati sint et steterint et exercent officium et in officio advocarie per quinque annos ad minus quilibet eorum postquam reddierit a scolis, pro sapientibus » (*Statuti di Como 1335*, p. 31). A Cremona doveva-

Assai diversi, per formazione, *status* e provenienza, erano dunque i protagonisti che si muovevano su questo palcoscenico, e differenti forse anche gli obbiettivi e le ambizioni che li guidavano. Come suggeriscono le cronotassi analizzate, in pochissimi casi l'incarico di giudice ai malefici diventava oggetto di vere e proprie carriere specializzate e condotte su un arco temporale esteso. Per molti uomini di legge, specialmente (ma non esclusivamente, come si è visto) i giuristi provenienti dalle famiglie più in vista dell'oligarchia cittadina e quanti potevano vantare una solida rete di relazioni e legami clientelari, uffici di questo tipo rappresentavano un mezzo per diversificare l'attività professionale, ma soprattutto il primo gradino di un *cursus honorum* che li proiettava ben presto verso incarichi di maggior livello<sup>41</sup>. Molto più interessati e disponibili ad accaparrarsi, con continuità, i posti offerti dalle magistrature criminali erano invece giuristi e giudici di media condizione, spesso di estrazione borghigiana, per i quali una carriera itinerante in questo tipo di uffici rappresentava essenzialmente un buon investimento e un'utile risorsa attraverso cui corroborare la propria distinzione a livello locale, e solo di rado un canale di promozione verso posizioni più ambite.

---

no essere « boni et experti in iure periti » e provenire « de collegio iudicum civitatum suarum » (*Statuta et ordinamenta Cremonae* 1952, p. 13), a Parma « legales et probi » e maggiori di trent'anni (*Statuta communis Parmae*, p. 4), a Brescia e in Riviera del Garda semplicemente di « boni et idonei », « sufficientes et experti » (*Statuti di Brescia*, col. 1589; BETTONI 1880, IV, p. 132).

<sup>41</sup> COVINI 2007, pp. 56-57.

*Appendice*

Tavola 1 - (in nero le ricorrenze della medesima coppia giudice-podestà, in bianco gli altri incarichi)





Tavola 2



## FONTI

### BRESCIA, ARCHIVIO DI STATO (ASBs)

- *Codice diplomatico*, b. 9.
- *Ospedale Maggiore*, bb. 146, 353, 1057, 1350.

### CREMONA, ARCHIVIO DI STATO

- *Fondo Notarile, Pergamene*, perg. n. 156.

### GROSIO, ARCHIVIO COMUNALE

- *Fondo Pergamenaceo*, perg. 48.

### MILANO, BIBLIOTECA AMBROSIANA (BAMi)

- ms. D 59 suss., ms. G 197 suss., ms. G 198 suss.

### MILANO, ARCHIVIO STORICO CIVICO E BIBLIOTECA TRIVULZIANA (BTMi)

- Cimeli, *Sentenze del podestà*, ms. 147 (1390-1392), ms. 148 (1397-1399).
- ms. Trivulziano 1511.

### REGGIO EMILIA, ARCHIVIO DI STATO (ASRe)

- *Archivio del Comune, Carteggio del reggimento*, b. anno 1393.
- *Archivio del Comune, Libri dei memoriali*, vol. 1397/98 - 1401/1402.
- *Archivio del Comune, Provvigioni del Consiglio generale*, vol. 1372-91.
- *Archivi privati, Turri*, b. 39.

### VERCELLI, ARCHIVIO STORICO CIVICO (ASCVc)

- *Atti giudiziali, Liber inquisitionum B-250, Liber inquisitionum B-262, Liber inquisitionum B-263, Liber inquisitionum B-264, Liber inquisitionum B-267, Liber inquisitionum B-7059.*

### VOGHERA, ARCHIVIO STORICO CIVICO

- *Fondo Diplomatico*, b. 564.
- *Registro I.*

## BIBLIOGRAFIA

- ALBINI 2000 = G. ALBINI, *I podestà delle “quasi-città” dell’Italia padana, tra aspirazione all’autonomia e volontà di controllo. Reclutamento e circolazione*, in *I podestà dell’Italia comunale 2000*, I, pp. 147-165.
- ALBINI 2005 = G. ALBINI, *Crema tra XII e XIV secolo: il quadro politico-istituzionale*, in *Crema nel Trecento. Conoscenza e controllo del territorio*, Crema 2005, pp. 13-44.

- Antiqua Ducum* = *Antiqua Ducum Mediolani Decreta*, Mediolani, in Regio Palatio, apud Io. Baptistam, & Iulium-Caesarem fratres Malatestas regio-camerales typographos, 1654.
- BENVENUTI 1859 = F.S. BENVENUTI, *Storia di Crema*, Milano 1859.
- BETTONI 2014 = B. BETTONI, *Storia di Crema*, a cura di M. SANGALETTI, Crema 2014.
- BETTONI 1880 = F. BETTONI, *Storia della Riviera di Salò*, I-IV, Brescia 1880.
- BONNAUD 2007 = J.-L. BONNAUD, *Un État en Provence. Les officiers locaux du comte de Provence au XIV<sup>e</sup> siècle (1309-1382)*, Rennes 2007.
- CAMPISI 2018 = L. CAMPISI, *Prassi giudiziaria a Vercelli nel XIV secolo*, in «Studi di storia medioevale e di diplomatica», n.s., II (2018), pp. 131-150.
- CASALIS 1854 = G. CASALIS, *Dizionario geografico storico-statistico-commerciale degli Stati di S. M. il Re di Sardegna*, XXVI, Torino 1854.
- CASTELNUOVO 2012 = G. CASTELNUOVO, *Offices and officials*, in *The Italian Renaissance State*, ed. by A. GAMBERINI - I. LAZZARINI, Cambridge 2012, pp. 368-384.
- CHITTOLINI 1988 = G. CHITTOLINI, *L'onore dell'ufficiale*, in *Florence and Milan. Comparisons and Relations*, ed. by C.H. SMYTH - G.C. GARFAGNINI, Firenze 1988, pp. 101-133.
- Chronicon Bergomense* = *Chronicon Bergomense guelpho ghibellinum*, a cura di C. CAPASSO, Bologna 1926-1940 (Rerum Italicarum Scriptores, 2<sup>a</sup> ed., XVI/2).
- Codice diplomatico* = *Codice diplomatico dell'Università di Pavia*, a cura di R. MAIOCCHI, Pavia 1905-1915.
- COLOMBO 1901 = A. COLOMBO, *Bianca Visconti di Savoia e la sua signoria in Vigevano*, in «Bollettino della Società Pavese di Storia Patria», I (1901), pp. 282-352.
- COVINI 2000 = M.N. COVINI, *Vigevano «quasi-città» e la corte di Ludovico il Moro*, in *Piazza ducale e i suoi restauri. Cinquecento anni di storia*, a cura di L. GIORDANO - R. TARDITO, Pisa 2000, pp. 10-47.
- COVINI 2007 = M.N. COVINI, «*La bilancia dritta*». *Pratiche di governo, leggi e ordinamenti nel ducato forzesco*, Milano 2007 (Storia. Studi e ricerche, 368).
- COVINI 2012 = N. COVINI, *Assenza o abbondanza? La documentazione giudiziaria lombarda nei fondi notarili e nelle carte ducali (Stato di Milano, XIV-XV secolo)*, in *La documentazione degli organi giudiziari nell'Italia tardo-medievale e moderna*. Atti del convegno di studi, Siena, Archivio di Stato, 15-17 settembre 2008, a cura di A. GIORGI - S. MOSCADELLI - C. ZARRILLI, Roma 2012 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato. Saggi, 109), pp. 483-499.
- COVINI 2016 = N. COVINI, *Professione legale e distinzione sociale: casi lombardi fra Tre e Quattrocento*, in *La mobilità sociale nel Medioevo italiano. Competenze, conoscenze e saperi tra professioni e ruoli sociali (secc. XII-XV)*, a cura di L. TANZINI - S. TOGNETTI, Roma 2016 (I libri di Viella, 220), pp. 299-323.
- CROTTI 2012 = R. CROTTI, *L'istituzione dello Studium generale*, in *Almum Studium Papiense. Storia dell'Università di Pavia*. I, *Dalle origini all'età spagnola*, a cura di D. MANTOVANI, Pavia 2012, pp. 237-280.
- Database prosopografico sugli studi angioini* (all'url <https://angevine-europe.huma-num.fr/ea/fr/base-officiers-angevins>)

- FOIS 2010 = L. FOIS, *Documenti milanesi dei secoli XIV-XV nella Bibliothèque nationale de France di Parigi*, in « Archivio storico lombardo », CXXXVI (2010), pp. 225-258.
- FUGAZZA 2009 = E. FUGAZZA, *Diritto, istituzioni e giustizia in un comune dell'Italia padana. Piacenza e i suoi statuti (1135 - 1323)*, Padova 2009 (Studi nelle scienze giuridiche e sociali, 134).
- GAMBERINI 2003 = A. GAMBERINI, *La città assediata. Poteri e identità politiche a Reggio in età viscontea*, Roma 2003 (I libri di Viella, 35).
- GAMBERINI 2005 = A. GAMBERINI, *Il contado di Milano nel Trecento. Aspetti politici e giurisdizionali*, in ID. *Lo Stato Visconteo. Linguaggi politici e dinamiche costituzionali*, Milano 2005 (Storia. Studi e ricerche, 351), pp. 153-199.
- GAMBERINI 2016 = A. GAMBERINI, *La legittimità contesa. Costruzione statale e culture politiche (Lombardia, XII-XV sec.)*, Roma 2016 (La storia. Temi 54).
- GAMBERINI 2018 = A. GAMBERINI, *Officialdom in the Early Renaissance State. A Channel of Social Mobility? Hints from the Case of Lombardy under the Visconti and the Sforza*, in *Social mobility in medieval Italy (1100-1500)*, ed. by S. CAROCCI - I. LAZZARINI, Roma 2018 (Viella Historical Research, 8), pp. 139-150.
- GORNI 1974 = G. GORNI, *Cambiatori, Tommaso*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, XVII, Roma 1974, pp. 131-132.
- GRECI 2001 = R. GRECI, *L'Archivio dell'Università di Parma*, in « Annali di storia pavese », 29 (2001), pp. 37-40.
- GRILLO 2003 = P. GRILLO, *Istituzioni e società fra XII e XV secolo*, in *Storia di Voghera*. I, *Dalla preistoria all'età viscontea*, a cura di E. CAU - P. PAOLETTI - A.A. SETTIA, Voghera 2003, pp. 165-224.
- GRILLO 2010a = P. GRILLO, *Istituzioni e personale politico sotto la dominazione viscontea (1335-1402)*, in *Vercelli nel secolo XIV*. Atti del quinto congresso storico vercellese, Vercelli, Aula Magna dell'Università A. Avogadro, Basilica di S. Andrea, 28-30 novembre 2008, a cura di A. BARBERO - R. COMBA, Vercelli 2010, pp. 79-116 (Biblioteca della Società storica vercellese).
- GRILLO 2010b = P. GRILLO, *La selezione del personale politico: podestà e vicari nelle signorie sovraccittadine a cavallo fra Due e Trecento*, in *Tecniche di potere nel tardo Medioevo: regimi comunali e signorie in Italia*, a cura di M. VALLERANI, Roma 2010 (I libri di Viella, 114), pp. 25-51.
- Guelfi e ghibellini* 2005 = *Guelfi e ghibellini nell'Italia del Rinascimento*, a cura di M. GENTILE, Roma 2005 (I libri di Viella, 52).
- Liber sententiarum* 2021 = *Liber sententiarum potestatis Mediolani (1385)*. *Storia, diritto, diplomatica e quadri comparativi*, a cura di A. BASSANI - M. CALLERI - M.L. MANGINI, Genova 2021 (Notarium Itinera, VII/1).
- LONATI 1935 = G. LONATI, *Stato Totalitario alla fine del secolo XIV. Illustrazione storica di un codice bresciano di decreti viscontei*, Toscolano 1935.
- MAIRE VIGUEUR 2000 = J.-C. MAIRE VIGUEUR, *Flussi, circuiti e profili*, in *Podestà dell'Italia comunale* 2000, I, pp. 897-1099.
- MANGINI 2021 = M.L. MANGINI, *Il principio dell'iceberg. Scritture ad banchum iuris malleficiorum, Milano, secoli XIII-XIV*, in *Liber sententiarum* 2021, pp. 33-60.

- OCCHIPINTI 1992 = E. OCCHIPINTI, *Le relazioni tra Vigevano e Milano nel corso del Trecento, in Metamorfosi di un borgo. Vigevano in età visconteo-sforzesca*, a cura di G. CHITTOLINI, Milano 1992 (Storia. Studi e ricerche, 155), pp. 31-42.
- OLIVIERI 2021 = A. OLIVIERI, *La giustizia e i suoi riflessi fiscali nella documentazione giudiziaria Vercellese della fine del Trecento: iter amministrativi e tecniche notarili*, in *Liber sententiarum* 2021, pp. 327-356.
- PAGNONI 2013 = F. PAGNONI, *Brescia viscontea (1337-1403). Organizzazione territoriale, identità cittadina e politiche di governo negli anni della prima dominazione milanese*, Milano 2013 (Storia Lombarda. Studi e ricerche, 26).
- PADOA SCHIOPPA 1996 = A. PADOA SCHIOPPA, *La giustizia milanese nella prima età viscontea (1277-1300)*, in *Ius Mediolani. Studi di storia del diritto milanese offerti dagli allievi a Giulio Vismara*, Milano 1996 (Università degli Studi di Milano. Facoltà di Giurisprudenza. Pubblicazioni dell'Istituto di Storia del Diritto Italiano, 20), pp. 1-49; anche in ID., *Giustizia medievale italiana dal Regnum ai Comuni*, Spoleto 2015 (Biblioteca del « Centro per il collegamento degli studi medievali e umanistici in Umbria », 28), pp. 299-344.
- PETTI BALBI 1996 = G. PETTI BALBI, *Felix Studium viguit: l'organizzazione degli studenti e dei dottori a Parma nel Quattrocento*, in *Il pragmatismo degli intellettuali. Origini e primi sviluppi dell'istituzione universitaria*, a cura di R. GRECI, Torino 1996 (I florilegi, 5), pp. 201-212.
- PEZZANA 1837 = A. PEZZANA, *Storia della città di Parma*, I, Parma 1837.
- Podestà dell'Italia comunale* 2000 = *I podestà dell'Italia comunale. Reclutamento e circolazione degli ufficiali forestieri (fine XII sec. metà XIV sec.)*, a cura di J.C. MAIRE VIGUEUR, Roma 2000 (Collection de l'École française de Rome, 268).
- Pontremuli statutorum* = *Pontremuli statutorum ac decretorum volumen*, Parmae, apud Seth Viottum, 1571.
- QUAGLIONI 1999 = D. QUAGLIONI, *Gandino, Alberto*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, LII, Roma 1999, pp. 147-152.
- RAO 2006 = R. RAO, *La circolazione degli ufficiali nei comuni dell'Italia nord-occidentale durante le dominazioni angioine del Trecento. Una prima messa a punto*, in *Gli Angiò nell'Italia nord-occidentale (1259-1382)*, a cura di R. COMBA, Milano 2006 (Testi e studi, 195), pp. 229-290.
- RAO 2016 = R. RAO, *Introduzione. I grandi ufficiali nei territori angioini. Dal bilancio storiografico alle prospettive di ricerca*, in *Les grands officiers dans les territoires angevins - I grandi ufficiali nei territori angioini*, dir. par R. RAO, Roma 2016 (Collection de l'École française de Rome, 518).
- RAO 2018 = R. RAO, *Dinamiche sociali nei centri di fondazione del Piemonte sud-occidentale (XIII-XIV secolo)*, in *I centri minori italiani nel tardo medioevo. Cambiamento sociale, crescita economica, processi di ristrutturazione (secoli XIII-XVI)*. Atti del XV Convegno di studi organizzato dal Centro di studi sulla civiltà del tardo medioevo, San Miniato, 22- 24 settembre 2016, a cura di F. LATTANZIO - G.M. VARANINI, Firenze, 2018, pp. 133-147.
- RAPONI 1963 = N. RAPONI, *Balducchini, Giovanni*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, V, Roma 1963, pp. 532-533.
- Registri dell'ufficio di Provvisione* = *I registri dell'ufficio di Provvisione e dell'ufficio dei sindaci sotto la dominazione viscontea*, a cura di C. SANTORO, Milano 1929.



- ROSSO 2010 = P. ROSSO, *Università e sapientes iuris a Vercelli nel Trecento*, in *Vercelli nel secolo XIV*. Atti del quinto congresso storico vercellese, Vercelli, Aula Magna dell'Università A. Avogadro, Basilica di S. Andrea, 28-30 novembre 2008, a cura di A. BARBERO - R. COMBA, Vercelli 2010, pp. 169-244 (Biblioteca della Società storica vercellese).
- ROSSO 2013-2017 = P. ROSSO, *Strategie di reclutamento e profili intellettuali dell'ufficialità locale angioina nell'Italia nord-occidentale (1259-1382)*, in « Mémoire des princes angevins » 10 (2013-2017).
- ROVEDA 1992a = E. ROVEDA, *Le istituzioni e la società in età visconteo-sforzesca*, in *Storia di Pavia*. III, *Dal libero comune alla fine del principato indipendente 1024-1535*, 1, Società, istituzioni, religione nelle età del Comune e della Signoria, Pavia 1992, pp. 55-115.
- ROVEDA 1992b = E. ROVEDA, *Istituzioni politiche e gruppi sociali nel Quattrocento*, in *Metamorfosi di un borgo. Vigevano in età visconteo-sforzesca*, a cura di G. CHITTOLINI, Milano 1992 (Storia. Studi e ricerche, 155), pp. 55-107.
- ROVEDA 2015 = E. ROVEDA, *Un ufficiale sforzesco tra politica e diritto: Gerardo Colli*, Milano 2015 (Lombardia nel Rinascimento, 1).
- SANTORO 1968 = C. SANTORO, *Gli uffici del comune di Milano e del dominio Visconteo-Sforzesco (1216-1515)*, Milano 1968.
- SANTORO 1969 = C. SANTORO, *Per la storia dell'amministrazione della giustizia a Milano*, in EAD., *Scritti rari e inediti*, Milano 1969, pp. 251-254.
- SILANOS 2006 = P.M. SILANOS, *Percorsi accademici e carriere professionali tra Parma e Pavia. Un aspetto della politica universitaria in età visconteo-sforzesca*, in « Annali di storia delle università italiane », 10 (2006), pp. 281-307.
- Statuta civitatis Cremonae = Statuta civitatis Cremonae accuratius quam antea excusa, et cum archetypo collata*, Cremonae MDLXXVIII.
- Statuta communis Parmae = Statuta communis Parmae anni MCCCXLVII accedunt leges vicecomitum Parmae imperantium usque ad annum MCCCCLXXIV*, Parma 1860.
- Statuta et ordinamenta Cremonae = Statuta et ordinamenta Comunis Cremonae facta et compilata corrente anno domini 1339*, a cura di U. GUALAZZINI, Milano 1952.
- Statuta iurisdictionum Mediolani = Statuta iurisdictionum Mediolani*, in *Leges Municipales*, II/1, Augustae Taurinorum 1876 (Historiae Patriae Monumenta, XVI).
- Statuti di Brescia 1313 = Statuti di Brescia dell'anno MCCCXIII*, a cura di F. ODORICI, in *Leges Municipales*, II, pars altera, Augustae Taurinorum 1876 (Historiae Patriae Monumenta, XVI).
- Statuti di Como 1335 = Statuti di Como del 1335. Volumen magnum*, a cura di G. MANGANELLI, Como, Narni, 1936-1981.
- STORTI STORCHI 1984 = C. STORTI STORCHI, *Statuti viscontei di Bergamo*, in *Statuti rurali e statuti di valle. La provincia di Bergamo nei secoli XIII-XVIII*. Atti del convegno, Bergamo, 5 marzo 1983, a cura di M. CORTESI, Bergamo 1984, pp. 51-92.
- TERENZI 2019 = P. TERENZI, *Gli Angiò in Italia centrale. Potere e relazioni politiche in Toscana e nelle terre della Chiesa (1263-1335)*, Roma 2019 (Italia comunale e signorile, 13).
- VALLERANI 2009 = M. VALLERANI, *Il giudice e le sue fonti. Note su inquisitio e fama nel tractatus de maleficiis di Alberto da Gandino*, in « Rechtsgeschichte. Zeitschrift des Max-Planck-Instituts für Europäische Rechtsgeschichte », 14 (2009), pp. 40-61.

VALLERANI 2010 = M. VALLERANI, *La familia du podestat. À propos de la mobilité des officiers et de la culture juridique dans l'Italie communale*, in *Des sociétés en mouvement. Migrations et mobilité au Moyen Âge*. 40<sup>e</sup> Congrès de la SHMESP, Nice, 4-7 juin 2009, Paris 2010 (Histoire ancienne et médiévale, 104), pp. 325-336.

VERGA 1901 = E. VERGA, *Le sentenze criminali dei podestà milanesi (1385-1429)*. *Appunti per la storia della giustizia punitiva in Milano*, in « Archivio storico lombardo », XXVIII (1901), pp. 96-142.

### *Sommario e parole significative - Abstract and keywords*

Questo contributo è dedicato alla ricostruzione dei meccanismi di reclutamento e alle carriere dei giudici ai malefici all'interno del dominio visconteo fra Tre e Quattrocento. La comparazione fra i dati provenienti da diversi contesti cittadini consente di formulare importanti riflessioni relative alle provenienze e ai profili di questi ufficiali minori.

**Parole significative:** Lombardia, Ducato visconteo, Secoli XIV-XV, Giudici; Carriere.

This paper investigates the channel of recruitment and the careers of the criminal judges in the State of Milan between the 14<sup>th</sup> and the 15<sup>th</sup> century. The comparison between different city-cases allow us to formulate important remarks on these petty officials, with particular regard to their social and cultural profile and provenance.

**Keywords:** Lombardy, Duchy of Milan, 14<sup>th</sup>-15<sup>th</sup> centuries, Judges, Career paths.



## *Tutte le donne (del registro) del podestà fra cliché e novità*

Beatrice Del Bo

beatrice.delbo@unimi.it

Adottare una prospettiva di genere nell'analisi di documentazione di carattere giudiziario e studiare le donne sarebbe parso utopistico almeno sino ad alcuni anni fa. Circa tre lustri or sono, Mario Sbriccoli, infatti, si avvicinava in maniera pionieristica alla storia di genere nella criminologia definendo quest'ultima un « universo maschile » e affermando che « per lungo tempo la storia del crimine e della giustizia criminale » avevano ignorato, « senza neanche accorgersene, i profili di genere », poiché si riteneva accessoria la criminalità delle donne<sup>1</sup>. Accanto alla critica mossa nei confronti di chi prima di lui aveva relegato la questione femminile ai margini della ricerca, impedendo di porsi domande sulla scarsa presenza delle donne nelle fonti giudiziarie, egli muoveva obiezioni in riferimento alle ragioni per cui si descrivevano le delinquenti come poco donne. Egli sosteneva poi che le percentuali dei reati commessi da donne non fossero tanto esigue e che non potessero essere giustificate dal *deficit approach*, ossia dalla debolezza biologica e psicologica che impedirebbe 'per natura' alla donna di commettere determinati reati, e che le donne non potessero commettere soltanto 'crimini femminili'. E in quella sede formulava la convincente teoria della « cifra nera », cioè del legame fra omesse 'denunce' e scarse attestazioni nella documentazione giudiziaria di reati commessi da donne. Tali crimini infatti sarebbero rientrati – e pertanto sarebbero da lui stati puniti – nella competenza del *pater familias*, titolare dello *ius corrigendi*, tutore quindi dell'« onore » della famiglia e, appunto, della donna<sup>2</sup>. In anni più recenti Didier Lett scriveva che

« le donne non sono sistematicamente complici di criminali uomini e non commettono solo delitti passionali e infanticidi ricorrendo a stratagemmi, tradimenti e menzogne. Chi lo pensasse diffonderebbe degli stereotipi di genere accreditando l'idea di un 'sesso debole' che non controlla le proprie emozioni »

e ammonisce affermando che

---

<sup>1</sup> SBRICCOLI 2004, p. 73. Si vedano anche le considerazioni di MINNUCCI 2011.

<sup>2</sup> SBRICCOLI 2004, pp. 74-81.

« lo storico che studia questi argomenti sulla base delle fonti procedurali deve distinguere i comportamenti sessuati dalle risposte di genere fornite dall'apparato giudiziario »<sup>3</sup>.

Nelle riflessioni che seguono si è tenuto quindi conto delle intuizioni di Sbricoli, degli avvertimenti di Lett e delle affermazioni di Giovanni Minnucci che nel 2011 suggeriva di dedicarsi allo studio delle « decisioni giudiziali spesso colpevolmente trascurate dalla storiografia »<sup>4</sup>, accompagnate dall'analisi del pensiero dei glossatori, che avrebbero consentito di illuminare l'importanza della ricezione, interpretazione e applicazione dei principi elaborati dai giuristi da parte delle singole autorità territoriali; nel contempo il Minnucci sottolineava l'importanza di concentrare l'attenzione su di una specifica realtà da porre in confronto con il generale e con altre particolari.

Nel solco di quanto suggerito, quindi, questa ricerca analizza una realtà specifica, quella ambrosiana, in una congiuntura politica particolare in cui il signore di Milano, Gian Galeazzo Visconti (1385-1402), lavorava con efficacia al consolidamento del suo potere territoriale, che si concretizzò con l'ottenimento del titolo ducale nel 1395<sup>5</sup>. Il libro delle sentenze che qui si prende in considerazione corrisponde al primo anno del suo governo, su di una città nella quale il ruolo di giudici e giuristi nella costruzione del Comune, prima, e del ducato, poi, è stato dalla storiografia riconosciuto determinante, tanto nella « produzione accademica » quanto nei *consilia*. Tale connubio si concretizzava e nell'amministrazione della giustizia presso i tribunali, che si era andata sviluppando a Milano con caratteri propri e distinti, e nel rafforzamento della legittimità della giurisdizione urbana<sup>6</sup>. Questi elementi sono in parte riflessi nel *Liber sententiarum potestatis* dove i procedimenti raccontano gli obiettivi di disciplinamento comportamentale, le strategie di consolidamento del regime – nei provvedimenti di

---

<sup>3</sup> LETT 2014, p. 201.

<sup>4</sup> MINNUCCI 2011, p. 1007.

<sup>5</sup> In utile sintesi la parabola biografica e politica in GAMBERINI 2000; per un inquadramento storico sull'amministrazione della giustizia in contesto signorile si veda *Violence and Justice* 2018, in particolare sulla violenza LASING 2018; per qualche riflessione sul trattamento riservato dalla giustizia signorile alle donne di potere in questi anni, CROUZET PAVAN - MAIRE VIGUEUR 2019.

<sup>6</sup> Fondamentali i caudicidi e i giudici a Milano dall'età del Barbarossa nel governo della città, nella amministrazione, nella burocrazia giacché il conflitto con l'Impero determina un maggior ricorso alla professionalità giuridica base del proprio impianto giurisdizionale e parte dell'egemonia politica; per la nodale importanza del *consilium sapientis* nella fase podestarile (v. PADOA SCHIOPPA 1996; VALLERANI 2006). Qui « la produzione accademica » ricoprì un ruolo primario sulla giustizia esercitata nei tribunali, sulla adozione delle procedure romano-canoniche che rinforzarono la legittimità della giurisdizione urbana (v. CORTESE 1996, pp. 116-143).

grazia e nelle deroghe alle norme statutarie –, ma anche, ed è quello che qui interessa analizzare, quali comportamenti femminili, o quali ‘categorie’ di donne l’amministrazione giudiziaria, e quindi il governo ambrosiano – ossia un insieme composito di uomini (giudici, podestà, notai e principe) e di scritture (norme, *consilia* e sentenze) –, desideravano tutelare, favorire, reprimere, punire, additare<sup>7</sup>.

Non si intende riprendere qui la questione delle donne criminali, dei « crimini femminili », che è stata ampiamente dibattuta, assecondata, contrastata, e neppure riportare gli esiti delle indagini condotte in questo settore negli ultimi tre decenni, ma osservare, operando qualche confronto, la situazione milanese, partendo da un interesse di genere<sup>8</sup>.

Sulle 126 sentenze conservate nel *Liber* compaiono donne in 39 di esse, cioè nel 33% dei casi. In 15 (12,5%), le donne sono imputate, poi condannate o assolte, per crimini, per intenderci, anche « non femminili ». Si tratta di percentuali che confermano quanto sostenuto da Sbriccoli, scettico rispetto agli storici che scrivevano di reati tipicamente femminili dentro « un quadro di accessorietà della criminalità delle donne e di *quantités négligeables* »<sup>9</sup>, ma che confliggono invece con recenti considerazioni sul fatto che « gli studi sulla criminalità attestano che le donne sono meno presenti degli uomini sulla scena giudiziaria: vi figurano eccezionalmente come vittime (circa il 10%) e ancora più raramente come colpevoli (5%) »<sup>10</sup>.

### 1. Tra gusci identificativi e una parità di genere nella miseria

Imputati e vittime, maschi e femmine, vengono identificati dai notai al servizio del giudice con modalità specifiche, con gusci lessicali, con patine identificative di un certo interesse. A questo proposito, la penna del notaio dei giudici al servizio del podestà di Milano restituisce nelle scelte terminologiche e linguistiche, pur nelle rigidità della gabbia di un formulario, elementi importanti sia nella forma sia nella sostanza relativi alla considerazione e al ruolo sociale attribuito a presunti rei e vittime

---

<sup>7</sup> LETT 2014, p. 201. Sul tema anche declinato al femminile, si veda, LASING 2013; con qualche cautela KIRSHNER 2017 e la bibliografia progressa, anche del medesimo autore, ivi indicata.

<sup>8</sup> Qualche osservazione di sintesi, a proposito, oltre che in SBRICCOLI 2004, in parte superato, in LETT 2014, pp. 199-213.

<sup>9</sup> SBRICCOLI 2004, p. 74: la percentuale di donne imputate di un crimine invece lambisce percentuali dal 10% al 35% in vari periodi e luoghi d’Europa.

<sup>10</sup> LETT 2014, p. 199. Non si dà conto in questa sede della letteratura sulla questione, pur centrale, della *imbecillitas sexus*, su cui si veda GRAZIOSI 1993; GRAZIOSI 2002.

dalle autorità e dalla giurisprudenza, accanto a quella che Pietro Costa ha chiamato la « costruzione del nemico »<sup>11</sup> e Grado Merlo « la metarealtà » delle streghe, con la trasformazione dell'« immaginifico minaccioso in realtà di fatto » e, nel nostro caso, viceversa<sup>12</sup>.

Occorre tener conto che le caratteristiche con cui sono indicati gli individui ne costruiscono la percezione presso la cittadinanza e quindi l'identità sociale e al contempo riflettono categorie del diritto e *viceversa*. E scrive bene Didier Lett che sia i protagonisti « sia il locutore che le usa sfruttano l'una o l'altra di quelle appartenenze multiple [alla comunità cristiana, alla famiglia di provenienza o di adozione, al segmento sociale, n.d.r.] a seconda del contesto », rilevando al contempo che l'identità degli uomini vale di per sé, è legata a un'attività sociale e si presenta come *assoluta*, mentre quella delle donne è *relativa* in quanto associata alla parentela<sup>13</sup>. L'identità femminile dipenderebbe dai familiari di sesso maschile ed è figlia non solo della società ma anche, e forse soprattutto, del diritto<sup>14</sup>.

Nel registro milanese le donne sono indicate perlopiù con nome, cognome proprio<sup>15</sup>, patronimico, nome e cognome del marito, quando sposate o vedove, e residenza. In un caso si precisa la legittimità dell'unione con la definizione di *uxor legitima*, allorché Valenza Ghiringhelli, figlia del defunto *dominus* Pagano e moglie per l'appunto legittima di Marcollo Golasecca, viene imputata di adulterio<sup>16</sup>. Per molti aspetti si potrebbe affermare che sono verbalizzate allo stesso modo degli uomini, ma in realtà pesa sulla loro parità l'aggiunta assai significativa del legame coniugale, cioè dell'uomo 'di riferimento'.

---

<sup>11</sup> COSTA 2013.

<sup>12</sup> MERLO 2004, le citazioni alle pp. 39, 44; con riferimento a un processo dell'Inquisizione svolto nel 1495 contro alcune donne imputate di *mascaria*, Grado G. Merlo scrive che si tratta di « atti giudiziari che trasmettono realtà trasfigurate o, addirittura, create. In generale, l'azione degli inquisitori 'cambia' la realtà. E la cambia attraverso una complessa operazione che si nutre della cultura religiosa e giuridica degli inquisitori in quanto chierici e giudici. Tale cultura contiene i paradigmi interpretativi della realtà che viene trasfigurata o creata, appunto, attraverso il linguaggio e le immagini di quella stessa cultura. Ne deriva un circolo terribilmente vizioso, quando non devastante » (*ibidem*, pp. 11-12).

<sup>13</sup> LETT 2014, p. 69.

<sup>14</sup> Una sintesi sulle forme di designazione delle donne in varie aree tra Italia e Francia *ibidem*, pp. 71-73; sul diritto come costituente della condizione femminile frammentata SBRICCOLI 2004, pp. 81-83.

<sup>15</sup> Occorre ricordare che la comparsa del cognome nell'identificazione delle donne è stata successiva rispetto agli uomini, mai prima del XII secolo. Tuttavia a questa altezza cronologica è già del tutto affermata (LETT 2014, pp. 70-71).

<sup>16</sup> *Liber sententiarum*, I.2.

Raramente, comunque, le donne sono indicate senza cognome, cioè con il nome proprio e il soprannome, come Beltramina detta Fontana, moglie di Lafrancolo detto Ginestra di Como<sup>17</sup>, oppure soltanto con il nome proprio e l'indicazione di quello del coniuge, come la *domina* Caterina, moglie di Paganolo di Appiano<sup>18</sup>.

Quando non coniugate sono registrate con nome, cognome e patronimico. In una sola circostanza si indica il mestiere, ossia quando sono prostitute, mentre per gli uomini rare sono le menzioni del mestiere svolto che compare soltanto quando forse aggiunge maggiori dettagli alla 'scena del crimine'<sup>19</sup>. Per le donne questo mestiere costituisce parte integrante della loro identità e naturalmente della fama, cattiva, che influisce sulla valutazione in giudizio, sul valore della loro testimonianza e sulla pena<sup>20</sup>. Unico altro elemento distintivo accostato al nome, rispetto a una descrizione per così dire standard, è quello di *vagabonda*, applicato anche ai colleghi maschi. Mi pare significativo che la miseria di tale condizione svolga una funzione livellatrice, anzi purificatrice di genere (« Clara Theutonica, vagabonda, porte Horientalis, parrochie Sancti Steffani in Brolio »; « Antonium, filium condam Iohannis de Arestio, episcopatus Cumarum, vagabondum »)<sup>21</sup>. Bronisław Geremek nei suoi insuperati lavori scriveva che « la constatazione che l'accusato è un vagabondo è indizio di un tipo di vita criminale e incorreggibile ... lo stesso appellativo di vagabondo ha già, senza ombra di dubbio, un carattere peggiorativo »<sup>22</sup>, tanto che dalla Peste

---

<sup>17</sup> *Ibidem*, VII.2, ff. 21v-22r, 1385 agosto 5.

<sup>18</sup> *Ibidem*, XV.3.

<sup>19</sup> *Ibidem*, XXXI.2 (Donato Bergamasco, *formagiarius*); V.1 (Mollina Besozzo, *becharius*). Benché tale elemento risultasse connotativo dell'identità maschile, non di quella femminile, regolata, come accennato, sulla parentela (LETT 2014, p. 189).

<sup>20</sup> Sulla mitigazione della pena in quanto meretrice a Milano, *Statuta Mediolani 1396*, I, p. 109. V. anche *Liber sententiarum*, XXVI.8; XXVI.10; per un confronto con una realtà francese, v. BOURGUIGNON - DAUVEN 2012, par. *Les femmes coupables à Mons*: « ... prostituées et présentées sans référent masculin. Le nombre de ces péripatéticiennes, leur identification par rapport à un métier *a priori* socialement médiocre, conjugué à leur absence de référent masculin, amène à s'arrêter sur leur identification. La mention de leur métier participe visiblement de la construction de leur identité en tant que justiciable ». Sulla fama nei procedimenti giudiziari v. MIGLIORINO 1985; VALLERANI 2001; THÉRY 2003; VALLERANI 2004; VALLERANI 2007; TODESCHINI 2007, pp. 43-79; per i riferimenti alla realtà torinese, MAGNANI 2011, pp. 540-541.

<sup>21</sup> *Liber sententiarum*, XVIII.10 (Clara); XXI.1 (Antonio). Sui vagabondi è ancora magistrale, GEREMEK 1985, pp. 53-88; per Milano v. ora GAZZINI 2017; sull'atteggiamento della giurisprudenza nei confronti dei vagabondi, sulla assimilazione di prostitute a vagabondi, e sulle categorie di miserabili *innocenti e rei* in età moderna, v. LUONGO 2013, in particolare pp. 163-170, 184-187.

<sup>22</sup> GEREMEK 1985, p. 55.



Nera il vagabondaggio è considerato sospetto, o meglio un delitto a sé stante. I *vagabundi* sono individui che non dispongono di legami sociali, familiari e vicinali stabili, pertanto sono considerate persone pericolose<sup>23</sup>.

Allo stesso modo, le meretrici che delincono sono donne prive di legami familiari legittimi, sono cioè tutte orfane di padre, non coniugate, talvolta amanti o concubine di qualcuno, spesso straniere, talune vagabonde, cioè in una condizione analoga e talvolta peggiore rispetto ai vagabondi, comunque di estrema debolezza e al contempo di grande visibilità sociale<sup>24</sup>. Donna *de Prinaris*, un tempo concubina di Chierico *Cemeterus*, e Maddalena di Annono, orfana almeno di padre, aggrediscono, munite di coltello e sassi, ferendola, una terza prostituta, anch'ella orfana di padre, Beltramina di Venegono<sup>25</sup>, definita in un atto precedente *amaxia* di Pietro di Birinzago<sup>26</sup>. Sono evidentemente forestiere la vagabonda Clara Teutonica, che aggredisce la meretrice, anche lei vagabonda, Lucia di Schiavonia, prendendola per i capelli e picchiandola; forestiere sono le prostitute Giacomina di Pisa e Franceschina di Verona, colpita dalla mano inanellata della prima<sup>27</sup>. Franceschina non sembra suscitare molta simpatia se viene aggredita a suon di pugni e graffi anche da un'altra collega straniera, Donolla detta Rafalda di Como<sup>28</sup>; sono straniera anche Margherita Teutonica che se la prende con Giovanna di Candia, forestiera, vagabonda e naturalmente meretrice<sup>29</sup>.

Si può ritenere che esse compaiano nel libro di sentenze, sulla scia di quanto sostiene la storiografia, poiché esulano dalle categorie di donne *honeste* e quindi possono, anzi, devono essere punite dalla giustizia pubblica anche in ragione del fatto che la loro onorabilità non è 'protetta', e il loro comportamento non è punito da un uomo di famiglia<sup>30</sup>.

---

<sup>23</sup> *Ibidem*, pp. 64-65.

<sup>24</sup> Per un quadro generale sulle « figure di straniero » in età bassomedievale da una prospettiva storica e giuridica, bastino i rinvii a STORTI STORCHI 1990; STORTI STORCHI 1993; STORTI 2012; STORTI 2013; sulle norme e i provvedimenti contro i « forestieri di mala qualità », per la primissima età moderna a Brescia, v. PALETTI 2013.

<sup>25</sup> *Liber sententiarum*, X.6.

<sup>26</sup> *Ibidem*, X.2.

<sup>27</sup> *Ibidem*, XXVI.4.

<sup>28</sup> *Ibidem*, XXVI.8.

<sup>29</sup> *Ibidem*, XXVI.9.

<sup>30</sup> Il riferimento è sempre a SBRICCOLI 2004, p. 75.

La loro visibilità nella documentazione giuridica si sposa bene con la lotta alla prostituzione e al vagabondaggio che il governo milanese stava conducendo, tentando di controllare, disciplinare e reprimere questi fenomeni considerati pericolosi tanto per l'ordine sociale quanto per i costumi. Anche questo indirizzo repressivo le rendeva perseguibili a tutti i costi. Il meretricio, occorre ricordare, era un'attività lecita ma in quei decenni si intendeva regolarla: una intera rubrica del *corpus* statutario cittadino, risalente proprio alla fine del Trecento, è dedicata al suo controllo e alla razionalizzazione dei luoghi ove potesse essere praticata, laddove si prevedeva la riduzione di tutti i lupanari a un solo bordello, recintato ad accesso regolamentato, guardato da un custode<sup>31</sup>.

Eppure, questi miserabili – vagabondi e prostitute –, marginali condannati a essere esclusi dalla società, proprio a causa della loro pericolosità, proprio perché fossero riconosciuti e riconoscibili, onde essere evitati, anche quando donne, assumono nei registri delle sentenze una visibilità inconsueta, unica. Si accendono su di loro i riflettori, come a segnalarli alla popolazione affinché se ne guardi<sup>32</sup>. Le sentenze che li riguardano sono pertanto peculiari, talvolta *mitigate*, come avviene per le prostitute<sup>33</sup>, talaltra cariche di più ampi significati e di un valore deterrente, anche nel linguaggio<sup>34</sup>, forse superiore 'alla norma'.

Sono quindi proprio *meretrices* e vagabonde le uniche donne del libro del podestà che possono vantare una identità propria, non declinata in funzione di un uomo, perché di uomini a tutela non ne hanno, benché ne abbiano molti intorno<sup>35</sup>.

---

<sup>31</sup> *Statuta Mediolani 1396*, pp. 142 e sgg.: «Rubrica generalis de meretricibus et bordello», in cui oltre a quanto citato nel testo, si trovano norme punitive per chi allestisce un bordello in casa propria; il divieto per le prostitute dell'acconciatura a coazione – una particolare pettinatura molto in voga, costuita da una treccia con nastri e capelli posticci (come quello della «Bella principessa» attribuito a Leonardo da Vinci, datato 1495 e conservato in una collezione privata canadese, o della più nota «Dama con l'ermellino» del medesimo autore del 1488-1490, esposto al Museo nazionale di Cracovia); il divieto per le meretrici di sostare nel Broletto. Sullo statuto v. STORTI STORCHI 2007, specialmente pp. 85-114. Sulle iniziative normative di repressione dei costumi resta ancora magistrale COMBA 1986. Sulla prostituzione e sulla violenza nei confronti delle meretrici, sulla criminalità in cui sono coinvolte, v. MAZZI 2018a (sulla fama, i segni di riconoscimento e di «disuguaglianza» e sulle meretrici pubbliche, *ibidem*, pp. 66-82; per i postriboli pubblici *ibidem*, pp. 101-130); MAZZI 2018b e l'aggiornata bibliografia internazionale che correda il saggio.

<sup>32</sup> Sulla marginalità, v. GEREMEK 1992, in particolare pp. 127-150, 215-246; si noti la scarsa attenzione alla marginalità delle donne.

<sup>33</sup> *Liber sententiarum*, XXVI.8; XXVI.10: «mitigata pena quia sunt meretrices».

<sup>34</sup> V. oltre il § 3. *Accende un diavolo in loro*.

<sup>35</sup> *Liber sententiarum*, XXVI.9: Malgarina Teutonica e Giovannina di Candia entrambe definite *meretrix, vagabonda*.

A Milano sono comunque gli Statuti municipali a dettare con precisione le modalità di registrazione dei nominativi delle persone coinvolte a vario titolo nei procedimenti:

« Quod in condemnationibus ponatur nomen et cognomen condemnati et patris et fideiussoris: in qualibet condemnatione que decetero fiet per iudicem debeat scribi nomen et cognomen condemnati et patris eius et fideiussoris et contrafaciens condemnatur in libris 25 terziolorum »,

con l'aggiunta di un capitolo intitolato

« Qualiter masculinum comprehendat femininum: in civitate et comitatu Mediolani masculinum comprehendat femininum in hiis que congruunt utriusque sexui salvo quod in successioneibus »<sup>36</sup>,

che messi insieme conducono alla formulazione rigorosa dell'identità processuale rilevata nel registro, come sopra accennato.

Il confronto con le modalità di identificazione delle persone nei registri di giustizia contemporanei di altre realtà fa, tuttavia, emergere le peculiarità della prassi milanese. La documentazione disponibile per Vercelli, per esempio, costituisce un utile termine di paragone, essendo la città di Sant'Eusebio sotto la stessa dominazione<sup>37</sup>. A Vercelli tra i testimoni sono molte le donne registrate con il nome proprio, senza il cognome della famiglia d'origine, e identificate dall'uomo 'più vicino' (Tizia moglie di, figlia di, sorella di, suocera di, cognata di, ma anche amante di, compagna di, pedissequa di), ma sono molte anche le *mulieres* 'grigie', cioè quelle registrate senza nome proprio e identificate solamente attraverso il grado di parentela con un uomo, donne all'ombra di uomini. La definizione più diffusa è *uxor* di un Tizio (vivo o defunto) di cui invece si riportano nome e cognome, come la poco invidiabile *uxor* di Bellangerio di Caresana, residente a Terruggia, che viene definita soltanto con il nome del suo assassino ... il marito<sup>38</sup>. Anche a Vercelli, tuttavia, vi sono alcune donne definite di per sé, cioè con nome, cognome e professione – una

---

<sup>36</sup> La versione giunta a noi degli *Statuta Mediolani 1396* è posteriore al *Liber sententiarum* ma è noto si trova l'antenato negli Statuti precedenti di Monza, *ibidem*, pp. 8-10 (con riferimento ai forestieri che possono essere condannati invece con il solo cognome, *ibidem*, p. 54).

<sup>37</sup> Una trattazione più dettagliata con altri dati ed esempi in DEL BO 2020. L'occasione mi è grata per ringraziare Luca Campisi per avermi consentito l'accesso alle schedature della documentazione vercellese che sta compiendo nell'ambito della sua tesi di Dottorato dal titolo « Giustizia e criminalità nella Vercelli visconteo-sabauda (XIV-XV sec.) », la cui ricerca prosopografica apporrà nuove e utilissime conoscenze.

<sup>38</sup> Vercelli, Archivio Storico Civico (d'ora in poi ASCVc), *Atti giudiziari*, B-7082, c. 50v.

prostituta<sup>39</sup>, una pedissequa<sup>40</sup> e una rivenditrice<sup>41</sup> –, mentre altre sette sono prive del cognome ma accompagnate dal mestiere e non da un uomo; a queste si aggiungono un drappello di *mulieres* indicate con il loro nome e cognome, donne che paiono collocate socialmente a livelli bassi, perlopiù immigrate, forse prostitute provenienti per l'appunto da fuori città<sup>42</sup>.

Fuori dall'Italia, chi ha studiato le caratteristiche della registrazione delle identità nei documenti giudiziari, in Brabante e in Provenza, a metà del XV secolo, rileva una prassi più varia: nella maggior parte dei casi una donna è definita con nome e cognome, identità del marito e residenza, ed è spesso preceduta da *femme*<sup>43</sup>, talvolta è celata completamente dall'identità di un uomo, di cui è o la moglie, o la vedova, o la sorella o la madre, esattamente come a Vercelli, mentre la sua descrizione può variare a seconda che sia vittima o incriminata<sup>44</sup>.

Auspiciando che gli studi in questo campo aumentino, si può comunque osservare che, pur in presenza di modalità estremamente diverse di registrazione, la maggior precisione nell'indicazione dei dati personali risulta inversamente proporzionale alla collocazione sociale e al radicamento familiare. Anzi, qui, emerge quanto la rete di legami familiari scolorisca l'immagine delle donne: più sono circondate, accompagnate e legate a uomini, più divengono un attributo trasparente di quegli stessi uomini: le mogli di ..., le figlie di ... In altre parole, più una donna è priva di legami con un uomo, più è visibile.

## 2. *Superba, audace, temeraria*

Alcuni elementi del lessico impiegato nelle sentenze milanesi aiutano a cogliere aspetti della considerazione e dell'atteggiamento dell'autorità, nello specifico giudiziaria, nei confronti di uomini e donne, in particolare degli incriminati. Si può infatti notare l'uso di formule connotanti, in maniera negativa s'intende, il presunto reo, che esprimono giudizi e condanne di natura morale. Aggettivi e sostantivi che vengono impiegati nella definizione degli impulsi eventualmente sottesi alle azioni criminose o termini che ne illustrano l'indole: audacia, temerità, superbia, spirito diabolico sono i

---

<sup>39</sup> ASCVc, *Atti giudiziari*, B-252, cc. 57r-58r: Giacomina d'Asti.

<sup>40</sup> ASCVc, *Atti giudiziari*, B-7060, cc. 4r-6v: Caterina da Salussola.

<sup>41</sup> ASCVc, *Atti giudiziari*, B-251, cc. 11r-11v: Giacomina Astella.

<sup>42</sup> Per i riferimenti archivistici, v. DEL BO 2020.

<sup>43</sup> BOURGUIGNON - DAUVEN 2012, col. 33.

<sup>44</sup> *Ibidem*, coll. 33-36.

lemmi che compaiono, e vedremo in quali circostanze, per connotare donne e uomini, talvolta con una applicazione di genere.

In primo luogo la superbia: è sempre accompagnata all'audacia ed entrambe si applicano indistintamente a uomini e a donne incriminati di *insultum (et agressura)*, cioè di offesa e aggressione indirizzata a una persona o ai suoi averi<sup>45</sup>. L'impostazione 'base' del notaio nella descrizione di questa imputazione prevede, in 50 casi su 87, l'indicazione del nome dell'incriminato o dell'incriminata seguito semplicemente da « mallo modo et ordine fecit insultum et agresuram ». Nei rimanenti 37 (tre assoluzioni, e 34 condanne), il crimine viene narrato come mosso dall'indole arrogante e sprezzante del pericolo (« propter eius superbiam et audaciam, fecit insultum et agressuram contra et adversus personam ... ») degli imputati, maschi o femmine che siano (31 procedimenti riguardano uomini, 6 donne). Giacomina di Cornaredo, una donna sposata, prende un sasso per colpire *ex sua superbia et audacia* Giovannina di Cornate, un'altra donna coniugata, procurandole una ferita sulla nuca<sup>46</sup>; Clara Teutonica *ex sua superbia et audacia* assale Lucia di Schiavonia, afferandola per i capelli e prendendola a pugni<sup>47</sup>.

Mi pare allo stesso modo interessante notare le circostanze nelle quali invece le azioni criminose muliebri non sono accompagnate da audacia e superbia, ossia laddove sono presenti uomini o come coimputati oppure come fideiussori o ancora come portavoce delle imputate. Quindi nella descrizione del reato attribuito a Cattellola Marliani, moglie di Giacomolo di Lesmo, accusata insieme al figliastro Giovannino di aver picchiato Adamo di Lugano con pugni, sassi, prendendolo per i capelli e insultando la moglie di questi con la colorita espressione « *Cogozo e ruffiana!* »<sup>48</sup>, non compare in endiadi la superbia; e ciò forse perché a mitigare la superbia dell'azione di una donna di per sé interviene sia la presenza del marito che deposita la sua confessione sia la coimputazione del figliastro che, al contrario, determina che la loro azione sia anzi portata avanti con consapevolezza (*scienter*)<sup>49</sup>; allo stesso modo potrebbe essere che Giacomina di Villacostanza e Corinna di Salario, che si azzuffano con Protasio Castellino, non vengano indicate come sospinte da superbia

---

<sup>45</sup> V. a questo proposito Raffaella BIANCHI RIVA 2021 in questo volume che ringrazio moltissimo per avermi consentito la lettura del suo bel saggio in anteprima.

<sup>46</sup> *Liber sententiarum*, V.2, f. 16r.

<sup>47</sup> *Ibidem*, XVIII.10.

<sup>48</sup> Sugli insulti, analizzati per questo registro specifico, v. il contributo di BIANCHI RIVA 2021.

<sup>49</sup> *Liber sententiarum*, III.1.

e audacia poiché nel procedimento compare il marito di Corinna come fideiussore<sup>50</sup>. Non sono mosse da audacia e superbia neppure le due meretrici che ne aggrediscono una terza ferendola con un coltello, poiché condividono l'accusa con quella di negligenza dell'anziano della parrocchia, Giovannolo *de Pissina*, che non ha denunciato l'avvenuto<sup>51</sup>.

Quando le donne agiscono da sole commettendo reato senza la collaborazione di un uomo, e se non interviene un uomo che garantisca per loro, assumendosi per certi versi la responsabilità, le loro azioni si intendono invece sempre dettate da superbia, audacia, talvolta addirittura da imprudenza e temerarietà – si vedrà oltre –, come se fossero rappresentate soggette e succubi di tali sentimenti negativi<sup>52</sup>. Il comportamento criminoso di una donna è sistematicamente dettato «dalle emozioni più forti della sua volontà»<sup>53</sup> ed è deviante rispetto alla natura muliebre, sintomatico di uno scollamento dal ruolo femminile.

Tra le locuzioni che accompagnano 31 sentenze compaiono la consapevolezza e la volontà di danneggiare (*scienter et dolosse*) che spingono l'incriminato all'*agressura* e *insultum*, in tre di queste alla volontà di offendere si aggiunge la malizia («*scienter et doloxe et maliciosse, animo et intentione offendendi ac offensam*») <sup>54</sup>. Essa è paradossalmente impiegata solo per qualificare l'atteggiamento di uomini, mentre in generale, ancora oggi, e nello specifico la si ritiene una 'dote', una caratteristica tipicamente femminile<sup>55</sup>, ma è interessante notare che è abbinata in tutti i casi da *scienter*. E non può essere casuale se *scienter* si accompagna solo ad azioni criminose commesse da uomini, dall'uxoricidio al *rumor*, dall'*insultum* alla blasfemia, al furto e all'omicidio. Con una eccezione soltanto, cioè la *venefica* Ambrosina Damiani, per sua mano vedova di Filippo Garbagnati, che ha agito

«*scienter et dolose, tractate et apensate, spiritu diabolico instigata, Deum pre oculis non habendo sed potius inimichum humane nature, animo et intencione venenandi et per venenum mortifferum ad mortem ultimam tradendi*»

---

<sup>50</sup> *Ibidem*, VI.2.

<sup>51</sup> *Ibidem*, X.6: le due donne sono Bertramina di Venegono e Donna *de Pinaris*.

<sup>52</sup> Resta magistrale la disamina di MERLO 2004.

<sup>53</sup> ANGELOZZI - CASANOVA 2014, p. 11.

<sup>54</sup> *Liber sententiarum*, XXVI.12, XXIX.2 e XXXI.4.

<sup>55</sup> V., da ultimo, GRAZIOSI 2002, p. 25.

il marito per l'appunto<sup>56</sup>. Non solo la tipologia di reato, uno stereotipo del crimine femminile, che presuppone comunque la menzogna e una buona dose di inventiva<sup>57</sup>, ma la dinamica dell'omicidio giustificano abbondantemente l'utilizzo di tale avverbio. L'aspirante vedova coinvolge due complici, tutte donne, innanzitutto Fiorella di Molteno che, e mi pare significativo, la fonte riporta essere stata mandata per *volontà, ordine e mandato e su commissione* di Ambrosina in una determinata bottega da speciale per acquistare il veleno «mortifero et velenoso». Siccome, una volta somministrata al marito la pozione, Ambrosina non è soddisfatta, *volendosene* sbarazzare entro il mese, ingaggia un'altra donna, Pagana *de Bohariis*, per l'acquisto di un'altra sostanza mortifera, l'argento sublimato, che la donna somministra all'inconsapevole uomo (*inscio*) in uno sciroppo sempre con l'*intentione* di ucciderlo<sup>58</sup>, con *dolo, perfidia e maleficii*. La donna è troppo astuta, organizzata, logisticamente preparata per essere definita con i termini consueti impiegati per il suo genere. Il reato per cui è incriminata rientra, nell'immaginario e per la storiografia, nei crimini femminili, eppure il lessico giudiziario lascia intendere che frode, malizia (*fraudoloxe et malitiose*), dolo (*dolose*) e consapevolezza (*scienter*) fanno valicare con tratti maschili ad Ambrosina le barriere di genere<sup>59</sup>.

Se il binomio audacia e superbia è attribuito a tutte le donne, ma anche a uomini, e la malizia a questi ultimi, con l'eccezione di Ambrosina, uno squilibrio si rileva nell'utilizzo del termine *temeritas* che indica la sconsideratezza, l'avventatezza, la leggerezza, l'imprevidenza e anche l'istinto, cioè la componente irrazionale dell'animo umano. Nessun uomo in questo primo registro viene tacciato di temerarietà, tantomeno proterva, come accade invece per Isola di Garbagnate<sup>60</sup>, figlia del fu Gasparolo e moglie di Martino *de la Stupa*, di porta Vercellina, della parrocchia di Santa Maria Segreta. Incriminata per aver pronunciato

« certa mala et enormia verba derogantia honori et fame illustris principis ac magnifici et excelsi domini domini nostri prelibati; comitendo predicta contra honorem, famam et statum prelibati domini nostri eiusque formam decretorum, literarum et mandatorum magnifici et contra honorem regiminis curie nostre »<sup>61</sup>,

---

<sup>56</sup> *Liber sententiarum*, XIX.1.

<sup>57</sup> LETT 2014, pp. 210.-211.

<sup>58</sup> Sugli effetti di arsenico e argento sublimato, si veda MIROGLI MDCCLXIV, vol. III, p. 64.

<sup>59</sup> Sul profilo delle venefiche, BUYCK 2018.

<sup>60</sup> *Liber sententiarum*, XX.1.

<sup>61</sup> *Ibidem*, XX.1, f. 64v.

Isola ha senz'altro superato i limiti, in genere, e quelli del suo genere in particolare. Il reato per cui la donna è condannata è un *insultum* assai grave che si potrebbe configurare in lesa maestà: l'unica *iniuria* del registro punita con una pena corporale, poiché si tratta di un'offesa al signore della città, Gian Galeazzo Visconti, di cui, diversamente da altri insulti, non si annotano, scientemente, le parole precise usate dalla donna. Anche sotto questo punto di vista Isola è una campionessa per l'appunto del *suo genere*, giacché è sottoposta a giudizio per un reato che non ha alcun sapore di « crimine femminile », anzi ne ha uno tipicamente maschile, un reato politico per di più ai danni della più alta personalità locale<sup>62</sup>. Il riferimento alla *temeritas proterva* costituisce un richiamo diretto a due decreti ducali sui reati politici emanati proprio in quei giorni, indicativo del rilievo attribuito ai termini, alle 'etichette' linguistiche, per così dire, impiegate nella normativa e richiamate nei dispositivi delle sentenze, e, con ogni probabilità, viceversa.

Per ragioni meno chiare, forse derivanti dall'appartenenza sociale della vittima, di temerità e audacia è tacciata anche Beltramina detta Fontana, per gli insulti pronunciati nei confronti di Antoniola, moglie di Giovannolo di Torre, a cui dà della meretrice, ruffiana e augura il vermecane, auspicando la stessa cosa, per *par condicio*, a quel *cogotia* del suo figliastro, Ardigolo. Condannata a un'ammenda pecuniaria, qualora non la saldasse, si prevede che sia messa alla berlina e fustigata *acuter*<sup>63</sup>.

Evidentemente l'applicazione di questo termine per connotare un'azione costituisce una « risposta di genere dell'apparato giudiziario »<sup>64</sup>, essendo esclusivamente riservato a donne, la cui razionalità è, come noto, denigrata sin dall'antichità<sup>65</sup>.

---

<sup>62</sup> SBRICCOLI 1974, anche per l'assenza di reati di lesa maestà compiuti da donne nella prima età moderna; sul diffondersi della categoria penalistica del delitto di lesa maestà a metà del Quattrocento, PROSPERI 2013, pp. 166-173; su tale reato a Milano, v. CENGARLE 2014; sulla rarità dei reati politici, a Torino, v. MAGNANI 2011, pp. 513-514. La tipologia di audacia, *proterva*, combaciava inoltre in una maniera che non si può ritenere casuale con la definizione contenuta in due decreti ducali. Il primo fu emanato pochi giorni prima del processo a Isola: puniva le offese all'onore del *dominus* e faceva riferimento alla *proterva audacia* e probabilmente fu applicato nel processo a Isola (*Antiqua Ducum*, pp. 86-87). Il secondo fu emanato il giorno successivo con riferimento all'*effrenata temeritas* e ancora alla *proterva audacia* (*ibidem*, pp. 88-89), come ricorda Raffaella BIANCHI RIVA 2021 nell'analisi acuta del reato contenuta nel suo contributo in questo volume, § 5.2.

<sup>63</sup> *Liber sententiarum*, VII.2.

<sup>64</sup> LETT 2014, p. 201.

<sup>65</sup> GRAZIOSI 2002, p. 25.



#### 4. *Accende un diavolo in loro: la costruzione lessicale del nemico*

Le donne la cui azione non è sospinta da tali sentimenti sono ispirate direttamente dal demonio, il nemico per antonomasia, che evoca la « costruzione del nemico » operata dalla società e sancita dalla giurisprudenza<sup>66</sup>. È questo il caso di Valenzia Ghiringhelli, accusata di adulterio dal marito Marcolo Golasecca, *diabolicoque spiritu instigata*<sup>67</sup>, e la *venefica* Ambrosina<sup>68</sup>, accusata e condannata alla decapitazione per aver avvelenato il coniuge, autrice di un perfetto « crimine femminile » (anche se non del delitto perfetto...), cioè di un reato commesso senza vera violenza, come vuole il cliché, di cui le donne sarebbero incapaci e supplirebbero con astuzie e inganni, di cui il veleno costituisce la sublimazione<sup>69</sup>. Condannata nove anni dopo il delitto (14 ottobre 1385) che risaliva all'aprile 1376, Ambrosina beneficia della grazia accordata da Gian Galeazzo addirittura 10 anni più tardi, all'indomani dell'ottenimento del titolo ducale.

Su dodici *iniquixiti spiritu diabolico instigati*, due sono dunque donne: un'adultera e un'avvelenatrice<sup>70</sup>. I diabolici uomini sono invece incriminati per furto (5), omicidio (4, tra cui un uxoricidio) e *insultum* e *agressura* (1). Tutti, uomini e donne, hanno dimenticato Dio, talvolta anche i santi, che non hanno più davanti agli occhi<sup>71</sup>. Il riferimento al demonio serve comunque alle autorità per corroborare, se non proprio per giustificare, la pena di morte, giacché si tratterebbe di un malicidio, per citare Bernardo di Chiaravalle, quindi di un atto giusto e giustificato. Gli uomini che vengono ispirati dal demonio sono persone la cui fama è già gravemente compromessa, cioè vagabondi e *publici et famosi latrones*: *Anes* che « Deum pre oculis non habendo set potius hu-

---

<sup>66</sup> COSTA 2013.

<sup>67</sup> *Liber sententiarum*, I.2.

<sup>68</sup> *Ibidem*, XIX.1: « ... superius inquisita malo modo et ordine, scienter et dolose, tractate et apensate, spiritu diabolico instigata, Deum pre oculis non habendo sed potius inimichum humane nature, animo et intencione venenandi et per venenum mortifferum ad mortem ultimam tradendi dictum Filipolum, maritum suum ».

<sup>69</sup> LETT 2014, pp. 210.-211. In BOURGUIGNON - DAUVEN 2012, coll. 58-60, si legge che: « Le stéréotype de l'empoisonneuse, s'il a pu jouer dans la construction de cette affaire, marque peu le paysage criminel montois: on rencontre un seul autre cas d'empoisonnement féminin entre la fin du XIV<sup>e</sup> et le milieu du XVI<sup>e</sup> siècle: Jehanne, veuve de Rasse le Hongre, fut brûlée pour cas de sors et aucuns empoisonnements » ma soprattutto che « le contour de la criminalité des femmes dépend du regard que portent sur elles les autorités ».

<sup>70</sup> *Liber sententiarum*, I.1, I.2 (donna), II.1, III.3, XII.1, XIX.1 (donna), XXI.1, XXII.1, XXX.1, XXX.2, XXX.3, XXXI.4.

<sup>71</sup> *Ibidem*, XXXI.4, XXX.3: « Deum nec sanctos pre oculis non habendo set potius humani generis inimichum »; « Deum pre oculis non habendo set potius inimichum humane nature ».

mani generis inimicus», che ruba una scarsella piena di soldi, un anello, una pellanda, un paio di scarpe (una rossa e una marrone)<sup>72</sup>; come il collega Antonio di Arese, vagabondo dell'episcopato di Como, ladro *famosus* e uomo di mala condizione e fama<sup>73</sup>. È nota la riprovazione del reato di furto considerato una tentazione demoniaca e crimine odioso, disprezzato, una delle «grandi paure del Medioevo», condannato dal diritto, dalla società e dalla consuetudine<sup>74</sup>. Quando non vagabondi, i ladri *publici et famosi* infiammati dal demonio sono comunque forestieri<sup>75</sup>; ispirati dal Diavolo sono anche gli assassini Giovannolo detto Baracchino di Rho<sup>76</sup>, Giovannolo Brugnolo<sup>77</sup>, Benegiolo di Dugnano<sup>78</sup>, Guarisco di Bergamo<sup>79</sup> e Oddino di Nava<sup>80</sup>.

Le donne che delinquono sole, senza un uomo che le affianchi nel delitto o nella gestione dell'accusa, sono immediatamente individuabili nel linguaggio del podestà poiché esso restituisce la loro incapacità di agire *motu proprio*. Esse vengono incriminate per azioni compiute a causa della loro natura femminile, della loro debolezza, mosse da superbia, arroganza, temerarietà e spirito diabolico. Un linguaggio che corrobora la negazione della volontà e delle capacità femminili e che, non riconoscendo alla donna la sua natura criminale, la nega ancor di più, come affermava Michelle Perrot<sup>81</sup>.

---

<sup>72</sup> *Ibidem*, III.3.

<sup>73</sup> *Ibidem*, XXI.1: «dictus Antonius de Arestio superius inquisitus malo modo et ordine, tractate et apensate, spiritu diabolico instigatus, Deum nec santos pre oculis non habendo, set pocius humani generis inimicum, animo et intentione furandi et furtum comitendi»; *ibidem*, XXII.1, anche il ladro impenitente Beltramo di Erba «... furem famosum ac hominem male condicionis et fame, presentem ... spiritu diabolico instigatus, Deum nec santos pre oculis non habendo set potius humani generis inimicum, animo et intencione furandi et furtum infrascriptarum rerum comitendi, noctis tempore accessit».

<sup>74</sup> GEREMEK 1985, pp. 8-11.

<sup>75</sup> *Liber sententiarum*, XXX.1: Filippo Giovanni figlio del fu Enrico *de Otetach, de Alamania* Basa «scienter et doloxe, spiritu diabolico instigatus, Deum pre oculis non habendo set pocius inimicum humani generis»; *ibidem*, XXX.2: stessa definizione per Angelino figlio del fu Giovanni *de Aslaude, de comitatu Zellandi*.

<sup>76</sup> *Ibidem*, I.1.

<sup>77</sup> *Ibidem*, II.1.

<sup>78</sup> *Ibidem*, XII.1.

<sup>79</sup> *Ibidem*, XXX.3.

<sup>80</sup> *Ibidem*, XXXI.4. C'è chi poi con il demonio ci lavora, anzi lo incanta, cioè Gaspare Grassi di Valenza, «publicum nigromanticum et incantatorem demonium et hominem heretice pravitatis ac relapsim in heresim abiuratam», ma si tratta di una fattispecie del tutto diversa: *ibidem*, XVI.1.

<sup>81</sup> LETT 2014, p. 211.

## 5. Tra cliché e novità

Le donne imputate di qualche crimine nel registro milanese del 1385 sono tutte sposate, tranne meretrici e vagabonde. Le vittime invece sono per la maggior parte nubili (18), tra cui due meretrici e una meretrice-vagabonda, e dieci sono coniugate. Si potrebbe quindi ritenere che le nubili fossero più esposte alla violenza? Oppure che fossero maggiormente tutelate o, meglio ancora, che l'autorità volesse mostrare, a mo' anche di deterrente alla delinquenza nei loro confronti, una particolare attenzione per questa categoria? Esse sono oggetto di aggressioni, insulti e percosse, che vengono sanzionate, mentre non vengono imputate di reati, almeno stando alle risultanze di questo registro. Le nubili sono tutte, tranne una, orfane di padre, quindi prive di qualsiasi riferimento maschile di tutela e forse per questa ragione percepite come più vulnerabili, più facile 'preda'; alcune di loro sono inoltre forestiere (Donizza di Lecco, Nastasia di Venezia, Domenichina di Padova, Giovanna di Candia, Donolla detta Rafalda di Como, Giacomina di Paullo), pertanto più esposte e forse quindi anche più bisognose di tutela da parte delle autorità.

Le sentenze e i procedimenti giudiziari riflettono non tanto, o meglio, non soltanto, la criminalità ma anche i comportamenti che l'autorità politica intende reprimere e punire. Da quanto emerge nelle sentenze si può ritenere che si puniscano di più le donne coniugate che delinquono perché non rispondono ai canoni stereotipati della categoria alla quale appartengono? Si deve ritenere altresì che le nubili non delinquessero? O significa invece che la «cifra nera», ossia la mancata denuncia e punizione dei reati, riguardasse prevalentemente queste ultime?

Sono interrogativi ai quali non è oggi ancora possibile fornire una risposta mentre si può invece affermare che le incriminate del *Liber* milanese non rientrano nel cliché storiografico secondo il quale le donne *honeste* resterebbero impunte.

A proposito dei reati, studi classici, ma in realtà anche i più recenti e in parte innovativi sotto il profilo dei risultati, li tipizzano in maschili e femminili. Questi ultimi in sintesi si possono riassumere in violenze di donne tra loro – il più delle volte verbali –, più spesso a mani nude, più raramente con oggetti, e azioni criminali condotte solitamente in compagnia, preferibilmente di persone di sesso maschile<sup>82</sup>. Eppure, la *debilitas sexus*, lo stereotipo femminile per cui le donne siano più portate per l'aggressione verbale piuttosto che fisica e che quest'ultima si manifesti comunque con modalità peculiari – mordere, graffiare e strappare i capelli sono «manifestazioni di

---

<sup>82</sup> LETT 2014, pp. 199-202.

aggressività tradizionalmente ritenute tipicamente femminili»<sup>83</sup>, mentre pugni, bastoni, sassi e altri oggetti non legati alla sfera delle attività muliebri sarebbero invece maschili – per questo registro milanese non sono sostenibili<sup>84</sup>. Un *trend* peraltro rilevato nei decenni successivi anche nella documentazione bolognese, che attesta l'aggressione fisica accompagnata da insulti come il primo dei reati delle donne<sup>85</sup>.

A Milano, esse, inoltre, come accennato, non « commettono reati nella maggioranza dei casi in associazione con altri, prevalentemente ... con un ruolo gregario »<sup>86</sup> ma ne sono protagoniste, talvolta assolute: dall'avvelenatrice Ambrosina a Giacomina di Cornaredo che aggredisce Giovannina di Cornate, a Isola di Garbagnate con i suoi insulti al duca sino a Bertramina detta Fontana e Donna *de Prinaris* in lite con Maddalena di Annone, per citare soltanto qualche esempio<sup>87</sup>.

Benché l'insulto tra donne costituisca di per sé una eccezione al cliché<sup>88</sup>, nello stereotipo rientra tuttavia la subordinazione « al modello culturale egemone e maschile » nell'impiego di alcuni insulti verbali, fattore che contribuisce a veicolare tale « modello culturale », che le donne impiegano colpendo altre donne nella onorabilità sessuale con attributi quali *meretas*, o allusioni al prossenetismo come *rofiana*, e con cui consolidano il ruolo loro attribuito dalla società<sup>89</sup>. Fa invece eccezione l'augurio del vermocane (*vermes canes*, probabilmente con riferimento a una malattia dei cavalli) che è un insulto trasversale<sup>90</sup>: esso esce dalla bocca di Beltramina detta Fontana rivolto ad Antoniola e Ardigolo di Torre<sup>91</sup>. Nel registro compare anche un adulte-

---

<sup>83</sup> *Ibidem*, p. 80.

<sup>84</sup> *Ibidem*, p. 82.

<sup>85</sup> ANGELOZZI - CASANOVA 2014, pp. 78-79; DEAN 2004; DEAN 2007.

<sup>86</sup> ANGELOZZI - CASANOVA 2014, p. 113.

<sup>87</sup> V. i riferimenti documentari nel corso del testo.

<sup>88</sup> Nel *Liber* si trovano ingiurie tra donne, una fattispecie poco attestata per la censura morale a cui sono soggette. « Le donne sembrano godere di un *favor* processuale rispetto agli uomini in ragione della loro presunta minore pericolosità perché più degli uomini condizionabili da circostanze esterne o perché ritenute meglio recuperabili rispetto ad essi »; si noti anche il riferimento a punizioni più severe per le donne emarginate rispetto a quelle integrate socialmente nel loro ruolo femminile (SBRICCOLI 2004, pp. 85-86), contraddetto dalla norma sulla mitigazione rispetto ai reati delle prostitute (v. sopra).

<sup>89</sup> *Liber sententiarum*, VII.2. Sul tema si veda il recente RAVEGGI 2018, in particolare pp. 132-134, 137; sotto il profilo della storia della lingua, ALFONZETTI - SPAMPINATO BERETTA 2012, specie pp. 13-15; si veda inoltre qui il contributo di BIANCHI RIVA 2021; per Torino, v. MAGNANI 2011, pp. 519 e 536.

<sup>90</sup> *Liber sententiarum*, XIII.1, XXVI.11.

<sup>91</sup> *Liber sententiarum*, VII.2. Sull'uso degli insulti anche in chiave di genere si vedano DEAN 2004; LANSING 2013.

rio, crimine raramente esibito nelle aule dei tribunali, poiché solitamente ‘risolto’ in famiglia<sup>92</sup>.

Sulla base di questi dati, si possono svolgere alcune riflessioni conclusive: le donne *honeste* autrici di reati e le emarginate sono più controllate sotto il profilo disciplinare dalle autorità, cioè sono le più punite, per ragioni diametralmente opposte. Ciò consuonerebbe con quanto si legge negli statuti: da un lato, si trovano norme che disciplinano prostituzione e prostitute e, dall’altro, norme che tutelano le donne in regime matrimoniale, sotto il profilo della dote e dei loro diritti.

Le sentenze del podestà illuminano inoltre una consapevolezza muliebre, che si concretizza nei reati, condannati, ma anche nel riconoscimento da parte delle autorità dei diritti rivendicati seppure in modalità che potevano essere ritenute criminali: *domina* Caterina, moglie di Paganolo di Appiano, si presenta in una casa di sua proprietà (*eius domo*), ubicata nell’*hospicium* della Gazzada, per incassare la pensione che l’affittuario, Giacomo di Bornago, le deve, reclamando in maniera decisa il pagamento: « Voglio che mi paghi l’affitto di casa mia! »<sup>93</sup>. Poiché l’affittuario si limita a consegnarle una zappa e una sega, e a chiuderle la porta in faccia, a chiave, la donna, dopo aver rivendicato la consegna di altri oggetti, di fronte al diniego, rimossa la serratura, entra nella dimora e si impossessa di lenzuola e coperte a mo’ di risarcimento. La rilevanza della vicenda risiede e nell’atteggiamento della donna, tutto tranne che remissivo e ‘femminile’, e nel verdetto di non colpevolezza che ottiene senza l’intervento di alcun uomo. L’atteggiamento di Caterina probabilmente affonda le radici nella sua posizione sociale ed economica, trattandosi di una *domina* con proprietà immobiliari, con la capacità di farsi valere in giudizio, affrontando l’accusa di furto, ma costituisce comunque il segnale che la voce delle donne si sentiva e talvolta non rimaneva inascoltata.

Come Caterina, esula dai cliché anche Isola di Garbagnate. La donna, alla quale si è già accennato, è presente al momento del pronunciamento della sentenza per un crimine che possiamo definire di lesa maestà. Ella ha compiuto il grave reato autonomamente, cioè per intenderci senza essere inserita in un contesto condiviso con altre persone, uomini in particolare, insultando pubblicamente il signore, Gian Galeazzo Visconti, con « certa mala et enormia verba, derogantia honori et fame illustris principis ac magnifici excelsi domini, domini nostri prelibati ». La sentenza prevede che le sia tagliata la lingua e che sia fustigata *acriter* per la città « cosicché la sua pu-

---

<sup>92</sup> *Ibidem*, I.2.

<sup>93</sup> *Ibidem*, XV.3: « Volo quod me solves de pensione domus mee ». V. anche il contributo di Alessandra BASSANI 2021.

nizione funga da esempio per gli altri»<sup>94</sup>. Si tratta forse di un'ulteriore attestazione della capacità delle donne di frequentare spazi pubblici, facendo sentire, è proprio il caso di dire, la propria voce ...

Altri elementi contenuti nel *Liber* fanno emergere azioni con protagoniste femminili: su cinque querele complessive due sono sporte da donne, cioè Clara Regni, una nubile e orfana di padre della parrocchia di Santa Maria Segreta<sup>95</sup>, e Catellola *de Mayrano*, figlia dello scomparso Antonio e coniugata, residente nella parrocchia di San Paolo in Compedo, che agisce insieme al figlio Giovannino<sup>96</sup>. E una donna stipula una pace a conclusione di un procedimento per una rissa tra *Garitia de Canobio* e Albertolo Cavallero, cioè Biondina, orfana ed erede della madre *Garitia*, deceduta tra la data del procedimento (1385) e quella della conclusione della pace (febbraio 1391)<sup>97</sup>.

All'interno di una storiografia che si occupa di genere anche nei procedimenti penali, si colloca l'analisi delle donne del (registro) del podestà di Milano, da cui emergono informazioni relative alle dinamiche sociali oltre che criminali delle donne nella Milano di fine Trecento. Qui tra le imputate si trovano rappresentati, forse in maniera sorprendente, vari segmenti sociali, come accennato, e diverse condizioni. Il quadro che emerge comprende sì alcuni cliché, ma anche qualche novità, nel senso soprattutto di quei profili che confermano la consapevolezza di alcune donne relativamente ai loro diritti e alle loro capacità. Risulta sicuramente molto significativo il già menzionato procedimento relativo a *domina* Caterina che contribuisce a costruire, insieme a una bibliografia ormai consistente, una immagine meno sottomessa delle donne, della loro capacità economica e di difesa delle loro prerogative.

---

<sup>94</sup> *Liber sententiarum*, XX.1: «quod eidem Isole incidatur lingua et ulterius acriter per civitatem Mediolani et per loca consueta fustigetur sic et taliter quod eius penna ceteris transeat in exemplum».

<sup>95</sup> *Ibidem*, II.3.

<sup>96</sup> *Ibidem*, XIV.5. Sulla capacità delle donne in sede processuale rinvio agli studi di MINNUCCI 1989; MINNUCCI 1990; MINNUCCI 1996; MINNUCCI 1998 e MINNUCCI 2011.

<sup>97</sup> *Liber sententiarum*, XVII. 2.

## FONTI

VERCELLI, ARCHIVIO STORICO CIVICO (ASCVC)  
– *Atti giudiziari*, B-251, B-252, B-7060, B-7082.

## BIBLIOGRAFIA

- Ai margini della civitas* 2013 = *Ai margini della civitas: figure giuridiche dell'altro fra Medioevo e futuro*, a cura di A.A. CASSI, Soveria Mannelli 2013.
- ALFONZETTI - SPAMPINATO BERETTA 2012 = G. ALFONZETTI - M. SPAMPINATO BERETTA, *Gli insulti nella storia dell'italiano. Analisi dei testi del tardo medioevo*, in *Pragmatique historique et syntaxe. Historische Pragmatik und Syntax. Actes de la section d'histoire de la langue romane du XXXI<sup>e</sup> Romanistentag allemand/Akten der gleichnamigen Sektion des XXXI. Deutschen Romanistentags*, Bonn, 27.9-1.10.2009, hrsg B. WEHR - F. NICOLOSI, Frankfurt am Main 2012, pp. 1-21.
- ANGELOZZI - CASANOVA 2014 = G. ANGELOZZI - C. CASANOVA, *Donne criminali: il genere nella storia della giustizia*, Bologna 2014.
- Antiqua Ducum* = *Antiqua Ducum Mediolani Decreta*, Mediolani, in *Regio Palatio*, apud Io. Baptistam, & Iulium-Caesarem fratres Malatestas regio-camerales typographos, 1654.
- BASSANI 2021 = A. BASSANI, *Le assoluzioni nel Liber comunis potestatis Mediolani: riflessioni sull'ipotesi di una giustizia giusta*, in *Liber sententiarum* 2021, pp. 177-204.
- BIANCHI RIVA 2021 = R. BIANCHI RIVA, *Iniuria e insultus tra diritto e politica. Le offese alle magistrature comunali nella legislazione statutaria e nella prassi giudiziaria in età viscontea*, in *Liber sententiarum* 2021, pp. 239-264.
- BOURGUIGNON - DAUVEN 2012 = M.-A. BOURGUIGNON - B. DAUVEN, *Une justice au féminin. Femmes victimes et coupables dans les Pays-Bas bourguignons au XV<sup>e</sup> siècle*, in « *Clio. Femmes, Genre, Histoire* », 35 (2012), pp. 215-238.
- BUYCK 2018 = M. BUYCK, *The "Enormous and Horrendous" crime of poisoning: Bologna, ca. 1300-1700*, in *Violence and justice* 2018, pp. 145-166.
- CENGARLE 2014 = F. CENGARLE, *Les maestà all'ombra del Biscione. Dalle città lombarde ad una monarchia europea (1335-1447)*, Milano 2014 (Studi sulla comunicazione politica, 5).
- COMBA 1986 = R. COMBA, « *Apetitus libidinis coerceatur* ». *Strutture demografiche, reati sessuali e disciplina dei comportamenti nel Piemonte tardomedievale*, in « *Studi Storici* », 27 (1986), pp. 529-576.
- CORTESE 1996 = E. CORTESE, *Il diritto nella storia medievale*, II, *Il basso medioevo*, Roma 1996.
- COSTA 2020 = P. COSTA, *La costruzione del nemico interno: una «costante» storica?*, in *Ai margini della civitas* 2013, pp. 269-287.
- CROUZET PAVAN - MAIRE VIGUEUR 2019 = E. CROUZET PAVAN - J.-C. MAIRE VIGUEUR, *Decapitate. Tre donne nell'Italia del Rinascimento*, Torino 2019.

- DEAN 2004 = T. DEAN, *Gender and insult in an Italian city: Bologna in the later Middle Ages*, in « Social History », 29 (2004), pp. 217-231.
- DEAN 2007 = T. DEAN, *Crime and Justice in Late Medieval Italy*, Cambridge 2007.
- DEL BO 2020 = B. DEL BO, *Parole di donna. Prime riflessioni sull'inclusione sociale nei procedimenti giudiziari (XIII-XV secc.)*, in corso di pubblicazione.
- GAMBERINI 2000 = A. GAMBERINI, *Gian Galeazzo Visconti*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, LIV, Roma 2000, pp. 383-391.
- GAZZINI 2017 = M. GAZZINI, *Storie di vita e di malavita. Criminali, poveri e altri miserabili nelle carceri di Milano alla fine del medioevo*, Firenze 2017 (Reti Medievali E-Book, 30).
- GEREMEK 1985 = B. GEREMEK, *Mendicanti e miserabili nell'Europa moderna (1350-1600)*, Roma-Bari 1985 (ed. or. *Inutiles au monde. Truands et misérables dans l'Europe moderne*, 1350-1600, Paris 1980).
- GEREMEK 1992 = B. GEREMEK, *Uomini senza padrone. Poveri e marginali tra medioevo e età moderna*, Torino 1992.
- GRAZIOSI 1993 = M. GRAZIOSI, *Infirmis sexus. La donna nell'immaginario penalistico*, in « Democrazia e diritto », 2 (1993), pp. 99-143.
- GRAZIOSI 2002 = M. GRAZIOSI, « *Fragilitas sexus* ». *Alle origini della costruzione giuridica dell'inferiorità delle donne, in Corpi e storia. Donne e uomini dal mondo antico all'età contemporanea*, a cura di N.M. FILIPPINI - T. PLEBANI - A. SCATTIGNO, Roma 2002 (I libri di Viella, 33), pp. 19-38.
- KIRSHNER 2017 = J. KIRSHNER, *Nascoste in bella vista: donne cittadine nell'Italia tardo-medievale, in Cittadinanze medievali. Dinamiche di appartenenza a un corpo comunitario*, a cura di S. MENZINGER, Roma 2017 (I libri di Viella, 248), pp. 195-228.
- LANSING 2013 = C. LANSING, *Conflicts over Gender in Civic Courts*, in *The Oxford Handbook of Women and Gender in Medieval Europe*, ed. by M. R. KARRAS - J. BENNETT, Oxford 2013, pp. 118-132.
- LANSING 2018 = C. LANSING, *Accusations of rape in thirteenth-century Bologna*, in *Violence and Justice in Bologna: 1250-1700*, a cura di S.R. BLANSHEI, London 2018, pp. 167-186.
- LETT 2014 = D. LETT, *Uomini e donne nel Medioevo. Storia del genere (secoli XII-XV)*, Bologna 2014 (ed. or. *Hommes et femmes au Moyen Âge. Histoire du genre XII<sup>e</sup>-XV<sup>e</sup> siècle*, Paris 2013).
- Liber sententiarum* = *Liber sententiarum potestatis Mediolani (1385)*. Edizione critica, a cura di P.F. PIZZI, Genova 2021 (Notariorum Itinera, VII/2).
- Liber sententiarum* 2021 = *Liber sententiarum potestatis Mediolani (1385)*. Storia, diritto, diplomatica e quadri comparativi, a cura di A. BASSANI - M. CALLERI - M.L. MANGINI, Genova 2021 (Notariorum Itinera, VII/1).
- LUONGO 2013 = D. LUONGO, *Vagabondi e « miserabiles personae »: strategie di esclusione e di integrazione nella Napoli d'Antico Regime*, in *Ai margini della civitas* 2013, pp. 161-244
- MAGNANI 2011 = M. MAGNANI, *Il funzionamento della giustizia del comune di Torino alla fine del Trecento. Il sistema probatorio, la pena e la sua negoziazione*, in « Bollettino Storico Bibliografico Subalpino », CIX (2011), pp. 497-566.
- MAZZI 2018a = M.S. MAZZI, *La mala vita. Donne pubbliche nel Medioevo*, Bologna 2018.
- MAZZI 2018b = M.S. MAZZI, *La violenza sulle donne pubbliche*, in *Violenza alle donne. Una prospettiva medievale*, a cura di A. ESPOSITO - F. FRANCESCHI - G. PICCINNI, Bologna 2018, pp. 85-106.



- MERLO 2004 = G.G. MERLO, *Introduzione*, a «Lucea talvolta la luna». *I processi alle masche di Rifreddo e Gambasca del 1495*, edizione critica di R. COMBA - A. NICOLINI, Cuneo 2004, pp. 11-74.
- MIGLIORINO 1985 = F. MIGLIORINO, *Fama e infamia. Problemi della società medievale e nel pensiero giuridico dei secoli XII e XIII*, Catania 1985.
- MINNUCCI 1989 = G. MINNUCCI, *La capacità processuale della donna nel pensiero canonistico classico. Da Graziano a Ugucione da Pisa*, Milano 1989 (Studi Senesi. Quaderni, 68).
- MINNUCCI 1990 = G. MINNUCCI, *La capacità processuale della donna nel pensiero canonistico classico. Le scuole franco-renana ed anglo-normanna nel tempo di Ugucione da Pisa*, in «Studi senesi», 102 (1990), pp. 107-148, 263-311.
- MINNUCCI 1996 = G. MINNUCCI, *Le dottrine dei primi glossatori canonisti intorno alla capacità processuale della donna*, in *Orientamenti civilistici e canonistici sulla condizione della donna*, a cura di M.T. GUERRA MEDICI, Napoli 1996 (Scienze del diritto e dell'economia, 14), pp. 99-114.
- MINNUCCI 1998 = G. MINNUCCI, *Processo e condizione femminile nel pensiero dei primi glossatori civilisti*, in «Studia gratiana», 29 (1998) pp. 641-660.
- MINNUCCI 2011 = G. MINNUCCI, *La condizione giuridica della donna tra Medio Evo ed Età Moderna: qualche riflessione*, in «Anuario de Historia del derecho espanol», LXXXI (2011), pp. 997-1007.
- MIROGLI 1764 = F. MIROGLI, *Istruzioni teorico-pratiche criminali di Filippo Mirogli romano fiscale generale dedicate alla santità di nostro signore Clemente papa XIII*, in Roma, nella stamperia di Generoso Salomoni, MDCCLXIV.
- PADOA SCHIOPPA 1996 = A. PADOA SCHIOPPA, *La giustizia milanese nella prima età viscontea (1277-1300)*, in *Ius Mediolani* 1996, pp. 1-46; anche in ID., *Giustizia medievale italiana dal Regnum ai Comuni*, Spoleto 2015 (Biblioteca del «Centro per il collegamento degli studi medievali e umanistici in Umbria», 28), pp. 299-344.
- PALETTI 2013 = F. PALETTI, *Pauperes e «forestieri di mala qualità» nella Terraferma veneta tra '500 e '600*, in *Ai margini della civitas* 2013, pp. 141-160.
- PROSPERI 2013 = A. PROSPERI, *Delitto e perdono. La pena di morte nell'orizzonte mentale dell'Europa cristiana, XIV-XVIII secolo*, Torino 2013.
- RAVEGGI 2018 = S. RAVEGGI, *Il lessico delle ingiurie contro le donne*, in *Violenza alle donne. Una prospettiva medievale*, a cura di A. ESPOSITO - F. FRANCESCHI - G. PICCINNI, Bologna 2018, pp. 129-150.
- SBRICCOLI 1974 = M. SBRICCOLI, *Crimen laesae maiestatis. Il problema del reato politico alle soglie della scienza penalistica moderna*, Milano 1974 (Per la storia del pensiero giuridico moderno, 2).
- SBRICCOLI 2004 = M. SBRICCOLI, *Deterior est condicio foeminarum. La storia della giustizia penale alla prova dell'approccio di genere*, in *Innesti: donne e genere nella storia sociale*, a cura di G. CALVI, Roma 2004 (I libri di Viella, 43), pp. 73-91.
- Statuta Mediolani 1396* = *Statuta Mediolani*, Mediolani, diligenter impressus opera et impensa egregii magistri Pauli de Suardis, MCCCCLXXX, die XX decembris.
- STORTI 2012 = C. STORTI, *Alcune considerazioni sul trattamento dello straniero in età medievale e moderna tra flessibilità e pragmatismo*, in *Ius peregrinandi: il fenomeno migratorio tra diritti fondamentali, esercizio della sovranità statale e regimi dell'esclusione*, a cura di M. MECCARELLI - P. PALCHETTI - C. SOTIS, Macerata 2012, pp. 123-148.

- STORTI 2013 = C. STORTI, *Motivi e forme di accoglienza dello straniero in età medievale*, in *Ai margini della civitas* 2013, pp. 61-77.
- STORTI STORCHI 1990 = C. STORTI STORCHI, *Ricerche sulla condizione giuridica dello straniero in Italia dal tardo diritto comune all'età preunitaria. Aspetti civilistici*, Milano 1990 (Università degli Studi di Milano. Facoltà di Giurisprudenza. Pubblicazioni dell'Istituto di Storia del Diritto italiano, 14).
- STORTI STORCHI 1993 = C. STORTI STORCHI, *The Legal Status of Foreigners in Italy (XIV<sup>th</sup>-XVI<sup>th</sup> Centuries). General Rules and their Enforcement in Civil and Commercial Cases*, in *Of Strangers and Foreigners (Late Antiquity - Middle Ages)*, ed. by L. MAYALI - M.M. MART, Berkeley 1993 (Studies in comparative legal history, 23), pp. 97-135.
- STORTI STORCHI 2007 = C. STORTI STORCHI, *Scritti sugli statuti lombardi*, Milano 2007 (Università degli Studi dell'Insubria. Facoltà di Giurisprudenza, 29).
- THÉRY 2003 = J. THÉRY, *Fama: l'opinion publique comme prouvé judiciaire. Aperçu sur la révolution médiévale de l'inquisitoire (XII<sup>e</sup>-XV<sup>e</sup> siècle)*, in *La prouvé en justice de l'Antiquité à nos jours*, a cura di B. LEMESLE, Rennes 2003, pp. 119-147.
- TODESCHINI 2007 = G. TODESCHINI, *Visibilmente crudeli. Malviventi, persone sospette e gente qualunque dal Medioevo all'età moderna*, Bologna 2007.
- VALLERANI 2001 = M. VALLERANI, *I fatti nella logica del processo medievale. Note introduttive*, in « Quaderni storici », XXXVI (2001), pp. 665-693.
- VALLERANI 2004 = M. VALLERANI, *Modelli di verità. Le prove nei processi inquisitori*, in *L'enquête au Moyen Âge*, a cura di C. GAUVARD, Roma 2004 (Collection de l'École Française de Rome, 399, pp. 439-494).
- VALLERANI 2006 = M. VALLERANI, *Consilia. Un progetto di schedatura archivistica della consulenza giuridica in età comunale*, in « Le carte e la storia », VIII/1 (2006), pp. 24-29.
- VALLERANI 2007 = M. VALLERANI, *La fama nel processo tra costruzioni giuridiche e modelli sociali nel tardo medioevo*, in *La fiducia secondo i linguaggi del potere*, a cura di P. PRODI, Bologna 2007, pp. 93-113.
- Violence and justice* 2018 = *Violence and Justice in Bologna: 1250-1700*, a cura di S.R. BLANSHEI, London 2018.

### *Sommario e parole significative - Abstract and keywords*

Dall'analisi dei dispositivi delle sentenze emesse nel 1385 dal podestà di Milano si conferma evidente l'importanza del lessico impiegato dalle autorità nella "costruzione del nemico". Al tempo stesso risulta manifesto il rilievo della comunicazione giudiziaria nella coercizione della società nella fattispecie in relazione ai ruoli assegnati a ciascun genere. Tra le imputate si trovano rappresentati vari segmenti sociali e diverse condizioni, anche se descritte in maniera stereotipata. Il quadro che emerge, pur comprendendo alcuni cliché, riserva tuttavia anche qualche novità: la consapevolezza di alcune donne relativamente ai loro diritti e alle loro capacità tra cui l'esibire pubblicamente le proprie opinioni che le rendono vincenti, anche se, talvolta, non in sede giudiziaria. Ciò che emerge nel linguaggio della curia podestarile, accanto alle condannate che agiscono "ispirate dal demonio", è dunque la presenza di donne non sottomesse, dotate di capacità economica e di difesa delle loro prerogative.

**Parole significative:** Medioevo, Milano; Donne, Giustizia, Discriminazione, Diavolo.

An analysis of the sentences issued in 1385 by the Podestà of Milan confirms the importance of the lexicon used by the authorities in the "construction of the enemy". At the same time, it is clear the importance of judicial communication in the coercion of the society in this case in relation to the roles assigned to each gender. Among the defendants are represented various social segments and different conditions, even if described in a stereotypical manner. The picture that emerges, although it includes some clichés, however, also reserves some novelties: the awareness of some women regarding their rights and abilities, including the public display of their opinions that make them successful, although sometimes not in court. What emerges in the language of the podestaril curia, alongside the condemned women who act "inspired by the devil", is therefore the presence of women who are not submissive, endowed with economic capacity and the ability to defend their prerogatives.

**Keywords:** Middle Ages, Milan, Women, Justice, Discrimination, Devil.

## *Animali, colpa e castigo. Prodromo per nuove ricerche sull'area italiana*

Marina Gazzini  
marina.gazzini@unimi.it

La storia giudiziaria che, in età medievale e moderna (ma non solo)<sup>1</sup>, vide animali domestici e selvatici soggetti a imprigionamento, giudizio, punizione a seguito di un reato commesso da loro o dai loro proprietari, è un fenomeno a tutt'oggi poco considerato in Italia, da parte della storiografia medievistica così come di quella giuridica.

Le ricerche più consistenti si concentrano infatti in un arco di tempo molto ristretto e assai risalente, compreso fra il 1885 e il 1892: autori di queste indagini furono i giuristi Antonio Pertile (*Gli animali in giudizio*<sup>2</sup>) e Carlo D'Addosio (*Bestie delinquenti*<sup>3</sup>) ai quali si affiancò, con uno studio più delimitato ma precursore di interessi che sarebbero sbocciati solo dopo un secolo, lo storico del folklore Giovanni Pansa (*Processi d'animali e avanzi di essi in Abruzzo*)<sup>4</sup>. Si deve infatti attendere il passaggio al secondo millennio per assistere alla pubblicazione di due saggi opera della medievista Giulia Rainis<sup>5</sup>, e di un intervento del giurista Giuseppe Mazzanti sul reato di bestialità<sup>6</sup>. Qualche contributo minore o di carattere divulgativo sarà inevitabilmente sfuggito<sup>7</sup>, ma è innegabile che il panorama sia poco affollato<sup>8</sup>.

Decisamente più ampia risulta invece la produzione storiografica in ambito francese, tedesco e anglo-americano<sup>9</sup>. Anche in questo caso si assiste però a un si-

---

<sup>1</sup> Il fenomeno è infatti durato fino ai primi del Novecento anche se, secondo il punto di vista di alcuni, continua tutt'oggi: v. GIRGEN 2003; SYKES 2011.

<sup>2</sup> PERTILE 1885-1886.

<sup>3</sup> D'ADDOSIO 1892.

<sup>4</sup> PANSA 1924-1927. Pansa fu anche etnologo, archeologo e numismatico: v. SABATINI 2014.

<sup>5</sup> RAINIS 2011; RAINIS 2016.

<sup>6</sup> MAZZANTI 2019.

<sup>7</sup> L'argomento ha attirato l'interesse del magistrato FRANCIONE 1997.

<sup>8</sup> Naturalmente non ci si riferisce ai numerosissimi studi che hanno avuto come oggetto la storia degli animali nel medioevo sotto altri punti di vista (immaginario, iconografia, rapporto con gli uomini etc.).

<sup>9</sup> Per un panorama completo rimando alla recente rassegna bibliografica di MACGREGOR 2019. Qui mi limito a ricordare: MÉNABRÉA 1846; VON AMIRA 1891; EVANS 1906; HYDE 1916; HYDE 1917; COHEN 1986; DINZELBACHER 2002; PASTOUREAU 2005, pp. 21-39.

mile iato cronologico, ovvero a due stagioni di maggiore intensità: la prima è collocabile tra fine Otto e primi Novecento, l'altra si è inaugurata negli anni Ottanta del XIX secolo, in parallelo alla più ampia diffusione dei cosiddetti *animal studies*<sup>10</sup>, e non si è ancora conclusa.

La differenza di sensibilità tra l'Italia e gli altri paesi nei confronti di questo tema si coglie a prima vista se confrontiamo ad esempio l'indice di un volume uscito nel 2019 dal titolo *Primo non maltrattare. Storia della protezione degli animali in Italia*, in cui non si fa il minimo cenno a questo tipo di maltrattamento pur continuato fino a tempi recenti<sup>11</sup>, e il podcast *Cruel and Unusual* nato nel 2012 dal desiderio di Zachary Baron Shemtob, avvocato e docente di criminologia e giustizia criminale presso la Central Connecticut State University, di approfondire le origini del sistema punitivo americano offrendo una serie di interviste di quindici minuti con figure diverse di esperti (giudici, detenuti, studiosi della storia della prigione). Una di queste interviste è dedicata proprio ai processi contro gli animali ed è tenuta da Katie Sykes, docente canadese di diritto<sup>12</sup>.

Fine del presente contributo è dare conto delle ragioni che stanno a monte di questo scarso interesse italiano per gli animali 'criminalizzati', o comunque confinati in prigione, e indicare al tempo stesso piste di approfondimento che si spera possano apportare una massa maggiore di materiali sul fenomeno. Prima di procedere, è necessaria però una messa a fuoco dei punti dai quali si parte, in attesa di poter avviare in futuro uno studio più ampio delle peculiarità del contesto italiano.

### 1. Processi penali e processi civili

La nostra attenzione è qui rivolta ai processi aventi quali imputati esseri animali che risultassero autori di un crimine o apportatori di danni alla comunità umana<sup>13</sup>. In particolare, si distinguono processi allestiti contro singoli animali, solitamente domestici, che avevano commesso un reato contro le persone, e processi intentati contro branchi, stormi, sciami di animali selvatici che avevano provocato guasti a coltivazioni e ad altre attività umane, o a beni, pubblici e privati, o che fossero ritenuti colpevoli della trasmissione di epidemie, epizoozie, epifitite.

---

<sup>10</sup> CRANE 2015; MARCHESINI 2015.

<sup>11</sup> GUAZZALOCA 2019.

<sup>12</sup> *Cruel and Unusual*.

<sup>13</sup> Esulano pertanto da questo intervento i processi per bestialità, per i quali rimando a D'ADDOSIO 1892 e MAZZANTI 2019.

Dall'Ottocento in poi, la storiografia ha definito 'penale' il primo genere di procedimento giudiziario, e 'civile' il secondo. Avvertiamo che la dizione 'civile' si riferisce alla tipologia dell'illecito commesso e non al tribunale: i cosiddetti processi 'civili' erano infatti di competenza del foro ecclesiastico e non di quello secolare<sup>14</sup>. D'altronde, come è stato fatto notare, i legislatori medievali percepivano la differenza tra i due procedimenti contro gli animali come di natura 'funzionale e non causale'<sup>15</sup>. Dal momento che il principio operativo sottostante era lo stesso, fu inoltre facile l'osmosi tra pratiche ed esperienze maturate in entrambi i contesti.

I processi civili prevedevano il pronunciamento di un anatema contro gli animali da parte di un'autorità religiosa (parroco, vescovo o pontefice) ma anche l'espiazione da parte della comunità colpita dai guasti provocati da varie specie (solitamente insetti e roditori, ma anche rettili, pesci, anfibi, uccelli, canidi). Il consorzio umano risultava così, al tempo stesso, vittima e causa del problema. In base a una concezione che affondava nell'Antico Testamento e che era stata ripresa da sant'Agostino e ancora nel XII secolo da Pietro Lombardo, l'azione pernicioso degli animali veniva considerata strumento di punizione divina<sup>16</sup>. Si trattava della cosiddetta 'teologia del castigo', che entrava in gioco anche nel caso dei disastri ambientali e che serviva a giustificare una natura che non poteva essere giudicata matrigna a prescindere, in quanto creazione divina<sup>17</sup>.

Numerose fonti descrivono questi processi in maniera anche particolareggiata. Su tutte spicca il quattrocentesco *Tractatus secundus Exorcismorum*, opera del canonico svizzero Felix Hammerlin<sup>18</sup>, che enumera diversi passaggi, peraltro confermati nella pratica da documenti giudiziari<sup>19</sup>: il curato, o chi fosse preposto a formulare maledizioni « contra animalia nocentia », insieme a un giudice nominato *ex officio*, avrebbe eletto un rappresentante della comunità offesa che si occupasse di consegnare alle bestie infestanti il mandato di comparizione davanti al giudice e la notifica di espulsione dalla terra o dai luoghi da loro occupati; a seguito della (prevedibile) contumacia delle bestie e del mancato rispetto dell'ordine di allontanamento, si sarebbero pronunciate maledizioni fintanto che la sentenza di espulsione non fosse

---

<sup>14</sup> RAINIS 2016.

<sup>15</sup> COHEN 1986, p. 19.

<sup>16</sup> RAINIS 2016, p. 249 e sgg.

<sup>17</sup> « Straftheologie »: GROH - KEMPE - MAUELSHAGEN 2003, p. 20, citato da SCHENK 2010, p. 30.

<sup>18</sup> Redatto nel 1442 e poi ampliato nel 1451. *Tractatus secundus Exorcismorum*, pp. 289-306; RAINIS 2016, p. 230 e sgg.

<sup>19</sup> *Ibidem* p. 234 e sgg.

stata rispettata; sulle terre finalmente liberatesi si sarebbe quindi proceduto ad aspergere acqua santa come rito di benedizione e di purificazione. Per tutto il corso della procedura, la comunità avrebbe dovuto allestire processioni penitenziali per invocare l'aiuto divino. Fonti cronachistiche e agiografiche raccontano inoltre come potesse accadere che, dopo la pronuncia dell'anatema, gli animali non solo abbandonassero il paese ma spesso si suicidassero in gruppo<sup>20</sup>. Questo riferimento, del tutto inverosimile ma riportato in più narrazioni, molto probabilmente nasce dalla considerazione del tutto negativa che al tempo si aveva nei confronti della morte autoinflitta: si trattava di un gesto che portava alla maledizione eterna, punito sia in terra sia nell'aldilà<sup>21</sup>. Nel caso di animali che non si riusciva materialmente a colpire, questa rappresentazione era utile per immaginare una punizione senza fine.

I processi penali intentati contro gli animali assumono invece una fisionomia più solenne e non solo rituale: si trattava di veri e propri processi della giustizia ordinaria che prevedevano l'arresto e l'incarcerazione dell'animale in attesa del giudizio, l'imbastimento di un'inchiesta, la nomina di un avvocato difensore, la richiesta di apparizione, il bando, la pena capitale. La condanna a morte solitamente veniva eseguita tramite rogo e impiccagione (o meglio appensione per le zampe), ma non mancavano decapitazioni e sotterramenti con l'animale ancora vivo. In alcuni casi all'animale venivano fatti indossare abiti umani o maschere infamanti<sup>22</sup>. Principali imputati, in quanto colpevoli di attacchi contro adulti e bambini, erano soprattutto i suini (porci, verri, scrofe, lattonzoli); ma non mancarono procedimenti anche contro cani, galli, capre, cavalli, asini, buoi, tori e vacche<sup>23</sup>. L'abbondanza di porci e scrofe nelle aule giudiziarie si spiega con la maggiore frequentazione, rispetto ad altre specie, tra uomo e maiale sin dall'epoca alto medievale<sup>24</sup>.

I casi più celebri, anche perché meglio documentati, sono soprattutto francesi: fra questi spicca l'episodio della condanna a morte nel 1386 di una scrofa a Falaise in Normandia, a seguito di un infanticidio. La scrofa venne travestita da uomo con giac-

---

<sup>20</sup> DELORT 1987, p. 220.

<sup>21</sup> Con l'affermazione del cristianesimo, il suicidio venne considerato sia un sacrilegio agli occhi della Chiesa, sia un reato per lo stato, in quanto il suicida offendendo il proprio corpo offendeva Dio (che dà la vita), ma anche il re (che la controlla). La Chiesa impediva quindi la sepoltura cristiana del cadavere e ne dannava per sempre l'anima, mentre lo stato imponeva la confisca dei beni del suicida. La bolla di infamia dei *felones de se* ricadeva inoltre sui figli e sulla famiglia. PROSPERI 2007, p. 21 e sgg.

<sup>22</sup> RAINIS 2011.

<sup>23</sup> D'ADDOSIO 1892.

<sup>24</sup> KREINER 2020.

ca, brache alle zampe posteriori e guanti bianchi a quelle anteriori, mutilata allo stesso modo in cui ella aveva deturpato il neonato, appesa per i garretti e una volta morta nuovamente messa alla berlina, trascinata da una giumenta per la città e infine bruciata. Il tutto davanti a una folla composta non solo dagli abitanti della cittadina, ma anche dai contadini delle terre vicine che avevano condotto sul luogo dell'esecuzione i porci di loro proprietà affinché ne traessero 'insegnamento'. Una rara, e pertanto preziosa, combinazione di più testimonianze – il testo della sentenza, le ricevute dei pagamenti per le spese di carcerazione ed esecuzione, il racconto del cerimoniale del supplizio, un affresco – rende questo processo quello meglio descritto su una sessantina di casi simili che ebbero luogo in Francia tra XIII e XVI secolo<sup>25</sup>.

Supplizi e anatemi contro gli animali sono stati interpretati da storici, antropologi e giuristi come una forma ritualizzata di vendetta che, al pari di quanto avveniva nel caso delle esecuzioni capitali degli esseri umani, veniva sublimata, e dunque resa accettabile, attraverso l'attribuzione di una funzione morale ed espiatrice<sup>26</sup>. L'equilibrio della comunità era stato scosso da un delitto o da una piaga: qualcuno o qualcosa avrebbe dovuto pagare per ristabilirlo. Altrimenti, le forze del male non avrebbero avuto pace e avrebbero continuato a imperversare. Tali pratiche giudiziarie risultano pertanto interessanti perché sono sostanzialmente riconducibili alla storia della mentalità e in particolare ai meccanismi attraverso i quali questa si traduceva in rituali del potere, laico come ecclesiastico.

## 2. *Un fenomeno non solo medievale*

Sebbene la storiografia contemporanea si sia concentrata sui processi secolari ed ecclesiastici contro gli animali condotti a partire dal basso medioevo, il fenomeno, come avevano giustamente sottolineato gli studiosi ottocenteschi, è assai antecedente.

Nella Bibbia leggiamo che: «Quando un bue cozza con le corna contro un uomo o una donna e ne segue la morte, il bue sarà lapidato e non se ne mangerà la carne. Però il proprietario del bue è innocente»<sup>27</sup>. In questo passaggio scritturale, ripreso nel medioevo da diversi commentatori, si trovano già indicazioni importanti. Anzitutto si fa riferimento al divieto di cibarsi dei resti delle bestie giustiziate, prescrizione dal chiaro intento apotropaico che si sarebbe mantenuta nel tempo: l'espiazione del crimine doveva necessariamente comprendere infatti un processo di

---

<sup>25</sup> PASTOUREAU 2005, p. 25 e sgg.

<sup>26</sup> ZORZI 1994.

<sup>27</sup> Es., 21: 28-32; FILKENSTEIN 1981. Altri passaggi biblici sono: Lev., 26: 22; Deut., 28: 38.



purificazione. La dichiarazione di innocenza del proprietario dell'animale colpevole, invece, sarebbe andata incontro a pareri, normative e prassi differenti. Di regola, non se ne riconosceva la responsabilità penale anche se poteva incorrere in punizioni sostitutive come l'ingiunzione a compiere un pellegrinaggio<sup>28</sup>, penitenza entrata in uso a partire dal XIII secolo e talvolta irrogata anche a genitori dimostratisi poco attenti nella cura della prole<sup>29</sup>. Viceversa, il proprietario era ritenuto responsabile civilmente quando l'animale aveva commesso danni a beni altrui: l'animale veniva messo in carcere finché il proprietario non avesse pagato l'ammenda<sup>30</sup>. Infine, nel caso in cui l'animale colpevole del reato non fosse stato identificato o fosse scappato, talora perché protetto dal suo proprietario che non voleva rinunciare a una bestia di valore<sup>31</sup>, si procedeva ugualmente processando e giustiziando un suo fantoccio, a imitazione dell'*executio in effigie* destinata ai contumaci<sup>32</sup>.

Nell'ambito della cultura greca, sappiamo da Platone che sia animali sia oggetti inanimati, ai quali fosse imputabile la morte di un uomo, venivano giudicati e condannati, su istanza dei parenti della vittima<sup>33</sup>. Aristotele ci informa più precisamente di processi, sempre contro animali e oggetti inanimati, tenutisi nel Pritaneo, edificio pubblico di Atene dove si trovava una corte di giustizia che si occupava esclusivamente di casi relativi a omicidi in cui l'autore fosse introvabile, o in cui la morte fosse stata causata da un oggetto inanimato o da un animale<sup>34</sup>. Non sappiamo se questi processi si siano effettivamente tenuti. È comunque interessante apprendere che in questo periodo più antico si volessero mettere sotto processo non solo le bestie ma anche gli oggetti: pietre, armi, travi che avessero da sole o in mani umane causato il

---

<sup>28</sup> PASTOUREAU 2005.

<sup>29</sup> RAINIS 2011, p. 104 e sgg. Nel XIII secolo giuristi e teologi codificarono la prassi dei pellegrinaggi 'forzati', pena che serviva a espiare peccati minori contro la fede e l'ortodossia, ma anche trasgressioni più gravi, quali il sacrilegio o l'incesto, o peccati che implicavano scandali, come le colpe sessuali del clero, o, ancora, per punire crimini compiuti contro il bene pubblico. TURNER 1997, pp. 15, 246.

<sup>30</sup> Per la testimonianza di animali tenuti in prigione v. il caso di Milano illustrato nell'ultimo paragrafo.

<sup>31</sup> Come nel caso di un cavallo a Bondy nel 1332. PASTOUREAU 2005, p. 34.

<sup>32</sup> PERTILE 1873-1887, VI-2, p. 62. Per le sanzioni tramite effigie nel medioevo v. ORTALLI 2015; FREEDBERG 1993; GAMBERINI 2018.

<sup>33</sup> « Se un animale da soma o un qualche altro animale si fosse macchiato di omicidio, ad esclusione di alcune situazioni come ad esempio le competizioni sportive, i parenti della vittima avrebbero dovuto perseguire legalmente l'omicidio commesso dall'animale, il cui cadavere, una volta giudicato e giustiziato, doveva essere gettato fuori dai confini del paese, sorte subita anche dagli esseri inanimati »: PLATONE, pp. 812-813, l. 873e, citato da RAINIS 2011, p. 111.

<sup>34</sup> ARISTOTELE, p. 659; SCHIFF BERMAN 1994, p. 293 e sgg.; GIRGEN 2003, p. 105.

ferimento o la morte di un uomo. Il fine era sempre quello di purificare la comunità da un elemento contaminato<sup>35</sup>.

Rispetto a questa impostazione, un cambiamento fondamentale sarebbe avvenuto sotto i Romani il cui diritto non avrebbe considerato gli animali, e tanto meno le *res* inanimate, responsabili dei loro atti<sup>36</sup>: non sorprende pertanto che non sia rimasta traccia per quest'epoca nemmeno di processi. Viceversa, il pacchetto composto da condanna, punizione, bando, maledizione si riaffaccia in alcune leggi barbariche<sup>37</sup>. A partire dall'alto medioevo si trova infatti nuovamente menzione sia di animali domestici portati in giudizio nelle corti criminali e, nel caso in cui ne fosse riconosciuta la colpevolezza, giustiziati, sia di animali selvatici giudicati nocivi per una comunità e puniti quando possibile con la morte, altrimenti con una scomunica e un bando<sup>38</sup>.

Agiografie altomedievali riportano la pratica di maledire gruppi di animali: nel 666 sant'Agostino ad Avignone maledisse e bruciò uno stormo di cicogne, nel 728 san Pirmino fece espellere rettili velenosi da Reichenau. Ma in questo caso non abbiamo chiara indicazione di un processo<sup>39</sup>. La testimonianza più antica di un processo, in quel caso portato davanti a un tribunale ecclesiastico, risale invece all'824 quando un gruppo di talpe venne scomunicato in Valle d'Aosta<sup>40</sup>. Sicuramente questa recrudescenza ebbe in buona parte a che fare con il nuovo volto dell'Europa medievale, maggiormente connotato rispetto al passato da un inselvaticamento del paesaggio, nella flora come nella fauna<sup>41</sup>. «Paesaggi della paura» (come sono stati efficacemente de-

---

<sup>35</sup> HYDE 1916, p. 699 e sgg.; HYDE 1917, p. 292. Anche presso altri popoli, come quello persiano, si verificavano punizioni di animali colpevoli di violenza contro gli uomini, ma non è attestata l'esistenza di un tribunale.

<sup>36</sup> HYDE 2017, pp. 299-302. Il cambiamento avvenuto in epoca romana è molto interessante e probabilmente rappresenta la chiave interpretativa di alcune differenze tra aree geografiche, *in primis* l'Italia. Purtroppo al momento la questione non è stata approfondita: rimandiamo quindi per una visione generale a ONIDA 2012.

<sup>37</sup> Trovando anche evoluzioni originali come quella dell'istituto inglese del *deodand*. DU CANGE 1883-1887, III, col. 065c.: «Deodanda appellantur bruta omnia et inanimata, quorum impetu vita hominis tollitur: verbi gratia equus calcitrans, bos cornupeta, trabis aut domus casus vel ruina, navis in flumine fracta, etc. Cum enim lege Mosis bos homicida lapidibus obruendus esset, Anglis placuit, ut eorum pretium in pios usus erogaretur, et Deo donaretur».

<sup>38</sup> HYDE 1916, p. 703.

<sup>39</sup> GIRGEN 2003, p. 100.

<sup>40</sup> D'ADDOSIO 1892; EVANS 1906.

<sup>41</sup> Per questa metamorfosi strutturale, non necessariamente negativa, v. GASPARRI 2006; per l'Italia si rimanda a RAO 2015, p. 41 e sgg.

finiti anni fa da Vito Fumagalli) nei quali l'uomo si sentiva circondato da una natura ostile<sup>42</sup>: i processi contro gli animali diventavano perciò un modo per difendersi e per rivendicare il controllo dell'uomo sulle altre specie animali.

### 3. Incapaci di intendere e di volere o esseri dotati di ragione?

A partire dal XII secolo la questione cominciò a diventare oggetto di numerose riflessioni in ambito teologico e giuridico. Graziano asseriva che il motivo del processo e della condanna a morte di un animale non dipendeva dal crimine in sé ma dalla volontà di cancellarne la memoria, riallacciandosi così alla tradizione del rito espiatorio<sup>43</sup>.

Tommaso d'Aquino nella sua *Summa* giustificava processi penali e punizioni corporali contro gli animali riconoscendo la possibilità di un'incarnazione diabolica, sulla base del fatto che il Vecchio testamento menzionava spesso questa identificazione Satana-animali<sup>44</sup>. Non solo: il filosofo domenicano attribuiva agli umani il diritto di servirsi degli animali a proprio piacimento in quanto dono di Dio<sup>45</sup>. Non riconosceva invece l'utilità di procedere con scomuniche e maledizioni contro di loro in quanto esseri irrazionali<sup>46</sup>, divenendo in questo l'*auctoritas* di riferimento per i giuristi successivi<sup>47</sup>.

Il dibattito si amplificò nei secoli a venire, incentrandosi a questo punto non solo sulla liceità, ma anche sul senso e sulla convenienza, di punire creature prive di ragione e dunque non in grado di intendere<sup>48</sup>. Non tutti i canonisti infatti erano d'accordo. Il diritto della Chiesa di punire presupponeva un contratto fra Dio e le

---

<sup>42</sup> FUMAGALLI 1994; ORTALLI 1983; DELORT - WALTER 2002.

<sup>43</sup> GRATIANUS, *Secunda pars*, Causa 15, questio I. « Unde etiam de brutis animalibus eadem ratio ab Augustino in eodem libro redditur, quare sua facta eis non imputentur: Animalia, inquit, enim seculi presentis cursum aut ornatum secundum creatoris incomprehensibilem uoluntatem peragunt, que de suis factis nullam rationem redditura sunt, quia rationabilia non sunt. Numquid enim de bubus cura est Deo? Homines uero, quia rationales sunt facti, et de se, et de omnibus rebus, quas in usum uitæ presentis acceperunt, rationem reddidituri sunt Deo et pro suorum actuum qualitate recipient aut penam aut gloriam. Sacrae tamen legis auctoritate animalia iubentur interfici, non propter conscientiam peccati, sed quia refricant memoriam facti. Unde Augustinus super Leuiticum ».

<sup>44</sup> HYDE 1917, p. 295.

<sup>45</sup> Tommaso d'Aquino, *Summa contra Gentiles*, citato da LEGGE - BROOMAN 1997, p. 8.

<sup>46</sup> Tommaso d'Aquino, *Summa theologiae*, citato da RAINIS 2016, p. 240.

<sup>47</sup> Anche Alessandro di Hales aveva sostenuto una posizione simile ma in maniera meno completa. RAINIS 2016, p. 241.

<sup>48</sup> *Ibidem*, p. 240.

creature a lui soggette: dal momento che, però, non era certo che gli animali avessero l'uso della ragione, ne conseguivano i dubbi sulla loro persecuzione legale.

La medesima disparità di interpretazioni si ritrova nella civilistica, contrappo-  
nendosi le posizioni critiche sull'utilità di procedere penalmente contro gli animali  
rei sulla base del principio della loro incapacità di distinguere il bene dal male (Phi-  
lippe de Beaumanoir, XIII sec.; Jean Boutiller XIV sec.), a quelle possibiliste che,  
pur riconoscendo l'irrazionalità animale, ritenevano essenziale sottoporre la bestia a  
processo rifacendosi all'autorità delle Sacre scritture (Guy Pape, XV sec.)<sup>49</sup>.

Per quanto concerne la normativa, si possono addurre due esempi significativi di  
questa diversità di approcci. Il primo è tratto da una fonte classica del diritto tedesco,  
il *Sachsenspiegel* («Specchio sassone»), opera duecentesca del giurista Eike von Repgow,  
che mise in forma scritta le consuetudini relative al diritto territoriale (*Landrecht*) e  
al diritto feudale (*Lehnrecht*)<sup>50</sup>. Il terzo libro del *Landrecht*, che fra il resto disciplinava  
questioni di pertinenza penale, si inaugura con la rubrica dal titolo *Quando una donna  
o una ragazza viene stuprata*, nella quale si legge: «Per nessun delitto si deve distrugge-  
re un edificio in un villaggio, a meno che al suo interno non venga stuprata una ragaz-  
za o donna o che essa sia stata condotta lì dopo lo stupro». E poi: «si deve tagliare il  
capo a tutti gli esseri viventi presenti alla violenza carnale»<sup>51</sup>. Come illustra una mi-  
niatura dipinta a fianco della rubrica rappresentante un gallo che viene decapitato e,  
ai piedi del giustiziere, un cane che già aveva subito la stessa fine, la norma riguarda-  
va anche gli animali che si trovavano nella casa dove era stato compiuto il crimine,  
come punizione per non aver fatto rumore onde chiamare il vicinato in soccorso<sup>52</sup>.

Il secondo esempio si riferisce a una rubrica degli statuti municipali di Lodi del  
1390<sup>53</sup>: l'affermazione della non punibilità corporale dei minori di quattordici anni

---

<sup>49</sup> RAINIS 2011, p. 111 e sgg.

<sup>50</sup> Il testo, che risente della cultura ecclesiastica dell'autore, rientra nelle registrazioni del diritto che si  
moltiplicarono nell'Europa successivamente alla lotta per le investiture. È basato fondamentalmente sul di-  
ritto germanico pur con influenze del diritto romano e di quello canonico. DILCHER 1991, p. 65.

<sup>51</sup> EIKE VON REPGOW, *Landrecht*, III, rubrica 1, § 1, p. 160: «Wenn Frauen oder Mädchen ver-  
gewaltigt werden. Wegen keinerlei Verbrechen soll man Gebäude im Dorf niederlegen, es se denn, dass  
ein Mädchen oder eine Frau darin vergewaltigt oder vergewaltigt dorthin gebracht worden ist. Allen  
Lebewesen, die bei der Vergewaltigung zugegen waren, denen soll man den Kopf abschlagen».

<sup>52</sup> La miniatura alla quale faccio riferimento si trova nel manoscritto di Heidelberg, uno dei quat-  
tro, tutti miniati e risalenti al XIV secolo, che ci hanno trasmesso l'opera di Eike.

<sup>53</sup> Rubrica 590, «Quod minor annis quatuordecim comitens malefitium non puniatur corporali-  
ter», *Statuta et ordinamenta civitatis Laude*, trascritti e analizzati in GOBBI 2012-2013.

per fatti di sangue e altri delitti si basa sul fatto che «*furiosus et infans non sunt capaces delicti sicut nec animalia bruta et ideo factum ab eis sit impune quia est factum sine dolo vel culpa*». Gli animali sono così esseri incapaci di intendere e di volere al pari dei folli e dei bambini nella fase della prima infanzia<sup>54</sup>.

Intendiamoci. Non si trattava di una tutela legale necessariamente positiva. L'animalità era considerata il contrario dell'umanità: in un percorso che parte dalla cultura religiosa (san Paolo e sant'Agostino) e approda a quella laica dei notai e dei funzionari comunali (sommamente rappresentata dai due giudici Albertano da Brescia e Alberto da Gandino), venivano ritenuti 'non umani', crudeli e feroci, quegli individui indifferenti alle convinzioni morali e religiose o comunque incapaci di comprendere la verità e le regole civiche della socialità e della legalità<sup>55</sup>. Già nelle cosiddette *Decretali pseudo-isidoriane*, codificazione giuridica del IX secolo, si elenca un ampio numero di persone definibili come *infames* e pertanto escluse dalla pienezza dei diritti che oggi definiremmo 'civili': autori di reati contro la proprietà e la persona, devianti religiosi e politici, adulteri e altri colpevoli di peccati e crimini contro la moralità «*vel qui non sunt integri corpore aut sanam non habent mentem vel intellectum ... aut furiosi manifestantur*»<sup>56</sup>. La chiave di giudizio era l'inaffidabilità giuridica. Punire gli animali era dunque possibile se questi venivano equiparati a esseri incapaci di ragionare e di capire in modo corretto e pertanto privi, fra il resto, della possibilità di testimoniare in tribunale?

Quand'anche invece si riconoscevano i diritti legali degli animali, il fatto che durante il processo essi avessero diritto a un avvocato difensore non deve ingannare: faceva parte più di un cerimoniale che di una tutela. Come è stato scritto da ricercatori interessati a guardare al fenomeno dal punto di vista della tutela dei diritti degli animali «*legal 'rights' for animals can be used for human purposes that have little to do with the interests of the animals*»<sup>57</sup>.

La criminalizzazione degli animali è stata oggetto di diverse interpretazioni. Spesso gli animali non venivano giustiziati subito, ma come nel caso di uomini e donne condannati a morte potevano attendere mesi ed anni prima in salire al patibolo<sup>58</sup>. Dal momento che però vi sarebbero stati modi meno costosi per custodire

---

<sup>54</sup> Precedente alla cosiddetta puerizia, e dunque fra la nascita e i sette anni circa. GAZZINI 2003.

<sup>55</sup> TODESCHINI 2007, pp. 15 e sgg.

<sup>56</sup> PSEUDO-STEFANO I 1863, p. 182; TODESCHINI 2007, p. 48 e sgg.

<sup>57</sup> SYKES 2011, p. 273.

<sup>58</sup> GAZZINI 2017.

l'animale prima della sua soppressione, la ragione del suo imprigionamento deve risiedere altrove.

Secondo alcuni, bisogna rifarsi alla filosofica distinzione tra specie domestiche e specie selvatiche: facendo parte della comunità, l'animale domestico autore di azioni cruente non avrebbe dovuto venire immediatamente soppresso, ma sarebbe stato sottoposto a un processo legale applicando le medesime procedure giudiziarie che regolavano e ordinavano la società umana<sup>59</sup>. Secondo altri, la permanenza in prigione era ritenuta dagli ufficiali giudiziari come un passaggio fondamentale della procedura legale tale da garantire legittimità all'azione punitiva. L'imprigionamento dunque aveva di per sé un valore criminalizzante, per uomini e animali<sup>60</sup>. Secondo altri ancora, infine, i processi contro gli animali, ma anche la loro presenza in carcere, vanno senz'altro ricondotti al crescente attivismo giudiziale che si verificò nel basso medioevo<sup>61</sup>. L'importante non era tanto che il procedimento funzionasse, ma piuttosto dimostrare che le autorità erano attente nel far rispettare la legge e nel garantire l'ordine della società<sup>62</sup>. Nel momento in cui le azioni degli animali contro gli uomini erano viste non solo come fonte di pericolo materiale ma anche come minaccia per la tenuta morale e religiosa della comunità, una semplice punizione non sarebbe stata sufficiente per porre rimedio alle trasgressioni da loro compiute: era necessario ricorrere a rituali che assolvessero il bisogno umano di ristabilire il proprio controllo cognitivo e gerarchico<sup>63</sup>.

#### 4. *La diffusione del fenomeno in Italia: una questione aperta*

In Italia il fenomeno non ebbe la diffusione registrata Oltralpe<sup>64</sup>. Per quanto riguarda le procedure penali contro gli animali domestici, allo stato attuale delle ri-

---

<sup>59</sup> RAINIS 2011.

<sup>60</sup> MACGREGOR 2019, p. 10.

<sup>61</sup> COHEN 1986.

<sup>62</sup> DINZELBACHER 2002, p. 406.

<sup>63</sup> GIRGEN 2003, p. 121.

<sup>64</sup> Due liste di processi, sia civili sia penali, compilate più di un secolo fa – ma ancora punti di riferimento in quanto le uniche sinora redatte in maniera sistematica – mettono in evidenza un progressivo aumento dei casi a decorrere dal IX secolo con decisiva impennata a partire dal Trecento, aumentando fino a una sessantina di casi nel Cinquecento che andarono progressivamente a ridursi fino ai nove casi ottocenteschi. Nel corso di successive indagini sarebbero emersi altri casi, ma non in numero tale da mutare il quadro generale che vede nettamente prevalere la Francia come territorio di elezione di queste pratiche dove tra l'altro vi furono località che conobbero più di un episodio, a testimonianza di un radi-

cerche abbiamo reperito solo un paio di menzioni: la prima nella novellistica toscana tardomedievale dove si racconta della condanna a morte di un cane reo di complicità in un furto<sup>65</sup>; la seconda in una raccolta giurisprudenziale cinquecentesca, in cui si fa cenno a *inquisitiones et processus* tenutisi sia nel Regno di Napoli sia altrove contro *bestiae et animalia bruta* già in tempi più antichi<sup>66</sup>. Per quanto riguarda invece i cosiddetti processi civili che colpivano gli animali selvatici, il numero di attestazioni è maggiore e più o meno in linea con le altre nazioni. Ma più che la quantità, appare significativa soprattutto l'ampiezza geografica di attestazione del fenomeno: in Valle d'Aosta, nel Lazio, in Lombardia, in Alto Adige, in Campania, in Abruzzo. Non assimilabili, anche se meritevoli di menzione, risultano invece episodi toscani ed emiliani di impiccagione di asini durante gli assedi, a scherno degli assediati, e di lupi che avessero osato violare gli spazi della cinta muraria urbana<sup>67</sup>.

La storiografia sinora non si è interrogata sulle ragioni di questa discrepanza tra la situazione italiana e quella degli altri territori europei dal punto di vista dei procedimenti penali, e invece sull'allineamento sostanziale nell'ambito dei processi che vedevano coinvolte le autorità religiose. Si tratta tuttavia di una differenza vistosa che vale la pena approfondire. È molto probabile che la causa sia da individuare nella diversa cultura giuridica delle aree indicate. Questo non stupisce. Se i territori coincidenti con l'antico Impero carolingio avevano conosciuto un intenso processo di evangelizzazione e di omogeneizzazione religiosa, lo stesso non può dirsi dei diritti europei che, per quanto riuniti sotto il cappello dello *ius generalis*, avrebbero portato a lungo traccia delle diverse origini nazionali<sup>68</sup>.

È ad esempio significativo che, a differenza degli ambienti civilistici d'Oltralpe, in Italia non emergano discussioni in proposito. Non ne porta ad esempio traccia il *Tractatus de maleficiis* di Alberto da Gandino (fine XIII-primi XIV sec.) che è stato definito « il primo monumento processual-penalistico prodotto dalla scienza giuridica di ambiente italiano »<sup>69</sup>. Nella rubrica « Qui accusari possunt et qui non » si parla di *masculi* e di *femine*, di *vivi et non mortui*, di *puberes* e *impuberes*, ma non di

---

camento particolarmente forte in determinate aree. D'ADDOSIO 1892, pp. 359-364; EVANS 1906, pp. 313-319. Il primo elenco arriva a comprendere il XVII secolo, mentre il secondo si spinge fino al XIX.

<sup>65</sup> V. nota 75.

<sup>66</sup> VIVIO, liber I, decisio LXVIII, 5, p. 125.

<sup>67</sup> ZORZI 1994, pp. 400-401.

<sup>68</sup> PADOA SCHIOPPA 2003.

<sup>69</sup> QUAGLIONI 1999a; QUAGLIONI 1999b.

*animalia*<sup>70</sup>. Nella rubrica «De multis questionibus maleficiorum provenientibus a statutis» si pone tuttavia una questione interessante<sup>71</sup>. In uno statuto – ipotizza il giurista – viene prevista una pena di 10 soldi per gli animali che procurano danni e viene vietato alle navi di portarsi in luoghi proibiti; il podestà ha quindi condannato un animale o una nave della pena contenuta nello statuto. Si domanda quindi se tale condanna possa ritenersi valida. Seguendo il metodo di indagine e discussione formatosi nella scolastica<sup>72</sup> Alberto risponde elencando anzitutto le obiezioni. «La risposta è no, perché navi e animali sono cose inanimate e dunque la sentenza non ha valore, dal momento che le cose non sono in grado di delinquere». Dopo di che però il giurista passa alla soluzione da lui ritenuta più valida: sebbene l'opinione comune sia quella che ritiene gli animali non condannabili per qualcosa da loro commesso perché – in quanto 'cose inanimate' – non delinquono, Alberto da Gandino condivide la scelta del podestà. Riconosce tuttavia che possano insorgere delle obiezioni cui cerca di trovare una soluzione pragmatica: da tempo infatti «al martellante e sempre più approfondito lavoro esegetico della dottrina si accompagna[va] una presa di coscienza sempre più netta del problema delle situazioni reali e delle possibili soluzioni»<sup>73</sup>.

L'assenza di procedimenti giudiziari di questo genere nei territori italiani parrebbe quindi dipendere da questa diversa tradizione giuridica anche se il condizionale è d'obbligo perché al momento è difficile sbilanciarsi in quanto netta è la sensazione che sfuggano le dimensioni effettive del fenomeno. Solo a partire dal Duecento, infatti, evolsero le pratiche di scritturazione dei processi penali che portarono alla costituzione di archivi giudiziari<sup>74</sup>. Il rinvenire menzione di fatti di questo genere nella

---

<sup>70</sup> ALBERTO DA GANDINO, p. 18.

<sup>71</sup> ALBERTO DA GANDINO, p. 404, n. 8: «Item pone contineri in statuto, quod nulla bestia det damnum pena X solidorum, vel quod naves ad locum non vadant prohibitum; nunc potestas condemnavit bestiam unam vel navim in pena statuto contenta. Queritur, an valeat talis condemnatio? Videtur, quod non, quia navis et bestie sunt res inanimate, que condemnate sunt, ergo sententia valere non debet, quia res non delinquent, ut in aut. de mandatis principum § oportet, et alibi dicit lex, quod ea, que sensu carent, iniuriam facere non dicuntur, ut ff. si quadrupes pauperiem fecisse dicatur l. I. § I. Dic tamen contra, scilicet, quod sententia valeat, quia video, quod hic fit fundo et non persone aduatico, ut ff. finium regundorum l. III. § si alter, et satis est condemnata persona, cuius est navis vel bestia, per talem sententiam, et facit ad predicta ff. de negotiis gestis l. qui aliena § fin. Item si condemnatio non valeret, iam verbis et non rebus etc., ut C. de usuris l. fin. Et C. communia de legatis l. I in fine, et pro hac solutione facit, quod notat Accursius ff. de operis novi nuntiatione l. fin. In glosa, que incipit: 'sed rei' etc. ».

<sup>72</sup> LE GOFF 1984, pp. 93-97.

<sup>73</sup> GROSSI 1992, p. 35, nota 35.

<sup>74</sup> Si vedano i contributi a *Documentazione degli organi giudiziari* 2012.



novellistica italiana fa però pensare che fossero diffusi anche da noi. Il lucchese Giovanni Sercambi narra ad esempio delle vicende di tale Zaccheo che alla professione di venditore di balestre univa l'attività di scassinatore: egli agiva con la complicità di un cane da lui appositamente addestrato a segnalare al padrone, intento a rubare, l'arrivo di estranei. Scoperti, furono impiccati entrambi<sup>75</sup>.

Primi sondaggi negli statuti cittadini di area padana fanno inoltre emergere riferimenti a pene da comminarsi per danni causati da animali soprattutto domestici, come cavalli, buoi, porci, pecore, cani: questi danni avrebbero dovuto essere risarciti tramite pena pecuniaria inflitta ai loro proprietari, o in caso di indisponibilità di questi (perché assenti o poveri) tramite la consegna al danneggiato dell'animale stesso, su cui avrebbe potuto eventualmente vendicarsi, abbattendolo. Gli statuti cittadini riprendono disposizioni che compaiono anche nelle prime codificazioni barbariche<sup>76</sup>, e non divergono nella sostanza dall'*Actio de pauperie* disciplinata dal diritto romano<sup>77</sup>. Gli statuti di Milano del 1396 prevedono inoltre la presenza in carcere, accanto a uomini e donne, di bestie di grosse e piccole dimensioni: bovini, equini, caprini, suini<sup>78</sup>. Le fonti milanesi non recano traccia di processi istituiti contro ani-

---

<sup>75</sup> SERCAMBI 1972, I, XXI novella, pp. 106-108.

<sup>76</sup> D'ADDOSIO 1892.

<sup>77</sup> ARANGIO-RUIZ 1938.

<sup>78</sup> *Statuta iurisdictionum Mediolani*, rubrica 195: « De satisfactione superstitum carcerum et eorum offitio. Qui superstites habeant pro sua custodia secundum infradictum modum, videlicet pro custodia cuiuslibet carcerati pro introitu, stallatico, luminerio et lecto denarios sex tertiorum pro quolibet die et nocte et non ultra, et pro bogiis ponendis et trahendis possint haberi a quolibet carcerato denarios duodecim tertiorum et non ultra, et pro stallatico cuiuslibet bestie denarios quatuor pro quolibet vice in die et nocte; et quilibet cuius fuerint dicte bestie, possit emere et habere cibum et potum sui et bestiarum suarum undecumque voluerit ad sui voluntatem; et ea occasione non possint dicti custodes eos in aliquo molestare; et si contrafecerint, teneantur dominus potestas condemnare contrafatientem in libris centum tertiorum qualibet vice qua contrafecerit, et ad restituendum carcerato et illi, cuius forent bestie, quicquid ei ablatum fuerit contra predicta in quadruplum». *Ibidem*, rubrica 205: «De remuneratione hospitem seu superstitum carcerum pro bestiis derobatis, contestatis vel in depositum positus. Hospites seu superstites tenentes per tempora bestias derobatas, contestatas vel in depositum positas habere possint et consequi ut infra et non ultra, sub pena soldorum decem tertiorum pro quolibet imperiali, quem plus acceperint; videlicet pro qualibet bestia grossa pro stallatico, pastura feni, quod sit ad minus librarum decem feni, et pro servitio et abeveratura quolibet die et nocte simul imperiales quindecim, et si fuerint equus, imperiales decem octo; et quod non debent dare granum seu rationare non possint pro dato, nisi petitum fuerit; et pro qualibet bestia minuta imperiales tres et non ultra sub predicta pena, et teneantur ipsi hospites pro illo pretio eas bestias, si eas recipere voluerint ad hospitandum, bene pascere, stabiare et servire suis expensis; et pro aliquo agno, vitulo vel equo de lacte nihil debeat exigi pro pastura sub dicta pena ».

mali ritenuti colpevoli di reato<sup>79</sup>: le citate rubriche statutarie parlano d'altronde di bestie poste in custodia perché «rubate, contestate o semplicemente affidate in deposito» dagli stessi prigionieri.

Due quindi appaiono le piste prioritarie da seguire. Anzitutto quella volta a reperire altre testimonianze di animali condannati o rinchiusi in carcere. Bisognerà pertanto procedere a un'analisi sistematica degli statuti municipali, e rivolgersi agli archivi giudiziari i quali, però, sono notoriamente caratterizzati da un'estrema variabilità tipologica e contenutistica<sup>80</sup>. La casistica rinvenuta permetterà di delineare meglio i contorni del fenomeno. Fatto ciò, non si potrà prescindere da un'analisi più profonda della materia presso il diritto romano per verificare l'ipotesi, già avanzata in questa sede, del peso delle differenti tradizioni giuridiche 'nazionali' sull'evoluzione del fenomeno in epoca medievale. Inoltre, andrebbe approfondita, a partire dai profili civilistici, l'*Actio de pauperie*, seguendo gli sviluppi dottrinali e statutari che su di essa poggiarono fino a giungere, peraltro in tempi assai recenti, al superamento (salvo casi limite) della soppressione di un animale, pur anche in caso di aggressione posta in essere dal medesimo<sup>81</sup>.

Tutto questo nell'ottica di arricchire in maniera interpretativa e non solo descrittiva le nostre conoscenze su un fenomeno che si inserisce a pieno titolo nel vasto e articolato quadro delle relazioni tra animali e uomini nel medioevo anche italiano. E nel desiderio di evitare quello che Pastoureau definisce «il maggior pericolo che minaccia lo storico che lavori sui rapporti tra l'uomo e il mondo animale nelle società antiche: l'anacronismo»<sup>82</sup>.

---

<sup>79</sup> Si veda ad esempio la pubblicazione del *Liber sententiarum*.

<sup>80</sup> *Documentazione degli organi giudiziari* 2012.

<sup>81</sup> Oggi, in Italia, molto inoltre dipende dall'appartenenza dell'animale a specie protette (su cui vaglia l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) o a specie 'comuni', selvatiche come domestiche (di responsabilità di Comuni, Province, Regioni). Ringrazio Cecilia Natalini per questo stimolante suggerimento.

<sup>82</sup> PASTOUREAU 2005, p. 39.

## BIBLIOGRAFIA

- ALBERTO DA GANDINO = H. KANTOROWICZ, *Albertus Gandinus und das Strafrecht der Scholastik*, I, *Die Praxis. Ausgewählte Strafprozessakten des dreizehnten Jahrhunderts nebst diplomatischer Einleitung*, Berlin 1907; II, *Die Theorie. Kritische Ausgabe des Tractatus de Maleficiis nebst textkritischer Einleitung*, Berlin-Leipzig 1926 (rist. 1978-1981).
- VON AMIRA 1891 = K. VON AMIRA, *Thierstrafen und Thierprocesse*, Innsbruck 1891.
- ARANGIO-RUIZ 1938 = V. ARANGIO-RUIZ 1938, *Pauperies*, in *Enciclopedia Italiana*, I appendice, p. 922.
- ARISTOTELE = ARISTOTELE, *Opere*, IV, *Costituzione degli ateniesi*, Roma-Bari 1973.
- DU CANGE 1883-1887 = C. DU CANGE DU FRESNE, *Glossarium mediae et infimae latinitatis*, I-X, Niort 1883-1887.
- COHEN 1986 = E. COHEN, *Law, Folklore and Animal Lore*, in « Past and Present », 110 (1986), pp. 6-37.
- CRANE 2015 = S. CRANE, *Medieval Animal Studies: Dogs at work*, in *Oxford Handbooks Online*, Oxford 2015, < [https://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199935338.001.0001/oxfordhb-b-9780199935338-e-103#ref\\_oxfordhb-9780199935338-e-103-note-16](https://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199935338.001.0001/oxfordhb-b-9780199935338-e-103#ref_oxfordhb-9780199935338-e-103-note-16) >.
- Cruel and Unusual* = *Cruel and Unusual: A Podcast on Punishment* < <http://punishmentpodcast.blogspot.com/2013/05/animal-trials-and-punishments-w-katie.html> >.
- D'ADDOSIO 1892 = C. D'ADDOSIO, *Bestie delinquenti*, Napoli 1892 (rist. anast. Bologna 2012).
- DELORT 1987 = R. DELORT, *L'uomo e gli animali dall'età della pietra a oggi*, Roma-Bari 1987.
- DELORT - WALTER 2002 = R. DELORT - F. WALTER, *Storia dell'ambiente europeo*, Bari 2002.
- DILCHER 1991 = G. DILCHER, *Diritto territoriale, diritto cittadino e diritto dello Stato principesco*, in *Statuti città territori in Italia e in Germania tra Medioevo ed Età moderna*, a cura di G. CHITTOLINI - D. WILLOWEIT, Bologna 1991, pp. 63-67.
- DINZELBACHER 2002 = P. DINZELBACHER, *Animal Trials: A Multidisciplinary Approach*, in « The Journal of Interdisciplinary History », 32 (2002), pp. 405-421.
- Documentazione degli organi giudiziari* 2012 = *La documentazione degli organi giudiziari nell'Italia tardo-medievale e moderna*. Atti del convegno di studi, Siena 15-17 settembre 2008, a cura di A. GIORGI - S. MOSCADELLI - C. ZARRILLI, Roma 2012 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Saggi, 109).
- EIKE VON REPGOW = EIKE VON REPGOW, *Der Sachsenspiegel*, Zürich 1984.
- EVANS 1906 = E.P. EVANS, *The criminal prosecution and capital punishment of animals*, New York 1906 (trad. it. Roma 1989).
- FILKENSTEIN 1981 = J.J. FILKENSTEIN, *The Ox That Gored*, in « Transactions of the American Philosophical Society », 71 (1981), pp. 1-89.
- FRANCIONE 1997 = G. FRANCIONE, *Processo agli animali. Il bestiario del giudice*, Roma 1997.
- FREEDBERG 1993 = D. FREEDBERG, *Il potere delle immagini. Il mondo delle figure: reazioni e emozioni del pubblico*, Torino 1993.
- FUMAGALLI 1994 = V. FUMAGALLI, *Paesaggi della paura. Vita e natura nel medioevo*, Bologna 1994.
- GAMBERINI 2018 = A. GAMBERINI, « Eum pictum portabat ». *Pittura infamante e tradizioni militari alla fine del medioevo*, in « Quaderni storici », LIII (2018), pp. 635-652.

- GASPARRI 2006 = S. GASPARRI, *Tardoantico e altomedioevo: metodologie di ricerca e modelli interpretativi*, in *Storia d'Europa e del Mediterraneo*, 8. *Medioevo (secoli V-XV). Popoli, poteri, dinamiche*, a cura di S. CAROCCI, Roma 2006, pp. 27-61.
- GAZZINI 2003 = M. GAZZINI, *Confraternite e giovani a Milano nel Quattrocento*, in « Rivista di Storia della Chiesa in Italia », LVII (2003), pp. 65-84.
- GAZZINI 2017 = M. GAZZINI, *Storie di vita e di malavita. Criminali, poveri e altri miserabili nelle carceri di Milano alla fine del medioevo*, Firenze 2017 (Reti medievali E-Book 30).
- GIRGEN 2003 = J. GIRGEN, *The historical and contemporary prosecution and punishment of animals*, in « Animal Law Review », 9 (2003), pp. 97-133.
- GOBBI 2012-2013 = C. GOBBI, *Gli statuti di Lodi del 1390*, Tesi di laurea, rel. A. RIZZI, a.a. 2012-2013.
- GRATIANUS = GRATIANUS, *Decretum*, in *Corpus Iuris Canonici*, ed. Ae. FRIEDBERG, Leipzig 1879.
- GROH - KEMPE - MAUELSHAGEN 2003 = D. GROH - M. KEMPE - F. MAUELSHAGEN, *Einleitung. Naturkatastrophen – wahrgenommen, gedeutet, dargestellt, in Naturkatastrophen. Beiträge zu ihrer Duetung, Wahrnehmung und Darstellung in Text und Bild von der Antike bis ins 20. Jahrhundert*, Tübingen 2003, pp. 11-33.
- GROSSI 1992 = P. GROSSI, *Il dominio e le cose. Percezioni medievali e moderne dei diritti reali*, Milano 1992.
- GUAZZALOCA 2019 = G. GUAZZALOCA, *Primo non maltrattare. Storia della protezione degli animali in Italia*, Roma-Bari 2019.
- HYDE 1916 = W.W. HYDE, *The Prosecution and Punishment of Animals and Lifeless Things in the Middle Ages and Modern Times*, in « University of Pennsylvania Law Review and American Law Register », 64 (1916), pp. 696-730.
- HYDE 1917 = W.W. HYDE, *The Prosecution of Lifeless Things and Animals in Greek Law. Part II*, in « The American Journal of Philology », 38 (1917), pp. 285-303.
- KREINER 2020 = J. KREINER, *Legions of Pigs in the Early Medieval West*, Yale 2020.
- LEGGE - BROOMAN 1997 = D. LEGGE - S. BROOMAN, *Law Relating to Animals*, London 1997.
- LE GOFF 1984 = J. LE GOFF, *Gli intellettuali nel medioevo*, Milano 1984.
- Liber sententiarum* = *Liber sententiarum potestatis Mediolani (1385). Edizione critica*, a cura di P.F. PIZZI, Genova 2021 (Notariorum Itinera, VII/2).
- MACGREGOR 2019 = L.B. MACGREGOR, *Criminalising Animals in Medieval France: Insights from Records of Executions*, in « Open Library of Humanities », 5:15 (2019) pp. 1-20.
- MARCHESINI 2015 = R. MARCHESINI, *Animal Studies*, in *Enciclopedia Italiana*, Roma 2015 edizione digitale [http://www.treccani.it/enciclopedia/animal-studies\\_%28Enciclopedia-Italiana%29/](http://www.treccani.it/enciclopedia/animal-studies_%28Enciclopedia-Italiana%29/).
- MAZZANTI 2019 = G. MAZZANTI, *Qui cum iumento et pecore coierit, morte moriatur: pecus quoque occidite (Lev 20, 15). Il reato di bestialità e la pena di morte per gli animali nella riflessione giuridica di età moderna*, in « Historia et ius », 16 (2019), pp. 1-27.
- MÉNABRÉA 1846 = L. MÉNABRÉA, *De L'Origine de la Forme et de l'Esprit des Jugements rendus au Moyen-Age contre les Animaux*, Chambéry 1846.
- ONIDA 2012 = P.P. ONIDA, *Studi sulla condizione degli animali non umani nel sistema giuridico romano*, Torino 2012.

- ORTALLI 1983 = G. ORTALLI, *Gli animali nella vita quotidiana nell'Alto Medioevo. Termini di un rapporto*, in *L'uomo di fronte al mondo animale nell'alto medioevo*. Atti del Convegno, Spoleto 7-13 aprile 1983, Spoleto 1985, II, pp. 1389-1444.
- ORTALLI 2015 = G. ORTALLI, *La pittura infamante (secoli XIII-XVI)*, Roma 2015.
- PADOA SCHIOPPA 2003 = A. PADOA SCHIOPPA, *Italia ed Europa nella storia del diritto*, Bologna 2003.
- PANSA 1924-1927 = G. PANSA, *Processi d'animali e avanzi di essi in Abruzzo*, in « Rivista abruzzese di scienze, lettere ed arti », VI (1891), pp. 193-206; anche in ID., *Miti, leggende e superstizioni d'Abruzzo*, Sulmona 1924-27, I, pp. 225-249.
- PASTOUREAU 2005 = M. PASTOUREAU, *I processi agli animali. Una giustizia esemplare?*, in ID., *Medioevo simbolico*, Roma-Bari 2005, pp. 21-39.
- PERTILE 1885-1886 = A. PERTILE, *Gli animali in giudizio*, in « Atti dell'Istituto Reale veneto », s. VI, IV (1885-1886), pp. 135-153.
- PERTILE 1873-1887 = A. PERTILE, *Storia del diritto italiano dalla caduta dell'Impero romano alla codificazione*, Padova 1873-1887.
- PLATONE = PLATONE, *Le Leggi*, trad. F. FERRARI - S. POLI, Milano 2005.
- PROSPERI 2007 = A. PROSPERI, *Il volto della Gorgone. Studi e ricerche sul senso della morte e sulla disciplina delle sepolture tra medioevo ed età moderna*, in *La morte e i suoi riti in Italia tra Medioevo e prima Età moderna*, a cura di F. SALVESTRINI - G.M. VARANINI - A. ZANGARINI, Firenze 2007, pp. 3-32.
- PSEUDO-STEFANO I = PSEUDO-STEFANO I, *Epistula decretalis Stephani papae Hilario episcopo directa*, in *Decretales pseudoisidorianae et Capitula Angilramni*, ed. P. HINSCHIUS, Leipzig 1863.
- QUAGLIONI 1999 = D. QUAGLIONI, *Alberto da Gandino e le origini della trattatistica penale*, in « Materiali per una storia della cultura giuridica », XXIX/1 (1999), pp. 49-63.
- QUAGLIONI 1999b = D. QUAGLIONI, *Gandino, Alberto*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, LII, Roma 1999, pp. 147-152.
- RAO 2015 = R. RAO, *I paesaggi dell'Italia medievale*, Roma 2015.
- RAINIS 2011 = G. RAINIS, « Proceder comme justice et raison le desiroit et requiroit ». *I processi contro gli animali nella Francia del tardo medioevo: il caso del maiale tra XIV e XVI secolo*, in « I quaderni del ramo d'oro on-line », 4 (2011), pp. 100-120.
- RAINIS 2016 = G. RAINIS, *I processi 'civili' agli animali fra prassi e dottrine (XIII-XVI secolo)*, in « Società e Storia », 152 (2016), pp. 229-253.
- SABATINI 2014 = G. SABATINI, *Pansa, Giovanni*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, LXXX, Roma 2014, pp. 831-834.
- SCHENK 2010 = G.J. SCHENK, *Dis-astri. Modelli interpretativi delle calamità naturali dal Medioevo al Rinascimento*, in *Calamità ambientali nel tardo Medioevo europeo: realtà, percezioni, reazioni*. Atti del convegno, San Miniato 31 maggio - 2 giugno 2008, a cura di M. MATHEUS - G. PICCINNI - G. PINTO - G.M. VARANINI, Firenze 2010, pp. 23-75.
- SCHIFF BERMAN 1994 = P. SCHIFF BERMAN, *Rats, Pigs, and Statues on Trial: The Creation of Cultural Narratives in the Prosecution of Animals and Inanimate Objects*, in « New York University Law Review », 69 (1994), pp. 288-326.
- SERCAMBI = G. SERCAMBI, *Novelle*, a cura di G. SINICROPI, Roma-Bari 1972.

- Statuta iurisdictionum Mediolani = Statuta iurisdictionum Mediolani*, edidit A. CERUTI, in *Leges Municipales*, II/1, Augustae Taurinorum 1876 (*Historiae Patriae Monumenta*, XVI), coll. 976-1086.
- Statuta et ordinamenta civitatis Laude = Statuta et ordinamenta civitatis Laude*, Mediolani, impressum in officina libraria Gotardi Pontici, 1537-1538.
- SYKES 2011 = K. SYKES, *Human drama, Animal Trials: What the Medieval Animal Trials can Teach us about Justice for Animals*, in « *Animal Law Review* », 17 (2011), pp. 273-311.
- TODESCHINI 200 = G. TODESCHINI, *Visibilmente crudeli. Malviventi, persone sospette e gente qualunque dal medioevo all'età moderna*, Bologna 2007.
- Tractatus secundus Exorcismorum = Tractatus secundus Exorcismorum seu Adiurationum Doctoris Foelicis Malleoli*, in J. SPRENGER - H. INSISTOR KRAMER, *Malleus Malleficarum*, Lugduni 1595, pp. 289-306.
- TURNER 1997 = V. ed E. TURNER, *Il pellegrinaggio*, Lecce 1997.
- VIVIO = F. VIVIO, *Decisiones Regni Neapolitani*, Venetiis, ex officina Damiani Zenari, 1592.
- ZORZI 1994 = A. ZORZI, *Rituali di violenza, cerimoniali penali, rappresentazioni della giustizia nelle città italiane centro-settentrionali (secoli XIII-XV)*, in *Le forme della propaganda politica nel Due e nel Trecento*. Atti del convegno, Trieste 2-5 marzo 1993, a cura di P. CAMMAROSANO, Roma 1994 (Collection de l'École Française de Rome, 201), pp. 395-425.

### *Sommario e parole significative - Abstract and keywords*

Per un lungo tratto della storia occidentale, animali e oggetti inanimati sono stati oggetto di giudizio nel momento in cui fossero risultati portatori di un danno a uomini o comunità. Il fenomeno ha conosciuto la sua maggiore intensità tra i secoli XIV e XVII. La storiografia ottocentesca ha distinto tra processi penali e processi civili (discussi però in un tribunale ecclesiastico), a seconda che venissero allestiti contro singoli animali, solitamente domestici, che avessero commesso un reato contro le persone, oppure contro branchi, stormi, sciami di animali selvatici che avessero provocato guasti a coltivazioni e ad altre attività umane, o a beni, pubblici e privati, o che fossero ritenuti colpevoli della trasmissione di epidemie, epizoozie, epifitite. Si tratta di fenomeno giuridico e sociale molto studiato fuori d'Italia. Mancano invece interventi sul contesto specificamente italiano. Il contributo muove da questa considerazione e procede indicando differenze tra il contesto italiano in confronto al resto dell'Europa medievale.

**Parole significative:** animali, crimini, processi, punizioni, anatemi

For a long stretch of Western history, animals and inanimate objects have been the object of judgement when they have been found to cause harm to people or communities. The phenomenon experienced its greatest intensity between the 14th and 17th centuries. 19<sup>th</sup> century scholars distinguished between criminal and civil trials (the last discussed in an ecclesiastical court, however), depending on whether they were set up against individual animals, usually domestic animals, who had committed a crime against people, or against herds, flocks, swarms of wild animals that had caused damage to crops and other human activities, or to public and private property, or who were found guilty of the transmis-

sion of epidemics, epizootics, epiphytes. This is a legal and social phenomenon that has been widely studied outside Italy. On the other hand, there is no intervention on the specifically Italian context. The contribution moves from this consideration and proceeds by indicating differences between the Italian context and the rest of medieval Europe.

**Keywords:** Animals, Crimes, Trials, Punishment, Anathema.

## « per viam inquisitionis ». *Note sul processo criminale a Milano in un'età di transizione*

Chiara Valsecchi

chiaramaría.valsecchi@unipd.it

La giustizia criminale delle città italiane tra comuni e signorie è già stata oggetto di innumerevoli studi che ne hanno chiaramente individuato gli organi, le dinamiche, le norme di riferimento anche dal punto di vista processuale<sup>1</sup>.

Porre lo sguardo sul secondo semestre dell'anno 1385 per chiedersi che tipo di processo si utilizzava nel tribunale podestarile milanese potrebbe perciò apparire un esercizio in qualche misura sterile, dal momento che molto o quasi tutto si conosce già a proposito di quest'organo giudiziario e da questo pur folto gruppo di sentenze non possiamo aspettarci grandi novità e scoperte.

È certamente vero che non sarà possibile trarre da questi documenti rivelazioni o innovazioni di vasta portata, e tuttavia credo non sia affatto inutile una verifica delle forme processuali che traspaiono da essi, per due fondamentali ragioni.

La prima è che anche la conferma di orientamenti storiografici già consolidati è un elemento importante, quando viene direttamente dall'esame delle fonti.

---

<sup>1</sup> Il complesso tema è stato affrontato ripetutamente, anche in anni recenti, sia nella prospettiva della storia politica ed istituzionale sia sotto il profilo della storia degli ordinamenti giudiziari e del processo, civile e penale, con le diverse sfaccettature date dall'analisi della legislazione statutaria e della dottrina giuridica di diritto comune. Fornire una bibliografia anche minimamente adeguata, per non dire esaustiva, su questi temi è perciò del tutto impossibile e del resto inutile in questa sede. Mi limiterò quindi a pochissimi basilari riferimenti, elencati nella bibliografia finale, oltre ai saggi puntualmente citati nelle note seguenti, per i diversi aspetti specifici. Per un opportuno inquadramento della questione è ancora utile la ricostruzione di SALVIOLI 1927, pp. 347-395; sono preziose le osservazioni di FIORELLI 1953, pp. 51-86, nonché la, pur succinta, voce curata dallo stesso Pietro Fiorelli per l'*Enciclopedia del diritto* (FIORELLI 1958, specie pp. 332-334). Interessanti spunti in CORDERO 1986, pp. 32-74. Letture indispensabili sono poi ALESSI 1986, pp. 360-401; gli scritti di DEZZA 1989, pp. 20 sgg.; SBRICCOLI 1998 e SBRICCOLI 2002; i molti studi di Massimo Vallerani (su cui vedi la bibliografia finale e in specie il volume VALLERANI 2005, disponibile in formato digitale dal 2009), le ricerche di Claudia Storti (specie quelle sulla materia statutaria, raccolte in STORTI STORCHI 2007, in cui si vedano le anche le *Note introduttive*, pp. VII-XLIII per un'ampia rassegna storiografica) e quelle di Antonio Padoa Schioppa (riunite a loro volta nel volume PADOA SCHIOPPA 2015). Sulla storiografia intorno alla figura e al ruolo del podestà ci si può affidare anche alla rassegna compiuta da GRILLO 2003, pp. 556 e sgg. e a quanto lo stesso scrive in particolare nel primo capitolo del suo recente volume sull'ordine pubblico nelle città medievali (GRILLO 2017).



La seconda è una sorta di monito che le fonti sempre, e più che mai in questo caso, rivolgono a noi storici: gli schemi logici, anche ben costruiti, funzionano ed hanno una loro utilità solo se siamo pienamente consapevoli che sono appunto solo schemi, cioè strumenti che ci piace utilizzare per leggere meglio la realtà, ma non sono e non possono essere la realtà o la sua descrizione.

Questo è particolarmente vero a proposito della *summa divisio* da molto tempo consolidata (ma anche discussa) tra gli storici del diritto e delle istituzioni, cioè quella tra processo accusatorio e inquisitorio, o se si vuole tra giustizia paritaria e gerarchica, statale e comunitaria, negoziata ed egemonica, privata e pubblica, o tra procedura debole e forte<sup>2</sup>.

Si tratta di un binomio tanto noto da potersi dare per scontato, ma ormai anche molto criticato da diversi studiosi: lo metteva in discussione duramente, sia pure con la consueta forbitezza, già un ventennio fa, Severino Caprioli<sup>3</sup> e ripetutamente, anche in tempi recenti, molti<sup>4</sup> hanno sottolineato l'impossibilità di analizzare la giustizia comunale italiana con questo semplice schema binario, suggerendo di servirsi piuttosto come « metodi logici »<sup>5</sup> e mostrando come l'evoluzione degli apparati pubblici, verso una sempre più decisa centralizzazione delle funzioni giudiziarie, sia

---

<sup>2</sup> Le diverse e molteplici coppie terminologiche scelte dagli studiosi appaiono molto interessanti e richiederebbero uno specifico approfondimento, che non è possibile svolgere in questo contesto. Ciascuna di esse pone infatti in evidenza l'uno o l'altro aspetto dei possibili differenti sistemi processuali e dei contesti politico-istituzionali in cui essi si sviluppano e si affermano. Il binomio *State – Community* si deve come noto a LENMAN – PARKER 1980; afferma che l'accusa affidata al solo offeso rende il processo penale una « lite privata » ad esempio Franco Cordero (CORDERO 1986, p. 45); i concetti di giustizia negoziata o egemonica sono stati compiutamente elaborati da Mario Sbriccoli (per un'enunciazione semplice e netta basti SBRICCOLI 2002, pp. 164 e sgg.); di giustizia paritaria e gerarchica parla in specie DAMASKA 1991, pp. 49 e sgg. e così via. Alla terminologia accennata si può aggiungere la definizione del processo inquisitorio *ex officio* come *ordo* « asimmetrico », su cui cfr. MECCARELLI 1998, p. 285-286; GIULIANI 1988; CHIODI 2018, p. 285.

<sup>3</sup> Severino Caprioli critica la « credenza ancora dominante [che] contempla nel modello accusatorio e nel modello inquisitorio due specie preformate, più che archetipi » e scrive che « prudenza suggerisce invece di intendere i modelli non già come valori, ma come strutture » (CAPRIOLI 1991, p. 338).

<sup>4</sup> Prende posizione con nettezza, ad esempio, Giorgia Alessi (ALESSI 2007 e pure ALESSI 2009); anche Sbriccoli afferma chiaramente che « il nuovo modello succede, ma senza rimpiazzarla interamente, ad una composita prassi processuale precedente, che solo convenzionalmente può essere detta “accusatoria”, e che, nel lasciarsi sostituire, sopravvive tuttavia per alcuni aspetti » (SBRICCOLI 1991, p. 114).

<sup>5</sup> VALLERANI 2005, nelle pagine introduttive (specie pp. 10-11) e poi nei capitoli terzo (sul sistema accusatorio), quinto, sull'origine del sistema inquisitorio attraverso il caso di Perugia (con interessante appendice documentale), e sesto, sulla piena affermazione dell'*inquisitio* nella Bologna del XIV secolo.

avvenuta comunque sempre coinvolgendo la comunità popolare in molti e diversi modi, per cui accusa e inquisizione non sono due vie necessariamente distinte, ma in qualche modo tappe di un unico percorso.

Molto condivisibile è quindi l'affermazione di Vallerani che anche il processo inquisitorio si rivela attento alle dinamiche sociali<sup>6</sup> più di quanto la rigida separazione tra accusa e inquisizione possa lasciar trapelare<sup>7</sup>.

Tutto ciò emerge con chiarezza anche nelle nostre fonti: fin dal primo sguardo, le sentenze podestarili della fine del Quattordicesimo secolo provano in modo piuttosto evidente che un passaggio nella Milano viscontea si è ormai compiuto, secondo un itinerario comune a molte altre realtà urbane dell'Italia centro-settentrionale, accantonando quasi totalmente le forme dell'accusa privata<sup>8</sup>.

Vi sono differenze, ad esempio, rispetto a quanto documentato per altre città italiane, a proposito del modo di procedere per il reato di aggressione (*insultum*). Se

---

<sup>6</sup> VALLERANI 2005, p. 12. Concorde anche TREGGIARI 2020, specie pp. 35 e 46-47.

<sup>7</sup> È stato sottolineato più volte dagli storici del diritto anche il carattere flessibile e variegato secondo diverse modalità e con maggiori o minori elementi di 'garanzia' per l'imputato. Sul punto cfr. ad esempio MECCARELLI 1998, p. 294; MECCARELLI 2007, pp. 578-579, e da ultimo, con ulteriori riferimenti bibliografici, CHIODI 2018, soprattutto pp. 285 e sgg.

<sup>8</sup> Si tratta di un'evoluzione presente in molti altri ordinamenti cittadini, anche se non in tutti. Ad esempio ad Ascoli Piceno gli studi di Claudia Storti hanno accertato un passaggio generalizzato all'*inquisitio* già dal XIII secolo (STORTI STORCHI 1999, p. 447 e sgg.), mentre lo statuto lucchese del 1308, di stampo 'popolare', introduce «alcuni strumenti di freno», escludendo l'azione *ex officio* contro gli appartenenti al ceto popolare, salvo che per i reati più gravi, mentre nella redazione del 1331, col passaggio alla signoria, scompare ogni differenza ed immunità speciale a favore del principio di uguaglianza del soggetto penale, proprio come avveniva nello stesso anno anche a Bergamo (STORTI STORCHI 2002, pp. 517-518, 534 e sgg.). Sotto il profilo dell'amministrazione della giustizia penale e del ruolo riservato al processo inquisitorio ed all'arbitrio del giudice, per il Trecento, anche Vallerani suggerisce di distinguere tra le città che definisce «tardo-comunali o neo-comunali», e gli statuti ivi redatti, e città «dominate da un governo signorile, diretto o indiretto». Se nelle prime, il ruolo ed i poteri del podestà si trovano spesso ad oscillare tra ampie concessioni e tentativi di controllo, laddove è oramai insorta la signoria, ed in specie nelle città viscontee, vi sono casi in cui lo statuto mantiene una forma pressoché invariata rispetto al Duecento ed altri in cui viene radicalmente riscritto, arrivando «a configurare un sistema giudiziario come espressione di un dominio che si serviva di persone fidate, di giudici ormai burocratizzati anche se stranieri e a termine» (VALLERANI 2011, p. 127 e sgg.). Proprio questi ultimi parrebbero i caratteri anche del podestà milanese dell'anno che stiamo esaminando, che come tale è quindi dotato di ampi poteri discrezionali, poiché concepito come «un esecutore della volontà del *dominus* e un difensore locale della sua sovranità» (*ibidem*, p. 147). Sulla scelta accurata del podestà da parte dei Visconti VALERI 1935, p. 117; SANTORO 1968, e vedi anche STORTI STORCHI 2001, p. 469 e sgg.; GRILLO 2010, p. 82 e sgg.

altrove<sup>9</sup> lo scontro, per quel tipo di reato – che, anche per la sua frequenza, era comunque considerato minore –, avveniva ancora secondo una struttura ‘privatistica’ del processo, nella Milano del 1385 è invece sempre presente, per lo stesso reato, l’*inquisitio* condotta dal podestà e dai suoi *iudices*, mostrandoci pressoché compiuta quell’evoluzione che da oltre un secolo aveva segnalato Alberto da Gandino nel celeberrimo passo del suo *Tractatus de maleficiis*, citatissimo e posto da Sbriccoli come titolo di un suo forse altrettanto celebre saggio<sup>10</sup>.

Se intorno al 1286-1287, data ipotizzata per la redazione iniziale di quella parte del *Tractatus*, l’esperto pratico Alberto sottolinea che i giudici del podestà conoscono « de quolibet maleficio » « per inquisitionem ex officio suo », non ci stupisce davvero che ciò accada in modo ancor più indiscutibile nella Milano di cent’anni dopo, nella quale hanno già trovato piena esplicazione tutte le ragioni e le condizioni che hanno portato all’emersione del penale pubblico e che, nei tribunali ecclesiastici come in quelli secolari, hanno accompagnato il passaggio dell’*inquisitio* da modo straordinario ad ordinario di procedere<sup>11</sup>.

Non solo quindi i casi di *insultum et aggressura*, con o senza armi vietate, con o senza spargimento di sangue, che costituiscono la netta maggioranza dei casi sentenziati<sup>12</sup>, ma per tutti i reati giunti a sentenza nel semestre che stiamo esaminando, il

---

<sup>9</sup> Si pensi ad esempio a quanto emerge dal materiale bolognese studiato sempre da Massimo Vallerani una ventina di anni fa: a Bologna infatti, non solo nel XIII secolo, ma anche nel Trecento inoltrato si ricorreva ancora normalmente alla forma accusatoria (VALLERANI 1997; il dato è sottolineato anche da SBRICCOLI 1998, p. 98). Un interessante termine di raffronto è rappresentato dai documenti vercellesi recentemente analizzati per gli anni 1377-1378. Anche in tali atti i casi in cui si è fatto ricorso a forme accusatorie sono del tutto occasionali, prevalendo nettamente la forma inquisitoria (cfr. CAMPISI 2018, specie p. 136 e sgg.).

<sup>10</sup> Il testo del trattato si legge, come noto, in ALBERTO DA GANDINO II. Il passo qui evocato è ripreso ampiamente da SBRICCOLI 1998. Secondo l’interpretazione offertane da Massimo Vallerani, Gandino non si limita a certificare il superamento generalizzato dell’accusa a vantaggio dell’inquisizione, ma sostiene ed avalla il cambiamento sotto il profilo ideologico-politico, operando un sostanziale « svuotamento » dell’accusa e manifestando una « strutturale avversione » ad essa (VALLERANI 2009, specie pp. 44-45). Sulla figura e l’opera del celebre giurista medievale, oltre al classico studio di ALBERTO DA GANDINO I, segnalò per tutti gli scritti di QUAGLIONI 1999; MINNUCCI 2000; TREGGIARI 2020, p. 29 e sgg.

<sup>11</sup> Per l’evoluzione della dottrina canonistica tra Duecento e Trecento si rinvia da ultimo a CHIODI 2018 ed alle fonti ivi citate: lo studio mostra chiaramente come i grandi canonisti trecenteschi, da Giovanni d’Andrea a Francesco Zabarella, fossero pienamente convinti che nel processo iniziato *ex officio* per inquisizione il giudice dovesse essere libero di procedere senza indugi, senza attendere che si presentasse un accusatore, così da sventare possibili frodi e assicurare la punizione dei rei (cfr. pp. 296-297).

<sup>12</sup> I casi di *insultum et aggressura* con armi, nei quali quindi all’inquisito si contesta anche il porto d’armi proibite, sono poco più di venti, 4 dei quali sfociati in omicidio; assai più numerosi, una settanti-

tipo di procedura seguita è quella inquisitoria, nella quale l'indagine e la ricerca degli elementi probatori sono interamente guidate dal giudice, a prescindere dalla via attraverso la quale è pervenuta alla sua conoscenza la notizia di reato.

Lo statuto milanese, che pure contiene innanzi tutto la disciplina del processo di tipo accusatorio, rivela, fin dalla terminologia usata, quella situazione più fluida nella quale all'accusa in senso proprio si affiancano altri modi con cui può esplicarsi l'iniziativa privata nel processo penale, quale la semplice denuncia<sup>13</sup>.

Questa incertezza terminologica trova un interessante riscontro anche nel *Liber sententiarum*, ed in particolare in un provvedimento di remissione successivo all'emessa condanna, che – come avviene non di rado – lo scrupoloso notaio del comune annota, indicando che il reo deve essere « canzelatus ».

Un certo « Albertolus », mugnaio poverissimo, è stato condannato il 16 settembre del 1385 al pagamento di 50 lire di terzoli per aver aggredito la suocera<sup>14</sup> con un coltello da cucina. Il suo processo risulta istruito *ex officio* con *inquisitio*, secondo lo schema che, come vedremo, ricorre più di frequente, vale a dire a partire da una pubblica fama, convalidata dalla susseguente *clamosa* insinuazione di persone degne di fede e suffragata ulteriormente dalla notifica di un anziano della parrocchia<sup>15</sup>. A causa proprio della sua povertà, l'uomo non ha potuto versare la sanzione pecuniaria e ha visto convertirsi la multa in pena detentiva.

---

na, quelli in cui l'*insultum* e l'aggressione avvengono con mani, piedi o altri oggetti, più o meno improvvisati (bastoni e pietre, ma anche pentole, vanghe o altri attrezzi da lavoro) o anche con un coltello, non sempre catalogato, evidentemente, tra le armi proibite. In molte di queste vicende, all'imputazione per l'*insultum* si aggiungono quelle per altri reati come ingiuria, *decapilatio*, minacce. Come emerso e sottolineato da più parti durante lo svolgimento del convegno nel dicembre 2019 e come risulta dagli studi qui raccolti, non è possibile allo stato formulare ipotesi attendibili circa le ragioni per le quali tra le sentenze in esame compaiono prevalentemente reati di questo tipo, e manchino, ad esempio, totalmente altre fattispecie quali il falso, la lesa maestà, l'usura e così via. L'arco di tempo molto breve e l'impossibilità di fare, al momento, un puntuale confronto almeno con altri semestri tra quelli per i quali i registri si sono conservati sconsiglia di tentare qualsivoglia spiegazione. Un raffronto può essere tentato con altre realtà come Ivrea (PENE VIDARI 1970) o con quanto emerge dai registri vercellesi coevi da poco esaminati, per i quali si osservano le stesse proporzioni (CAMPISI 2018, p. 139 e sgg.).

<sup>13</sup> Cfr. *Statuta criminalia*, cap. 2, f. 1v, *De accusatione, seu denunciatione danda Exemplata* (su cui vedi anche nota 113 e relativo testo). Assai maggiore è, come si vedrà, lo spazio dedicato ai casi e alle forme del processo per *inquisitio* (cfr. *Statuta criminalia* 1594, cap. 3 -7, ff. 2r-3r).

<sup>14</sup> La circostanza del legame di affinità non emerge in verità dalla sentenza ma dalla successiva supplica sulla quale si veda subito oltre.

<sup>15</sup> *Liber sententiarum*, f. 53r-v.

A diversi anni di distanza, si trova ancora in carcere, allorché, ottenuto anche un *instrumentum pacis* dalla figlia ed erede della donna (forse sua moglie?), rivolge una supplica a Gian Galeazzo segnalando, unitamente ad esso, l'esistenza di circostanze attenuanti che non erano potute emergere a suo tempo proprio perché, troppo povero, non aveva potuto permettersi alcuna difesa.

La petizione ottiene l'effetto sperato e Albertolo lascia il carcere il 22 febbraio del 1391 su ordine del podestà allora in carica, Prendepart de la Mirandola.

Come di consueto, tutti gli atti – *instrumentum pacis*, lettera di supplica e mandato del Signore di Milano indirizzato al podestà – sono interamente trascritti nei margini accanto alla sentenza <sup>16</sup>.

Possiamo così leggere con quali parole, nel rivolgersi «humiliter» al «Dominus Mediolani», il supplicante racconta il proprio caso ed apprendiamo quindi che l'uomo aveva agito con l'intenzione di «corigere et castigare» la fastidiosa suocera, e che per questo «cum ea rixam aliquam habuisset» e «porrecta fuit accusa tunc iudici malleficiorum domini potestatis Mediolani, quam quidem accusam propter eius inopiam non potuit deffensare», tanto da finire condannato troppo severamente <sup>17</sup>.

Per due volte dunque, l'estensore della supplica ricorre al termine 'accusa' per indicare un processo nel quale tutto lascia supporre che si sia seguito il sistema inquisitorio, a conferma, come si diceva, di un uso facilmente promiscuo della terminologia.

Vi è in realtà, nella nostra raccolta, una sola vera eccezione al processo *ex officio*, come vedremo, perfettamente coerente con la normativa statutaria milanese e con le logiche sottese al processo.

Tenendo per un momento da parte quest'unico caso di vero e proprio processo accusatorio – e accanto a questo separando dall'insieme della raccolta pure un'altra sentenza, che costituisce un genere differente perché dà esecuzione a una condanna non pronunciata dallo stesso tribunale podestarile, ma dall'inquisitore ecclesiastico –, se ci soffermiamo su tutti gli altri casi, troviamo, come si accennava, una omogeneità di forme quasi totale.

Vi sono, indubbiamente, elementi distintivi, che dipendono soprattutto dalle circostanze concrete, ma in tutti il notaio precisa sempre che si è proceduto «per modum» o «per viam» o «per formam inquisitionis».

---

<sup>16</sup> *Ibidem*, *Addenda*.

<sup>17</sup> *Ibidem*.

Come prescritto dallo statuto<sup>18</sup>, di questa *inquisitio* è redatto un preciso ed accurato documento nel quale le circostanze del fatto per cui si indaga sono descritte dettagliatamente<sup>19</sup>.

Il dato emerge con evidenza dal continuo riferimento ad esso presente nelle sentenze<sup>20</sup>.

In questa *inquisitio* scritta compaiono, dove ci sono, i testimoni<sup>21</sup>, i precisi riferimenti di luogo (ad esempio l'ubicazione delle case, quando i fatti criminosi sono accaduti dentro una dimora privata o le coordinate di luoghi pubblici come le strade)<sup>22</sup> e di

---

<sup>18</sup> A norma del capitolo 3 degli statuti criminali, le formalità richieste per una valida *inquisitio* prevedono la redazione di un *titulus* scritto, che deve recare, indicati in modo preciso, luogo, data e circostanze del delitto. Tale documento va consegnato all'inquisito almeno un giorno prima, poi si procede all'interrogatorio, verbalizzando con precisione le sue dichiarazioni sia *negative* sia *affermative*. Si prosegue con l'audizione dei testimoni, facendo loro domande circostanziate e sempre verbalizzando. Va concesso quindi un termine per la difesa di 15 giorni (si veda sul punto anche nota 77), dopo il quale, se ci sono i presupposti, si passa ai tormenti. Entro 30 giorni il giudice infine deve concludere il processo con una sentenza di condanna o di assoluzione (*Statuta criminalia*, cap. 3, f. 2r).

<sup>19</sup> Il termine stesso di *inquisitio* continuerà ad essere usato dai pratici e dai giuristi, specie lombardi, dei secoli successivi, proprio per indicare non solo le forme *ex officio* del processo ma l'atto scritto con il quale si procede alla citazione dell'imputato. Su questi aspetti cfr. GARLATI GIUGNI 1999, pp. 132-133; MONTI 2011, p. 433 e sgg.

<sup>20</sup> In tutte o quasi, con minime varianti, il notaio scrive che si è proceduto « per modum et viam inquisitionis contra eum formate », si richiamano le indicazioni specifiche sui fatti raccolte in quell'atto (« loco et tempore in dicta inquisitione contentis »), e si dà conto del termine concesso all'inquisito « ad sese defendendum et excusandum a scripta inquisitione et a contentis in ea contra eum formata ut supra » (traggo queste frasi, a mero titolo esemplificativo, da *Liber sententiarum*, f. 5r-v).

<sup>21</sup> Se ne accenna ad esempio nel caso del processo aperto dal podestà Andrea Pepoli e dal giudice Domenico Ottobelli d'Alessandria contro un presunto ladro ed aggressore che tuttavia le testimonianze, raccolte dal medesimo giudice, infine scagionano: l'assoluzione datagli da Carlo Zeno avviene « per legitimas atestationes et probaciones coram dicto domino iudice et per ipsum dominum iudicem productas et examinatas » (*Liber sententiarum*, f. 11r); anche in un altro caso, i « dicta testium et probationes ydoneas per dictum dominum iudicem malleficiorum receptas » dimostrano vero l'insulto ma non altri capi di imputazione (f. 14v), mentre conducono alla condanna di Carlo di Barlassina (f. 52r-v: anche qui a raccogliere le testimonianze era stato Domenico Ottobelli). Si veda del pari a f. 54r e ancora a f. 56v, e a f. 60v, il richiamo a « dicta testium coram nobis legitime in iudicio receptorum ».

<sup>22</sup> Ad esempio: nel caso dell'omicidio per accoltellamento avvenuto « in strata publica sita in territorio ... loci de Brisio », si precisa che « strate et loco comisi criminis et malleficii suprascripti coherent ab una parte via mulinaria, ab alia tenetur per Carlum de Carne et ab aliis partibus accessus » (*Liber sententiarum*, f. 5v). Vincenzo Cagarave viene invece aggredito « in strata publica, cui strate certo loco comisi criminis coherent ab una parte flumen Neronis, ab aliis duabus partibus strata, salvo etcetera » (f. 6r). Analogamente, in un altro caso di aggressione, si dice « in strata publica, cui loco criminis commissi

tempo (con la data indicativa e l'orario, in particolare se notturno)<sup>23</sup>, il tipo di arma usato<sup>24</sup>, il numero e le caratteristiche delle ferite<sup>25</sup>, nel caso di reati di sangue, oppure gli oggetti danneggiati o rubati<sup>26</sup>.

---

choerent ab una parte dicta ecclesie Sancti Fidelis, ab alia magistri Petri de Bononia et ab aliis strata » (f. 23v). Con precisione si indica anche dove è ubicata la casa della querelante Clara de Regnis: « sita in dictis porta Vercelina, parochia Sancte Marie Secrete, cui domui choerent ab una parte Andrioli Ruberii, ab alia parte prestinum Georginii Mantegatii, ab aliis partibus strata » (f. 7r). Anche in un altro caso in cui risulta una querela, la casa dei querelanti è indicata con le precise coerenze (f. 24r). Più spesso il passaggio è riassunto e semplificato con l'espressione « choerentiae in inquisitione », a indicare che i dati precisi che non vengono riportati sono comunque reperibili in quell'atto (ad esempio ff. 1v, 3r).

<sup>23</sup> L'omicidio per cui è processato « Iohanollus dictus Barachinus de Raude » è avvenuto « de anno presenti currente MCCCCLXXXV et mense marcii proximi praeteriti dicti anni » (*Liber sententiarum*, f. 1v) e così anche un altro delitto avvenuto in luglio (ff. 90v-91r). I 'vagabondi' Anes de Lamagnia e il comasco Antonio compiono i loro furti « noctis tempore » (f. 10r e f. 66r-v), come l'effrazione e il furto commessi nel mese di ottobre da Beltramo di Erba (f. 67v) e lo stesso vale per l'*insultum* di cui è accusato un certo Antonio, peraltro poi assolto (f. 65v) e per il complesso crimine denunciato dai frati di San Celso (f. 83v). L'aggressione di un certo Anselmo de Fenegroe ai danni di Francesco di Varese è stata compiuta « de presenti anno mensis ianuarii proximi praeteriti » (f. 30r) e così via.

<sup>24</sup> Ci si colpisce « cum stocho uno evaginato », (*Liber sententiarum*, ff. 1v, 16v, 30v, 55r, 85r); « cum una lancea » (ff. 17r, 54v); « cum martello uno » (ff. 17v, 19v); « cum una daga evaginata » (ff. 19r, 77v, 78r, 86r); « cum una spada » (f. 87r); stocco e coltellessa contro daga sono le armi di una rissa (f. 75r); altrove ci si scontra « cum stocho uno quem habebat ad latus et cum bastono uno ligni » (f. 3r); un bastone di legno anche a ff. 4r, 23r, 81v. Di un'aggressione commessa « armis offensibilis et defensibilis, videlicet spatibus, cultellis a gallono pergamaschis et daughis » si parla a f. 4v (la stessa espressione 'armi di offesa e difesa' indica una coltellessa e una spada usate da due fratelli per un assalto, a f. 71r); numerosi sono i coltelli, portati appositamente o afferrati al momento (cfr. ad esempio l'aggressore che sottrae all'avversario « unum ensem ... quem dictus Martinus habebat ad latus » e con quello lo percuote, f. 12r-v o colui che con « una cortellesia » colpisce di piatto per tre volte il suo nemico sulle spalle, f. 13v; una coltellessa è usata anche per altre aggressioni, ff. 39r, 65r; un coltello da pane è usato spessissimo, ff. 25r-v, 32r, 32v, 36v, 42v, 55v, 74v, 94r; coltello 'agalono' a ff. 29v, 30r, 48r). Con stocco, spada e pietre colpiscono tre imputati per una medesima aggressione: i due uomini sono armati, la donna ricorre alla sassaiola (f. 15r-v). Ci si offende ancora « cum lapide » (ff. 9r, 14v, 16r, 19v, 34r), « cum pugno » (ff. 6r, 14r, 28r, 38r, 41v, 42r, 43v, 44v, 56 – pugni e spada; f. 57v – pugni e pietre) oppure « cum manibus » (ff. 9r, 61r), e vi sono altrove oggetti vari di ogni genere: « cum uno agugliato ferato » (f. 20r); « cum pignata una terre », « cum pecia una carnis » (f. 3r); « cum tenalia una » (f. 31r); « cum una furca ferii » (ff. 33v, 82v); « cum uno scripuo ligni » (f. 34v); « cum una mesora a blado » (f. 40v); « cum maleo uno ferii » (f. 58r); « cum uno reparatore ligni » (ff. 60r e 60v); « cum una cornheta ligni » (f. 70v); « cum pomello unius spate » (f. 76r). « Cum unguibus et pugnibus », graffiandosi e prendendosi « per capillos », le donne colpiscono altre donne, secondo un irriducibile stereotipo (ff. 81r, 81v-82r).

<sup>25</sup> In caso di ferimenti o percosse si precisa sempre il numero dei colpi, quali parti del corpo sono ferite, e si presta attenzione al particolare decisivo dell'eventuale *effusio sanguinis*. Ad esempio: « in capite de retro una percussione cum sanguinis effusione » (*ibidem*, f. 1v); « super vultu una percussione sine sanguine » (f. 3r e simile a f. 6r); « super brachio destro una percussione sine sanguine » (f. 4r); « in manu destra, in digito indice ipsius manus, uno vulnere cum magna sanguinis effusione taliter quod manus predicta est de-

In caso di ingiurie, si riferiscono con precisione le parole insultanti<sup>27</sup> e quasi sempre sono indicati tutti gli elementi utili all'accertamento del giudice<sup>28</sup>.

---

bilitata » (f. 4v); « super capite prope frontem una percussione et vulnere cum sanguinis effusione » (f. 9r); « in brachio sinistro » (ff. 12v, 19r); « super digito marmeluco manus dextre » (f. 14v); « in digito pollice ... in digito anulari prope digitum anulinum » (f. 82v); « una percussione super chapite a parte desstera cum sanguinis efusione et aliis duabus super spatulis sine sanguine » (f. 20r); « in mano sinistra una percussione cum sanguine » (f. 25v); « super morono sinistro una percussione cum sanguine » (f. 28r); « in tempia sive maxilla dextra » (f. 34v); « super naxo ... cum magna sanguinis effusione » (f. 48r); « in gamba tetra prope genu » (f. 55v); « in nadeqa sinistra » (f. 86r); « in genu tibie destre » (f. 94r). Sono tutte elencate le sette ferite, tutte con effusione di sangue, subite da un certo Andriolo (f. 65r) e le sei subite da Airolto, non si sa però da chi, dato che l'inquisito viene assolto! (f. 87r). Di un altro, Gregorio, colpito in volto con una pietra, si dice che subi « uno magno vulnere cum sanguinis effusione, ex quo vulnere proyecit de ore dicti Grigorii unum dentem maselarem » (f. 72r). Cristoforo da Meda, che cerca di « strangorare » un certo Nicorino, ovviamente lo prende « cum manibus ... ad gulam » (f. 21r).

<sup>26</sup> Così è descritta ad esempio la refurtiva sottratta dalla camera di un « hospicio »: « de una borseta ... in ambrosanis libris sex et solidis novem terziolorum; item pelandam unam brunam et rubeam valoris et extimationis librarum sex solidorum octo terziolorum et paum unum caligarum, quarum una erat coloris rubei et altera brune, valoris et extimationis librarum trium terziolorum » (*ibidem*, ff. 10v-11r). Ad un certo Antonio viene tolta dal capo « biretam unam viridam valloris solidorum X imperialium » (f. 22r). Secondo quanto dichiarato dalla presunta vittima, un uomo avrebbe compiuto a suo danno il furto dapprima di « culcedram unam magnam ponderis librarum centum, pecuniarii valoris librarum ottuaginta terziolorum et plumatum unum ponderis librarum L, pecuniarii valoris librarum treginta terziolorum; cultram unam lini de teli otto, valoris XXXII terziolorum; copertorium unum drapi rubei lane, valoris librarum viginti quinque terziolorum et materazum unum vergatum, valoris librarum otto imperialium » e in una seconda occasione anche di « equum unum brunum, valoris librarum viginti quinque imperialium et dictum equum et res viam exportavit » (f. 24r, su questo caso vedi nota 56 e testo corrispondente). Il furto commesso da Beltramo di Erba in una notte di ottobre in casa di Stefano Carboni comprendeva un ricco bottino di « cotarditas tres panni blancti abotonatus botonis argenteis ad manicas et cum bindellis auri ad capitum et ad manicas ... cotarditam unam panni morelli cum botonis argenteis et bindello auri ad capitum et ad manichas ... clamidem unam panni beretini ... anullum unum cun sanfirio ... bursetam unam sirici ... tesutum unum sirici argenti ... medium brachium panni blancti cum libris tribus repi ... capiceos tres, quorum unus erat panni beretini et alii duo panni blancti ». Di tutto si indica il preciso valore, il cui ammontare complessivo raggiunge le 94 lire e 10 soldi (f. 67v). Sono puntualmente elencati uno per uno abiti e suppellettili strappati violentemente ad un malcapitato che viene anche picchiato (f. 79v-80r).

<sup>27</sup> Eloquente sotto tutti questi aspetti, ad esempio, la sentenza emessa il 1° luglio 1385, che merita di essere qui riprodotta con una certa ampiezza. Vi si legge che i condannati sono « Catellolam de Marliano, filiam quondam Antonii et uxorem Iacomoli de Lesmo; Iohanum, filium suprascripti Iacomoli de Lesmo, ambos porte Horientalis, parochie Sancti Paulli in Conpedo », contro i quali il processo si era svolto, « per modum inquisitionis contra eos formate in eo, de eo et super eo quod loco et tempore in suprascripte inquisitione contentis », sotto la giurisdizione del precedente podestà, il « nobillem et egregium militem dominum Andream de Pepollis », con l'ausilio dello « spectabilem virum dominum Domenichum de Ottobelis de Lexandria, iudicem malleficiorum prefati domini Andree ». Dalla documentazione contenuta in tale processo, risulta che « Catellola et Iohanus et uterque ipsorum superius inquisiti mallo modo et ordine,



Ad avviare le indagini risulta sempre il magistrato, che ha saputo del possibile verificarsi di un reato, cioè, per seguire il preciso frasario notarile, un atto compiuto « malo modo et ordine » e « contra formam iuris statutorum, decretorum et ordinamentorum domini prelibati et communis Mediolani »<sup>29</sup>.

Circa il modo con cui la notizia è stata portata a conoscenza del giudice ci sono però alcune differenze, che convalidano le sottolineature storiografiche, cui si accennava in apertura, circa i molteplici modi e le diverse gradazioni con cui l'intera popolazione cittadina viene coinvolta nello svolgimento di un processo<sup>30</sup>.

In un suo recentissimo studio dedicato al sistema delle denunce anonime nell'Umbria medievale e della prima età moderna, Ferdinando Treggiari osserva che

« l'amministrazione della giustizia comunale presentava due tipologie di soggetti: da un canto, organi incardinati, seppure temporaneamente, nella struttura amministrativa pubblica (*potestas, capitaneus, officiales, iudices* ecc.); dall'altro, soggetti di estrazione squisitamente sociale, chiamati dalle magistrature di governo a svolgere funzioni essenziali all'amministrazione della giustizia, prodromiche, come la denuncia, alla repressione degli illeciti<sup>31</sup>, soggetti che gli statuti delle città

---

animo et intencione iniuriandi et iniuriam facendi Anselmollo de Medicis, filio quondam Alberti, predictarum porte et parochie, iverunt ad domum habitationis ipsius Anselmoli et eidem Anselmollo dixerunt plura verba iniuriosa videlicet: "O cogoza, o ruffiana uxoris tue!", "Veni foras!" et multa alia verba iniuriosa eidem dixerunt; et predicta omnia et singula commissa et perpetrata fuerunt per suprascriptos Catellolam et Iohanum et quemlibet ipsorum superius inquisitos locis et temporibus in dicta inquisitione contentos contra formam iuris decretorum prefati domini nostri, statutorum et ordinamentorum comunis Mediolani et contra honorem regiminis nostri et curie nostre ». Il giudicante dichiara dunque che « constat nobis et curie nostre predicta omnia et singula in dicta inquisitione contenta fuisse et fore vera et per ipsos inquisitos fore comissa per legitimum confessionem coram dicto domino iudice per Iacomolum de Lesmo, patrem et legitimum ministratorem » dei due imputati (*ibidem*, ff. 9v-10r). L'invito « quod ipse debebat ire ad se suspendendum » è violentemente rivolto a un'altra vittima, insieme a gesti volgari (« etiam feci eidem cum manibus ficas », f. 31r); un altro aggredito è anche accusato di essere ladro e « proditor » (f. 33r) e così via.

<sup>28</sup> L'azione criminosa è dipinta talora con piccoli dettagli realistici: di un certo Giovanni Plantanida, che si sarebbe introdotto in una casa privata « volendo robare », si aggiunge che avrebbe aggredito la moglie del padrone di casa: « cepit ipsam Iohanolam et eam rebutavit per personam faciendo eam clamare "auxilium, auxilium" sine sanguine » (*ibidem*, f. 11r), mentre « Arasimolus de Laude » afferma che il prepotente « Petrollus Surigonus » ha strappato « de caput eius capuzium unum drapi lane valoris solidorum duodecim », portandolo via « contra voluntatem dicti Arasimoli », ma risulta poi trattarsi di accuse infondate in entrambi i casi (*ibidem*). Su quest'ultima sentenza si vedano anche le ricostruzioni proposte, nei saggi contenuti in questo volume, da Alessandra BASSANI 2021 (nota 32 e testo corrispondente) e da Roberto ISOTTON 2021 (nota 129 e testo corrispondente).

<sup>29</sup> Così ad esempio *Liber sententiarum*, f. 4v, ma frasi identiche o molto simili sono una costante.

<sup>30</sup> Su questo aspetto si veda ad esempio DEZZA 1989, pp. 12-63.

<sup>31</sup> TREGGIARI 2020, p. 30.

umbre definiscono – così ancora Treggiari – *boni homines*, cioè *cives* di buona reputazione, selezionati all'interno della stessa ripartizione territoriale della città e del distretto, nella quale erano destinati ad operare »<sup>32</sup>.

Le nostre sentenze mostrano attuato un meccanismo simile nella Milano di fine Trecento.

In perfetta e coerente applicazione delle regole imposte quasi due secoli prima al processo inquisitorio da papa Innocenzo III nella celeberrima decretale *Qualiter et quando* (X 5.1.17), considerata universalmente il fondamento di ogni altra norma sul tema, comprese quelle degli statuti<sup>33</sup>, in un gran numero di casi tra quelli raccolti nel registro del 1385, il primo elemento considerato dal giudice milanese è la fama che costituisce tuttavia solo una sorta di indispensabile presupposto<sup>34</sup>.

Ad essa si accompagnano poi molto spesso le informazioni fatte giungere al magistrato da persone non identificate (almeno non nella sentenza), che non rive-

---

<sup>32</sup> L'autore prosegue osservando anche che « Il loro continuo e periodico ricambio dilatava la partecipazione comunitaria al dovere della denuncia, rendendo plausibile la definizione della giustizia comunale come "giustizia consociativa" » (il riferimento è a MUCCIARELLI 2018, p. 220) e sollevando qualche critica rispetto allo schema giustizia comunitaria-giustizia egemonica elaborato da Sbriccoli (TREGGIARI 2020, p. 30, nota 9).

<sup>33</sup> Gli elementi contemplati e le precise parole della decretale, sempre esattamente ripetuti dal notaio milanese del 1385, sono ricorrenti anche nel *Liber inquisitionum* perugino di un secolo prima (MARINELLI MARCACCI 1975), e si ritrovano ad esempio nel processo contro Giacomuccio studiato da CAPRIOLI 1991, che su questo fondamentale testo si sofferma alle pp. 345 sgg.; vedi poi anche MINNUCCI 2000, p. 296 e sgg.; VALLERANI 2009, p. 45 e sgg., e più di recente soprattutto CHIODI 2018, al quale rinvio per ulteriore bibliografia, e TREGGIARI 2020, p. 29.

<sup>34</sup> L'indicazione della « fama pubblica precedente » è presente nella larghissima maggioranza delle sentenze. Sulla fama come indispensabile elemento processuale si può tener presente l'ormai classico studio di MIGLIORINO 1985, nonché THÉRY 2003, pp. 119 e sgg. La pone in stretta correlazione con l'affermarsi del sistema inquisitorio, attraverso l'analisi del *Tractatus* di Alberto da Gandino, VALLERANI 2009, pp. 48 sgg. che torna sul tema anche in VALLERANI 2011, p. 120 e sgg. Si sofferma sull'argomento con puntuale ricostruzione, correlando le diverse decretali che ne trattano e segnalandone la funzione 'di garanzia', da ultimo CHIODI 2018, specie pp. 283-284 e con ulteriore approfondimento sulla « funzione surrogatoria della fama rispetto all'accusa » alle pp. 294 e sgg. ed anche più oltre, 300 e sgg. Una sentenza podestarile pavese di metà Duecento, frutto di una *inquisitio* aperta sul presupposto della fama è anche quella recentemente studiata da FUGAZZA 2017, che illustra il nesso tra fama ed avvio *ex officio* del processo in epoca che precede di alcuni decenni anche l'elaborazione del gandiniano *Tractatus de maleficiis* (specie p. 3 e sgg.); per una casistica simile alla nostra si veda pure CAMPISI 2018, specie pp. 136 sgg. Come rilevato dalla storiografia, peraltro, quella veicolata formalmente dalla pubblica fama era in realtà « una notizia che lungi dall'essere davvero pubblica, spesso proveniva da delazioni individuali o dall'esito dell'attività di una spia » (BENEDETTI 2010, p. 22).

stono apertamente un ruolo pubblico né hanno alcun obbligo di denuncia né – e questo è un punto essenziale – hanno un personale interesse nel segnalare il fatto, ma che proprio perché imparziali e degne di fede (anche questo era un dato presente nella *Qualiter et quando* e sempre richiamato nella giustizia comunale) forniscono al podestà e al suo *iudex* elementi che devono e possono esser presi come punto di partenza per un'indagine.

Si può qui chiaramente convenire con le parole di Treggiari per cui «l'interesse del denunciante, non personale ma civico, veniva così a coincidere con l'interesse pubblico, testimoniando a suo modo anch'esso la coesione del tessuto sociale attorno al valore del *bonum commune*»<sup>35</sup>.

La formula puntualmente usata in questi casi dal notaio milanese è quindi «fama publica precedente et clamoxa insinuacione subsequente, non a malivolis nec suspectis personis sed fidedignis»<sup>36</sup>.

In molti casi, questi presupposti possono bastare ad aprire una *inquisitio* che porti il giudice stesso a raccogliere elementi di prova.

Più spesso però, a questi primi due fattori se ne aggiunge un terzo, che certamente conferisce ulteriore forza alle decisioni del giudice, e cioè l'intervento di una figura con un maggiore rilievo pubblico rispetto ai *cives* (che sono autorizzati spesso a rimanere anonimi), cioè l'anziano o gli anziani della parrocchia, individuati puntualmente per nome, i quali, in questo caso adempiendo ad un preciso obbligo imposto dallo statuto<sup>37</sup>, – tanto che la sua inadempienza può condurre a sua volta l'anziano a processo, come vedremo – informano il podestà del compimento di un reato attraverso la propria *significatio*, *notificatio* o *denunciatio*<sup>38</sup>.

---

<sup>35</sup> TREGGIARI 2020, p. 33. Lo stesso autore rileva peraltro che in alcuni casi poteva esistere anche un interesse personale del denunciante, quando in particolare la norma statutaria prevedeva la assegnazione al denunciante di parte della sanzione pecuniaria inflitta al condannato (sul punto si veda, anche nelle sentenze milanesi, testo corrispondente a nota 66).

<sup>36</sup> Anche questa formula ricorre con grande frequenza (cfr. ad esempio *Liber sententiarum*, ff. 1r, 5r-v, 6r, 22r, 23r, 31r, 31v e così via).

<sup>37</sup> Lo statuto impone agli anziani di denunciare entro 8 giorni ogni violenza, occupazione, invasione, molestia e turbativa avvenuta nella loro parrocchia ammonendoli che in caso di negligenza potranno subire a loro volta *inquisitio* e relativa condanna (*Statuta criminalia*, cap. 142, f. 23r, la rubrica, esplicita, enuncia che vi si tratta: «De violentiis notificandis per Antianos Parochiarum, Rectores, Consules, Officiales, et communia terrarum»). Cfr. VERGA 1901, p. 15 e sgg.

<sup>38</sup> Il primo termine è di gran lunga il più usato: lo ritroviamo in oltre 60 casi, mentre per 3 sole volte è usato il sinonimo *denunciatio*. Si parla di «notificazione» a ff. 35r, 53r ed a 75r e, a conferma

Quella che impone agli anziani di vigilare sulla zona di loro competenza e segnalare le violazioni di legge lì perpetrate è una prescrizione assai antica, contemplata dalla legislazione statutaria di molte città italiane, ancora presente nel trecentesco statuto milanese e in quelli coevi su di esso modellati<sup>39</sup>, e destinata a vita ancora lunga nel territorio lombardo.

La storiografia giuridica a questo proposito ha da tempo sottolineato il fatto che «la collettività imponeva a soggetti variamente qualificati ... di dare impulso al procedimento sanzionatorio, pur senza interesse proprio, pur senza essere in ispecie la parte lesa del *maleficium*. Quest'atto veniva detto *denunciatio*»<sup>40</sup>: in questa *denunciatio* si vede lo svolgersi del lungo cammino «iniziato quando accanto al singolo, direttamente lesa da un contegno sanzionato, s'intravvide offesa la collettività stessa»<sup>41</sup>.

Arrivati alla fine del Trecento, il meccanismo è dunque più che consolidato; se però in altre realtà se ne è constatato un declino o quanto meno una perdita di centralità già all'inizio del XIV secolo<sup>42</sup>, il *Liber sententiarum* ce ne mostra al contrario la vitalità ancora notevole a Milano<sup>43</sup>: gli anziani milanesi appaiono infatti molto at-

---

della fluidità ed 'intercambiabilità' della terminologia usata, troviamo anche, ad esempio, l'espressione «ex significatione et querella» (*Liber sententiarum*, f. 79r).

<sup>39</sup> Norme del tutto analoghe si trovano ad esempio negli statuti di Monza e Lodi, su cui cfr. SOLMI 1931, pp. 37 e sgg.; STORTI STORCHI 1993a, p. 247.

<sup>40</sup> CAPRIOLI 1991, p. 348. In particolare, a tutti gli abitanti di *castra* e *villae* gli statuti perugini imponevano di catturare gli omicidi e consegnarli, oppure almeno di denunciare l'avvenuto crimine. Cfr. su questo anche TREGGIARI 2020, p. 33. Per un parallelo con la Bologna tardomedievale cfr. anche RUBIN BLANSHEI 2010, p. 366 e sgg.

<sup>41</sup> A proposito della Perugia di fine Duecento, Caprioli spiega che il processo penale lì applicato vede *accusatio* o *denunciatio* e *inquisitio* non come «tre diverse forme per l'inizio e lo svolgimento del processo, ma fasi di questo». Con la parola *accusatio* infatti viene indicata sia quella proposta attraverso il *libellus* per i *maleficia personalia*, sia, in senso più largo, «ogni notizia data al giudicante, relativa ad un fatto sanzionato» (CAPRIOLI 1991, p. 348). Lo stesso ribadisce Sbriccoli, sottolineando come in questo sistema 'misto', si verifici chiaramente una crescente espansione della funzione inquirente (SBRICCOLI 1998, specie pp. 89-90 e sgg.). Cfr. anche le osservazioni di Storti a proposito degli statuti di Ascoli, p. 447 e sgg.: molte somiglianze anche qui. Circa le origini canonistiche del termine e del concetto si può tener presente anche TAMMARO 2008, specie p. 239 e sgg.

<sup>42</sup> Così per il caso di Firenze rileva ZORZI 1994, pp. 49-50.

<sup>43</sup> In Lombardia come è stato più volte segnalato dalla storiografia, il ruolo degli anziani rimane rilevante sia in età sforzesca (si veda il decreto del 16 dicembre 1468 che ne disciplina ruolo e funzioni, in *Antiqua ducum*, p. 366), sia nei secoli seguenti, ed è attestato fino al Settecento inoltrato. Cfr. ad esempio GARLATI GIUGNI 1999, p. 79 e sgg.; ANTONIELLI 2010, p. 10 e sgg.; ARCANGELI 2010, p. 67 e sgg.; ANTONIELLI 2015, pp. 107-139 (con ulteriore bibliografia a p. 107, nota 1); BUONO 2018, pp. 168-170. Per la loro funzione in ambito sanitario in età viscontea si veda anche ALBINI 1982, pp. 84-86.

tivi e solleciti nell'adempire a questo loro obbligo, su cui probabilmente anche lo stesso podestà e i suoi giudici si dimostrano particolarmente attenti.

La riprova di tale circostanza è offerta da un caso in cui, nell'estate del 1385, sempre in ottemperanza al citato statuto, un anziano finisce sotto indagine per aver negligenemente omesso la sua denuncia, anche se poi viene assolto: secondo quanto enunciato puntualmente dal notaio addetto, erano imputate due donne, « Domnam de Pri-naris ... et Mandalenam de Anno(no), .. ambas meletricis », unitamente ad un certo « Iohanolum de Pissina, filium quondam domini Galvaneii, anzianum parochie Santi Stefani in Brolo, habitans in parochie Sancti Pauli in Compedo ». Le due donne, a quanto constava dall'*inquisitio*, erano ree di *insultum et aggressura*, mentre il capo di imputazione per « Iohanulus de Pissina » era proprio quello di esser stato

« negligens et remissus in notificando prefato domino potestati seu eius iudici malleficiorum predictos insultus, feritas, malleficia prout tenebatur et debebat debito tempore secundum formam statutorum et ordinamentorum comunis Mediolani »<sup>44</sup>.

Altrettanto interessante, sotto questo profilo anche un secondo provvedimento, emesso il 18 novembre<sup>45</sup>: in questo processo, invero, l'anziano latore della *significatio* non appare in quella posizione di neutralità e di rappresentanza della collettività che gli sarebbe propria; l'uomo è infatti la parte offesa di un reato – quello di diffamazione – del quale oltre tutto ha appreso solo *de auditu*<sup>46</sup>.

È per queste evidenti ragioni, allora, che alla sua parola viene dato ben poco credito da parte del podestà, il quale, raccolte le prove, ritiene di dover assolvere l'imputato.

Il processo contro un certo « Iohanolum de Fenegroe, filium condam Bertramoli, porte Horizontalis, parochie Sancti Stefani in Brolio intus Mediolani », è stato istruito come di consueto « per modum, viam et formam inquisitionis contra ipsum legitime formate », sulla base di informazioni giunte alle orecchie del podestà e del

---

<sup>44</sup> Tutti e tre sono assolti e liberati in quanto « non reperti culpabiles de contentis in dicta inquisitione nec aliquo contentorum in ea ». Così si esprime la sentenza 45 del 5 agosto (*Liber sententiarum*, ff. 32v-33r). Sui molti anziani condannati per negligenza si veda VERGA 1901, p. 15 e sgg.

<sup>45</sup> Sentenza del 18 novembre, *Liber sententiarum*, f. 82r.

<sup>46</sup> È questa l'espressione usata nella sentenza: anche se non viene aggiunto dal notaio l'aggettivo « alieno », il verbo « pervenit » e l'esito stesso della causa lasciano chiaramente intendere che si tratta di un 'sentito dire'. Sul valore della cosiddetta testimonianza *de auditu alieno*, e sulla sua minore efficacia probatoria nel processo di diritto comune sono riferimento essenziale gli studi di Alessandra Bassani, con la bibliografia lì indicata: cfr. BASSANI 2009, con riferimento al Tre-Quattrocento e all'affermarsi del processo inquisitorio in ambito penale, p. 241e sgg.; BASSANI 2012a e BASSANI 2012b.

giudice del maleficio attraverso l'altrettanto consueta triade costituita da *fama publica*, *clamoxa insinuatione* e soprattutto (« maxime ») relazione dell'anziano.

La *significatio* di « Iacomolus de Villa », rappresentante della stessa parrocchia dell'inquisito, in questo caso è però piuttosto debole. Le parole offensive che Giovanolo avrebbe pronunciato proprio contro di lui gli sono state infatti solo riferite<sup>47</sup> e non è ben certo neppure quando e in quali circostanze sarebbero stati commessi i fatti delittuosi<sup>48</sup>.

Con parole che, nella loro precisa ritualità, suonano sferzanti per la presunta vittima, la sentenza podestarile sancisce che

« quia non constat nobis nec curie nostre predictum Iohanolum fuisse et esse culpabilem de contentis in dicta inquisitione nec aliquo contentorum in ea tam per negationem ipsius Iohanoli quam per dicta testium et ipsius coram nobis legitime in iudicio receptorum, prout hec et alia nobis in actis nostris et nostre curie plenius evidenter aparent ... predictum Iohanolum non repletum culpabilem de contentis in dicta inquisitione nec in aliquo contentorum in ea absolvimus et liberamus et per absolutum redimus et pronuntiamus per hanc nostram sententiam »<sup>49</sup>.

La sollecitudine degli anziani delle parrocchie milanesi nel far conoscere i reati compiuti per le vie e nelle case delle loro comunità non implica quindi necessariamente una assoluta fede prestata alle loro segnalazioni, senza che i fatti vengano accuratamente verificati. Non solo nel caso particolare sopra ricordato, ma anche in altri, infatti, il processo si chiude con una assoluzione<sup>50</sup>.

---

<sup>47</sup> « auditu pervenit quod suprascriptus Iohanolus superius inquisitus mallo modo et ordine, animo et intentione, dixit dicto Iacomolo de Villa quod nasaretur ei vermischanes et multa alia verba iniuriosa »: *Liber sententiarum*, f. 82r.

<sup>48</sup> Sempre *de auditu* infatti l'uomo afferma che sarebbero avvenuti nell'agosto precedente (« de anno presenti et mense augusti proximi preteriti »): *ibidem*.

<sup>49</sup> *Ibidem*.

<sup>50</sup> Così ad esempio è giudicato non colpevole Petrolo de Barza, segnalato da un anziano della parrocchia di San Giovanni « Ytolani » per una aggressione che avrebbe compiuto lanciando pietre ed insulti (« proditor, o proditor, ne veni foras, exi de domo, proditor » sono le grida dell'uomo al suo nemico, che si è rifugiato in una casa vicina) contro un altro cittadino (*Liber sententiarum*, f. 34r-v), simile la breve sentenza assolutoria in un caso di aggressione con pugni che si legge a f. 41v e quella contro due altri presunti aggressori per una causa iniziata dal podestà Federico Gonzaga ma chiusa da Zeno che non trova gli imputati colpevoli (ff. 42v-43r); ancora, non è colpevole un certo Antonio, accusato di un'aggressione notturna (f. 65v), non lo è Ambrogino de Rangonibus (f. 72r), né « Bertramolus Burtus » (ff. 86v-87r); « non repertos culpabiles » sono i fratelli de Micheris, segnalati dall'anziano Edoardo Biffi come autori di un violento assalto con coltello e spada (f. 71rv) ed ancora un padre ed un figlio, pure denunciati per un assalto armato, sono dichiarati non colpevoli per le loro negazioni e per i *dicta testium* (f. 82v). Per un approfondimento specifico sulle sentenze assolutorie, rinvio al saggio di Alessandra BASSANI 2021 in questo volume.

Accanto agli anziani, sono anche altri ufficiali dell'ampia amministrazione pubblica a intervenire, per proprio specifico compito, nel segnalare il compimento di un reato: per l'omicidio di un certo Francesco, detto Volpolino, commesso sulla pubblica via da Giovanolo Brugnolo, nella località di Bresso, all'interno della pieve di Bruzzano e quindi nel «comitatus Mediolani», a far giungere la necessaria *significatio* al podestà è Pietro di Cassano, console «communis et hominibus de Brisio»<sup>51</sup>.

Molto più raramente, e quasi in via di eccezione e occasionale, oltre alla fama e all'*insinuatio* di persone fidedigne, troviamo l'esplicita querela della parte offesa. I casi di questo genere si contano in pochissime unità e non paiono suscitare sempre l'attenzione e la 'simpatia' del giudice.

Non vi è dubbio, certo, che trovino ascolto le parole del querelante, quando questi è persona socialmente rilevante, come un pubblico ufficiale o una figura affine. È di tale genere, ad esempio, Franciscolo de Valle, procuratore, che operava proprio presso il tribunale del maleficio durante il mandato del podestà Pepoli, e che era stato insultato nell'esercizio delle sue funzioni, mentre sedeva «super suo solito bancho iuris malleficiorum ubi per eum more solito iura reduntur in presentia ipsius domini iudicis». È una di quelle situazioni in cui sembra particolarmente calzante l'espressione rituale secondo la quale il reato non offende solo la vittima sul piano personale, ma «honorem officii prefati domini potestatis», e l'inquisito, che è evidentemente sa di aver troppi testimoni del suo reato, non può che confessare e subire la condanna<sup>52</sup>.

Un personaggio degno di rispetto e di fede, per ruolo e livello sociale, è anche il frate che presenta querela per chiedere giustizia dopo il vero e proprio assalto commesso da un'intera *comitiva* ai danni dell'ospizio di San Celso: a far iniziare l'*inquisitio* è infatti, in questo caso, la querela proposta da uno dei frati, a nome dell'intero convento il cui *magister* è tra le persone offese. La querela, data la portata assai complessa del fatto delittuoso, sul quale dobbiamo presumere si fossero svolti o si progettassero altri processi, si aggiunge qui ai presupposti consueti costituiti da *fama* e *clamosa insinuatio*<sup>53</sup>.

---

<sup>51</sup> *Ibidem*, f. 5v.

<sup>52</sup> Al procuratore l'inquisito, Giovanni «de Aparghiatis» aveva detto «quod ipse Franciscolus erat "unus ebriacus" et quod "iret in nomine diaboli"». Il fatto risulta provato proprio «per legitimum confessionem per ipsum Iohannem coram iudice malleficiorum dicti potestatis in iudicio sponte facta» e l'uomo non può sfuggire alla condanna, per quanto non troppo severa, di sole 10 lire di terzoli (*ibidem*, ff. 12v-13r, su cui vedi anche nota 84 e testo).

<sup>53</sup> Nel maggio precedente, l'imputato, insieme a un gruppo di altre persone, i cui nomi vengono però taciuti, era penetrato nottetempo dal tetto dell'ospizio di San Celso in Porta Ticinese, aggredendo i frati che vi risiedevano e derubandoli dei beni posseduti. L'uomo qui processato e condannato non

Vi sono poi due querele per aggressioni e ingiurie: nel primo caso, la querela della parte offesa, Clara de Regnis, si aggiunge agli imprescindibili presupposti quali *fama* ed *insinuatio* e viene considerata, per istruire debitamente il processo, anche l'informazione «habita per ipsum dictum iudicem». In tal modo si può giungere alla condanna dell'imputato, «Iohanolus de Bellis», peraltro rimasto contumace<sup>54</sup>. Non ci sono molti dettagli sugli elementi che fondano la condanna per *verba iniuriosa* e *insultum* pronunciata il 16 settembre contro «Adamus de Lugano», salvo il richiamo formale e 'standard' a *fama publica*, *clamoixa insinuacione* e appunto alla querela degli offesi, una certa Catelola e suo figlio Giovannino; poiché, anche in questo caso, l'inquisito non si è presentato davanti al giudice ed è stato bandito e dichiarato contumace, sono risultate convincenti evidentemente le deposizioni degli stessi querelanti e di eventuali altri testimoni<sup>55</sup>.

Ha invece esito diverso la querela presentata contro «Iohanolus de Bonsignoribus» da un certo «Marcholus de Lampugnano», per una serie di furti che a suo dire sarebbero avvenuti in almeno due occasioni e a distanza di parecchio tempo l'uno dall'altro. Benché il querelante (e probabilmente sua moglie, il cui nome compare nell'atto) elenchino con precisione caratteristiche e valore degli oggetti rubati, compreso un cavallo, il giudice ritiene che appaia «evidenter» la non colpevolezza dell'inquisito ed il processo si chiude con una piena assoluzione<sup>56</sup>.

Il richiamo ad una «querella» è presente pure nella condanna per blasfemia<sup>57</sup> inflitta ad Antoniolo de Orsanigo, reo confesso, per tramite del suo procuratore, di

---

sembra però essere figura di spicco nella banda. Altri, e non lui, si dice chiaramente, sono gli autori delle più gravi violenze, tra cui un omicidio. L'inquisito, tale «Peronus Raveretus» sembra piuttosto un complice di secondo piano, tanto che la condanna gli è inflitta «pro auxilio et favore prestito» alle ferite, all'omicidio ed all'*insultum* perpetrato da altri, dei quali si ripete che i nomi vengono taciuti, forse perché già processati o, più probabilmente, perché ancora oggetto di indagini (si tenga presente che la sentenza è del 12 dicembre, quindi non molti mesi dopo gli eventi, *ibidem*, ff. 83r-84v).

<sup>54</sup> *Ibidem*, ff. 6v-7v.

<sup>55</sup> *Ibidem*, ff. 46r-46v.

<sup>56</sup> Secondo il querelante, infatti, nel mese di dicembre 1384, l'inquisito si sarebbe introdotto nella sua abitazione rubando varie suppellettili (se ne veda l'elenco in nota 26); una seconda volta poi, nel marzo 1385, lo stesso sarebbe ancora entrato nell'abitazione, o meglio nelle stalle, rubando pure un cavallo con cui portar via più comodamente la refurtiva. Il podestà Carlo Zeno, tuttavia, che si pronuncia a partire da una inquisizione collazionata dal suo predecessore, dichiara che dagli atti è emersa «evidenter» la non colpevolezza dell'imputato, e lo assolve pienamente (*ibidem* ff. 23v-24r).

<sup>57</sup> La sanzione inflitta è una multa di 20 lire di terzoli, poi dimezzata «propter eius confessionem»: *ibidem*, f. 79r, vedi nota 88 e testo relativo. La condanna a morte, prevista *iure civili* per questo reato, era già desueta nel XIV secolo: cfr. MASSETTO 1994, p. 111.



essersi pubblicamente abbandonato più e più volte ad offensive esclamazioni contro Dio e la beata vergine Maria, mentre si trovava in una non precisata « statio », per giocare « ad tabulas ». Il termine ‘querela’, tuttavia, è qui usato in senso lato e quasi come sinonimo di *significatio* dell’anziano, dal quale proviene e al cui nome è infatti accostata, aggiungendosi dunque, quasi per ridondanza, alla consueta sequenza con *fama*, e *clamosa insinuatio*<sup>58</sup>.

È possibile infine ipotizzare la presenza di una querela o denuncia per *insultum* e porto d’armi vietate, oltre che per *verba iniuriosa*, in un caso, in cui dalla sentenza non risulta però espressamente. Lo lascerebbe intuire la frase secondo la quale le parole pronunciate dall’inquisito durante la violenta lite descritta negli atti sono giudicate offensive dai due soggetti (marito e moglie) che risultano parte lesa: si dice infatti « que verba inonesta dicta domina Iohanna dictusque Iohanollus, eius maritus, sibi ad iniuriam reputaverunt et reputant »; naturalmente però il mancato richiamo alla querela da parte del notaio, consuetamente scrupoloso, lascia aperte altre ipotesi come quella, ad esempio, che questa informazione sia emersa durante un interrogatorio compiuto dal giudice nel corso della sua *inquisitio*, iniziata interamente d’ufficio<sup>59</sup>.

Come nell’ultimo richiamato, in un buon numero di altri casi, in effetti, il podestà non precisa nella sentenza in che modo abbia avuto conoscenza del reato e preso quindi la decisione di avviare il procedimento.

Una prima osservazione riguardo a ciò appare meritevole di esser posta in rilievo: molte di queste decisioni, anche se non tutte, concernono processi per i quali l’*inquisitio* non è svolta da colui che pronuncia la sentenza, ma dai predecessori, i podestà Andrea Pepoli e Federico Gonzaga, con i rispettivi giudici del maleficio. La maggior parte si concentra infatti nei primi giorni del mese di luglio o al massimo nell’agosto del 1385<sup>60</sup>.

---

<sup>58</sup> Si legge infatti che l’*inquisitio* fu avviata come di consueto per essere giunta alle orecchie del podestà e del suo giudice la notizia di reato tramite fama, susseguente insinuazione proveniente da persone non malevole né sospette ma degne di fede, « et maxime ex significatione et ex querella Vesconti de Bernadegio, filii condam domini Benoli, suprascriptarum porte et parochie »: il citato Vesconte, come appare chiaro, non è certo la parte lesa del reato né risulta che fosse tra le « plures personae » che avevano assistito al fatto: *ibidem*, ff. 79r-v.

<sup>59</sup> L’aggressione « cum pignata una terre », con un pezzo di carne e « cum stocho uno », sarebbe stata commessa da due abitanti della parrocchia di S. Andrea alla Pusterla ai danni di un certo Giovanolo de Rossi e di sua moglie. Durante lo scontro, sono pronunciati anche i *verba* che, i due aggrediti « sibi ad iniuriam reputaverunt et reputant ». Circa i presupposti e gli elementi di avvio dell’indagine, svolta dal precedente podestà, non si dice però null’altro, limitandosi a richiamare l’*inquisitio* debitamente formata e quanto si legge in tale atto: *ibidem*, f. 3r-v.

<sup>60</sup> Il dato si rinviene in almeno 14 decisioni del 1° luglio, in cause istruite dal Pepoli (cfr. ad esempio, *ibidem*, ff. 3r-v, 3v-4r, 4v, 9r-v, 10v-11r, 11r-v, 15rv, 16r, 16v, 17r, 17v-18v, 19r-v, 19v-20r, 20r-v,)

Il mancato richiamo, in molti di questi casi, anche ai presupposti ‘rituali’ costituiti da *fama* e *clamosa insinuatione*, e così pure alla *significatio* degli anziani, non può costituire base sufficiente per trarre alcun tipo di conclusione al riguardo: gli scenari possibili sono infatti i più vari.

Alcuni elementi interessanti e qualche parola che si può cogliere dalla lettura del testo conducono talora ad avanzare con cautela alcune ipotesi.

In alcune vicende, come nel caso appena citato di Giovannollo e della moglie Giovanna e in altri processi per ingiurie<sup>61</sup> o per aggressione, le circostanze suggeriscono un ruolo attivo svolto dalle vittime, che potrebbero aver denunciato il fatto, anche se non attraverso un atto formalizzato.

Sono simili tra loro, ad esempio, alcuni altri casi di *insultum et aggressura cum armis* e con altri strumenti di offesa, verificatisi sotto il governo del precedente podestà e sentenziati da Carlo Zeno e dal suo giudice del maleficio nella tornata di inizio luglio. Il primo era stato compiuto da due uomini, introdottisi armati nella bottega di speciale di Ambrogio de Gradi, che vi si trovava, anche in questo caso, insieme alla moglie. Nulla si dice, nella sentenza, dell’atto con cui l’*inquisitio* ha preso avvio, precisando solo che il processo fu istruito appunto « per modum inquisitionis contra eos et quemlibet eorum formate ». La descrizione dei fatti è tuttavia molto dettagliata, sia quanto alle armi utilizzate dagli aggressori<sup>62</sup>, sia quanto ai gesti compiuti e alle ferite riportate dagli aggrediti<sup>63</sup>: tutto lascia quindi supporre che siano stati proprio questi ultimi a renderne edotto il giudice inquirente.

---

e altre 6 decise il 5 agosto, sempre con *inquisitio* di Pepoli (ff. 26r-28v, 28v, 28v-29r, 32v, 32v-33r, 37v-38r), mentre altre 4 dello stesso 5 agosto, riguardano cause avviate dal Gonzaga (ff. 30r-v, 30v-31r, 31r-v, 39r-v). Quasi tutte riguardano casi di *insultum*, o *insultum et aggressura*, come si vedrà anche dagli esempi riportati nel testo.

<sup>61</sup> È processato per ingiurie, ad esempio, un commerciante, che avrebbe ingiustamente accusato un certo Giovannolo de Gradi di essere un ladro e di aver rubato dalla sua bottega delle scarpe. Anche qui si precisa che l’imputato Anselmo di Carate, « dixit eidem Iohanolo quod ipse Iohanolus erat latro et fur quia furatus fuerat scarpas de eius stationa, que verba dictus Iohanolus tenet et reputat ad maximas iniurias ». Considerato che l’inquisito è rimasto contumace, difficile davvero immaginare altri, se non lo stesso de Gradi, come informatori del fatto, anche se la sentenza non dice nulla sugli elementi introduttivi dell’inquisitio svolta da Andrea Pepoli: *ibidem*, f. 37r-v.

<sup>62</sup> Vi si parla di « spatīs, cultellis a gallono pergamaschis et daughis »: *ibidem*, f. 4v.

<sup>63</sup> Si descrive infatti il comportamento di uno degli imputati, tale Antonio, detto « dondonus », il quale « cum uno cultello pergamascho evaginato, quem sua tenebat manu, percussit et vulneravit ipsam dominam Catalinam in manu destra, in digito indice ipsius manus, uno vulnere cum magna sanguinis effusione taliter quod manus predicta est debilitata »: *ibidem*.

Da un'annotazione aggiunta a margine nel gennaio del 1390<sup>64</sup>, apprendiamo poi che la pena pecuniaria è stata dimezzata per l'avvenuta presentazione di un *instrumentum pacis* e da ultimo del tutto cancellata per decreto di grazia. La prima circostanza e cioè la stipulazione di una pace privata, potrebbe indicare in effetti una presenza attiva e partecipe degli offesi e quindi lasciar supporre che fossero stati loro a rivolgersi alla magistratura, pur senza presentare formale querela né accusa.

Simile, da questo punto di vista, si presenta l'episodio che aveva coinvolto tre persone, due uomini e una donna, processati per aver aggredito Giovanni di Locarno, un 'filiare' dell'allora podestà Andrea Pepoli, difeso con armi spianate da altri collaboratori della medesima *familia*. Anche in questa decisione i fatti sono descritti con dovizia di dettagli, ed è chiaro che il podestà fu perfettamente informato del loro svolgimento dalle vittime, e cioè dai suoi stessi *familiars*, ma la sentenza del successore richiama soltanto l'*inquisitio* debitamente formata. Anche in questa vicenda, poi, l'intervento di una pace privata consente dopo qualche anno ai condannati (banditi e rimasti contumaci) di vedersi dimezzata la sanzione pecuniaria, ed un ulteriore 'sconto' viene ottenuto con decreto di grazia<sup>65</sup>.

Per ragioni analoghe, si possono collocare in questo gruppo alcune altre decisioni in cui la vittima viene, ad esempio, risarcita con la destinazione di una parte della sanzione pecuniaria<sup>66</sup> o, per le caratteristiche dei fatti, si può supporre che dif-

---

<sup>64</sup> *Ibidem*, f. 4v, *addendum* 1.

<sup>65</sup> Il decreto di grazia del podestà è datato 9 ottobre 1388, ma è presentato, insieme all'*instrumentum pacis*, il successivo 13 gennaio 1389. La rimanente parte della sanzione viene versata a rate tra il gennaio 1389 e il giugno 1390: *ibidem*, ff. 15r-v, 15v, *addendum* 1.

<sup>66</sup> La previsione ricorre con frequenza nelle condanne a pena pecuniaria. Così ad esempio è stabilito per Pietro Biffi, l'uomo aggredito da « Chidinus Menzocius »: *ibidem*, f. 16v; anche il ferimento al braccio sinistro di un certo Protaso di Porta Ticinese, compiuto con una daga sguainata ad opera di Iacopino da Vercelli, è risarcito con metà della pecunia numerata che quest'ultimo deve versare (f. 19rv) e lo stesso dicasi per le tre ferite (mano, orecchio e spalla sinistri) subite da « Marcholus de Paule » da parte di suo fratello Martino, armato di un coltello « agalono » (f. 29v) e così ancora si sentenzia contro Anselmo de Fenegroe, che, sempre con un coltello « agalono » e con un bastone, aveva percosso un uomo in casa sua. In questo caso, pur non dicendosi nulla sull'atto di impulso dell'azione, dovuta al podestà Federico Gonzaga, si parla invece apertamente di testimoni regolarmente convocati ed ascoltati « in iudicio » dal decisore (f. 30v). Va risarcita con metà della sanzione anche Bertramina di Venegono, ferita dal suo amante, Pietro de Birinzago, processato per l'aggressione ma anche per aver portato l'arma usata, una spada, sguainata nella pubblica via (ff. 30v-31r). Cfr. per il complesso delle sentenze milanesi VERGA 1901 p. 26. Sull'attribuzione di metà sanzione all'offeso e su previsioni statutarie che l'attribuiscono talora anche all'accusatore, svolge interessanti osservazioni CAPRIOLI 1991, p. 349 e sgg. ponendo simili disposizioni in correlazione con il sistema della venalità delle cariche.

facilmente il magistrato sarebbe potuto venirne a conoscenza se non tramite chi vi era direttamente coinvolto <sup>67</sup>.

Qualche congettura può essere poi tentata, ad esempio, laddove si accenna alla presenza di altri soggetti, implicati come complici del reato o comunque coimputati, che potrebbero aver direttamente o indirettamente informato le autorità, ad esempio attraverso una confessione.

Hanno queste caratteristiche, anche se in forma singolare, pure alcuni casi in cui sono processati assieme soggetti che hanno agito l'uno in danno dell'altro.

Così accade, ad esempio, ad un certo Zanino « de Monte de Franzia », qualificato come « schutiferus », e a « Stefanollus de Serono », che hanno commesso violenze reciproche e sono quindi contemporaneamente vittime e colpevoli. Mentre però il primo è rimasto contumace, il secondo, che si trova in posizione di vantaggio poiché asserisce di aver reagito ad insulti e minacce ricevuti ad opera dell'avversario, è presente e partecipa nel processo, tanto da far registrare una sua « legitimam confessionem, sponte facta in iudicio », sufficiente, come è intuibile, ad accertare ad un tempo la sua colpevolezza e quella dell'altro <sup>68</sup>. Simile il caso di due coimputati quasi omonimi, Ambrosino Cavallotti e Ambroselo Malivacha, che risultano entrambi colpevoli, ma in modo disuguale: quello dei due che risponde alle domande del giudice, è infatti in grado di far valere l'attenuante della provocazione e ottiene di essere alleggerito nella sanzione pecuniaria <sup>69</sup>.

---

<sup>67</sup> Non risulta che vi siano testimoni, ad esempio, al tentativo compiuto da Zanone di Annone di percuotere con una lancia Cristoforo dei Bonizoni, che tuttavia gli sfugge: « voluit percutere ipsum Christoforum sed tandem eum non percussit », si legge infatti nella sentenza, che lo condanna per *insultum* ma anche e soprattutto per porto d'armi vietate. Pare abbastanza probabile che a denunciarlo sia stato il medesimo Cristoforo (*Liber sententiarum*, f. 17r).

<sup>68</sup> Mentre infatti la sua pena è poi condonata con la grazia, a lui viene attribuita a titolo risarcitorio metà di quella inflitta all'altro imputato (*ibidem*, f. 31rv). Simili alcuni casi in cui le imputate sono donne, che nel corso di un litigio si sono inferte reciproche ferite e contusioni: sono condannate per la rispettiva « decapilatio », ad esempio, Giacomina di Cornaredo e Giovannina di Cornate (f. 16r), e così Giacomina di Villacostanza, che col marito Protaso aveva aggredito, ricambiata, Corinna di Solaro (ff. 19v-20r). Qui tuttavia è più probabile che sia stato il clamore della lite a richiamare qualche vicino o qualche informatore che, pur senza una formale *significatio*, ha avvisato la forza pubblica.

<sup>69</sup> Il primo aveva iniziato la lite insultando l'altro con l'odiatissimo augurio « quod sibi nascerentur vermes canes » e minacciandolo con una misura per biada, senza riuscire nell'intento, ma ricevendo a sua volta dei colpi inferti « cum uno inzino ». La colpevolezza di entrambi emerge da testimonianze e altre idonee prove, nonché dalla confessione di Ambroselo, che è l'unico a risultare presente e ottiene una mitigazione per la sua confessione, mentre l'altro dovrà saldare la parte del comune entro 10 giorni se non vuole incorrere in fustigazione e gogna: *ibidem*, f. 40v.

In altre circostanze, si afferma esplicitamente che il giudice reputa opportuno tacere i nomi dei complici. In almeno due casi, infatti, il notaio annota puntualmente che, a quanto consta dall'*inquisitio* debitamente formata, l'azione criminale sarebbe stata compiuta da più persone e cioè dagli imputati presenti in giudizio e da altri « quorum nomina tacentur pro meliori »<sup>70</sup>. Tale richiamo, che lascia aperta ovviamente ogni possibile congettura sull'identità dei correi e sulle ragioni per cui viene loro assicurato l'anonimato<sup>71</sup>, può far per pensare che siano stati proprio costoro a denunciare.

In uno dei due casi in esame, peraltro, il processo si conclude con una condanna, poiché la colpevolezza risulta dimostrata « tam per legitimas probaciones quamque per testes receptos per nostrum dominum iudicem malleficiorum »<sup>72</sup>, nel secondo esempio, invece, né la *fama publica*, né l'ipotetica delazione dei complici appaiono sufficienti ad accertare fino in fondo le responsabilità dei tre inquisiti, che vengono quindi assolti dall'accusa di aggressione nei confronti di un certo Stefano della Croce e di un certo Giovannollo Crivello<sup>73</sup>.

---

<sup>70</sup> In entrambi i casi le parole sono esattamente identiche: *ibidem*, ff. 47v e 69r.

<sup>71</sup> Potrebbero essere già stati processati e condannati in precedenza ed aver denunciato i complici in sede di interrogatorio e confessione, ma è anche possibile che siano scesi a patti con le autorità, dopo l'arresto o anche prima, per ottenere l'impunità dai loro crimini assumendo la funzione di spie all'interno delle proprie fazioni o bande. Il tema della denuncia anonima, che si intreccia inestricabilmente alla più generale questione della partecipazione della cittadinanza all'amministrazione della giustizia in forme più o meno organizzate, ha suscitato l'interesse della storiografia sotto diverse prospettive. Osservazioni interessanti sul punto si leggono ad esempio nei già citati studi a cura di Livio Antonielli sulla 'polizia' nelle sue diverse sfaccettature (ad esempio *Polizie informali* 2010, in particolare p. 218); nei saggi di LOSS 2018 e MUCCIARELLI 2018, come pure nel recentissimo volume *Riferire all'autorità* 2020, ai quali si rinvia per ulteriori riferimenti bibliografici.

<sup>72</sup> *Liber sententiarum*, f. 47r-v. La condanna a pena pecuniaria viene poi per metà saldata e per metà condonata per intervento di una pace privata.

<sup>73</sup> L'accurata e circostanziata descrizione del fatto criminoso non lascia dubbio, in realtà, sul fatto che una banda di facinorosi si fosse aggirata per Milano commettendo plurime e violente aggressioni: costoro, armati di spade e daghe, avevano colpito Stefano alle spalle per strada, ferendolo, facendolo cadere e costringendolo a trascinarsi a stento all'interno di una casa vicina dove era riuscito a rifugiarsi chiudendosi all'interno. I malviventi avevano quindi attaccato anche Giovannollo, colpendolo alle reni e ferendolo seriamente. Non contenti, gli aggressori, avevano poi insistito nell'inseguimento della prima vittima « animo et intencione eum Steffanum interficiendi »: trovando la porta sbarrata, si erano introdotti nella casa attraverso un balcone e sarebbero riusciti nel loro intento omicida « nisi fuissent bone qui ibidem curerunt facendo clamare "auxilium, auxilium"! ». Nonostante tutto questo, il podestà Zeno deve asserire che « constat nobis et curie nostre predicti Lanfrancus, Gulielmolus et Azolus superius inquisiti non fuisse nec esse culpabiles » secondo una serie di evidenze che, si dice genericamente, « in actis nostris et nostre curie plenus contententur et evidenter apparent ». Anche la « portatio armorum » appare scriminata dal fatto che costoro « habent licentia ». Nessuna deduzione certa è qui possibile circa le ragioni di questa decisione: è possibile

Una volta arrivata, in questi variegati modi, al podestà la notizia di reato, segue sempre l'*inquisitio*, cioè « la ricerca dei fatti rilevanti per la decisione », attività questa che spetta chiaramente al podestà e per lui al *iudex maleficiorum*, come a lui spetta la decisione<sup>74</sup>.

Gli elementi probatori ai quali si fa ricorso sono per lo più costituiti, come è logico, dalle dichiarazioni delle parti coinvolte e dei testimoni.

Circa questa fase, tuttavia, occorre distinguere, perché il processo prende due strade del tutto divergenti a seconda che l'inquisito sia presente, personalmente o tramite procuratore, o abbia fatto perdere le proprie tracce dandosi alla fuga e rendendosi contumace.

Nel primo caso, interviene, nella prassi milanese, un'ulteriore distinzione, destinata a durare a lungo nel tempo, nonostante le perplessità della dottrina criminalistica<sup>75</sup>. Per alcune forme di reato, infatti, è possibile per l'imputato, che pure non si presenti di persona davanti al giudice, difendersi « anco per procuratore »<sup>76</sup>. Ciò vale in particolare per i reati che non prevedono una pena corporale ed è quanto accade in effetti in alcuni dei nostri processi.

Certamente se l'inquisito è davanti al giudice, perché arrestato o spontaneamente presentatosi, l'interrogatorio assume un valore centrale nel processo e le sue parole sono ascoltate con attenzione, sia che egli confessi sia che neghi. Dopo l'in-

---

che sia mancata l'esatta identificazione degli imputati, che evidentemente non agivano soli ma in gruppo, oppure che la loro posizione ed il loro agire si siano rivelati diversi dalle apparenze, poiché il fuggitivo era a sua volta un delinquente che costoro – autorizzati a portare le armi e quindi con un ruolo para poliziesco – stavano cercando di fermare, o che siano intervenute amicizie e protezioni potenti o altro ancora (*Liber sententiarum*, f. 69r-v cfr. anche su questo caso BASSANI 2021 in questo volume). Sulle categorie di soggetti autorizzati a girare armati, ancorché privi di un ruolo ufficiale, in Lombardia e in altre città, fino all'età moderna, si può vedere ad esempio quanto scrive ANTONIELLI 2010, p. 10 e sgg. (ove sono richiamati altri studi dell'Autore sul tema) e, nello stesso volume ARCANGELI 2010, specie p. 78 e sgg.

<sup>74</sup> Lo prescrivono i già citati capitoli dello statuto. Come si è visto, fin dal Duecento, una delle strade primarie per il passaggio dall'accusa all'*inquisitio* è il dovere imposto ad alcune figure di rilievo pubblico come anziani e rappresentanti di comunità minori di far pervenire al podestà la notizia dei reati commessi nella loro comunità, il che chiaramente non solo consente ma quasi obbliga a porre in secondo piano l'accusa privata.

<sup>75</sup> Questo spartiacque rappresentato dalla presenza personale o della rappresentanza del reo in giudizio sembra molto radicato nella cultura giuridica milanese, e porterà i pratici lombardi a suddividere proprio su questa base « due sorti d' inquisizioni ». Così si esprime nel XVIII secolo l'autore dell'anonimo *Ristretto della pratica criminale per lo stato di Milano*, edito da GARLATI GIUGNI 1999, pp. 131-132 (qui in nota 145 i richiami ai criminalisti e alla loro perplessità sulla rappresentanza nel processo penale) e testo del *Ristretto* a p. 296.

<sup>76</sup> Così sempre l'autore del *Ristretto*, in GARLATI GIUGNI 1999, pp. 131-132, 296.

terrogatorio gli viene sempre assegnato un termine, pur breve, per fornire elementi a sua difesa, come previsto dagli statuti e scrupolosamente registrato nella sentenza dal notaio<sup>77</sup>, consapevole che una violazione della disposizione statutaria avrebbe potuto implicare conseguenze pesanti per il magistrato inadempiente.

In nessuna delle sentenze esaminate, peraltro, è appena il caso di notarlo, risulta che il termine a difesa sia stato effettivamente impiegato per munirsi dell'appoggio di un avvocato; al contrario, il termine si definisce sempre 'già scaduto'<sup>78</sup>.

Se confessa, è ovviamente condannato, ma non di rado<sup>79</sup>, specie per i reati minori ma non solo, ottiene una certa indulgenza come premio per il suo atteggiamento collaborativo.

---

<sup>77</sup> Si precisa infatti sempre che « *datus et assignatus fuit certus terminus, iam elapsus, ad omnem eius deffensionem fiendam in premis si quam facere volebat, poterat vel intendebat* », per poi aggiungere la maggior parte delle volte « *et nullam fecit, ipse nec aliquis pro eo nec eius nomine, prout hec et alia in actis nostris et curie nostre plenius et evidenter aparent* » (così ad esempio *Liber sententiarum*, ff. 65r, 79r). Gli statuti criminali in verità contemplano in due differenti norme il termine da concedere all'inquisito per la propria difesa. Una prima indicazione, contenuta nel capitolo 3 (*Statuta criminalia*, c. 3, f. 2r, su cui vedi anche nota 18), è di 15 giorni, segue l'interrogatorio e può e deve precedere l'eventuale ricorso ai tormenti. Vi è però una seconda prescrizione, contenuta nel capitolo 30, ove un termine minimo di 3 giorni per presentare atti difensivi è imposto come condizione inderogabile per poter condannare in qualsiasi caso (anche in caso di contumacia quindi). Vi si stabilisce espressamente che « *potestas Mediolani, nec eius Iudices, nec aliquis alius Magistratus exercens iurisdictionem, non possint, nec debeant aliquem criminaliter condemnare, aliqua occasione, nisi primo data deffensione competenti, quae non sit minor trium dierum, personaliter vel eo personaliter citato, vel ad domum, secundum qualitatem et magnitudinem negotii illi, quem condemnare voluerit, quae defensio reperitur scripta in actis, et si qua condemnatio criminalis non data deffensione competenti, ut supra, non valeat, nec teneat, nec exigi possit, sed pro ipso iure nulla sit* ». Non solo, ma al podestà o giudice inadempiente a quest'obbligo è comminata la sanzione di cento lire di terzoli. L'unica eccezione a questa rigorosa garanzia è disposta per i banditi (*ibidem*, cap. 30, *De deffensione competenti danda, ante condemnationem*, f. 6r). In alcuni casi tra i nostri, viene proprio precisato espressamente che il termine concesso dopo l'interrogatorio e la spontanea confessione è di tre giorni: *Liber sententiarum*, ff. 68r, 88v, 91v.

<sup>78</sup> La circostanza era già stata segnalata per tutti i registri dal Verga (VERGA 1901 p. 19). Un'ipotesi più che plausibile di spiegazione è quella economica, che trapela dalla supplica presentata anni dopo da un condannato, sulla quale si veda testo e nota 14.

<sup>79</sup> Il dato della diminuzione di pena concessa ai rei confessi è frequente, ma non è una assoluta costante. Non risulta ad esempio nel caso di un semplice *insultum* senza gravi conseguenze, ma l'ammontare della sanzione non è molto alto (5 lire di terzoli, *Liber sententiarum*, f. 96r-v); neppure risulta – ed è comprensibile – per quel Paolo di Borsano che « *animo robandi et lucrandi et schachandi* » deruba « *per vim et violente* » un povero malcapitato passante di mantello e cappuccio, per poi trascinarlo in un campo, fino ad una cascina, e sottrargli gli altri suoi averi, picchiandolo pure con violenza. Benché la colpevolezza emerga da una confessione spontanea, come in altri casi, la sanzione di 25 lire va versata entro 10

Lo documentano bene vari casi: un processo con tre imputati, uno dei quali scagionato e due condannati, ma a pene disuguali perché solo al reo confessò è concessa una mitigazione<sup>80</sup>, o quello di un certo « Iohannolus de Besucio », reo confessò di *insultum et aggressura cum armis, furtum e portatio armorum vetitorum* per aver aggredito e ferito un certo Andriolo con ben 7 coltellate al capo, al petto, alle braccia, usando allo scopo una coltellata rubata alla vittima stessa. Al condannato viene inflitta una sanzione pecuniaria (peraltro poi convertita in detentiva, « quia non potuit satisfacere »<sup>81</sup>), mitigata tuttavia « propter confessionem »<sup>82</sup>.

Vale il medesimo criterio per Beltramino, che ammette di aver percosso una donna della sua stessa parrocchia<sup>83</sup>, così come per Giovanni « de Aparghiatis » che aveva ingiuriato un procuratore del giudice del maleficio proprio nelle aule del tribunale e che se la cava con una multa sostenibile<sup>84</sup>, e ancora per un certo Stefanollo, seregnese, che è vittima di un'aggressione ma a sua volta colpevole per aver reagito con altrettanta violenza: egli, che è presente al processo e confessa, riceve una sanzione più lieve, che sarà poi del tutto cancellata da un provvedimento di grazia del signore<sup>85</sup>. Un altro imputato, analogamente, confessando l'*insultum* commesso, ottiene che siano cancellati altri non meglio precisati capi d'imputazione<sup>86</sup>.

---

giorni senza alternative (ff. 79v- 80r). A maggior ragione, non hanno scampo i *fures famosi*, che finiscono sulla forca pur avendo *sponte* confessato (ff. 88v-89r, 89r-90r).

<sup>80</sup> *Ibidem*, f. 56r-v. Anche questo è un dato costante secondo Verga: VERGA 1901, pp. 19-20.

<sup>81</sup> Accade in più di un caso che il condannato, subito se presente, o in seguito perché catturato, sia incarcerato per l'impossibilità di « solvere » la sanzione pecuniaria. Questa alternativa è in genere già espressamente contemplata dalla sentenza. In altri casi, e in particolare per una donna, si prevede tuttavia che « si non solverit infra dictum terminum et in nostris communis Mediolani seu successorum nostrorum forciam pervenerit ponatur ad berlinam ... et ulterius acuter fustigetur per loca consueta ad hec in Mediolano »: *Liber sententiarum*, f. 22r.

<sup>82</sup> *Ibidem*, ff. 64v-65r.

<sup>83</sup> *Ibidem*, f. 49r.

<sup>84</sup> La pena di 10 libre di terzioli, anche qui « mitigata ... propter ipsius confessionem », è evidentemente sostenibile, perché l'uomo è affiancato da un fideiussore che « cavit et promisit » per lui, ed il pagamento risulta infatti eseguito alla fine dello stesso mese di luglio del 1385, come attesta l'*addendum* del 31 successivo: *ibidem*, ff. 12v-13r. Su questo caso vedi anche nota 52 e testo corrispondente.

<sup>85</sup> La grazia, sopraggiunta il 24 novembre 1386, conduce alla cancellazione di « Stefanolus de Sero- no » dalla lista dei condannati: *ibidem*, f. 31v, *addendum*.

<sup>86</sup> Il podestà dichiara che « constat ... predictum Martinum percussisse dictum Filiponum super eius persona pluribus percussionibus sine sanguine per legitimam confessionem per ipsum Martinum sponte coram dicto nostro iudice factam », mentre « de aliis contentis in dicta inquisitione non fuisse nec esse culpabilem, prout hec et alia in actis nostris et curie nostre plenius et evidenter aparent »: *ibi-*



La stessa formula attesta l'attenuazione della pena disposta a favore di « Antoniolus de Orsanico », colpevole di aver ripetutamente<sup>87</sup> insultato senza ritegno Dio e la Beata Vergine, nel corso di una animata partita di gioco delle tavole, avvenuta « in quadam eius statione »<sup>88</sup> in presenza di parecchi testimoni. In questo caso l'imputato è considerato presente all'udienza, benché non compaia in aula personalmente: lo fa in sua vece, « procuratorio nomine », « Iohaninus de Bollottis », che rende anche per suo conto piena e spontanea confessione, ottenendo perciò lo sconto nella somma di denaro da versare al tesoriere del Comune. Il fortunato Antonio, che è figlio di un *magister* e forse quindi gode di buona posizione sociale, trova anche un comparrocchiano, Gerardo da Cortona, pronto a prestare fideiussione « promittendo et cetera, obligando et cetera, renunciando et cetera »<sup>89</sup>.

Merita una pur sintetica sottolineatura la circostanza che non consta in nessuna delle sentenze qui raccolte il ricorso ai tormenti per giungere alla confessione, che anzi si precisa sempre essere avvenuta « sponte »: in molti casi, la natura del reato, per il quale si prevede una sanzione di tipo pecuniario, probabilmente lo sconsiglia<sup>90</sup>, ma non ne risulta traccia neppure nei casi di omicidio o per i ladri *famosi*, confermando il rilievo che la tortura non fosse in uso nella Milano di età viscontea<sup>91</sup>.

Se invece l'inquisito, presente davanti al giudice, nega in modo reciso, potrebbe pure ottenere l'assoluzione<sup>92</sup>.

---

*dem*, f. 41r. È ridotta la pena anche per uno dei due imputati, autori di violenze reciproche, che pure hanno confessato entrambi, l'altro tuttavia ha una condanna più lieve (f. 91v).

<sup>87</sup> « videlicet ultra quindecim vices » si precisa: *ibidem*, f. 79r-v.

<sup>88</sup> Vedi anche testo e nota 57. Che botteghe e osterie fossero, comprensibilmente, « sedi elettive dei bestemmiatori » emerge anche da quanto conosciamo circa i coevi processi tenuti dall'inquisitore per il medesimo reato: cfr. FRIGERIO – PISONI 1995b, p. 47.

<sup>89</sup> *Liber sententiarum*, f. 79v. La presenza di fideiussori è comunque un dato registrato molto di frequente.

<sup>90</sup> Come osserva il Verga, lo statuto non sembrava preoccuparsi molto di violenze e offese corporali varie, per le quali lasciava all'arbitrio del podestà la fissazione della pena pecuniaria (VERGA 1901 p. 22). Nella vicina Repubblica di Venezia (per avventura terra di provenienza del podestà in carica nel nostro semestre) è attestata espressamente l'esclusione dei tormenti per reati sanzionati con pena pecuniaria (cfr. MELCHIORI 1776, p. 122). Sui presupposti della tortura basti FIORELLI 1953, p. 9 e sgg.

<sup>91</sup> Un richiamo all'uso dei tormenti compare soltanto nell'atto di accusa proposto da Marcolo verso la moglie adultera (vedi testo corrispondente a nota 119). Mentre, al contrario, nel registrare che la confessione di un *fur famosus* è stata libera, il notaio precisa espressamente, in almeno due casi, che essa avvenne « sponte et ex certa scientia et non per errorem nec vi tormentorum »: *Liber sententiarum*, ff. 66v, 68r.

<sup>92</sup> Una differenza, tra gli statuti perugini di fine duecento, studiati da CAPRIOLI 1991, VALLERANI 1990, VALLERANI 1999, TREGGIARI 2020, e quelli milanesi di età viscontea, concerne le prove. Al podestà duecentesco di Perugia può *constare* (il verbo è sempre quello) che è avvenuto un omicidio attraverso

Le sentenze dell'autunno 1385 documentano che ciò può accadere perché l'inquisito è riuscito a convincere il giudice della propria innocenza grazie alle prove prodotte, ad esempio testimoniali, come fa « Bertramolus Burtus », denunciato dall'anziano della sua parrocchia per un'aggressione che avrebbe commesso con una spada, « scienter et doloxe et maliciosse, animo et intentione offendendi ac offensam faciendi in personam Ayroldi de Homate ». Al termine del processo, infatti, alla curia « non constat » che egli sia « culpabillem de contentis in dicta inquisitione nec aliquo contentorum in ea tam per negacionem ipsius quam per dicta testium et ipsius Bertramoli coram nobis legitime in iudicio preceptorum, prout hec et alia nobis in actis nostris et nostre curie plenius et evidenter aparent », e pertanto, sancisce il podestà, « non repertum culpabillem de contentis in dicta inquisitione nec aliquo contentorum in ea absolvimus et liberamus et per absolutum reddimus et pronunciamus per hanc nostram sentenciam »<sup>93</sup>.

Analogo l'esito della causa avviata tempo addietro da Andrea Pepoli contro un certo Anselmo de Medicis, che avrebbe preso a schiaffi una donna facendola cadere a terra nel fango: lo scagionano la sua negazione, le parole di affidabili testimoni e della stessa presunta vittima raccolte con cura dal giudice<sup>94</sup>, e così accade pure per i due fratelli Giacomino e Niccolò Biffi, che, nonostante la *fama publica*, la *clamoxa insinuacio* e la *significatio* di un anziano della loro parrocchia, sono del tutto scagionati dall'aver aggredito il loro conoscente « Martinetus Butus », « tam per negacionem ipsorum ... quam per dicta testium et ipsius Martinoli coram nobis legitime in iudicio receptorum »<sup>95</sup>, ed ancora in altri casi in cui i testimoni confortano i dinieghi dell'inquisito<sup>96</sup>.

---

so testimonianze, confessione o ... *pugna* (!): al duello si arriva se vi è la cosiddetta *negativa*, che altro non è che il giuramento prestato dall'accusato quando la prova per testimoni non sia raggiunta, ma l'accusatore persiste nel domandare la condanna anche dopo il giuramento. Ecco, probabilmente, perché non ha più senso la *pugna* nella Milano del Trecento, non solo e non tanto perché metodo arcaico che ripugna al più evoluto diritto, ma soprattutto perché non c'è più una figura di accusatore che abbia interesse, in assenza di altre prove, a contestare la negativa dell'accusato presente e rispondente alle domande del giudice. Ovviamente diverso e completamente opposto è il caso del contumace.

<sup>93</sup> *Liber sententiarum*, ff. 86v-87r.

<sup>94</sup> « quia non constat nobis nec curie nostre predictum Anselmum fuisse nec esse culpabilem de contentis in dicta inquisitione nec aliquo contentorum in ea tam per negacionem ipsius Anselmoli quam per dicta testium et ipsius Catellone [la supposta vittima] coram nobis legitime in iudicio receptorum »: *ibidem*, f. 32v.

<sup>95</sup> *Ibidem*, f. 45r.

<sup>96</sup> Così ad esempio *ibidem*, f. 60r-v e nel processo contro una coppia di coniugi che hanno aggredito un uomo ferendolo gravemente. Dalla segnalazione dell'anziano e dall'*inquisitio* formata a suo tempo da Andrea Pepoli e dal giudice Domenico Ottobelli parrebbe dedursi che i due avevano reagito ad

All'assoluzione si può arrivare però anche per motivi diversi allorché vi siano buone ragioni per chiudere il processo, come l'intervento di una pace, formalizzata o meno<sup>97</sup>, con la parte offesa.

È quanto attesta un'altra delle pronunce dell'autunno 1385. Tra le decisioni prese il 12 dicembre, troviamo infatti il caso di Azzone Zota, giunto davanti al giudice per «insultum et agressuram contra et adversus personam Marcholi Corti ... cum uno stocho evaginato», ma risultato non «culpabilem de suprascriptis insultu et percusione ac etiam ex vigore cuiusdam instrumenti pacis per eum producti», mentre risulta la sua colpevolezza per il reato minore di *portatio armorum*, «propter eius confessionem per eum spontanee factam coram suprascripto nostro iudice malleficiorum, prout aparet in actis nostris et nostre curie»<sup>98</sup>.

Questo del ruolo, ancora evidente, della pace privata è un altro elemento di grandissimo interesse e che richiederebbe un approfondimento<sup>99</sup>: la circostanza che producendo una pace si può ottenere l'assoluzione, la cancellazione o la riduzione di una condanna già inflitta, anche a distanza di anni<sup>100</sup>, ci basta a ribadire il carattere

---

una provocazione con lancio di pietre dello stesso ferito. Questi però, che è presente al processo, nega, supportato da testi e «legitimas probationes» ottenendo l'assoluzione, insieme alla condanna dei suoi avversari, rimasti invece contumaci (ff. 74v-75r).

<sup>97</sup> Solo come ipotesi, si può però segnalare come il processo contro due uomini, vicini di casa, coinvolti in una lite violenta raccontata negli atti con molti dettagli, ed iniziata con l'intervento anche di un anziano, siano trovati innocenti per le loro dichiarazioni 'negative' e le testimonianze raccolte. La ricchezza e precisione nella descrizione dei fatti, che avevano preso avvio dalle percosse di uno dei due contro la propria moglie, in difesa della quale era intervenuta la sorella del secondo imputato, che questi a sua volta aveva poi cercato di tutelare, lascia pensare che fossero realmente avvenuti ma che il giudice abbia voluto tener conto di un accomodamento evidentemente intervenuto tra i litiganti (*ibidem*, f. 57r).

<sup>98</sup> *ibidem*, f. 85r-v.

<sup>99</sup> Si tratta di una di quelle che Sbriccoli definisce «sconcertanti contaminazioni» consentite anche dal processo inquisitorio (SBRICCOLI 1991, p. 115). Su questo aspetto di centrale importanza nella storia della giustizia sia nell'età medievale che moderna, vi è cospicua letteratura. Per riferimenti essenziali si segnalano per tutti gli studi di Antonio Padoa Schioppa (PADOA SCHIOPPA 1980, PADOA SCHIOPPA 1976, con ricca bibliografia e con specifica attenzione agli statuti lombardi a p. 227 e sgg.), VALLERANI 1999; BELLABARBA 2001, EDIGATI 2008, specie pp. 11-14 ove si fa il punto sullo stato della storiografia in tema; il volume *Conflitti, paci e vendette* 2009 ed in specie il saggio introduttivo del curatore Andrea Zorzi, con la relativa rassegna bibliografica (pp. 7-41).

<sup>100</sup> Si veda al proposito il caso di «Galvagnolus Menclocius», condannato in contumacia per aver colpito due uomini con dei pugni in faccia, poi catturato a distanza di tempo e finito in carcere, benché la condanna fosse pecuniaria, per impossibilità di pagare. Lo attestano le cospicue annotazioni poste a margine della sentenza che lo riguarda, insieme agli eventi successivi al suo arresto: l'ammontare originario della sua multa, 90 libbre, viene dimezzato da Gian Galeazzo nel gennaio 1391, perché entrambe le

composito del processo che stiamo esaminando, dove pubblico e privato continuano a coesistere e a convivere strettamente intrecciati.

Del tutto diverso e probabilmente assai più ‘snello’ è l’iter del processo nel caso in cui l’inquisito, regolarmente convocato in giudizio, non si presenti e lasci scadere il termine appositamente assegnatogli per presentarsi <sup>101</sup>.

Ciò infatti lo espone al bando <sup>102</sup>, e la perseveranza nella condizione di bandito lo fa equiparare a un reo « *confessus et convictus* », dal momento che alla contumacia viene attribuito il significato di una vera e propria ammissione di colpa. In queste circostanze, evidentemente, il podestà non ha bisogno di raccogliere altri elementi di prova e può procedere direttamente alla condanna.

In numerose sentenze contumaciali la sequenza ben verbalizzata dal notaio è infatti la seguente: formazione dell’*inquisitio* scritta, regolare citazione a comparire

---

parti offese gli hanno rilasciato un documento di pace (uno dal diretto interessato, l’altro dalla madre ed erede dell’uomo colpito a suo tempo: i due atti sono stati rogati rispettivamente il 13 luglio 1390 ed il 30 novembre 1388), ed infine, dopo 18 mesi di carcere, il conte di Virtù gli concede, come ad altri detenuti, la grazia in occasione del Natale 1391 e, giunto dal podestà in carica, Prendepart de la Mirandola, l’ordine di scarcerazione, è finalmente liberato il 22 febbraio 1392 (*Liber sententiarum*, f. 14r). Riesce a produrre « *instrumenta pacis et remissionis* » anche quell’Ambrosino che con due compagni, un uomo ed una donna, aveva aggredito con estrema violenza e la chiara intenzione di uccidere, Giovanni di Locarno, familiare del podestà, salvatosi solo, a ciò che attesta l’*inquisitio*, per il combattivo intervento di altri due *familiares* di Andrea Pepoli. La pena, che era comunque semplicemente pecuniaria, gli viene così dimezzata all’inizio dell’anno 1388 (un altro quarto gli è abbonato per la ‘felice nascita’ dell’erede del Signore nell’ottobre dello stesso anno, f. 15r-v). Gli statuti milanesi del 1396 « delineano una disciplina assai articolata » che conduce ad estinguere la pena, ma solo se di ammontare inferiore a 50 lire di terzoli. La pace ha l’effetto di diminuire la pena pecuniaria anche negli statuti trecenteschi di Bergamo e di Pavia (per tutti cfr. PADOA SCHIOPPA 1976, p. 237 e sgg.). Per esempi quasi coevi a Vercelli cfr. CAMPISI 2018, pp. 143-145.

<sup>101</sup> Anche questa circostanza è annotata con molto scrupolo e con solenne formalismo in tutti i casi nei quali si dà conto della comprovata contumacia. Si legge infatti sempre che l’inquisito « *ex parte et mandato dicti domini iudicis citatus, monitus et requisitus fuit* », con l’aggiunta di avverbi quali « *rite* » o « *legitime* » (per esempio *Liber sententiarum*, f. 1v), o precisando talora ad opera di quale ufficiale giudiziario (ad esempio « *per Isapolum de Homate publicum servitorem malleficiorum comunis Mediolani* », f. 5v). Si chiarisce poi che l’atto di citazione imponeva « *quod infra certum terminum, iam elapsum, venire et comparere deberet coram eo domino iudice ad suis standum et parendum mandatis et ad sese defendendum et excusandum a scripta inquisitione et a contentis in ea contra eum formata ut supra* », e si prosegue con la constatazione « *et non venit nec comparuit ipse nec aliquis pro eo in eius nomine, ymo venire et comparere recusavit et mandata dicti domini iudicis penitus contempsit* » (così ad esempio f. 5v e similmente f. 48r). Sulle formalità, molto simili, ancora in uso a Milano nel XVIII secolo cfr. GARLATI GIUGNI 1999, p. 137 e sgg.

<sup>102</sup> « *et passus fuit se legi, poni, scribi et publicari in banno comunis Mediolani de contemptu et inobediencia et ultra de malleficio suprascripto* »: *Liber sententiarum*, f. 5v. Cfr. in merito MILANI 2003.

secondo statuto, scadenza del termine nell'inerzia dell'inquisito, emissione del bando per mancata ottemperanza all'ordine del giudice, con specifica ed ulteriore pena pecuniaria, perseveranza nella condizione di bandito e quindi dichiarazione di contumacia con equiparazione della contumacia stessa alla confessione<sup>103</sup>. Prova considerata raggiunta (il reo è « convictus ») e conseguente condanna<sup>104</sup>, anche molto pesante.

Il *Liber sententiarum*, il 5 agosto, ci documenta anche il diverso esito di un medesimo processo per due inquisiti, per uno dei quali vi sono evidentemente indizi di colpevolezza sufficienti a farlo citare e poi bandire e condannare, mentre per un altro si attesta che egli « non fuisse nec esse culpabilem de contentis nec aliquo contentorum in dicta inquisitione contra eum ut supra formata, prout hec et alia in actis nostris et curie nostre evidenter apparent »<sup>105</sup>.

Altri casi qui raccolti aprono pure uno squarcio sulla fase esecutiva delle sentenze, mostrandoci lo zelo e la sollecitudine degli esattori comunali, le strategie messe a punto dai rei per evitare la sanzione, ed al contempo errori, equivoci e vessazioni che possono derivare dall'identificazione del condannato compiuta solo attraverso i suoi generici 'dati anagrafici'.

Ad esempio, ottiene piena cancellazione delle sanzioni e del bando un certo Oldino de Nana condannato in contumacia nel dicembre 1385, alla decapitazione e ad una pesantissima multa per uxoricidio e per il grave ferimento di un uomo. Postosi a servizio del Signore, nel 1391 ottiene la remissione del bando per la pena 'personale', ma deve ricorrere ancora a Gian Galeazzo con una supplica per farsi cancellare anche la pena pecuniaria. In tale supplica l'uomo inserisce alcuni dettagli sul suo stesso reato, che certamente agli occhi del *Dominus* possono attenuare la sua responsabilità: racconta infatti di aver sorpreso una prima volta, nel suo talamo coniugale, la moglie in flagrante adulterio con il loro *compater*. Accontentatosi di cac-

---

<sup>103</sup> Sul punto vedi LATTES 1899, p. 149 e VERGA 1901, p. 17. Segnala le differenze, in ambito canonico, tra processi comuni ed ereticali TAMMARO 2008, specie p. 244. Per l'età successiva, a Milano, anche MONTI 2011, p. 434, mentre per un esempio della stessa epoca si veda il recente studio su Vercelli di CAMPISI 2018, pp. 143-145.

<sup>104</sup> Nel caso richiamato anche alle note precedenti leggiamo: « Idcircho nos Karolus Geno, potestas antedictus, sedentes pro tribunali ut supra, sequentes formam statutorum comunis Mediolani et ex vigore nostri officii, arbitrio, auctoritate et baylia nobis in hac parte concessis omnique alio modo, iure, via et forma quibus melius possumus et debemus predictum Iohannolum Brugnolium, filium Bertrami, habitatorem burgi Canturii, comitatus Mediolani, homicidam, quod, si quo tempore ipse Iohannolus in nostri et comunis Mediolani vel sucesorum nostrorum forciam pervenerit, ad locum iustitiae consuetum ducatur et ibidem caput a spatulis amputetur » (*Liber sententiarum*, ff. 5v-6r).

<sup>105</sup> *Ibidem*, f. 23r-v.

ciare di casa costui e fatta alla donna una « magna reprehensione de adulterio », Oldino « intravit lectum cum dicta eius uxore » salvo poi accorgersi, nella stessa notte, che ella non era più accanto a lui, e sorprenderla poco dopo « de novo insimul adulterium committere » nella sua stessa casa.

Accecato dal furore aveva quindi afferrato un piccolo coltello da pane, commettendo i delitti per cui era stato condannato. Tali circostanze, insieme ai buoni servigi evidentemente prestati, convincono il signore, che rilascia le richieste lettere di grazia, annotate dunque dal notaio su ordine del podestà Prendepart de la Mirandola<sup>106</sup>.

I documenti annotati a margine della sentenza che, il 18 novembre, condannava il veronese Rodolfo per un violento pestaggio contro Ambrogio di Cerminate, ci mostrano l'uomo, che al momento della condanna risultava irreperibile e quindi bandito, detenuto nel carcere delle Malestalle e beneficiario di una lettera di grazia di Gian Galeazzo del 16 gennaio 1387.

Dalla supplica, alla quale il signore benevolo risponde, apprendiamo che Rodolfo è stato catturato il 22 ottobre del 1386 ed incarcerato « eo quia condemnatus fuit per dictum potestatem Mediolani in libris LX terziorum pro quadam rissa per eum facta cum Ambroxio de Cerminate », somma che non è in grado di pagare poiché « dicit se nichil habere in bonis et habet unam filiam nubilem et unum filium parvullum ». Può esibire però un *instrumentum pacis* avuto da Ambrogio il 20 novembre 1386 ed è forse anche questo elemento a convincere il Conte di Virtù di poter concedere la grazia<sup>107</sup>.

Ha ottenuto la pace anche un altro detenuto alle Malestalle che riesce a rientrare in un ulteriore provvedimento di grazia, concesso in occasione della festa dell'Assunzione del 1393. Davvero duro ci appare il destino di costui, di nome Ambrosino della Porta, condannato al pagamento di 20 lire di terzoli (pena duplicata a causa del bando) per un semplice pugno alla mascella, « sine sanguinis effusione ». Non sappiamo quando fosse stato arrestato, dato che al momento dell'emanazione della sentenza è contumace, ma, se si considera che il suo *instrumentum pacis* è stato redatto il 15 ottobre del 1388 eppure egli è ancora in carcere il 15 agosto del 1393, pare evidente che ha scontato diversi anni, quando è infine liberato il 13 ottobre di quell'anno<sup>108</sup>.

Anche accanto ad una sentenza di condanna emessa il 5 agosto, sempre in contumacia, troviamo una supplica, un 'rescritto' di Gian Galeazzo e la conseguente

---

<sup>106</sup> *Ibidem*, ff. 94v-95r, con *addenda*.

<sup>107</sup> *Ibidem*, f. 70r-v.

<sup>108</sup> *Ibidem*, f. 76v, con i relativi *addenda*.

decisione assunta dal vicario di provvisione, emessi nell'arco di un anno tra il 1385 ed il 1386. Qui si tratta però di 'salvare' dalle molestie dell'esattore Niccolò de Luca un cittadino che, quasi interamente omonimo del condannato, si era visto richiedere con forza il pagamento della multa.

L'uomo riesce a dimostrare di essere del tutto estraneo ai fatti, ma solo dopo l'intervento del Signore di Milano in persona<sup>109</sup>.

Anche questo curioso episodio conferma in modo eloquente un elemento già emerso più volte, e cioè il fatto che il podestà e i suoi collaboratori, come gli altri funzionari comunali, sono molto attenti ad assicurare un efficiente funzionamento del sistema giudiziario ed una accurata applicazione delle norme statutarie<sup>110</sup> sul processo e sulla esecuzione dei giudicati, tanto più che rischiano in prima persona di essere sanzionati attraverso il sindacato ivi previsto<sup>111</sup>.

---

<sup>109</sup> Il conte di Virtù emette il 17 ottobre 1385 un perentorio ordine al vicario di provvisione perché «fatiatis ius» al supplicante del quale allega la petizione (*ibidem*, f. 26r). L'uomo ha la sfortuna di chiamarsi «Martinus de Buziis de Castano, filius quondam Alberti», mentre l'inquisito, rimasto contumace e condannato il 5 agosto 1385, si chiama allo stesso modo, ma è figlio di «Albrici». La prima supplica perché si chiarisse l'omonimia e si evitasse di «molestare pretextu cuiusdam condempnationis librarum quiquaginta tertiollorum» quello che non c'entra, era stata rivolta al vicario di provvisione immediatamente, già nel settembre 1385, ma ottenendo un diniego «ad eum non pertinere asserens eo quia condempnatio ipsa facta fuit per dictum potestatem» (*ibidem*). Solo con l'intervento autoritativo del signore, si ottiene invece che Giovanni «de Capellis, legum doctor, vicarius prefati illustris principis et excelsi domini domini Mediolani, offitio Proxivionis comunis Mediolani deputatus, sedens pro tribunali super nostro iuridicho bancho sito super pallatio iustitie seu Credentie posito in Brolleto Novo comunis Mediolani ubi per nos iura reduntur more solito», letta «diligenter» la supplica, ascoltati i molti testimoni prodotti ed esaminate le prove, emetta finalmente, il 12 ottobre dell'anno seguente, una pronuncia secondo la quale «manifeste patet ipsam condempnationem in aliquo non debere nocere nec preiudicare dicto Martino» (f. 27r-v).

<sup>110</sup> Cfr. del resto l'esplicita formulazione della norma contenuta negli *Statuta iurisdictionum Mediolani*. II. *De observatione statutorum*: «Potestas et eius iudices et milites et notarii et omnes alii iurisdictionem exercentes in civitate Mediolani et comitatu et quilibet eorum teneantur et debeant observare omnia statuta communis Mediolani, et pro quolibet statuto neglecto et non observato vel omissio condempnetur quilibet eorum negligens, non observans vel omittens in libris centum tertiolorum, salvis aliis maioribus penis, que in statutis continetur» (*Statuta iurisdictionum Mediolani*, p. 12).

<sup>111</sup> Lo mostrano con chiarezza gli studi di Claudia Storti sulla politica viscontea in diverse città lombarde nel corso del Trecento (per Como e Varese cfr. STORTI STORCHI 2001, pp. 386-387; anche in STORTI STORCHI 2007, pp. 483-484). Anche esaminando gli statuti di Bergamo, Claudia Storti osserva che il rimaneggiamento e le continue modifiche apportate nella seconda metà del Trecento e fino agli anni Novanta alle norme statutarie sul sindacato «potrebbe essere sintomo della vitalità dell'istituto» (STORTI STORCHI 1984, p. 84; anche in STORTI STORCHI 2007, p. 33). Sul punto si sofferma VERGA 1901, pp. 13-14. Si veda anche GRILLO 2010, p. 84.

E in effetti questo rispetto scrupoloso traspare dalle nostre sentenze. Lo schema rigido seguito dai notai nella redazione impone di sottolineare in apertura ad ogni fascicolo che lo stesso potere giurisdicente del podestà gli è attribuito dagli statuti, e poi in ognuna delle sentenze si dichiara che i fatti imputati ai soggetti processati costituiscono altrettante violazioni di norme statutarie e si procede passo passo sempre citando e richiamando la «formam iuris decretorum preffati domini nostri, statutorum et ordinamentorum communis Mediolani», fino al momento in cui, in chiusura della giornata d'udienza, su mandato del podestà stesso, «magna gentium quantitate congregata sonis campanarum et tubarum» nella sede stessa del tribunale, al Broletto nuovo, di tutte le condanne ed assoluzioni deliberate si dà pubblica lettura<sup>112</sup>.

Ciò tuttavia non significa che ogni singola norma statutaria in materia di processo penale sia di fatto sempre applicata, o meglio, che servano tutte le norme. Al contrario ve ne sono alcune che sembrano fare ancora bella mostra di sé nella raccolta statutaria soltanto per quel fenomeno tipico di tutti i sistemi giuridici antichi, secondo cui è assai rara l'abrogazione espressa di norme, mentre è del tutto normale la loro disapplicazione in via di fatto e si può dire per desuetudine.

Le nostre sentenze sono lo specchio evidente che un caso del genere ha riguardato, già nel corso del XIV secolo, le prime norme inserite 'in pompa magna' nella raccolta degli *statuta criminalia*, cioè le norme che regolano il processo accusatorio di origine romanistica.

Il primo capitolo della *Rubrica generalis* «De ordine procedendo in criminalibus», dedicato ad accuse e denunce, è infatti così formulato: «In omnibus criminalibus, seu maleficiis, in quibus accusator seu denunciator apparuerit, non aliter procedatur, nisi accusator vel denunciator in scriptis dederit accusam seu denunciationem» e prosegue affermando che l'accusa o denuncia dovrebbe contenere nome e cognome dello stesso accusante e dell'accusato, la data esatta del delitto, il luogo, nonché i testimoni e gli elementi di prova, per essere quindi annotata nel «quaterno officii maleficiorum»<sup>113</sup>.

La lettura attenta della disposizione, che riproduce una disciplina antica e ben nota, si rivela però interessante, e consente qualche osservazione: la formulazione stessa di questa e delle successive norme, pur poste tra le prime della raccolta, con l'uso del verbo «apparuerit», lascia infatti sospettare che l'avvio del processo attra-

---

<sup>112</sup> Traggio le frasi riportate dal verbale di sabato 18 novembre 1385, che indica tra i presenti i due *tubatores* ed un altro servitore che fungono da testimoni (*Liber sententiarum*, f. 73v), ma con frasi del tutto simili ritroviamo la formula in chiusura di ciascuna giornata di sentenze.

<sup>113</sup> *Statuta criminalia* 1594, cap. 1, f. 1r-v.



verso la proposizione formale di una accusa sia divenuto un caso eccezionale nel momento stesso in cui quella norma è stata scritta, forse a metà del Trecento<sup>114</sup>.

Dire dunque che queste forme sono necessarie nei processi ‘nei quali apparve l’accusatore’ mi pare consenta di dedurre che, se l’accusatore non appare, semplicemente non ci sarà bisogno di seguire queste forme.

Ecco allora che nelle nostre sentenze, come abbiamo visto, le regole seguite sono state altre, senza che ciò rappresenti in alcun modo un problema.

Come s’è detto, in tutti i casi di questo semestre il processo si è svolto per modum inquisitionis, con una sola eccezione, che conferma il pieno rispetto dello statuto anche su questo punto: si tratta infatti di un caso di adulterio<sup>115</sup>.

Quest’unica eccezione non solo non sorprende, anzi, conferma la rigorosa attenzione del podestà al rispetto dello statuto, proprio perché in esso, così come in quelli delle altre città lombarde modellate su Milano, si dispone che, mentre si può procedere d’ufficio ormai per qualunque reato, ciò è espressamente proibito in caso di adulterio. Di fronte a questo crimine, il capitolo 50 degli statuti esclude la possibilità del podestà di «inquirere ex officio», riservando invece l’azione, attraverso l’accusa, al marito e ai parenti stretti dell’adultera<sup>116</sup>.

Così in effetti accade nel 1385: al precedente podestà, Andrea Pepoli, e al suo giudice del maleficio, Domenico Ottobelli d’Alessandria, era stato presentato un

---

<sup>114</sup> Anche se non si possono formulare ipotesi sulla presenza della norma anche nella perduta raccolta statutaria del 1330, vi sono invece maggiori riscontri circa la probabilità che tale tipo di disposizione sia entrata nelle revisioni di metà Trecento: gli statuti di altre città lombarde, che seguono dichiaratamente il modello milanese, ne contengono di quasi identiche. Sul tema si vedano gli studi di Claudia Storti, ad esempio, sulla presenza di formulazioni simili a Crema, Brescia, Cremona e Bergamo (cfr. STORTI STORCHI 1988 pp. 72-73, nota 50). Si può leggere, ad esempio, lo statuto di Bergamo del 1353, *collatio* nona, *rubrica* 3, dove si usa lo stesso tono e lo stesso termine «apparuerit», ad indicare che le forme indicate vanno seguite ‘se’ si presenta un accusatore e poi nelle rubriche successive si disciplina il modo in cui deve procedere il podestà sia che l’accusa risulti, sia che abbia proceduto per *inquisitio* (*Statuto di Bergamo 1353*, p. 188 e sgg.).

<sup>115</sup> *Liber sententiarum*, f. 2r-v.

<sup>116</sup> Rubricato «De poena mulierum habentis maritum, committentis sponte stuprum seu adulterium», il capitolo dispone che: «si qua mulier habens maritum, quae non sic meretrix publica, vel famosa, sponte commiserit stuprum, seu adulterium capite puniatur, ad cuius criminis accusatus ad et persecutionem non admittantur nisi infra scriptae personae, Maritus dictae mulieris, Mariti Pater, mulieris frater, et mulieris Pater, et mulieris Filius, et in tali casu nullus iudicans ex Officio possit inquirere, nec procedere etiam quantumcumque arbitrium reperiatur esse concessum» (*Statuta criminalia*, cap. 50, f. 9r). Sullo statuto coevo di Monza vedi quanto osserva DEZZA 1993, pp. 120-121, nota 14.

formale atto d'accusa contro una donna, «Valentia de Giringellis», da parte del 'legittimo' marito «Marchollus Gullasicha».

Solo in questo caso, dunque, si scrive espressamente che il processo si è svolto «per modum accusae» e si trascrive integralmente l'atto di accusa medesimo, redatto secondo le forme e le regole imposte dal diritto: l'atto reca la data di lunedì 20 marzo 1385. «Marchollus», davanti al giudice «ad malleficia deputato», «dicit, denunciatur et accusatur» la moglie. La donna che, si dice, 'era solita' abitare nella parrocchia di San Bartolomeo, in porta Nuova, nella casa che divideva con il marito, ma che presumibilmente ora non vive più con lui<sup>117</sup>, è accusata dall'uomo di averlo a lungo tradito, proprio in casa sua, con un certo Beltramino, a lui concedendosi «carnaliter», spontaneamente<sup>118</sup>, «malo modo et ordine diabolicoque spiritu instigata, animo et intentione ac proposito adulterium comitendi».

Trattandosi di un comportamento turpe e di cattivo esempio, Marcollo, in veste di «accusator»,

«petit et requirit a vobis domino iudice quatenus de predictis veritatem inquiratis per testes, vocem et famam, indicia et tormenta ac modis omnibus quibus melius potestis et, veritate reperta, predictam Valentiam puniatis et condempnetis secundum formam iuris statutorum et ordinatorum communis Mediolani, ad hoc ut eius pena aliis transeat in exemplum»<sup>119</sup>.

È dunque interessante che l'uomo si qualifichi come accusatore, ma non fornisca prove né conduca il processo, chiedendo piuttosto che il giudice «inquirat» sul delitto.

Nonostante ciò, sempre nel formale rispetto dello statuto, all'atto di accusa è data assoluta centralità, tanto che, essendo l'accusata rimasta contumace, il podestà la condanna alla pena capitale<sup>120</sup> dando pieno credito alle asserzioni del marito<sup>121</sup>.

---

<sup>117</sup> L'espressione contenuta nell'atto lascia intendere che, nel momento in cui l'uomo si presenta al magistrato per accusarla, la donna non sia più nella casa coniugale, e la circostanza è confermata da quanto si legge nel prosieguo dell'atto, e cioè che la relazione adulterina sarebbe iniziata fin dal dicembre 1383 «in domo habitacionis suprascripti Marcholli, viri sui, in qua etiam habitabat suprascripta Valentia»: *Liber sententiarum*, f. 2r-v.

<sup>118</sup> L'avverbio «sponte» non è aggiunto *ad colorandum* da chi ha redatto il documento, che si rivela un esperto conoscitore del diritto, poiché il requisito della spontaneità è espressamente stabilito come presupposto della punibilità dalla norma statutaria (vedi nota 116).

<sup>119</sup> *Ibidem*, f. 2v.

<sup>120</sup> Cfr. VERGA 1901 p. 23. La sanzione nei confronti dell'adultera nello stato milanese andrà col tempo alleggerendosi. Lo deplora Giulio Claro, secondo il quale le sanzioni inflitte dal Senato, che non contemplano neppure la clausura in monastero imposta dalla legge canonica ma si limitano a fustigazione, esilio o altre pene lievi, sono troppo blande (cfr. MASSETTO 1994, p. 97 e sgg.).

Unico altro caso che, oltre a quello di adulterio, non fa riferimento ad una *inquisitio* compiuta dal podestà secondo i termini dello statuto è costituito dalla pronuncia emessa il 16 settembre 1385 che trae fondamento in un processo, sempre condotto « per modum inquisitionis », ma non svolto dalla curia podestarile, perché competenza dell'inquisitore dell'eretica pravità, alla cui sentenza di condanna deve essere data esecuzione<sup>122</sup>.

In questo caso anche la legislazione da applicarsi è in parte differente, ed il notaio accortamente annota che l'atto viene posto in essere « secuti formam iuris canonici et constitutionum imperialium insertarum in volumine statutorum comunis Mediolani »<sup>123</sup>.

Un uomo, di probabile origine spagnola ma vissuto anche in Francia<sup>124</sup>, tal Gaspar de Grassis de Valencia, si trova « in nostra forciam constitutum », afferma il podestà nel suo provvedimento, perché contro di lui « processum fuit et est per venerabilem virum dominum fratrem Rugerium de Casate ordine predicatorum, inquisitorem haereticae pravitatis in Lombardia superiori auctoritate Sancte sedis apostolice deputatum ».

Anche questo caso, unico per il periodo in esame ma non certo isolato, trova anzi piena corrispondenza con altri atti podestarili degli anni seguenti, già studiati e pubblicati da tempo<sup>125</sup>.

---

<sup>121</sup> La sentenza dispone infatti che Valencia « si quo tempore ipsa in nostri forciam vel successorum nostrorum aut communis Mediolani pervenerit, quod ducatur ad locum iusticiae consuetum et ibidem et capud a spatullis amputetur ita et taliter quod a corpore separetur et penitus moriatur, ut eius pena aliis transeat in exemplum »: *Liber sententiarum*, f. 2v.

<sup>122</sup> L'atto podestarile è infatti qualificato in questo caso non come sentenza ma come « execucio corporalis et execucio scentencie condemnationis corporalis lata data et in hiis scriptis scentencialiter pronunciata et promulgata per spectabilem et egregium virum dominum Karollum Geno »: *ibidem*, f. 50r.

<sup>123</sup> *Ibidem*, f. 50r.

<sup>124</sup> Lo lascia supporre il fatto, indicato nella sentenza inquisitoriale, che un precedente processo contro di lui risulta celebrato ad Avignone alcuni anni prima: si legge infatti che Gaspare era stato catturato presso Villanova dal camerario di papa Gregorio XI e « ductus in Avinione et per ipsum camerarium traditus » nelle mani dell'uditore papale e dell'inquisitore, frate Francesco dell'ordine dei Minori: *ibidem*, f. 50r-v. Il riferimento a papa Gregorio XI colloca questo primo processo nel periodo 1370-1378.

<sup>125</sup> Il codice, conservato come quello qui in esame presso l'Archivio Storico Civico – Biblioteca Trivulziana di Milano, fondo Cimeli, concerne gli anni 1390-1392. Era anch'esso già stato utilizzato ed analizzato da Ettore Verga (VERGA 1899), poi parzialmente edito, ma con imprecisioni, da MURARO 1977, pp. 147-155; l'edizione completa e qui utilizzata è quella offerta da FRIGERIO - PISONI 1995b, Appendice, pp. 59-62.

Sul finire di maggio del 1390<sup>126</sup>, infatti, il podestà in carica in quell'anno, analogamente a Carlo Zeno, metterà in esecuzione una *sententia corporalis* pronunciata dall'inquisitore contro una donna, recidiva anch'ella nel seguire rituali magici, e che una prima volta era stata già inquisita e condannata nel 1384, proprio da quel frate Ruggero di Casate che troviamo in veste di inquisitore nel caso del negromante Gaspar<sup>127</sup>.

Parallela appare la struttura dell'atto posto in essere dal braccio secolare, che, quasi in un gioco di scatole cinesi, trascrive la sentenza inquisitoriale che si va ad eseguire, la quale a sua volta riporta la precedente.

Quella del 16 settembre 1385 si apre con le parole: « In nomine Domini amen. Hec est quedam executio corporalis et executio scentencie condemnationis corporalis lata data et in scriptis scentencialiter pronunciata et promulgata per spectabilem et egregium virum Karrolum Geno »<sup>128</sup>, mentre cinque anni dopo leggiamo: « In nomine Domini amen. Hec est executio sententie corporalis et declaratio sententie corporalis decisa et data per fratrem Beltraminum de Cisnuschullo ordinis Predicatorum, sacre pagine professorem, heretice pravitatis inquitorem in Mediolano per sedem apostolicam constitutum, tenoris infrascripti »<sup>129</sup>.

In entrambi i provvedimenti, a questa breve introduzione formale segue la trascrizione integrale delle sentenze da eseguire.

L'inquisitore milanese, a sua volta, inserisce nel proprio atto anche la precedente, risalente ad alcuni anni prima, che va inderogabilmente considerata per poter affermare la recidiva.

Nel caso di Gaspar de Grassis, in verità, l'inquisitore forse non possiede per intero l'atto precedente, dato che la prima condanna dell'uomo era avvenuta ad Avignone: la notizia emerge piuttosto, come si afferma, da testimonianze degne di fede

---

<sup>126</sup> Secondo le indicazioni degli editori, in questa parte il codice è parzialmente mutilo, mancandone due fogli, probabilmente proprio quelli contenenti la formula di condanna, per cui la data si suppone semplicemente successiva al giorno 26, quando fu emessa la sentenza dell'inquisitore: *ibidem*, Appendice, p. 59.

<sup>127</sup> La qualifica di « publicum nigromanticum et incantatorem demonium » è espressamente attribuita all'uomo dal provvedimento podestarile del 16 settembre 1385 (*Liber sententiarum*, f. 50v). Per il richiamo all'inquisitore Ruggero nella sentenza del 1390, cfr. FRIGERIO - PISONI 1995b, Appendice, p. 60.

<sup>128</sup> *Liber sententiarum*, f. 50r.

<sup>129</sup> L'inizio dell'*executio* del mese di maggio (f. 51r) non contiene il nome del podestà, che risulta invece indicato in una successiva, di agosto (f. 53r), dalla quale abbiamo conferma che si tratta di « dominum Prindepartim de Lamirandola » (FRIGERIO - PISONI 1995b, Appendice, pp. 59 e 62). È il medesimo personaggio che abbiamo visto firmare diversi ordini di scarcerazione o di grazia concessi da Gian Galeazzo nei primi anni Novanta del Trecento.

e dalla stessa confessione. Il notaio tuttavia verbalizza con cura il dato della precedente condanna, seguita da abiura, che costituisce evidentemente il presupposto necessario per considerare l'imputato «relapso» e quindi condannarlo alla pena capitale<sup>130</sup>.

L'esito del primo processo, grazie anche alla sua disponibilità al pentimento, era consistito per Gaspar in una condanna, inizialmente molto severa, ma che si era poi rivelata tutto sommato sopportabile: oltre alla penitenza pubblica ed alla perdita di gradi e onorificenze, aveva dovuto scontare solo alcuni anni di carcere, anziché la detenzione a vita, perché era stato ad un certo punto rilasciato per grazia<sup>131</sup>.

La vicenda di cui giunge l'epilogo nel 1390 era iniziata nello stesso periodo di questa, dato che l'imputata, una certa Sibilla, aveva subito la prima condanna nell'aprile del 1384, con sentenza emessa sempre da frate Ruggero da Casate e messa per iscritto dallo stesso notaio, Pagano Emerenziano<sup>132</sup>.

Con la sua pronuncia, frate Ruggero, come avevano fatto l'inquisitore e il vescovo di Avignone, nel caso di Gaspar, infliggeva una sanzione canonica, inevitabile dal momento che la donna aveva fatto ampie ammissioni di colpevolezza ed era quindi rea confessa<sup>133</sup>, ma che le consentiva di riprendere – tutto sommato senza troppa sofferenza – la propria vita sociale e di fede.

---

<sup>130</sup> Queste le parole usate per descrivere i precedenti dell'inquisito: « invenerimus nobisque legitime constiterit tam per testes fidedignos quam per tuam propriam confessionem coram nobis in iudicio factam quod tu, Gaspar de Grassis de Valencia, filius condam domini Ruffini, fuisti publicus nigromanticus et incantator demonium et habuisti et ussus fuisti anulo consecrato in quo erat incluxus unus spiritus qui dabat responsa ad interrogata, pro quibus a camarario domini Gregorii Pape undecimi captus fuisti in Villanova et ductus in Avincone et per ipsum camerarium traditus ..auditori dicti domini Pape et demum in manibus fratris Francischi ordinis Minorum, inquisitoris heretice pravitatis, traditus fuisti, qui te examinavit de premissis et una cum domino .. episcopo avinionensi contra te sic processit. Primo enim in eiusdem inquisitoris manibus omnem heresim abiurasti »: *Liber sententiarum*, f. 50v.

<sup>131</sup> Fatta l'abiura, « deinde coram populli multitudine a millitia et decoratu degradatus fuisti et duas cruces in detestationes tuorum errorum, ut moris est heretis poni, recepisti et cum ipsis ecclesias Avinionis pluries visitasti; et demum perpetuo carceri deputatus fuisti, in quo per plures annos perseverasti, a quo carceri de speciali gratia multorum intercessione relaxatus fuisti »: *ibidem*.

<sup>132</sup> La sentenza di Frate Ruggero, era stata « Lecta lata et pronuntiata [...] per prefatum dominum inquisitorem pro tribunali sedentem ut supra, anno Mccclxxxiiii indictione septima die sabati ultimo mensis aprilis » (FRIGERIO - PISONI 1995b, p. 61), mentre quella del 1390 è pronunciata da « frater Beltramus de Cix(nuschullo) ordinis Predicatorum, sacre pagine professor, heretice pravitatis inquisitor in Mediolano per sedem apostolicam constitutus, qui vidimus et diligenter examinavimus sententiam continentie subsequenti » (*ibidem*, p. 60). Su di esse VERGA 1899, specie p. 166 e sgg. e VALSECCHI 2012, p. 245.

<sup>133</sup> Con parole del tutto simili a quelle usate per Gaspar de Grassis, si dice che « tam per tuam propriam confessionem, coram nobis in iudicio factam, quam per testes fidedignos » risulta che tu, Sibilla,

La sentenza, trascritta 6 anni dopo negli atti del nuovo processo, la condannava infatti come eretica manifesta, ma le concedeva una certa indulgenza in virtù del suo dichiarato pentimento<sup>134</sup>.

Frate Ruggero, consultatosi anche con il vicario generale del vescovo e con i confratelli inquisitori<sup>135</sup>, ottenutane l'abiura<sup>136</sup>, aveva concesso a Sibilla, con esplicito atto di clemenza, la remissione della sanzione penale, limitandosi ad imporle pratiche di carattere propriamente penitenziale: Sibilla aveva dovuto semplicemente indossare due croci rosse (letteralmente 'color croco, zafferano') sopra gli abiti e per tre feste consecutive fermarsi sulla porta delle chiese di S. Francesco, S. Marco e S. Eustorgio in atto di contrizione, per poter essere riammessa nella comunità ecclesiale<sup>137</sup>, salvo una multa di 10 fiorini per la contumacia<sup>138</sup>, e l'ammonimento che ogni ricaduta nel reato così 'condonatole', la avrebbe fatta giudicare «inpenitentem periuram excommunicatam et relapsam»<sup>139</sup>.

---

« fuisti stetisti et perseverasti eretica et infrascriptos tenuisti et credidisti errores »: FRIGERIO - PISONI 1995b, p. 60.

<sup>134</sup> Si legge che « ecclesia non claudit gremium redentibus, volentes rigorem juris misericordiam temperare, maxime quia predictos errores et omnem aliam heresim abiurasti ut patet in actis nostri Offitii scriptis per Paganum Hemerezanum notarium Offitii Inquisitionis hoc anno curente MCCCLXXXIII die ultimo aprilis, et ad ecclesiasticam unitatem de corde bono et fide non ficta prout asserii redisti », e per questo la condanna si limita alla prescritta azione penitenziale: *ibidem*.

<sup>135</sup> La sentenza è pronunciata « abito super premissis religiosorum et peritorum consilio ac de consensu venerabilis viri domini Iacobi de Trivisio, generalis vicarii rev.mi in Cristo patris et domini, domini Antonii de Salutiis Dey et Apostolice Sedis gratia s.te mediolanensis ecclesie archiepiscopi, ac etiam de consilio venerabilium virorum dominorum fratrum Johannis de Lampugniano et Antonii de sancto Nazario inquisitorum heretice pravitatis in Lombardia superiori, Christi nomine invocato »: *ibidem*, p. 61.

<sup>136</sup> Di abiura, come accennato, si parla anche per Gaspar de Grassis. Quella di Sibilla viene rammentata sia nella sentenza di primo grado, sia nuovamente nella seconda: *ibidem*.

<sup>137</sup> A Sibilla si prescrive « quatenus, in dote statione predictorum erorum tuorum et pro parte penitentium peragenda, recipias duas cruces crocei coloris longitudinis unius spane et unius somissi et latitudine per transversum unius spane et digitorum trium, et eas cotidie portes in veste superiori discopertas, usque ad voluntatem nostram. Idem quod qualibet secunda feria visites ecclesiam sancti Francischi et stes super principali ianua dicte ecclesie dum cantabitur missa et postea stes ibidem ad predicationem. Item tertia feria hoc idem fatias ad ecclesiam S.ti Marchi Mediolani. Item quarta feria similiter fatias ad ecclesiam s.ti Eustorgi »: *ibidem*, pp. 60-61.

<sup>138</sup> « Item quod infra quindicim dies proxime futuros deponas apud nos florenos decem auri pro contumacia quam incuristi »: *ibidem*, p. 61.

<sup>139</sup> L'atteggiamento tutto sommato 'indulgente' dell'inquisitore milanese, come di quello francese, non rappresentano casi del tutto isolati, almeno per il Trecento (si vedano VERGA 1899, p. 175 e sgg. e VALSECCHI 2012, pp. 242 - 252).

A distanza di sei anni da questo processo, la donna sarà giudicata gravemente recidiva.

La sua stessa dettagliata confessione<sup>140</sup> rivelerà la ripetuta partecipazione a rituali e culti magici e non lascerà alternative all'inquisitore, che la dovrà condannare alla pena capitale, come eretica *relapsa*, con l'immediata consegna al braccio secolare<sup>141</sup>.

Una seconda condanna eseguita nel mese di agosto del 1390, pochi mesi dopo quella di Sibilla, offre un ulteriore termine di raffronto con il caso affrontato dal podestà Zeno nel secondo semestre del 1385.

Ancora una volta siamo di fronte ad una recidiva.

La prima sentenza era stata emessa nell'anno 1384, sempre da frà Ruggero da Casate, nei confronti di una certa Pierina Bugatti<sup>142</sup> che gli aveva confessato di aver preso parte, fin dall'età di sedici anni, al gioco di Diana o Erodiade, mostrandosi pure in grado di descrivere quel rituale in ogni dettaglio, con tutto il corredo di animali

---

<sup>140</sup> Anche il verbale dell'interrogatorio viene integralmente inserito nell'atto finale del processo, così come il notaio lo ha redatto: «MCCCLXXX indictione tertiadecima die Jovis vigesimo sexto mensis maii. Coram venerabili viro domino frate Beltramino de Cernuschullo ordinis Predicatorum, sacre pagine professore, heretice pravitatis inquisitore in Mediolano per sedem apostolicam constituto, pro tribunali sedente super eius iuridico bancho syto in camera eius Offitii syta in domo fratrum s.ti Eustorgi Mediolani, personaliter constituta Sybillia, f.a.q.m Johannis de Laria et uxor Lombardi dicti Fragulati de Vicomercato, iuravit ad sancta Dey evangelia manu corporaliter tactis scripturis, dicere et responderere eidem domino inquisitori veritatem de hiis quibus ipsam interrogaverit, pertinentibus ad fidem catholicam et Offitium Inquisitionis, sub penna excommunicationis et aliis pennis quibus tenetur Inquisitionis Offitio obligata. Et per ipsum dominum inquisitorem interrogata ... » ammette il precedente processo, racconta con ogni dettaglio le pratiche del culto di Diana o Erodiade, che non ha mai abbandonato, e alle precise domande ribadisce la convinzione di non commettere peccato, il tutto «actum utsupra presentibus religiosiss viris fratribus Dionisio de Modoetia et Filippo de Parazo, amboribus ordinis Predicatorum professis et in sacerdotio consitutis, testibus»: FRIGERIO - PISONI 1995b, pp. 61-62.

<sup>141</sup> Si dirà infatti che «fuisse stetisse et esse hereticam manifestam et relapsam in heresim abiuratum teque sine ulla penitus audientia seculari braccio relinquenda fore iuxta quorum demeritorum exigentia et puniendam, in hiis scriptis [...] decernimus pronuntiamus iudicamus et sententiamus ac te ex nunc brachio seculari relinimus et relaxamus penna hereticorum relapsorum puniendam». La pronuncia avviene nuovamente dopo gli opportuni consulti: «et qui de et super predictis plurimorum religiosorum et utriusque iuris peritorum bonum et diligentem consilium habuimus et maturam deliberationem de consensu rev.mi in Cristo patris et domini, domini Antonini de Salutiis, Dey et apostolice sedis gratia s.te mediolanensis ecclesie archiepiscopi»: *ibidem*, pp. 60-61.

<sup>142</sup> Anni dopo, nel 1420, un processo analogo coinvolgerà una omonima, probabilmente la nipote secondo l'ipotesi formulata da Frigerio e Pisoni (cfr. FRIGERIO - PISONI 1995a, p. 32 e sgg. e FRIGERIO - PISONI 1995b, p. 47 per l'esame del caso e rispettivamente pp. 50, 57 e 62 per l'edizione degli atti).

mangiati e rianimati, di morti parlanti, di predizioni e rivelazioni, di rimedi contro ogni sorta di malattie<sup>143</sup>.

Anche a lei, ottenutane l'abiura, il clemente frate Ruggero aveva imposto una semplice penitenza, senza che tuttavia il provvedimento risultasse sufficiente ad evitare 'ricadute'. Nuovamente posta sotto accurato interrogatorio da fra' Beltraminno da Cinisello, sei anni dopo la prima condanna, anch' ella confesserà di non aver mai abbandonato le pratiche proibite, subendo inevitabilmente la condanna a morte come eretica manifesta e recidiva<sup>144</sup>.

In entrambi questi casi noti, la struttura dell'atto podestarile e le formule rituali usate, cinque anni dopo, sono pressoché identiche a quelle servite nel 1385 per condurre al rogo lo spagnolo Gaspar.

Questi 'immemore della sua salvezza', ha ripreso a commettere le antiche nefandezze, «*artem nigramantie faciendo, demones invocando, cirullos consecrando, fumigationes eis faciendo et eorum demonium responsa recipiendo, demones qui darent responsa in annullis includere volendo, libros artis nigromantie tenendo*» e chi più ne ha più ne metta. In tal modo si è guadagnato inesorabilmente la qualifica di «*hereticum manifestum et relapsum in heresim abiuratam*», per cui «*audientia tibi qualiter denegata*», ricevuto anche in questo caso l'opportuno consiglio di esperti canonisti e teologi<sup>145</sup>, lo si rilascia «*curie et brachio seculari pena relapsorum in heresim abiuratam iuxta tuorum demeritorum exigenciam puniendum*», con la pena accessoria della confisca dei beni.

---

<sup>143</sup> La confessione resa a suo tempo a frà Ruggero è agli atti e il contenuto ne viene ampiamente riportato nella seconda sentenza inquisitoriale, quella pronunciata da Beltraminno da Cinisello il 13 agosto 1390 (FRIGERIO - PISONI 1995b, pp. 62- 64).

<sup>144</sup> Anche qui si definisce il provvedimento «*executio sententie corporalis et declaratio cuiusdam sententie corporalis*», precisando però anche «*facta per egregium et potentem millitem dominum Prindepartim de Lamirandola, honorandum potestatem civitatis Mediolani, cum consensu et deliberatione omnium iudicum curie prefati domini potestatis*». Si riporta poi anche in questo caso la sentenza dell'inquisitore, con la quale è dichiarata colpevole e rilasciata per l'esecuzione al braccio secolare, e si conclude asserendo che «*sentencialiter promulgata et pronunciata fuit sententia executionis per sgg.tum dominum Prendepartem de la Mirandola potestatem Mediolani pro tribunali sedente ut supra*». Come nel caso di Sibilla, il registro risulta mancante della carta finale contenente la pena (cfr. *ibidem*, pp. 64-65).

<sup>145</sup> Si annota infatti che la decisione viene presa «*habito super premissis religiosorum magistro- rum in tihologia et aliorum plurium utriusque iuris peritorum, consilio ac de consensu venerabilis viri domini Iacobi de Trivisio, ecclesie Sancti Leonardi de Trivixio canonici, iuris canonici periti nec non reverendissimi in Christo patris et domini Antonii de Saluciis Dei et Apostolice Sedis gratia sancte Mediolanensis ecclesie archiepiscopi vicarii generalis, Christi nomine invocato Eiusque gloriose Matris semper virginis auxilio misericorditer implorato*»: *Liber sententiarum*, ff. 50v-51r.



In presenza di numerosi testimoni, l'atto viene sottoscritto dal notaio sabato 19 agosto 1385 e meno di un mese dopo è giunto sul banco del podestà che, preso atto della perfetta regolarità del processo, non può far altro che mettere il malcapitato nelle mani del suo 'collaterale', il veronese Luca « de Fidenciis », affinché questi lo faccia condurre « ad locum iustitiae consuetum et ibidem, vivum in conspectu hominum, igne comburi faciat ita et taliter quod eius anima a corpore separetur et penitus moriatur, ut eius pena aliis transeat in exemplum »<sup>146</sup>.

Questi termini di raffronto, sia pure del tutto occasionali, offrono tuttavia ulteriori conferme alle impressioni suscitate leggendo le sentenze del secondo semestre 1385, vale a dire lo scrupolo e la precisione tecnica con la quale si dà sempre applicazione allo statuto nella condotta processuale delle cause, segno di una sostanziale 'tenuta' del sistema giudiziario penale.

Il podestà appare capace di 'dosare' opportunamente anche il proprio potere arbitrario, lasciando spazio al manifestarsi di umori e sentimenti delle comunità locali, ma senza lasciarsene totalmente soggiogare, pronto a sanzionare, talora con severità, anche piccole liti di vicinato e scaramucce tra donne, se gli appaiono pericolose per gli equilibri della città e del quartiere, ma altrettanto pronto a lasciar correre e a dare credito alle parole degli inquisiti, se, ad esempio, entrambi i litiganti si mostrano desiderosi e disposti a far rientrare la tensione.

Proprio per questa ragione, il massimo rigore si adotta per i vagabondi e i ladri famosi, mentre i numerosissimi scontri verbali e fisici sembrano rientrare nella quotidianità, specie se non si ricorre ad armi proibite, detenute e soprattutto 'indossate' contro i divieti.

Il processo inquisitorio consente, certo assai più dell'accusa privata, di tener conto di tutte queste variabili sociali di ordine pubblico e si conferma perciò il sistema vincente nella Milano viscontea di fine Trecento.

---

<sup>146</sup> *Ibidem*, f. 51rv.

## BIBLIOGRAFIA

I saggi raccolti e ristampati in volumi (ad esempio Sbriccoli, Padoa Schioppa, Storti) sono indicati con la loro data originale, ma nelle citazioni in nota si usano per semplicità solo i numeri di pagina della più recente riedizione.

- AIMONE 1994 = P. V. AIMONE, *Il processo inquisitorio: inizi e sviluppi secondo i primi decretalisti*, in « Apollinaris », 76/3 (1994), pp. 591-634.
- ALBERTO DA GANDINO = H. KANTOROWICZ, *Albertus Gandinus und das Strafrecht der Scholastik*, I, *Die Praxis. Ausgewählte Strafprozessakten des dreizehnten Jahrhunderts nebst diplomatischer Einleitung*, Berlin 1907; II, *Die Theorie. Kritische Ausgabe des Tractatus de Maleficiis nebst textkritischer Einleitung*, Berlin-Leipzig 1926 (rist. 1978-1981).
- ALBINI 1982 = G. ALBINI, *Guerra, fame, peste. Crisi di mortalità e sistema sanitario nella Lombardia tardomedievale*, Bologna 1982.
- ALESSI 1986 = G. ALESSI, *Processo penale (diritto intermedio)*, in *Enciclopedia del diritto*, 36, Milano 1986, pp. 360-401.
- ALESSI 2001 = G. ALESSI, *Il processo penale. Profilo storico*, Roma-Bari 2001.
- ALESSI 2007 = G. ALESSI, *Giustizia pubblica, private vendette. Riflessioni intorno alla stagione dell'infragiustizia*, in « Storica. Rivista quadrimestrale », XIII/39 (2007), pp. 1-28.
- ALESSI 2009 = G. ALESSI, recensione a Marco Bellabarba. *La giustizia nell'Italia moderna*, Roma-Bari 2008, in « Forum Historiae iuris », 2009, <http://www.forhistiur.de/zitat/0903alessi.tm>
- Antiqua Ducum = Antiqua Ducum Mediolani Decreta*, Mediolani, in Regio Palatio, apud Io. Baptistam, & Iulium-Caesarem fratres Malatestas regio-cameralis typographos, 1654.
- ANTONIELLI 2010 = L. ANTONIELLI, *Introduzione e ... altro*, in *Polizie informali* 2010, pp. 5-20.
- ANTONIELLI 2015 = L. ANTONIELLI, *Tra polizia sanitaria e polizia di prossimità: gli anziani di parrocchia nella Milano del Sei-Settecento*, in *La polizia sanitaria: dall'emergenza alla gestione della quotidianità*. Seminario di studi, Messina, 12-13 dicembre 2008, a cura di L. ANTONIELLI, Soveria Mannelli 2015 (Stato, Esercito e Controllo del Territorio, 24), pp. 107-139.
- ARCANGELI 2010 = L. ARCANGELI, «come bosco et spelunca di latroni». *Città e ordine pubblico a Parma e nello Stato di Milano tra Quattrocento e Cinquecento*, in *Polizie informali* 2010, pp. 65-89.
- BASSANI 2009 = A. BASSANI, *Necessitas ius constituit. La testimonianza de auditu alieno nelle fonti canonistiche (Secc. XII-XV)*, in *Der Einfluss der Kanonistik auf die europäische Rechtskultur*. Bd. 1: *Zivil- und Zivilprozessrecht*, hrg. von O. CONDORELLI - F. ROUMY - M. SCHMOECKEL, Köln Weimar Wien 2009, pp. 215-248.
- BASSANI 2012a = A. BASSANI, *I requisiti della testimonianza de auditu alieno nella dottrina del tredicesimo secolo*, in « Historia et ius », 2 (2012), paper 2.
- BASSANI 2012b = A. BASSANI, *Sapere e credere. Parte prima. La veritas del testimone de auditu alieno dall'alto medioevo al diritto comune*, Milano 2012 (Università degli Studi di Milano. Facoltà di Giurisprudenza. Pubblicazioni del Dipartimento di Diritto Privato e Storia del Diritto, 43).
- BASSANI 2021 = A. BASSANI, *Le assoluzioni nel Liber comunis potestatis Mediolani: riflessioni sull'ipotesi di una giustizia giusta*, in *Liber sententiarum* 2021, pp. 177-204.

- BELLABARBA 2001 = M. BELLABARBA, *Pace pubblica e pace privata: linguaggi e istituzioni processuali nell'Italia moderna*, in *Criminalità e giustizia* 2001, pp. 189-213.
- BENEDETTI 2010 = M. BENEDETTI, *Forme inquisitoriali di polizia nel medioevo*, in *Le polizie informali*. Seminario di studi, Messina, 28-29 novembre 2003, a cura di L. ANTONIELLI, Soveria Mannelli 2010, pp. 21- 43.
- BUONO 2018 = A. BUONO, *Anziano, calpixqui, shaykb, nanushi. Note per una storia globale dei "ruoli inter-gerarchici" e del vicinato*, in *Una storia di rigore e di passione: saggi per Livio Antonielli*, a cura di S. LEVATI - S. MORI, Milano 2018, pp. 168-190.
- CAMPISI 2018 = L. CAMPISI, *Prassi giudiziaria a Vercelli nel XIV secolo*, in « Studi di storia medioevale e di diplomatica », n.s., II (2018), pp. 131-150.
- CAPRIOLI 1991 = S. CAPRIOLI, *Satura lanx 26. Il caso Giacopuccio (un momento nella storia delle funzioni di accusa)*, in « Bollettino dell'Istituto storico italiano per il medio evo e archivio muratoriano », XCVII (1991), pp. 337-356; col titolo *Evoluzione storica della funzione d'accusa (ovvero: Il caso Giacopuccio e poche note introduttive)*, in *Accusa penale e ruolo del pubblico ministero*, a cura di A. GAITO, Napoli 1991, pp. 33-49.
- CHIODI 2018 = G. CHIODI, *La costituzione Qualiter et quando (c.8) e l'ordo inquisitionis nella canonistica medievale*, in *The Fourth Lateran Council and the Development of Canon Law and the ius commune*, a cura di A. MASSIRONI - A. LARSON, Turnhout 2018 (*Ecclesia militans*, 7), pp. 281-305.
- Conflitti, paci e vendette* 2009 = *Conflitti, paci e vendette nell'Italia comunale*, a cura di A. ZORZI, Firenze 2009 (Reti Medievali E-Book, 14).
- CORDERO 1985 = F. CORDERO, *Criminalia. Nascita dei sistemi penali*, Bari 1985.
- CORDERO 1986 = F. CORDERO, *Guida alla procedura penale*, Torino 1986.
- Criminalità e giustizia* 2001 = *Criminalità e giustizia in Germania e in Italia. Pratiche giudiziarie e linguaggi giuridici tra tardo medioevo ed età moderna. Kriminalität und Justiz im Deutschland und Italien. Rechtspraktiker und gerichtliche Diskurse in Spätmittelalter und Früher Neuzeit*, a cura di A. ZORZI - M. BELLABARBA - G. SCHWERHOFF, Bologna – Berlin 2001.
- DAMASKA 1991 = M. R. DAMASKA, *I volti della giustizia e del potere. Analisi comparatistica del processo*, Bologna 1991 (ed. originale *The Faces of Justice and State Authority*, New Haven 1986).
- DEZZA 1989 = E. DEZZA, *Accusa e inquisizione. Dal diritto comune ai codici moderni*, I, Milano 1989 (Università degli Studi di Milano. Facoltà di Giurisprudenza. Pubblicazioni dell'Istituto di Storia del Diritto Italiano, 13).
- DEZZA 1993 = E. DEZZA, *Il diritto e la procedura penale negli statuti di Monza*, in *Gli Statuti medievali di Monza - Saggi critici*, Milano 1993, pp. 101- 128.
- EDIGATI 2008 = D. EDIGATI, *La pace privata e i suoi effetti sul processo criminale. Il caso toscano in età moderna*, in « Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento », 24 (2008), pp. 11-66.
- FIGLIARELLI 1953 = P. FIGLIARELLI, *La tortura giudiziaria nel diritto comune*, II, Milano 1953
- FIGLIARELLI 1958 = P. FIGLIARELLI, *Accusa e sistema accusatorio (diritto romano e intermedio)*, in *Enciclopedia del diritto*, I, Milano 1958, pp. 330-334
- FRIGERIO - PISONI 1995a = P. FRIGERIO - C. A. PISONI, *Pierina «de Bugatis»: due streghe milanesi fra XIV e XV secolo*, in *Il capro espiatorio. Discipline a confronto*, a cura di A. FRANCA, Milano 1995, pp. 32-50

- FRIGERIO - PISONI 1995b = P. FRIGERIO - C.A. PISONI, *Un brogliaccio dell'Inquisizione milanese (1418-1422)*, in « Libri e documenti. Archivio Storico Civico e Biblioteca Trivulziana », 3 (1995), pp. 46-65.
- FUGAZZA 2017 = E. FUGAZZA, *Pavia, 1249. Publica fama e culpa nel processo contro i custodi del carcere*, in « Italian Review of Legal History », 2 (2017), pp. 1-15.
- GARLATI GIUGNI 1999 = G. GARLATI GIUGNI, *Inseguendo la verità. Processo penale e giustizia nel Ristretto della pratica criminale per lo stato di Milano*, Milano 1999.
- GIULIANI 1988 = A. GIULIANI, *L'ordo judicarius medioevale. Riflessioni su un modello puro di ordine isonomico*, in « Rivista di diritto processuale », XLIII (1988), pp. 598-614.
- GRILLO 2003 = P. GRILLO, *I podestà dell'Italia comunale: recenti studi e nuovi problemi sulla storia politica e istituzionale dei comuni italiani nel Duecento*, in « Rivista storica italiana », 115/2 (2003), pp. 556-590.
- GRILLO 2010 = P. GRILLO, *Istituzioni e personale politico sotto la dominazione viscontea (1335-1402)*, in *Vercelli nel secolo XIV*. Atti del quinto congresso storico vercellese, Vercelli, Aula Magna dell'Università A. Avogadro, Basilica di S. Andrea, 28-30 novembre 2008, a cura di A. BARBERO - R. COMBA, Vercelli 2010, pp. 79-116.
- GRILLO 2017 = P. GRILLO, *L'ordine della città. Controllo del territorio e repressione del crimine nell'Italia comunale (secoli XIII-XIV)*, Roma 2017 (Italia comunale e signorile, 11).
- ISOTTON 2021 = R. ISOTTON, *La repressione dei reati di furto e rapina nel Liber sententiarum potestatis Mediolani del 1385: acquisizioni e questioni aperte*, in *Liber sententiarum* 2021, pp. 205-238.
- LATTES 1887 = A. LATTES, *Studi di diritto statutario. I. Il procedimento sommario o planario negli statuti*, Milano 1887.
- LATTES 1899 = A. LATTES, *Il diritto consuetudinario lombardo, con un'appendice di testi inediti*, Milano 1899.
- LAZZARINI 2008 = I. LAZZARINI, *L'Enquête et la construction de l'état princier entre XIV<sup>e</sup> et XV<sup>e</sup> siècle. Quelques exemples en Italie du nord*, in *L'Enquête au Moyen Âge*. Colloque organisé par l'École Française de Rome, a cura di C. GAUVARD, Rome 2008, pp. 405-427.
- LENMAN - PARKER = B. LENMAN - G. PARKER, *The state, the community and the criminal law in Early Modern Europe*, in *Crime and the Law: the social history of crime in Western Europe since 1500*, a cura di V.A.C. GATRELL - B. LENMAN - G. PARKER, London 1980, pp. 11-48.
- LEVEROTTI 1997 = F. LEVEROTTI, *Gli ufficiali negli stati italiani del Quattrocento*, Milano 1997.
- LEVEROTTI 2003 = F. LEVEROTTI, *Leggi del principe, leggi della città nel ducato visconteo-sforzesco*, in *Signori, regimi signorili e statuti nel tardo Medioevo*. VII Convegno del Comitato per gli studi e le edizioni delle fonti normative, Ferrara, 5-7 ottobre 2000, a cura di R. DONDARINI - G.M. VARANINI - M. VENTICELLI, Bologna, 2003, pp. 143-188.
- Liber sententiarum* = *Liber sententiarum potestatis Mediolani (1385)*. Edizione critica, a cura di P.F. PIZZI, Genova 2021 (Notariorum Itinera, VII/2).
- Liber sententiarum* 2021 = *Liber sententiarum comunis Mediolani (1385)*. Storia, diritto, diplomatica e quadri comparativi, a cura di A. BASSANI - M. CALLERI - M.L. MANGINI, Genova 2021 (Notariorum Itinera, VII/1).
- LOSS 2018 = E. LOSS, *L'ufficio del "dominus spiarum" tra normativa statutaria e pratica a Bologna (XIV secolo)*, in *La necessità del segreto. Indagini sullo spazio politico nell'Italia medievale e oltre*, a cura di J. CHIFFOLEAU - E. HUBERT - R. MUCCIARELLI, Roma 2018 (I libri di Viella, 311), pp. 137-147.

- MAFFEI 2005 = E. MAFFEI, *Dal reato alla sentenza: il processo criminale in età comunale*, Roma 2005.
- MARINELLI MARCACCI 1975 = O. MARINELLI MARCACCI, *Liber inquisitionum del Capitano del Popolo di Perugia (a. 1287)*, Perugia 1975 (Annali della Facoltà di lettere e filosofia. Complementi, 2).
- MASSETTO 1994 = G.P. MASSETTO, *I reati opera di Giulio Claro*, in ID. MASSETTO, *Saggi di storia del diritto penale lombardo (sec. XVI-XVIII)*, Milano 1994, pp. 61-227.
- MECCARELLI 1998 = M. MECCARELLI, *Arbitrium. Un aspetto sistematico degli ordinamenti giuridici in età di diritto comune*, Milano 1998.
- MECCARELLI 2007 = M. MECCARELLI, *Le categorie dottrinali della procedura e l'effettività della giustizia penale nel tardo medioevo*, in *Pratiques sociales et politiques judiciaires dans les villes de l'Occident à la fin du Moyen Âge, études réunies par J. CHIFFOLEAU - C. GAUVARD - A. ZORZI*, Rome 2007 (Collection de l'École Française de Rome, 385), pp. 573-594.
- MELCHIORI 1776 = B. MELCHIORI, *Miscellanea di materie criminali, volgari, e latine, composta secondo le leggi civili, e venete*, Venezia 1776.
- MIGLIORINO 1985 = F. MIGLIORINO, *Fama e infamia: problemi della società medievale nel pensiero giuridico nei secoli XII e XIII*, Catania 1985.
- MILANI 2003 = G. MILANI, *L'esclusione del comune. Conflitti e bandi politici a Bologna e in altre città italiane tra XII e XIV secolo*, Roma 2003 (Nuovi Studi Storici, 63).
- MINNUCCI 2000 = G. MINNUCCI, *Accusatio e divisio criminum. La riflessione della penalistica delle origini e il pensiero di Alberto Gandino: una comparazione*, in «Materiali per una storia della cultura giuridica», 30/2 (2000), pp. 291-303.
- MONTI 2011 = A. MONTI, *Constitutiones Domini mediolanensis, 1541 - Constitutions pour le Milanais (extraits relatifs à la procédure criminelle)*, in *La procédure et la construction de l'État en Europe (XVI<sup>e</sup> XIX<sup>e</sup> siècle)*. Recueil de textes, présentés et commentés, a cura di J. HAUTEBERT - S. SOLEIL, Rennes 2011, pp. 423-448.
- MUCCIARELLI 2018 = R. MUCCIARELLI, *La lingua di Nacarino. Su delazioni e delatori nell'Italia comunale (Siena, XIII-XIV secolo)*, in *La necessità del segreto. Indagini sullo spazio politico nell'Italia medievale e oltre*, a cura di J. CHIFFOLEAU - E. HUBERT - R. MUCCIARELLI, Roma 2018 (I libri di Viella, 311), pp. 185-237.
- MURARO 1977 = L. MURARO, *La signora del gioco. La caccia alle streghe interpretata dalle sue vittime*, Milano 1977.
- PADOA SCHIOPPA 1976 = A. PADOA SCHIOPPA, *Delitto e pace privata nel pensiero dei legisti bolognesi. Brevi note*, in «Studia Gratiana», XX (1976), pp. 269-288; anche in ID., *Italia ed Europa nella Storia del diritto*, Bologna 2003, pp. 209-250.
- PADOA SCHIOPPA 1980 = A. PADOA SCHIOPPA, *Delitto e pace privata nel diritto lombardo: prime note*, in *Diritto comune e diritti locali nella storia d'Europa*. Atti del convegno di Varenna, 12-15 giugno 1979, Milano 1980, pp. 555-578.
- PADOA SCHIOPPA 2015 = A. PADOA SCHIOPPA, *Giustizia medievale italiana. Dal Regnum ai Comuni*, Spoleto 2015 (Biblioteca del «Centro per il collegamento degli studi medievali e umanistici in Umbria», 28).
- PADOVANI 1985 = A. PADOVANI, *L'inquisizione del podestà. Disposizioni antiereticali negli statuti cittadini dell'Italia centro-settentrionale nel secolo XIII*, in «Clio», 21 (1985), pp. 345-393.

- PENE VIDARI 1970 = G.S. PENE VIDARI, *Sulla criminalità e sui banni del comune di Ivrea nei primi anni della dominazione sabauda (1313-1347)*, in « Bollettino Storico Bibliografico Subalpino », LXVIII (1970), pp. 157-211.
- Polizie informali* 2010 = *Le polizie informali*. Seminario di studi, Messina, 28-29 novembre 2003, a cura di L. ANTONIELLI, Soveria Mannelli 2010 (Stato, Esercito e Controllo del Territorio, 9), pp. 21-43.
- QUAGLIONI 1999 = D. QUAGLIONI, *Alberto da Gandino e le origini della trattatistica penale*, in « Materiali per una storia della cultura giuridica », XXIX/1 (1999), pp. 49-63.
- QUAGLIONI 2004 = D. QUAGLIONI, *La giustizia nel Medioevo e nella prima età moderna*, Bologna 2004.
- Riferire all'autorità* 2020 = *Riferire all'autorità. Denuncia e delazione tra medioevo ed età moderna*, a cura di M.G. MUZZARELLI, Roma 2020 (I libri di Viella, 352).
- RUBIN BLANSHEI 2010 = S. RUBIN BLANSHEI, *Politics and Justice in Late Medieval Bologna*, Leiden 2010 (Medieval Law and its Practice, 7).
- SALVIOLI 1927 = G. SALVIOLI, *Storia della procedura civile e criminale*, III, parte II, Milano 1927.
- SANTORO 1968 = C. SANTORO, *Gli uffici del comune di Milano e del dominio Visconteo-Sforzesco (1216-1515)*, Milano 1968.
- SBRICCOLI 1991 = M. SBRICCOLI, « tormentum idest torquere mentem ». *Processo inquisitorio e interrogatorio per tortura nell'Italia comunale*, in *La parola all'accusato*, a cura di J.-C. MAIRE-VIGUEUR - C. PARRAVICINI BAGLIANI, Palermo 1991, pp. 17-32; anche in SBRICCOLI 2009, pp. 111- 128.
- SBRICCOLI 1997 = M. SBRICCOLI, *Legislation, Justice and Political Power in Italian Cities, 1200-1400*, in *Legislation and Justice: The Origins of the Modern State, 13<sup>th</sup>-18<sup>th</sup> Centuries*, Oxford 1997, pp. 37-55; anche in SBRICCOLI 2009, pp. 47-72.
- SBRICCOLI 1998 = M. SBRICCOLI, « Vidi communiter observari ». *L'emersione di un ordine penale pubblico nelle città italiane del secolo XIII*, in « Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno », 27 (1998), pp. 231-268; anche in SBRICCOLI 2009, pp. 73-110.
- SBRICCOLI 2002 = M. SBRICCOLI, *Giustizia criminale*, in *Lo stato moderno in Europa. Istituzioni e diritto*, a cura di M. FIORAVANTI, Roma-Bari 2002, pp. 163-205; anche in SBRICCOLI 2009, pp. 3-44.
- SBRICCOLI 2009 = M. SBRICCOLI, *Storia del diritto penale e della giustizia I*, Milano 2009 (Per la storia del pensiero giuridico moderno, 88).
- SOLMI 1931 = A. SOLMI, *Gli statuti di milano del 1330 e la loro ricostruzione*, in « Atti della società italiana per il progresso delle scienze », I, parte II, Milano 1932, pp. 273-383.
- Statuta criminalia* = *Statuta criminalia Mediolani e tenebris in lucem edita: variis in locis Statutorum Civilium desiderata; et iis qui in Foro circa causas criminales versantur aptime necessaria*, Bergomi, Typis Comini Venturæ, 1594.
- Statuta iurisdictionum Mediolani* = *Statuta iurisdictionum Mediolani saeculo XIV lata*, edidit A. CERUTI, in *Leges Municipales*, II/1, Augustae Taurinorum 1876 (*Historiae Patriae Monumenta*, XVI), coll. 977-1086.
- Statuto di Bergamo 1353* = *Lo statuto di Bergamo del 1353*, a cura di G. FORGIARINI. Introduzione di C. STORTI STORCHI, Spoleto 1996 (Fonti storico-giuridiche. Statuti, 2).
- STORTI STORCHI 1984 = C. STORTI STORCHI, *Statuti viscontei di Bergamo*, in *Statuti rurali e statuti di valle. La provincia di Bergamo nei secoli XII-XVIII*. Atti del Convegno, Bergamo, 5 marzo 1983, a cura di M.R. CORTESI, Bergamo 1984, pp. 51-92; anche in STORTI 2007, pp. 1-55.

- STORTI STORCHI 1988 = C. STORTI STORCHI, *Lo statuto quattrocentesco di Crema*, in *Crema 1185. Una contrastata autonomia politica e territoriale*, Cremona 1988, pp. 155-179 e in STORTI STORCHI 2007, pp. 57-83.
- STORTI STORCHI 1993b = C. STORTI STORCHI, *Statuti di Monza del XIV secolo: formazione e caratteri generali*, in *Gli statuti medievali di Monza. Saggi critici*, Milano 1993, pp. 17-36; anche in STORTI STORCHI 2007, pp. 193-242.
- STORTI STORCHI 1993a = C. STORTI STORCHI, *Istituzioni monzesi tra XIV e XV secolo*, in *Gli statuti medievali di Monza -Saggi critici*, Milano 1993, pp. 37-47; anche in STORTI STORCHI 2007, pp. 243-271.
- STORTI STORCHI 1999 = C. STORTI STORCHI, *Caratteri della giustizia negli statuti di Ascoli Piceno del 1377*, in *Gli statuti delle città: l'esempio di Ascoli nel secolo XIV*. Atti del convegno di studi, Ascoli Piceno, 8-9 maggio 1998, a cura di E. MENESTÒ, Spoleto 1999, pp. 37-69; anche in STORTI STORCHI 2007, pp. 427-459.
- STORTI STORCHI 2001 = C. STORTI STORCHI, *Autonomie e centralizzazione: Como, Varese e il diritto del Trecento Visconteo*, in *Studi di storia del diritto italiano*, III, Milano 2001, pp. 365-388, e in STORTI STORCHI 2007, pp. 461-485.
- STORTI STORCHI 2002 = C. STORTI STORCHI, *Gli statuti di Bergamo e Lucca del 1331*, in *Il Medioevo Europeo: Giovanni e Carlo di Lussemburgo in Toscana 1331-1369*. Atti del Convegno Internazionale di Montecarlo, 14 luglio 2002, Lucca 2003 (Quaderni Lucchesi di Studi sul Medioevo e sul Rinascimento, 3), pp. 149-173; anche in STORTI STORCHI 2007, pp. 513-537.
- STORTI STORCHI 2007 = C. STORTI STORCHI, *Scritti sugli statuti lombardi*, Milano 2007 (Università degli Studi dell'Insubria. Facoltà di Giurisprudenza, 29).
- TAMMARO 2008 = C. TAMMARO, *L'atto introduttivo (denunciatio) e la fase preliminare del processo penale canonico in epoca basso-medievale: rilievi storico-giuridici*, in « *Ius canonicum* », 48 (2008), pp. 227-245.
- THÉRY 2003 = J. THÉRY, *Fama: l'opinion publique comme preuve judiciaire. Aperçu sur la révolution médiévale de l'inquisitoire (XII<sup>e</sup>-XIV<sup>e</sup> siècle)*, in *La preuve en justice de l'Antiquité à nos jours*, a cura di B. LEMESLE, Rennes 2003, pp. 119-147.
- TREGGIARI 2020 = N. TREGGIARI, « et sit secretum ». *La denuncia anonima negli statuti delle città umbre*, in *Riferire all'autorità. Denuncia e delazione tra Medioevo ed Età Moderna*, a cura di M.G. MUZZARELLI, Roma 2020 (I libri di Viella, 352), pp. 27-47.
- VALERI 1935 = N. VALERI, *Gli studi viscontei-sforzeschi fini alla crisi della libertà nell'ultimo decennio*, in « *Archivio storico italiano* », 93 (1935), pp. 99-132.
- VALLERANI 1990 = M. VALLERANI, *Conflitti e modelli procedurali nel sistema giudiziario comunale. I registri di processi di Perugia nella seconda metà del XII secolo*, in « *Società e storia* », XIII/48 (1990), pp. 267-300.
- VALLERANI 1997 = M. VALLERANI, *I processi accusatori a Bologna fra due e trecento*, in « *Società e storia* », 78 (1997), pp. 741-788.
- VALLERANI 1999 = M. VALLERANI, *Pace e processo nel sistema giudiziario del comune di Perugia*, in « *Quaderni storici* », XXXIV (1999), pp. 315-354.
- VALLERANI 2001 = M. VALLERANI, *I fatti nella logica del processo medievale. Note introduttive*, in « *Quaderni storici* », XXXVI (2001), pp. 665-693.

- VALLERANI 2005 = M. VALLERANI, *La giustizia pubblica medievale*, Bologna 2005.
- VALLERANI 2006 = M. VALLERANI, *Tra astrazione e prassi. Le forme del processo nelle città dell'Italia settentrionale del secolo XII*, in *Praxis und Gerichtsbarkeit in europäischen Städten des Spätmittelalters*, a cura di F.J. ARLINGHAUS - I. BAUMGÄRTNER - V. COLLI - S. LEPSIUS - T. WETZSTEIN, Frankfurt 2006, pp. 135-154.
- VALLERANI 2007a = M. VALLERANI, *La fama nel processo tra costruzioni giuridiche e modelli sociali nel tardo medioevo*, in *La fiducia secondo i linguaggi del potere*, a cura di P. PRODI, Bologna 2007, pp. 93-111.
- VALLERANI 2007b = M. VALLERANI, *Procedura e giustizia nelle città italiane del basso medioevo (XII-XIV secolo)*, in *Pratiques sociales et politiques judiciaires dans les villes de l'Occident à la fin du Moyen Âge*, études réunies par J. CHIFFOLEAU - C. GAUVARD - A. ZORZI, Rome 2007 (Collection de l'École Française de Rome, 385), pp. 439-494.
- VALLERANI 2008 = M. VALLERANI, *Modelli di verità. Le prove nei processi inquisitori*, in *L'Enquête au Moyen Âge*. Colloque organisé par l'École Française de Rome, a cura di C. GAUVARD, Rome 2008, pp. 123-142.
- VALLERANI 2009 = M. VALLERANI, *Il giudice e le sue fonti. Note su inquisitio e fama nel Tractatus de maleficiis di Alberto da Gandino*, in « Rechtsgeschichte », 14 (2009), pp. 40-61.
- VALLERANI 2011 = M. VALLERANI, *L'arbitrio negli statuti cittadini del Trecento*, in *Tecniche di potere nel tardo medioevo. Regimi comunali e signorie in Italia*, a cura di M. VALLERANI, Roma 2011 (I libri di Viella, 114), pp. 117-148.
- VALESCCHI 2012 = C. VALESCCHI, *In spiritu sed non in corpore. Elemento oggettivo e soggettivo del reato nella canonistica tre-quattrocentesca. Alcune riflessioni su eresia e stregoneria*, in *Der Einfluss der Kanonistik auf die Europäische Rechtskultur*, Bd. 3: Straf- und Strafprozessrecht, hrg. von M. SCHMOECKEL - O. CONDORELLI - F. ROUMY, Köln Weimar Wien 2012, pp. 201-258.
- VERGA 1899 = E. VERGA, *Intorno a due inediti documenti di stregoneria milanese del secolo XIV*, in « Rendiconti del Regio Istituto Lombardo di Scienze e lettere », s. II, 32 (1899), pp. 165-188.
- VERGA 1901 = E. VERGA, *Le sentenze criminali dei podestà milanesi (1385-1429). Appunti per la storia della giustizia punitiva in Milano*, in « Archivio storico lombardo », XXVIII (1901), pp. 96-142.
- VERGA 1902 = E. V. VERGA, *La giurisdizione del podestà di Milano e i capitani dei contadi rurali. 1381-1429*, Milano 1902.
- ZORZI 1987 = A. ZORZI, *Aspetti e problemi dell'amministrazione della giustizia penale nella Repubblica fiorentina. I. La transizione dal XIV al XV secolo*, in « Archivio Storico Italiano », 145, n. 3 (1987), pp. 391-453.
- ZORZI 1994 = A. ZORZI, *The judicial system in Florence in the fourteenth and fifteenth centuries*, in *Crime, Society and the Law in Renaissance Italy*, a cura di TREVOR DEAN - K.J.P. LOWE, Cambridge 1994, pp. 40-58.



## *Sommario e parole significative - Abstract and keywords*

Le sentenze del secondo semestre del 1385 rivelano come nella Milano di fine XIV secolo si proceda d'ufficio *per viam inquisitionis* ormai per tutti i reati, con la sola eccezione, prevista nello statuto, costituita dall'adulterio. Il podestà avvia l'indagine a partire dalla fama, dalla cosiddetta *clamosa insinuatio* e spesso con l'intervento degli anziani delle parrocchie, che segnalano grandi e piccole violazioni, in adempimento di un preciso obbligo statutario. Redatto un accurato *titulus* scritto, che raccoglie tutti gli elementi di fatto e le prove raccolte, l'imputato viene citato ed il processo prende poi due vie ben distinte a seconda che questi si presenti – in questo caso assume ruolo centrale il suo interrogatorio e non è affatto escluso che possa essere scagionato – oppure rimanga assente, venga bandito e, perseverando nel violare l'ordine del giudice, sia dichiarato contumace e quindi condannato. Un dato costante è rappresentato dalla attenzione scrupolosa del podestà e del giudice del malefizio nel rispetto delle prescrizioni statutarie in materia di atti processuali, di raccolta delle prove, di fissazione di termini per la difesa e così via.

**Parole significative:** processo inquisitorio, fama, anziano, contumacia

The judgments issued in the second half of 1385 reveal how in Milan in the late XIV century the *podestà* proceeds *ex officio per viam inquisitionis* for all crimes, with the sole exception, provided for in the statute, consisted of adultery. The *podestà* starts the investigation by considering the reputation (*fama*) and the so called *clamosa insinuatio*. Frequently, the elders (*antiani*) of the parishes intervene in the proceeding by reporting minor or major violations in fulfillment of a specific statutory duty. The accused is summoned after the *podestà* has drawn up an accurate *titulus* collecting all the factual elements and the evidence. Thereupon the trial can follow two different paths, depending on whether the accused appears in court or not: in the former case the interrogation of the accused plays a central role and it is by no means excluded that the defendant may be exonerated; in the latter, by contrast, the accused is banished and, if the violation of the judge's order persists, he is declared in default and then convicted. It must be noted that the *podestà* and the *giudice del maleficio* (judge in criminal) strictly abide by the statutory provisions in matters of procedural documents, evidence gathering, setting deadlines for defense, and so on.

**Keywords:** Inquisitorial trial, *fama*, *antianus*, Default.

## *Le assoluzioni nel Liber comunis potestatis Mediolani: riflessioni sull'ipotesi di una giustizia giusta*

Alessandra Bassani

alessandra.bassani@unimi.it

### 1. *Le assoluzioni del Liber*

L'origine e le caratteristiche della fonte che qui si studia viene spiegata in altri più competenti interventi di questo volume. Basterà ricordare che il *Liber sententiarum* è il primo di sette volumi di sentenze del podestà milanese che, con ampie lacune temporali, contengono l'esito dell'attività dei podestà milanesi in abito criminale tra il 1385 e il 1422, e che contiene le pronunce emesse nel primo semestre del 1385<sup>1</sup>.

Quando ho esaminato per la prima volta il regesto elaborato dal dottor Pizzi dei primi due *Libri* della serie conservata presso l'Archivio Storico Civico e Biblioteca Trivulziana<sup>2</sup> sono stata colpita dal numero di sentenze di assoluzione: esse costituiscono un quarto di quelle raccolte nel primo *Liber* (31 su 126) e la proporzione è lievemente più ampia del totale delle sentenze contenute nei sette registri, calcolata da Verga nel suo lavoro del 1901<sup>3</sup>.

È un dato che merita di essere analizzato, io credo, perché una sentenza di assoluzione è il risultato di una autocritica che il processo fa a se stesso: un processo penale, con qualunque rito venga celebrato, nasce per trovare il colpevole e condannarlo<sup>4</sup>.

---

<sup>1</sup> Nella *Rubrica generalis statutorum extraordinariorum maleficiorum* degli *Statuta Mediolani 1396a* la disposizione *Quando initium regiminis potestatis et cuiuslibet exercentis Iurisdictionem Intelligatur Incipere* stabiliva che il *regimen potestatis* durasse sei mesi, salvo necessità di una proroga. Nella *Rubrica De forma citationis in criminalibus in scriptis danda servitori* degli *Statuta Mediolani 1396a* la disposizione *De condemnationibus et processibus factis in comitatu mediolani presentandis ad cameram* stabilisce che ogni sei mesi le sentenze pronunciate dal podestà vengano consegnate *ad cameram* per controllare la legittimità dell'operato dei giudici, in caso di ricorsi ai sindacatori, e perché i canevari potessero segnare la riscossione delle pene: si veda il saggio di MANGINI 2021 in questo volume.

<sup>2</sup> Il regesto del primo e del secondo *Liber* è l'oggetto di PIZZI 2017-2018.

<sup>3</sup> VERGA 1901, pp. 38-39: secondo il calcolo fatto da Verga le assoluzioni sono 581 su 3023 procedimenti, corrispondente a circa un quinto.

<sup>4</sup> SBRICCOLI 1998 sottolinea questo aspetto in relazione all'«attore pubblico» del processo che deve orientarsi «verso una forma rituale che gli consenta di chiudere il processo *con la pena*» (p. 236) là

Se colui che viene processato risulta innocente e viene assolto il processo non consegue il risultato per il quale la *res publica* lo ha creato: proprio per questo un'assoluzione, nel contesto sociale e politico qui studiato, costituisce un dato che può dire più di molte condanne sulle modalità attraverso le quali funziona effettivamente un sistema penale<sup>5</sup>.

## 2. *Il processo inquisitorio e la publicatio*

Come rilevato già da Verga la maggioranza dei procedimenti conclusi dalle sentenze conservate nei sette libri comincia sulla base di una denuncia dell'anziano della parrocchia<sup>6</sup> e prosegue attraverso l'indagine condotta dal giudice *ad maleficia*.

---

dove invece « L'accusa privata sembra dimostrare un andamento dal quale può dedursi che essa costuisse talora un mezzo per costringere il colpevole ad accettare una transazione » (p. 240).

<sup>5</sup> Il numero delle assoluzioni milanesi è un'acquisizione in parte coerente con i dati di Perugia (v. anche MARINELLI 1975) analizzati da VALLERANI 2005, v. pp. 181-182 (ma diverso il dato bolognese: p. 143) per gli ultimi decenni del XIII secolo: le fonti però consentono all'Autore di valutare l'incidenza delle paci e delle concordie nella dinamica processuale. Anche i numeri riportati da MAGNANI 2011, pp. 516-517 per la città di Torino nel quadriennio 1379-1383 confermano la proporzione di circa un quinto e anche in questo caso le fonti consentono di calcolare l'incidenza dei procedimenti che non giungono a condanna e di quelli che si concludono con una composizione. Su questo punto ho cercato di riflettere, considerando la diversa epoca, il diverso contesto politico e la natura della fonte qui esaminata, nel § 3.

<sup>6</sup> VERGA 1901, p. 15. I compiti di 'controllo' degli Anziani della parrocchia erano impegnativi: la disposizione *De maleficiis notificandis* contenuta nella *Rubrica generalis statutorum extraordinariorum maleficiorum* degli *Statuta Mediolani 1396a* affidava loro il compito di notificare al podestà o ad un suo giudice *ad maleficia* gli omicidi e le ferite con effusione di sangue avvenuti nella sua parrocchia; inoltre le norme *De violentiis notificandis per Anzianos parochiarum Rectores consules officiales et comunia terrarum* e *Quod anziani teneantur denunciare ludentes et tenentes ludum* della *Rubrica generalis de penis criminum de homicidijs* assegnavano agli anziani il compito di riferire al podestà, « omnes violentias occupationes invasiones molestatores et turbationes factas » nelle loro parrocchia e di sorvegliare chi teneva in casa una bisca o affittasse la casa per tenere una bisca, chi ospitasse un bandito, o un ladro o genericamente *homines male fame*: la negligenza nella sorveglianza era punita con multe salate. Istituzione elettiva 'vicinale' che compare nel *Liber* per segnalare la fama della commissione di un reato al magistrato penale, l'anziano della parrocchia sarà istituzione dalla vita assai lunga nel contesto milanese. Incaricato dal 1401 di compilare la lista dei malati di peste, diverrà un collaboratore fondamentale del Magistrato di Sanità istituito nel 1534 da Francesco II Sforza: ALBINI 1982, pp. 84-86. Come nota Livio Antonielli a proposito di questa figura in Età Moderna nel saggio ANTONIELLI 2015, gli 'anziani' non erano organicamente dipendenti del Magistrato di Sanità « in quanto la loro era una carica originariamente espressa dalla società locale, che quindi manteneva un carattere del tutto particolare » (p. 109): « Ciò che si pretendeva dall'anziano era in primo luogo che conoscesse, uno per uno, gli abitanti del suo distretto parrocchiale. Doveva essere in rapporto diretto con tutti e trasferire questo patrimonio di conoscenze a beneficio dell'autorità di governo » (p. 132) ed è questa la caratteristica di lungo periodo che

Nelle sentenze che leggiamo nei registri del podestà criminale di Milano la prima parte è costituita dalla narrazione dei fatti come contenuta nell'*inquisitio* formata davanti al giudice: il notaio ricostruisce con dovizia di particolari quanto emerso dall'*inquisitio*, fa riferimento alla *fama* che ha dato inizio al procedimento e non vi è mai alcun esplicito riferimento ad una difesa tecnica, neanche alla presenza di un *procurator*<sup>7</sup>: il podestà, nella persona del suo giudice ai *maleficia*, è assoluto *dominus* del procedimento e da lui dipendono le sorti di coloro che vi sono coinvolti.

I processi contenuti nel *Liber* rispettano quindi lo schema del processo inquisitorio descritto dalle fonti dottrinali coeve ed anche più tarde<sup>8</sup>: quelle fonti ricostruiscono un rito nel quale il giudice, che ricopre sia il ruolo di inquirente che quello di giudicante, in una prima fase si muove, perché spintovi dalla *fama*<sup>9</sup>, per raccogliere tutti gli elementi che riesce a trovare formando, appunto, l'*inquisitio*.

---

sottolinea Paolo Grillo (GRILLO 2017) con riferimento al loro ruolo di collegamento fra la collettività e gli organi di giurisdizione penale nella loro fase di strutturazione nel corso del Trecento. In riferimento ad un diverso contesto geografico: TREGGIARI 2020. Sulle modalità attraverso le quali aveva inizio il processo nelle sentenze del *Liber* si veda l'intervento di VALSECCHI 2021 in questo volume.

<sup>7</sup> Lo notava già, con una punta di ironia, VERGA 1901, p. 19: « Quelli che si presentavano in giudizio avevan naturalmente il diritto di farsi difendere, ma a legger le nostre sentenze ci vien fatto di domandarci a che cosa servissero gli avvocati e procuratori che pur erano, a Milano, in buon numero e in buona fama ».

<sup>8</sup> Sulle forme del processo inquisitorio la bibliografia è sterminata: esemplare per lucidità e sintesi, in particolare per quanto riguarda la rinascita e lo sviluppo delle forme arcaiche di *inquisitio*, ALESSI 1987, pp. 372-376; DEZZA 1989, pp. 7-10; FRAHER 1992; DI RENZO VILLATA 1996, pp. 416-419 e bibliografia ivi citata ed anche LANDAU 2008. Sulla questione della efficacia preclusiva della pace privata rispetto alla riproposizione dell'accusa, PADOA SCHIOPPA 1976; sulle forme del processo criminale nei comuni SBRICCOLI 1998 e le considerazioni dello stesso autore in SBRICCOLI 2002. Il ruolo del 'contenitore inquisitorio' non sufficiente, ma determinante nell'affermazione dello stato moderno, nonché l'importanza del 'modello canonistico', sono sottolineati da PADOA SCHIOPPA 2007b, pp. 334-336. Rileva la lunga funzionalità della giustizia negoziata nella risoluzione dei conflitti VALLERANI 2005, così come per il territorio toscano i numerosi interventi di Andrea Zorzi: v. ZORZI 2008, in particolare la Parte II, *Conflitti e sistemi giudiziari*, pp. 91-177. Puntuale la ricostruzione offerta per la Torino degli anni Ottanta del Trecento da MAGNANI 2011 che a p. 507 definisce la coesistenza di accusa e inquisizione nei processi torinesi celebrati fra il 1379 e il 1383 come « livelli differenti di un confronto pubblico volto alla regolamentazione delle dispute ». Osservazioni riassuntive nel saggio dedicato all'esperienza veneta di CHIODI 2009, pp. 85-90.

<sup>9</sup> Sulla *fama* come presupposto dell'*inquisitio* si veda, oltre MIGLIORINO 1985, DEZZA 1989, p. 22, e come presupposto della sottoposizione a tortura, FIORELLI 1954, p. 4 e note 7 e 8. Fondamentale fra le ricerche più recenti THÉRY 2003. Si sofferma sull'emersione della *mala fama* come presupposto dell'*inquisitio* FIORI 2012. V. anche le osservazioni di VALLERANI 2007, VALLERANI 2008 e CHIODI 2018, p. 284 e nota 14. A proposito delle modalità di interrogatorio nelle deposizioni sulla *fama* v. ora l'esame di alcuni procedimenti inquisitoriali del XV secolo in BERTOLIN 2019.

In questa fase emerge il nome del possibile colpevole, che viene quindi chiamato per essere interrogato. Se dopo essere stato ascoltato l'indiziato nega la propria colpevolezza, il giudice riesamina in forma solenne i testimoni, raccogliendone le testimonianze nel libro dei malefici, dopo aver chiamato la parte ad assistere al giuramento. Compiuto con l'esame stesso il processo informativo, il giudice avrebbe l'obbligo di pubblicare il processo, vale a dire i verbali delle testimonianze con gli altri indizi a carico dell'imputato, così che abbia la possibilità di approntare la propria difesa: proprio sull'assenza di spazi per la difesa e di tutele per l'inquisito si è costruita negli anni una cattiva reputazione assai solida del procedimento inquisitorio medievale, meritata solo in parte.

Nello statuto di Milano del 1396 viene ordinato con chiarezza ai giudici milanesi di consentire agli imputati di venire a conoscenza delle deposizioni dei testimoni e di concedere loro almeno 15 giorni come termine a difesa<sup>10</sup>.

Secondo il dettato dello Statuto, una volta trascorso questo termine il giudice può decidere di ricorrere alla tortura se l'imputato non lo convince della invalidità o inconsistenza delle testimonianze e degli altri elementi raccolti contro di lui<sup>11</sup>. Dopo questo pas-

---

<sup>10</sup> *Statuta Mediolani 1396a, Rubrica generalis de ordine procedendi in criminalibus, Qualiter debet procedi per officium*: «Testibus vero receptis debeat dare terminum deffensionis quindecim dierum illi vel illis contra quem vel quos inquiritur vel eius seu eorum procuratori et postmodum ad tormenta procedere».

<sup>11</sup> La medesima rubrica stabilisce che quanto depresso dall'inquisito sotto tortura debba venir trascritto in apposito verbale («eo de tormentis deposito in actis scribatur dictum tormentum») e che non si possa procedere nuovamente alla *questio* in assenza di nuovi indizi («nec ad quaestionem iterum repeti possit nisi inditijs alijs supervenientibus»). Nella rubrica *De tormentis seu questionibus* dello statuto del 1396 il ricorso alla tortura viene limitato ai reati più gravi e a quelli politici e la rubrica *De pena torquentis aliquem* stabilisce pene pecuniarie per il podestà e il giudice che abbia applicato i tormenti in violazione dello statuto, fino a comminare la pena capitale nel caso l'imputato sia deceduto a causa dell'applicazione illegittima della *questio*. Le riforme apportate nel corso del Trecento dai Visconti agli statuti del dominio manifestano una tendenza generalizzata a circoscrivere e disciplinare la possibilità di ricorrere alla tortura. Si veda l'intervento di Galeazzo sullo *Statuto di Novara: Liber tercius, Ne quis ponatur ad tormenta nisi in casibus .V.* (p. 189) dove non solo sono elencati i reati per i quali il podestà può ricorrere *ad tormenta* ma viene stabilito che «hoc capitulum sit precisum» perciò non era consentito al magistrato chiederne la deroga né al consiglio di approvare la proposta di modifica in caso di violazione: STORTI 2012, p. 386 e nota 25. Anche gli statuti di Bergamo del 1353 recano numerose disposizioni che tendono a disciplinare l'applicazione della tortura (*Statuto di Bergamo 1353*, Collacio nona, *rubriche .XVIII., .XVIII., .XX., .XXI., .XXII., .XXIII., .XXIII.*, pp. 197-200), lasciando però ampi spazi di arbitrio al podestà e ai suoi giudici nell'applicazione e sorveglianza delle modalità di svolgimento della *questio* qualora si trattasse di reati di tradimento e di crimini enormi. Nota Claudia Storti come su tale disciplina influì anche la circostanza che «gli avversari dei Visconti in Bergamo non desistettero mai da tentativi di sovversione del regime» (STORTI STRONCHI 1996b, p. XIX). Sulla tortura negli statuti di Monza: DEZZA 1993, pp. 108-109. Testimoniano di un uso effettivamente residuale della tortura quale ultimo espediente nell'accertamento dei fatti le fonti torinesi coeve al *Liber* studiate da MAGNANI 2011, pp. 525-528, che conclude: «la considerazione finale risulta essere che lo strumento più ri-

saggio il giudice deve inoltre stabilire un nuovo termine per trarre copia e fare annotazioni delle testimonianze, degli atti e delle prove prodotte, per consentire che vengano discussi e dare la possibilità di fare allegazioni («et debeat iudicem statuere terminum exemplandi et notandi testes et acta et instrumenta et disputandi et elligendi pro modo et qualitate cause»): un nuovo termine a difesa, non quantificato, stavolta, ma che apre uno spazio dialettico, quasi un ‘dibattimento’, attraverso l’utilizzo dei verbi *disputare et elligare*.

Tale disposizione è interessante soprattutto se connessa a quella, contenuta nella medesima rubrica, che fornisce al giudice istruzioni su ‘come’ interrogare i testimoni. Nella prima parte della rubrica *Qualiter debet procedi per officium*, descrivendo le fasi iniziali dell’*inquisitio*, lo statuto impone al giudice di fornire il *titulum inquisitionis illi contra quem inquirere intendit*, o al suo *procurator*, che ha un giorno per esaminarlo prima che il giudice proceda. Dopo essere venuto a conoscenza dell’esistenza di un *titulum inquisitionis* contro di lui egli può fare delle dichiarazioni al giudice, che deve trascriverle<sup>12</sup>, e solo una volta che tale passo della procedura sia stato svolto potrà passare all’ascolto dei testimoni, che dovranno giurare già in questa fase e i cui nomi devono essere comunicati a colui *contra quem inquiritur*. I testimoni vanno poi interrogati nel modo descritto dalla rubrica precedente a quella che ordina la procedura *per officium*, ossia la rubrica *De accusa seu denunciatione danda exemplata*: è descritto qui lo scambio di domande e controdomande che caratterizza il rito ad impulso di parte e che è solo parzialmente applicabile al rito *per officium*<sup>13</sup>, tuttavia il rimando fatto nella rubrica *Qualiter debet procedi per officium* può applicarsi tranquillamente alla disposizione per cui

«teneatur iudex in receptione testium tam ad offensam quam ad deffensam producendorum diligenter interrogare testes de veritate negotij et de causa scientie et de loco et tempore et de presentibus et de alijs circumstantijs»<sup>14</sup>.

---

gido, di cui l’inquisizione disponeva per accertare la verità del fatto nella pratica era un mezzo somministrato con estrema cautela».

<sup>12</sup> *Statuta Mediolani 1396a, Rubrica generalis de ordine procedendi in criminalibus, Qualiter debet procedi per officium*: «Quem titulum inquisitionis teneatur dare vel dari facere iudex illi contra quem inquirere intendit et terminum unius diei utilis ad deliberandum antequam procedat aliquo modo contra illum contra quem procedere intendit. Et deinde dictum illius contra quem procedere intendit recipiat et de eo ei vel eius procuratori copia fiat si petatur dicto rei recepto testes recipiantur qui iurent dicere veritatem et dentur nomina testium illi contra quem fit inquisitio vel procuratori suo si petita fuerit et debeat et tenatur iudex omnes responsiones quas fecerit ille contra quem inquiritur sive sint negative sive affirmative sive (sic) scribi facere».

<sup>13</sup> V. sulle modalità di deposizione dei testimoni nella dottrina e nella prassi BASSANI 2019, pp. 158-170.

<sup>14</sup> *Statuta Mediolani 1396a, Rubrica generalis de ordine procedendi in criminalibus, De accusa seu denunciatione danda exemplata*. La disposizione è ribadita successivamente, v. nella medesima *Rubrica generalis de ordine procedendi in criminalibus, De testibus diligenter interrogandis*.

Se consideriamo le prescrizioni statutarie contenute nelle due rubriche otteniamo perciò la descrizione, solo teorica ovviamente, di un'attività istruttoria potenzialmente partecipata dall'imputato nella quale egli è posto a conoscenza del fatto che il giudice intende procedere contro di lui e del perché, può fare una dichiarazione preliminare, che il giudice è tenuto a trascrivere, ammettendo o negando in tutto o in parte gli addebiti, conosce quantomeno i nomi dei testimoni che il giudice ha ascoltato e alla fine dell'istruttoria viene messo a conoscenza di quanto è stato raccolto e provato contro di lui e ha due settimane di tempo per decidere come difendersi prima di essere, eventualmente, reinterrogato sotto tortura. Di tutta l'attività istruttoria svolta egli può, dopo l'eventuale *questio* e comunque prima che la corte si pronunci, chiedere copia per « discutere e fare allegazioni » entro un termine stabilito dal giudice. *Sic peractis* il giudice deve emettere sentenza di condanna o assoluzione entro trenta giorni pena una multa di 50 lire di terzoli<sup>15</sup>. Nella medesima *Rubrica generalis de ordine procedendi in criminalibus* una disposizione, sovrapponendosi a quella appena descritta, commina una pena di cento lire di terzoli per il podestà o altro giurisdicente, che abbia emesso sentenza di condanna « nisi primo data deffensione competenti que non sit minor trium dierum » e stabilisce che la condanna emessa in mancanza di tale disposizione « ipso iure nulla sit non obstante statuto quod loquitur quod de condemnationibus non cognoscatur postquam fuerint ad cameram nec alio statuto in contrario loquente », delineando così una forma di nullità 'assoluta' rilevabile in ogni tempo a tutela del diritto dell'inquisito di essere messo a conoscenza degli atti di causa<sup>16</sup>.

Prescrizioni assai simili nella sostanza si trovano negli statuti di Bergamo del 1353 e in quelli di Monza<sup>17</sup> che verosimilmente possono venir utilizzati per ricostruire il contenuto di quelli milanesi perduti antecedenti al 1396<sup>18</sup>.

---

<sup>15</sup> Non risulta in modo limpido dal dettato della rubrica se la pena fosse prevista anche per la violazione di tutte le prescrizioni contenute nella rubrica stessa, e quindi anche del termine di quindici giorni che qui in particolare ci interessa, o soltanto per il termine di emissione della sentenza. *Statuta Mediolani 1396a, Rubrica generalis de ordine procedendi in criminalibus, Qualiter debet procedi per officium*: « quibus sic peractis teneatur et debeat iudex procedere ad condemnandum vel absolvendum infra dies triginta sub pena librarum quinquaginta tertiorum domino potestati ».

<sup>16</sup> Il testo di questa disposizione dello statuto di Milano del 1396 è pressoché identico a quello dello statuto di Monza riportato nella nota successiva.

<sup>17</sup> *Statuto di Bergamo 1353*, Collacio nona, *De non condenpnando aliquem nisi dato termino deffensionis et nisi secundum statuta et consuetudines civitatis Pergami vel ius comune*. CXXXI: « Item statuerunt et ordinaverunt quod potestas et iudices eius non condenpnet nec puniant, pro aliquibus criminibus vel delictis, aliquam personam, comune, collegium, vel universitatem, nisi dato termino deffensionis, et eo termino in actis scripto et ellapso, et nisi secundum statuta et consuetudines civitatis Pergami in statutis comunis Pergami descriptas vel secundum leges comunes, ubi statuto vel consuetudine in statutis comunis Pergami

Questa la disciplina prevista dallo statuto. Il problema che ci si deve porre è: cosa ci garantisce che i giudici milanesi rispettassero il dettato statutario? Molteplici sono i fattori che possono incidere sul rispetto più o meno rigido di regole che vanno a favore dell'indagato: certamente la cultura e la formazione del giurista e il contesto politico e sociale in cui essi si muovono e operano sono alcuni dei fattori più incisivi. Sul secondo aspetto cercherò di offrire qualche riflessione in sede conclusiva.

A proposito invece del primo argomento è necessario delineare un abbozzo di risposta prima di esaminare più da vicino le sentenze di assoluzione: quanta consapevolezza poteva esserci nella cultura giuridica degli operatori di giustizia del XIV secolo<sup>19</sup> di un complesso di diritti dell'imputato che, con terminologia contemporanea, potremmo chiamare 'garanzie per un giusto processo'?<sup>20</sup>

---

descripta non esse, vel tantum ubi vero esset tale delictum, maleficium vel crimen, quod diceretur esse commissum, in quo non esset terminata pena a statuto, consuetudine, iure vel lege, tunc intelligatur esse commissa arbitrio potestatis». *Statuto di Bergamo 1331*, Nona collatio, *De copia processuum danda in maleficiis*, .II. «Item quod si vicarius vel iudex malefitorum cognoverit de aliquo malefitio per offitium vel quovis alio modo, quod non pronunciet nec sententiet aliquo modo diffinitive nec condempnet nec sententia scribatur super illo malefitio, donec fecerit copiam omnium actorum, confessionum, interrogationum et probationum habitorum, productorum et hostensorum et habitarum, receptorum et productarum aliquo modo, super illo malefitio, partibus petentibus ipsam copiam sibi fieri vel saltem illi parti, que hoc peteret ab ipso vicario vel eius iudice, ut partes suprascripte possint habere copiam et ea hostendere sapientibus suis et facere coram eis super illo malefitio allegari. Et quod vicarius et eius iudex teneantur per sacramentum predicta attendere et audire allegationes, que fieri voluerint super illo malefitio in conclusione cause, antequam sententia seu condempnatio scribatur nec feratur, partibus vel una earum, congruo loco, et petente vel petentibus». *Liber Statutorum Communis Modoetiae, Quod condemnationes non fiant nisi primo data deffensione*. «Rector Modoetiae nec eius Iudex nec aliquis de sua familia possit nec debeat aliquem condemnare aliqua occasione, nisi primo data deffensione competenti secundum qualitatem et magnitudinem negotij, illi quem condemnare voluerit, quae deffensio reperiat scripta in actis. Et si qua condemnatio facta fuerit non data deffensione competenti ut supra, non valeat nec teneat nec legi possit sed ipso iure nulla sit, non obstante statuto quod loquitur, sic quod de condemnationibus non cognoscatur postquam fuerint ad cameram: Canevarius comunis Modoetiae et Rector vel eius Iudex qui fecerit aliquam condemnationem nisi primo data deffensione, et scripta in actis ut supra condemnetur, et ipso iure pro condemnato habeatur in libris quinquaginta tertior. compensandis in feudo Rectoris seu eius iudicis qui illam condemnationem fecerit et qualibet vice». V. DEZZA 1993, p. 106. Altrettanto netta la disposizione negli *Statuti di Novara*, Liber tercius de maleficiis, *De actitatis causarum civilium et criminalium dandis in exemplum*, dove l'estensione del termine utile alla parte è lasciato alla decisione dei giudici che «tenantur et debeant dare terminum competentem ad prestandum et deliberandum super ipsis processu et actitatis parti petenti» pena una multa di 25 lire di imperiali che devono essere detratte dal suo salario e, come si evince dalla rubrica CLXXXVIII del primo libro, versati alla camera del signore (STORTI 2012, p. 383 e nota 11, 388) ove i sindacatori rilevano il difetto procedurale.

<sup>18</sup> STORTI STORCHI 1993, pp. 22-25 e STORTI STORCHI 1996b, p. XV.

<sup>19</sup> Sul tema, assai significativo per l'età signorile, delle relazioni fra le nascenti organizzazioni cen-



La cultura giuridica medievale, sia canonistica che civilistica, riflette sulla fase procedurale dell'esame dei testimoni, cuore del processo, momento essenziale dal quale il giudice deve ricavare la prova dell'effettivo svolgimento dei fatti. Tale passaggio cruciale è descritto e regolato con minuzia non solo dagli *ordines iudicarii* ma anche dalle glosse e dai commentari<sup>21</sup> e, in una fase successiva, da un'abbondante produzione di trattati *de testibus*<sup>22</sup>: chi può testimoniare e perché, chi può svolgere l'*examen* e come, ma l'esito di un lavoro di riflessione e definizione imponente quanto preciso precipita nel buco nero della *publicatio testium*, cioè la fase di virtuale desecretazione delle deposizioni testimoniali, così che l'indagato possa sapere cosa era stato affermato corso del procedimento e da chi: tale passaggio procedurale è obbligatorio ai fini della validità della sentenza?<sup>23</sup> Al di là del fatto che essa sia uno dei passi descritti come necessari dalla dottrina, cosa accade alla sentenza emessa in assenza di *publicatio*? Nulla, perché la *publicatio* è necessaria solo per lo *ius litigatoris*, ma non per la validità sostanziale del processo, quindi il fatto che le deposizioni non vengano rese disponibili all'imputato e al suo difensore al massimo può essere motivo di appello<sup>24</sup>, dove l'ordinamento giudiziario prevede l'appello in campo penale, e a Milano non lo prevede<sup>25</sup>.

---

tralizzanti e gli ordini della professione legale delle città del dominio: PADOA SCHIOPPA 1980; per Pavia ZORZOLI 1981e ZORZOLI 1986. Studia questo tema nella Piacenza viscontea FUGAZZA 2011.

<sup>20</sup> STORTI STORCHI 1996a in STORTI STORCHI 2007, pp. 394-402; CHIODI 2016 e CHIODI 2018, pp. 297-305; BASSANI 2020.

<sup>21</sup> Sulla testimonianza nel processo medievale MAUSEN 2006.

<sup>22</sup> Sulle 'sperimentazioni' della trattatistica quattrocentesca in tema di testimonianza: BASSANI 2007 e BASSANI 2015.

<sup>23</sup> Sulla *publicatio* CHIODI 2016, pp. 73-76; BASSANI 2017, pp. 38-51; CHIODI 2018, pp. 304-305; BASSANI 2019, pp. 170-179 e BASSANI 2020, pp. 189-197.

<sup>24</sup> La dottrina canonistica fin dal Duecento opera una distinzione fra l'*ordo substantialis* e l'*ordo iudicialis* e pone la recezione e la pubblicazione delle testimonianze fra gli atti del secondo, che non sono necessari per la validità della sentenza. Nel Trecento sia Bartolo da Sassoferrato che Giovanni d'Andrea, riflettendo sulla legislazione papale e imperiale in tema di giudizio sommario, ribadiscono la necessità che gli inquisiti conoscano il contenuto e l'origine delle testimonianze, ma qualora un giudice non abbia rispettato tale obbligo la sentenza sarebbe « *lata contra ius litigatorum, non contra substantialem ordinem iudiciorum* ».

<sup>25</sup> *Statuta Mediolani 1396a, Rubrica generalis de ordine procedendi in criminalibus, A quibus sententij criminalibus non possit appellari*: « Non possit appellari ab aliqua sententia seu sententij lata seu latis in causis criminalibus criminaliter decisis ». Anche lo Statuto di Monza prevedeva il divieto di appello: si veda DEZZA 1993, pp. 110-111. Come posto in evidenza da Claudia Storti le modalità di esercizio dell'appello, nel processo civile, furono uno dei campi di intervento dei Visconti nella loro articolata strategia di affermazione nei confronti delle città del dominio: v. STORTI STORCHI 1996b, p. XVIII, dove l'Autrice nota che Giovanni Visconti inserì una disposizione tesa ad impedire che le norme statutarie

Questa è, in sostanza, la risposta della miglior dottrina, Bartolo da Sassoferrato su tutti, ad un'altezza cronologica che precede di poco il nostro registro<sup>26</sup>.

Tuttavia tali regole esistevano e costituivano parte integrante della professionalità del giudice, quelle professionalità e serietà la cui 'buona fama' gli consentiva di essere un funzionario ricercato e di lavorare nelle corti cittadine: l'altra parte di tale bagaglio professionale era costituito dall'esperienza pratica, maturata nei comuni dove era stato chiamato a prestare la propria opera e nella quale egli metteva alla prova ciò che aveva appreso sulle 'sudate carte' all'università.

Perciò all'interrogativo se la prescrizione statutaria venisse rispettata, nei fatti, solo una fonte come il *Liber sententiarum* può dare risposta<sup>27</sup> e quello che ho trovato nelle pur scarse motivazioni delle sentenze di assoluzione mi ha offerto motivi di riflessione.

### 3. Le assoluzioni complete

Va detto in primo luogo che la tipologia dei reati puniti nel primo *Liber* è quasi sempre la stessa: insulti e aggressioni, cioè violenti litigi, con o senza spargimento di sangue<sup>28</sup>.

---

limitative dell'appello potessero costituire «un ostacolo per chi avesse inteso richiedere tutela giurisdizionale a lui medesimo» e STORTI 2012, p. 388: «Galeazzo II pose limiti decisivi all'autonomia giurisdizionale della città (Novara, n.d.r.) in materia di appello, prevedendo che tutte le sentenze pronunciate dai tribunali cittadini, ivi compreso quello del podestà, fossero impugnabili purché si ricorresse esclusivamente a lui». I giuristi, e tra loro Alberico da Rosciate, si interrogarono sulla validità di tali provvedimenti signorili limitativi del diritto d'appello: essi avevano infatti tutto l'aspetto di quei *decreta ambitiosa* che Bartolo da Sassoferrato riteneva nulli o annullabili. V. in proposito STORTI STORCHI 1996a ora anche in STORTI STORCHI 2007, p. 286 e note 32-34, 328 e nota 135.

<sup>26</sup> Pochi decenni più tardi, ai primi del Quattrocento, un avvocato fiorentino, Nello Cetti da San Gimignano, un *practicus* esperto del foro, dirà con chiarezza, nel suo trattato sulla testimonianza, che «si omittatur publicatio testium non redditur iudicium nullum»: *Tractatus de testibus*, n. 121. Va notato tuttavia che gli estensori dello statuto di Monza e di quello di Milano del 1396 sembrano essere consapevoli di questo *gap* fra dottrina e prassi là dove prescrivono che una condanna emessa senza aver consentito al *reus* di difendersi *ipso iure nulla sit* nonostante la prescrizione statutaria che dispone di non riesaminare (*cognoscatur*) le condanne dopo che gli atti sono stati consegnati *ad cameram*: la precisazione è interessante in quanto sembra voler sancire quella che potremmo chiamare una nullità assoluta ed azionabile in ogni tempo: v. testo corrispondente a nota 16, per lo Statuto di Milano e nota 17, per il testo della rubrica dello statuto monzese la cui rilevanza è sottolineata da DEZZA 1993, nota 56.

<sup>27</sup> Alcune riflessioni sul processo civile in SAVELLI 1994.

<sup>28</sup> *Statuta Mediolani 1396b, Rubrica generalis de penis criminum et de homicidis, De pena facientis insultum et non percussione, De eodem ad domum habitationis, De pena facientis percussione cum gla-*

Le assoluzioni possono essere di due tipi: complete o parziali.

La parte che, con terminologia contemporanea, potremmo chiamare ‘dispositiva’ delle prime suona praticamente sempre nel medesimo modo:

« Idcirco nos Karollus Geno, potestas Mediolani antedictus, pro tribunali sedentes ut supra, secuti formam iuris decretorum prefati domini nostri et cetera, statutorum et ordinamentorum comunis Mediolani et ex vigore nostri arbitrii et baylie nobis in hac parte concessorum omnique alio modo, iure, via, forma et causa quibus melius possumus et debemus predictum ... in hiis scriptis pro tribunali sedentes ut supra scentencialiter absolvimus et absolutum esse declaramus »<sup>29</sup>.

La formula segue ad una narrazione esaustiva del fatto nella sua materialità ma scevra di notizie sul contesto: motivi di contrasto, inimicizie, circostanze in cui è sorta la lite non vengono riportati. Nulla a parte i nudi fatti: chi ha colpito chi, se a mani nude o con un’arma, con quale arma, quante e quali ferite ha inferto, a quali parti del corpo, con spargimento di sangue o no.

Nel primo caso di assoluzione completa che esamino qui è narrata l’insistita aggressione di Petrolo de Barza nei confronti di Antoniolo Comino, che fugge per sottrarsi alla furia di Petrolo che lo accusa di essere un traditore:

Petrolo lanciò un sasso cha teneva in mano contro detto Antoniolo e colpì Antoniolo stesso con il detto sasso sulla mano destra causando una contusione senza fuoriuscita di sangue e dopo ciò Antoniolo si rifugiò nell’abitazione di Pasolo da Paderno situata nella parrocchia San Giovanni I-tolano e credendo lo stesso Antoniolo che Petrolo fosse andato via da lì, uscì da quella casa e allora Petrolo, che era ancora dall’altra parte della strada, corse verso Antoniolo per recargli offesa se poteva; e allora Antoniolo nuovamente si rifugiò nell’abitazione di Petrolo da Clivate sita nella medesima parrocchia e lo stesso Petrolo, stando fuori dalla quella casa, più volte disse al detto Antoniolo: “traditore”, “o traditore, vieni fuori da lì”, “esci dalla casa, traditore!”<sup>30</sup>

---

*dio vetito si non occiderit, De eodem, De eodem sine gladio vetito, De pena facientis iniuriam dicto facto vel scripto.* DEZZA 1993, pp. 113-114. Un dato simile a quello riportato, per il secolo precedente, da VALLERANI 2005, p. 125 e per il quadriennio 1379-1383 a Torino da MAGNANI 2011, pp. 511-512.

<sup>29</sup> *Liber sententiarum*, f. 11r. Si vedano, con variazioni che non inficiano la sostanza, f. 11v, f. 14v, f. 24r, f. 25r, f. 28v, f. 28v-29r, f. 32v, f. 33r, f. 34v, f. 39r, f. 41v, ff. 42v-43r, f. 45v, f. 48v, f. 57r, f. 60v, f. 65v, f. 71v, f. 72r, f. 82r, f. 82v, f. 87r. Resta inspiegata un’assoluzione per una furiosa aggressione avvenuta per strada, con spade e daghe, e che ha provocato nelle due vittime *effusio sanguinis*, pronunciata il 18 novembre 1385 (*ibidem*, f. 69r-v: « Et constat nobis et curie nostre predicti ... superius inquisitioni non fuisse nec esse culpabiles de contentis in dicta inquisitione nel aliquo contentorum in ea, prout hec et alia in actis nostris et nostre curie plenius contententur et evidenter apparent »: nella formula non viene fatto alcun riferimento alle fonti di prova) i cui contorni appaiono quantomeno sfumati: tutti gli imputati vengono assolti per l’aggressione e viene dato atto che « habent licentia armorum ».

<sup>30</sup> *Ibidem*, f. 34r.

Per come il fatto è narrato nella sentenza, per l'abbondanza di particolari, sembra indubitato che il reato sia stato commesso, che la vicenda si sia svolta: ho citato un caso in cui vengono nominati, a soli scopi di identificazione, i nominativi dei proprietari delle case dove la vittima ha cercato rifugio: se essi, come è ipotizzabile, abbiano anche testimoniato nel corso dell'*inquisitio*, non si dice.

Tuttavia il giudice non condanna Petrollo, perché

« non constat nobis nec curie nostre predictum Petrolum fuisse et esse culpabilem de contentis in dicta inquisitione nec aliquo contentorum in ea tam per negationem ipsius Petroli quam per dicta testium coram prefato domino iudice malleficiorum in iudicio receptarum, prout hec et alia in actis nostris et nostre curie plenius et evidenter aparent »<sup>31</sup>.

Questa parte di 'motivazione della sentenza' per usare ancora una terminologia contemporanea, vorrei chiamarla Modello A.

Stessa dinamica in un caso di *insultum et aggressura* dove è inquisito un altro Petrollo:

Petrollo inquisito come sopra in questo anno, nel mese di febbraio scorso<sup>32</sup>, con superbia e audacia, insultò e aggredì Arasimolo di Lodi, figlio di Giacomo, di porta Ticinese, Parrocchia di San Lorenzo Maggiore foris. Commettendo tali reati Petrollo come sopra inquisito prese al detto Arasimolo dalla testa il suo cappuccio di drappo di lana del valore di dodici soldi e lo portò dove voleva contro la volontà di detto Arasimolo.

Come si nota i fatti sono chiari e circostanziati, tuttavia, anche in questo caso, il giudice rovescia la narrazione dell'*inquisitio* e afferma che:

« Et constat nobis et curie nostre predicta omnia et singula in dicta inquisitione contenta non fuisse nec esse vera et per ipsum Petrollum non fuisse nec esse comissa per legitimas atestaciones et probationes coram dicto domino iudice et per ipsum dominum iudicem productas et examinatas, prout hic et alia in actis et curie nostre evidenter aparent »<sup>33</sup>.

E questo è quello che chiamerei Modello B di motivazione.

La prima cosa che va sottolineata in questi due modelli di motivazione, che ho scelto come *exempla*, è che sono diversi: nel Modello A si nega che l'inquisito sia colpevole di ciò che nell'inquisizione è contenuto mentre nel Modello B si nega che

---

<sup>31</sup> *Ibidem*, f. 34r-v.

<sup>32</sup> La condanna viene emessa nella sessione del primo luglio: v. *ibidem*, f. 11r.

<sup>33</sup> *Ibidem* f. 11r. Su questo caso si veda la ricostruzione, riguardo all'ipotesi di reato, di Roberto Isotton in questo stesso volume.

ciò che è contenuto nell'inquisizione sia vero e che quegli atti siano stati commessi dall'inquisito<sup>34</sup>.

Il giudice ha tratto tali conclusioni in modo diverso nei due modelli A e B.

Nel modello A perché l'imputato ha negato e per quanto il giudice ha appreso dalle deposizioni testimoniali che ha ammesso (*receptae*):

« tam per negationem ipsius Petroli quam per dicta testium coram prefato domino iudice malleficiorum in iudicio receptarum ».

Nel modello B in base alle deposizioni e alle prove prodotte ed esaminate dal lui stesso:

« per legitimas atestaciones et probationes coram dicto domino iudice et per ipsum dominum iudicem productas et examinatas ».

Quindi nel primo caso il giudice ha ascoltato le negazioni dell'inquisito e accolto le testimonianze che questi ha prodotto (*receptae*); nel secondo ha esaminato prove e testimonianze sia contenute nell'*inquisitio (per ipsum iudicem)* sia prodotte davanti a lui (*coram iudice*).

Sono poche righe ma è tutto quello che abbiamo per dare sostanza al precetto statutario che ordina al giudice di dare all'inquisito un termine per conoscere le testimonianze raccolte durante l'*inquisitio* ed anche un ulteriore termine, successivo all'interrogatorio, per *disputare et elligare*: in un caso l'imputato nega e chiede al giudice di ascoltare testimonianze che il giudice accoglie, nell'altro caso il giudice si forma una diversa idea dopo aver ascoltato i testimoni, sia quelli che gli sono stati portati dall'inquisito (traduco così la formula *coram iudice* utilizzata nella sentenza) sia quelli che avevano deposto durante l'*inquisitio* (interpreto così la locuzione *per iudicem*): qui c'è la vita dei due Petrolli, e le *opiniones* di Bartolo e di Nello da San Gimignano sulla *publicatio* e lo *ius litigatoris* diventano carne e sangue.

Su trentuno sentenze di assoluzione quelle in cui l'imputato o gli imputati vengono completamente assolti sono diciannove. Le formule di base possono tutte ascriversi ai due modelli che ho enucleato, con lievi modificazioni che non alterano la sostanza: gli imputati hanno potuto dimostrare che quanto era contenuto nell'inchiesta formata dal giudice *ad maleficia* non corrispondeva a verità o perché i

---

<sup>34</sup> La classificazione è sostanzialmente diversa rispetto a quella che può proporre MAGNANI 2011, pp. 523-524, sulla base delle fonti torinesi, che testimoniano di assoluzioni perché « non fuit probatum » e « quia bonam fecit deffensionem », oltre a quelle inspiegate e per non colpevolezza (v. tab. 9 p. 523).

fatti non si erano svolti secondo la ricostruzione prospettata nel corso delle indagini o perché non sono stati loro a commettere i reati ricostruiti dal giudice, e sono stati assolti, e tale assoluzione è intervenuta, nei casi in cui possiamo accertare quando è stato commesso il reato, nel giro di due o tre mesi, in due casi in sei mesi<sup>35</sup>.

Si badi: non si vuole trascurare la possibilità che dietro queste assoluzioni si celino dinamiche compositive e transattive. La possibilità che fra vittima e reo intervenga una *pax vel remissio* è considerata nella *Rubrica generalis statutorum extraordinariorum maleficiorum* e impedisce al giudice di procedere solo ove la pena prevista sia inferiore alle cinquanta lire di terzioli<sup>36</sup>. Ove si tratti di un reato per il quale è possibile procedere *per officium* o di un altro reato *ex quo pena sanguinis ingeratur* il podestà potrà comunque procedere, a termini dello statuto, e colui che ha ritirato la denuncia sarà tenuto a pagare un'ammenda<sup>37</sup>. Poiché però tali dinamiche sono previste dalla normativa cittadina, che incorpora e regola le ipotesi di *pax seu remissio*<sup>38</sup>, non si vede perché esse non dovrebbero risultare nel procedimento, come accade ad una simile altezza cronologica, nei *libri inquisitionum* di Vercelli e nella documentazione torinese<sup>39</sup>: il fatto che esse non vengano riportate ci permette di formulare la proposta di interpretazione per la quale, quantomeno nella gestione del rapporto di controllo che intercorre fra podestà e organi di sindacato come delineato da queste sentenze del podestà milanese, il fatto che un'assoluzione, in un processo svolto *per inquisitionem*, sia lo sbocco di uno scambio, di un accordo, di una mediazione nati nell'ambito della famiglia, o della comunità, o per incoraggiamento dell'autorità, non rileva<sup>40</sup>.

---

<sup>35</sup> Oltre al caso visto sopra, al f. 11r, vi è al f. 23r un'assoluzione pronunciata nella sessione del 5 agosto per un reato commesso nel mese di marzo.

<sup>36</sup> *Statuta Mediolani 1396, Rubrica generalis statutorum extraordinariorum maleficiorum, De non persequentibus acusam seu denuntiationem*: « In illis maleficis in quibus non potest fieri condemnatio ultra libras quinquaginta tertiorum comuni Mediolani aplicanda non possit ulterius per officium procedi si facta fuerit pax vel remissio ».

<sup>37</sup> *Ibidem*, v. le disposizioni successive a quella citata.

<sup>38</sup> Ha studiato da questa prospettiva gli statuti trecenteschi di Bergamo PADOA SCHIOPPA 2007a.

<sup>39</sup> CAMPISI 2018, pp. 137 e 147. MAGNANI 2011, pp. 546-554: la *compositio* in questi processi torinesi presenta caratteristiche diverse rispetto a quella normalmente presente nei comuni italiani, poiché coinvolge l'autorità giudicante, v. p. 552: « L'anomalia della presenza del giudice nel compito di *componere* – presente nella rubrica 82 dello statuto torinese – è decisamente singolare. Di fatto, nei registri, la composizione segue le regole fissate per i domini sabaudi, ed è sempre il vicario a comporre direttamente con i rei ». Anche nei domini sabaudi comunque si trova, a questa altezza cronologica, una tendenza a comprimere la sua funzionalità rispetto ai reati più gravi: v. pp. 549-550.

<sup>40</sup> Si può a questo proposito citare il caso di due *robarie*, esito chiaramente di una lite familiare: Giovannolo infatti in ben due occasioni, a dicembre 1384 e a marzo 1385, si è recato nella casa della fi-

Un esempio evidente di una simile dinamica compositiva è il caso dell'imputato Anselmo de Medici, contro il quale aveva formato un'*inquisitio* il podestà Andrea de Pepoli da Bologna con il giudice Domenico de Otabelli da Alessandria nel semestre precedente: risulta dagli atti che Anselmo ha dato uno schiaffo Catelolla da Marliano sulla guancia sinistra tanto forte da farla cadere per terra. Anselmo è completamente assolto, «quia non constat nobis ... predictum Anselmum fuisse nec esse culpabilem», perché lui stesso ha negato, ma soprattutto «per dicta testium et ipsius Catelolle coram nobis legitime in iudicio receptorum»<sup>41</sup>.

Anche Domina Catelina, moglie di Paganolo da Appiano, viene completamente assolta, perché *non reperta culpabilis*, dall'imputazione di aver 'estirpato la serratura' della casa abitata da Jacopo da Bornago e di avergli sottratto «duo lectiamina, pulvinarium unum et copertorium unum»: dall'*inquisitio* come riportata in sentenza risulta però che Catalina è la padrona di casa di Jacopo e si era già in precedenza recata presso la sua abitazione intimandogli «volo quod me solves de pensione domus mee». Jacopo in tale occasione aveva consegnato a Catalina solo «unam zapam et una se-guria et postmodum clauxit ospitium cum clave»<sup>42</sup>.

Va certo considerata perciò la possibilità che i casi esposti sopra non descrivano un metodo, uno *stylus iudicandi*, ma siano stati l'esito di fortuna, del caso, di accordi raggiunti altrove, di rapporti di forza che non vengono registrati sulla pergamena dal notaio.

---

glia Catelina e di suo marito Marco e ne ha asportato, a dicembre, varie suppellettili, di cui vengono descritti con cura in sentenza aspetto e valore, mentre la seconda volta «de ea domo robbavit equum unum brunum, valoris librarum viginti quinque imperialium et dictum equum et res viam exportavit contra voluntatem eorum iugalium» (la sentenza di assoluzione viene emessa il 5 agosto): sul fatto che gli oggetti e il cavallo siano stati portati via dalla casa dei coniugi non sembra possa esservi dubbio dato che la sottrazione è praticamente avvenuta *coram populo*. Il fatto che Giovannolo venga completamente assolto senza che vi sia nella sentenza alcun riferimento né a testimonianze né ad altre prove, lascia intravedere la possibilità che i protagonisti della vicenda abbiano trovato un accordo, v. *Liber sententiarum*, f. 24r: «Et constat nobis et curie nostre predictum Iohanolum non fuisse nec esse culpabilem de contentis nec aliquo contentorum in dicta inquisitione contra eum ut supra formata, prout hec et alia in actis nostris et curie nostre evidenter apparent. Idcirco nos Karolus Geno de Venetiis, potestas antedictus ... per hanc nostram sententiam absolvimus et absolutum reddimus et pronuntiamus». Su questi casi si veda il saggio di Roberto ISOTTON 2021 in questo stesso volume.

<sup>41</sup> *Liber sententiarum*, f. 32v.

<sup>42</sup> *Ibidem*, f. 48v.

#### 4. Le assoluzioni parziali

Le osservazioni tratte dalle formule delle sentenze di assoluzione completa possono venir confrontate con i casi in cui le sentenze contengono delle assoluzioni parziali, per verificare se, in casi in cui le fattispecie dei reati sono maggiormente articolate o gli imputati sono più d'uno, il metodo si ripresenta e continua a produrre gli stessi risultati.

Le assoluzioni possono essere parziali rispetto a un medesimo imputato, che viene condannato per uno dei reati per i quali è stato inquisito, ma assolto per un altro, oppure riguardo alle persone, perché uno degli imputati viene assolto e un altro condannato.

Un esempio del primo genere di assoluzione l'abbiamo nel caso di Ambrogino Cavallotto e Ambrogello Migliavacca<sup>43</sup>. Ambrogino, animato evidentemente da precedenti motivi di rancore di cui la sentenza non dà conto, aveva apostrofato Ambrogello con l'insulto, peraltro frequente, del 'vermecane'<sup>44</sup> e aveva cercato di colpirlo con una falce, mancandolo. Ambrogello aveva allora reagito colpendo Ambrogino due volte con un uncino sul braccio sinistro senza farlo sanguinare (« Ambroxelus Malia- vacha cum uno inzino ... percussit suprascriptum Ambroxinum Canalotum duabus percussionibus in brachio sinistro sine sanguine »). L'aggressione di Ambrogello era proseguita con un colpo da dietro sulle reni di Ambrogino, che non gli aveva però causato ferite. Fin qui la ricostruzione che si trova nell'*inquisitio* riportata nella prima parte della sentenza.

Da questo punto in poi il giudice riferisce ciò che risulta alla corte: *Et constat nobis*<sup>45</sup>.

Ciò che risulta alla corte proviene da due fonti di prova diverse e chiaramente individuate:

- *per legiptimas et idoneas probationes et testes coram dicto nostro iudice habitas et receptas* la curia ha appreso che Ambrogino ha effettivamente insultato

---

<sup>43</sup> *Ibidem*, ff. 40r-41r.

<sup>44</sup> L'insulto del verme cane era sentito come particolarmente grave tanto da venir sanzionato nella stessa disposizione che puniva la blasfemia: *Statuta Mediolani 1396a, Hec sunt statuta extraordinaria, Rubrica generalis de meretricibus et bordello, De pena blasphemantis deum sanctos et sanctas et vermes canes*: « Nullus audeat ne presumat blasphemare deum nec beatam virginem mariam ... vel quod alicui nascatur vermis canis et qui contrafecerit condemnetur in libris decem tertiorum quam pena si solvere non poterit ponatur ad berlinam et fustigetur per civitatem ... ». V. anche BIANCHI RIVA 2021.

<sup>45</sup> *Liber sententiarum*, f. 40v.



Ambrogello e che Ambrogello ha colpito una volta Ambrogino sulle reni con l'uncino senza farlo sanguinare («constat nobis et curie nostre predictum Ambroxinum Cavalotum fuisse culpabilem de contentis in dicta inquisitione et dictum Ambroxelum percussisse ipsum Ambroxinum Canalotum cum dicto inzino una percussione in renibus sine sanguine»);

- *per legitimum confessionem per eum Ambroxelum factam* risulta invece che Ambrogello ha colpito Ambrogino sul braccio con un uncino una sola volta («constat dictum Ambroxelum ipsum Ambroxinum cum dicto inzino percussisse semel super brachio sinistro sine sanguine»).

La corte dà conto di aver concesso ad Ambrogello *certus terminus ad omnem eius defensionem fiendam*, termine che individuiamo in quello che lo statuto ordinava al giudice di concedere dopo l'escussione dei testimoni e l'interrogatorio dell'inquisito, per *disputare et elligare*: ma Ambrogello non ha prodotto alcuna difesa, né l'ha prodotta qualcuno per lui, solo ha confessato di aver colpito Ambrogino *semel* sul braccio sinistro, mentre nelle risultanze dell'*inquisitio*, come narrate nella prima parte della sentenza, i colpi sul braccio sinistro risultavano essere due («percussit duabus percussioibus in brachio sinistro sine sanguine»).

Entrambi vengono condannati: Ambrogino per i *verba iniurosa* a pagare dieci lire di terzoli e a lire cinque di terzoli per aver brandito la falce; Ambrogello a quindici lire di terzoli per aver colpito Ambrogino perché la pena viene mitigata in quanto ha confessato: metà della somma va all'offeso mentre l'altra metà alle casse del comune.

Dopo aver dato conto con precisione dell'identità dei fideiussori per ciascun imputato, il podestà sentenza che delle altre accuse contenute nell'*inquisitio* Ambrogello non è ritenuto colpevole e viene perciò assolto:

« Ab aliis contentis in dicta inquisitione ipsum Ambroxelum non repertum culpabilem absolvimus et redimus absolutum »<sup>46</sup>.

Riassumiamo: dalle indagini fatte durante l'*inquisitio* il giudice trae una certa ricostruzione del fatto. Verifica la corrispondenza di tale ricostruzione con le deposizioni giurate dei testimoni e con le altre risultanze dell'inchiesta, in particolare con le dichiarazioni dell'imputato, che non produce nessuna difesa ed anzi confessa, modificando in parte quanto contenuto nell'*inquisitio* già svolta. Accerta così che la quantità di colpi inferti ad Ambrogino da Ambrogello è inferiore rispetto a quanto

---

<sup>46</sup> *Ibidem*, f. 41r.

ricostruito nell'*inquisitio*: un solo colpo di uncino all'avambraccio, anziché due. Condanna perciò Ambrogello per alcune delle imputazioni contenute nell'inchiesta, ma lo assolve per una di esse, e mitiga la pena per la sua confessione spontanea.

Nel corso dell'interrogatorio i due Ambrogi litigiosi hanno evidentemente avuto lo spazio per raccontare come sono andate effettivamente le cose, le deposizioni dei testimoni sono state lette con attenzione e poste a confronto con le ammissioni degli imputati, o non si potrebbe arrivare ad una sentenza che distingue in questo modo, fra i diversi capi di imputazione, quali siano quelli per i quali gli inquisiti vengono puniti e quell'unico per il quale uno di loro viene invece assolto<sup>47</sup>.

Simili considerazioni possono farsi nei casi nei quali alcuni imputati vengono condannati e altri assolti. In due di questi i condannati sono coloro che non si sono presentati davanti al giudice e, banditi, vengono considerati rei confessi, mentre chi non ha disprezzato la giurisdizione comunale ne esce libero, perché si è presentato davanti al giudice, ha negato gli addebiti e non viene ritenuto colpevole<sup>48</sup>.

Vi è un caso invece nel quale i tre inquisiti, Rogerio, Giacomino e Giovanollo, si sono presentati tutti davanti al giudice per rispondere per una brutale aggressione ai danni di Dionigi Cagapisti. L'aggressione nell'*inquisitio* è stata ricostruita come segue:

Rogerio con il suo pugno colpì Dionigi al corpo e al volto più e più volte senza spargimento di sangue e Giacomo con la spada sguainata voleva colpire Dionigi se avesse potuto e Giovannolo da Gallarate con i suoi pugni colpì Dionigi sul corpo e sulla testa con molteplici colpi senza sangue<sup>49</sup>.

Al podestà risulta che i fatti narrati nell'*inquisitio* siano effettivamente accaduti nel luogo e il giorno descritti<sup>50</sup> e che i reati siano stati commessi da Rogerio e Giacomo: le prove sono la confessione spontanea di Rogerio e le deposizioni testimoniali raccolte dal podestà stesso e dal giudice<sup>51</sup>.

---

<sup>47</sup> Altre assoluzioni parziali rispetto alle imputazioni: *ibidem*, ff. 14v, 39r (il caso è qui parzialmente diverso, nel senso che l'imputato viene assolto per l'aggressione e il podestà ritiene di non procedere per l'imputazione di porto d'arma proibita – « non esse procedendum super dicta portatione armorum » – perché su di essa si era pronunciato il podestà precedente) e 75r-v.

<sup>48</sup> *Ibidem*, ff. 74v e 75r.

<sup>49</sup> *Ibidem*, f. 56r.

<sup>50</sup> A maggio, e la sentenza viene emessa il 14 ottobre.

<sup>51</sup> *Ibidem*, f. 56r: « Et constet nobis et curie nostre omnia et singulla in dicta inquisitione contenta fuisse et esse vera et per eos Rugerium et Iacobinum comissa et perpetrata fuisse loco et tempore antedictis per legitimam confessionem sponte factam in <i>ud<ici>o per suprascriptum Rogerium et per dicta testium coram nobis et dicti nostri iudicis legitime in iudicio receptorum ».

La sentenza condanna per l'aggressione Rogerio a pagare trentacinque lire di terzioli e Giacomo dieci lire, mentre per aver portato armi proibite, delle quali non si era fatta menzione nella narrativa, la pena è di ben cento fiorini d'oro, da devolvere interamente al comune, o il carcere per un anno. La pena per l'aggressione viene diminuita per Rogerio in ragione della confessione e dovrà essere divisa fra il comune e la famiglia della vittima, mentre quella per il porto d'armi va interamente devoluta al tesoro.

Giovannolo invece, al contrario dei primi due, non viene ritenuto colpevole dei reati descritti nell'*inquisitio* ed è perciò completamente assolto<sup>52</sup>. Benché nella sentenza non venga detto esplicitamente si può ipotizzare che la confessione di Rogerio e le testimonianze ascoltate dal giudice abbiano consentito di accertare il non coinvolgimento di Giovannolo nel pestaggio di Dionigi: anche in questo caso quindi la verifica da parte del giudice delle risultanze dell'*inquisitio* condotta ascoltando gli inquisiti e interrogando i testimoni ha portato ad una parziale revisione delle prime risultanze dell'inchiesta.

## 5. Conclusioni

Per concludere: c'è ancora tanto da fare. Non è una novità infatti per gli storici del diritto che nell'ambito del processo penale condotto secondo le forme inquisitorie ci fossero spazi per il giudice che lo volesse per accertare la non colpevolezza di un inquisito che fosse rimasto impigliato nelle maglie di un'inchiesta<sup>53</sup>, ma va verificato nelle fonti giudiziarie se e quanto i giudici utilizzassero quegli spazi e rispettassero nei fatti le prescrizioni a tutela dell'imputato stabilite dagli statuti, previste nelle fonti romanistiche e canoniche ed elaborate dalla dottrina.

Come osservato all'inizio il rispetto delle regole poste a tutela dell'inquisito dipendeva dalla cultura giuridica e dalla preparazione dei giudici, ma vi è un secondo fattore che giocava sicuramente un ruolo preponderante: i rapporti di forza e di potere fra le istituzioni cittadine, e sovracittadine, nel caso del dominio visconteo, influenzati da fattori locali.

L'epoca di commistione fra le istituzioni comunali e l'affermazione di poteri signorili/oligarchici sta ricevendo grande attenzione da parte della storiografia, che vi intravede uno snodo fondamentale del lungo passaggio dal medioevo all'età moderna. Una fonte quale il *Liber sententiarum*, che si pone proprio in quegli anni del dominio visconteo, può offrire utili elementi alla ricostruzione di quel passaggio

---

<sup>52</sup> *Ibidem*, f. 56v.

<sup>53</sup> Pone l'accento su questo aspetto, con riferimento al processo dell'Inquisizione ereticale in età moderna, SANTANGELO CORDANI 2017 e SANTANGELO CORDANI 2019.

storico e i dati che se ne traggono vanno letti alla luce di ‘elementi interpretativi’ già utilizzati dalla storiografia.

Una chiave di lettura fondamentale è sicuramente costituita dal riutilizzo delle istituzioni comunali poste in nuovi rapporti gerarchici fra loro, e dal loro posizionamento rispetto al potere signorile<sup>54</sup>: tale ‘rimescolamento’ delle istituzioni manifesta l’azione politica di nuovi, o non nuovi ma ora proattivi, attori economico-sociali, che variano a seconda del contesto geografico di riferimento. Gli interventi dei signori infatti, che venivano condotti con mano diversa a seconda della città<sup>55</sup> in cui venivano apportati, di frequente « si concentrarono sulle materie ‘sensibili’ della repressione penale sia nei reati comuni sia in quelli politici »<sup>56</sup>.

È acquisizione ormai non più recente della storiografia che « l’entrata della procedura inquisitoria nel sistema giudiziario pubblico si rivela un fatto eminentemente politico »<sup>57</sup>: tale chiave interpretativa può applicarsi al di là della fase temporale cui si riferisce ed essere utilizzata per interrogare la nostra fonte: essa era destinata ad esercitare una funzione quale strumento di controllo dell’attività del podestà da parte dei sindacatori all’interno dei rapporti istituzionali del dominio visconteo<sup>58</sup>: così come si era

---

<sup>54</sup> LEVEROTTI 2003; ZORZI 2010, pp. 7-8; VALLERANI 2011, pp. 23-32. V. STORTI STORCHI 1996a ora anche in STORTI 2007, p. 272: « Negli statuti cittadini, che furono rivisti durante la sua (di Azzone, n.d.r.) dominazione (quelli di Bergamo, di Como, di Monza, e di Piacenza), subordinò, infatti, tutta la vita del diritto al proprio *arbitrium* e alla propria *voluntas*, pur senza imprimere modifiche profonde nella preesistente organizzazione delle magistrature e degli uffici, almeno in apparenza e se si sta alle disposizioni contenute in tali testi » e STORTI STORCHI 1996b, p. XIV: « Ai consigli di origine e formazione comunale, Il Consiglio generale e quello di Credenza, nel 1353 furono aggiunti, ma non sostituiti, ... , due consigli di nomina podestarile, composti da un minor numero di membri (rispettivamente 144 e 60), detti consiglio maggiore e minore. Questi ultimi, in progresso di tempo e in seguito ad ulteriori riforme introdotte nella legislazione cittadina a decorrere dal 1355, erosero via via le prerogative dei due antichi consigli di origine comunale » e STORTI 2012, p. 386: « Nonostante il cambiamento nella formazione dell’organo di governo (dall’elettività alla nomina signorile), rimase una considerevole continuità con il XIII secolo nel rapporto tra podestà e consiglio generale cittadino secondo i principi della codecisione ... molte norme relative all’ufficio del podestà e dei giudici risalenti al XIII secolo furono confermate nel XIV ».

<sup>55</sup> *Ibidem*, p. 384: « ... per quanto concerne la fase dell’espansione del loro dominio, il caso novarese costituisce un’ulteriore conferma dell’ipotesi che i Visconti – con comprensibile pragmatismo – abbiano calibrato le regole e gli strumenti del loro dominio in maniera diversificata da città a città, a seconda del maggiore o minore consenso e della forza dei loro alleati interni ».

<sup>56</sup> *Ibidem*, p. 388.

<sup>57</sup> VALLERANI 2005, p. 212.

<sup>58</sup> Gli statuti del 1396 regolano attentamente le modalità di sottoposizione dell’operato del podestà al sindacato: *Statuta iurisdictionum Mediolani*, XXXVII, *Quod potestas cum tota sua familia teneatur stare ad sindacatum, et de ordine sindacandi*, col. 997, XXXVIII. *De libellis in causa sindacatus dandis infra quinque*

sviluppato perché il comune sorvegliasse, prima solo finanziariamente poi anche giuridicamente<sup>59</sup>, lo svolgimento dell'attività giurisdizionale del podestà forestiero, con tutta la forza simbolica incarnata da un sindacato elettivo, all'altezza cronologica che ci riguarda esso ha subito una metamorfosi<sup>60</sup> allo stesso modo in cui « la carica potestativa del rettore forestiero è usata come elemento di raccordo e non di autonomia »<sup>61</sup>.

Già alla metà del Trecento i Visconti agirono in tal senso introducendo

« l'obbligo generale per le città soggette di accogliere nella commissione dei sindacatori di nomina cittadina un membro di nomina signorile ... più sensibile nel valutare la congruenza dell'operato dei podestà e della loro *familia* con la volontà (*l'intentio*) del legislatore »<sup>62</sup>.

Dalle più risalenti ricerche di Verga apprendiamo che non erano infrequenti le inchieste, e anche le condanne di giudici da parte dei sindacatori. Verga cita casi di corruzione di giudici e notai che erano stati puniti severamente dalla magistratura dei sindacatori e interventi diretti del signore in favore di comunità vessate dall'avidità di funzionari infedeli<sup>63</sup>: anche attraverso simili procedimenti passava la ricerca del consenso delle signorie, e quella viscontea non faceva eccezione. Il ruolo dei sindacatori restava così fondamentale, anche nel regime signorile: una continuità rassicurante rispetto alla tenuta delle istituzioni comunali, anche se il significato del controllo attuato dalla magistratura di verifica è ormai mutato, così come le modalità di selezione, affidate in parti diverse ai consigli maggiori e alla nomina signorile<sup>64</sup>.

---

*dies*, col. 998, XXXIX. *Quod novus potestas teneatur exigere condemnationes factas per syndacatores de potestate preterito et eius familia*, col. 998, XL. *Quod potestas tempore sindicatus stes extra domos communis*, col. 998.

<sup>59</sup> Sul sindacato la storiografia non è ricchissima: per un inquadramento QUAGLIONI 1981, CRESCENZI 1981 e LEVEROTTI 1997.

<sup>60</sup> Illuminanti in questo senso le riflessioni di CARIBONI 2008 a proposito della ricerca di legittimazione attraverso i 'simboli' nei primi decenni del regime visconteo: « Si intende trasformare così quello che, di fatto, inizialmente, era un processo precario e contingente di strutturazione del potere in un ordine necessario e indispensabile, quasi il frutto naturale e ineluttabile di uno processo "evoluzionista" ». Tra le 'vie di legittimazione simbolica' attuate da Ottone Visconti e dai suoi successori è significativa, a proposito della metamorfosi istituzionale, quella che Cariboni indica come seconda, dopo la carica episcopale e prima del vicariato imperiale: « La seconda via fu l'elezione alle più alte cariche del governo comunale, quale il capitanato del popolo o il *dominatus* o *rektoratus*, ossia poteri di natura straordinaria, inizialmente temporanei e che solo a partire dal 1330 divennero vitalizi. In questo caso la designazione veniva dal basso, dalle assemblee comunali ». Su questo tema anche CENGARLE 2013.

<sup>61</sup> VALLERANI 2010, p. 19.

<sup>62</sup> STORTI STORCHI 1996a ora anche in STORTI 2007, pp. 293 e nota 53 e 337-338 e nota 152.

<sup>63</sup> VERGA 1901, pp. 13-14.

<sup>64</sup> Così ad esempio per Bergamo in età viscontea, v. STORTI STORCHI 1984 ora anche in STORTI STORCHI 2007, p. 55: « Ai supremi vertici dell'ordine cittadino si ebbero allora il podestà visconteo e i

Va poi considerato che la dialettica ‘signori-magistrati-giuristi-comunità locali’ è estremamente complessa e caratterizzata da spinte e contropunte che seguono dinamiche, talvolta convergenti ma spesso confliggenti, dettate in origine da strategie di lungo periodo ma spesso corrette in vista di situazioni transitorie e legate al territorio particolare che non emergono con chiarezza dalle fonti: il rapporto fra Visconti e giuristi non fu semplice e la partita venne giocata abilmente da entrambe le parti sulla scacchiera delle modalità di esercizio della giurisdizione non meno che su quella delle procedure di modificazione della legislazione<sup>65</sup>. La dialettica fu aspra e si sviluppò su molteplici piani che si intersecarono fra loro. Piani fatti di carte, come il nostro *Liber*, il cui studio va perciò condotto considerando che

«l'efficacia del giudizio di sindacato era garanzia di rispetto degli statuti che, nonostante i considerevoli mutamenti intervenuti nel sistema delle fonti di diritto, continuavano ad essere considerati come fonte del diritto locale e come simbolo di autonomia. La signoria, inoltre escludeva, che i massimi ufficiali locali da essa designati potessero ritenersi superiori al diritto municipale»<sup>66</sup>.

---

consigli di nomina podestarile. Titolare di funzioni giurisdizionali, esecutive e fiscali, il primo fu strettamente legato agli organi collegiali da rapporti di collaborazione anche sotto il profilo dell'esercizio del potere legislativo. D'altra parte, pur dovendo svolgere la loro principale funzione, quella deliberante, di concerto con il podestà, i consigli maggiore e minore assunsero con la riforma attuata da Gian Galeazzo Visconti anche la titolarità del giudizio di sindacato sul podestà e sulla sua *familia*». V. *Statuta iurisdictionum Mediolani*, XLIV. *De syndacatoribus elligendis*, col. 999, *De officio syndacatorum potestatis et aliorum officialium*, coll. 999-1000.

<sup>65</sup> LEVEROTTI 2003. STORTI STORCHI 1996b, p. XVIII: «Il signore (Giovanni, n.d.r.), che insieme a Luchino, da almeno un decennio, cercava di diminuire l'influenza dei colleghi dei giureconsulti cittadini sulla conduzione e sulla decisione del processo, annullò il privilegio dei giudici del collegio dei giureconsulti di essere membri di diritto del consiglio di credenza. In futuro avrebbero potuto accedere a tale dignità solo per le vie ordinarie dell'elezione». La tensione esistente fra i Visconti e il ceto giuridico è stata posta in luce dall'Autrice anche attraverso lo studio delle riforme 'antigiurisprudenziali' poste in atto nel dominio nel campo del processo civile: STORTI STORCHI 1996a ora anche in STORTI STORCHI 2007, nota 55: «I signori di Milano dimostrarono di temere l'intervento dei rappresentanti del ceto giuridico non solo a causa dell'eventualità che essi applicassero i loro provvedimenti in maniera contraria alla loro volontà, ma anche nel timore che essi si opponessero alla formulazione o alla promulgazione di tali provvedimenti» e pp. 301-311; si vedano poi pp. 318-333 sul *consilium sapientis* e pp. 337-344 sulla la situazione particolarmente complessa che si venne a determinare negli anni Cinquanta del Trecento. Il densissimo saggio di Storti sulle riforme del processo civile continua ed approfondisce le ricerche di PADOA SCHIOPPA 1996, nel quale l'Autore verifica la pervasività del ruolo del giurisperito nella giustizia milanese sullo scorcio del XIII secolo: «a Milano l'affidamento dell'istruttoria e della decisione al *iurisperitus* e l'emissione del *consilium sapientis* costituiscono, alla fine del Duecento, una costante che non conosce eccezioni» (p. 19). Si veda anche MASSETTO 1993, pp. 58-60.

<sup>66</sup> V. STORTI STORCHI 1996b, pp. XIV-XV e note 24 e 25 sugli istituti di diritto pubblico dello Statuto di Bergamo del 1353 e sul collegamento, in tema di sindacato, con il «decreto di Giovanni Visconti (28 febbraio 1353) che obbligava tutti i podestà, rettori, capitani e vicari del dominio a sottostare al giudizio del sindacato disciplinato dalle singole legislazioni municipali, qualunque fosse la composizione dell'organo

Tuttavia, già nel 1348 Luchino aveva individuato nella funzione dei sindacatori un duplice scopo: il rispetto del diritto ma anche la tutela dell'immagine del signore – *honoris decencia* – presso le comunità soggette<sup>67</sup>: come si vede un campo di tensione dalle molteplici spinte confliggenti. Se fra i principi base dell'affermazione della giustizia pubblica vi è che la scoperta della verità costituisce interesse primario dello stato, va articolata l'endiadi 'verità-condanna'<sup>68</sup>: la verità è il fine del processo e l'*honoris decencia* del principe pretende che la verità attraverso il processo venga trovata, sia che esso si concluda con una condanna o con una assoluzione.

Se le carte contenute nel nostro *Liber sententiarum*, destinato a costituire il documento che i sindacatori esaminavano in caso di accuse alla curia del podestà, ci restituiscono un corpo giudicante, selezionato dal *princeps*, impegnato nella corretta osservanza delle norme statutarie, anche di quelle a tutela dell'inquisito, che gli consentono di dimostrare la propria estraneità rispetto al reato commesso o di diminuire la sua responsabilità, va valutato quali conclusioni se ne possano trarre.

L'ipotesi che vorrei abbozzare, a conclusione 'aperta' di questa disamina delle assoluzioni pronunciate in un singolo semestre, è che la pressione esercitata sui giudici dal giudizio di sindacato, non solo nei casi di corruzione, ma anche perché applicassero correttamente le norme statutarie, quelle volte a tutelare i poteri istituzionali vecchi e nuovi come quelle poste a tutela degli inquisiti nel corso del procedimento, avesse prodotto nel corso del Trecento uno *stylus iudicandi* della curia del podestà milanese e dei suoi giudici caratterizzato dall'utilizzo effettivo – nella prassi – di strumenti e spazi per l'affermazione di una 'giustizia giusta'.

---

inquirente, e in particolare, sia che fosse formato da soli cittadini, sia che vi partecipasse un membro aggiunto dai signori»: Milano, Archivio Storico Civico e Biblioteca Trivulziana, Codice Archivio 341, ms. *Decreta a Vicecomitibus Mediolani dominis*, ms., f. 4r (citato STORTI STORCHI 1996, nota 25 e STORTI STORCHI 1996a ora anche in STORTI STORCHI 2007, pp. 337-339 – p. 338 per la citazione riportata nel testo – e nota 152). V. *Statuto di Bergamo 1353*, Collatio I, rubrica X. *De sindicando officiales et familiam domini potestatis finito regimine ipsius potestatis* e rubrica XI. *De sindicatoribus elligendis ad sindicandum dominum potestatem et eius officiales*. In un contesto nel quale i Visconti adottarono strategie di affermazione diverse rispetto a quelle bergamasche, come quello del comune di Novara, la rubrica che modifica l'istituto del sindacato non si ritrova: *Statuti di Novara*, Liber I, *De examinadoribus et eorum offitio* <CLXXXVIII (187)>: nota la disomogeneità STORTI 2012, p. 383 e nota 11.

<sup>67</sup> STORTI STORCHI 1996a ora anche in STORTI STORCHI 2007, p. 339 e nota 154.

<sup>68</sup> VALLERANI 2005, p. 212 a proposito degli argomenti utilizzati da Gandino per risolvere la *quaestio* se in presenza di un'accusa per un reato perseguibile anche *ex officio*, il giudice potesse procedere con un'inquisizione: «L'ultimo argomento mette in gioco i principi di base della giustizia pubblica: la scoperta della verità e la punizione del colpevole sono "interesse dello stato" ("reipublice interest et etiam iudicis invenire hoc crimen et prevenire")». Su questo punto viene ripresa in modo più approfondito la riflessione di Gandino in VALLERANI 2008.

## FONTI

MILANO, ARCHIVIO STORICO CIVICO E BIBLIOTECA TRIVULZIANA

– Codice Archivio 341, ms. *Decreta a Vicecomitibus Mediolani dominis*.

## BIBLIOGRAFIA

- ALBINI 1982 = G. ALBINI, *Guerra, fame, peste. Crisi di mortalità e sistema sanitario nella Lombardia tardomedievale*, Bologna 1982 (Studi e testi di storia medievale, 3).
- ALESSI 1987 = G. ALESSI, *Processo penale (dir. Intermedio)*, in *Enciclopedia del diritto*, 36, Milano 1987, pp. 360-402.
- ANTONIELLI 2015 = L. ANTONIELLI, *Tra polizia sanitaria e polizia di prossimità: gli anziani di parrocchia nella Milano del Sei-Settecento*, in *La polizia sanitaria: dall'emergenza alla gestione della quotidianità*, a cura di L. ANTONIELLI, Soveria Mannelli 2015, pp. 107-139 (Stato, Esercito, Controllo del territorio, 24).
- ASCHERI 1991 = M. ASCHERI, *Diritto comune, processo e istituzioni: ovvero della credibilità dei giuristi (e dei medici)*, in ID., *Diritto medievale e moderno. Problemi del processo, della cultura e delle fonti giuridiche*, Rimini 1991, pp. 181-211.
- BASSANI 2007 = A. BASSANI, *Il trattato de testibus di Tindaro Alfani: un dialogo fra cultura tradizionale e cultura umanistica nella Perugia del Quattrocento*, in «Rivista di storia del diritto italiano», 80 (2007), pp. 125-188.
- BASSANI 2015 = A. BASSANI, *Spunti sulla trattatistica quattrocentesca. I Tractatus de testibus di Nello da San Gimignano e Alberico Maletta*, in «Italian Review of Legal History», 1 (2015), paper 3.
- BASSANI 2017 = A. BASSANI, *Udire e provare. Il testimone de auditu alieno nel processo di diritto comune*, Milano 2017 (Università degli Studi di Milano. Facoltà di Giurisprudenza. Pubblicazioni del Dipartimento di Diritto Privato e Storia del Diritto, 47).
- BASSANI 2019 = A. BASSANI, *La deposizione del testimone nel processo di diritto comune tra dottrina e prassi*, in *Tra storia e diritto* 2019, pp. 157-181.
- BASSANI 2020 = A. BASSANI, *I diritti delle parti del processo nei commentari del Cardinale Zabarella*, in *Diritto, Chiesa e cultura nell'opera di Francesco Zabarella*, a cura di C. VALSECCHI - F. PIOVAN, Milano 2020, pp. 186-202.
- BERTOLIN 2019 = S. BERTOLIN, *Publica vox e fama. I testes nei processi inquisitoriali del Quattrocento in Valle d'Aosta*, in *Tra storia e diritto* 2019, pp. 137-156.
- BIANCHI RIVA 2021 = R. BIANCHI RIVA, *Iniuria e insultus tra diritto e politica. Le offese alle magistrature comunali nella legislazione statutaria e nella prassi giudiziaria in età viscontea*, in *Liber sententiarum* 2021, pp. 239-264.
- CAMPISI 2018 = L. CAMPISI, *Prassi giudiziaria a Vercelli nel XIV secolo*, in «Studi di storia medioevale e di diplomatica», n.s., II (2018), pp. 131-150.
- CARIBONI 2008 = G. CARIBONI, *Comunicazione simbolica e identità cittadina a Milano presso i primi Visconti (1277-1354)*, in «Reti Medievali Rivista», IX (2008/1).



- CENGARLE 2013 = F. CENGARLE, *Tra maiestas Imperii e maiestas Domini: il vicariato composito di Galeazzo II Visconti (1354-1378)*, in *Signorie italiane e modelli monarchici (secoli XIII-XIV)*, a cura di P. GRILLO, Roma 2013, pp. 261-277.
- CHIODI 2009 = G. CHIODI, *Il giardino dei sentieri che s'incontrano. Processo penale e forme di giustizia nella Terraferma veneta (secoli XVI-XVIII)*, in *Saggi in ricordo di Aristide Tanzi*, Milano 2009, pp. 85-166.
- CHIODI 2016 = G. CHIODI, *Crimini enormi e tortura ex processu informativo: una violazione del diritto di difesa dell'imputato?*, in «Glossae. European Journal of Legal History» 13 (2016), pp. 72-107.
- CHIODI 2018 = G. CHIODI, *La costituzione Qualiter et quando (c.8) e l'ordo inquisitionis nella canonistica medievale*, in *The Fourth Lateran Council and the Development of Canon Law and the ius commune*, A. MASSIRONI - A. LARSON (eds.), Turnhout 2018 (Ecclesia militans, 7), pp. 281-305.
- CRESCENZI 1981 = V. CRESCENZI, *Il sindacato degli ufficiali nei comuni medievali italiani*, in *L'educazione giuridica, IV - Il pubblico funzionario: modelli storici e comparativi, I - Profili storici, la tradizione italiana*, Perugia 1981, pp. 383-529.
- DEZZA 1989 = E. DEZZA, *Accusa e inquisizione. Dal Diritto comune ai codici moderni*, Milano 1989 (Università degli Studi di Milano. Facoltà di Giurisprudenza. Pubblicazioni dell'Istituto di Storia del Diritto Italiano, 13).
- DEZZA 1993 = E. DEZZA, *Il diritto e la procedura penale negli statuti di Monza*, in *Gli statuti di Monza 1993*, pp. 101-129.
- DI RENZO VILLATA 1996 = M. G. DI RENZO VILLATA, *Egidio Bossi: un criminalista milanese quasi dimenticato*, in *Ius Mediolani* 1996, pp. 365-616.
- FIORELLI 1954 = P. FIORELLI, *La tortura giudiziaria*, II, Milano 1954.
- FIORI 2012 = A. FIORI, *Quasi denunciante fama: sull'introduzione del processo tra rito accusatorio e inquisitorio*, in *Der Einfluss der Kanonistik auf die europäische Rechts-kultur*, Bd. 3. *Straf- und Strafprozessrecht*, a cura di M. SCHMOECKEL - O. CONDORELLI - F. ROUMY, Köln-Weimar-Wien 2012, pp. 351-367.
- FRAHER 1992 = R.M. FRAHER, *IV Lateran's Revolution in Criminal Procedure: the Birth of Inquisitio, the End of Ordeals, and Innocent III's Vision of Ecclesiastical Politics*, in *Studia in honorem eminentissimi cardinalis Alphonsi. M. Stickler*, a cura di R.J. CASTILLO LARA, Roma 1992 (Studia et textus historiae juris canonici, 7), pp. 97-111.
- FUGAZZA 2011 = E. FUGAZZA, *I giuristi e i giudici piacentini in età viscontea tra attività legislativa e amministrazione della giustizia (1336-1391)*, in «I Quaderni del M. Æ.S. - Journal of Mediæ Ætatis Sodalitium», XIV (2011), pp. 97-133.
- GRILLO 2017 = P. GRILLO, *L'«ordine pubblico» nelle città comunali italiane (secc. XII-inizi XIV): problemi storici e storiografici*, in ID., *L'ordine della città. Controllo del territorio e repressione del crimine nell'Italia comunale (secoli XIII-XIV)*, Roma 2017 (Italia comunale e signorile, 11).
- ISOTTON 2021 = R. ISOTTON, *La repressione dei reati di furto e rapina nel Liber sententiarum potestatis Mediolani del 1385: acquisizioni e questioni aperte*, in *Liber sententiarum* 2021, pp. 205-238.
- Ius Mediolani 1996 = Ius Mediolani. *Studi di storia del diritto milanese offerti dagli allievi a Giulio Vismara*, Milano 1996 (Università degli Studi di Milano. Facoltà di Giurisprudenza. Pubblicazioni dell'Istituto di Storia del Diritto Italiano, 20).
- LANDAU 2008 = P. LANDAU, *Die Anfänge der Prozessrechtswissenschaft in der Kanonistik des 12. Jahrhunderts*, in *Der Einfluss der Kanonistik auf die europäische Rechts-kultur*, Bd. 1. *Zivil- und Zivilprozessrecht*, a cura di O. CONDORELLI - F. ROUMY - M. SCHMOECKEL, Köln 2008, pp. 7-23.

- LEVEROTTI 1997 = F. LEVEROTTI, *Gli ufficiali negli stati italiani del Quattrocento*, in « Annali della Classe di Lettere e Filosofia della Scuola Normale Superiore », s. IV, Quaderni I (1997), pp. IX-XX.
- LEVEROTTI 2003 = F. LEVEROTTI, *Leggi del principe, leggi della città nel ducato visconteo-sforzesco*, in *Signori, regimi signorili e statuti nel tardo Medioevo*. VII Convegno del Comitato per gli studi e le edizioni delle fonti normative, Ferrara, 5-7 ottobre 2000, a cura di R. DONDARINI - G.M. VARANINI - M. VENTICELLI, Bologna, 2003, pp. 143-188.
- Liber sententiarum* = *Liber sententiarum potestatis Mediolani (1385)*. Edizione critica, a cura di P.F. PIZZI, Genova 2021 (Notariorum Itinera, VII/2).
- Liber sententiarum* 2021 = *Liber sententiarum potestatis Mediolani (1385)*. Storia, diritto, diplomatica e quadri comparativi, a cura di A. BASSANI - M. CALLERI - M.L. MANGINI, Genova 2021 (Notariorum Itinera, VII/1).
- Liber Statutorum Communis Modoetiae* = *Liber Statutorum Communis Modoetiae*, Mediolani apud Paulum Gottardium Pontium, 1579 (rist. anast. Milano 1993).
- MAGNANI 2011 = M. MAGNANI, *Il funzionamento della giustizia del comune di Torino alla fine del Trecento. Il sistema probatorio, la pena e la sua negoziazione*, in « Bollettino Storico Bibliografico Subalpino », CIX (2011), pp. 497-566.
- MANGINI 2021 = M.L. MANGINI, *Il principio dell'iceberg. Scritture ad banchum iuris malleficiorum, Milano, secoli XIII-XIV*, in *Liber sententiarum* 2021, pp. 33-60.
- MARINELLI 1975 = O. MARINELLI, *Il Liber Inquisitionum del Capitano del Popolo di Perugia (1287)*, Perugia 1975 (Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi di Perugia, 2).
- MASSETTO 1993 = G.P. MASSETTO, *Il diritto processuale civile negli statuti di Monza*, in *Gli statuti di Monza 1993*, pp. 49-73.
- MAUSEN 2006 = Y. MAUSEN, *Veritatis adiutor. La procédure du témoignage dans le droit savant et la pratique française (XII<sup>e</sup>-XIV<sup>e</sup> siècles)*, Milano 2006.
- MIGLIORINO 1985 = F. MIGLIORINO, *Fama e infamia. Problemi della società medievale nel pensiero giuridico nei secoli XII e XIII*, Catania 1985.
- PADOA SCHIOPPA 1976 = A. PADOA SCHIOPPA, *Delitto e pace privata nel pensiero dei legisiti bolognesi. Brevi note*, in « Studia Gratiana », XX (1976), pp. 269-288; anche in ID., *Italia ed Europa nella Storia del diritto*, Bologna 2003, pp. 209-250.
- PADOA SCHIOPPA 1980 = A. PADOA SCHIOPPA, *Sul ruolo dei giuristi nell'età del diritto comune: un problema aperto*, in *Il diritto comune e la tradizione giuridica europea*, a cura di D. SEGOLONI, Perugia 1980, pp. 153-166.
- PADOA SCHIOPPA 1996 = A. PADOA SCHIOPPA, *La giustizia milanese nella prima età viscontea (1277-1300)*, in *Ius Mediolani* 1996, pp. 1-46; anche in ID., *Giustizia medievale italiana dal Regnum ai Comuni*, Spoleto 2015 (Biblioteca del « Centro per il collegamento degli studi medievali e umanistici in Umbria », 28), pp. 299-344.
- PADOA SCHIOPPA 2007a = A. PADOA SCHIOPPA, *Delitto e pace privata*, in ID., *Italia ed Europa nella storia del diritto*, Bologna 2007, pp. 209-250.
- PADOA SCHIOPPA 2007b = A. PADOA SCHIOPPA, *Stato moderno e diritto*, in ID., *Italia ed Europa nella storia del diritto*, Bologna 2007, pp. 315-363.
- PIZZI 2017-2018 = P.F. PIZZI, *I codici delle sentenze criminali dei Podestà milanesi (1385, 1390-92)*, tesi di laurea magistrale in Scienze Storiche, rel. M.L. Mangini, a.a. 2017-2018.

- QUAGLIONI 1981 = D. QUAGLIONI, *L'ufficiale in Bartolo*, in *L'educazione giuridica, IV - Il pubblico funzionario: modelli storici e comparativi, I - Profili storici, la tradizione italiana*, Perugia 1981, pp. 143-187.
- SANTANGELO CORDANI 2017 = A. SANTANGELO CORDANI, *La pura verità: processi antiereticali e Inquisizione romana tra Cinque e Seicento*, Milano 2017.
- SANTANGELO CORDANI 2019 = A. SANTANGELO CORDANI, *Ricerca della verità e garanzie della difesa nel processo inquisitoriole di età moderna*, in *Tra storia e diritto* 2019, pp. 307-331
- SAVELLI 1994 = R. SAVELLI, *Tribunali, «decisiones» e giuristi: una proposta di ritorno alle fonti*, in *Origini dello Stato. Processi di formazione statale in Italia fra medioevo ed età moderna*, a cura di G. CHITTOLINI - A. MOLHO - P. SCHIERA, Bologna 1994 (Annali dell'Istituto storico italo-germanico. Quaderno 39), pp. 397-421.
- SBRICCOLI 1998 = M. SBRICCOLI, «Vidi communiter observari». *L'emersione di un ordine penale pubblico nelle città italiane del secolo XIII*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», 27 (1998), pp. 231-268; anche in ID., *Storia del diritto penale e della giustizia I*, Milano 2009 (Per la storia del pensiero giuridico moderno, 88), pp. 73-110
- SBRICCOLI 2002 = M. SBRICCOLI *Giustizia criminale*, in *Lo stato moderno in Europa. Istituzioni e diritto*, a cura di M. FIORAVANTI, Roma-Bari 2002, pp. 163-205; ID., *Storia del diritto penale e della giustizia I*, Milano 2009 (Per la storia del pensiero giuridico moderno, 88), pp. 3-45.
- Statuta iurisdictionum Mediolani* = *Statuta iurisdictionum Mediolani saeculo XIV lata*, edidit A. CERUTI, in *Leges Municipales, II/1, Augustae Taurinorum 1876* (Historiae Patriae Monumenta, XVI), coll. 977-1086.
- Statuta Mediolani 1396a* = *Statuta Mediolani*, Mediolani, diligenter impressus opera et impensa egregii magistri Pauli de Suardis, MCCCCLXXX, die XX decembris.
- Statuta Mediolani 1396b* = *Statuta criminalia Mediolani e tenebris in lucem edita ...*, Bergomi, typis Comini Venturae, sumptibus Antonij de Antonijs bibliopolae Mediolanensis, 1594.
- Statuti di Monza* 1993 = *Gli Statuti medievali di Monza - Saggi critici*, Milano 1993.
- Statuti di Novara* = *Statuti di Novara del XIV secolo*, edizione critica a cura di G. COSSANDI - M.L. MANGINI. Contributi di G. ANDENNA - C. BERTONCELLI - G. COSSANDI - M.L. MANGINI - P. PEDRAZZOLI - C. STORTI, Varese 2012 (Fonti 8).
- Statuto di Bergamo 1331* = *Lo statuto di Bergamo del 1331*, a cura di C. STORTI STORCHI, Milano 1986 (Fonti storico-giuridiche. Statuti, 1).
- Statuto di Bergamo 1353* = *Lo statuto di Bergamo del 1353*, a cura di G. FORGIARINI. Introduzione di C. STORTI STORCHI, Spoleto 1996 (Fonti storico-giuridiche. Statuti, 2).
- STORTI STORCHI 1984 = C. STORTI STORCHI, *Statuti viscontei di Bergamo*, in *Statuti rurali e statuti di valle. La provincia di Bergamo nei secoli XII-XVIII*. Atti del Convegno, Bergamo, 5 marzo 1983, a cura di M.R. CORTESI, Bergamo 1984, pp. 51-92; anche in STORTI 2007, pp. 1-55.
- STORTI STORCHI 1993 = C. STORTI STORCHI, *Statuti di Monza del XIV secolo: formazione e caratteri generali*, in *Gli Statuti di Monza* 1993, pp. 17-36; anche in STORTI STORCHI 2007, pp. 193-242.
- STORTI STORCHI 1996a = C. STORTI STORCHI, *Giudici e giuristi nelle riforme viscontee del processo civile per Milano (1330-1386)* in *Ius Mediolani* 1996, pp. 47-187; anche in STORTI STORCHI 2007 pp. 271-402.
- STORTI STORCHI 1996b = C. STORTI STORCHI, *Introduzione*, in *Lo statuto di Bergamo del 1353*, a cura di G. FORGIARINI. Introduzione di C. STORTI STORCHI, Spoleto 1996 (Fonti storico-giuridiche. Statuti, 2), pp. V-XXV; anche in STORTI STORCHI 2007, pp. 403-426.

- STORTI 2005 = *Petrarca e la Lombardia*. Atti del Convegno di Studi Milano 22-23 maggio 2003, a cura di G. FRASSO - G. VELLI - M. VITALE, Roma-Padova 2005, pp. 77-121.
- STORTI STORCHI 2007 = C. STORTI STORCHI, *Scritti sugli statuti lombardi*, Milano 2007 (Università degli Studi dell'Insubria. Facoltà di Giurisprudenza, 29).
- STORTI 2012 = C. STORTI, *Legislazione statutaria in itinere*, in *Statuti di Novara del XIV secolo*, edizione critica a cura di G. COSSANDI-M.L. MANGINI. Contributi di G. ANDENNA- C. BERTONCELLI-G. COSSANDI -M.L. MANGINI, P. PEDRAZZOLI, C. STORTI, Varese 2012 (Fonti 8), pp. 379-389.
- THÉRY 2003 = J. THÉRY, *Fama. L'opinion publique comme preuve judiciaire. Aperçu sur la révolution médiévale de l'inquisitoire (XII<sup>e</sup>-XIV<sup>e</sup> siècle)*, in *La Preuve en justice de l'Antiquité à nos jours*, sous la direction de B. LEMESLE, Rennes 2003, pp. 119-149.
- Tractatus de testibus* = *Tractatus de testibus et eorum reprobatione*, in *Tractatus de testibus probandis vel reprobandis variorum authorum per Ioannem Baptistam Ziletum Venetum I.U.D. in lucem editi*, Venetiis 1568, ff. 117-167.
- Tra storia e diritto* 2019 = *Tra storia e diritto. Giustizia laica e giustizia ecclesiastica tra medioevo ed età moderna*, a cura di M. BENEDETTI - A. SANTANGELO CORDANI - A. BASSANI, Milano 2019 (Centro di ricerca coordinato Studi sulla Giustizia).
- TREGGIARI 2020 = F. TREGGIARI, « *Et sit secretum* ». *La denuncia anonima negli statuti delle città ombre*, in *Riferire all'autorità. Denuncia e delazione tra Medioevo ed Età moderna*, a cura di M.G. MUZZARELLI, Roma 2020.
- VALLERANI 2005 = M. VALLERANI, *La giustizia pubblica medievale*, Bologna 2005.
- VALLERANI 2007 = M. VALLERANI, *La fama tra costruzioni giuridiche e modelli sociali nel tardo medioevo*, in *La fiducia secondo i linguaggi del potere*, a cura di P. PRODI, Bologna 2007, pp. 93-111.
- VALLERANI 2008 = M. VALLERANI, *Modelli di verità. Le prove nei processi inquisitori in L'Enquête au Moyen Âge, Études réunies par C. GAUVARD*, Rome 2008 (Collectionne de l'École Française de Rome, 399), pp. 123-142.
- VALLERANI 2010 = M. VALLERANI, *Introduzione*, in *Tecniche di potere nel tardo medioevo. Regimi comunali e signorie in Italia*, a cura di M. VALLERANI, Roma 2010, pp. 7-24, p. 19.
- VALLERANI 2011 = M. VALLERANI, *Comune e comuni: una dialettica non risolta*, in *Sperimentazioni di governo nell'Italia centrosettentrionale nel processo storico dal primo comune alla signoria*. Atti del Convegno di studio, Bologna, 3-4 settembre 2010, a cura di M. CONSIGLIA DE MATTEIS - B. PIO, Bologna 2011, pp. 9-34.
- VALSECCHI 2021 = C. VALSECCHI, « per viam inquisitionis ». *Note sul processo criminale a Milano in un'età di transizione*, in *Liber sententiarum* 2021, pp. 127-176.
- VERGA 1901 = E. VERGA, *Le sentenze criminali dei podestà milanesi (1385-1429)*. *Appunti per la storia della giustizia punitiva in Milano*, in « Archivio storico lombardo », XXVIII (1901), pp. 96-142.
- ZORZI 2008 = A. ZORZI, *La trasformazione di un quadro politico. Ricerche su politica e giustizia a Firenze dal comune allo Stato territoriale*, Firenze 2008.
- ZORZI 2010 = A. ZORZI, *Le signorie cittadine in Italia (secc. XIII-XV)*, Milano - Torino 2010.
- ZORZOLI 1981 = M.C. ZORZOLI, *Il collegio dei giudici di Pavia e l'amministrazione della giustizia. (Le basi normative, dallo Statuto visconteo alle Nuove Costituzioni)*, in « Bollettino della Società Pavese di Storia Patria », n.s., XXXII (1981), pp. 56-90.

ZORZOLI 1986 = M.C. ZORZOLI, *Università, dottori giureconsulti. L'organizzazione della «facoltà legale» di Pavia nell'età spagnola*, Padova 1986.

*Sommario e parole significative - Abstract and keywords*

Il saggio vuole indagare le sentenze di assoluzione presenti nel Liber Sententiarum per verificare l'ipotesi che i giudici di Milano nella seconda metà del XIV secolo applicassero le regole del 'giusto processo' a tutela dell'imputato

**Parole significative:** Milano, Lombardia, Visconti, storia del processo penale, assoluzione.

The essay investigates the acquittals in the Liber Sententiarum to test the hypothesis that judges in Milan in the second half of 14<sup>th</sup> century apply the rules of 'fair trial' to protect the accused.

**Keywords:** Milan, Lombardy, Visconti, History of Criminal Law, Acquittal.

# *La repressione dei reati di furto e rapina nel Liber sententiarum potestatis Mediolani del 1385: acquisizioni e questioni aperte*

Roberto Isotton  
roberto.isotton@unicatt.it

## 1. Introduzione

Il *Liber sententiarum* del 1385, di cui si dà ora l'edizione a cura di Pier Francesco Pizzi<sup>1</sup>, costituisce una fonte rara e preziosa per la ricostruzione delle modalità dell'amministrazione della giustizia punitiva in un decisivo momento di trasformazione dell'assetto istituzionale della signoria viscontea<sup>2</sup>.

Questo documento, che rappresenta il primo esemplare di una superstite raccolta invero non del tutto sconosciuta alla storiografia giuridica<sup>3</sup>, non solo consente di gettare una luce sulla concreta prassi repressiva dei fenomeni criminali, ma permette altresì di verificare almeno in parte, come vedremo, alcune ipotesi storiografiche formulate intorno al contenuto di una normativa statutaria in gran parte non giunta fino a noi.

Il *Liber sententiarum* qui considerato – analogamente agli altri registri superstite che ancora attendono una più attenta ricognizione storiografica – rappresenta tuttavia, se ci si consente l'immagine, un masso erratico che emerge dalle nebbie della storia. Il quale, se da un lato riesce a fare uscire da un pressoché impenetrabile cono d'ombra alcuni significativi aspetti della vita della società milanese tra Tre e Quattrocento, d'altro canto fa emergere un quadro complessivo nel quale emergono più lacune che certezze. Di conseguenza, chi si appresta ad analizzarne i contenuti non sempre appare in grado di fornire risposte inequivoche a tutti gli interrogativi che da esso emergono.

---

\* Dedico il presente lavoro alla memoria di Sabrina Pollorsi, giovane studiosa che amava la vita, gli amici e la storia del diritto.

<sup>1</sup> *Liber sententiarum*.

<sup>2</sup> Sulla Milano viscontea, con particolare riferimento al periodo di cui ci stiamo occupando, si vedano i lavori ormai risalenti di ROMANO 1891; COGNASSO 1923; BARNI 1941; COGNASSO 1955. Fra gli studi più recenti, si segnala, per novità di impostazione, GRILLO 2013.

<sup>3</sup> La serie di sette codici che forniscono una sia pur frammentaria testimonianza dell'attività giurisdizionale in *criminalibus* a Milano dal 1385 al 1429 era stata infatti oggetto dell'analisi contenuta in VERGA 1901.

Per quanto ci riguarda, quindi, sia pure in relazione ad un tema assai limitato quale quello della repressione di alcuni reati contro il patrimonio (furto e rapina<sup>4</sup>), cercheremo di dar conto, in queste pagine, di alcuni punti fermi che emergono dall'analisi delle pronunce, ma, anche e soprattutto, di segnalare alcune questioni che, allo stato attuale dei dati a nostra disposizione, devono essere considerate aperte e possono quindi ricevere, al più, risposte di natura meramente congetturale.

## 2. Il giudice e i reati

Le prime considerazioni che possono essere svolte intorno al tema da noi prescelto riguardano la misura della ricorrenza dei reati di *furtum* e di *robaria* rispetto ai dati complessivi sulla criminalità emergenti non solo dal *Liber sententiarum*, ma altresì dai successivi registri criminali disponibili, esaminati a suo tempo da Ettore Verga, il quale ci ha lasciato qualche sintetico ma utilissimo dato statistico.

Prima però di avventurarci su questo terreno, è opportuno spendere qualche parola sul magistrato che si è assunto la responsabilità delle sentenze qui esaminate, il che ci permetterà di svolgere anche qualche considerazione sull'integrità della raccolta giurisprudenziale a lui riferibile.

Il manoscritto del *Liber sententiarum* del 1385, che già il Verga notava essere il meglio conservato dell'intera serie<sup>5</sup>, raccoglie, come è noto, le sentenze pronunciate dal 1° luglio al 19 dicembre di quell'anno<sup>6</sup> dal Podestà Carlo Zen (più di frequente citato come *Zeno*).

Se non vi è alcun dubbio sull'identificazione del magistrato con la prestigiosa figura dell'ammiraglio veneziano che un quinquennio prima, all'esito vittorioso della

---

<sup>4</sup> La relazione esposta da chi scrive in occasione del Convegno milanese del dicembre 2019 era limitata all'analisi del reato di *furtum*, con l'esclusione delle ipotesi, pur menzionate, di *robaria*. Tuttavia, la limitatissima ricorrenza, nel *Liber*, di sentenze relative alla prima categoria di reato, la contiguità fra le due *figurae criminis* e, soprattutto, la necessità di analizzare congiuntamente la disciplina repressiva di esse nell'ambito della comparazione fra fonti statutarie di diversa provenienza (v. § 3) hanno suggerito l'opportunità di considerare, nel presente saggio, entrambi i reati.

<sup>5</sup> «La serie pur troppo non è completa, vi corrono frequenti e ampie lacune, giacché molti fogli e talora fascicoli interi sono stati strappati. Solo il primo volume è numerato regolarmente da I a CXXVII: gli altri o non hanno numerazione o l'hanno saltuaria solo in alcuni fascicoli: perciò sono costretto a citarli colla numerazione fatta di mia mano»: VERGA 1901, p. 8.

<sup>6</sup> Il Verga (*ibidem*, p. 44) ha scritto che le sentenze contenute nel *Liber* si interrompono il 16 dicembre, ma non si è avveduto del fatto che, per un evidente errore di legatura, nel volume le sentenze pronunciate il 19 dicembre sono state inserite *prima* di quelle emesse il 16 dello stesso mese.

c.d. guerra di Chioggia contro i Genovesi, era stato designato a succedere al defunto Vettor Pisani quale Capitano Generale da Mar della Serenissima<sup>7</sup>, sussistono tuttavia fondate ragioni per ritenere che l'attività giurisdizionale svolta dallo Zeno nel capoluogo lombardo si sia protratta oltre il limite di cui la raccolta milanese dà testimonianza.

Nella *Vita Caroli Zeni*, leggiamo infatti che « eum magistratum anno integro, mensibus tribus administrans Carolus, pergratum se Mediolanensi populo fecit »<sup>8</sup>. La funzione podestarile sarebbe stata da lui esercitata non per un solo semestre (come del resto sarebbe stato plausibile in un contesto in cui, è stato osservato, « la nomina è fatta il più delle volte per sei mesi »<sup>9</sup>), ma si sarebbe estesa nell'arco di quindici mesi. Ora, se è del tutto ragionevole ritenere che l'avvio di tale funzione venga a coincidere con il termine iniziale delle pronunce contenute nel *Liber sententiarum* (il nipote-biografo ci informa infatti, pur non senza talune inesattezze e qualche travisamento dei fatti, che lo Zeno, presente a Milano (su invito di Gian Galeazzo Visconti) ancora all'epoca del governo di Bernabò, ha assunto la carica podestarile solo dopo l'ascesa al potere del Conte di Virtù, allo scopo di contenere – a quanto pare, con successo – le tensioni fra le fazioni politiche sorte dopo la violenta deposizione del tirannico predecessore<sup>10</sup>), non risulta per nulla scontata la de-

---

<sup>7</sup> Scarne notizie biografiche su Carlo Zeno, primogenito di un'importante famiglia veneziana distintosi non solo per le indubbie capacità militari, ma anche per gli importanti incarichi politico-diplomatici svolti sia all'interno della Repubblica di Venezia sia all'estero, in *ALMAGIA* 1937, p. 920. Notizie più dettagliate, di recente, in *BERGAMO* 2018. Entrambe le fonti sopra citate sono tributarie pressoché in via esclusiva della biografia postuma compilata intorno al 1458 dal nipote, l'umanista ed ecclesiastico Jacopo Zeno: v. *ZENO* 1940-1941.

<sup>8</sup> *ZENO* 1940-1941, f. 339, p. 82.

<sup>9</sup> *VERGA* 1901, p. 12, il quale però precisa che « l'arbitrio del Principe governa sì il cominciamento che la durata dell'ufficio del Podestà » e che mette in luce quest'ultimo « ordinariamente dopo sei mesi veniva confermato con altra lettera: quasi tutti i Podestà di questo periodo si trovano confermati anche più d'una volta »: *ibidem*.

<sup>10</sup> *ZENO* 1940-1941, f. 339, p. 82: « Itaque ut praeesset Mediolano Carolus, regeret urbem, moderareturque summae rei, Galeazius princeps decrevit. Ergo Carolus, qui Principi imprimis benivolentissimo, de seque optime merito, percuperet impense gerere morem, indignum se suisque abhorrens moribus, aeque amicitiae foederis cupitis oblectari votis ratus, obsequi affectis praecibus, facereque satis, dedicato orantis animo, sui censuit muniris fore. Inito igitur magistratu, desumptaque urbis cura, quam Guelforum Gebellinorumque factiones, sic enim vulgus appellat, turbarent urbem, bonis tamen Carolus artibus fretus, imminentibus morbis periculisque, studio et virtute consuluit. Primum siquidem excitatos tumultus, non sedare solum, sed extinguere extirpareque poenitus adiciens animum, sic sensim tumultuantes composuit res, ut ea brevi urbs tranquillo et pacatissimo redderetur loco. Ne culla



finizione dell'effettiva estensione temporale della carica. Se infatti l'espressione «anno integro, mensibus tribus» dovesse essere intesa nel senso di una funzione 'continuativamente' esercitata, si dovrebbe concludere che il nostro Podestà sarebbe rimasto in carica fino alla fine di ottobre del 1386. Senonché, nella cronotassi dei Podestà milanesi in carica dal 1383 al 1436 da lui compilata sulla base dei *Libri sententiarum* e di altri documenti disponibili, il Verga segnala che, in un documento relativo ad un giudizio di sindacato nei confronti del successore dello Zeno, Giacomo de Piis, emerge come quest'ultimo abbia retto il Comune «in parte dell'anno 1385, in parte del seguente»<sup>11</sup>. Due quindi sono le conclusioni possibili: o la data indicata nel documento consultato dal Verga è stata letta (o trascritta) in maniera errata – e potrebbe piuttosto riferirsi all'anno 1386 e al seguente – oppure si deve desumere che lo Zeno abbia ricoperto tale carica in maniera non continuativa. In entrambi i casi – ed è questo il dato che più ci interessa – la documentazione relativa all'attività giurisdizionale da lui svolta a Milano risulterebbe comunque incompleta. Il *Liber sententiarum* del 1385, quindi, pur in una condizione di maggiore integrità rispetto agli altri registri superstiti, fornirebbe una testimonianza solo parziale dell'attività milanese del magistrato veneziano.

Venendo poi al tema del rilievo statistico dei reati di *furtum* e *robaria* da noi presi in esame, emerge anzitutto il dato della scarsissima ricorrenza di sentenze ad essi connesse.

Su un totale di 126 pronunce intervenute nel secondo semestre del 1385, solo 11 riguardano i reati qui considerati: più precisamente, si contano 5 sentenze relative al reato di furto e 6 riguardanti l'ipotesi della *robaria*<sup>12</sup>.

La bassa incidenza di tali due reati è ancor più rilevante allorché si rifletta sul fatto che, pressoché in concomitanza con l'inizio del mandato di Carlo Zeno, una generale riforma dell'apparato giurisdizionale milanese, introdotta da un decreto di Gian Galeazzo Visconti del 15 luglio 1385, aveva stabilito la diretta ed esclusiva competenza giurisdizionale del Podestà, *in criminalibus*, in città e nei sobborghi entro un raggio di circa 15 chilometri da essa, ed aveva altresì ulteriormente esteso la competenza podestarile, in concorrenza con quella dei Capitanei, in ulteriori quat-

---

deinceps necis et factionis vel recordatione subtorta, aboleretur quoque pristinarum dissensionum, non omnis modo via, sed ipsa fere quoque memoria ».

<sup>11</sup> VERGA 1901, p. 44.

<sup>12</sup> V. § 4.

tro contadi rurali<sup>13</sup>, ampliando in modo notevole il numero degli illeciti penali commessi alla cognizione del magistrato cittadino.

Tale dato potrebbe spiegarsi col fatto che, come è stato osservato, «venivano lasciati alla discrezione del podestà quei reati contro la persona e il patrimonio giudicati dal diritto e dalla morale del tempo come meno gravi», fra i quali sarebbero stati fatti rientrare anche «i piccoli furti»<sup>14</sup>. La repressione si sarebbe quindi limitata ai casi più rilevanti, in un'ottica 'deflattiva' tesa a privilegiare la repressione di quei reati che potessero suscitare maggiore allarme sociale.

Avremo modo di riflettere ulteriormente su questa non trascurabile argomentazione allorché procederemo ad una breve analisi delle norme repressive relative alle fattispecie da noi considerate. Per il momento, ci limitiamo ad osservare che, allargando lo sguardo sull'intero complesso di registri giudiziari di epoca viscontea giunti fino a noi (utilizzando quindi, a tale scopo, i dati statistici raccolti a suo tempo dal Verga<sup>15</sup>), l'incidenza dei reati contro il patrimonio risulta essere ancora minore.

Su un totale di 3023 sentenze conservateci, solo 60 riguardano infatti solo l'ipotesi del furto<sup>16</sup>, per un'incidenza complessiva dell'1,98% sul totale delle pronunce.

Ancora più significativa è infine non tanto la ricorrenza, per tale reato, della pena capitale (su 60 accuse nei confronti di 59 accusati, essa, prevista per i furti di

---

<sup>13</sup> «In causis vero criminalibus, Potestas noster Mediolani in Civitate, Suburbii et Corporibus Sanctis Mediolani iurisdictionibus (cosi) exerceat, nec de ipsis causis in dictis locis Capitanei nostri Comitatus se intromittant ullo modo. In Comitatu vero Mediolani quilibet praedictorum videlicet Potestas noster in solidum et Capitanei scilicet quilibet eorum in parte Comitatus praedicti sibi commissa exercent iurisdictionem in criminalibus, ita tamen, quod praeoccupans praeferatur in cognitione talium causarum»: *De iurisdictione Comitatus in civili et criminali concessa Potestati Mediolani, et Vicariis Comitatus* (15 luglio 1385), in *Antiqua Ducum*, p. 80. Sul punto, si v. CERUTI 1872, p. 225; VERGA 1901, p. 9 e sgg. Per una più esatta nozione delle suddivisioni territoriali a Milano e nel contado nell'epoca considerata, si v. G. GIULINI 1760, p. 112 e sgg.

<sup>14</sup> GAZZINI 2017, p. 51.

<sup>15</sup> I dati sono pubblicati in VERGA 1901, p. 39. Naturalmente, in mancanza di una più organica disamina di tutti i registri superstiti, tali statistiche, non esenti da talune ambiguità (v. la nota seguente) e inesattezze (clamoroso è il caso di una condanna alla pena capitale per adulterio, contenuta nel *Liber* del 1385 e menzionata nel testo dello studioso, ma poi non rientrante nelle statistiche da lui fornite: cfr. p. 23, 42), restano ad oggi un ineludibile strumento per valutare lo stato della criminalità nella Milano medievale.

<sup>16</sup> Non risulta peraltro chiaro se in questo gruppo il Verga abbia fatto rientrare anche la fattispecie della *robaria*. In altra parte del testo, egli ha fatto mostra di accomunare le due ipotesi *sub specie furti*, distinguendo fra furto clandestino (o f. in senso stretto) e furto violento (che integrerebbe la fattispecie della rapina): *ibidem*, p. 21.

più grave entità e per i *fures famosi*, risulta inflitta 11 volte – almeno quattro delle quali proprio durante la magistratura dello Zeno<sup>17</sup>) quanto l'inesorabilità con cui essa viene applicata: 7 condanne capitali risultano infatti essere eseguite, a differenza delle 2 esecuzioni su 53 condanne inflitte per il reato di omicidio (anche se questo dato può essere probabilmente spiegato con l'elevato numero di imputati di quest'ultimo crimine, condannati in contumacia e presumibilmente sottrattisi alla pena<sup>18</sup>).

### 3. *Le norme*

Un altro rilevante (e problematico) aspetto correlato alla disamina del *Liber sententiarum* è quello dell'individuazione delle norme poste alla base delle decisioni.

È infatti noto che del *corpus* statutario visconteo per la città di Milano ci è pervenuta solo la redazione del 1396<sup>19</sup>, che segue di oltre un decennio le pronunce qui prese in esame.

Il compito di stabilire la coincidenza del testo statutario pervenutoci con le versioni precedenti – e segnatamente con lo statuto del 1351, le cui norme sono la base delle sentenze contenute nel *Liber* – deve ovviamente essere affrontato, in questa sede, a partire dall'analisi delle disposizioni relative ai reati qui considerati.

Va innanzitutto osservato che le norme dello statuto del 1396 dedicate all'ipotesi di *robaria vel schacum*<sup>20</sup> sono distinte a seconda che tale reato sia commesso *extra civitatem, et terras, et domos* ovvero *in civitate*.

Nel primo caso, si prevede la pena dell'impiccagione qualora il valore dei beni sottratti, con uno o più rapine, ecceda i cento soldi di terzoli; laddove il valore del denaro dei beni sottratti non superi tale limite, la pena, pecuniaria o corporale, è stabilita *arbitrio potestatis*<sup>21</sup>.

---

<sup>17</sup> V. § 4.

<sup>18</sup> Rileva infatti VERGA 1901, p. 39, che, su 71 accuse di omicidio nei confronti di 68 accusati, ben 55 sentenze sono state emesse in contumacia, mentre per il reato di furto le sentenze contumaciali sono state solo 18, e si deve inoltre ricordare che per quest'ultimo reato la pena capitale era limitata ai casi più gravi (sulla disciplina normativa, v. § 3).

<sup>19</sup> *Statuta criminalia*.

<sup>20</sup> Il cap. 58 precisa che « In iure nostro municipali Schacum, et robaria idem intelligantur »: *ibidem*, f. 10r.

<sup>21</sup> *Ibidem*, cap. 59 (f. 10r-v): « Si quis fecerit robariam, vel schachum pecunaie, vel rei valentis a soldis centum tertiorum, supra una vice, vel pluribus coacervatis extra Civitatem Mediolani, vel Burgos, Villas, Cassinas et Domos habitatas, et habitata, fulchis [sic] suspendatur, ita quod moriatur. Si ve-

Nell'ipotesi in cui il reato sia commesso *in civitate*, il limite di valore per l'applicazione della *poena capitis* è elevato a 50 lire di terzoli, mentre per sottrazioni di valore inferiore sono previste sanzioni inflitte *arbitrio potestatis*: solo pecuniarie nel caso di commissione di un solo reato, anche corporali nel caso di reiterazione delle condotte illecite<sup>22</sup>.

Per quanto riguarda il furto, la disciplina repressiva risulta più articolata.

Anzitutto il cap. 64 contempla il fatto compiuto da un *fur famosus*, per il quale è prevista la pena della forca<sup>23</sup>. Il capitolo successivo prevede una complessa disciplina del furto commesso da *fures non famosi*. Anche in tal caso, per i furti eccedenti le 50 lire di terzoli, è prevista la pena capitale, mentre per furti di beni di valore inferiore è prevista una punibilità differenziata e di gravità crescente a seconda del valore della cosa rubata e della reiterazione del reato: per il primo furto (sempre che il valore dei beni sottratti si collochi fra le 50 lire e i 60 soldi di terzoli) è previsto il marchio tramite perforazione auricolare e la pubblica fustigazione del condannato; per il secondo furto, eccedente il valore di 60 soldi, la pena è la forca, salva la possibilità di stipulare una pace privata con la vittima del furto prima della sentenza: in tal caso sono comunque dovute al Comune 25 lire di terzoli, da liquidarsi entro un mese sotto pena dell'amputazione di un piede; per il terzo furto la pena è la forca, senza possibilità di addivenire ad una pace privata, salvo che il valore dei beni sottratti con i tre furti non superi i 60 soldi: in tal caso la pena è stabilita *arbitrio Potestatis*; oltre i tre furti, il colpevole non scampa alla forca, salvo che si tratti di un *impubere doli non capax*; l'*impubere doli capax* soggiace infine ad una pena arbitraria, *inspecta qualitate facti et personae*<sup>24</sup>.

---

ro pecuniae, vel rei non excedentis dictam quantitatem centum soldorum tertiorum robariam, vel schachum, quis fecerit extra loca praedicta arbitrio Potestatis puniatur in avere, vel persona, considerata qualitate personarum, et facti ».

<sup>22</sup> *Ibidem*, cap. 60 (f. 10v): « Quicumque fecerit robariam, vel schachum, in Civitate Mediolani, vel Burgo, Villa, Cassina, vel Domo habitata, pecuniae, vel rei excedentis summam librarum quinquaginta tertiorum, furchis suspendatur, ita quod moriatur. Si vero pecuniae, vel rei non excedentis summam decem (?) quantitatis librarum quinquaginta tertiorum robariam, vel schacum, quis commiserit in aliquo praedictorum locorum, de quibus sit mentio in praesenti Statuto, pro prima vice puniatur arbitrio Potestatis in avere tantum; pro pluribus vero vicibus in avere, vel persona arbitrio Potestatis puniatur ».

<sup>23</sup> *Ibidem*, cap. 64 (f. 11r): « Fur famosus Furchis suspendatur, per gullam, ita quod moriatur ».

<sup>24</sup> *Ibidem*, cap. 65 (f. 11r): « Si quis fur non famosus furtum fecerit pecuniae, vel rei valentis a libris quinquaginta tertiorum supra, suspendatur per gullam, ita quod moriatur. Si vero a dicto valore infra, quod sit a soldis sexaginta tertiorum supra, quod non sit schacum, vel robaria, ut supra dictum est in Statutis loquentibus de schaco et robaria, pro primo furto, cum ferro callido ei perforetur auricolae, et fustigetur acriter per civitatem; pro secundo vero furto excedente soldorum sexaginta tertio-

Un'ultima norma chiarisce poi che nel computo del valore dei beni e del numero dei furti non rientrano le sottrazioni di beni del valore non eccedente i 10 soldi di terzo<sup>25</sup>. Una simile disposizione, presente – come vedremo subito – anche in altri testi statuari, può essere correttamente interpretata come volta ad impedire l'applicazione degli aggravamenti di pena previsti dallo statuto, ma non è mancato chi ha rinvenuto in essa una sostanziale causa di non procedibilità connessa alla commissione di furti di modico valore<sup>26</sup>. Le fonti disponibili non consentono, purtroppo, di trarre conclusioni esatte sul punto, ma l'esiguo numero di furti sottoposti a pena – unitamente alla considerazione del loro rilievo dal punto di vista economico – potrebbe far propendere per la plausibilità di tale congettura.

Esaminati i contenuti dello statuto visconteo superstite, è ora opportuno operare un confronto con alcune precedenti fonti statuarie d'area lombarda, che la storiografia giuridica ha tradizionalmente reputato essere esemplate sui modelli dei perduti statuti milanesi del 1330 e del 1351: saranno presi in esame, in particolare, gli statuti di Monza<sup>27</sup>, risalenti all'incirca alla fine degli anni '30 del XIV secolo<sup>28</sup>, lo statuto bergamasco del 1353<sup>29</sup>, quelli bresciani del 1355<sup>30</sup> e infine quelli di Lecco<sup>31</sup> (la cui data-

---

rum, suspendatur ut supra, nisi pacem habuerit ante poenam impositam, et si pacem habuerit componat Communi Mediolani libras vigintiquinque tertiorum, quas si infra mensem unum non solverit pedem amittat; pro tertio vero furto cuiuscumque quantitatis sit, suspendatur, ut supra, nec ei prosit pax. Salvo, quod si ipsa tria furta fuerint omnia simul coacervata a valore soldorum sexaginta tertiorum infra, puniatur arbitrio Potestatis. Et si ultra tria furta fecerit, suspendatur ut supra. Salvo, quod praedicta non habeant locum in impubere doli non capace. Si autem fuerit doli capax impubes tamen puniatur arbitrio iudicentis, inspecta qualitate facti, et personae ».

<sup>25</sup> *Ibidem*, cap. 66 (f. 11r).

<sup>26</sup> Come abbiamo ricordato sopra, § 2.

<sup>27</sup> *Liber Statutorum Communis Modoetiae*.

<sup>28</sup> Sulla datazione, v. FRISI 1794, p. 125, che ascrive l'origine degli statuti al podestà Martino Liprando (1333-1339); nello stesso senso, ZERBI 1890, p. 19; LATTES 1896, p. 1067; LATTES 1899, p. 42; STORTI STORCHI 1993, p. 212 ipotizza la data del 1335 (per tutti i saggi dedicati da Claudia Storti alla normativa statutaria, l'indicazione è riferita a STORTI STORCHI 2007). Per quel che riguarda, in particolare, la parte penalistica del testo statutario, v. DEZZA 1993.

<sup>29</sup> *Statuto di Bergamo 1353*, sul quale v. STORTI STORCHI 1996.

<sup>30</sup> Brescia, Archivio Storico Civico (ASCBs), *Statuta Communitatis Brixiae*, ms. 1046. La copia da noi consultata è quella tratta fotostaticamente dall'originale e conservata presso il Dipartimento di Diritto privato e Storia del diritto dell'Università degli studi di Milano (*Statuti di Brescia 1355*, t. II, vol. 1884). Per una più precisa collocazione storico-politica dei trecenteschi statuti di Brescia, si v. anche STORTI STORCHI 1990, p. 101 e sgg. e nota 42.

<sup>31</sup> *Statuti di Lecco*.

zione è stata a suo tempo collocata nella prima metà del Trecento<sup>32</sup>, ma che più verosimilmente dovrebbero collocarsi verso la fine del secolo<sup>33</sup>) e di Lodi, promulgati nel 1390<sup>34</sup>.

È nota infatti l'opinione di quegli autori che, già a partire dalla fine dell'Ottocento, hanno ritenuto che una buona parte della normativa statutaria elaborata in Lombardia nel secolo XIV abbia avuto origine da un comune archetipo, rappresentato dallo statuto milanese del 1330, ed hanno desunto, dalla riproduzione protratta nel tempo e nello spazio di tali norme archetipiche, una corrispondente continuità di contenuti all'interno degli statuti milanesi<sup>35</sup>.

Tale tralatizia convinzione è stata tuttavia messa in discussione, in tempi recenti, sulla base di argomenti non trascurabili<sup>36</sup>.

Ovviamente il fine della presente indagine non è quello di inserirsi all'interno di un dibattito così ampio e complesso. Il nostro assai meno ambizioso obiettivo rimane quello, già dichiarato sopra, di stabilire se sussista una compatibilità (almeno sostanziale) fra le regole vigenti al tempo della formazione del *Liber sententiarum* e la normativa milanese superstita.

Ebbene, da questo più limitato punto di vista, la comparazione fra le diverse fonti disponibili ci restituisce un panorama non del tutto omogeneo.

In relazione al delitto di furto emerge, in quasi tutti gli statuti considerati, una tendenziale uniformità di contenuti, tanto che si può osservare una sostanziale riproduzione delle medesime norme che sarebbero confluite nello statuto milanese del 1396<sup>37</sup>.

---

<sup>32</sup> SOLMI 1932, p. 379.

<sup>33</sup> Per espressa ammissione del curatore dell'edizione critica, Emilio Anderloni, non solo il più antico esemplare conosciuto del testo lecchese parrebbe risalire ad un periodo imprecisato fra la metà e la fine del Trecento, ma addirittura la parte criminale di esso, mancante nell'originale, si è potuta ricostruire solo a partire dai contenuti delle edizioni a stampa del XVI e XVII secolo: cfr. *Prefazione a Statuti di Lecco*, p. 3 e sgg.

<sup>34</sup> *Laudensium statuta*. Per la collocazione cronologica degli statuti lodigiani, v. STORTI STORCHI 1995, p. 179.

<sup>35</sup> V. LATTES 1896, pp. 1012 e sgg. (in particolare p. 1068); LATTES 1899, p. 40 e nota 128; COGNASSO 1923, p. 69 e sgg.; SOLMI 1932, pp. 375, 379, 381.

<sup>36</sup> V. STORTI STORCHI 1993, p. 217.

<sup>37</sup> La disposizione milanese sui *fures famosi* (v. *supra*, n. 23) trova infatti una letterale anticipazione negli *Statuti di Lecco*, cap. 256, p. 129, ed è riproposta con minime ed irrilevanti varianti lessicali negli *Liber Statutorum Communis Modoetiae* (rubr. *De robaria et scacho et de poena furis famosi*, f. 63r: «Fures

Lievemente più articolata si prospetta la situazione per il reato di *robaria*. Se anche in relazione ad esso la gran parte degli statuti anticipa *verbatim* i contenuti della posteriore legislazione milanese<sup>38</sup>, lo statuto di Monza delinea al contrario una disciplina differente. Anzitutto, dal punto di vista strutturale, la norma ingloba in sé sia l'ipotesi della rapina che quella del furto commesso dal *famosus*; in secondo luogo non vi sono qui differenze di penalità determinate dal *locus commissi delicti* (non si distingue, in altre parole, tra la *robaria* commessa *in civitate* e quella perpetrata *extra civitatem*); infine, anche l'apparato sanzionatorio appare più esteso, con l'aggiunta, rispetto alla tradizionale alternativa (a seconda della gravità del caso) tra sanzione capitale e pena arbitraria, della previsione della pena del marchio e della fustigazione<sup>39</sup>.

Un discorso a sé merita poi il quadro ancora più problematico che emerge dall'analisi dello statuto bergamasco del 1353. Il testo che cronologicamente si colloca più vicino alla normativa poi applicata nelle sentenze qui esaminate presenta infatti alcune importanti difformità di contenuto rispetto a tutti gli altri statuti qui esaminati.

---

famosi fulcis suspendantur, ita quod statim moriantur») e negli statuti bresciano e lodigiano (cfr. ASCBs, *Statura communitatis Brixiae* 1355, rubr. *Quod fur famosus furchis suspendatur*, f. 45bis/r e *Laudensium statuta*, cap. 547, f. 142v), ove manca solo la specifica della *suspensio per gullam*. Perciò che concerne la complessa norma repressiva relativa ai *fures non famosi*, si deve osservare come anch'essa risulti essere riprodotta in maniera sostanzialmente identica al successivo testo milanese, fatte salve alcune differenze relative all'indicazione del valore dei beni sottratti ai fini dell'applicazione degli aggravamenti di pena, che muta con il variare delle valute considerate nei vari luoghi (*ibidem*, cap. 548, f. 142v, i valori sono espressi in lire e soldi imperiali, e sono perciò dimezzati rispetto a quelli contemplati nel successivo testo visconteo; a Brescia, i valori sono identici ma espressi in lire e soldi di mezzani, peraltro del tutto equivalente alla moneta di corso milanese: v. ASCBs, *Statura communitatis Brixiae*, rubr. *De poena furis non famosi committentis furtum*, f. 45bis/r), ed alcune difformità lessicali ascrivibili alla presenza di differenti cariche istituzionali (*loc. ult. cit.*, ove si fa riferimento non al Podestà bensì al Rettore) o ad errori di trascrizione (cfr. *Statuti di Lecco*, cap. 257, p. 130, ove si legge « in pubere » in luogo di « impubere »).

<sup>38</sup> Cfr. ASCBs, *Statura communitatis Brixiae* 1355, rubr. *Quod schacum et robaria idem intelligatur*; rubr. *De poena committentis robariam vel schacum extra Civitatem Brixiae et domos habitatas et terras*; rubr. *De robaria et sbaco commisso in civitate, vel terra, vel domo habitata*, ff. 45v-46bis/r; *Statuti di Lecco*, capp. 249-251, p. 127 s.; *Laudensium statuta*, capp. 541-543, ff. 101v-102r.

<sup>39</sup> *Liber Statutorum Communis Modoetiae*, rubr. *De robaria et scacho et de poena furis famosi*, f. 63r: « Robbatores, scachatores, facta robaria vel scacho pecuniae, vel rei valentis a soldis sexaginta tertiorum supra prima vice, vel pluribus vicibus concertatis ... fulcis suspendantur, ita quod statim moriantur; a soldis vero sexaginta infra tertiorum Robbatores scachatores, cum ferro calido perforentur eius auricolae, et per terra Modoetiae fustigentur. Et minus puniantur arbitrio rectoris, inspectis (cosi) personae et qualitate facti ».

In primo luogo, già relativamente al furto, se alcune disposizioni tendono a riflettere una comune disciplina statutaria dettata per i *fures non famosi*<sup>40</sup>, si deve rilevare l'assoluta assenza di una norma specifica nei confronti dei *fures famosi* e la presenza, al contrario, di una peculiare fattispecie relativa al furto di beni appartenenti al Comune<sup>41</sup>.

Quanto poi alla *robaria*, delle due disposizioni presenti nel testo, l'una reprime non solo gli autori di tale reato, ma anche i loro favoreggiatori, i quali abbiano agito « in iurisdictionem vel districtum Pergami » (senza dunque la consueta distinzione fra reati commessi *in civitate* o *extra civitatem*), prevedendo, oltre alle consuete pene (sanzioni pecuniarie in proporzione crescente a seconda della gravità del reato, fino a giungere alla sanzione capitale), anche obblighi di restituzione *in duplum* a vantaggio del derubato<sup>42</sup>; l'altra prevede l'applicazione delle medesime pene a chiunque porti « in districtu Pergami » beni rapinati altrove<sup>43</sup>.

Si tratta, con tutta evidenza, di differenze che, pur riferite ad un limitatissimo numero di disposizioni, ci paiono sufficienti per ipotizzare che la questione della dipendenza degli statuti milanesi (e lombardi) dal supposto archetipo visconteo del 1330 resti aperta e bisognevole di ulteriori approfondimenti.

Per quanto più direttamente ci riguarda, il raffronto normativo sopra operato ci pare dimostri, tuttavia, la presenza, almeno a partire dalla metà degli anni Cinquanta (dall'epoca cioè della signoria di Galeazzo e Bernabò Visconti), di un tendenziale processo di uniformazione della disciplina repressiva delle nostre figure criminose negli statuti delle città soggette a Milano, il che rende plausibile l'ipotesi di una coincidenza di contenuti fra lo statuto milanese il 1396 e quello, immediatamente precedente, del 1351. In altre parole, ci pare di poter azzardare che quella che è stata definita « la grande riforma livellatrice ed unificante »<sup>44</sup> introdotta a partire dal 1355 dai nuovi vertici della signoria viscontea non si sia limitata a riguardare l'ambito del processo civile, ma abbia attinto anche altre aree della disciplina statutaria, fra cui quella da noi presa in esame.

---

<sup>40</sup> *Statuto di Bergamo 1353*, coll. IX, c. LI, p. 209 e sgg.

<sup>41</sup> *Ibidem*, c. L, p. 209.

<sup>42</sup> *Ibidem*, c. XXXIV, p. 205. La norma, nella sua parte conclusiva, contempla e reprime anche il *crimen plagii*, con la menzione espressa della *lex Fabia de plagiariis* (C. 9.20; Dig. 48.15)

<sup>43</sup> *Ibidem*, c. XXXV, p. 206.

<sup>44</sup> STORTI STORCHI 1996, p. 412.



Tale ipotesi può essere poi ulteriormente corroborata dal fatto che le sentenze del 1385 – come vedremo fra breve, pure esigue nel numero e laconiche nei contenuti – non sembrano contenere elementi che facciano supporre l'applicazione di norme di tenore diverso.

#### 4. *Le sentenze*

##### 4.1. *Generalità e aspetti procedurali*

Delineato quindi il contesto nel quale le decisioni contenute nel *Liber sententiarum* vengono a collocarsi, è giunto infine il momento di esaminarne più nel dettaglio i contenuti.

Le sentenze da noi considerate coprono integralmente l'intervallo cronologico della raccolta: le prime due sono emesse infatti il 1° luglio<sup>45</sup> (si tratta, invero, al pari della successiva decisione del 5 agosto<sup>46</sup>, della definizione di due cause instaurate sotto il governo del podestà precedente, Andrea Pepoli<sup>47</sup>), mentre le ultime due portano entrambe la data del 19 dicembre<sup>48</sup>.

Tutti i giudizi sono relativi a fatti di reato commessi all'interno del territorio cittadino<sup>49</sup> e conseguono ad inquisizioni svolte da entrambi i giudici criminali dello Zeno, Franceschino de Melis e Arminio de Palma<sup>50</sup>): in relazione ai reati qui considerati non ha quindi avuto modo di operare quell'estensione della competenza territoriale del podestà cui abbiamo fatto cenno in precedenza<sup>51</sup>.

---

<sup>45</sup> *Liber sententiarum*, ff. 10r-v; 11r-v.

<sup>46</sup> *Ibidem* 1385, ff. 23r-24r.

<sup>47</sup> Cfr. VERGA 1901, p. 44.

<sup>48</sup> *Liber sententiarum*, ff. 88v-89r.; 89r-90r. Le rimanenti sentenze sono pronunciate nelle seguenti date: 16 settembre, *ibidem*, ff. 47r-v; 14 ottobre, 64v-65r; 4 novembre, 66r-v; 67r-68v; 18 novembre, 79v-80r; 12 dicembre, 83r-84v.

<sup>49</sup> Solo in un caso si fa menzione di reati commessi, oltre che in città, anche in luoghi ordinariamente sottratti alla giurisdizione del podestà milanese (v. *Liber sententiarum*, f. 89v). Sul punto, vedi nota 100.

<sup>50</sup> Per la prosopografia dei giudici al criminale a Milano in età viscontea si rimanda al saggio di Fabrizio PAGNONI 2021, in questo volume.

<sup>51</sup> V. § 2. In tutto il *Liber sententiarum*, inoltre, pur essendo presenti decisioni relative a reati commessi nel contado (v. ad esempio *Liber sententiarum*, f. 5v), non sembra esservi nemmeno traccia dell'ampliamento a tre del numero dei giudici al criminale, autorizzato da Gian Galeazzo Visconti nell'agosto del 1385 proprio in conseguenza dell'estensione della competenza territoriale podestarile (Decreto 12 agosto 1385, in OSIO 1864, p. 257 e sgg.): sul punto, v. VERGA 1901, p. 11.

Per quanto concerne i profili relativi all'avvio del procedimento, le pronunce a nostra disposizione sembrano smentire l'assunto del Verga (riferito invero all'intero complesso dei registri podestarili a noi pervenuti) secondo cui prevalenti sarebbero state le forme della querela di parte e della denuncia (*significatio*) da parte degli anziani delle Parrocchie, mentre rarissimi, al contrario sarebbero stati i casi di *inquisitio* diretta da parte degli organi di giustizia cittadini<sup>52</sup>. In realtà, anche rispetto ad un limitatissimo numero di sentenze, abbiamo potuto riscontrare come, pur non mancando ipotesi di querela<sup>53</sup> e di denuncia da parte degli anziani<sup>54</sup>, la forma più frequente che le fonti ci restituiscono è quella dell'*inquisitio ex officio*: essa infatti ricorre in quattro casi su dieci<sup>55</sup>.

A ben vedere, poi, querele e denunce costituiscono null'altro che il momento di consolidamento di un procedimento già avviato in presenza di una precedente « fama<sup>56</sup> publica » (« motore primo di ogni inchiesta »<sup>57</sup>, destinata a prendere « il posto dell'accusatore come una persona fittizia »<sup>58</sup>) e di una « clamosa insinuatō » derivante « non a malevolis nec suspectis, sed a fidedignis personis »: frequentissima è la ricorrenza, anche nei casi qui considerati, di tale formula<sup>59</sup>, di matrice canonistica<sup>60</sup>, che segnala chiaramente l'ormai compiuta transizione ad una dimensione in-

---

<sup>52</sup> L'Autore segnalava addirittura la ricorrenza di un solo caso sul totale dei registri da lui compulsati: VERGA 1901, p. 15, nota 1.

<sup>53</sup> Querela che ricorre in due pronunce: una nei confronti di Iohanulus de Bonsignoribus, accusatio di *robaria* dal genero Marcollo da Lampugnano e successivamente assolto (*Liber sententiarum*, f. 24r); l'altra contro Peronus Raveretus, per lo stesso reato, ove il querelante era Beltramollo De Ello, frate professo dell'ospizio di S. Celso, fatto oggetto di un assalto violento da parte del soggetto citato insieme con alcuni complici (*ibidem*, f. 87v).

<sup>54</sup> Sono tre le sentenze che richiamano tale modalità di avvio del processo. Due riguardano soggetti imputati del reato di *robaria*: Iohanulus de Besucio, denunciato da un anziano della parrocchia di S. Martino al Corpo a PortaVercellina (cfr. *ibidem*, f. 64v) e Paolo da Borsano, denunciato da un anziano della parrocchia di S. Babila (*ibidem*, f. 79v). La terza è relativa ad un furto commesso da un *fur famosus*, Antonio da Arestio, denunciato da due anziani della Parrocchia di San Lorenzo Maggiore (*ibidem*, f. 66v).

<sup>55</sup> Cfr. *Liber sententiarum*, ff. 11r; 47r; 67r-v; 88r; 89r.

<sup>56</sup> Sul centrale concetto di *fama* nell'ambito della giustizia medievale, si v. almeno MIGLIORINO 1985; VALLERANI 2005 e le ulteriori indicazioni bibliografiche contenute alle note seguenti.

<sup>57</sup> VALLERANI 2009, p. 48.

<sup>58</sup> VALLERANI 2011, p. 118.

<sup>59</sup> Cfr. *Liber sententiarum*, ff. 24r; 64v; 66r-v; 67v; 79v; 83r-v; 88r; 89r.

<sup>60</sup> Essa riproduce infatti testualmente un passo tratto dalla decretale *Qualiter et quando*, pubblicata da Innocenzo III nel 1206 e poi confluita nei canoni del Concilio Lateranense IV (1215) e infine

quisitoria del processo criminale<sup>61</sup>, a sua volta specchio di un fenomeno di ‘pubblicizzazione’ della giustizia penale di cui avremo modo di rilevare altre tracce<sup>62</sup>.

Continuando ad analizzare le nostre sentenze su un piano squisitamente processuale, vengono in rilievo ancora alcuni aspetti meritevoli di menzione.

In primo luogo si deve osservare che quasi tutte le *inquisitiones* si sono svolte alla presenza degli imputati. Si riscontra solo un caso nel quale il giudice ha proceduto nei confronti di un imputato contumace: si tratta del procedimento contro Peronus Raveretus, imputato di *robaria* e condannato, per *inoboedientia* nei confronti dell’ordine di comparizione, al bando per cinque anni, oltre alla sanzione irrogatagli per il reato commesso<sup>63</sup>.

Secondariamente, alla quasi totalità delle condanne si è pervenuti in forza della confessione degli imputati<sup>64</sup>.

---

riprodotta nel *Liber Extravagantium* di Gregorio IX (1234). Per il testo della decretale, considerata all’origine della riemersione della procedura inquisitoria (sul punto, da ultimo, v. VALLERANI 2009, pp. 45 e sgg. e soprattutto CHIODI 2018, ove ampia bibliografia), v. X. 5.1.17, in FRIEDBERG 1955, col. 738 e sgg.

<sup>61</sup> Mi permetto di rinviare, sul punto, alla approfondita riflessione di Chiara VALSECCHI 2021 contenuta in questo volume.

<sup>62</sup> Tale fenomeno di pubblicizzazione si risolverebbe, secondo alcuni, in una lenta ma costante ed inesorabile transizione del diritto penale da una dimensione ‘negoziata’ a forme più spiccatamente ‘egemoniche’ (è questa, notoriamente, la prospettiva dischiusa da SBRICCOLI 1998; per una rassegna ragionata dell’evoluzione di questo Autore al riguardo, v. ZORZI 2007); secondo altri, esso si presenterebbe, al contrario, specie in età comunale, in forme più correttamente definibili come ‘consociative’: da questo punto di vista, il coinvolgimento nell’*iter* processuale di « soggetti di estrazione squisitamente sociale » (quali possono essere ad esempio considerati gli anziani delle parrocchie, richiamati dalle nostre fonti), tenuti a svolgere – attraverso la loro attività di sorveglianza e di denuncia – un ruolo prodromico ma essenziale nell’amministrazione della giustizia, ne sarebbe la più eloquente dimostrazione (v. TREGGIARI 2020, p. 30). Sul ruolo ‘pubblico’ svolto dagli anziani, non solo a Milano, in età comunale, v. GRILLO 2017, p. 28.

<sup>63</sup> *Liber sententiarum*, f. 84r. La pena del bando per il contumace era prevista già nelle consuetudini milanesi del XIII secolo (Tit. III. *De ordine causarum criminalium*, 1, in BESTA-BARNI 1949, p. 66) ed era poi passata negli statuti cittadini (cfr. *Statuta criminalia*, Cap. 8. *Qualiter requisitio in maleficiis sit facienda*, f. 4v). Sui complessi rapporti fra contumacia e bando nella tradizione giuridica medievale, si v., in termini generali, PERTILE 1892, p. 309 e sgg.; CALISSE 1895, pp. 260 ss.; CALISSE 1906, pp. 417 ss.; MASSETTO 1994a, p. 86 e sgg. Più specificamente dedicati al bando i saggi di GHISALBERTI 1960; CAVALCA 1979; ZENDRI 2016.

<sup>64</sup> L’unica eccezione, a quanto ci consta, è rappresentata dal processo a carico di Azino Regina e di Antonio della Croce, imputati di *insultum et aggressura* e di *robaria* e condannati non in seguito a confessione, bensì « tam per legitimas probationes quamque per testes receptos »: *Liber sententiarum*, f. 47v.

Tale riferimento alla intervenuta confessione dei rei, dischiude due problematiche decisamente rilevanti. Innanzitutto sorge un interrogativo riguardo al modo in cui si è pervenuti all'ottenimento della *regina probationum*. A dar credito alla nostra fonte, emerge nella quasi totalità dei casi come la confessione sia stata « legittima » e « in iudicio sponte facta »<sup>65</sup>, apparentemente a voler segnalare la rinuncia al ricorso allo strumento della tortura, che si è ipotizzato essere, nella Milano viscontea, alquanto circoscritto<sup>66</sup> se non addirittura assente<sup>67</sup>.

La circostanza che, in almeno due delle sentenze da noi esaminate, alle formule sopra ricordate si aggiunga l'espressa menzione del fatto che il giudice non abbia proceduto all'esperimento di tale mezzo di formazione della prova<sup>68</sup> dà tuttavia adito ad alcuni interrogativi.

Potrebbe essersi trattato infatti del semplice scrupolo di un notaio preoccupato di precisare tale evenienza, implicita in altre pronunce, o dell'acribia dimostrata da un giudice al criminale nella redazione di un verbale d'*inquisitio*. Ma potrebbe essere formulata anche un'altra ipotesi. È noto infatti che la confessione resa in conseguenza della *quaestio* – e vale la pena di ricordare che gli statuti milanesi autorizzavano espressamente, in relazione ad alcuni reati di particolare gravità, fra cui quelli da noi considerati, il ricorso alla tortura<sup>69</sup> – non fosse considerata pienamente utilizzabile se non dopo la sua ratifica, compiuta dall'imputato libero da tormenti e decorso un determinato lasso di tempo. Tale ratifica produceva l'effetto di rendere spontanea la confessione precedentemente estorta<sup>70</sup>.

Il riferimento, nelle nostre sentenze, ad una confessione *sponte facta* potrebbe quindi riferirsi anche a casi di ratifica intervenuta successivamente alla confessione resa sotto tortura, potendo quindi escludersi con certezza il ricorso ai tormenti solo laddove tale circostanza risulti espressamente segnalata nelle decisioni.

---

<sup>65</sup> Cfr. *Liber sententiarum*, ff. 10v; 65r; 66v; 68r; 80r; 88v; 90r.

<sup>66</sup> Sul punto, si veda, in questo volume, il saggio di Alessandra BASSANI 2021, in particolare nota 10.

<sup>67</sup> Rinvio anche qui, sul punto, al già menzionato saggio di Chiara VALSECCHI 2021 in questo volume, in particolare testo corrispondente alla nota 91.

<sup>68</sup> Si tratta, tra l'altro, delle sentenze a carico di due *fures famosi*, Antonius de Arestio e Beltramus de Herba, nelle quali si legge che la confessione è stata resa « non per errorem nec vi tormentorum »: v. *Liber sententiarum*, ff. 66v; 68r.

<sup>69</sup> Cfr. *Statuta criminalia*, cap. 24, f. 5r.

<sup>70</sup> Sul punto, e, in generale, sulle problematiche legate alla ratifica della confessione, si veda, ampiamente FIGORELLI 1953-1954, II, p. 117 e sgg.

Ciò finirebbe ovviamente per gettare una luce affatto diversa sull'intero complesso delle pronunce podestarili contenute nel *Liber sententiarum*. Va precisato tuttavia che, allo stato attuale della documentazione disponibile, tale ipotesi resta confinata nell'ambito delle mere congetture.

Un altro problema legato alla confessione giudiziale è quello degli effetti da questa prodotti. A suo tempo il Verga aveva notato che, mentre la contumacia spesso portava all'inasprimento delle pene, la confessione al contrario ne determinava la mitigazione<sup>71</sup>. Ebbene, dall'unica sentenza pronunciata nei confronti di un assente, emerge come la contumacia venga senz'altro parificata ad una confessione e determini automaticamente la condanna dell'imputato<sup>72</sup>, ma non risulta che da essa derivi anche un inasprimento sanzionatorio. Quanto alla confessione, per contro, solo in un caso leggiamo che la pena pecuniaria, irrogata *arbitrio iudicis*, risulta « mitigata propter confessionem [così] » (e peraltro la riduzione non è riferita alla pena per la *robaria* commessa dall'imputato ma si applica alla sanzione, assai più rilevante, conseguente al contestuale e più grave reato di « insultum et aggressura cum vulneribus » da lui perpetrato)<sup>73</sup>; negli altri casi non si fa menzione di alcuna mitigazione, e in particolare i *fures famosi*, sia pure *sponte confessi* (anche laddove si tratti di una confessione 'realmente' spontanea<sup>74</sup>), vengono spediti al patibolo senza esitazione alcuna.

L'ultimo aspetto procedurale di rilievo emergente dalla lettura della nostra sentenza riguarda il termine a difesa non inferiore a tre giorni che, conclusa l'inquisizione, gli statuti milanesi prescrivevano venisse obbligatoriamente concesso all'imputato, pena l'invalidità della sentenza e la comminatoria di una sanzione pecuniaria a carico del magistrato coinvolto<sup>75</sup>.

Anche sotto questo aspetto si può notare, nelle nostre decisioni, qualche particolarità e qualche incongruenza. In particolare, possiamo osservare che detto termi-

---

<sup>71</sup> VERGA 1901, p. 19 e sgg.

<sup>72</sup> Nella già menzionata sentenza contro Peronus Raveretus, si legge infatti che l'imputato « habetur pro confesso et convinto et eius contumacia habita pro vera et legitima confessione et probatione secundum formam statutorum et ordinamentorum comunis Mediolani »: cfr. *Liber sententiarum*, f. 84r. Che la contumacia fosse equiparata ad una confessione lo osservavano anche LATTES 1889, p. 149 e VERGA 1901, p. 17.

<sup>73</sup> Cfr. *Liber sententiarum*, f. 65r.

<sup>74</sup> Dei quattro imputati così qualificati, a due sono espressamente stati risparmiati i *tormenta* (v. nota 68), mentre per gli altri due ricorre solo la consueta formula della « confessio sponte in iudicio facta »: cfr. *ibidem*, ff. 88v; 90r.

<sup>75</sup> *Statuta criminalia*, cap. 30, f. 6r.

ne, il più delle volte non specificato nella durata e comunque sempre dichiarato « iam elapsum », viene sempre ridotto, nei confronti dei *fures famosi*, al minimo di tre giorni prescritto dallo statuto<sup>76</sup>. Inoltre esso, inspiegabilmente, non risulta essere stato stabilito in un caso di *robaria* conclusosi con la condanna dell'imputato ad una pena pecuniaria<sup>77</sup>.

#### 4.2. *Le fattispecie di reato*

Venendo ora all'ultima ma forse più rilevante parte della nostra ricostruzione, è tempo di volgere lo sguardo sugli elementi delle decisioni che concernono specificamente il merito della repressione dei reati contro il patrimonio qui considerati.

Per quanto riguarda il *furtum*, si può osservare che, a differenza di quanto accade per altri reati, nelle sentenze la descrizione del fatto avviene attraverso la puntuale menzione degli elementi costitutivi dell'illecito. Nelle pronunce podestarili, appare infatti sempre ricorrente, con minime variazioni lessicali, la premessa che il fatto sia avvenuto « animo et intencione furandi et furtum comitendi [così] et perpetrandi et sibi lucrandi » e che l'autore del reato « furatus fuit et furtive subtraxit » i beni « et [ipsos] subtraxit et exportavit contractando [così] de loco ad locum quo voluit contra voluntatem [domini] »<sup>78</sup>.

Si tratta di uno sforzo definitorio che il giudice comunale evidentemente non compie a partire dalla normativa statutaria, assolutamente silente al riguardo<sup>79</sup>, ma sulla base della tradizione romanistica<sup>80</sup>, ripresa e sviluppata dalla scienza criminalistica tardo-duecentesca<sup>81</sup>. E, si badi, questa tradizionale tendenza a delineare la disciplina repressiva del furto a partire dalla sua nozione sarà riflessa, in età moderna,

---

<sup>76</sup> Cfr. *Liber sententiarum*, ff. 66v; 67v; 88v; 90r.

<sup>77</sup> *Ibidem*, ff. 79v-80r

<sup>78</sup> *Ibidem*, ff. 10r-v; 66v; 67v; 88v; 90r.

<sup>79</sup> V. note 23 e 24.

<sup>80</sup> È celeberrima infatti la definizione che Paolo dà del furto in Dig. 47.2.1.3, come « contrectatio rei fraudulosa lucri faciendi gratia vel ipsius rei vel etiam usus eius possessionisve ».

<sup>81</sup> Si veda infatti l'opera di Alberto da Gandino, ove si definisce il furto come « fraudolenta contrectatio rei alienae mobilis, corporalis, quae fit animo lucrandi invito domino, scilicet gratia rei, vel ususfructi, vel possessionis » (ALBERTO DA GANDINO, *Tractatus de maleficiis, De furibus et latronibus et eorum receptatoribus rubrica*, n. 1, p. 306. Sulla riflessione penalistica del giurista cremasco, si veda QUAGLIONI 1999; VALLERANI 2009).

anche nell'opera di un grande criminalista operante in area lombarda come Giulio Claro, solitamente sospettoso nei confronti delle definizioni legali<sup>82</sup>.

Ma v'è di più. In tutte le sentenze da noi esaminate, infatti, questa *diffinitio furti* è preceduta da una singolarissima formula – che ci pare abbia un ulteriore riscontro, nel *Liber sententiarum*, esclusivamente nelle decisioni relative a reati gravissimi quali l'omicidio<sup>83</sup> e il veneficio<sup>84</sup> – secondo la quale l'inquisito avrebbe agito « mallo modo et ordine, scienter et dolose, spiritu diabolico instigatus, Deum pre oculis non habendo, set pocius humani generis inimicum »<sup>85</sup>. Tale dizione, che richiama in parte, *a contrario*, la formula di una già menzionata decretale innocenziana<sup>86</sup>, avrebbe conosciuto un largo impiego non solo nei procedimenti inquisitoriali, ma, anche e soprattutto, in innumerevoli processi criminali d'età medievale<sup>87</sup>, fino a transitare nelle pratiche criminali di età moderna<sup>88</sup>. Per quanto più direttamente ci riguarda, v'è da osservare che essa viene impiegata non solamente per connotare il disvalore morale della condotta criminosa<sup>89</sup> (secondo l'atteggiamento tipico di un

---

<sup>82</sup> La definizione di Claro (« Furtum est contrectatio rei fraudulosa lucri faciendi gratia, vel ipsius rei, vel etiam usus eius possessionisve »: CLARO, *Receptarum Sententiarum Liber Quintus*, § *Furtum*, n. 1, f. 19v; in argomento, v. MASSETTO 1994, p. 133 e sgg.) è identica a quella romanistica e si avvicina molto anche a quella sopra menzionata di Alberto da Gandino, quest'ultima più sinteticamente ripresa nel XV secolo da Angelo Gambiglioni (cfr. GAMBIGLIONI 1578, Tit. *Et vestem coelestem foderatam*, n. 37, f. 173r: « Furtum est contractatio animo lucrandi rem vel possessionem, vel tantummodo usum rei »; sul punto, v. ZORDAN 1976, pp. 283 ss.).

<sup>83</sup> Cfr. *Liber sententiarum*, ff. 1v; 5v; 36v; 90v; 94v.

<sup>84</sup> *Ibidem*, f. 62V.

<sup>85</sup> *Ibidem*, ff. 10r; 66v; 67v; 88v; 89r.

<sup>86</sup> Quella di agire « Deum prae oculis habentes » era infatti l'indicazione operativa fornita da Innocenzo III agli inquisitori nella già menzionata decretale *Qualiter et quando* (FRIEDBERG 1955, col. 379; v. sopra nota 60). Sulla predilezione di questo pontefice per tale formula e sul frequente utilizzo da parte sua, v. MONTINI 2012, p. 365 e sgg.

<sup>87</sup> Baldo rammenta ad esempio che « hoc est quod dicitur in sententiis criminalibus, talis diabolico spiritu instigatus Deum prae oculis non habendo »: BALDO DEGLI UBALDI, *Ad tres priores Libros Decretalium Commentaria*, c. *Firmiter, De summa Trinitate et fide catholica* (X. 1. 1), n. 6, f. 6v. Sulle ragioni dell'impiego della formula nell'ambito della giustizia penale, v. ZORZI 1993, p. 182. Per limitarci qui ad un concreto esempio documentale, v. PERI 2003, p. 55. Per una singolare coincidenza, la formula è presente anche nella sentenza con la quale, nel 1391, viene condannata a morte per adulterio Agnese, figlia di Bernabò Visconti e moglie di Francesco Gonzaga (si veda il testo della sentenza in CIBRARIO 1835, p. 26). Su tale vicenda si veda ora CROUZET PAVAN - MAIRE VIGUEUR 2019.

<sup>88</sup> Si veda ad esempio NOVELLO 1555, f. 4r.

<sup>89</sup> Sul punto, v. ZORZI 2007, p. 228.

contesto sociale e giuridico che, come è stato osservato, « considerava ogni trasgressione all'ordine costituito un consapevole abbandono della legge divina – quella che disciplinava il bene e l'ordine terreno ai fini della pace in questo mondo e della eterna salvezza nell'altro – e una adesione colpevole a quella del suo avversario »<sup>90</sup>), ma pare svolgere, all'interno delle nostre decisioni, pure una funzione più direttamente pratica. La sua ripetizione (anche in forma sintetica: « spiritu diabolico instigatus ut supra ») all'interno della medesima decisione pare infatti avere lo scopo di enumerare i reati commessi, al fine di giustificare gli aumenti sanzionatori correlati dallo statuto alla reiterazione del reato<sup>91</sup>.

Un'altra circostanza singolare consiste nel fatto che, su cinque giudizi che riguardano tale reato e che immancabilmente si concludono con la condanna degli imputati, ben quattro sono pronunciati nei confronti di *fures famosi*, per i quali, come abbiamo già osservato, la sorte ineludibile è quella della forca<sup>92</sup>. Si assiste quindi alla tendenza a limitare la repressione ai fatti di maggiore gravità, peraltro attraverso una risposta particolarmente severa.

Un'altra tendenza che si osserva in quest'ambito è quella che vede colpiti soprattutto i ladri (*famosi* o meno) stranieri<sup>93</sup>, vagabondi<sup>94</sup> o uomini « male condicionis et fame »<sup>95</sup>. Si tratta, con tutta evidenza, di soggetti particolarmente versati in questo genere di condotte (vuoi per professionalità, vuoi per bisogno), che pur operando all'interno di un contesto sociale in cui si assiste ad una progressiva 'pubblicizzazione' della sfera penale – già menzionato fenomeno che si fonda, come è stato osservato, su di un'idea di giustizia « che assicura la vendetta pubblica, e punisce per retribuire, ma anche per dissuadere, con l'inesorabilità e l'esemplarità della pena; quella che non sta nella logica della riparazione contrattata dell'offesa, ma in quella della repressione unilaterale della violazione e della rimozione del pericolo »<sup>96</sup> (di cui

---

<sup>90</sup> Così CARBONE 2006, p. 69.

<sup>91</sup> V. sopra nota 24.

<sup>92</sup> A dire il vero, per una di queste sentenze il dispositivo risulta mancante, probabilmente a causa di una lacuna riguardante uno dei fascicoli poi rilegati in volume (cfr. *Liber sententiarum*, f. 66v), ma dal tenore della parte di sentenza superstite nulla fa presagire un esito della vicenda diverso dalla condanna alla *poena capitis*.

<sup>93</sup> *Ibidem*, ff. 10r; 66r; 88r; 89r.

<sup>94</sup> *Ibidem*, ff. 10r; 66r.

<sup>95</sup> *Ibidem*, f. 66r.

<sup>96</sup> SBRICCOLI 2002, p. 5 e sgg.



vi è traccia evidente in talune formule contenute nelle decisioni, nelle quali si specifica che il reato è stato commesso « contra ... honorem regiminis nostri et curie nostre »<sup>97</sup> o che la risposta repressiva è stata inflitta al colpevole « ut eius poena aliis transeat in exemplum »<sup>98</sup>) – finiscono per subire un trattamento più consentaneo alla precedente concezione ‘negoziata’ della giustizia<sup>99</sup>, a dimostrazione della reciproca ‘permeabilità’ di queste due dimensioni nell’ambito del concreto divenire storico.

Un ulteriore aspetto problematico connesso alla figura dei *fures famosi* consiste nel fatto che le sentenze che denominano in tal modo gli imputati non specificano gli elementi su cui tale qualificazione si fonda. In concreto l’omissione – probabilmente determinata dal fatto che il giudice al criminale, incaricato di un accertamento in tal senso, non ne aveva riportato i termini nel verbale dell’*inquisitio* – non appare particolarmente rilevante, poiché i *fures* denominati quali *famosi* si erano resi responsabili di sottrazioni reiterate o di entità rilevante, in modo da essere destinati alla pena capitale indipendentemente dalla sussistenza della *fama*<sup>100</sup>: ad esso sarebbe stato applicabile il capitolo degli statuti che prevedeva inderogabilmente, anche per i *fures non famosi* che avessero sottratto più di 50 lire di terzoli o che avessero commesso più di tre furti, l’applicazione della *poena capitis*<sup>101</sup>.

---

<sup>97</sup> Cfr. *Liber sententiarum*, ff. 10v; 66v; 68r; 89r; 90r.

<sup>98</sup> È, questa, la formula puntualmente ripetuta in tutte le sentenze che prevedono la pena capitale: v. *ibidem*, ff. 68v; 89r; 90r.

<sup>99</sup> Quella « che orienta la giustizia sull’appartenenza e sulla protezione, riservandola ai membri della comunità e che esclude i forestieri, i vagabondi, i *sans aveu*, e tutti quelli che, pur membri della comunità, se ne sono separati per essersi messi contro di essa (banditi, *latrones*, incendiari, delinquenti abituali, *inner foes*, ma anche *disturbers* ritenuti incorreggibili o devianti avvertiti come pericolosi): costoro sono *intractabiles*, e perciò sottoposti a sommarie procedure pubbliche, sovente espeditive, finalizzate alla pena e dettate da spirito eliminativo »: SBRICCOLI 2002, p. 5.

<sup>100</sup> Antonio de Arestio aveva infatti tratte dal magazzino della vittima 29 braccia di panni di lana, per un valore di oltre 60 lire (*Liber sententiarum*, f. 66v). Beltramo da Erba, emblematicamente detto *Ferretum*, aveva rubato indumenti per un valore di oltre 94 lire (f. 67v). Filippo Giovanni da Otestach aveva sottratto al fiorentino Nicola da Signa 122 lire 17 soldi (f. 88v). Angelino de Aslaude, infine si era reso responsabile, a Milano e a Pavia, di almeno sei furti che gli avevano fruttato non meno di 24 lire di terzoli e 23 fiorini (f. 89r-v). In quest’ultimo caso, sono computati anche i reati commessi fuori dalla giurisdizione del podestà milanese, il che lascia supporre una sua competenza in quanto titolare del *forum deprehensionis*. In età moderna sarà Giulio Claro ad affrontare alcuni specifici aspetti della repressione dei furti commessi extra territorium (CLARO, *Receptarium Sententiarum Liber Quintus*, § *Furtum*, n. 11, vers. *Sed pone*, f. 20v-21r; sul punto, vedi MASSETTO 1994, p. 140 s.). A proposito della riflessione dei giuristi medievali intorno alla possibilità di punire reati commessi *extra territorium*, v. ISOTTON 2012, in particolare p. 68 e sgg.

<sup>101</sup> V. sopra nota 24.

In linea di principio, tuttavia, sorge il problema di verificare i parametri in base quali gli autori di un furto potessero essere così qualificati.

Nel perdurante silenzio dello statuto sul punto<sup>102</sup>, è quindi opportuno estendere lo sguardo la scienza criminalistica di diritto comune, con un riguardo particolare alle fonti coeve alle nostre sentenze, anche se risulterà non del tutto inutile gettare un breve sguardo anche sui successivi sviluppi, soprattutto quelli relativi alla dottrina penalistica d'area lombarda<sup>103</sup>.

Bartolo da Sassoferrato affronta il problema dell'individuazione dei *fures famosi*, definendoli genericamente come « illi qui hoc saepius fecerunt, si contra eos de hoc fama publica laborat »<sup>104</sup>. Più precisa, al riguardo, risulta l'opinione di Baldo, il quale indica in almeno tre i furti che è necessario commettere per ricevere tale qualifica:

« Sed pro tertio furto, quia qui delictum in consuetudinem deducit, ad furcas suspenditur de generalis consuetudine, que eo ipso reputat publicum et famosum furem, ut quod fecit tot et tanta furta, vel saltem reputat eum grassatorem »<sup>105</sup>.

La riconduzione all'osservanza di una *generalis consuetudo* appare conformarsi perfettamente alle indicazioni provenienti dalle fonti statutarie milanesi: in tal modo, infatti, la risposta sanzionatoria prevista per il *fur famosus* plurirecidivo<sup>106</sup>, si

---

<sup>102</sup> V. sopra nota 23.

<sup>103</sup> Ci si limiterà, in questa sede, ad affrontare le suggestioni emergenti dalla lettura delle sentenze. Per una più estesa disamina dei problemi interpretativi sorti in età medievale intorno alla fattispecie del furto, si rinvia ad ALESSI 1973, in particolare p. 576e sgg.

<sup>104</sup> BARTOLO DA SASSOFERRATO, *Commentaria*, 1547, § *Famosos*, L. *Capitali*, *De Poenis* (D. 48.19.28.15), n. 1, f. 208r. Altrettanto generica sarà, in età moderna, la definizione dei *fures famosi* fornita da Egidio Bossi, il quale, nel sostenere il ruolo della *fama* nell'aggravamento sanzionatorio del furto, aggiunge che « oportet probare plura latrocinia »: BOSSI, *Tractatus varii*, Tit. *De inquisitionibus*, n. 32, p. 29. Su questo grande criminalista milanese si v. DI RENZO VILLATA 1996.

<sup>105</sup> BALDO DEGLI UBALDI, *In Sextum Codicis Librum Commentaria*, in Auth. *Sed novo iure*, *De servis fugitivis* (post C. 6.1.3), n. 5, f. 5r.

<sup>106</sup> Che si tratti, nel caso del *fur famosus*, di un'ipotesi di recidiva e non di semplice reiterazione del reato, si può dedurre proprio dall'affermazione di Claro qui di séguito richiamata nel testo, in cui si definiscono i *fures famosi* « infamati » da più furti. Una conferma ulteriore in tal senso è rappresentata dall'opinione espressa da Egidio Bossi, secondo il quale « dicuntur famosi ex eo solum, quod sunt damnati de furto vel rapina, post sententiam » (BOSSI, *Tractatus varii*, Tit. *De Furtis*, n. 36, p. 204). È noto infatti che nel caso del furto, qualificato *delictum privatum* dalle fonti giustiniane, l'*infamia* può essere determinata solo *ex sententia* o comunque per effetto di una confessione giudiziale. Sul

eguaglia a quella riservata ai *fures non famosi* che abbiamo reiterato i furti per tre o più volte<sup>107</sup>. Il medesimo punto di vista sarà ripreso, in età moderna, anche da Giulio Claro, il quale definirei pure famosi come « infamati de pluribus furtis », precisando a sua volta che « plura furta dicuntur tria de generali consuetudine » ed indicando altresì l'esistenza di una *communis opinio* al riguardo<sup>108</sup>.

A proposito della necessità della commissione di tre furti per la condanna ad una *poena capitis*, va osservato che la dottrina criminalistica individua alcune eccezioni, sia nel senso di un maggior rigore sia in senso più garantistico.

Emblematico, in particolare, è l'atteggiamento di Baldo, nel pensiero del quale tali tendenze risultano singolarmente compresenti. Il giurista perugino, da un lato, sostiene infatti che anche la commissione di un solo furto, di grande entità, possa eccezionalmente condurre alla condanna ad una pena capitale<sup>109</sup>, secondo un'idea rigorosa che aveva a suo tempo ispirato anche la legislazione milanese<sup>110</sup>, ma che sarà tuttavia sottoposta alla vivace critica di buona parte della scienza giuridica successiva<sup>111</sup>.

---

punto, v. MIGLIORINO 1985, in part. p. 118. Inoltre si deve osservare che la logica stessa delle norme statutarie milanesi, che imponevano la distinzione fra *fures famosi* e *non famosi*, non sarebbe stata rispettata se la condizione per rincorrere una condanna capitale fosse stata la medesima per entrambe le categorie.

<sup>107</sup> V. sopra nota 24.

<sup>108</sup> CLARO, *Receptarum Sententiarum Liber Quintus*, § *Furtum*, n. 9, vers. *Scias tamen*, f. 20r. In precedenza il giurista veronese Bartolomeo Cipolla, reputato l'artefice dell'« esposizione più ampia ed approfondita del regime della pena di furto » e del « tentativo di trarre, dalla considerazione delle fonti romanistiche ... tutte le possibili conseguenze per l'interpretazione degli statuti » (ALESSI 1973, p. 582 e sgg.), aveva qualificato in modo meno esatto il *fur famosus* come « ille, consuevit furari, puta bis vel ter »: CIPOLLA, *Varii Tractatus*, in Auth. *Sed novo iure, De Servis fugitivis* (post. C. 6.1.3), n. 47, p. 710.

<sup>109</sup> BALDO DEGLI UBALDI, *In Sextum Codicis Librum Commentaria*, in Auth. *Sed novo iure, De servis fugitivis* (post. C. 6.1.3), n. 5, f. 5r-v: « Ego dico quod pro uno furto multum enormi quis potest suspendi, quia saepe unum magnum furtum equivalet tribus parvis ».

<sup>110</sup> Abbiamo visto come nello statuto sia le norme in tema di *furtum* che quelle relative alla *robaria* comminano la forca nel caso in cui il reato commesso abbia preso di mira beni di valore superiore ad una certa soglia: v. sopra note 21-22, 24.

<sup>111</sup> Già Bartolomeo Cipolla, raccogliendo una lezione di Raffaele Fulgosio e di Paolo di Castro, segnalava come « plus aggravatur delictum ex frequentia quam ex magnitudine rei subtractae » (CIPOLLA, *Varii Tractatus*, in Auth. *Sed novo iure, De Servis fugitivis* (post. C. 6.1.3), n. 76, p. 717. Anche GIASONE DEL MAINO, *In Secundam Digesti Veteris partem Commentaria*, L. *Cum servus, De condicione causa data* (D. 12.4.15), n. 8, f. 123v, affermerà che « leges et statuta praeponderant con-

D'altro canto, lo stesso Baldo cerca di attenuare la draconiana regola dei tre furti introducendo alcuni interessanti criteri enumerazione degli stessi.

Anzitutto egli precisa che più furti commessi nel medesimo luogo e nello stesso intervallo di tempo devono essere considerati come un solo furto, « quia mens statutis intendit gravius punire propter consuetudinem delinquendi, in qua consuetudine requiritur temporis intervallum »<sup>112</sup>. Inoltre egli ritiene che nemmeno una generica confessione del reo di avere commesso più furti in tempi e luoghi diversi sia sufficiente ad imputarglieli, « quia confessio generalis est incerta, cum non constet de rebus subtractis »<sup>113</sup>. Infine il giurista perugino afferma che anche la confessione di avere sottratto più beni nello stesso luogo e in tempi diversi non sia sufficiente a dimostrare la pluralità delle trasgressioni: « Ista verba, diversis temporibus sunt obscura, quia potest intelligi diversis temporibus continuatis et sic non reputantur plura »<sup>114</sup>.

Siffatto atteggiamento 'garantistico' avrebbe avuto una notevole eco nei giuristi lombardi successivi: anche Giasone del Maino, infatti, in ciò seguito da Egidio Bossi, reputerà insufficiente una generica confessione dell'imputato nel senso sopra descritto<sup>115</sup>.

Nelle sentenze da noi esaminate non emerge un'esplicita traccia dell'osservanza di queste soluzioni dottrinali, ma si può comunque notare la preoccupazione, da parte del giudice, di enumerare con precisione i furti commessi, attraverso il già ricordato ricorso a formule all'uopo concepite<sup>116</sup>. Come pure si afferma la tendenza a considerare come un solo furto la sottrazione della pluralità di beni in unico contesto spazio-temporale: è il caso, per limitarci ad un solo esempio, del processo

---

suetudinem furandi et non rem furatam » (v. anche GIASONE DEL MAINO, *In Primam Codicis partem Commentaria*, L. *Licet servilis, De precibus imperatori offerendis* (C. 1.19.1), n. 7, f. 36v.). Sulla medesima scia si collocheranno poi i massimi criminalisti del cinque lombardi del Cinquecento, Egidio Bossi (cfr. BOSSI, *Tractatus varii*, Tit. *De Furtis*, n. 16, p. 203) e Giulio Claro, il quale affermerà che « contra Baldum est communis opinio » (CLARO, *Receptarum Sententiarum Liber Quintus*, § *Furtum*, n. 10, vers. *Sed an*, f. 20r).

<sup>112</sup> BALDO DEGLI UBALDI, *In Sextum Codicis Librum Commentaria*, in Auth. *Sed novo iure, De servis fugitivis* (post C. 6.1.3), n. 8, f. 5v.

<sup>113</sup> *Ibidem*, n. 9.

<sup>114</sup> *Ibidem*.

<sup>115</sup> GIASONE DEL MAINO, *In Primam Infortiati Partem Commentaria*, L. *Fructus, De soluto matrimonio* (D. 24.3.7.pr.), n. 9, f. 15r; BOSSI, *Tractatus varii*, Tit. *De Furtis*, n. 17, p. 203.

<sup>116</sup> V. sopra p. 222.

contro Anes de Lamagna – in cui all'imputato viene contestata la sottrazione, *noctis tempore*, nell'abitazione della vittima, di una borsa, un anello una veste ed un paio di calzari – che si chiude con la condanna alla perforazione auricolare, pena che lo statuto commina *pro primo furto* <sup>117</sup>.

Il riferimento a questa decisione ci consente poi di far cenno ad un ultimo elemento segnalato dalla dottrina criminalistica d'età moderna intorno alla interpretazione delle norme statutarie milanesi relative al furto. Egidio Bossi rifletterà in particolare intorno alla disposizione che consente ai *fures non famosi, pro secundo furto*, di scampare alla pena capitale attraverso la conclusione di una pace privata con la vittima <sup>118</sup> e avvertirà come

« in Senatu fuit dubitatum, an pax prodesset quoad primum, et super hoc quaesitum fuit diligenter a notariis de stylo, et inventum quod etiam in practica obserbatur, quod pax tollebat primum», concludendo che «ita Senatus ordinavit in futurum esse servandum» <sup>119</sup>.

Ci si potrebbe quindi chiedere se una simile soluzione fosse già contemplata nella *practica iudicandi* del podestà milanese, ma, purtroppo, la decisione noi pervenuta non fa riferimento ad accordi intervenuti tra reo e vittima e perciò non ci consente in alcun modo di verificare il dato.

Per quel che riguarda invece il reato di *robaria*, il panorama delle decisioni si presenta più vario e meno connotato da elementi formalistici.

Sotto questo secondo profilo, infatti, non si riscontrano le preoccupazioni definitorie che avevano caratterizzato le sentenze relative al furto.

La condotta illecita è spesso descritta esclusivamente nella sua consistenza materiale («robavit et exportavit» <sup>120</sup>; «derobaverunt et abduxerunt» <sup>121</sup>; «acceptit ... abstulit ... omnia portavit quo voluit» <sup>122</sup>; «spoliavit et derobavit»<sup>123</sup>; «per vim spoliaverunt de possessionibus» <sup>124</sup>), talora con la menzione della volontà contraria del do-

---

<sup>117</sup> *Liber sententiarum*, f. 10r-v.

<sup>118</sup> V. sopra nota 24.

<sup>119</sup> BOSSI, *Tractatus varii*, Tit. *De Furtis*, n. 61, p. 206.

<sup>120</sup> *Liber sententiarum*, f. 24r.

<sup>121</sup> *Ibidem*, f. 47r.

<sup>122</sup> *Ibidem*, f. 11r, 65r.

<sup>123</sup> *Ibidem*, f. 79v.

<sup>124</sup> *Ibidem*, f. 83v.

*minus* (« contra voluntatem [eius] »<sup>125</sup>) o dell'intenzione criminosa dell'agente (« mallo modo et ordine ... animo robandi et lucrandi et schachandi ... propter suam superbiam et audaciam »<sup>126</sup>).

Anche la pena, conformemente alle prescrizioni statutarie, è stabilita *arbitrio iudicis*, e si sostanzia esclusivamente in sanzioni pecuniarie in misura variabile dalle 5 alle 200 lire di terzoli<sup>127</sup>.

L'unica causa che sarebbe potuta culminare con l'applicazione di una pena legalmente stabilita (nel caso specifico, visto il valore ingente dei beni sottratti, quella capitale) si conclude al contrario con la piena assoluzione dell'imputato. Si tratta del processo intentato, all'epoca del podestà Andrea Pepoli, a carico di Iohanolus de Bonsignoribus, querelato dal genero con l'accusa di aver violentemente sottratto, in due occasioni, diversi beni – tra cui un cavallo – per un valore di 167 lire di terzoli e di 33 lire imperiali, ma prosciolto poiché

« constat nobis et curie nostre predictum Iohanolum non fuisse nec esse culpabilem de contentis nec aliquo contentorum in dicta inquisitione contra eum ut supra formata, prout hec et alia in actis nostris et curie nostre evidenter apparet »<sup>128</sup>.

Un esito analogo conosce il processo nei confronti di Petrollus Suriga, accusato di aver violentemente sottratto, nel corso di un'aggressione, un cappuccio di lana del valore di 12 soldi. Anche in tal caso l'*inquisitio* stabilisce l'innocenza dell'imputato<sup>129</sup>, con l'ulteriore indicazione che tale conclusione si è raggiunta « per

---

<sup>125</sup> *Ibidem*, f. 11r, 24r.

<sup>126</sup> *Ibidem*, f. 11r, 79v.

<sup>127</sup> Sono condannati, rispettivamente, alla pena di 10 e 5 lire di terzoli Azino Regina e Antonio della Croce, ma la pena in tal caso reprime sia la *robaria* (di un cane) che i reati di *insultum et aggressura* commessi nei confronti della vittima (*ivi*, f. 47v). Iohanolus de Besucio è condannato alla pena di cinque lire di terzoli per l'asportazione di un coltello, ma viene prontamente inviato al carcere della Malastalla per l'impossibilità di pagare le 700 lire inflitagli « pro vulneribus » (f. 65r. Numerosi e vari sono i casi di detenzione in carcere per ragione di incapacità economica, per i quali si rinvia a GAZZINI 2017). A 25 lire di terzoli è condannato Paolo di Bursano, per il quale è altresì attestato, in un'annotazione marginale del *Liber*, il pagamento della sanzione nella misura della metà spettante al comune (*Liber sententiarum*, f. 80r). La ben più severa sanzione di 200 lire di terzoli è quella inflitta in contumacia, per il solo capo relativo alla sottrazione di non meglio precisate *possessiones* (da lui compiuta in comitiva nel corso di un violentissimo attacco all'ospizio di San Celso e culminato nella commissione di un omicidio), al già menzionato Peronus Raveretus (*ivi*, f. 84v).

<sup>128</sup> *Ibidem*, f. 66r.

<sup>129</sup> « Constat nobis et curie nostre predicta omnia et singulla in dicta inquisitione contenta non fuisse nec esse vera et per ipsum Petrollum non fuisse nec esse commissa »: *ibidem*, f. 11r

legitimas atastaciones et probationes coram dicto domino iudice<sup>130</sup> et per ipsum dominum iudicem productas et examinatas »<sup>131</sup>.

In mancanza dei verbali relativi all'*inquisitio*, attraverso tali generiche affermazioni non è tuttavia dato di sapere in base a quali elementi probatori si sia giunti alla decisione.

L'ultimo elemento che ci pare possa essere messo in rilievo rispetto alle sentenze relative al reato di *robaria* riguarda il fatto che, per una di esse, è stato documentato il raggiungimento di una pace privata<sup>132</sup> tra la vittima e gli offensori.

È noto che, nell'ambito del già ricordato fenomeno di 'pubblicizzazione' del diritto penale in atto dalla seconda metà del XIII secolo, la portata di tale mezzo transattivo *in criminalibus* sia andata decisamente ridimensionandosi, con la progressiva sottrazione delle vicende processuali alla disponibilità delle parti<sup>133</sup>, anche se il ricorso alla pace privata non è venuta definitivamente meno in un contesto in cui, come è stato osservato, il nuovo complesso dei poteri officiosi del giudice « si lascia fiancheggiare dal 'sistema della transazione' »<sup>134</sup>, come anche il nostro caso, a distanza di oltre un secolo, tende a dimostrare.

Il tema che in questa sede siamo chiamati a svolgere consiste quindi nello stabilire quale spazio operativo sia stato attribuito nel processo all'accordo intervenuto tra le parti.

Il quadro si presenta apparentemente chiaro, sia dal punto di vista fattuale che da quello normativo.

Questi i fatti. Interlineata alla sentenza a carico di Azino Regina e Antonio della Croce, entrambi condannati per *insultum et aggressura* e per *derobatio*, rispettivamente, alla pena, « mitigata ex arbitrio ... potestatis »<sup>135</sup>, di 5 e 10 dire di terzoli, è annotata la circostanza che il 25 settembre 1385 (la sentenza è stata pronunciata il 16 settembre) sono state depositate, a favore del Comune, cinque lire di terzoli da

---

<sup>130</sup> Si tratta, come nel caso precedente, del giudice alessandrino Andrea Ottobelli, magistrato al criminale del podestà Andrea Pepoli.

<sup>131</sup> *Liber sententiarum*, f. 11r.

<sup>132</sup> Ampia è la letteratura relativa a tale istituto. Per una rassegna bibliografica al riguardo si veda ZORZI 2009. È tuttavia è indispensabile citare almeno, per quanto direttamente ci riguarda, anche PADOA SCHIOPPA 1976.

<sup>133</sup> PADOA SCHIOPPA 1976, in particolare p. 224 e sgg.

<sup>134</sup> SBRICCOLI 1998, p. 88.

<sup>135</sup> *Liber sententiarum*, f. 47v.

parte del Regina e due lire da parte della Croce, e inoltre sono stati prodotti due *instrumenta pacis* sottoscritti, rispettivamente, il 12 luglio e il 1° settembre<sup>136</sup>.

La situazione testé descritta sembrerebbe aderire abbastanza fedelmente anche alle regole statutarie milanesi in tema di pace privata.

Al contrario del furto, come sappiamo, la transazione tra le parti non è un'eventualità espressamente prevista dalle norme statutarie milanesi in tema di *robaria*<sup>137</sup>. I suoi effetti in relazione a tale reato sono da ricondurre alle disposizioni generali in tema di paci e remissioni d'accusa, contenute nel capitolo 153, *De non persequentibus accusa seu denunciacione*. In base a tale norma, la transazione intervenuta tra le parti fa venire meno la pretesa punitiva del Comune solo nel caso di reati colpiti da pene pecuniarie non superiori a 50 lire di terzoli e, nei reati punibili con una sanzione irrogata *arbitrio iudicis*, la pace privata produce l'ancor più limitato effetto di impedire al giudice l'applicazione di una *poena sanguinis*<sup>138</sup>. La norma inoltre esclude espressamente che qualunque accusa o denuncia relative ad alcuni gravi reati (fra cui è espressamente previsto lo *scachum*) possa essere in alcun modo rimessa<sup>139</sup>.

Poiché la sentenza podestarile prevede che, della sanzione pecuniaria, « medietas perveniat in offenso ... vel alia medietas in comune Mediolani »<sup>140</sup>, con il pagamento della pena spettante al comune la previsione statutaria parrebbe pienamente rispettata: l'organo pubblico non rinuncia alla punizione del reato per quanto gli compete, e lascia alla disponibilità delle parti la rimanente quota della pena pecuniaria. Tutt'al più, si può ritenere che il raggiungimento della pace privata possa avere prodotto anche l'effetto di una riduzione sanzionatoria (giusta la già menzionata circostanza che la pena è stata mitigata *arbitrio potestatis*).

---

<sup>136</sup> *Ibidem*.

<sup>137</sup> V. sopra note 21-22.

<sup>138</sup> *Statuta criminalia*, Cap. 153<sup>3-4</sup>, f. 25r-v: « In illis Maleficijs, in quibus non potest fieri condemnatio, ultra libras quinquaginta tertiorum Communi Mediolani applicanda, non possit ulterius per Officium procedi, si facta fuerit pax, vel remissio. In remissione accusae, vel denunciacionis, et in accusa seu denunciacione non probata de crimin, de quo poena esset arbitraria in persona vel in avere, ceseatur tanquam si esset Crimen, ex quo non ingereretur poena sanguinis ». Su queste disposizioni, v. PADOA SCHIOPPA 1976, p. 240 e sgg.

<sup>139</sup> *Statuta criminalia*, Cap. 153<sup>8</sup>, f. 27r (ma 26r): « Accusatio seu denunciatio facta de aliquo, coram aliquo Iudicante de crimine homicidij vel *scachi*, vel perditionis Civitatis vel Burgi, vel loci, vel castri, vel singularis personae factae cum Inimicis Communis Mediolani, nullo modo remitti possit » (corsivo nostro).

<sup>140</sup> *Liber sententiarum*, f. 47v.



Anche in ciò parrebbe confermata l'autorevole convinzione, qui opportunamente da richiamare pur se riferita ad un differente contesto, secondo cui « la soluzione fisiologica di un conflitto da crimine sembra proprio la coesistenza di una *composizione* (con risarcimento) e di una pena pubblica »<sup>141</sup>, laddove tuttavia il mantenimento dell'idea di una rinuncia dell'organo pubblico ad impiegare tutta la sua forza repressiva, in taluni statuti espressamente sancita per i reati colpiti con pena pecuniaria<sup>142</sup>, potrebbe non fare ancora intravedere tanto « lo schema, *in nuce*, del moderno diritto penale e della logica del processo moderno »<sup>143</sup>, quanto piuttosto la persistenza di una « contaminazione »<sup>144</sup> fra due modelli di giustizia punitiva apparentemente inconciliabili.

Rimane tuttavia, a tale riguardo, un solo (ma non lieve) dubbio da chiarire.

Nella sentenza si legge infatti che le pene sono inflitte « insultu et percusioni », e non viene fatta menzione della sottrazione dell'animale, integrante il reato di cui ci stiamo occupando<sup>145</sup>. Se non si accedesse all'ipotesi – a nostro avviso più probabile – secondo cui tale omissione sia stata determinata dal fatto che, stante il carattere arbitrario della misura sanzionatoria inflitta, nella stesura del dispositivo il riferimento alla fattispecie in concreto meno grave sia stato in qualche modo 'assorbito' in modo cursorio nel fatto principale, si sarebbe costretti a riconoscere di essere di fronte alla decisione di lasciare impunito il reato di *robaria*. E quindi alla rinuncia, effettuata dall'organo pubblico, *contra formam statutorum*, a reprimere una condotta per la quale, come abbiamo visto, non era possibile alcuna remissione.

Si tratterebbe, in altre parole, di qualcosa di diverso da una parziale « contaminazione » fra vecchie e nuove tendenze. Assisteremmo qui – sia pure nella dimensione 'microscopica' di una sola decisione – ad una reviviscenza piena di una forma di giustizia 'negoziata' e all'evidente (una voce più autorevole della nostra avrebbe detto « sconcertante »<sup>146</sup>) smentita di una logica processuale ormai in piena affermazione.

---

<sup>141</sup> SBRICCOLI 1998, p. 110.

<sup>142</sup> Gli statuti di Bergamo del 1353 prevedevano infatti, al riguardo, che con raggiungimento della pace fra le parti la sanzione pecuniaria si riducesse alla metà, mentre nella redazione statutaria successiva del 1391 il beneficio si sarebbe ridotto ad un quarto della sanzione originaria: sul punto, v. PADOA SCHIOPPA 1976, p. 237.

<sup>143</sup> SBRICCOLI 1998, p. 110.

<sup>144</sup> Così SBRICCOLI 1991, p. 115.

<sup>145</sup> *Liber sententiarum*, f. 47v.

<sup>146</sup> SBRICCOLI 1991, p. 115.

Allo stato delle conoscenze derivanti dall'analisi delle sentenze qui effettuata, anche tale interrogativo è tuttavia destinato a rimanere inevaso.

Ma, tutto sommato, il fascino di questa raccolta giurisprudenziale probabilmente risiede in questo: nella sua capacità di celare almeno quanto essa riveli.

## FONTI

BRESCIA, ARCHIVIO STORICO CIVICO (ASCBs)

– *Statuta Communitatis Brixiae*, ms. 1046.

## BIBLIOGRAFIA

I saggi raccolti e ristampati in volumi (ad esempio Sbriccoli, Padoa Schioppa, Storti) sono indicati con la loro data originale, ma nelle citazioni in nota si usano per semplicità solo i numeri di pagina della più recente riedizione.

ALBERTO DA GANDINO, *Tractatus de maleficiis* = H. KANTOROWICZ, *Albertus Gandinus und das Strafrecht der Scholastik. 2. Die Theorie. Kritische Ausgabe des Tractatus de Maleficiis nebst textkritischer Einleitung*, Berlin-Leipzig 1926.

ALESSI 1973 = G. ALESSI PALAZZOLO, *Furto e pena. Aspetti del dibattito nel tardo diritto comune*, in «Quaderni Fiorentini», 2 (1973).

ALMAGIÀ 1937 = G. ALMAGIÀ, *Zeno, Carlo*, in *Enciclopedia Italiana*, XXXV, Roma 1937, p. 920.

*Antiqua Ducum* = *Antiqua Ducum Mediolani Decreta*, Mediolani, in Regio Palatio, apud Io. Baptistam, & Iulium-Caesarem fratres Malatestas regio-camerales typographos, 1654.

BALDO DEGLI UBALDI, *Ad tres priores Libros Decretalium Commentaria* = BALDO DEGLI UBALDI, *Ad tres priores Libros Decretalium Commentaria*, Augustae Taurinorum, apud Haeredes Nicolai Bevilacqua, MDLXXVIII.

BALDO DEGLI UBALDI, *In Sextum Codicis Librum Commentaria* = BALDO DEGLI UBALDI, *In Sextum Codicis Librum Commentaria*, Venetiis, apud Iuntas, 1599.

BARNI 1941 = G. BARNI, *La formazione interna dello Stato Visconteo*, in «Archivio storico lombardo», n.s., VI (1941), pp. 1-66.

BARTOLO DA SASSOFERRATO, *Commentaria* = BARTOLO DA SASSOFERRATO, *Commentaria in secundam Digesti novi partem*, Lugduni 1547.

BASSANI 2021 = A. BASSANI, *Le assoluzioni nel Liber comunis potestatis Mediolani: riflessioni sull'ipotesi di una giustizia giusta*, in *Liber sententiarum* 2021, pp. 177-204.

BERGAMO 2018 = N. BERGAMO, *Carlo Zen. L'eroe di Chioggia*, Perugia 2018.

- BESTA - BARNI 1949 = E. BESTA - G.L. BARNI, *Liber Consuetudinum Mediolani anni MCCXVI*, Milano 1949.
- BOSSI, *Tractatus varii* = E. BOSSI, *Tractatus varii, qui omnem fere criminalem materiam excellenti doctrina complectuntur ...*, Lugduni, Sumptibus Philippi Tinghi, 1575.
- CALISSE 1895 = C. CALISSE, *Storia del diritto penale italiano dal secolo VI al XIX*, Firenze 1895.
- CALISSE 1906 = C. CALISSE, *Svolgimento storico del diritto penale in Italia dalle invasioni barbariche alle riforme del secolo XVIII*, in *Enciclopedia del diritto penale italiano*, a cura di E. PESSINA, II, Milano 1906.
- CARBONE 2006 = L. CARBONE, *Echi della predicazione bernardiana in un processo aretino contro un negromante. Le vicende di Sigismondo di Sassonia, "homo maleficus et mathematicus" (1433-1445)*, in « *Bullettino Senese di Storia Patria* », CXIII (2006), pp. 50-90.
- CAVALCA 1978 = D. CAVALCA, *Il bando nella prassi e nella dottrina giuridica medievale*, Milano 1978 (Pubblicazioni della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Pisa, 66).
- CERUTI 1872 = A. CERUTI, *Dell'amministrazione comunale di Milano nel secolo decimoquarto*, in « *Rendiconti del Reale Istituto Lombardo di Scienze e Lettere* », s. II, V (1872), pp. 273-289.
- CHIODI 2018 = G. CHIODI, *La costituzione Qualiter et quando (c.8) e l'ordo inquisitionis nella canonistica medievale*, in *The Fourth Lateran Council and the Development of Canon Law and the ius commune*, a cura di A. MASSIRONI – A. LARSON, Turnhout 2018 (*Ecclesia militans*, 7), pp. 281-305.
- CIBRARIO 1835 = L. CIBRARIO, *Opuscoli storici e letterarii. Editi ed inediti*, Milano 1835.
- CIPOLLA, *Varii Tractatus* = B. CIPOLLA, *Varii Tractatus (Cautelae inscripti vulgo)*, Venetiis, apud Cominum de Tridino Montisferrati, 1555.
- CLARO, *Receptarum Sententiarum Liber Quintus* = G. CLARO, *Receptarum Sententiarum Liber Quintus*, Venetiis, apud Altobellum Salicatum, 1589.
- COGNASSO 1923 = F. COGNASSO, *Note e documenti sulla formazione dello Stato visconteo*, in « *Bullettino della Società Pavese di Storia Patria* », XXIII (1923), pp. 23-169.
- COGNASSO 1955 = F. COGNASSO, *L'unificazione della Lombardia sotto Milano*, in *Storia di Milano*, V, *La signoria dei Visconti (1310-1392)*, Milano 1955, pp. 3-567.
- CROUZET PAVAN - MAIRE VIGUEUR 2019 = E. CROUZET PAVAN - J.-C. MAIRE VIGUEUR, *Decapitate. Tre donne nell'Italia del Rinascimento*, Torino 2019.
- DEZZA 1993 = E. DEZZA, *Il diritto e la procedura penale negli statuti di Monza*, in *Gli statuti medievali di Monza. Saggi critici*, Milano 1993, pp. 101-128.
- DI RENZO VILLATA 1996 = M.G. DI RENZO VILLATA, *Egidio Bossi, un grande criminalista milanese quasi dimenticato*, in *Ius Mediolani. Studi di storia del diritto milanese offerti dagli allievi a Giulio Vismara*, Milano 1996 (Università degli Studi di Milano. Facoltà di Giurisprudenza. Pubblicazioni dell'Istituto di Storia del Diritto Italiano, 20), pp. 365-616.
- FIGLIOLI 1953-1954 = P. FIGLIOLI, *La tortura giudiziaria nel diritto comune*, Milano 1953-1954.
- FRIEDBERG 1955 = E. FRIEDBERG, *Corpus iuris canonici, Pars secunda, Decretalium Collectiones*, Graz 1955.
- FRISI 1794 = A.F. FRISI, *Memorie storiche di Monza e sua Corte*, I, Milano 1794.
- GAMBIGNONI 1578 = A. GAMBIGNONI (ARETINUS), *De maleficiis Tractatus*, Venetiis, Petrus Dusingellus excubebat, 1578.

- GAZZINI 2017 = M. GAZZINI, *Storie di vita e di malavita. Criminali, poveri e altri miserabili nelle carceri di Milano alla fine del medioevo*, Firenze 2017 (Reti Medievali E-Book, 30).
- GHISALBERTI 1960 = C. GHISALBERTI, *La condanna al bando nel diritto comune*, in « Archivio giuridico », s. VI, CLVIII (1960), pp. 3-75.
- GIASONE DEL MAINO, *In Primam Codicis partem Commentaria* = GIASONE DEL MAINO, *In Primam Codicis partem Commentaria*, Venetiis, apud Iuntas, 1579.
- GIASONE DEL MAINO, *In Primam Infortiati Partem Commentaria* = GIASONE DEL MAINO, *In Primam Infortiati Partem Commentaria*, Venetiis, [Lucantonio Giunta il giovane], 1589.
- GIASONE DEL MAINO, *In Secundam Digesti Veteris partem Commentaria* = GIASONE DEL MAINO, *In Secundam Digesti Veteris partem Commentaria*, Venetiis, apud Iuntas, 1579.
- GIULINI 1760 = G. GIULINI, *Memorie spettanti alla storia, al governo ed alla descrizione della Città, e della Campagna di Milano ne' secoli bassi*, IX, Milano 1760.
- GRILLO 2013 = P. GRILLO, *Signori, signorie ed esperienze di potere personale nell'Italia nord-occidentale (1250-1396)*, in *Signorie cittadine nell'Italia comunale*, a cura di J.-C. MAIRE VIGUEUR, Roma 2013 (Italia comunale e signorile, 1), pp. 19-44.
- GRILLO 2017 = P. GRILLO, *L'ordine della città. Controllo del territorio e repressione del crimine nell'Italia comunale (secoli XIII-XIV)*, Roma 2017 (Italia comunale e signorile, 11).
- ISOTTON 2012 = R. ISOTTON, *Le norme di diritto penale internazionale del codice maltese del 1854*, in ID., *Tra autorità e libertà. Saggi di storia delle codificazioni penali*, Torino 2012.
- LATTES 1896 = A. LATTES, *Degli antichi Statuti di Milano che si credono perduti*, in « Rendiconti del Reale Istituto Lombardo di scienze e lettere », s. II, XXIX (1896), pp. 1066-1067.
- LATTES 1899 = A. LATTES, *Il diritto consuetudinario delle città lombarde*, Milano 1899.
- Laudensium Statuta* = *Laudensium Statuta seu iura municipalia quibus additus est index, quo, quicquid in ipsis continetur, nulla mora, nulloque negotio sciri potest*, Laude Pompeia, apud Vicentium Taletum, 1586.
- Liber sententiarum* = *Liber sententiarum potestatis Mediolani (1385). Edizione critica*, a cura di P.F. PIZZI, Genova 2021 (Notariorum Itinera, VII/2).
- Liber sententiarum* 2021 = *Liber sententiarum potestatis Mediolani (1385). Storia, diritto, diplomatica e quadri comparativi*, a cura di A. BASSANI - M. CALLERI - M.L. MANGINI, Genova 2021 (Notariorum Itinera, VII/1).
- Liber Statutorum Communis Modoetiae* = *Liber Statutorum Communis Modoetiae*, Mediolani, apud Paulum Gottardium Pontium, 1579 (rist. anast. Milano 1993).
- MASSETTO 1994 = G.P. MASSETTO, *I reati opera di Giulio Claro*, in ID. MASSETTO, *Saggi di storia del diritto penale lombardo (sec. XVI-XVIII)*, Milano 1994, pp. 61-227.
- MIGLIORINO 1985 = F. MIGLIORINO, *Fama e infamia. Problemi della società medievale e nel pensiero giuridico dei secoli XII e XIII*, Catania 1985.
- MONTINI 2012 = G.P. MONTINI, « Solum Deum prae oculis habentes ». *Il significato di una formula, in Veritas, non auctoritas facit legem. Studi di diritto matrimoniale in onore di Piero Antonio Bonnet*, a cura di G. DELLA TORRE - C. GULLO - G. BONI, Città del Vaticano 2012 (Studi giuridici, XCIX), pp. 363-374.
- NOVELLO 1555 = J. NOVELLO, *Practica et Theorica causarum criminalium*, Venetiis, Petrum Bosellum excudere faciebat, 1555.

- OSIO 1864 = L. OSIO, *Documenti diplomatici tratti dagli archivj milanesi*, I, Milano 1864.
- PADOA SCHIOPPA 1976 = A. PADOA-SCHIOPPA, *Delitto e pace privata nel pensiero dei legisti bolognesi. Brevi note*, in « *Studia Gratiana* », XX (1976), pp. 269-288; anche in ID., *Italia ed Europa nella Storia del diritto*, Bologna 2003, pp. 209-250.
- PAGNONI 2021 = F. PAGNONI, *Selezione e circolazione dei giudici ai malefici nel dominio visconteo fra Tre e Quattrocento*, in *Liber sententiarum* 2021, pp. 61-81.
- PERI 2003 = A. PERI, *Ne delicta remaneant impunita: il caso di Aspra Sabina (oggi Casperia) nel tardo Medioevo*, in « *Rivista Storica del Lazio* », 18 (2003), pp. 39-56.
- PERTILE 1892 = A. PERTILE, *Storia del diritto italiano dalla caduta dell'impero romano alla codificazione*, V. *Storia del diritto penale*, Torino 1892.
- QUAGLIONI 1999 = D. QUAGLIONI, *Alberto da Gandino e le origini della trattatistica penale*, in « *Materiali per una storia della cultura giuridica* », XXIX/1 (1999), pp. 49-63.
- ROMANO 1891 = G. ROMANO, *Gian Galeazzo e gli eredi di Bernabò Visconti*, in « *Archivio storico lombardo* », s. II, XVIII (1891), pp. 1-59, 291-341.
- SBRICCOLI 1991 = M. SBRICCOLI, « *Tormentum idest torquere mentem* ». *Processo inquisitorio e interrogatorio per tortura nell'Italia comunale* (1991), in *La parola all'accusato*, a cura di J.-C. MAIRE VIGUEUR - A. PARAVICINI BAGLIANI, Palermo 1991, pp. 17-32; anche in SBRICCOLI 2009, pp. 111-128.
- SBRICCOLI 1998 = M. SBRICCOLI, « *Vidi communiter observari* ». *L'emersione di un ordine penale pubblico nelle città italiane del secolo XIII*, in « *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno* », 27 (1998), pp. 231-268; anche in SBRICCOLI 2009, pp. 73-110.
- SBRICCOLI 2002 = M. SBRICCOLI, *Giustizia criminale*, in *Lo stato moderno in Europa. Istituzioni e diritto*, a cura di M. FIORAVANTI, Roma-Bari 2002, pp. 163-205; anche in SBRICCOLI 2009, pp. 3-44.
- SBRICCOLI 2009 = M. SBRICCOLI, *Storia del diritto penale e della giustizia* I, Milano 2009 (Per la storia del pensiero giuridico moderno, 88).
- SOLMI 1932 = A. SOLMI, *Gli Statuti di Milano del 1330 e la loro ricostruzione*, in *Atti della XX Riunione della Società italiana per il progresso delle scienze*, I/II, Milano 1932, pp. 375-383.
- Statuta criminalia* = *Statuta criminalia Mediolani et tenebris in lucem edita: variis in locis Statutorum Civilium desiderata; et iis qui in Foro circa causas criminales versantur aptime necessaria*, Bergomi, Typis Comini Venturæ, 1594.
- Statuti di Lecco* = *Statuti di Lecco del XIV secolo*, in *Statuti dei laghi di Como e di Lugano dei secoli XIII e XIV*, a cura di E. ANDERLONI - A. LAZZATI (Corpus Statutorum Italicorum, II), Roma 1915.
- Statuto di Bergamo 1353* = *Lo statuto di Bergamo del 1353*, a cura di G. FORGIARINI. Introduzione di C. STORTI STORCHI, Spoleto 1996 (Fonti storico-giuridiche. Statuti, 2).
- STORTI STORCHI 1990 = C. STORTI STORCHI, *Aspetti generali della legislazione statutaria in età viscontea*, in *Legislazione e società nell'Italia medievale*. Per il VII Centenario degli Statuti di Albenga (1288). Atti del Convegno. Albenga, 18-21 ottobre 1988, Bordighera 1990 (Collana storico-archeologica della Liguria occidentale, XXV), pp. 71-101; anche in STORTI STORCHI 2007, pp. 85-113.
- STORTI STORCHI 1993 = C. STORTI STORCHI, *Statuti di Monza del XIV secolo: formazione e caratteri generali*, in *Gli statuti medievali di Monza. Saggi critici*, Milano 1993, pp. 17-36; anche in STORTI STORCHI 2007, pp. 193-242.

- STORTI STORCHI 1995 = C. STORTI STORCHI, *Edizioni di statuti nel secolo XVI. Qualche riflessione sul diritto municipale in Lombardia tra medioevo ed età moderna*, in *Dal dedalo statutario. Atti dell'Incontro di studio dedicato agli Statuti*, Ascona, 11-13 novembre 1993, Bellinzona 1995 (Archivio storico ticinese, 32), pp. 193-218; anche in STORTI STORCHI 2007, pp. 153-192.
- STORTI STORCHI 1996 = C. STORTI STORCHI, *Introduzione*, in *Lo statuto di Bergamo del 1353*, a cura di G. FORGIARINI. Introduzione di C. STORTI STORCHI, Spoleto 1996 (Fonti storico-giuridiche. Statuti, 2), pp. V-XXV; anche in STORTI STORCHI 2007, pp. 403-426.
- STORTI STORCHI 2007 = C. STORTI STORCHI, *Scritti sugli statuti lombardi*, Milano 2007 (Università degli Studi dell'Insubria. Facoltà di Giurisprudenza, 29).
- TREGGIARI 2020 = N. TREGGIARI, «et sit secretum». *La denuncia anonima negli statuti delle città umbre*, in *Riferire all'autorità. Denuncia e delazione tra Medioevo ed Età Moderna*, a cura di M.G. MUZZARELLI, Roma 2020 (I libri di Viella, 352), pp. 27-47.
- VALLERANI 2005 = M. VALLERANI, *La giustizia pubblica medievale*, Bologna 2005.
- VALLERANI 2009 = M. VALLERANI, *Il giudice e le sue fonti. Note su inquisitio e fama nel Tractatus de maleficiis di Alberto da Gandino*, in «Rechtsgeschichte», 14 (2009), pp. 40-61.
- VALLERANI 2011 = M. VALLERANI *L'arbitrio negli statuti cittadini del Trecento*, in *Tecniche di potere nel tardo medioevo. Regimi comunali e signorie in Italia*, a cura di M. VALLERANI, Roma 2011 (I libri di Viella, 114), pp. 117-148.
- VALSECCHI 2021 = C. VALSECCHI, «per viam inquisitionis». *Note sul processo criminale a Milano in un'età di transizione*, in *Liber sententiarum* 2021, pp. 127-176.
- VERGA 1901 = E. VERGA, *Le sentenze criminali dei podestà milanesi (1385-1429). Appunti per la storia della giustizia punitiva in Milano*, in «Archivio storico lombardo», XXVIII (1901), pp. 96-142.
- ZENDRI 2016 = C. ZENDRI, *Banniti nostri temporis. Studi su bando e consuetudine nel diritto comune*, Trento 2016 (Collana della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Trento, 9).
- ZENO 1940-41 = I. ZENO, *Vita Caroli Zeni*, a cura di G. ZONTA, Bologna 1940-1941 (Rerum italicarum Scriptores, XIX, parte VI).
- ZERBI 1890 = L. ZERBI, *Supplimenti al Cartulario brianteo del sacerdote Giovanni Dozio*, in «Archivio storico lombardo», s. II, XVII (1890), pp. 5-41.
- ZORDAN 1976 = G. ZORDAN, *Il diritto e la procedura criminale nel Tractatus de maleficiis di Angelo Gambigliani*, Padova 1976 (Pubblicazioni della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Padova, LXXVII).
- ZORZI 1993 = A. ZORZI, *Le esecuzioni delle condanne a morte a Firenze nel tardo Medioevo tra repressione penale e cerimoniale pubblico*, in *Simbolo e realtà della vita urbana nel tardo Medioevo*. Atti del convegno italo-canadese, Viterbo, 11-15 maggio 1989, a cura di M. MIGLIO - G. LOMBARDI, Roma 1993 (Patrimonium, 5), pp. 153-253.
- ZORZI 2007 = A. ZORZI, *Dérision des corps et corps souffrants dans les exécutions en Italie à la fin du Moyen Age*, in *La dérision au Moyen Age. De la pratique sociale au rituel politique*, a cura di E. CROUZET PAVAN - J. VERGER, Paris 2007 (Cultures et civilisations médiévales, 38), pp. 225-240.
- ZORZI 2009 = A. ZORZI, *I conflitti nell'Italia comunale. Riflessioni sullo stato degli studi e sulle prospettive di ricerca*, in *Conflitti, paci e vendette nell'Italia comunale*, a cura di A. ZORZI, Firenze 2009 (Reti Medievali E-Book, 14), pp. 7-41.

## *Sommario e parole significative - Abstract and keywords*

Le decisioni contenute nel *Liber Sententiarum* del podestà di Milano relativo all'anno 1385 (oggetto di una recente pubblicazione) sono in grado di restituirci, sia pure in forma parziale e lacunosa, un'immagine piuttosto vivida dell'amministrazione della giustizia penale nella Milano viscontea. Le sentenze, per ciò che riguarda i reati di furto e rapina qui considerati, mostrano una non frequente incidenza di tali figure criminose e nel contempo (specie per quel che riguarda il *furtum*) la propensione ad una decisa risposta repressiva da parte degli organi giurisdizionali comunali. L'analisi delle stesse ha permesso altresì di formulare qualche ipotesi ricostruttiva intorno alle norme all'epoca vigenti, che sembrano essere sostanzialmente osservate dai giudicenti. Nell'ambito di un avanzato fenomeno di 'pubblicizzazione' della giustizia punitiva (che si percepisce soprattutto nella sfera procedurale), non mancano tuttavia di emergere alcune tracce della sopravvivenza di una dimensione 'negoziale' del penale che si estrinseca soprattutto nelle forme delle transazioni private intorno alla pena.

**Parole significative:** Diritto penale, Storia, Furto, Rapina.

The decisions contained in the *Liber Sententiarum* of the mayor of Milan, relating to the year 1385 and now published, give us, albeit in a partial and incomplete form, a vivid image of the administration of criminal justice in Milan during the Gian Galeazzo Visconti's government. The sentences, as regards the crimes of theft and robbery considered here, show an infrequent incidence of such criminal figures and, at the same time (in particular as regards the *furtum*), the propensity for a decisive repressive response by the municipal courts. The analysis of the sentences also allowed us to formulate some reconstructive hypotheses around the rules in force at the time, which seem to be substantially respected by the judges. In the context of an advanced phenomenon of 'publicization' of punitive justice (which is perceived above all in the procedural sphere), there are, however, some traces of the survival of a 'negotiated' dimension of criminal law, which is expressed above all in the forms of private transactions around the penalty.

**Keywords:** Criminal law, History, Theft, Robbery.

# *Iniuria e insultus tra diritto e politica.*

## *Le offese alle magistrature comunali nella legislazione statutaria e nella prassi giudiziaria in età viscontea*

Raffaella Bianchi Riva  
raffaella.bianchi@unimi.it

### 1. Premessa

Delle 126 sentenze pronunciate durante la podesteria di Carlo Zeno tra il luglio e il dicembre del 1385 e riportate nel primo dei sette codici di sentenze penali dei podestà milanesi dal 1385 al 1429<sup>1</sup>, la maggior parte riguarda i reati di *iniuria* e di *insultus*, ossia casi di aggressioni verbali o fisiche, che senza dubbio restituiscono un'immagine turbolenta della società milanese trecentesca.

Alcuni di tali casi, come si vedrà, coinvolgono, direttamente o indirettamente, le magistrature del comune di Milano<sup>2</sup>. Nel più ampio quadro degli studi sulla giustizia milanese in età medievale<sup>3</sup>, essi offrono l'occasione per svolgere qualche considerazione sulla disciplina – frutto della continua interazione fra legislazione e prassi – della repressione penale delle offese ai podestà milanesi e agli ufficiali che lo coadiuvano nel disbrigo dei suoi affari<sup>4</sup> nel periodo della dominazione viscontea<sup>5</sup>; la riflessione può essere estesa ad altri comuni dell'ordinamento signorile lombardo negli anni dell'affermazione dei Visconti, con riguardo agli strumenti giuridici utilizzati dai signori per il controllo politico e sociale del territorio.

Nell'ambito delle trasformazioni istituzionali che caratterizzano il passaggio dall'età comunale al periodo signorile, la politica repressiva – attuata, nella costante dialettica fra *ius commune* e *ius proprium*, attraverso l'individuazione dei criteri di determinazione della pena – nei confronti degli attacchi, diretti o indiretti, alle più alte cariche municipali assume valore paradigmatico nella definizione delle strategie

---

<sup>1</sup> Per una prima indagine su tali sentenze, VERGA 1901.

<sup>2</sup> SANTORO 1968.

<sup>3</sup> PADOA SCHIOPPA 1989; PADOA SCHIOPPA 1996; STORTI STORCHI 1996.

<sup>4</sup> Sul reclutamento dei podestà milanesi fra Due e Trecento, OCCHIPINTI 2000.

<sup>5</sup> Sull'ordinamento signorile lombardo nell'età dei Visconti, BARNI 1941; COGNASSO 1966; *Visconti a Milano* 1977; *Età dei Visconti* 1993; LOPEZ 2003; GAMBERINI 2005.



di consolidamento del potere, nel delicato rapporto fra governo signorile e autonomie cittadine.

## 2. *L'iniuria fra interesse privato e interesse pubblico: la disciplina statutaria milanese*

Come è ben noto, l'*iniuria* corrisponde, in senso lato, a «omnia quod contra ius factum est». Intesa nel senso più ristretto di offesa all'onore, essa poteva (e può) realizzarsi con parole o scritti (ingiuria verbale) oppure con atti o gesti offensivi – come, ad esempio, uno schiaffo – posti in essere, in tal caso, non per percuotere ma appunto per oltraggiare (ingiuria reale)<sup>6</sup>.

Come è noto, nel nostro ordinamento, l'ingiuria non costituisce più reato. Il d.lgs. 15 gennaio 2016 n. 7 l'ha, infatti, depenalizzata, abrogando l'art. 594 c.p.

Sulla questione è recentemente intervenuta la Corte costituzionale, che, pur riconoscendo che l'onore costituisce uno dei diritti inviolabili dell'uomo garantiti dall'art. 2 Cost., ha ribadito che tali diritti non devono essere necessariamente tutelati attraverso norme incriminatrici, essendo lasciata al legislatore la scelta se apprestare una tutela penale ovvero se ricorrere a strumenti alternativi, che oggi sono rintracciabili, oltre che nei tradizionali rimedi aquiliani, nelle sanzioni pecuniarie di carattere civile<sup>7</sup>.

La sentenza della Corte costituzionale – ispirata dalla concezione della tutela penale come *extrema ratio* – ci induce a riflettere, anche in prospettiva storica, sui mezzi di tutela approntati contro le *iniuriae* fra interesse privato alla soddisfazione dell'offeso e interesse pubblico alla punizione dell'offensore<sup>8</sup> e, in particolare, sull'evoluzione della disciplina di tale reato negli ordinamenti comunali fra Due e Trecento.

Nei comuni italiani, l'ingiuria fu considerata ben presto un reato che non solo ledeva l'onore e la reputazione del singolo, ma che offendeva anche l'intera comunità, minacciando la *concordia civium* (e, a seconda dei soggetti contro i quali era rivolta, anche alterando gli equilibri di potere del contesto socio-politico delle città). Il contenimento di divisioni e contrasti nella comunità costituiva un obiettivo strategico dei comuni medievali nella tutela dell'ordine pubblico, tanto più in una società in cui litigi e alterchi – che potevano facilmente degenerare in risse, ferimenti e talvolta anche in omicidi – dovevano essere all'ordine del giorno<sup>9</sup>.

---

<sup>6</sup> CRIFÒ 1964, p. 470; MARONGIU 1964, p. 476.

<sup>7</sup> Corte cost. 23 gennaio 2019 n. 37.

<sup>8</sup> *Offense* 2010.

<sup>9</sup> GRILLO 2017.

Fu, come è ben noto, nel corso del XIII secolo che, in corrispondenza con la progressiva pubblicizzazione delle pratiche della giustizia penale nelle città comunali italiane, si affermò l'idea che i crimini offendevano gli interessi dell'intera comunità e che dovevano pertanto essere perseguiti dal giudice attraverso l'imposizione di una pena pubblica. Fu, d'altra parte, proprio nella prassi dei giudici dei podestà che si realizzò il progressivo innesto di poteri pubblici in un processo che era ancora essenzialmente privatistico, attraverso una « commistione di pratiche riconducibili all'*accusatio* ed all'*inquisitio* nell'attività *ex officio* delle magistrature penali »<sup>10</sup>.

Significativa di tale parabola è, appunto, la disciplina del reato di *iniuria* contenuta nei testi statutari milanesi due e trecenteschi: in seguito alla perdita degli statuti del 1330 e del 1351 – su cui, peraltro proprio i primi due dei sette di sentenze penali dei podestà milanesi, relativi agli anni 1385 e 1390-1392, offrono notevoli spunti ricostruttivi<sup>11</sup> –, ci si riferisce, ovviamente, al *Liber consuetudinum Mediolani* del 1216 – la cui pubblicazione aveva corrisposto alla volontà politica di imporre una disciplina uniforme per la città e il suo territorio mediante l'accertamento delle consuetudini allora vigenti<sup>12</sup> – e agli statuti del 1396 – promulgati da Gian Galeazzo Visconti dopo avere ottenuto il titolo ducale, ma in parte risalenti a quelli del 1351 e in parte già a quelli precedenti.

All'inizio del XIII secolo, l'unica tutela ammessa contro le *iniuriae* era l'azione civile. Con riguardo alle cause criminali, infatti, il *Liber consuetudinum Mediolani* prescriveva che « per consuetudinem huius civitatis non agitur iniuriarum, sicut per legem romanam, iure ordinario »<sup>13</sup>, quantunque non si possa sottacere che, secondo il diritto giustiniano, l'azione, pur avendo natura penale, comprendeva anche il risarcimento dei danni<sup>14</sup>. La disposizione aveva forse voluto modificare il capitolo della *constitutio pacis* del 1158, con il quale l'imperatore Federico I, rinviando probabilmente alla legge romana, aveva disposto che « Iniuria seu furtum legitime puniatur »<sup>15</sup>.

Per le azioni civili derivanti da reato « veluti propter furtum, rapinam, iniuriam, damnum datum », invece, il *Liber consuetudinum* imponeva l'osservanza delle disposizioni prescritte in generale per i giudizi civili, salvo che per le conseguenze deri-

---

<sup>10</sup> SBRICCOLI 1998; VALLERANI 2005.

<sup>11</sup> Sulla possibilità di ricostruire norme di testi statutari perduti attraverso gli atti giudiziari, PADOA SCHIOPPA 1995.

<sup>12</sup> STORTI 2016.

<sup>13</sup> *Liber consuetudinum*, 3.6, p. 68.

<sup>14</sup> DEVILLA 1962; CRIFÒ 1964.

<sup>15</sup> *Friderici I Constitutiones, Curia Roncaliae (1158 Nov.)*, *Constitutio pacis*, in *Constitutiones*, p. 245.

vanti dalla mancata comparizione in giudizio. Come è noto, infatti, il convenuto contumace doveva essere condannato automaticamente al bando, poiché la mancata comparizione in giudizio si considerava come confessione «secundum nostram consuetudinem». Nelle azioni civili derivanti da reato, tuttavia, il bando non si applicava, qualora l'accusato avesse preventivamente risarcito i danni all'offeso<sup>16</sup>.

Quasi due secoli dopo, la cornice normativa relativa alle *iniuriae* appariva, ovviamente, completamente mutata.

Secondo gli *Statuta criminalia* del 1396, le ingiurie commesse «dicto facto vel scripto» dovevano essere punite ad arbitrio del giudice «secundum qualitatem iniurie et persone iniuriantis ac iniuriate et loci et temporis in quibus illata esset iniuria», come previsto del resto anche dal diritto comune, il quale ammetteva sia l'*actio civilis* sia l'*actio criminalis*<sup>17</sup>. Competenti per la punizione delle ingiurie erano, secondo gli statuti milanesi trecenteschi, il podestà e i giudici dei malefici «et quilibet alius Iudicens in Civitate Mediolani», i quali dovevano procedere «sumarie et sine strepitu et figura Iudicii».

Gli statuti prevedevano altresì che il giudice potesse condannare in presenza del giuramento dell'offeso «cum uno teste ydoneo et fidedigno»<sup>18</sup>.

### 3. *I verba iniuriosa nel Liber sententiarum potestatis Mediolani del 1385*

Occorre rilevare che tutte le *iniuriae* giudicate dal podestà milanese avevano carattere verbale<sup>19</sup>. Le ingiurie reali, come vedremo, risultarono probabilmente assorbite in altre figure di reato, con le quali, di fatto, tendevano spesso a confondersi.

Per quanto riguarda le ingiurie verbali, era (ed è) compito del giudice valutare, in base al linguaggio corrente e alla sensibilità comune, il carattere offensivo delle espressioni proferite e stabilire, dunque, il confine tra ciò che era illecito (e costituiva pertanto ingiuria) e ciò che, invece, era semplicemente inurbano o scortese.

---

<sup>16</sup> *Liber consuetudinum*, 2.2, p. 65.

<sup>17</sup> Per la disciplina del reato di *iniuria* secondo il diritto comune, ZORDAN 1976, pp. 225-229; MASSETTO 1994, pp. 451-455.

<sup>18</sup> *Statuta Mediolani 1396, De pena facientis Iniuriam dicto facto vel scripto*.

<sup>19</sup> A tali sentenze potremmo aggiungere una riguardante la *blasphemia*, quantunque non sia possibile soffermarsi, in questa sede, sulla questione, ampiamente dibattuta dalla dottrina di diritto comune, «An blasphemia sit verbum iniuriosum», se cioè la bestemmia fosse una forma di ingiuria verbale, questione a cui Bartolo da Sassoferrato rispose affermativamente «quia dicitur contra bonos mores civitatis», BARTOLI DA SASSOFERRATO *Commentaria*, Comm. in Dig. 47.10.15.3, f. 131ra, n. 5, su cui v. MARONGIU 1964 p. 477; ZORDAN 1976, p. 228.

La raccolta di sentenze penali del podestà di Milano del 1385 contiene un ampio repertorio di espressioni ingiuriose usate nella lingua parlata<sup>20</sup> e – al pari degli atti podestarili due e trecenteschi di altre città, già oggetto di numerosi studi – rappresenta una fonte preziosa per ricostruire la lingua dell’Italia medievale, quantunque, come è stato rilevato, non si possa trascurare che le espressioni verbali erano sovente tradotte in latino o modificate nella forma dai notai incaricati della verbalizzazione<sup>21</sup>.

Le ingiurie verbali potevano consistere in parole oscene o epiteti disonorevoli – come, ad esempio, «cogozo» usato sia al maschile sia al femminile per indicare l’adulterio –, in maledizioni o impropri, o anche nell’attribuzione di fatti determinati illeciti o turpi, come, ad esempio, nella sentenza contro Franceschulus de Locarno che aveva detto a Boxinus de Ambroxonibus «quod ipse erat fur et proditor et quod ipse Boxinus furatus fuerat porchos, galinas et equos»<sup>22</sup> o, ancora, in quella contro Antoniolum de Bolate che aveva rivolto a Cossma, moglie di Ambroxinus de Cinixelo «multa verba iniuriosa», insinuando, in particolare, «quod ipsa ibat omne die cum matre sua ad domos fratrum ad fatiendum se tiffere et penetrare»<sup>23</sup>.

In talune ipotesi, tuttavia, era lo stesso legislatore a stabilire il carattere ingiurioso di un’espressione, come, ad esempio, nel caso dell’augurio del vermecane, ritenuto particolarmente grave e disciplinato da numerosi statuti comunali<sup>24</sup>.

Molto frequente anche tra i milanesi – come risulta dal *Liber sententiarum potestatis Mediolani* del 1385 – negli statuti del 1396, tale improprio era disciplinato, insieme alla bestemmia, all’interno della rubrica dedicata al meretricio – contesto nel quale evidentemente tali comportamenti irriverenti si verificavano più spesso – e punito con una sanzione pecuniaria di 10 terzoli. A tale pena soggiaceva chi offendeva Dio o la Beata Vergine Maria o i santi (in particolare il patrono sant’Ambrogio, san Vincenzo, sant’Agnese, san Dionisio e santa Caterina) o chi augurava a taluno che gli venisse il vermecane. Gli statuti precisavano che qualora il condannato non fosse stato in grado di pagare la sanzione pecuniaria, sarebbe stato messo alla berlina e fustigato<sup>25</sup>.

---

<sup>20</sup> Un ampio elenco in VERGA 1901, p. 41.

<sup>21</sup> Si vedano ad esempio *Ingiurie, impropri, contumelie* 1983; LARSON 2004. Per un’analisi delle ingiurie nel medioevo, CASAGRANDE - VECCHIO, 1988; NADA PATRONE 1993; ALFONZETTI - SPAMPINATO BERETTA 2012.

<sup>22</sup> *Liber sententiarum*, f. 33r e sgg.

<sup>23</sup> *Liber sententiarum*, f. 38v e sgg.

<sup>24</sup> MARONGIU 1964, p. 476. Per alcuni esempi di offese verbali previste dalla legislazione statutaria, DANI 2015, pp. 350-354.

<sup>25</sup> *Statuta Mediolani 1396, De pena blasphemantis Deum Sanctos et Sanctas et vermes canes.*

Per la sussistenza del reato di *iniuria* non erano sufficienti i *verba iniuriosa*, ma occorreva anche l'*animus iniuriandi*, riguardo al quale la dottrina di diritto comune discusse, in particolare, se dovesse essere espressamente menzionato *in actis* ovvero se potesse ritenersi presunto (e, infatti, nelle sentenze del podestà milanese la sussistenza dell'intenzione di offendere era sempre specificata) <sup>26</sup>.

Dal *Liber sententiarum potestatis Mediolani* del 1385 risulta che le pene inflitte per le ingiurie verbali erano pecuniarie (fatta eccezione per un solo caso, sul quale ci si soffermerà) ed erano comprese tra un minimo di 1 terzolo – più spesso 2 o 3 terzoli, 5 terzoli quando si trattava di un'accusa determinata – sino ad un massimo di 10 terzoli nel caso dell'augurio del vermecane, come disponevano gli statuti del 1396 e come, evidentemente, disponevano già quelli del 1351.

#### 4. L'insultus

Dall'ingiuria reale – che, peraltro, poteva intendersi non solo come offesa realizzata non con le parole, ma con l'azione, ma anche come offesa rivolta non alla persona, ma alle sue cose <sup>27</sup> – non era sempre agevole distinguere l'*insultus*, fattispecie che corrispondeva all'aggressione contro le persone o contro le cose e che poteva rappresentare un reato autonomo oppure, come spesso accadeva, essere parte di un'azione criminosa complessa, che conduceva al ferimento e alle percosse.

Basterà pensare, in proposito, che secondo il du Cange, il termine *insultus* aveva il significato di « Aggressio, assultus, oppugnatio », quantunque si desse atto che « Alii non pauci, nullo tamen satis idoneo auctore vocem insultus usurpant pro Injuria, Ludibrio » <sup>28</sup>.

Nel *Liber sententiarum potestatis Mediolani*, ad esempio, il fatto di levare il cappuccio o il berretto dalla testa di una persona (ovviamente, non *animo robandi*) – considerato un gesto irrispettoso e, quindi, punibile – fu ora qualificato come *insultus* <sup>29</sup> ora punito con una sanzione di 5 terzoli, probabilmente a titolo di *iniuria* <sup>30</sup>.

Secondo la scienza giuridica di diritto comune, l'*insultus* si configurava solo con il movimento *de loco ad locum*, risolvendosi dunque in un assalto, un'aggressione <sup>31</sup>.

---

<sup>26</sup> MARONGIU 1964, pp. 477-479; ZORDAN 1976, pp. 225-226.

<sup>27</sup> MARONGIU 1964, p. 476.

<sup>28</sup> DU CANGE 1883-1887, v. *insultus*.

<sup>29</sup> *Liber sententiarum*, f. 11r e sgg.

<sup>30</sup> *Ibidem*, f. 22r e sgg.

<sup>31</sup> ZORDAN 1976, p. 266.

Dall'ampia casistica che emerge dalla raccolta di sentenze del 1385 risulta che l'*insultus* consisteva in un attacco violento, realizzato o a mani nude – come era avvenuto, ad esempio, per Catellola de Marliano, che aveva preso per i capelli Adamus de Lugano, facendolo cadere per terra, e che era stata condannata al pagamento di 1 lira e 10 soldi<sup>32</sup> – oppure con qualsiasi oggetto idoneo ad offendere (sassi, bastoni, coltelli, spade ecc.). Quando, come quasi sempre accadeva, l'assalto provocava lesioni personali, i due reati non venivano puniti autonomamente, salvi alcuni casi nei quali erano inflitte pene separate (a seconda che, come si dirà, i reati fossero o meno commessi nell'ambito della stessa azione)<sup>33</sup>. Il fatto di portare le armi era, invece, sempre punito autonomamente<sup>34</sup>.

Poiché spesso dalle parole si passava ai fatti, molte delle sentenze pronunciate dal podestà milanese riguardavano sia ingiurie verbali sia aggressioni fisiche. In genere, la pena per i reati più gravi assorbiva quella dei reati più lievi, come era avvenuto, ad esempio, per Zaninus de Monte condannato al pagamento di 100 terzoli per avere prima detto a Stefanollus de Serono di impiccarsi («quod ipse debebat ire ad se suspendendum»), poi per avergli fatto il gesto delle fiche – particolarmente frequente e considerato molto offensivo –, quindi per averlo assalito con uno stocco e infine percosso a pugni<sup>35</sup>. Viceversa, Iohanollus Belus era stato condannato al pagamento di 30 terzoli «pro insultu facto ad domum», 20 terzoli «pro percussione» e 3 terzoli «pro verbis iniuriosis» per essersi recato nella casa di abitazione di Clara de Regnis ed averla percosso con pugni al volto e per averle detto che era una «rofiana, debilis et iniuriaga»<sup>36</sup>.

Gli statuti milanesi del 1396 punivano l'*insultus* secondo un'articolata casistica: se l'aggressione fosse avvenuta per mezzo di armi e non fossero seguite lesioni, la pena ammontava a 25 terzoli; se, viceversa, l'assalto avesse provocato danni fisici, occorreva, secondo l'autorevole opinione di Baldo degli Ubaldi, verificare se fosse intercorso «intervallum temporis inter insultum et vulnere»: in questo caso, infatti, l'aggressione e il ferimento avrebbero dovuto essere puniti autonomamente; viceversa, l'aggressione era assorbita dalle lesioni (se punite con una pena più grave)<sup>37</sup>. Se, invece, l'aggres-

---

<sup>32</sup> *Liber sententiarum*, f. 9r e s.

<sup>33</sup> ZORDAN 1976, pp. 266-267.

<sup>34</sup> *Statuta Mediolani 1396, De pena portantis arma vetita per civitatem*.

<sup>35</sup> *Liber sententiarum*, f. 31r e sgg.

<sup>36</sup> *Ibidem*, f. 7r e sgg.

<sup>37</sup> BALDO DEGLI UBALDI, *Commentaria in primam Infortiati partem*, Comm. in Dig. 24.3.7 n. 4, su cui v. anche ZORDAN 1976, pp. 266-267.

sione fosse avvenuta senza armi, la pena ammontava a 10 terzoli. Metà della pena doveva essere versata al comune e metà alla persona offesa o ai suoi eredi<sup>38</sup>.

## 5. *Fattispecie aggravate di iniuria*

### 5.1. *Le ingiurie contro le magistrature comunali*

Oltre alle vicende processuali che influivano sulla determinazione della pena – il bando per mancata comparizione duplicava la pena, la confessione la dimezzava<sup>39</sup> –, le ingiurie erano punite, più o meno gravemente, non solo in relazione al loro contenuto, ma anche in base alle circostanze soggettive e oggettive del reato, che ne graduavano il disvalore<sup>40</sup>.

Si deve proprio alla prassi della giustizia comunale l'aver individuato – anche in relazione al rilievo attribuito all'*arbitrium iudicis* – le circostanze in grado di influire sulla quantificazione della pena. Attraverso la definizione delle situazioni soggettive e oggettive rilevanti al fine di determinare in concreto la sanzione – che la dottrina di diritto comune riconduceva alle *qualitates delicti* e che l'attuale scienza giuridica penalistica identifica nell'istituto della circostanze del reato<sup>41</sup> –, i giudici diedero luogo a un'articolata casistica – del resto, peculiare del diritto medievale –, che prevedeva pene diverse per le fattispecie semplici e quelle qualificate e che fu, talvolta, tipizzata nei testi statuari. Se, come è stato osservato, infatti, le circostanze del reato « si collocano ai margini del reato stesso », tuttavia « tale loro collocazione strutturale non deve trarre in inganno in fase di ricostruzione dogmatica del loro effettivo ruolo, il quale, a ben vedere, all'atto pratico si rivela tutt'altro che marginale »<sup>42</sup>.

Innanzitutto, occorre tenere conto della condizione della persona offesa, come prescritto non solo dalle norme statuarie, ma anche dal diritto comune.

In particolare, le offese al podestà e alla sua *familia* furono punite più gravemente rispetto al reato base: è evidente che esse rappresentavano una minaccia per l'onorabilità e il prestigio dell'intera classe dirigente del comune e potevano mettere in crisi l'effettiva gestione del potere.

---

<sup>38</sup> *Statuta Mediolani 1396, De pena facientis insultum et non percussionem.*

<sup>39</sup> *Statuta Mediolani 1396, Quod diminuat pene medietas pene pecuniarie confitenti delictum.*

<sup>40</sup> MARONGIU 1964, p. 476.

<sup>41</sup> PIFFERI 2016.

<sup>42</sup> BASILE 2016, p. 303.

Risale alla fine del Duecento una *quaestio* che il giudice Alberto da Gandino aveva posto nel *De maleficiis*. Benché riguardi aspetti di carattere squisitamente processuale, la *quaestio* – discussa nella scuola di Guido da Suzzara, al cui insegnamento Alberto da Gandino si richiamava per la sua soluzione – rivela l'importanza della repressione delle ingiurie rivolte contro gli ufficiali comunali, nell'ambito del programma politico delle città due e trecentesche volto a limitare manifestazioni di dissenso e a contenere forme di opposizione al potere pubblico.

Alberto da Gandino si era chiesto se il giudice del comune potesse giudicare i responsabili di un'ingiuria commessa ai danni dello stesso ovvero di altro ufficiale comunale (« Item quid si aliquis faciat iniuriam alicui officiali vel alicui de sua familia vel notario curie in persona vel rebus, verbo vel facto; numquid iudex illius curie poterit delinquentes puniri? »).

Il dubbio nasceva dal fatto che il giudice non sembrava estraneo alla lite che doveva decidere, in contrasto con il principio romanistico *nemo iudex in causa sua* (« Videtur quod non, quia esset iam aliquis iudex in re sua vel suorum vel in proprio facto, quod esse non debet »).

Alberto da Gandino aveva risolto la questione affermando che se l'ingiuria fosse stata « publica et notoria », « ut quia facta fuit dum ius reddebat vel sedebat pro tribunali », il giudice avrebbe potuto conoscere di essa, « quia non tam sibi facta quam communi et toti populo civitatis »<sup>43</sup>.

L'offesa rivolta al giudice o ad altro ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni – che potrebbe corrispondere, nell'ordinamento contemporaneo, all'oltraggio a un pubblico ufficiale o a un magistrato in udienza – non solo ledeva l'autorità e l'autorevolezza delle magistrature comunali, ma minacciava anche l'esercizio delle funzioni pubbliche e in particolare l'esercizio della funzione giurisdizionale, su cui, come è noto, le città avevano fondato la propria autonomia.

Gli statuti milanesi del 1396 prevedevano, in effetti, che fossero puniti ad arbitrio del podestà « in avere tantum » coloro che avessero offeso « dominum potestatem vel eius iudices vel collaterales vel aliquem eorum », « dummodo non possit punire ultra duplem eius quod puniretur iniurians aliam personam »<sup>44</sup>.

Da una sentenza pronunciata nel 1427 – segnalata già dal Verga<sup>45</sup> –, risulta, ad esempio, che il *magistrum* Raynaldum de Ayroldis de Robiate aveva insultato il giudice dei malefici Manfredus de Comitibus de Cassano, dicendo « quod eidem domi-

---

<sup>43</sup> ALBERTO DA GANDINO, *Tractatus de maleficiis*, pp. 228-229.

<sup>44</sup> *Statuta Mediolani 1396, De pena iniuriantis dominum potestatem vel eius iudices vel collaterales*.

<sup>45</sup> VERGA 1901, p. 24.



no Manfredo infrachagabat ». L'espressione colorita gli era costata 5 terzoli, « aucta pena quia contra iudice et mitigata pena propter confessionem »<sup>46</sup>. L'aver pronunciato le parole ingiuriose nei confronti di un magistrato appartenente alla *familia* del podestà costituiva, dunque, un'aggravante dell'*iniuria* semplice.

Occorre, peraltro, considerare che le offese verbali o reali rivolte alle magistrature del comune costituivano una fattispecie aggravata in diversi ordinamenti municipali nel medioevo e nell'età moderna. Basterà pensare che, all'inizio del Seicento, il giudice Pietro Cavallo, autore di un repertorio di casi pratici con frequenti richiami alla legislazione statutaria, rilevava che « qui Antianos vel Priores aut alios officiales communis offendit ex statuto locorum solet plerumque gravius puniri, quam si aliam personam privatam offenderet ». L'autore poneva, in proposito, la questione se la pena dovesse essere aggravata anche se il reato fosse stato commesso dopo lo svolgimento del mandato, ritenendo che « Officialibus, dum in syndicatu existunt, idem honor debetur, qui officio durante debitus erat »<sup>47</sup>.

## 5.2. Le ingiurie contro il signore di Milano

Come si è accennato, nel *Liber sententiarum potestatis Mediolani* del 1385 vi è un'unica sentenza in cui viene inflitta una pena corporale per un'ingiuria verbale.

Si tratta della sentenza pronunciata il 14 ottobre 1385 nei confronti di Isola de Garbagnate.

Isola fu, infatti, condannata al taglio della lingua e alla fustigazione pubblica affinché « eius pena ceteris transeat in exemplum ». La ragione di tanta severità risiede nel fatto che Isola aveva osato insultare niente meno che Gian Galeazzo Visconti.

La sentenza non riporta, forse per rispetto al *dominus*, le parole irriverenti pronunciate da Isola – limitandosi a riferire che la stessa aveva proferito « certa mala et enormia verba derogantia honori et fame illustris principis ac magnifici et excelsi domini nostri » – né le circostanze in cui era avvenuto il fatto, salvo precisare che l'imputata aveva agito con audacia e temerità<sup>48</sup>.

Secondo l'attuale distinzione fra ingiuria e diffamazione – peraltro, non chiaramente definita nel diritto comune – possiamo, forse, immaginare che le parole in-

---

<sup>46</sup> Milano, Archivio Storico Civico e Biblioteca Trivulziana (ASBTMi), Cimeli, *Sentenze del podestà 1427*, ms. 151, ff. 96v-97r.

<sup>47</sup> CAVALLO 1609, *Resolutiones criminales*.

<sup>48</sup> *Liber sententiarum*, f. 64r e sgg. Sul riferimento alla *temeritas* e all'*audacia*, che il *Liber* riserva alle 'donne criminali', si rinvia alle acute osservazioni di DEL BO 2021, § 2, in questo volume.

giuriose fossero state pronunciate pubblicamente, in assenza dell'offeso, con grave pregiudizio della reputazione e del prestigio del signore <sup>49</sup>.

D'altra parte, non si può sottacere che le offese al signore avevano un indubbio carattere politico (e meritavano, pertanto, sanzioni esemplari) e che, attraverso le teorie sul *crimen laesae maiestatis* elaborate dalla dottrina di diritto comune fra medioevo ed età moderna relative all'*honor principis* <sup>50</sup>, tali reati sarebbero stati considerati negli ordinamenti contemporanei come fattispecie di vilipendio <sup>51</sup>.

Occorre osservare che, in una coincidenza temporale che non sembra essere casuale, proprio pochi giorni prima, Gian Galeazzo aveva promulgato un decreto per punire chiunque avesse osato 'parlare male' del *dominus Mediolani*. Il signore, che con il provvedimento intendeva «temeritatem et protervam audaciam obloquentium et nostri honori vel famae detrahere quomodolibet prasumentium refrenare», consentiva ai podestà milanesi di punire tali comportamenti a loro arbitrio, infliggendo sanzioni corporali e pecuniarie «inspecta qualitate facti delicti, et talium verborum prolatorum et conditione personarum taliter quod eorum poena transeat caeteris in exemplum». Era previsto che si procedesse sommariamente «omnique iuris et statutorum solemnitate et dispositione omissis», anche in deroga a quanto eventualmente previsto da altri provvedimenti <sup>52</sup>.

Analogamente disponeva un decreto promulgato il giorno successivo al processo contro Isola, con il quale Gian Galeazzo mirava a contenere l'«effrenatam temeritatem» e la «protervam audaciam» di coloro che offendevano le istituzioni dello Stato, punendo chiunque parlasse «contra nostrum dominium vel dominii nostri conservationem et statum seu contra datia, pedagia et gabellas seu alias intratas nostrae et civitatum et comitatum nostrarum spectantium camerae» <sup>53</sup>.

### 5.3. *Le ingiurie in presenza delle magistrature comunali*

Altre circostanze potevano essere considerate dal giudice ai fini della determinazione della pena: circostanze relative al luogo o, comunque, al contesto in cui era stato commesso il reato.

In particolare, i giudici milanesi attribuirono rilevanza al fatto che le parole ingiuriose fossero state pronunciate alla presenza di un giudice: anche se non dirette contro

---

<sup>49</sup> Secondo i giuristi di diritto comune, l'ingiuria non poteva essere punita con la pena capitale, se non nel caso del libello famoso, MARONGIU 1964, pp. 477-479.

<sup>50</sup> SBRICCOLI 1974.

<sup>51</sup> GARLATI 2010.

<sup>52</sup> *Antiqua Ducum, De poena praesumentium detrahare facta Domini*, pp. 85-86.

<sup>53</sup> *Ibidem, De poena dicentis contra Statum Domini*, pp. 88-89.

i magistrati del comune, le contumelie proferite di fronte a loro erano comunque considerate atti irrispettosi delle istituzioni che essi rappresentavano e meritavano di essere sanzionate più severamente. In tal modo, il comune mirava a reprimere qualsiasi manifestazione, anche indiretta, di dissenso o sfiducia nei confronti delle magistrature comunali, in grado di compromettere lo svolgimento delle funzioni pubbliche.

Già alla fine del Duecento, Alberto da Gandino aveva posto, in relazione alla progressiva separazione tra le parole e le azioni ingiuriose, la questione se si dovesse applicare lo statuto, che consentiva al podestà di punire secondo il suo arbitrio « si offensa facta fuerit alicui presente potestate », anche al caso in cui « verba iniuriosa dicta fuerint alicui in conspectu potestatis », rispondendo affermativamente<sup>54</sup>.

Tra le sentenze contenute nel *Liber sententiarum potestatis Mediolani* del 1385, quella pronunciata nei confronti di Iohannes de Aparghiatis offre qualche spunto di riflessione in proposito.

Iohannes era stato querelato da Franciscolus de Valle, procuratore milanese, per avere affermato, davanti al giudice dei malefici Arminius de Palma, « quod ipse Franciscolus erat unus ebriacus et quod iret in nomine diaboli ».

Iohannes aveva ammesso di aver commesso il fatto (né, viste le circostanze in cui era avvenuto, avrebbe potuto negarlo) ed era stato condannato al pagamento di 10 terzoli « mitigata pena propter ipsius confessionis »<sup>55</sup>.

Sulla determinazione della pena – che appare piuttosto elevata, in confronto ad ipotesi analoghe – potrebbe avere influito la condizione della persona offesa. Quantunque, come è noto, i procuratori non godessero di grande prestigio nella gerarchia delle professioni legali, si trattava pur sempre di una figura dotata di una certa importanza nella società medievale e posta, ad esempio, al di sopra del ceto notarile<sup>56</sup>.

Appare, tuttavia, più probabile che il giudice avesse tenuto conto del fatto che le parole ingiuriose erano state pronunciate innanzi al giudice dei malefici Arminius de Palma. Non per niente nella ricostruzione dei fatti, si precisava che erano avvenuti « esistenti coram domino iudice malleficiorum suprascripto, sedente pro tribu-

---

<sup>54</sup> ALBERTO DA GANDINO, *Tractatus de maleficiis*, p. 409. Per un esempio di statuti tardo duecenteschi che punivano più gravemente i reati commessi in presenza del podestà o di altra autorità comunale, v. NIEDDU 2018, p. 55.

<sup>55</sup> *Liber sententiarum*, f. 12r e sgg.

<sup>56</sup> Sulla distinzione tra avvocati e procuratori, v. PADOA SCHIOPPA 2003. Per la Lombardia di antico regime, in particolare, v. ZORZOLI 2001; PAGANO 2001-2002.

nali super eo solito banco iuris malleficiorum ubi per eum more solito iura reduntur in presentia ipsius dominis iudicis ».

Il reato era, dunque, stato commesso proprio mentre il giudice amministrava la giustizia e tale circostanza influì, probabilmente, sulla determinazione della pena, che fu, dunque, aumentata non tanto per rafforzare la tutela dell'onore di Francischolus de Valle, quanto per salvaguardare il decoro delle funzioni giudiziarie esercitate da Arminius de Palma.

Chi trascendeva in insulti e contumelie nel corso di un giudizio metteva in dubbio il potere del comune di risolvere le controversie, minando la fiducia nelle istituzioni pubbliche.

D'altra parte, non si può sottacere che i processi costituivano sovente occasione di litigi e battibecchi tra le parti e, soprattutto, tra i loro avvocati. Basterà pensare che, nella seconda metà del Duecento, Guillaume Durand aveva raccomandato agli avvocati di evitare – come, del resto, dispone anche l'attuale codice deontologico forense – di pronunciare espressioni offensive o sconvenienti nei confronti dei colleghi avversari ovvero di riferire notizie riguardanti la loro sfera privata. Prendendo probabilmente spunto dalle ingiurie che si sentivano più spesso in tribunale, Guillaume Durand riteneva, ad esempio, offensivo rivolgersi al collega avversario, alludendo a comportamenti contrari al dovere di fedeltà nei confronti del cliente (accusandolo di essere « ruffianus » o « prevaricator ») ovvero mettendo in dubbio la sua onestà (affermando in maniera ambigua « ego non sum fur quasi dicat tu es talis »)<sup>57</sup>.

Secondo quanto risulta da una sentenza del 1391, contenuta nel secondo dei sette registri milanesi di sentenze penali, risulta, ad esempio, che Beltramollus detto Botigius de Udrugio fu condannato alla pena di 2 terzoli per avere accusato di spergiuro la controparte Prevedus de Sancto Nazario (« dixit verba iniurioxa predicto Prevede dicendo “O Prevede fecisti versus me et contra me sacramentum falzum” »). Il reato era stato commesso « in iudicio » e « coram domino Lodovicho de Imperratore iudice domini potestatis Mediolani ad signum galli »<sup>58</sup>. In questo caso la pena non fu particolarmente elevata, forse proprio a causa della frequenza con la quale episodi simili si verificavano nel corso delle udienze; è probabile, cioè, che quantunque riprovati dalle autorità, tali comportamenti fossero considerati leciti secondo la coscienza sociale e che, pertanto, i giudici ‘lasciassero correre’, quantomeno nei casi meno gravi, infliggendo pene lievi.

---

<sup>57</sup> GUILLAUME DURAND, *Speculum iuris*, pars I, f. 112va, n. 3, su cui v. BIANCHI RIVA 2015, p. 253.

<sup>58</sup> ASBTMi, Cimeli, *Sentenze del podestà 1390-1392*, ms. 147, f. 75v.

In ogni caso, la circostanza che le parole offensive fossero pronunciate in udienza o comunque davanti a un giudice fu espressamente prevista anche in alcuni testi statutari lombardi, come si avrà modo di vedere, come fattispecie qualificata del reato di *iniuria*.

Quanto agli statuti milanesi del 1396, la circostanza, non prevista dagli *Statuta criminalia*, fu disciplinata però dagli *Statuta mercatorum* che regolamentavano all'interno della stessa disposizione (pur graduando le pene) il caso in cui l'offesa fosse stata rivolta al giudice dei mercanti e quello in cui l'ingiuria fosse stata commessa al suo cospetto, con ciò dimostrando che entrambe le fattispecie erano considerate offensive dei pubblici poteri. La disposizione consentiva, infatti, ai consoli della corporazione dei mercanti di punire « si aliquis in presentia consulum iusticie mercatorum Mediolani dixerunt vel fecerunt iniuriam alicui persone vel dictis consulibus »: nel primo caso, il reato era punito ad arbitrio dei consoli sino ad un massimo di 10 terzoli; nel secondo – considerato più grave – con la pena di 25 terzoli<sup>59</sup>.

Quantunque non espressamente prevista negli statuti criminali per i giudici ordinari, è probabile che, in considerazione dei poteri arbitrari assegnati al giudice nella punizione del reato di *iniuria*, la circostanza avesse rilevanza nella prassi giudiziaria milanese, non solo ai fini della ricostruzione dei fatti, ma anche per la quantificazione della pena.

Come già rilevato dal Verga<sup>60</sup>, nel 1429, ad esempio, Gaspar de Domo fu querelato dal procuratore Leonardus de Angleria, perché, nel corso di un'udienza davanti al giudice del podestà (« in conspectu suprascripti domini iudicis pro tribunali sedentis super eius iuridico banco et in presentia populli ») gli aveva dato del bastardo (« quod ipse dominus Leonardus non erat filius ipsius domini Marci »), proprio mentre svolgeva la sua attività di rappresentanza in giudizio (« exercendo eius officium procuratoris »), con grave offesa del suo onore; non pago (« et ulterius predictus non contentus, sed malle mallis acomulando »), Gaspar lo aveva aggredito colpendolo con il dorso della mano « ad maiorem iniuriam et vilipendium ipsius domini Leonardi ». Non conosciamo tuttavia l'esito della sentenza, dal momento che – come risulta da un'annotazione a margine – il processo fu differito « de mandato domini potestatis »<sup>61</sup>.

---

<sup>59</sup> *Statuta Mediolani 1396, De his que in presentia consulis vel consulum dixerint vel fecerint iniuriam alicui*.

<sup>60</sup> VERGA 1901, p. 24.

<sup>61</sup> ASBTMi, Cimeli, *Sentenze del podestà 1428-1429*, ms. 152, f. 125v.

#### 5.4. *Fattispecie aggravate di insultus*

Il *Liber sententiarum potestatis Mediolani* del 1385 riporta una pronuncia nei confronti di Zaninus de la Parona (socio del conestabile Matus de Mozio), Molina de Besocio (macellaio) e Ambroxius de Turate, condannati perché « mallo modo et ordine, scienter et dolose, fecerunt insultum et agressura contra et adversum personam Iohannis de Locarno de familia dicti domini potestatis » (forse – come sembra di poter dedurre dal contesto nel quale era avvenuta l’aggressione – uno dei militi dipendenti dal podestà o comunque uno dei membri che attendevano ai vari servizi della ‘corte’ podestarile).

Ecco come erano andati i fatti. Zaninus e Ambroxinus, armati, avevano aggredito Iohannes con l’intento di ucciderlo. E – prosegue la sentenza – l’avrebbero fatto, se non fossero accorsi in aiuto della vittima Sandrus de Parma e Bartholomeus de Balaxina, anch’essi appartenenti alla *familia* del podestà. A quel punto, era intervenuto Molina scagliando delle pietre contro i tre ufficiali comunali e una di esse aveva colpito Bartholomeus alla spalla destra. Ambroxinus si era allora procurato un piccolo giavellotto nella bottega di un fabbricatore di lance, con il quale si era accanito contro Iohannes, che, pur riparandosi con uno scudo, non aveva potuto evitare che uno dei colpi lo ferisse alla mascella destra. Per difendersi, Iohannes, Sandrus e Bartholomeus avevano allora ingaggiato una lotta a mani nude con gli aggressori, durante la quale Ambroxinus aveva gettato nei loro occhi del fango.

I tre imputati non comparvero in giudizio e furono condannati al doppio delle pene: Zaninus fu condannato al pagamento di 25 terzoli per l’aggressione; Molina a 10 terzoli per l’aggressione e a 25 terzoli per la percossa; Ambroxinus a 25 terzoli per l’aggressione armata, a 200 terzoli per la ferita e a 5 terzoli per il getto del fango; metà delle somme doveva essere versata al comune di Milano e metà alla persona offesa<sup>62</sup>.

Le pene inflitte corrispondevano a quelle previste per il reato comune dagli statuti del 1396, che, probabilmente, non innovarono la disciplina precedente.

Costituiva, invece, secondo gli statuti milanesi, una *fattispecie* aggravata dell’*insultus* l’aver commesso il reato nel palazzo in cui il podestà e la sua *familia* svolgevano le loro funzioni.

Occorre tenere presente, in proposito, che alcuni luoghi furono considerati degni di particolare protezione: alcuni per il loro carattere privato e personale – come la casa d’abitazione –; altri, viceversa, per la loro natura pubblica e comunitaria – come il palazzo comunale.

---

<sup>62</sup> *Liber sententiarum*, f. 15r e sgg.

Rispetto all'*insultus* semplice, era punita più gravemente l'aggressione recata alla casa d'abitazione altrui « sive sit sua propria sive conducta sive gratis concessa »: la disposizione mirava, dunque, a tutelare non la proprietà, ma l'inviolabilità del luogo in cui si svolgeva la propria vita, analogamente a quanto previsto attualmente per la violazione di domicilio.

Come per la fattispecie semplice, occorreva distinguere se l'aggressione fosse avvenuta con o senza armi – la pena era stabilita ad arbitrio del podestà, considerate le circostanze del fatto e la qualità delle persone, sino ad un massimo di 200 terzoli nel primo caso e di 100 terzoli nel secondo – e doveva essere versata metà al comune e metà alla persona offesa o ai suoi eredi<sup>63</sup>.

Faceva eccezione il caso in cui l'assalto « ad domum vel in domo habitationis alicuius » fosse avvenuto « inter personas habitantes in eodem hospitio aut sedimine vel domo », che, come rilevava anche Baldo degli Ubaldi, doveva essere punito – anziché con le più gravi sanzioni previste per l'aggressione recata alla casa altrui – con quelle stabilite in generale per l'*insultus*<sup>64</sup>.

Come si è accennato, gli *statuta criminalia* del 1396 punivano più gravemente anche le aggressioni commesse « in broleto novo vel veteri comunis Mediolani infra confina broleti novi ». La pena era, infatti, raddoppiata rispetto a quella prevista per il reato base, nel caso in cui l'assalto fosse avvenuto all'interno del palazzo in cui aveva sede il governo cittadino. Luogo simbolo del potere municipale, il broletto costituiva uno spazio protetto: la commissione, entro i suoi confini, di reati – soprattutto se con mezzi violenti e in forma associata – turbava – e non solo dal punto di vista ideale – le funzioni pubbliche che vi si svolgevano (a cominciare dall'amministrazione della giustizia), magari innescando situazioni pericolose per la sicurezza delle autorità comunali e, conseguentemente, per la tenuta politica del governo cittadino.

Basterà pensare, in proposito, che gli statuti giurisdizionali del 1396 vietavano di detenere i prigionieri all'interno del palazzo comunale, in base alla considerazione che « brolletum novum et vetus comunis Mediolani debeant esse loca tutissima ». La disposizione dava atto, infatti, che « aliquando contingat aliquem in aliquo ipsorum locorum velle detineri, qua occasione risse, mischlanzie et rumores fiunt, que non fiunt absque periculo status hominum Mediolani »; per evitare assembramenti che potevano anche trasformarsi in sedizioni o ribellioni e mantenere la sicurezza e l'ordine all'interno della sede del governo comunale (« ad removendum omnes rumores

---

<sup>63</sup> *Statuta Mediolani 1396, De eodem ad domum habitationis.*

<sup>64</sup> BALDO DEGLI UBALDI, *Commentaria in sextum Codicis librum*, Comm. in Cod. 6.22.1 n. 1, su cui v. ZORDAN 1976, p. 267.

et pericula et quod ipsa loca sint et ut esse debent loca tutissima »), si proibiva, pertanto, ai magistrati del comune di trattenere persone all'interno del broletto, sotto pena di 50 terzoli <sup>65</sup>.

#### 6. Uno sguardo ad altri statuti lombardi del periodo visconteo

Come è noto, nel periodo di consolidamento del potere signorile dei Visconti, gli statuti di diverse città lombarde soggette al loro dominio furono riformati, attuando un delicato bilanciamento fra la politica accentratrice e uniformatrice dei signori e il rispetto delle tradizioni legislative locali <sup>66</sup>.

Molti testi statutari lombardi del XIV secolo disciplinarono i reati di *iniuria* e *insultus*, introducendo anche circostanze aggravanti.

Ci si limiterà ad alcuni esempi.

A Bergamo, gli statuti del 1331 – promulgati durante la breve dominazione di Giovanni di Boemia – stabilivano che tanto i *verba iniuriosa* quanto le *iniuriae* « que ex facto consistunt » fossero puniti *iure romano* ad arbitrio del giudice « inspectis verbis et qualitate personarum »; era, inoltre, previsto il risarcimento – anche d'ufficio – dei danni subiti dalla parte offesa <sup>67</sup>.

I successivi statuti del 1353 – approvati da Giovanni Visconti – stabilirono un'ipotesi aggravata, prevedendo un differente trattamento sanzionatorio a seconda che le parole ingiuriose fossero pronunciate « in iudicio vel extra », « salvo quod si partes remiserint sibi ipsa verba iniuriosa, nullatenus procedatur » <sup>68</sup>.

La disposizione – che subordinava la repressione delle offese fra privati indirettamente lesive dell'amministrazione della giustizia alle dinamiche processuali derivanti dalla eventuale pacificazione tra offeso e offensore – rinviava alla questione – ampiamente dibattuta dalla scienza giuridica di diritto comune – se l'azione *ex iniuria* – che poteva essere civile o penale, senza tuttavia possibilità di cumulo – si potesse estinguere *per remissionem*.

Sul finire del Duecento, Alberto da Gandino ritenne che « quando pro iniuria agitur criminaliter » l'offesa non potesse essere rimessa e che « pena que debet imponi applicanda est fisco » <sup>69</sup>.

---

<sup>65</sup> *Statuta iurisdictionum Mediolani*, cap. XCI. *Quod nullus impediatur in broleto*, col. 1016.

<sup>66</sup> STORTI STORCHI 1990.

<sup>67</sup> *Statuto di Bergamo 1331*, (30) XXVIII, *De iniuriis, maleficiis et eorum emendatione*, p. 176.

<sup>68</sup> *Statuto di Bergamo 1353*, LXXI. *De pena dicentis verba inguriosa in iudicio vel extra*, p. 215.

<sup>69</sup> ALBERTO DA GANDINO, *Tractatus de maleficiis*, p. 195.



Analogamente, Bartolo da Sassoferrato rispose affermativamente alla domanda se l'offensore potesse essere punito con la pena prevista dalla legge, nonostante l'offeso lo avesse perdonato (« Quaero, pone quod iniuria est remissa per partem, utrum poterit accusari criminaliter vel iudex inquirere, ut ponat penam applicandam fisco »), spiegando che « ista remissio prodest tamen quo ad actio competentem ipsi remittenti, secus quo ad vindictam publicam »<sup>70</sup>.

Nella Lombardia cinquecentesca, mentre le Nuove Costituzioni precisarono che non si poteva agire *criminaliter* se non su querela di parte, Giulio Claro concluse infine che l'*actio iniuriarum* potesse essere rimessa in modo espresso o tacito<sup>71</sup>.

A Como, gli statuti del 1335 regolarono unicamente le ipotesi aggravate di ingiuria, lasciando al diritto comune la disciplina del reato base. Le ingiurie verbali pronunciate davanti al podestà, al suo vicario o ad altri giudici nel palazzo cittadino ovvero nell'abitazione del podestà ovvero nel broletto erano punite con una pena di 10 lire (diminuita a 60 soldi se commesse davanti ai consoli di giustizia)<sup>72</sup>. Una distinta norma disciplinava le ingiurie pronunciate nel corso di un giudizio (ad esempio, accusando la controparte di spergiuo)<sup>73</sup>, mentre un'altra puniva le contumelie proferte nel consiglio generale cittadino e rivolte contro un membro dell'assemblea, che dovevano essere punite dal podestà con una pena di 10 lire « absque alia danda defensione »<sup>74</sup>. Le aggressioni armate commesse « in domo potestatis vel in civitate Cumana, Vico et Crugnolia et suburbii seu intra confinia civitatis Cumane », inoltre, erano punite più severamente di quelle commesse « alibi in episcopatu Cumano »<sup>75</sup>.

I successivi statuti del 1458 – riformati per volontà di Francesco I Sforza – riprodussero la disposizione trecentesca con alcune aggiunte e modifiche, che frammentarono ulteriormente la disciplina dell'*iniuria*. Le pene previste negli statuti precedenti erano dimezzate; si aggiungevano l'ipotesi in cui in giudizio una parte accusasse l'altra di spergiuo e quella in cui le ingiurie davanti agli ufficiali comunali avvenissero al di fuori del broletto; infine venivano disciplinate in via residuale le ingiurie fra privati<sup>76</sup>.

---

<sup>70</sup> BARTOLI DA SASSOFERRATO *Commentaria*, Comm. in Dig. 47.10.1, f. 127vb, n. 1.

<sup>71</sup> CLARO, *Liber quintus sive Practica criminalis*, § *Iniuria*, su cui v. MASSETTO 1994, p. 453.

<sup>72</sup> *Statuti di Como 1335*, L. *De pennis dicentium verba iniuriosa coram potestate, iudicibus vel consulibus*, p. 167.

<sup>73</sup> *Ibidem*, L. *De penna dicentium verba iniuriosa coram consulibus*, p. 154.

<sup>74</sup> *Ibidem*, CLXXXV. *Quod in consilio non dicantur iniurie*, p. 221.

<sup>75</sup> *Ibidem*, L. *De pennis facientium insultum cum gladio*, p. 167.

<sup>76</sup> *Statuta civitatis et episcopatus Cumarum, De pena dicentium verba iniuriosa coram potestate, iudicibus et consulibus*, p. 117.

Erano puniti anche i ferimenti all'interno del broletto «ubi ius reddatur» con una sanzione che variava da 25 a 200 terzoli a seconda che fossero commessi con o senza spada, con o senza sanguinamento<sup>77</sup>.

A Novara, gli statuti promulgati nel 1338 da Giovanni Visconti e revisionati nel 1361 da Galeazzo II disciplinarono *iniuria* e *insultus*, secondo una minuziosa casistica.

All'interno della stessa disposizione erano regolate le fattispecie più gravi, ossia le ingiurie verbali e le aggressioni armate (con o senza ferimento) rivolte contro le più alte cariche comunali e commesse all'interno del palazzo cittadino, di competenza del signore.

Seguiva una disposizione relativa a tutte le altre ingiurie verbali (punte secondo il diritto romano), comprese quelle commesse all'interno del palazzo comunale oppure alla presenza dei magistrati comunali nell'esercizio delle loro funzioni, per le quali la pena veniva raddoppiata.

Risse e aggressioni erano disciplinate nelle successive disposizioni, distinguendo in base alle lesioni provocate e alle armi utilizzate. Anche in questo caso, la pena era raddoppiata quando il reato era commesso nel broletto o nell'abitazione del podestà ovvero in presenza del podestà o dei suoi giudici<sup>78</sup>.

## 7. Conclusioni

Nel periodo di affermazione del dominio visconteo, i comuni prevedono sanzioni più severe per le offese verbali o fisiche commesse contro o in presenza di autorità municipali investite di poteri pubblici ovvero nei luoghi nei quali essi venivano esercitati. Lo dimostrano – pur nella varietà della casistica considerata – non solo la legislazione statutaria milanese e lombarda del XIV secolo sui reati di *iniuria* e di *insultus*, ma anche, per Milano, la prassi giudiziaria, così come ci viene restituita dal *Liber sententiarum potestatis Mediolani* del 1385 (e dai successivi registri, che ancora attendono di essere esaminati compiutamente).

Se le offese alle magistrature del comune nell'esercizio delle loro funzioni si traducono senz'altro in offese al comune stesso, integrando una fattispecie di natura politica, anche quelle commesse in loro presenza costituiscono atteggiamenti irrispettosi, in grado di mettere in dubbio il prestigio del potere municipale che essi rappresentano e,

---

<sup>77</sup> *Ibidem*, *De penis committentium feritas in borleto et de confinibus borleti*, p. 120.

<sup>78</sup> *Statuti di Novara, De verbis iniuriosis et insultu contra potestatem et alios, De verbis iniuriosis in alios quam in officiales, De risis, insultibus, mesghianciis et feruitis, De eodem, De eodem*, pp. 190-193.

nei casi più gravi, anche di innescare situazioni pericolose per la stabilità cittadina, collocandosi quantomeno ai margini della categoria del delitto politico.

D'altra parte, basterà pensare che già nel diritto longobardo (a cui, come è noto, ancora nei secoli bassomedievali, si fa ampio ricorso, pur con gli adattamenti del *ius commune*<sup>79</sup>) gli scandali – cioè le offese all'onore realizzate, al pari delle *iniuriae* di diritto giustiniano, a parole o con le vie di fatto e seguite da una rissa o un tumulto, in quello che oggi definiremmo un reato complesso – commessi alla presenza del re ovvero all'interno del palazzo regio costituiscono fattispecie aggravate<sup>80</sup> e che, secondo i longobardisti che si occupano della materia nel XII secolo, devono qualificarsi come reati «adversus principem»<sup>81</sup>.

Da un punto di vista delle strategie di consolidamento dell'ordinamento signorile, la tutela approntata ai titolari dei più importanti uffici cittadini – attraverso un continuo contemperamento fra esigenze del singolo e esigenze della comunità (e/o del signore), fra interesse privato e interesse pubblico – è il risultato di un delicato equilibrio fra la politica accentratrice dei signori, poi duchi, di Milano e le istanze autonomistiche delle comunità locali, che ridefinisce, nel periodo della dominazione viscontea, il rapporto fra magistrature comunali e comunità cittadina.

L'ordinamento signorile mantiene le forme di tutela del podestà e della sua *familia* da qualsiasi aggressione diretta o indiretta, che si erano consolidate nella tradizione comunale italiana non solo a Milano, ma anche negli altri comuni lombardi progressivamente inclusi nel dominio regionale, nei confronti dei quali i Visconti si pongono come «domini generali super bono et pacifico statu civitatis», al fine di assicurare la stabilità politica e sociale indispensabile per il governo del territorio.

Nella seconda metà del Trecento – quando ormai i podestà comunali sono nominati dal *dominus Mediolani* e lo rappresentano all'interno delle città, come, ad esempio, è espressamente stabilito dagli statuti giurisdizionali di Milano del 1396<sup>82</sup> o come risulta dagli statuti di Bergamo del 1353<sup>83</sup> –, tali forme di tutela iniziano a corrispondere all'idea che gli attentati alle pubbliche autorità – dalle quali filtra il consenso al signore – devono essere considerati attentati alla persona del *princeps*. Come è noto, tale idea – che si fonda sull'assunto che gli organi dello Stato sono

---

<sup>79</sup> STORTI 2012.

<sup>80</sup> Roth. 8 e 35-40, in *Leges Langobardorum*, pp. 13 e 18-19.

<sup>81</sup> *Lombarda-Commentare* 1855, pp. 16-17.

<sup>82</sup> *Statuta iurisdictionum Mediolani*, cap. XXI. *De electione domini potestatis et eius salario*, col. 991.

<sup>83</sup> STORTI STORCHI 1984, p. 29.

«pars corporis nostri», come afferma una costituzione degli imperatori Arcadio e Onorio<sup>84</sup>, ma che risulta, ad esempio, anche da una disposizione di Liutprando del 723, che, ampliando la casistica del reato di sedizione, assimila l'attentato ai duchi a quello al re<sup>85</sup> –, sarebbe stata sviluppata dalle teorie sul *crimen laesae maiestatis*. All'epoca in cui si svolgono i processi esaminati, i Visconti non possono ancora ricorrere a tale fondamento giuridico, dal momento che l'attributo maiestatico (pur essendo rivendicato in qualità di vicari imperiali<sup>86</sup>) sarebbe stato loro riconosciuto dalla dottrina di diritto comune solo alcuni decenni più tardi<sup>87</sup>. D'altra parte, non si può sottacere che, sin da quando si proclamano *domini* di Milano e delle altre città lombarde, l'esercizio – legittimo o illegittimo, in base ai dubbi espressi della scienza giuridica, quantomeno sino all'attribuzione del titolo ducale – della *plenitudo potestatis* li porta, di fatto, a godere di poteri assoluti, al di là delle teorie della sovranità<sup>88</sup>.

La protezione penalistica delle istituzioni municipali da minacce di natura e intensità diversa (ma comunque in grado di mettere in pericolo la struttura del potere pubblico) attraverso la repressione dell'*iniuria* e dell'*insultus* rappresenta, nella transizione dall'età medievale a quella moderna, uno degli strumenti giuridici posti direttamente a difesa delle strutture comunali e indirettamente a protezione del dominio del signore, nel costante contemperamento fra accentramento e autonomia che caratterizza la formazione dello 'Stato' visconteo<sup>89</sup>.

## FONTI

MILANO, ARCHIVIO STORICO CIVICO E BIBLIOTECA TRIVULZIANA (ASBTMi)

– Cimeli, *Sentenze del podestà*, ms. 147 (1390-1392), ms. 151 (1427), ms. 152 (1428-1429).

---

<sup>84</sup> Cod. 9.8.5.

<sup>85</sup> Liut. 35, in *Leges Langobardorum*, p. 124, su cui v. STORTI 2017, pp. 12-14.

<sup>86</sup> CENGARLE 2013.

<sup>87</sup> SOLDI RONDININI 1968.

<sup>88</sup> STORTI STORCHI 1990, pp. 85-93.

<sup>89</sup> CHITTOLINI 1991.

## BIBLIOGRAFIA

I saggi raccolti e ristampati nel volume (STORTI STORCHI 2007) sono indicati con la loro data originale, ma nelle citazioni in nota si usano per semplicità solo i numeri di pagina della più recente riedizione.

- ALBERTO DA GANDINO, *Tractatus de maleficiis* = H. KANTOROWICZ, *Albertus Gandinus und das Strafrecht der Scholastik. 2. Die Theorie. Kritische Ausgabe des Tractatus de Maleficiis nebst textkritischer Einleitung*, Berlin-Leipzig 1926.
- ALFONZETTI - SPAMPINATO BERETTA 2012 = G. ALFONZETTI - M. SPAMPINATO BERETTA, *Gli insulti nella storia dell'italiano. Analisi dei testi del tardo medioevo*, in *Pragmatique historique et syntaxe/Historiche Pragmatik und Syntax*, hrsg B. WEHR - F. NICOLOSI, Frankfurt am Main 2012, pp. 1-21.
- Antiqua Ducum* = *Antiqua Ducum Mediolani Decreta*, Mediolani, in Regio Palatio, apud Io. Baptistam, & Iulium-Caesarem fratres Malatestas regio-camerale typographos, 1654.
- BALDO DEGLI UBALDI, *Commentaria in primam Infortiati partem*, Lugduni, s.n., 1585.
- BALDO DEGLI UBALDI, *Commentaria in sextum Codicis librum*, Lugduni s.n. 1585.
- BARNI 1941 = G. BARNI, *La formazione interna dello Stato Visconteo*, in « Archivio storico lombardo », n.s., VI (1941), pp. 1-66.
- BARTOLI DA SASSOFERRATO *Commentaria* = BARTOLI DA SASSOFERRATO *Commentaria in secundam Digesti novi partem*, Lugduni 1555.
- BASILE 2016 = F. BASILE, *L'enorme potere delle circostanze sul reato; l'enorme potere dei giudici sulle circostanze*, in *Attualità e storia delle circostanze del reato. Un istituto al bivio tra legalità e discrezionalità*, a cura di R. BARTOLI - M. PIFFERI, Milano 2016 (Per la storia del pensiero giuridico moderno, 112), pp. 303-332.
- BIANCHI RIVA 2015 = R. BIANCHI RIVA, *La coscienza dell'avvocato. La deontologia forense fra diritto e etica in età moderna*, Milano 2015 (Università degli Studi di Milano. Facoltà di Giurisprudenza. Pubblicazioni del Dipartimento di Diritto Privato e Storia del Diritto, 46).
- DU CANGE 1883-1887 = C. DU CANGE DU FRESNE, *Glossarium mediae et infimae latinitatis*, I-X, Niort 1883-1887.
- CASAGRANDE - VECCHIO, 1988 = C. CASAGRANDE - S. VECCHIO, *I peccati della lingua, Disciplina ed etica nella cultura medievale*, Roma 1988.
- CAVALLO 1609 = P. CAVALLO, *Resolutiones criminales*, Florentiae, in Officina Sermartelliana, 1609.
- CENGARLE 2013 = F. CENGARLE, *Tra maiestas Imperii e maiestas Domini: il vicariato composito di Galeazzo II Visconti (1354-1378)*, in *Signorie italiane e modelli monarchici (secoli XIII-XIV)*, a cura di P. GRILLO, Roma 2013 (Italia comunale e signorile, 4), pp. 261-277.
- CHITTOLINI 1991 = G. CHITTOLINI, *Statuti e autonomie urbane. Introduzione a Statuti città territori in Italia e Germania tra Medioevo ed Età moderna*, a cura di G. CHITTOLINI - D. WILLOWEIT, Bologna 1991, pp. 7-46.
- CLARO, *Liber quintus sive Practica criminalis* = G. CLARO, *Liber quintus sive Practica criminalis*, Venetiis, Ex Typographia Beretiana, 1626.

- COGNASSO 1966 = F. COGNASSO, *I Visconti*, Milano 1966.
- Constitutiones* = *Constitutiones et acta publica Imperatorum et Regum*, I, edidit L. WEILAND, Hannoverae 1893 (Monumenta Germaniae Historica, Legum, IV).
- CRIFÒ 1964 = G. CRIFÒ, *Diffamazione e ingiuria (diritto romano)*, in *Enciclopedia del diritto*, 12, Milano 1964, pp.470-474.
- DANI 2015 = A. DANI, *Gli statuti dei comuni della repubblica di Siena (secoli XIII-XV). Profilo di una cultura comunitaria*, Siena 2015.
- DEL BO 2021 = B. DEL BO, *Tutte le donne (del registro) del podestà fra cliché e novità*, in *Liber sententiarum potestatis Mediolani (1385). Storia, diritto, diplomatica e quadri comparativi*, a cura di A. BASSANI - M. CALLERI - M.L. MANGINI, Genova 2021 (Notariorum Itinera, VII/1), pp. 83-106.
- DEVILLA 1962 = V. DEVILLA, *Iniuria*, in *Novissimo Digesto Italiano*, VIII, Torino 1962, pp. 705-706.
- Età dei Visconti* 1993 = *L'età dei Visconti. Il dominio di Milano fra XIII e XV secolo*, a cura di L. CHIAPPA MAURI - L. DE ANGELIS CAPPABIANCA - P. MAINONI, Milano 1993 (Gli studi, 2).
- GAMBERINI 2005 = A. GAMBERINI, *Lo stato visconteo. Linguaggi politici e dinamiche costituzionali*, Milano 2005 (Storia. Studi e ricerche, 351).
- GARLATI 2010 = L. GARLATI, *Vilipendio politico e libera manifestazione del pensiero. Le scelte del codice Zanardelli tra luci e ombre*, in « *Diritto penale XXI secolo* », 2 (2010), pp. 429-447.
- GRILLO 2017 = P. GRILLO, *L'ordine della città. Controllo del territorio e repressione del crimine nell'Italia comunale (secoli XIII-XIV)*, Roma 2017 (Italia comunale e signorile, 11).
- GUILLAUME DURAND, *Speculum iuris* = GUILLAUME DURAND, *Speculum iuris*, Augustae Taurinorum, Apud Haeredes Nicolai Bevilacqua, 1578.
- Ingiurie, impropri, contumelie* 1983 = *Ingiurie, impropri, contumelie ecc. Saggio di lingua parlata del Trecento cavato dai libri criminali di Lucca per opera di Salvatore Bonghi*, nuova ed. rivista e corretta a cura di D. MARCHESCHI, Lucca 1983.
- LARSON 2004 = P. LARSON, *Ingiurie e villanie dagli Atti podestarili pistoiesi del 1295*, in « *Bollettino dell'Opera del Vocabolario Italiano* », IX (2004), pp. 347-352.
- Leges Langobardorum* = *Leges Langobardorum*, edidit F. BLUHME, Hannoverae 1868 (Monumenta Germaniae Historica, Legum, IV)
- Liber consuetudinum* = *Liber consuetudinum Mediolani anni MCCXVI*, a cura di E. BESTA - G.L. BARNI, nuova ed. interamente rifatta, Milano 1949.
- Liber sententiarum* = *Liber sententiarum potestatis Mediolani (1385). Edizione critica*, a cura di P.F. PIZZI, Genova 2021 (Notariorum Itinera, VII/2).
- Lombarda-Commentare* 1855 = *Die Lombarda-Commentare des Aripriand und Albertus*, ed. A. ANSCHÜTZ, Heidelberg 1855.
- LOPEZ 2003 = G. LOPEZ, *I signori di Milano. Dai Visconti agli Sforza. 1262-1535*, Roma 2003.
- MARONGIU 1964 = A. MARONGIU, *Diffamazione e ingiuria (diritto intermedio)*, in *Enciclopedia del diritto*, 12, Milano 1964, pp. 474-481.
- MASSETTO 1994 = G.P. MASSETTO, *I reati nell'opera di Giulio Claro*, in *Saggi di storia del diritto penale lombardo (secc. XVI-XVIII)*, Milano 1994, pp. 61-227.

- NADA PATRONE 1993 = A.M. NADA PATRONE, *Simbologia e realtà nelle violenze verbali del tardo Medioevo*, in *Simbolo e realtà della vita urbana nel tardo Medioevo*, a cura di M. MIGLIO - G. LOMBARDI, Roma 1993 (Patrimonium, 5), pp. 47-87.
- NIEDDU 2018 = A. NIEDDU, *La criminalistica nel diritto statutario medievale: l'esperienza di Sassari (XIII-XIV secolo)*, in « Le Carte e la Storia », 2 (2018), pp. 51-62.
- OCCHIPINTI 2000 = E. OCCHIPINTI, *Podestà 'da Milano' e 'a Milano' fra XII e XIV secolo*, in *I podestà dell'Italia comunale. Reclutamento e circolazione degli ufficiali forestieri (fine XII sec. metà XIV sec.)*, a cura di J.-C. MAIRE VIGUEUR, Roma 2000 (Collection de l'École française de Rome, 268), pp. 47-73.
- Offense 2010 = *L'offense. Du « torrent de boue » à l'offense au chef de l'État*, textes réunis par J. HOAREAU-DODINAU - G. METAIRIE, Paris 2010 (Cahiers de l'Institut d'anthropologie juridique, 26).
- PADOA SCHIOPPA 1989 = A. PADOA SCHIOPPA, *Aspetti della giustizia milanese dal X al XII secolo, in Milano e il suo territorio* 1989, pp. 459-549; anche in ID., *Giustizia medievale italiana dal Regnum ai Comuni*, Spoleto 2015 (Biblioteca del « Centro per il collegamento degli studi medievali e umanistici in Umbria », 28), pp. 137-227.
- PADOA SCHIOPPA 1995 = A. PADOA SCHIOPPA, *Sugli statuti milanesi negli atti giudiziari della prima età viscontea (1277-1300)*, in *Dal dedalo statutario*. Atti dell'incontro di studio dedicato agli Statuti, Centro seminariale Monte Verità, 11-13 novembre 1993, Bellinzona 1995, pp. 161-170.
- PADOA SCHIOPPA 1996 = A. PADOA SCHIOPPA, *La giustizia milanese nella prima età viscontea (1277-1300)*, in *Ius Mediolani. Studi di storia del diritto milanese offerti dagli allievi a Giulio Vismara*, Milano 1996 (Università degli Studi di Milano. Facoltà di Giurisprudenza. Pubblicazioni dell'Istituto di Storia del Diritto Italiano, 20), pp. 1-49; anche in ID., *Giustizia medievale italiana dal Regnum ai Comuni*, Spoleto 2015 (Biblioteca del « Centro per il collegamento degli studi medievali e umanistici in Umbria », 28), pp. 299-344.
- PADOA SCHIOPPA 2003 = A. PADOA SCHIOPPA, *Brevi note sull'avvocatura nell'età del diritto comune, in Un progetto di ricerca sulla storia dell'avvocatura*, a cura di G. ALPA - R. DANNOVI, Bologna 2003, pp. 41-53 (Storia dell'avvocatura in Italia).
- PAGANO 2001-2002 = E. PAGANO, *Avvocati ed esercizio della professione legale in Lombardia nel secondo Settecento. I procuratori collegiati di Milano*, in « Rivista di storia del diritto italiano », 74-75 (2001-2002), pp. 355-418.
- PIFFERI 2016 = M. PIFFERI, *Accidentalia delicti e criteri di commisurazione della pena. Una lettura storica delle circostanze alla 'periferia' del codice*, in *Attualità e storia delle circostanze del reato. Un istituto al bivio tra legalità e discrezionalità*, a cura di R. BARTOLI - M. PIFFERI, Milano 2016 (Per la storia del pensiero giuridico moderno, 112), pp. 1-18.
- SANTORO 1968 = C. SANTORO, *Gli uffici del comune di Milano e del dominio Visconteo-Sforzesco (1216-1515)*, Milano 1968.
- SBRICCOLI 1974 = M. SBRICCOLI, *Crimen laesae maiestatis. Il problema del reato politico alle soglie della scienza penalistica moderna*, Milano 1974 (Per la storia del pensiero giuridico moderno, 2).
- SBRICCOLI 1998 = M. SBRICCOLI, « Vidi communiter observari ». *L'emersione di un ordine penale pubblico nelle città italiane del secolo XIII*, in « Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno », 27 (1998), pp. 231-268; anche in ID., *Storia del diritto penale e della giustizia I*, Milano 2009, pp. 73-110 (Per la storia del pensiero giuridico moderno, 88).

- SOLDI RONDININI 1968 = G. SOLDI RONDININI, *Il Tractatus de Principibus di Martino Garati da Lodi. Con l'edizione critica della rubrica De Principibus*, Milano 1968.
- Statuta civitatis et episcopatus Cumarum* = *Statuta civitatis et episcopatus Cumarum (1458)*, Introduzione ed edizione a cura di M.L. MANGINI con note introduttive di C. STORTI, Varese 2008 (Fonti 5).
- Statuta iurisdictionum Mediolani* = *Statuta iurisdictionum Mediolani*, edidit A. CERUTI, in *Leges Municipales*, II/1, Augustae Taurinorum 1876 (Historiae Patriae Monumenta, XVI), coll. 976-1086.
- Statuta Mediolani 1396* = *Statuta Mediolani*, Mediolani, diligenter impressus opera et impensa egregii magistri Pauli de Suardis, MCCCCLXXX, die XX decembris.
- Statuti di Como 1335* = *Statuti di Como del 1335. Volumen magnum*, a cura di G. MANGANELLI, Como, Narni, 1936-1981.
- Statuti di Novara* = *Statuti di Novara del XIV secolo*, edizione critica a cura di G. COSSANDI - M.L. MANGINI. Contributi di G. ANDENNA - C. BERTONCELLI - G. COSSANDI - M.L. MANGINI - P. PEDRAZZOLI, C. STORTI, Varese 2012 (Fonti 8).
- Statuto di Bergamo 1331* = *Lo statuto di Bergamo del 1331*, a cura di C. STORTI STORCHI, Milano 1986 (Fonti storico-giuridiche. Statuti, 1).
- Statuto di Bergamo 1353* = *Lo statuto di Bergamo del 1353*, a cura di G. FORGIARINI. Introduzione di C. STORTI STORCHI, Spoleto 1996 (Fonti storico-giuridiche. Statuti, 2).
- STORTI 2012 = C. STORTI, *La condizione giuridica delle donne della famiglia nelle strategie testamentarie di Alberico da Rosciate (1343-1360)*, in *La condizione giuridica delle donne nel medioevo*. Atti della giornata di studio, Trieste, 23 novembre 2010, a cura di M. DAVIDE, Trieste 2012 Atti. Centro Europeo Ricerche Medievali, 4), pp. 54-93.
- STORTI 2016 = C. STORTI, *Politica e diritto nel Liber consuetudinum Mediolani del 1216. Lo spazio giuridico del Milanese*, in « Archivio storico lombardo », CXLII (2016), pp. 147-169.
- STORTI 2017 = C. STORTI, *Justice, peace and political dissent from the early Middle Ages to the communal Period*, in « Italian Review of Legal History », 2/1 (2017), pp. 1-30.
- STORTI STORCHI 1984 = C. STORTI STORCHI, *Statuti viscontei di Bergamo*, in *Statuti rurali e statuti di valle. La provincia di Bergamo nei secoli XII-XVIII*. Atti del Convegno, Bergamo, 5 marzo 1983, a cura di M.R. CORTESI, Bergamo 1984, pp. 51-92; anche in STORTI 2007, pp. 1-55.
- STORTI STORCHI 1990 = C. STORTI STORCHI, *Aspetti generali della legislazione statutaria in età viscontea*, in *Legislazione e società nell'Italia medievale. Per il VII Centenario degli Statuti di Albenga (1288)*. Atti del Convegno. Albenga, 18-21 ottobre 1988, Bordighera 1990 (Collana storico-archeologica della Liguria occidentale, XXV), pp. 71-101; anche in STORTI STORCHI 2007, pp. 85-113.
- STORTI STORCHI 1996 = C. STORTI STORCHI, *Giudici e giuristi nelle riforme viscontee del processo civile per Milano (1330-1386)*, in *Ius Mediolani* 1996, pp. 47-187; anche in STORTI STORCHI 2007 pp. 271-402.
- STORTI STORCHI 2007 = C. STORTI STORCHI, *Scritti sugli statuti lombardi*, Milano 2007 (Università degli Studi dell'Insubria. Facoltà di Giurisprudenza, 29).
- VALLERANI 2005 = M. VALLERANI, *La giustizia pubblica medievale*, Bologna 2005.
- VERGA 1901 = E. VERGA, *Le sentenze criminali dei podestà milanesi (1385-1429). Appunti per la storia della giustizia punitiva in Milano*, in « Archivio storico lombardo », XXVIII (1901), pp. 96-142.
- Visconti a Milano* 1977 = M. BELLONCI - G.A. DELL'ACQUA - C. PEROGALLI, *I Visconti a Milano*, Milano 1977.



ZORDAN 1976 = G. ZORDAN, *Il diritto e la procedura criminale nel Tractatus de maleficiis di Angelo Gambiglioni*, Padova 1976 (Pubblicazioni della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Padova, LXXV).

ZORZOLI 2001 = M.C. ZORZOLI, *Alcune considerazioni sui collegi dei giuristi nella Lomnardia d'antico regime*, in « Annali di storia moderna e contemporanea », 7 (2001), pp. 449-475.

### *Sommario e parole significative - Abstract and keywords*

Nel periodo di affermazione della dominazione viscontea, la repressione penale dei reati di *iniuria* e di *insultus* riguardanti, direttamente o indirettamente, le magistrature comunali, attuata attraverso l'interazione fra legislazione statutaria e prassi giudiziaria, consente di riflettere sugli intrecci tra diritto e politica e, in particolare, sulle strategie giuridiche utilizzate dai Visconti per consolidare il proprio potere, nella continua tensione fra accentramento e autonomia.

Da un lato, la punizione delle aggressioni verbali o fisiche commesse contro o alla presenza del podestà e della sua *familia* ovvero all'interno del palazzo municipale consentì di mantenere le forme di tutela penale delle magistrature comunali che si erano consolidate all'interno delle comunità cittadine, assicurando stabilità politica e sociale nel territorio. Dall'altro, tali forme di tutela corrisposero all'idea che gli attentati alle autorità municipali, ormai espressione del potere signorile, dovevano essere considerati attentati alla persona del *princeps*, rafforzando la protezione del signore.

**Parole significative:** *Iniuria, insultus*, tutela penale delle magistrature comunali.

In the period when the Viscontis extended their supremacy, the repression, resulting from the interaction between statutory law and case law, of crimes of *iniuria* and *insultus* affecting directly or indirectly municipal officials gives significant insights about the relationship between law and politics and, in particular, about legal strategies used by the Viscontis in order to consolidate their power, balancing out centralization and autonomy.

On the one hand, the punishment of verbal and physical assaults against or in front of the *potestates* or their *familia* or in the municipal palaces allowed to keep traditional criminal protection of municipal officials, thus ensuring political and social stability. On the other hand, since the *potestates* were chosen by the Viscontis, these protective measures corresponded to the idea that attempts on municipal officials had to be considered as attempts on the *princeps*, thus strengthening the defence of the Viscontis.

**Keywords:** *Iniuria, insultus*, Criminal protection of municipal officials.

## Savona 1250. Il Cartularium del podestà

Marta Calleri

marta.calleri@unimi.it

La fortunata condizione conservativa di Savona per quanto riguarda la documentazione giudiziaria è ben conosciuta<sup>1</sup>. Qui, presso l'Archivio di Stato, si conservano infatti i due più antichi cartolari giudiziari di natura civile, quello del notaio Martino di Vercelli (1203-1206), pubblicato da Dino Puncuh nel 1974<sup>2</sup>, e un altro degli anni 1216-1217, ancora inedito, conosciuto come il registro del notaio Saono ma in realtà di mano di Uberto e Filippo *de Scarmundia* con piccoli e sporadici interventi di altri due colleghi non ancora identificati<sup>3</sup>. Uno spezzone di protocollo dedicato ancora ad atti di giustizia civile (*petitiones, positiones*, deposizioni dei testimoni) è forse ravvisabile in un fascicolo, probabilmente del 1213-1214, del notaio Giovanni<sup>4</sup>. Savona può vantare anche uno tra i più antichi e completi libri maleficiorum<sup>5</sup>: il *cartularium comunis Saone* del 1250, così individuato dal notaio Federico *Babo* nel 1281 in occasione dell'estrazione di un appalto della gabella del formaggio e dell'olio<sup>6</sup>. Per questa particolare tipologia di fonte si sono

---

<sup>1</sup> Sui registri giudiziari savonesi si rinvia a PUNCUH 1962 e 1965; PISTARINO 1978; SINISI 2012; PADOA SCHIOPPA 2014; ROVERE 2016a.

<sup>2</sup> *Martino*.

<sup>3</sup> Per l'attribuzione di questo cartolare si rimanda a PUNCUH 1962, p. 130, nota 8; *Mostra storica* 1964, pp. 88, 89, 116, 117, 132-135; PUNCUH 1965, pp. 10-12.

<sup>4</sup> *Giovanni*, pp. XVIII-XIX. Il *cartularium* contiene, oltre la produzione di Giovanni, anche quella del collega Guglielmo degli anni 1214-1215: *Guglielmo*.

<sup>5</sup> Nel più antico cartolare pervenuto, quello di Arnaldo Cumano e Giovanni *de Donato* del decennio 1178-1188, sotto la rubrica « Hec sunt questionis de malefactis Saone » sono registrate tre denunce di crimini: *Arnaldo Cumano*, nn. 303-305. Il registro contiene inoltre numerosi lodi consolari su procedimenti di natura civile commisti ad *instrumenta* rogati per la committenza privata, non diversamente da quanto avviene a Genova alla stessa altezza cronologica e per tutto il Duecento: Per Genova si rimanda a *Documenti su Bonifacio*; FERRANDO BONGIOANNI - CATTANEO CARDONA 1980, ROVERE 2009; ROVERE 2016b; RUZZIN 2018; CALLERI 2018; BEZZINA 2018; ORLANDI 2020.

<sup>6</sup> Savona, Archivio di Stato (ASSV), *Pergamene*, I, n. 82 edita in *Pergamene savonesi*, n. 239. L'appalto è registrato a f. 148vb del *cartularium comunis Saone* del 1250 (*Libro del podestà*, n. 236). L'estrazione dell'appalto *de actis publicis comunis Saone* è fatta su mandato del podestà Ambrogio Roestropo e su richiesta dei sindaci del comune, il notaio Giacomo Testa e Rollando *de Ferraris*.

infatti conservati un discreto numero di codici per diverse località dell'Italia centro-settentrionale<sup>7</sup>, ma quasi tutti della tarda seconda metà del Duecento, con le eccezioni di alcuni quaderni membranacei degli anni 1229-1242 per Siena<sup>8</sup> e del bolognese *Liber inquisitionum et testium* del 1242, del quale però è giunto soltanto un frammento di *quaternus*<sup>9</sup>, mentre il registro savonese contiene la documentazione relativa alle cause criminali di un anno intero, dal febbraio 1250 – il podestà entrava in carica il primo del mese<sup>10</sup> – sino al successivo del 1251.

### 1. L'edizione del 1956

L'edizione di questo codice fu affidata agli inizi del secolo scorso a Vittorio Pongiglione da Ferdinando Gabotto<sup>11</sup> e avrebbe dovuto costituire la seconda parte del LXXIII volume<sup>12</sup>, tomo che nel 1913 aveva inaugurato la serie delle pubblicazioni della sezione savonese della Biblioteca della Società storica subalpina<sup>13</sup>. L'edizione in realtà è uscita soltanto nel 1956 in altra sede, gli Atti della Società storica savonese<sup>14</sup>, poiché il lavoro «per cause indipendenti» dalla volontà del curatore si era protratto nel tempo<sup>15</sup>.

Va subito detto che si tratta di una edizione condizionata dai criteri editoriali dettati da Gabotto per la collana torinese<sup>16</sup>, criteri che non rendono facilmente leg-

---

<sup>7</sup> Per una panoramica delle fonti giudiziarie si rimanda a BELLONI 1991; LAZZARINI 1992; *Documentazione degli ordini giudiziari* 2012; *Registri della giustizia penale* 2021.

<sup>8</sup> CAMMAROSANO 2012, pp. 19-20, 32-35; CAMMAROSANO 2021.

<sup>9</sup> VALLERANI 2012, pp. 292-293.

<sup>10</sup> Non il giorno della Candelora come erroneamente indicato da POGGI 1910, p. 162 e *Libro del podestà*, p. 62. Si veda *Statuta antiquissima*, I, Lib. I, cap. XXVII «De electione et salario potestatis Saone», p. 87: «... incipendo suum regimen in kalendis februaris proxime venturi».

<sup>11</sup> Su Ferdinando Gabotto si veda FAGIOLI VERCELLONE 1998.

<sup>12</sup> Il volume è dedicato alla stampa delle pergamene dell'Archivio Capitolare di Savona a cura dello stesso Pongiglione: *Carte dell'Archivio capitolare*.

<sup>13</sup> Sulla direzione di Gabotto della collana si rinvia a ARTIFONI 1995-1996.

<sup>14</sup> *Libro del podestà*.

<sup>15</sup> *Ibidem*, p. 59.

<sup>16</sup> Lo stesso Pongiglione dichiara che l'edizione «fu preparata e curata sotto la guida dell'Illustre Maestro il compianto Prof. Ferdinando Gabotto» (*Libro del podestà*, p. 59). I criteri del Gabotto furono fin da subito criticati dagli altri studiosi italiani e stranieri; sull'argomento si rimanda a OLIVIERI 2008, in particolare pp. 585-615.

gibile la fonte, a cominciare dalla mancanza di registi e di collegamenti tra le varie fasi dei diversi procedimenti<sup>17</sup>.

Ma non solo: benché il curatore affermi di aver compiuto «una definitiva revisione del testo» in vista della stampa, è chiaro che tale revisione non è stata condotta sull'antigrafo dal momento che per Pongiglione il codice nel 1956 si trova presso la Biblioteca Civica Anton Giulio Barrili di Savona<sup>18</sup>, mentre in realtà tutta la documentazione dell'Archivio Storico comunale<sup>19</sup>, compreso il *liber*, era stata depositata nel 1947 nel neonato Archivio di Stato di Savona<sup>20</sup>.

L'edizione discutibile<sup>21</sup>, la sede non particolarmente prestigiosa di pubblicazione oltre all'errata indicazione del luogo di conservazione hanno fatto sì che questa fonte sia stata per lungo tempo trascurata e sia stata oggetto di studio solo di recente<sup>22</sup>.

## 2. *Il codice*

La coperta moderna di pelle bruna descritta da Pongiglione<sup>23</sup>, recante sul dorso la dicitura in caratteri d'oro '*Cartularium Actorum Potestatis 1250*', della quale non restano riproduzioni fotografiche, è stata sostituita nel 1988 in occasione del restauro e oggi il codice presenta una legatura tipo d'archivio<sup>24</sup>.

---

<sup>17</sup> Nel testo si ha la riproduzione esatta dei segni grafici (la *u* consonante al posto di *v*, *j* al posto di *i*, *ibesu Xristi* [così] etc.), il mantenimento delle maiuscole/minuscole presenti nell'antigrafo senza uniformarle all'uso moderno, l'assenza di punteggiatura. L'apparato critico è posto al termine dell'edizione ed è costituito da 1407 note numeriche, molte delle quali, come l'indicazione delle barrature, andrebbero spostate nelle note introduttive, o altre inutili, come ad esempio la segnalazione del cambio di carta, e anche gli indici non hanno nulla di scientifico.

<sup>18</sup> *Libro del podestà*, p. 62.

<sup>19</sup> Sulle vicende e gli inventari degli archivi savonesi si veda: BRUNO 1890; MALANDRA 1974; *Pergamene savonesi*, pp. XI-XII; CASTIGLIA 1991; pp. 67-117; ROVERE 2016a, pp. 62-65.

<sup>20</sup> L'attuale segnatura archivistica è Savona, Archivio di Stato (ASSv), *Comune di Savona*, Serie I, n. 25. Sulla storia dell'Archivio di Stato di Savona si rimanda alla *Guida degli Archivi di Stato* 1994. Sul deposito del materiale dell'Archivio Storico Comunale si veda *Inventario sommario* 1949, pp. 112-113.

<sup>21</sup> Analogo giudizio in PUNCUH 2006b, p. 283; SINISI 2012, p. 523, nota 14.

<sup>22</sup> *Ibidem*, pp. 523-524.

<sup>23</sup> *Libro del podestà*, p. 61.

<sup>24</sup> La legatura è fissata al manoscritto mediante cucitura con correggiole di pergamena arricciata assicurate a bandelle di capra sul dorso e i piatti sono in cartone neutro.

Per quanto riguarda l'aspetto codicologico, il registro (mm 305x205), cartaceo (la carta è bombacina, non filigranata), è composto da quattro fascicoli di diversa consistenza ai quali vanno aggiunti due bifogli e due fogli sciolti per un totale di ff. 161<sup>25</sup> in origine non numerati<sup>26</sup>. Lo specchio scrittorio è suddiviso in due colonne di ugual misura (mm 220x75) definite da rettrici a secco<sup>27</sup> o a mina di piombo<sup>28</sup>. Numerosi sono i fogli lasciati in bianco<sup>29</sup> o scritti solo su una colonna<sup>30</sup>.

Nell'inventario del materiale documentario conservato nella sacrestia della chiesa di San Francesco di Savona *in sospitali trium clavium*, compilato il 5 febbraio 1337 dall'abate del Comune e del Popolo Nicola *de Nicolosio*<sup>31</sup> e redatto in duplice esemplare dal cancelliere Gabriele Gara, uno per il Comune e l'altro per il guardiano dei Frati francescani, è così repertoriato

« ... aliud cartularium papirri de quaternis quatuor, quod incipit "Forestat de Stella" et finit 'voluntate patris eius' signatum tali signo XVII »<sup>32</sup>.

La descrizione, nonostante l'estrema concisione, corrisponde perfettamente al *cartularium* del 1250 e consente di stabilire che il *liber* dal 1337 ad oggi non ha su-

---

<sup>25</sup> I fasc. di ff. 47 per la caduta del foglio solidale a f.1; II fasc. di ff. 48; III fasc. ff. 30; IV fasc. ff. 30 oltre a due bifogli (uno cartolato come f. 89 e l'altro ff. 98-99) e due fogli sciolti (uno cartolato f. 50 e l'altro ff. 143-144). Il primo bifoglio e i due fogli sciolti misurano mm 100x305, il secondo bifoglio mm 205x305.

<sup>26</sup> Nel presente lavoro si fa riferimento alla cartulazione moderna a lapis posta nell'angolo superiore destro; è inoltre presente una paginazione moderna sempre a lapis nel centro di ogni foglio.

<sup>27</sup> Ad esempio, f. 27r.

<sup>28</sup> Si veda, ad esempio, f. 2v.

<sup>29</sup> Ff. 1v, 3v, 5r-v, 6v, 8r-v, 13v, 17r, 19v, 21r, 22r, 23r, 25v, 26r, 27v, 31v, 32v, 39v, 43v, 47v, 48v, 50v, 53v, 55v, 56v, 57v, 59v, 60v, 61v, 64r, 66v, 67v, 68v, 69r-v, 70v, 71v, 73r, 76r, 77r, 78r, 80v, 81v, 83r, 84r, 96v, 98v, 101v, 103v, 106v, 109r, 110v, 111r, 113r, 114r-v, 129v, 136v, 142r-v, 145r-v, 150r-161r.

<sup>30</sup> Ff. 3ra, 4ra, 7ra, 9va, 10va, 11ra, 11va, 12ra, 12va, 14va, 16va, 17va, 18va, 19ra, 20ra, 23va, 24va, 28va, 29ra, 29va, 30va, 31ra, 32ra, 34ra, 35va, 36ra, 36va, 37ra, 37va, 38ra, 38va, 40ra, 41va, 42ra, 42va, 43ra, 44va, 45va, 46ra, 47ra, 50ra, 52ra, 53ra, 54va, 55ra, 57ra, 59ra, 60ra, 61ra, 63va, 67ra, 68ra, 71ra, 72ra, 72va, 73va, 75va, 77va, 78va, 80ra, 83va, 86ra, 86va, 87va, 94va, 95va, 97ra, 98ra, 101ra, 102va, 104ra, 104va, 105ra, 106ra, 110ra, 115va.

<sup>31</sup> Affiancano il podestà nell'operazione di inventariazione Giovanni *de Trucho*, priore dell'*Officium Ancianorum*, Nicola *Scaliossus*, anziano del Comune, il massaro Antonio Foldrato, Pietro *Lainus*, Paolino Villano *ferrarius* e il notaio Bono Saliceto, quest'ultimi « tres ordinati super tribus clavibus de libris, registris, cartulariis, privilegiis, instrumentis ac iuribus comunis Saone ».

<sup>32</sup> MALANDRA 1974, p. 113, n. 17.

bito perdite di fascicoli e che questi già a quell'altezza cronologica costituivano un'unità codicologica<sup>33</sup>.

### 3. *I notai*

A differenza degli altri cartolari comunali savonesi pervenuti, quelli di Arnaldo Cumano e Giovanni *de Donato* di fine secolo XII<sup>34</sup>, di Giovanni e Guglielmo degli anni 1213-1215<sup>35</sup> e del già ricordato registro di Uberto e Filippo *de Scarmundia*, nei quali i notai operano separatamente, ovvero prima uno e poi l'altro<sup>36</sup>, in questo sono tre le mani<sup>37</sup>, neppure segnalate da Pongiglione<sup>38</sup>, che si alternano e si avvicendano contemporaneamente anche sullo stesso foglio<sup>39</sup>, benché nei posteriori statuti del 1345 sia fissato a due il numero degli scribi *ad maleficia* e a quattro quelli *ad civilia*. Tutti devono essere cittadini savonesi o comunque residenti «in Saona continue cum uxore et familia per decem annos» e avere almeno 25 anni d'età; possono ricoprire l'incarico soltanto per un anno e al termine sono tenuti a consegnare «omnia cartularia et scripturas quas fecerint in tempore officii sui» ai governatori che devono riporli in una cassa chiusa a chiave<sup>40</sup>.

Il confronto paleografico con il materiale conservato nei fondi degli Archivi di Stato di Savona e di Genova nei quali è confluito ciò che è sopravvissuto della documentazione prodotta dal Comune savonese, la sola che è pervenuta, ha permesso il riconoscimento delle mani.

---

<sup>33</sup> Secondo Giorgi invece i fascicoli erano originariamente sciolti: GIORGI 2021. Il codice non compare nell'inventario precedente del 1316 (MALANDRA 1974, pp. 7-101). Negli inventari del 1704 e 1721 del materiale dell'archivio dei Maestri Razionali, allora custodito presso la Masseria della Cattedrale, «i pezzi di maggior pregio, come i due registri della Catena, il Cartulare di Lodi del 1259, il libro del Podestà del 1250, i cartulari dei notai Cumano, Martino ed Uberto ed alcuni volumi di Statuti Politici e giudiziari», risultano riposti in un cassone: CASTIGLIA 1991, p. 64.

<sup>34</sup> *Arnaldo Cumano*.

<sup>35</sup> *Guglielmo; Giovanni*.

<sup>36</sup> Si veda PUNCUH 1962, p. 130, nota 8.

<sup>37</sup> Non due come si legge in SINISI, p. 523 e GIORGI 2021.

<sup>38</sup> «Il carattere della scrittura è di pretto Duecento, in certe parti minutissimo»: *Libro del podestà*, p. 62.

<sup>39</sup> Nicola *de Moruella* e Giacomo *de Candiria*: ff. 2v, 12v, 25r, 74v, 130r 142r, 148r; Giacomo *de Candiria* e Baldizone Musa: ff. 36v, 39r, 45r, 67r, 79v, 131v, 132v, 133r-v, 134r-v, 138r.v, 140r, 141r-v, 147r, 149r-v; Nicola *de Moruella*, Giacomo *de Candiria* e Baldizone Musa: ff. 130v, 132r, 148v.

<sup>40</sup> *Statuta antiquissima*, I, Lib. I, cap. XXXVIII «De sex scribis eligendis pro comuni et eorum salario», p. 98.

La prima mano – di modulo leggermente più grande rispetto alle altre e più posata<sup>41</sup> – che scrive l'intestazione e quelle, come si vedrà, poste in apertura delle sezioni del *liber*, appartiene a Nicola *de Murrueella notarius sacri Palatii*, attestato dal 1244 al 1261<sup>42</sup>.

La seconda – di modulo piccolo e nella quale « si manifestano tendenze verso la *textualis* che producono un effetto di scrittura spigolosa e rigida »<sup>43</sup> – è da attribuire a Giacomo *de Candiria notarius sacri Palatii*, documentato per un trentennio dal 1224 al 1255<sup>44</sup>.

La terza – anch'essa di piccolo modulo e leggermente inclinata a destra<sup>45</sup> – è identificabile con quella di Baldizone Musa *notarius sacri Palatii* attivo nello stesso trentennio (1224-1255) di Giacomo<sup>46</sup>.

---

<sup>41</sup> Ff. 2r-v, 4r, 18v, 20r, 29r-v, 31r, 40r, 73r-v, 74v, 106r, 130r, 130v, 132r, 142r, 148r-v.

<sup>42</sup> La *comparatio litterarum* è stata condotta su un originale del 16 agosto 1244 (ASSv, *Pergamene* I/85, edito in *Pergamene savonesi*, n. 136) e sulla copia autentica redatta su mandato del giudice del comune di Savona Lanfranco *Gatuluxius* su mandato del 14 giugno 1256 (ASSv, *Pergamene* I/102, edito in *Pergamene savonesi*, n. 168). Per la sua attività si veda *Ibidem*, nn. 136, 151, 166, 168; *Registri della Catena*, II, nn. 9, 33, 34.

<sup>43</sup> *Registri della Catena*, I, p. XII. Ff. 2v, 3r, 4v, 6r, 7r-v, 9r-v, 10r-v, 11r-v, 12r, 13r, 14r, 15r-v, 16r-v, 17v, 18r, 19r, 20v, 21v, 22v, 23v, 24r-v, 26v, 27r, 28r-v, 30r-v, 32r, 33r-v, 34r-v, 35r-v, 36v, 37r-v, 38r-v, 39r, 40v, 41r-v, 42r-v, 43r, 44r-v, 45rb, 45v, 46r, 47r, 48r, 49r-v, 50r, 52v, 53r, 54r, 55r, 56r, 57r, 58r-v, 59r, 61r, 63r-v, 64v, 66r, 67r, 70r, 71r, 73v, 74r-v, 75r-v, 76v, 78v, 79v, 80r, 81r, 82r-v, 83v, 89, 94v, 85r-v, 86r-v, 87r-v, 88r-v, 89r-v, 90r-v, 91r-v, 92r-v, 93r-v, 94r-v, 95r-v, 96r, 97r-v, 98r, 102r-v, 103r, 104, 105r-v, 107r-v, 108r-v, 109v, 110r, 111v, 112r-v, 113v, 115r, 130v, 131v, 132r-v, 133r-v, 134r-v, 135r, 136r-v, 137r-v, 138r-v, 139r-v, 140r-v, 141r-v, 142r, 144, 145, 146v, 147r-v, 148r-v, 149r-v, 161v.

<sup>44</sup> Il confronto è stato effettuato sui seguenti originali: ASSv, *Pergamene* I/148 (due atti del 7 e 28 aprile 1251; editi in *Pergamene savonesi*, nn. 153, 154) e *ibidem* I/81 (originale estratto da un cartolare del Comune di mano del notaio Guglielmo Daerio su mandato del podestà di Savona Giacomo Spinola del 6 giugno 1255; edito in *Pergamene savonesi*, n. 108) e su ASSv, *Registro I*, ff. XXXIV-XXXIVv (nove documenti originali e in copia; editi in *Registri della Catena*, I, nn. 117-125) oltre che sulla copia autentica del diploma di Federico II del 26 marzo 1221 conservata in Genova, Archivio di Stato (ASGe), *Archivio Segreto* 2722, n. 32. Giacomo *de Candiria* interviene inoltre sul cartularium del collega Giovanni estraendo tra il 1229 e il 1230 sei *munda*: *Giovanni*, p. XL e nota 138. Per la sua attività si veda *Pergamene savonesi*, nn. 50, 66, 68, 107, 108, 118, 129-131, 135, 146, 151, 153, 154, 165; *Registri della Catena*, I, nn. 9, 117-125, 131, 132; II, nn. 9, 19, 27, 28, 271, 371.

<sup>45</sup> La sua mano ricorre a ff. 36r-v, 39r, 45ra, 52r, 60r, 67r, 68r, 79r-v, 100r-v, 101r, 104v, 130va, 131vb, 132r-v, 133r-v, 134rb-vb, 135v, 138ra, 140ra, 141ra-vb, 147r, 148vb, 149ra-va.

<sup>46</sup> Il confronto grafico è stato eseguito sui seguenti originali: ASSv, *Registro I*, f. XXXVr (1 febbraio 1224; edito in *Registri della Catena*, I, n. 126); *ibidem*, *Pergamene* I/76 (14 luglio 1226), I/83 (14 febbraio 1239), I/87 (12 gennaio 1244); editi in *Pergamene savonesi*, nn. 124, 131, 135, oltre che sulla copia autentica del diploma di Federico II del 26 marzo 1221 conservata in ASGe, *Archivio Segreto* 2722, n. 32.

Ognuno utilizza inchiostri di diverso colore, separa in modo personale una registrazione dall'altra e traccia segni di paraffo differenti.

Il riconoscimento su base paleografica trova conferma nel *cartularium* stesso dove ricorrono i loro nomi, a suffragare che sono proprio loro gli scribi che affiancano sino al 28 giugno il podestà imperiale Riccardo *de Adversano*<sup>47</sup> e il giudice Arnaldo *Bencius*, in seguito il successore Tommaso Gentile<sup>48</sup> coadiuvato dal giudice Lazzaro Pisano. *De Adversano* e Gentile sono gli ultimi della lunga serie di vicari di Federico II<sup>49</sup> che hanno governato ininterrottamente Savona dal settembre 1238. La convenzione stipulata con Genova il 19 febbraio 1251<sup>50</sup> obbligherà i Savonesi a nominare da tale data soltanto podestà e giudici della Dominante *et non de alibi*<sup>51</sup>.

Ma torniamo agli scribi menzionati nel codice. Nell'*inquisicio* del 26 febbraio in merito all'aggressione subita dal giudice e dai notai che lo accompagnano in occasione di un interrogatorio, il clavigero chiamato a testimoniare poiché presente al fatto ne riferisce i nomi: il giudice è Arnaldo *Bencius* e i notai sono Giacomo *de Candiria* e Baldizone Musa<sup>52</sup>; il 22 marzo Bisacia *Flandalengus* giura di rimettersi alla volontà del podestà alla presenza ancora del giudice Arnaldo *Bencius* e dei notai Giacomo *de Candiria* e Nicola *de Murrue*<sup>53</sup> e il 26 agosto è la volta di Balduino *Gabaragius* prestare analogo giuramento a Baldizone Musa *notarius co-*

---

Per la sua attività si veda *Pergamene savonesi*, nn. 118, 124, 131, 135, 136, 151, 158, 165; *Pergamene savonesi*, I, nn. 118, 126; II, nn. 9, 12.

<sup>47</sup> Il termine del suo mandato al 28 giugno si basa su alcuni riferimenti interni: lunedì 4 luglio Guido Foldrato, testimone nella causa tra Giacoma *Tirocha* e il presbitero Enrico, dichiara «die martis proxime preterita, in vigilia Sancti Petri, audivi dominum Ricardum de Adversano, tunc potestatem, dicentem ... et erat dies illa ultima regiminis eius» (*Libro del podestà*, n. 73); lo stesso giorno subentra nella carica il nuovo podestà: «Die martis XXVIII iunii ... dominus Thomas Gentilis, potestas Saone, in pubblica concione confirmavit omnia precepta et mandata facta per precedentem potestatem» (*ibidem*, n. 173), obbligo questo prescritto dagli statuti («XXII: De condemnationibus et absolutionibus preteriti regiminis firmis habendis»: *Statuta antiquissima*, II, p. 25) seguito dalla titolazione «Tempore domini Thome Gentilis, imperialis potestatis Saone, et eius iudicis domini Laçarii de Pisis» (*Libro del podestà*, n. 174).

<sup>48</sup> Per Tommaso Gentile si rimanda alla voce di KAMP 2000.

<sup>49</sup> Sui podestà di nomina imperiale all'epoca di Federico II si veda GUYOTJEANNIN 1994.

<sup>50</sup> *Pergamene savonesi*, n. 151. La convenzione è presente anche nei *Registri della Catena*, I, n. 9 e nei genovesi *Libri Iurium*, n. 717.

<sup>51</sup> Sul modello di convenzione imposto da Genova alle città ribelli v. PIERGIOVANNI 1984, pp. 435, 436.

<sup>52</sup> *Libro del podestà*, n. 16.

<sup>53</sup> *Ibidem*, n. 144.



*munis*<sup>54</sup>; infine in un atto del 13 settembre è ricordata una sentenza del 28 luglio redatta da Giacomo *de Candiria*<sup>55</sup> e in un altro del 7 ottobre una di mano di Baldizone Musa<sup>56</sup>.

Non sono pervenuti *instrumenta* di questi professionisti (nulla è rimasto degli archivi di enti ecclesiastici savonesi) ma soltanto *acta* redatti *in scribania* che definiscono la loro posizione all'interno dell'apparato amministrativo-burocratico. Nessuno di loro infatti si dichiara mai scriba del Comune, ad eccezione di Nicola *de Murruella* in un atto del 18 gennaio 1261 da lui stesso rogato nel quale Nicola Cigala promette di osservare tutte le disposizioni relative al feudo di Vezzi « michi Nichole de Murruella notario, scribe comunis Saone »<sup>57</sup>. Giacomo *de Candiria* e Baldizone Musa hanno partecipato, sia pur con apporti differenti, alla scritturazione del primo Registro della Catena, ovvero il *liber iurium* savonese<sup>58</sup>.

Va infine precisato che diverso è il contributo dei tre scribi: se a Nicola va attribuita l'impostazione del *liber* in sezioni, quasi il 90% del registro è però opera di Giacomo, mentre minimo è l'intervento di Baldizone<sup>59</sup>.

#### 4. *La struttura del liber*

La struttura del *liber* è di immediata lettura grazie a quanto dichiarato nella intestazione, un vero e proprio 'manifesto programmatico', posta in apertura (f. 2)

« In nomine domini nostri Iesu Christi amen. CARTularium in quo continentur accusaciones, defensiones, inquisiciones facte ex officio potestatis, precepta et alia diversa accidencia facta ex officio potestatis nec non et preconizaciones, subastaciones, forestaciones, res vendite ad licitacionem sive incantum et alia diversa capitula. Fuit enim factum anno Domini millesimo ducentesimo quinquagesimo, indictione octava, existente potestate pro domino nostro Frederico Dei gratia Romanorum imperatore semper augusto, Ierusalem et Sicilie rege, in Saona domino Richardo de Adversano »<sup>60</sup>.

---

<sup>54</sup> *Ibidem*, n. 189.

<sup>55</sup> *Ibidem*. n. 212.

<sup>56</sup> *Ibidem*, n. 213.

<sup>57</sup> *Registri della Catena*, II, n. 33.

<sup>58</sup> Per Giacomo *de Candiria* si veda *ibidem*, I, p. XVI; per Baldizone Musa *ibidem*, p. XVII.

<sup>59</sup> Si vedano note 41, 43 e 45.

<sup>60</sup> L'invocazione verbale è scritta a piena pagina con le singole parole molto spaziate tra loro; l'intestazione è invece su una colonna. La C iniziale è filigranata e ornata così come le due lettere successive, *a* e *r*, in modulo più grosso e in nesso.

Le successive intitolazioni sono collocate al principio delle sezioni in cui è ripartito il *cartularium*. La prima (ff. 2r-129v) è dedicata alle « accusaciones, defenssiones, inquisiciones facte ex officio potestatis »<sup>61</sup>, la seconda (ff. 130r-146v)<sup>62</sup> ai

« Precepta facta per dominum Richardum de Adversano, imperialem potestatem Saone, et dominum Arnaldum Bencium, eius iudicem, et per alios dicti domini potestatis constitutos, et intercessionem et promissiones et alia diversa negocia ex officio facta »,

la terza (ff. 146r-147v)<sup>63</sup> alle « Preconizaciones et forestaciones » e l'ultima (ff. 148r-149v)<sup>64</sup> alle « Res vendite ad incantum seu licitacionem ».

I primi tre fascicoli sono dunque dedicati alle istruttorie delle cause, mentre nel quarto sono raccolte le fasi che precedono l'istruzione del processo – versamenti dei pegni, giuramenti, promesse, intercessioni e fideiussioni – e, a seguire, le notifiche delle citazioni in giudizio e dei bandi da parte del cintrago Giovanni e in ultimo le vendite ad incanto e gli appalti delle gabelle. In ciascuna sezione l'ordine cronologico è sostanzialmente rispettato.

Nella prima parte sono registrati 113 procedimenti – 57 su denuncia e 56 inquisitori<sup>65</sup> – un numero non elevato se confrontato con le centinaia stimate annualmente per Bologna nel decennio 1286-1296 benché si tratti di due realtà non comparabili per dimensione e popolazione<sup>66</sup>.

A ogni causa è dedicato sempre un foglio nuovo e questo modo di procedere spiega i numerosi fogli scritti solo su una colonna o lasciati in bianco al termine di quella precedente<sup>67</sup>.

Lo schema seguito per i procedimenti su *querimonia*, ovvero quei crimini perseguibili solo attraverso la denuncia e l'accusa della persona interessata, è il seguente:

---

<sup>61</sup> *Libro del podestà*, pp. 67-178.

<sup>62</sup> *Ibidem*, pp. 178-206.

<sup>63</sup> *Ibidem*, pp. 206-209.

<sup>64</sup> *Ibidem*, pp. 210-213.

<sup>65</sup> Il dato che emerge dal *liber* savonese tra procedimenti iniziati « per viam accusacionis » di privati e « per viam inquisicionis ex officio potestatis » è in linea con quanto documentato in altre realtà, dove negli Trenta-Quaranta del Duecento si registra un aumento dell'*inquisitio* « come forma ordinaria di giustizia pubblica »: VALLERANI 2005, p. 34 e sgg. Sulla contrapposizione tra accusa e inquisizione nel secolo XIII si veda DEZZA 1989, pp. 3-27.

<sup>66</sup> VALLERANI 2012, pp. 288-289.

<sup>67</sup> V. note 29 e 30.

intestazione del ‘fascicolo’ (*Accusacio* di X contro Y), data (limitata al giorno della settimana e del mese; quella topica non è mai espressa in quanto considerata implicita data la natura stessa del *liber*), *positiones* dell’accusante e dell’accusato nelle quali le parti espongono la propria ricostruzione dei fatti. Queste si aprono con l’identico giuramento « stare mandatis potestatis et de veritate dicenda ... » e si chiudono con l’indicazione delle persone che devono essere chiamate a testimoniare poiché presenti al fatto (« presentes erant ... »). Seguono quindi le deposizioni dei *testes* in numero variabile. Linee parallele al senso della scrittura separano tra loro le diverse parti (intestazione, le due *positiones* e ogni deposizione). Come già rilevato da Dino Puncuh per le cause civili, è probabile che le denunce fossero rese sia oralmente<sup>68</sup>, e quindi redatte immediatamente in un apposito cartulario, sia per iscritto<sup>69</sup>. Per entrambe le modalità gli statuti trecenteschi stabiliscono infatti che gli scribi *ad maleficia* debbano

« omnes acusas quas receperint ea die ponere in cartulario ... et hoc facere eadem die notum potestati vel iudici maleficiorum, si potestas non esset presens »<sup>70</sup>.

I crimini sono sostanzialmente furti, risse, ingiurie e aggressioni con o senza armi. Sorprende l’elevato tasso di litigiosità delle donne savonesi<sup>71</sup>, protagoniste di

---

<sup>68</sup> In rari casi è riportato l’atto introduttivo: « Dictus Guaschus iuravit de veritate dicenda et interrogatus dixit: “accuso dictum Ambrosium quia me invito et nesciente intravit quandam vineam quam teneo et possideo volendo occupare posse dicte vinee faciendo ipsam laborare et peto ut secundum formam capituli puniatur” » (*Libro del podestà*, n. 23); « Arnaldi (*cosi*) dictus iuratus interrogatus dixit: “accuso ipsum Enricum quia invasit possessionem meam nam facit stillicidium domus quam tenet a R[aymundo] Sotaleta livellario nomine cadere super terram meam quam habui et tenui per annum I et ultra et adhuc teneo et que data fuit mihi pro dotibus nurus mee Aydeline et que terra iacet in Fossalavaria iuxta murum domus quam ipse tenet a Raymudino Secalea nomine livelli et acuso ipsum inde ut puniatur secundum formam capituli” » (*ibidem*, n. 27); « Dicta Symona iuravit de veritate dicenda et interrogata dixit: “accuso dictum Amedeum quia me invita accepit edos duos qui eveniebant mihi de porcione mihi contingente de decima nemoris quam ego teneo et possideo et tenuerunt antecessores mei per longum temporis spacium” » (*ibidem*, n. 38); « Idem Amedeus dixit iuratus: “accuso ipsam Aldam quia die altera ivit ad quandam domum meam quam tenui et possedi per annos XXX et plus et expulit per vim ex ea quendam hominem cui eam locaveram et dicebat quod sua erat et deportavit ei per violentiam robam de domo” » (*ibidem*, n. 51).

<sup>69</sup> *Martino*, pp. 15-16; PUNCUH 2006b, pp. 281, 282.

<sup>70</sup> *Statuta antiquissima*, I, Lib. I, cap. XXXVIII « De sex scribis eligendis pro comuni et eorum salario », p. 101.

<sup>71</sup> Sulla condizione della donna a Savona e in Liguria si rinvia al volume collettivo *Donne, famiglie e patrimoni* 2020.

numerose cause per ingiurie e/o aggressione, e stupisce il loro linguaggio estremamente colorito<sup>72</sup>, o forse sarebbe meglio dire volgare e in alcuni casi non privo di fantasia nella formulazione degli insulti<sup>73</sup>, che non poche difficoltà e perplessità deve aver causato agli scribi al momento della verbalizzazione. Vocabolario e comportamenti che dimostrano come siano proprio le stesse donne ad avallare per prime gli stereotipati giudizi che le riguardano<sup>74</sup>.

Per le *inquisiciones*, ovvero quei reati sui quali il podestà poteva procedere *ex officio* e che riguardano sostanzialmente l'ordine pubblico e morale (trasgressione ai divieti alla deambulazione notturna, al porto d'armi, al gioco, al transito su strade interdette etc.), nell'intitolazione è indicato oltre al nome dell'inquisito anche il reato che gli viene contestato; seguono la data, la *defensio* ed eventuali deposizioni testimoniali. Quando l'inchiesta riguarda più persone, come nei casi di mancata prestazione del servizio di guardia notturna o di cavalcata, ad esempio, il 'fascicolo' è intestato *Defensiones accusatorum/illorum* e il crimine. Qualora la difesa sia affidata a un terzo, accanto ad essa, nei margini esterni delle colonne, è specificato il nome dell'imputato.

Nel quarto e ultimo fascicolo del *cartularium*, come già anticipato, sono registrate in modo molto sintetico le diverse garanzie processuali: versamenti dei pegni, giuramenti, promesse, intercessioni e fideiussioni relative, ma non solo, ai procedimenti della prima sezione. Alla persona in causa per sé o per altri il podestà o il giudice ordina, dopo aver precisato il crimine, la consegna al clavigero del « pignus de soldis ... » e nel caso in cui per lo stesso reato siano imputate più persone, i notai, dopo la prima, si limitano ad annotare per le successive il nome al dativo seguito dall'espressione *eodem/simili modo/eodem modo et simili occasione*. Lo stesso per i giuramenti, nei quali la formula è « stare mandatis potestatis » oppure « observare eius precepta et solvere id in ipsa occasione esset condemnatus sub obligatione bonorum suorum » oltre all'impegno di fornire fideiussori in vario numero.

---

<sup>72</sup> Gli insulti più frequenti sono *meretrix* (« meretrix orrida », « meretrix bastarda », « meretrix marcida », « meretrix scumpixenta », « meretrix porca », « meretrix mesella », « meretrix de Sarracenis », « meretrix et leno de I denaro ») e *pota* (« pota de vacha », « pota strazata », « pota foirata ») o anche « rubea cagna », « bastarda de merda », « orrida guiconesa », « turpis meretricula » etc.

<sup>73</sup> Si vedano, ad esempio, le seguenti espressioni: « Senex orride qui non potest regere brachas » (*ibidem*, n. 42); « ... ubi tenuisti lupanar quia omnes homines Varaginis te ibi futuere ... » (*Libro del podestà*, n. 56); « Tu fuisti meretrix priusquam essem nata » (*ibidem*, n. 60); « ... ad Vivaldum iudicem basisti culum » (*ibidem*, n. 60); « Dixit ... quod faciebam me futuere pro denario I » (*ibidem*, n. 87); « tu es plus meretrix quam ego » (*ibidem*, n. 100).

<sup>74</sup> Sull'argomento si rinvia a BUTTAFUOCO 1975, p. 21, commentato da LAZZARI 2010, p. 5 e DEAN 2004.

In questa sezione si trovano inoltre alcune disposizioni riguardanti lo svolgimento del *consilium*<sup>75</sup>, il dovere degli scribi a presentarsi «ad capitulum quociens campana pulsabit»<sup>76</sup> e la tutela del grande *nemus*, possedimento strategico per Savona dal punto di vista politico, militare ed economico<sup>77</sup>, con parole simili a quelle presenti nel frammento degli statuti del primo trentennio del Duecento<sup>78</sup> e identiche al cap. 51 del terzo *liber* di quelli trecenteschi<sup>79</sup>. Anche nel *cartularium comunis* di Uberto e Filippo *de Scarmundia* del 1216-1217 sono presenti disposizioni legislative<sup>80</sup> e ciò sembra avvalorare «l'ipotesi che la procedura prevedesse la loro registrazione prima nel cartulario *comunis* e successivamente nel libro *capitulorum*»<sup>81</sup>.

Per quanto riguarda i bandi, nella raccolta statutaria del 1345, non diversamente da quanto avviene altrove<sup>82</sup>, è fatto obbligo al podestà di allestire un registro apposito nel quale «scribantur omnes forestationes forestatorum comunis Saone» entro tre giorni dall'emissione del bando e di custodirlo «in scrineo trium clavium comunis»<sup>83</sup>.

---

<sup>75</sup> *Libro del podestà*, nn. 127, 128.

<sup>76</sup> *Ibidem*, n. 157.

<sup>77</sup> *Ibidem*, n. 214: «... quod nullus faciat vel fieri faciat in bosco Saone circulos vel rumbos vel asales de pallare vel quercu vel cerro nisi hominibus districtus Saone pro utendo in domibus suis ...». Sul bosco si veda SCOVAZZI 1949, in particolare pp. 18-23. L'interesse è confermato dal *dossier* sui diritti vantati dal comune sul *nemus* presente nel secondo Registro della catena: *Registri della catena*, II, nn. 35-266. Sulle motivazioni che hanno indotto il comune alla realizzazione, negli anni 1264-1265, del secondo Registro cfr. *ibidem*, I, pp. XXXIII-XXXVI.

<sup>78</sup> CALLERI 1997, p. 176, «CLVIII. De circulis et rumbis et de scandolis non faciendis»: «... quod aliquis non faciat circulos nec rumbos de pallaris nec scandolas in nostro bosco nec tolas de fago ...». Su questo statuto si veda anche GUGLIEMOTTI 2014, pp. 515-516.

<sup>79</sup> *Statuta antiquissima*, II, Lib. III, cap. LI «De circulis, rumbis et asalibus non faciendis», p. 77: «... quod aliquis non faciat in bosco Saone circulos vel rumbos vel asales de palare vel de quercu vel de cerro nisi hominibus districtus Saone pro utendo in domibus et vasis suis ...».

<sup>80</sup> CALLERI 1997, pp. 124-125, note 41-43.

<sup>81</sup> *Ibidem*, pp. 124-125.

<sup>82</sup> Su analoghe disposizioni in merito alla tenuta di registri dedicati ai bandi presenti in quasi tutti gli statuti si rimanda al classico TORELLI 1911; sul tema si veda inoltre MILANI 2003.

<sup>83</sup> *Statuta antiquissima*, I, Lib. I, cap. CXXXIII «De cartulario habendo et faciendo pro forestatis comuni», p. 174.

## 5. Tecniche redazionali

A differenza di Bologna dove a fine Duecento tutto l'*iter* processuale è contenuto su un unico foglio<sup>84</sup>, a Savona le diverse fasi sono raggruppate per serie tipologiche allo stesso modo dei due cartolari giudiziari di natura civile, in maniera sostanzialmente ordinata nel primo del 1203-1206<sup>85</sup>, in modo più disorganizzato e confuso nel secondo relativo al biennio 1216-1217. In quest'ultimi è però evidente che si tratta di una stesura immediata, talvolta stentata e laboriosa (numerose correzioni sostanziali direttamente sul rigo, ripetizioni, alternanza di discorso diretto e indiretto, variazioni nel modulo di scrittura, compressioni dell'interlinea e margini non rispettati)<sup>86</sup>, mentre il *liber* del 1250 è senza dubbio una seconda redazione. Le dichiarazioni delle parti in causa e le deposizioni testimoniali sono in discorso diretto e troppo poche sono le correzioni, quasi tutte aggiunte «nell'interlinea, come avviene per i documenti già redatti e corretti in un secondo momento per una revisione formale»<sup>87</sup> e come conferma il diverso colore degli inchiostri<sup>88</sup>, gli spazi lasciati per inserimenti successivi<sup>89</sup> oltre all'uniformità nel modulo di scrittura, all'interlinea costante e al rispetto dei margini per poter essere una verbalizzazione seduta stante.

È dunque assai probabile che gli scribi si servissero per la prima stesura di altri registri. Nell'elenco del materiale documentario consegnato l'ultimo giorno di gennaio del 1204 dal notaio Arnaldo al suo successore Manfredo, una delle più risalenti attestazioni di versamento in archivio che si conosca, accanto a registri di natura finanziaria, ne sono indicati altri giudiziari: quattro «*cartularios magnos et magnam quantitatem cartulariorum longorum qui sunt omnes de testibus*»<sup>90</sup>. Il formato allungato di questi *cartularii longi*, forma che li accomuna ai cosiddetti manuali, ovvero i quaderni adottati dai notai liguri per stendere la prima redazione dell'*instrumentum*, suggerisce l'ipotesi che fossero utilizzati dagli scribi per raccogliere nell'immediatezza le testimonianze dei *testes*<sup>91</sup>.

---

<sup>84</sup> VALLERANI 2012, pp. 285-286.

<sup>85</sup> Si veda *Martino*, p. 15.

<sup>86</sup> PUNCUH 1965, p. 21 e sgg.

<sup>87</sup> PUNCUH 1965, p. 22.

<sup>88</sup> Cambio di inchiostro da parte di uno stesso notaio si registrano ai ff. 30r, 32r, 39r, 40v, 41r, 48r, 49r-v, 54r, 56r, 78v, 79v.

<sup>89</sup> Si vedano ff. 26v, 29r, 42r, 85r, 86r, 134v, 134r, 137r-v, 139v, 147r.

<sup>90</sup> *Mostra storica* 1964, p. 84; *Martino*, n. 449.

<sup>91</sup> Al riguarda si veda PUNCUH 2006b, pp. 279-280.

Soltanto le istruttorie risultano barrate con tratti obliqui giustapposti<sup>92</sup>, lineatura questa in genere adottata dai notai per segnalare l'avvenuta estrazione *in publicam formam*<sup>93</sup>, ma in questo caso è più verosimile che serva ad indicare la conclusione del procedimento giudiziario<sup>94</sup>.

A differenza dei registri dedicati alle cause *ad civilia*<sup>95</sup>, nel *liber* non sono però presenti le sentenze: in un solo caso siamo a conoscenza che il processo si è interrotto poiché le parti, alla presenza del podestà, si sono accordate<sup>96</sup> e in un altro che il denunciante *renunciavit querimonie*<sup>97</sup>. Le sentenze dovevano essere conservate già all'epoca nel *cartularium condempnationum*, come confermano gli statuti di metà Trecento<sup>98</sup> e due registri del 1355 e 1356<sup>99</sup> nei quali sono registrate le «condempnaciones, forestaciones, banna et absoluciones et sententiae condempnacionum, forestacionum, bannorum et absolucionum date, late et in his scriptis sententialiter promulgate» dai podestà *Iohannolus de Vicecomitibus* e dal novarese Giovanni *de Torniellis*<sup>100</sup>.

Nonostante la precoce cura dimostrata nei confronti della propria documentazione – Savona è il primo comune per il quale è attestata l'esistenza di un archivio pubblico fin dal 1182<sup>101</sup> –, nessuno dei registri *sententiarum* del secolo XIII è però sopravvissuto così come non si sono conservate sentenze in originale. La sola eccezione è un manoscritto che, nonostante sul piatto anteriore della legatura originale

---

<sup>92</sup> Per l'elenco si rimanda alle note del *Libro del podestà*, pp. 158-165.

<sup>93</sup> COSTAMAGNA 1961, pp. 22-23; ROVERE 2012, p. 305; COSTAMAGNA 2017, pp. 29-30;

<sup>94</sup> Sull'argomento si veda *Martino*, pp. 20-21.

<sup>95</sup> PUNCUH 1965, p. 29 e sgg; *Martino*, p. 19.

<sup>96</sup> *Libro del podestà*, n. 45.

<sup>97</sup> *Ibidem*, n. 78.

<sup>98</sup> *Statuta antiquissima*, I, Lib. I, cap. CXXVIII «De sacramento scribarum comunis Saone», p. 172.

<sup>99</sup> ASSv, *Comune di Savona*, Serie I, n. 1173, regg. 1897 e 1898. Sono registri cartacei legati in pergamena di grandi dimensioni (mm 310x420), il primo di ff. 82 e il secondo di ff. 80 numerati. Si è infine conservato per il tardo medioevo un terzo codice, simile a due precedenti per contenuto e formato, ma di maggior consistenza (ff. 278) e di epoca più tarda (1449-1458): *Ibidem*, n. 1173, reg. 1899.

<sup>100</sup> Le sentenze, in genere una per foglio, sono redatte secondo il seguente schema: nome del reo, nel sottostante rigo il preambolo «Contra quem processum est per nos et nostram curiam per viam inquisitionis/accusacionis contra ipsum formate hoc anno ... die ...» che introduce il reato commesso «contra formam capituli civitatis Saone ...» e quindi il dispositivo «Ideo nos potestas sedens pro tribunali condempnamus/absolvimus ...».

<sup>101</sup> *Arnaldo Cumano*, n. 1105.

rechi l'intitolazione « Cartularium laudum positarum in dicto cartulario secundum formam capituli Saone scriptum in secunda potestacia domini Iacobi Buccenigre honorabilis potestatis Saonensis », contiene in realtà *laudes represaliarum* dal 1251 al 1269<sup>102</sup>.

## 6. Conclusioni

I codici superstiti sono dunque soltanto una parte infinitesimale di quanto perduto, un perduto difficilmente quantificabile costituito da serie di registri dedicati alle *querimoniae*, di *cartularii longi* per i *dicta testium*, di *cartolaria forestacionum* e *condempnationum* oltre ad altri riservati alle gabelle, come si può facilmente intuire dall'elenco di *item* presente nell'inventario del 1337<sup>103</sup> e da alcuni verbali di estrazione di *scripture*, così sempre definite dagli scribi, da molteplici *cartularia comunis Saone*<sup>104</sup>. Si tratta di un giacimento documentario risalente perlomeno all'ultimo quarto del XII secolo, come attesta il registro di Arnaldo Cumano e Giovanni de

---

<sup>102</sup> ASSv, *Comune di Savona*, serie I, n. 23, cc. 1r-12v. In un secondo codice, pergameneo, con legatura in cartone del sec. XIX, sono raccolte invece le *laudes* dal 1337 al 1347 in merito ancora alle rappresaglie redatte sulla base di un formulario differente da quello utilizzato nel cartulario del secolo XIII: « Hic liber est in quo sunt denotate per ordinem laudes et represalie per comunem Saone olim concesse hominibus de Saona contra comunia et personas inscriptas et infrascripta ex causis legitimis et pro quantitatibus infrascriptis » (ASSv, *Comune di Savona*, serie I, n. 24).

<sup>103</sup> MALANDRA 1974, p. 73.

<sup>104</sup> Filippo de Scarmundia nel 1208 estrae da un *cartularium comunis Saone per manum magistrum Arnaldi notarii* un atto del 1192 (*Pergamene savonesi*, n. 43) così come Pietro Barberio che nel 1293 estrae quattro documenti degli anni 1193, 1194 e 1197 da registri ancora di Arnaldo, *publicus notarius* (*ibidem*, nn. 46, 48, 49, 59); Gandolfo Bonaventura nel 1264 da un registro del Comune di mano del notaio Giacomo Testa del 1192 (*ibidem*, n. 46); Bonfiglio Lodola nel 1281 da un cartolare intitolato « In anno Domini millesimo CCXIII, indictione prima, die sabbati V intrantis octubris, in tempore Ansermi de Curia, potestatis Saone ... et in alio cartulario dicti comunis, quod sic incipit: In nomine Domini amen. Anno Domini millesimo CCXXIII, indictione X. Cartularium clavarie Oberti de Placentia, clavigeri comunis, incepte mense iunii, tempore domini Guicardi Buchefolli, potestatis Saone, et eius vicarii, domini Henrici Cebe » (*ibidem*, n. 238); Giacomo de Candiria nel 1245 da un non meglio precisato *cartularium comunis Saone* del 1219 (*ibidem*, n. 107) e nel 1255 da uno del 1219 di Guglielmo Daerio, *quondam notarii comunis Saone* (*ibidem*, n. 108) oltre che, nel 1251, da un registro di Martino del 1207 (*ibidem*, n. 68); Ambrogio a metà Duecento da un *cartularium potestacie domini Iobannis Spinule, olim Saone potestatis* di mano del notaio Simone Spaerio (*ibidem*, n. 129); Amedeo de Volta nel 1264 da un cartulario *comunis Saone* del 1255 e nel 1269 da uno del 1264 definito *cartularium consiliariorum comunis Saone* (*ibidem*, nn. 165, 212) e nel 1298 Luchetto Rossi « de cartulario officiariorum factorum tempore domini Gatini Gateluxii, potestatis civitatis Saone, existente iudice domino Francischo Pignolo, M<sup>o</sup>CC<sup>o</sup>LXXXV<sup>o</sup>, indictione VIII, XXIII februarii » (*ibidem*, n. 263).



*Donato* del 1178-1188 e come conferma Filippo *de Scarmundia* che nel 1208 estrae un atto da un cartolare comunale del 1192 del *magister* Guido<sup>105</sup>, *publicus et legalis homo et honestus toto tempore vite sue* come sarà definito dal collega Martino di Vercelli alcuni anni dopo<sup>106</sup>.

## FONTI

GENOVA, ARCHIVIO DI STATO (ASGe)

– *Archivio Segreto*, 2722.

SAVONA, ARCHIVIO DI STATO (ASSv)

– *Comune di Savona*, Serie I, nn. 23, 24, 25, 1173.

– *Pergamene*, I.

– *Registro I*.

## BIBLIOGRAFIA

*Arnaldo Cumano* = *Il Cartulario di Arnaldo Cumano e Giovanni di Donato (Savona, 1178-1188)*, a cura di L. BALLETO - G. CENCETTI - G. ORLANDELLI - B.M. PISONI AGNOLI, Roma 1978 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato, 96).

ARTIFONI 1995-1996 = E. ARTIFONI, *Scienza del sabaudismo. Prime ricerche su Ferdinando Gabotto storico del medioevo (1866-1918) e la Società storica subalpina*, in « *Bullettino dell'Istituto storico italiano per il medio evo* », 100 (1995-1996), pp. 167-191.

BELLONI 1991 = C. BELLONI, *Le fonti giudiziarie nella storia italiana del basso medioevo*, in « *Studi storici* », 32 (1991), pp. 153-168.

BEZZINA 2018 = D. BEZZINA, *Il notaio Simone Vatacii: carriera notarile e mobilità sociale a Genova tra Due e Trecento*, in *Notariorum itinera. Notai liguri del basso Medioevo tra routine, mobilità e specializzazioni*, a cura di V. RUZZIN, Genova 2018 (Notariorum Itinera.Varia, 3), pp. 117-152.

BRUNO 1890 = A. BRUNO, *Gli antichi archivi del comune di Savona*, Savona 1890.

BUTTAFUOCO 1975 = A. BUTTAFUOCO, *Appunti sul problema storico dell'inculturazione femminile. Note sul Medioevo*, in « *DWF Donna Woman Femme. Rivista di studi antropologici, storici, sociali sulla donna* », 3 (1975), pp. 21-47.

---

<sup>105</sup> *Ibidem*, n. 39.

<sup>106</sup> *Martino*, n. 851; da un altro atto di Martino veniamo a conoscenza che Guido era stato « *scriba comunis Saone publicus toto tempore vie sue* » (*ibidem*, n. 854).

- CALLERI 1997 = M. CALLERI, *I più antichi statuti di Savona*, in « Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., XXXVII/II (1997), pp. 115-212.
- CALLERI 2018 = M. CALLERI, *Tealdo da Sestri Levante: un notaio di metà Duecento al servizio del comune genovese*, in *Notariorum itinera. Notai liguri del basso Medioevo tra routine, mobilità e specializzazioni*, a cura di V. RUZZIN, Genova 2018 (Notariorum Itinera.Varia, 3), pp. 55-83.
- CAMMAROSANO 2012 = P. CAMMAROSANO, *La documentazione degli organi giudiziari nelle città comunali italiane. Tra quadri generali e casi territoriali*, in *Documentazione degli organi giudiziari 2012*, pp. 15-35.
- CAMMAROSANO 2021 = P. CAMMAROSANO, *Un registro criminale del primo Duecento: Archivio di Stato di Siena, Biccherna, 698*, in *Registri della giustizia penale 2021*, pp. 95-104.
- Carte dell'Archivio capitolare* = V. PONGIGLIONE, *Le carte dell'Archivio capitolare di Savona*, Pinerolo-Roma 1913 (Biblioteca della Società Storica Subalpina, LXXIII/1; Corpus Chartarum Italiae, L/1).
- CASTIGLIA 1991 = M. CASTIGLIA, *L'antico archivio del Comune di Savona e i suoi inventari*, in « Atti e memorie della Società Savonese di Storia Patria », n.s., XXVII, 1991, pp. 59-67.
- COSTAMAGNA 1961 = G. COSTAMAGNA, *La triplice redazione dell'instrumentum genovese*, Genova 1961 (Notai Liguri dei secc. XII e XIII, VIII), anche in ID., *Studi di Paleografia e di diplomatica*, Roma 1972 (*Fonti e studi del Corpus membranarum italicarum*, IX), pp. 237-302.
- COSTAMAGNA 2017 = G. COSTAMAGNA, *Corso di scritture notarili medievali genovesi*, a cura di D. DEBERNARDI. Premessa di A. ROVERE, Genova 2017 (Notariorum Itinera. Varia, 1).
- DEAN 2004 = T. DEAN, *Gender and insult in an Italian city: Bologna in the later Middle Ages*, in « Social History », 29 (2004), pp. 217-231.
- DEZZA 1989 = E. DEZZA, *Accusa e inquisizione. Dal diritto comune ai codici moderni*, Milano 1989 (Università degli Studi di Milano. Facoltà di Giurisprudenza. Pubblicazioni dell'Istituto di Storia del Diritto Italiano, 13).
- Documentazione degli organi giudiziari 2012* = *La documentazione degli organi giudiziari nell'Italia tardo-medievale e moderna*. Atti del convegno di studi, Siena, 15-17 settembre 2008, a cura di A. GIORGI - S. MOSCADELLI - C. ZARRILLI, Roma 2012 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Saggi, 109).
- Documenti su Bonifacio* = V. VITALE, *Documenti sul castello di Bonifacio nel secolo XIII*, in « Atti della Regia Deputazione di Storia Patria per la Liguria », LXV/I (1936), pp. 1-331.
- Donne, famiglie e patrimoni 2020* = *Donne, famiglie e patrimoni a Genova e in Liguria nei secoli XII e XIII*, a cura di P. GUGLIELMOTTI, Genova 2020 (Quaderni della Società Ligure di Storia Patria, 8).
- FAGIOLI VERCELLONE 1998 = G.G. FAGIOLI VERCELLONE, *Gabotto, Ferdinando Maria*, in *Dizionario biografico degli italiani*, LI, Roma 1998, pp. 28-30.
- FERRANDO BONGIOANNI - CATTANEO CARDONA 1980 = M. FERRANDO BONGIOANNI - G. CATTANEO CARDONA, *Contributo allo studio degli usi notarili medievali: i Cartolari di Nicolò de Porta*, in « Studi di Storia Medioevale e di Diplomatica », 5 (1980), pp. 155-189.
- GIORGI 2021 = A. GIORGI, *Ogni cosa al suo posto. I libri maleficiorum nell'Italia comunale (secoli XIII-XV): produzione, conservazione e tradizione*, in *Registri della giustizia penale 2021*, pp. 37-94.
- Giovanni* = *Il cartolare di 'Uberto' I. Atti del notaio Giovanni, Savona (1213-1214)*, a cura di A. ROVERE. Indici a cura di M. CASTIGLIA, Genova-Savona 2013-2014 (Notai liguri dei secoli XII-XV, XIII; « Atti e Memorie della Società Savonese di Storia Patria », n.s., 49-50, 2013-2014).

- Guglielmo = Il cartolare di 'Uberto' II. Atti del notaio Guglielmo, Savona (1214-1215)*, a cura di M. CASTIGLIA. Introduzione di A. ROVERE, Genova-Savona 2009-2010 (Notai liguri dei secoli XII-XV, XIV; « Atti e Memorie della Società Savonese di Storia Patria », n.s., 46, 2010).
- GUGLIELMOTTI 2014 = P. GUGLIELMOTTI, *Statuti liguri: primi sondaggi, molteplicità di soluzioni*, in « Mélanges de l'École française de Rome. Moyen Âge », 126/2 (2014), pp. 511-522.
- Guida degli archivi di Stato* 1994 = *Guida generale degli archivi di Stato italiani*, Roma 1994, IV, pp. 57-82.
- GUYOTJEANNIN 1994 = O. GUYOTJEANNIN, *I podestà imperiali nell'Italia centro-settentrionale (1237-1250)*, in *Federico II e le città italiane*, a cura di P. TOUBERT - A. PARAVICINI BAGLIANI, Palermo 1994, pp. 115-128.
- Inventario sommario* 1949 = *Inventario sommario dell'Archivio storico comunale di Savona depositato presso la Sezione di Archivio di Stato di Savona*, in « Notizie degli Archivi di Stato », IX (1949), pp. 111-113.
- LAZZARI 2010 = T. LAZZARI, *Le donne nell'alto medioevo*, Milano-Torino 2010.
- LAZZARINI 1992 = I. LAZZARINI, *Gli atti di giurisdizione: qualche nota attorno alle fonti giudiziarie nell'Italia del medioevo (secoli XII-XV)*, in « Società e storia », 58 (1992), pp. 825-846.
- Libri Iurium = I Libri Iurium della Repubblica di Genova*, I/4, a cura di S. DELLACASA, Genova-Roma 1998 (Fonti per la storia della Liguria, XI; Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Fonti, XXVIII).
- Libro del podestà* = V. PONGIGLIONE, *Il libro del podestà di Savona dell'anno 1250*, in « Atti della Società Savonese di Storia Patria », XXVIII (1956), pp. 57-133.
- KAMP 2000 = N. KAMP, *Gentile, Tommaso*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, LIII, Roma 2000, pp. 233-236.
- MALANDRA 1974 = G. MALANDRA, *I primi inventari dell'Archivio del comune di Savona*, in « Atti e Memorie della Società Savonese di Storia Patria », n.s., VIII (1974), pp. 67-117.
- Martino = Il cartulario del notaio Martino (Savona 1203-1206)*, a cura di D. PUNCUH, Genova 1974 (Notai Liguri dei secoli XII e XIII, 9).
- MILANI 2003 = G. MILANI, *L'esclusione dal Comune. Conflitti e bandi a Bologna e in altre città italiane tra XII e XIV secolo*, Roma 2003 (Nuovi Studi Storici, 63).
- Mostra storica* 1964 = *Mostra storica del notariato medievale ligure*, a cura di G. COSTAMAGNA - D. PUNCUH, in « Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., IV/I (1964).
- OLIVIERI 2008 = A. OLIVIERI, *Il metodo per l'edizione delle fonti documentarie tra Otto e Novecento in Italia. Appunti su proposte e dibattiti*, in « Bollettino Storico-Bibliografico Subalpino », CVI/II (2008), pp. 563-615.
- ORLANDI 2020 = G. ORLANDI, *Il notaio Bonvassallo de Olivastro. Carriera e reti di relazioni di uno scriba del Comune di Genova (1263-1279)*, in « Studi di Storia Medioevale e di Diplomatica », n.s., IV (2020), pp. 57-86.
- PADOA SCHIOPPA 2014 = A. PADOA SCHIOPPA, *Giustizia civile e notariato nel primo Duecento comunale: il caso di Savona, 1203-1216*, in « Studi medievali », s. 3, 55/1 (2014), pp. 1-24; anche in ID., *Giustizia medievale italiana dal Regnum ai Comuni*, Spoleto 2015 (Biblioteca del « Centro per il collegamento degli studi medievali e umanistici in Umbria », 28), pp. 375-398 e in *Recht - Geschichte* -

- Geschichtschreibung. Rechts- und Verfassungsgeschichte im deutsch-italienischen Diskurs*, hrsg. von S. LEPSIUS - R. SCHULZE - B. KANNOVSKI, Berlin 2014 (Abhandlungen zur rechtswissenschaftlichen Grundlagenforschung Münchener Universitätschriften. Juristische Fakultät, 95), pp. 49-65.
- Pergamene savonesi = Pergamene medievali savonesi (998-1313)*, a cura di A. ROCCATAGLIATA, in « Atti e Memorie della Società Savonese di Storia Patria », n.s., XVI-XVII (1982-1983).
- PIERGIOVANNI 1984 = V. PIERGIOVANNI, *I rapporti giuridici tra Genova e il Dominio*, in *Genova, Pisa e il Mediterraneo tra Due e Trecento. Per il VII Centenario della battaglia della Meloria*. Genova, 24-27 ottobre 1984, Genova 1984 (« Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., XXIV/II), pp. 427-449.
- PISTARINO 1978 = G. PISTARINO, *Nota sulle fonti della storia savonese*, in *Miscellanea di storia savonese*, Genova 1978 (Collana storica di fonti e studi diretta da Geo Pistarino, 26), pp. 87-96.
- POGGI 1910 = V. POGGI, *Cronotassi dei principali magistrati che ressero e amministrarono il comune di Savona dalle origini alla perdita della sua autonomia*, in « Miscellanea di Storia Italiana », s. III, XIV, 1910, pp. 1-226.
- PUNCUH 1962 = D. PUNCUH, *La vita savonese agli inizi del Duecento*, in *Miscellanea di storia ligure in onore di Giorgio Falco*, Milano 1962, pp. 127-151; anche in PUNCUH 2006a, pp. 115-141.
- PUNCUH 1965 = D. PUNCUH, *Note di diplomazia giudiziaria savonese*, in « Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., V (1965), pp. 5-36; anche in PUNCUH 2006a, pp. 531-555.
- PUNCUH 2006a = D. PUNCUH, *All'ombra della Lanterna. Cinquant'anni tra archivi e biblioteche: 1956-2006*, a cura di A. ROVERE - M. CALLERI - S. MACCHIAVELLO, Genova 2006 (« Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., XLVI/I, 2006).
- PUNCUH 2006b = D. PUNCUH, *Notaio d'ufficio e notaio privato in età comunale*, in *Hinc publica fides. Il notaio e l'amministrazione della giustizia*, Convegno internazionale di studi storici, Genova, 8-9 ottobre 2004, a cura di V. PIERGIOVANNI, Milano 2006 (Consiglio nazionale del notariato, Per una storia del notariato nella civiltà europea, VII), pp. 265-290, anche in PUNCUH 2006a, pp. 883-904.
- Registri della Catena = I Registri della Catena del comune di Savona*, a cura di M. NOCERA - F. PERASSO - D. PUNCUH - A. ROVERE, Genova-Roma 1986, Savona 1986-1987 (« Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., XXVI/I-III; « Atti e Memorie della Società Savonese di Storia Patria », n.s., XXI-XXII; Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Fonti, IX-X).
- Registri della giustizia penale 2021 = I registri della giustizia penale nell'Italia dei secoli XII-XV*, Atti del convegno, Roma, 6-8 giugno 2017, a cura di D. LETT, Roma 2021 (Collection de l'École française de Rome, 580).
- ROVERE 2009 = A. ROVERE, *I lodi consolari e la documentazione pubblica nei più antichi cartolari notarili genovesi*, in In uno volumine. *Studi in onore di Cesare Scalton*, a cura di L. PANI, Udine 2009, pp. 513-528.
- ROVERE 2012 = A. ROVERE, *Aspetti tecnici della professione notarile: il modello genovese*, in *La produzione scritta tecnica e scientifica nel Medioevo: libro e documento tra scuole e professionisti*. Atti del Convegno internazionale dell'Associazione Italiana dei Paleografi e Diplomatisti, Fisciano-Salerno, 28-30 settembre 2009, a cura di G. DE GREGORIO - M. GALANTE, Spoleto 2012 (Studi e ricerche, 5), pp. 301-335.
- ROVERE 2016a = A. ROVERE, *Cancelleria e notariato a Savona nei secoli XII e XIII*, in *1114: verso la nascita del Comune di Savona*, Savona, 12-13 dicembre 2014, Savona 2016 (« Atti e memorie della Società savonese di Storia Patria », LII, 2016), pp. 47-68.

- ROVERE 2016b = A. ROVERE, *Manuele Locus de Sexto: un notaio duecentesco tra specializzazione, diversificazione e mobilità*, in « Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., LVI (2016), pp. 309-327.
- RUZZIN 2018 = V. RUZZIN, *Produzione documentaria e organizzazione territoriale tra XII e XIII secolo: primi sondaggi sul caso genovese*, in « Scrineum Rivista », 15 (2018), pp. 125-154.
- SCOVAZZI 1949 = M. T. SCOVAZZI, *Il grande Nemus di Savona nella storia politica ed economica della Sabazia e della Repubblica di Genova*, in « Atti della Società Savonese di Storia Patria », XXVII (1949), pp. 5-54.
- SINISI 2012 = L. SINISI, *Per una storia dei formulari e della documentazione processuale nello Stato genovese fra Medioevo ed Età moderna*, in *Documentazione degli organi giudiziari* 2012, pp. 519-540.
- Statuta antiquissima* = L. BALLETO, *Statuta antiquissima Saone (1345)*, Bordighera 1971 (Collana storico-archeologica della Liguria Occidentale, XVII-XVIII).
- TORELLI 1911 = P. TORELLI, *Il bando*, in « Atti e memorie della R. Accademia Virgiliana di Mantova », n.s., IV (1911), pp. 159-175; anche in ID., *Studi e ricerche di diplomazia comunale*, Milano 1980 (Studi storici sul notariato italiano, V), pp. 255-271 e in *Le scritture del Comune. Amministrazione e memoria dei secoli XII e XIII*, a cura di G. ALBINI, Torino 1998 (I Florilegi, XII), pp. 109-120.
- VALLERANI 2005 = M. VALLERANI, *La giustizia pubblica medievale*, Bologna 2005.
- VALLERANI 2012 = M. VALLERANI, *Giustizia e documentazione a Bologna in età comunale (secoli XIII-XIV)*, in *Documentazione degli organi giudiziari* 2012, pp. 275-314.

### *Sommario e parole significative - Abstract and keywords*

Il contributo è dedicato all'analisi di un registro nel quale sono raccolti i procedimenti di giustizia criminale a Savona nel 1250. Il *liber maleficiorum*, benché edito nel 1956, non era stato ancora oggetto di studio dal punto di vista paleografico e diplomatistico. L'esame del codice ha consentito così di identificare gli scribi *ad maleficia* che l'hanno redatto attraverso il confronto con il materiale archivistico sopravvissuto del Comune medievale e di indagare sulle tecniche redazionali poste in essere.

**Parole significative:** Savona, secolo XIII, giustizia, *liber maleficiorum*.

The article analyses a register which contains the proceedings, dated 1250, of the criminal court of Savona. Although the *liber maleficiorum* has been edited in 1956, it has not yet been object of a paleographic and diplomatistic study. The analysis of the codex has enabled, on the one hand to identify the scribes *ad maleficia* who wrote it through comparison with the extant archival material of the medieval Commune, and on the other to investigate the writing techniques used.

**Keywords:** Savona, 13<sup>th</sup> centuries, Justice, *liber maleficiorum*.

## *Le carte di corredo del podestà di Bologna (prima metà XIV sec.). Percorsi diplomatici*

Maddalena Modesti

maddalena.modesti3@unibo.it

Il presente intervento intende offrire una prima rassegna di una consistente serie di atti giudiziari conservata presso l'Archivio di Stato di Bologna fra i sedimenti dell'attività giurisdizionale del podestà: le carte di corredo, vale a dire quell'insieme di documenti sciolti di varia natura che veniva allegata agli atti e ai registri processuali, limitatamente alla prima metà del XIV secolo. Più esattamente, l'analisi è stata condotta su un campione ristretto ma rappresentativo di documenti, cioè le carte di corredo in cui sono menzionati maestri e scolari dello *Studium* bolognese, oggi conservate in 3 buste a parte, per le quali mi sono potuta giovare di trascrizioni fatte fare a suo tempo da Gianfranco Orlandelli a suoi laureandi<sup>1</sup>. Le mie saranno dunque solo considerazioni preliminari di una ricerca appena iniziata e in gran parte ancora da farsi. Tale documentazione sarà qui indagata nei suoi aspetti prettamente diplomatici, ma con un occhio rivolto anche alla normativa statutaria coeva e alla dottrina, in particolare a Rolandino<sup>2</sup>. La scelta dell'arco cronologico considerato è dovuta al carattere instabile e fluido del contesto politico che anima Bologna nei primi decenni del Trecento: la città, infatti, abbandonò a poco a poco le forme istituzionali di 'popolo' che avevano caratterizzato la cosiddetta «Repubblica dei notai»<sup>3</sup> bolognese tardo-duecentesca – per usare una sempre felice definizione di Gianfranco Orlandelli –, e si avviò verso governi di tipo oligarchico e poi signorile, culminati prima nella signoria del legato pontificio Bertrando del Poggetto (febbraio 1327 - marzo 1334)

---

<sup>1</sup> Bologna, Archivio di Stato, Comune - Curia del Podestà (1231-1599), *Giudici ad maleficia, Carte di corredo, Maestri e scolari* (d'ora in poi *Maestri e scolari*), bb. 4 (1281-1300), 35 (1301-1317), 65 (1318-1348). Si veda BALUGANI 1973/74; TRERÈ 1973-1974; SARTINI 1974-1975; RIZZO 1975-1976; DANIELLI 1985-1986; una ventina di carte era stata edita anche da ZACCAGNINI 1926, *Appendice I*.

<sup>2</sup> Rolandino de' Passaggeri, com'è noto, fu a capo di una delle più celebri e fiorenti scuole di *ars notariae* attive nella seconda metà del XIII secolo a Bologna, dove esercitò la pratica notarile e ricoprì inoltre un ruolo di primo piano nella movimentata vita politica comunale; fra i suoi scritti merita in questo contesto speciale attenzione il capitolo IX (*De iudiciis*) della *Summa totius artis notariae* (1255), espressamente dedicato alla materia processuale. Si veda da ultimo *Rolandino e l'ars notaria* 2002; MURANO 2012; BIROCCHI 2013c; GIANSANTE 2014.

<sup>3</sup> ORLANDELLI 1980, p. VIII.

e più tardi in quella di Taddeo Pepoli e dei suoi figli (28 agosto 1337 - 29 settembre 1347, proseguita poi fino all'ottobre 1350)<sup>4</sup>. Un periodo di lente ma profonde trasformazioni, che incisero sulle dinamiche della dialettica politica e che non furono prive di ripercussioni anche sulla gestione della macchina giudiziaria podestarile.

L'intervento sarà così articolato: in primo luogo un sintetico *excursus* su fonti e storiografia per lo studio della giustizia criminale a Bologna nel basso medioevo; secondariamente, una descrizione e una proposta di classificazione delle carte di corredo, con una piccola selezione di casi; quindi, in ultimo, una sezione comparativa dedicata ai formulari degli atti iniziali del processo (libelli di accusa, di denuncia e di notifica) e ad alcuni passaggi formulari presenti talvolta nei *dicta testium*, utile a evidenziare ulteriori potenzialità di studio offerte da queste scritture.

I. Come è noto, Bologna offre a chi intenda studiare l'amministrazione della giustizia penale nel basso medioevo uno dei giacimenti documentari più ricchi per consistenza, qualità e continuità delle fonti superstiti, grazie alla fortunata circostanza della conservazione di gran parte della documentazione prodotta dalla *Curia del Podestà*: l'omonimo fondo, oggi confluito presso l'Archivio di Stato cittadino, conserva atti a partire dal 1231 fino al 1599; in particolare, all'interno del fondo *Giudici ad maleficia* che qui interessa, le carte sono state suddivise artificialmente e a posteriori in 5 serie distinte – e non sempre coerenti, a dire il vero – nel corso di riordinamenti archivistici ottocenteschi: 1) le *Accusationes*, 2) i *Libri inquisitionum et testium*, 3) le *Sententiae*, 4) le Vacchettine o bastardelli e infine appunto 5) le Carte di corredo, per un ammontare complessivo di 1122 buste<sup>5</sup>.

Proprio questa eccezionale dovizia di fonti ha permesso lo sviluppo di una solidissima storiografia: penso naturalmente agli studi di Sara Rubin Blanshei, Trevor Dean, Giuliano Milani e, soprattutto, a quelli di Massimo Vallerani, i cui contributi sono stati fondamentali per questa ricerca, data la speciale attenzione che vi è riservata ai riflessi documentari della procedura penale<sup>6</sup>. Tuttavia, mentre i registri giudi-

---

<sup>4</sup> Si vedano, tra i titoli più recenti e senza intenti esaustivi: ANTONIOLI 2004; ANTONIOLI 2007; VASINA 2007; TROMBETTI BUDRIESI 2007; GIANANTE 2008; VALLERANI 2009b; GRECI 2011; PAPI 2011; GIANANTE 2015; MILANI 2018; BORTOLUZZI 2018; per quanto riguarda, in particolare, il ruolo del notariato nel contesto politico bolognese del Trecento si veda TAMBA 2009.

<sup>5</sup> Bologna, Archivio di Stato, Comune - Curia del Podestà (1231-1599), *Giudici ad maleficia, Accusationes*; *ibidem*, *Libri inquisitionum et testium* (d'ora in poi *Libri inquisitionum et testium*); *ibidem*, *Sententiae*; *ibidem*, *Vacchettini o bastardelli*; infine le già citate *Carte di corredo*, con atti dal 1241 al 1512.

<sup>6</sup> Mi limito ancora una volta ai titoli più recenti, cui si rinvia anche per la bibliografia pregressa: MILANI 2003; BLANSHEI 2004; MENZINGER 2006, in particolare p. 226 e sgg.; DEAN 2007a, *passim*; DEAN 2007b;

ziari sono stati largamente sondati e compulsati, più marginalmente o solo occasionalmente si sono effettuati sondaggi sulle carte di corredo, se si eccettuano un articolo dedicato nel 1987 da Orlandelli proprio a *Maestri e scolari nelle carte di corredo del Podestà di Bologna* e una breve ma densa sezione dedicata ad esse ancora da Vallerani nel suo *Giustizia e documentazione a Bologna*<sup>7</sup>.

Paradossalmente, una delle ragioni della scarsa frequentazione di questi documenti risiede proprio nella loro ingente mole, aggravata, forse più significativamente, dalla loro estrema eterogeneità materiale e tipologica unita alla complessa *facies* grafica che li contraddistingue, tali da scoraggiare quelle ricerche sistematiche che invece più risulterebbero utili allo storico. Si tratta, infatti, di una serie composta da 458 buste che raccolgono oggi decine di migliaia di carte prodotte, come si è detto, per essere allegate agli atti e che in origine venivano conservate all'interno dei registri, in sacchi oppure in filze: « un bacino enorme di atti, appunto 'di corredo', che lasciano intravedere la fittissima trama di scritture notarili che gravitano intorno al processo »<sup>8</sup>.

II. È possibile orientarsi all'interno di questo straordinario e multiforme *corpus* documentario operando una distinzione secondo almeno quattro criteri fondamentali:

- 1) anzitutto secondo il tipo di reato cui si riferiva la causa;
- 2) quindi secondo il momento e il tipo della procedura giudiziaria al quale le scritture facevano riferimento;
- 3) inoltre, da un punto di vista strettamente diplomatico, secondo la forma estrinseca e intrinseca dei documenti;
- 4) infine, secondo la tradizione manoscritta degli atti.

II.1 Per quanto riguarda il primo criterio, dirò solamente che le carte possono avere ad oggetto disparati tipi di *malfecia* e offrono un sorvegliato campionario di crimini, ricondotti entro le maglie strette di categorie uniformi che trovano precisa

---

DEAN 2008; MILANI 2012; VALLERANI 2012; MILANI - VALLERANI 2012; CUCINI 2014; HOXHA - CAVINA - RIBÉMONT 2014; DEAN 2015; CARRAWAY VITIello 2016; BLANSHEI 2016; BLANSHEI 2018a; BLANSHEI 2018b; BLANSHEI 2018c; si vedano inoltre i vari contributi in *Violence and justice in Bologna* 2018; DEAN 2019; CUCINI 2019. Per uno sguardo alle fonti bolognesi per lo studio della giustizia in ambito civile si veda TAMBA 2012. Più in generale, sugli *acta* giudiziari si veda PUNCUH 1965; *Diplomatica dei documenti giudiziari* 2004; GALANTE 2011; *Documentazione degli organi giudiziari* 2012; GALANTE 2015.

<sup>7</sup> ORLANDELLI 1987; VALLERANI 2012, pp. 290-291. Alcune indicazioni metodologiche utili per l'analisi di queste fonti si ricavano inoltre da DANIELLI 1985/86 e TRERÈ 1973/74.

<sup>8</sup> VALLERANI 2012, pp. 290-291.



corrispondenza nella normativa statutaria coeva e che appaiono fortemente tipizzate anche dal punto di vista formale, come è già stato messo in luce nei paralleli registri di *Accusationes e Inquisitionum*<sup>9</sup>: aggressioni e ferimenti con o senza spargimento di sangue (la categoria in assoluto più attestata nel campione considerato), omicidi, stupri e atti di sodomia, furti, detenzione di armi, violazioni di domicilio, atti di vandalismo e anche reati più tipicamente legati al contesto universitario bolognese, quali quelli riconnessi al commercio e alla produzione di libri. È il caso, ad esempio, di una inquisizione compiuta nell'aprile del 1324<sup>10</sup> contro Benedetto chiamato Detto di Raimondo da Lucca, della cappella di S. Andrea degli Ansaldi, accusato del reato *cancellationis scripturae*, dove è interessante notare – *en passant* – come l'allegazione contenente i *dicta testium* rechi ancora, sullo sfondo, taluni echi dell'impostazione data da Ranieri da Perugia<sup>11</sup> al contratto di scrittura, pur in un contesto ormai segnato dalla mutata visione rolandiniana dello stesso<sup>12</sup>.

---

<sup>9</sup> Il lib. IV degli statuti del 1288, tratta, come è noto, del processo sia per accusa sia per inquisizione e delle pene (in particolare r. XXIII e sgg., si veda *Statuti 1288*, pp. 162-268). Negli statuti del 1335 la definizione dei reati perseguibili e delle relative pene trova più ampia e razionale trattazione nel lib. VIII *De processibus fiendis in malleficiis et penis ipsorum* in relazione alla precisazione dei limiti dell'*arbitrium* del podestà; si veda *Statuto 1335*, pp. CXCI e sgg. 581 e sgg. e inoltre VALLERANI 2000b, pp. 409-410; BLANSHEI 2018b, pp. 30-31; CUCINI 2019, p. 155; per la standardizzazione formulare dei reati si veda VALLERANI 2012, pp. 280-281, 284.

<sup>10</sup> *Maestri e scolari*, b. 65 = SARTINI 1974-1975, n. 56 verso.

<sup>11</sup> Ranieri fu protagonista indiscusso della vita culturale e giuridica bolognese per tutta la prima metà del XIII secolo, operando attivamente per i privati, per il comune e per la scuola; con il suo *Liber formularius* e soprattutto con la sua *Ars notarie* influenzò profondamente sia la prassi, sia la successiva dottrina notarile, si veda da ultimo BIROCCHI 2013b, TAMBA 2016, TAMBA 2018.

<sup>12</sup> Nel caso in questione, il richiamo presente nelle dichiarazioni di alcuni testimoni all'obbligo del locatore-committente di procurare al conduttore-scrittore l'*exemplar* necessario per la copia («... promissit eciam dictus dominus Francischus dare et apareclare exemplar, ita quod non perderet tempus ...») riecheggia direttamente Ranieri da Perugia, che lo aveva espressamente previsto nel suo formulario («... et exemplar vel cartas habeat quando expediet preparatas, ita quod dictus scriptor non amittat opus ...», *Scripta anecdota glossatorum*, p. 60), seguito in questo anche da Salatiele in entrambe le stesure della sua *Ars notariae* («...ipse Gaius promissit... et quod faciet ei habere copiam exemplaris...», SALATIELE I, p. 162; con minime varianti in SALATIELE II, p. 277); un obbligo scientemente ommesso, invece, da Rolandino (ROLANDINUS, ff. 119v-120v). Viceversa, riflettono ormai la disciplina rolandiniana e la prassi successiva del contratto di scrittura da un lato l'assenza di ogni riferimento alla periodica fornitura della materia prima da parte del *dominus*, dall'altro l'esatta determinazione dei tempi di esecuzione del lavoro da parte dello scrittore («... et promixit eciam dicto domino Francischo dare omni mense sive in mense sex quaternos per eum scriptos in diebus non feriatis cumputatis in mense ...»). Sulla questione si veda ORLANDELLI 1959.

II.2 Tuttavia, è senza dubbio la possibilità di ordinare le carte secondo il momento procedurale e secondo il tipo di procedura seguito uno degli aspetti che interessa maggiormente di queste fonti<sup>13</sup>. Esse consentono infatti di recuperare tracce scritte di fasi differenti del processo, sia *per accusationem* sia *per inquisitionem*, nella loro forma estesa originaria, non ancora sintetizzata o doppiata su registri, aggiungendo così tessere preziose al ‘mosaico’ processuale, e inoltre di riconoscere la posizione procedimentale dei singoli atti. La tripartizione classica del processo che informa ancora la dottrina bolognese del XIII secolo dava luogo, infatti, ad una somma assai varia di scritture singole che confluivano poi, successivamente, all’interno delle diverse serie di registri criminali<sup>14</sup>. In quest’ottica, le carte possono essere distinte in: a) scritture *ante litem*, come è il caso delle nomine di curatori e procuratori, dei libelli di accusa, di denuncia o di notifica, delle *intentiones* ed *exceptiones* presentate durante la fase istruttoria, ma anche degli elenchi di testimoni, delle fideiussioni, delle dilazioni o delle *citationes*; b) atti prodotti durante la *litis contestatio*, fra cui deposizioni delle parti e *dicta testium*, nuove *exceptiones*, *probationes per instrumenta* o *per confessionem*, *consilia sapientium* e altro ancora; c) infine documenti *post litem* o conclusivi del dibattimento, quali ad esempio *instrumenta pacis*, rinunce all’accusa, sentenze o elenchi di spese.

Il momento procedurale o il tipo di procedura sono spesso ricordati all’interno delle carte con apposite formule, oppure sono desumibili dalla struttura stessa degli atti e dai vocaboli tecnici impiegati nel testo: a partire, naturalmente, dall’uso alternativo dei sostantivi *accusa*, *inquisitio*, *notificatio* con tutto il campo dei loro derivati, passando per verbi quali *intendere*, *probare*, *citare*, *excepere*, *querere*, *consulere*, *porrigere*, *negare*, *scire veritatem* o per i corrispettivi *intentio*, *probatio*, *citatio*, *exceptio*, *questio*, *consilium* ecc. Come è già stato rilevato dalla critica per altre serie di *acta*, anche in queste *allegationes* il linguaggio e le formule usati ricalcano spesso puntualmente, talvolta alla lettera, passi della normativa statutaria bolognese del 1288 o del 1335, come pure fortissimo è il contributo offerto dalla scuola bolognese di notariato, tanto da rendere possibili precisi paralleli con i trattati di *Ars notarie* coevi, specie con la sezione *de iudiciis* della *Summa* rolandiniana, di cui si darà qualche saggio concreto più avanti<sup>15</sup> (si veda Appendice 1).

---

<sup>13</sup> « Procedura e scrittura tendono infatti a coincidere. Ogni atto diventa un ‘atto scritto’, relegando la parte orale del confronto al di fuori degli spazi giuridicamente rilevanti del processo »: VALLERANI 2012, p. 280.

<sup>14</sup> *Ibidem*, p. 279.

<sup>15</sup> Sono anzi proprio « i maestri bolognesi di notaria » che « contribuiscono a modellare e a diffondere le forme delle scritture processuali – dal primo Ranieri del *Liber formularius* del 1216 al *de iudiciis*

II.3 Volendo procedere ora ad una distinzione di tipo formale, si possono fare le seguenti considerazioni. Guardando alle forme estrinseche e ai caratteri materiali delle fonti, si distinguono anzitutto documenti scritti su pergamena accanto ad altri scritti su carta. L'uso dei cosiddetti fogli *de papiro* o *banbucinis*, a questa altezza cronologica, è entrato ormai stabilmente negli archivi pubblici e privati per le scritture di uso più corrente e amministrativo o di interesse transitorio come minute, protocolli o registri, sebbene per la redazione di *instrumenta* e altre scritture dotate di specifico valore giuridico si continui ad usare la pelle animale<sup>16</sup>: così, mentre i libri di bandi o di sentenze rimangono membranacei, avendo valore esecutivo, i registri di inquisizioni sono cartacei<sup>17</sup>. Non meraviglia pertanto che questo supporto venga impiegato anche per quegli *acta* di corredo che non assumono la veste tradizionale dell'*instrumentum* notarile, ma hanno appunto carattere provvisorio o strettamente procedimentale, contenendo ad esempio elenchi e liste (di testimoni, di spese ...) o altre *allegationes adnexae* quali i libelli iniziali o i *consilia sapientis*. Talvolta si trattava di fogli cartacei sciolti che venivano *clausi* e sigillati, talaltra invece potevano assumere l'aspetto di veri e propri *quaterni* rilegati (Fig. 1-2). Le dimensioni delle scritture di corredo potevano infatti variare notevolmente, andando a seconda dei casi dalla piccola cedola fino all'intero fascicolo; per le *allegationes* su pergamena più lunghe, eccezionalmente, poteva persino rispolverarsi la forma antica del rotolo, costituito da più membrane cucite fra loro<sup>18</sup>.

---

di Rolandino –», NICOLAJ 2004, pp. 20-21; si veda inoltre VALLERANI 2012, in particolare p. 277 e sgg.; SCALFATI 2012. Per il contrastante rapporto intrattenuto invece da Salatiele con la materia processuale si veda FEO - IANNACCI - ZUFFRANO 2016, in particolare § VII.

<sup>16</sup> A testimoniare la precoce diffusione della carta per le imbreviature notarili sta, a Genova, il *Cartolare di Giovanni Scriba* del 1154. Notissima è peraltro la costituzione di Federico II del settembre 1231 (*Constitutiones regni Siciliae*, I.80) con cui l'imperatore impose l'uso della pergamena per la redazione degli *instrumenta* notarili, dichiarando che «Ex instrumentis in cartis papiri vel modo alio... scriptis, nisi sint apoce vel antapoce, in iudiciis vel extra iudicia nulla omnino probatio assumatur». Il divieto è attestato anche in molti statuti cittadini; a Bologna, gli Statuti del 1335 prevedono il requisito della redazione *in cartis pecudinis/membranis in forma publica* per alcune tipologie di documenti (ad esempio lib. III r. 3, lib. IV rr. 1, 4, 6, 13, 42, 45-46, 48, 50-51, 57-58, lib. VIII r. 8, X r. 103), mentre per altre si ammette l'alternativa *in cartis membranarum vel de papiro* (lib. IV r. 1, 51) o anche la sola scrittura *in cartis banbucinis* (lib. III r. 3), si veda *Statuto 1335*, I ad indicem.

<sup>17</sup> Nota VALLERANI 2012, p. 295, che mentre i registri di *Accusationes*, pergamenee e di grandi dimensioni, consentivano al notaio di «inserire la versione scritta del processo in uno schema grafico prestabilito», al contrario per i *Libri inquisitionum* si utilizzarono volumi cartacei più piccoli e maneggevoli, adatti alla natura aperta della procedura *ex officio* che non consentiva al notaio di calcolare in anticipo gli spazi necessari alla scritturazione.

<sup>18</sup> Un caso esemplare, in tal senso, è rappresentato da un rotolo membranaceo di oltre 20m conservato presso l'Archivio di Stato di Bologna (ASBo, Corporazioni religiose soppresse, *San Domenico*,

Il sistema di archiviazione più attestato è, in ogni caso, quello della filza, come lasciano chiaramente intendere i fori spesso presenti al centro dei fogli.

Rimanendo sempre in tema di caratteri estrinseci, vale altresì segnalare come le carte di corredo offrano, in virtù della loro stessa eterogenea natura, un catalogo pressoché completo delle scritture notarili in uso a Bologna nella prima metà del XIV secolo: si spazia dalle consuete asprezze della *littera minuta corsiva* alle movenze più artificiose della cancelleresca italiana, a vari livelli esecutivi, fino a forme controllatissime influenzate dalla gotica libraria sulla scia della cosiddetta ‘scrittura da cartulario’ già utilizzata da Ranieri da Perugia, passando poi attraverso una gamma varia di espressioni semicorsive intermedie (Fig. 3-5)<sup>19</sup>. Notai del podestà o di altri uffici comunali, ma anche tabellioni privati o della curia vescovile, di università e corporazioni, giudici e *legis doctores*: è una varia umanità professionale che si mescola e si parla all’interno di queste carte scrivendo o sottoscrivendo, annotando, rinviando. Trattandosi per lo più di unità singole, questi *acta* si prestano invece in minor grado a testimoniare la cultura visiva e le abilità decorative e figurative raggiunte dai notai, specie pubblici, già nel Duecento, che trovano il loro terreno massimo di espressione nelle scritture seriali in forma di libro o registro<sup>20</sup>.

Avendo quindi riguardo alla forma-base dei documenti e ai loro caratteri intrinseci, vi sono precise categorie di atti che conservano, come appena ricordato, la forma dell’*instrumentum publice confectum* incorniciato dalle necessarie *publicationes*<sup>21</sup> protocollari ed escatocollari e sottoscritto dal notaio privato: fra questi, ad esempio, le nomine di curatori o procuratori (Fig. 3), gli *instrumenta pacis et concordiae*, le rinunce all’accusa. Viceversa, i libelli di accusa, denuncia o notifica hanno forme diverse, come si vedrà meglio oltre, specie nelle sezioni incipitarie, tese a evidenziare con immediatezza i nomi delle parti, e in quelle finali, non recando sottoscrizioni; mentre gli elenchi di testimoni e i resoconti di spese (Fig. 6) mostrano l’architettura più semplice e snella propria dei documenti a carattere ricognitivo in forma di lista, fondati sulla reiterazione di *item* omologhi, desunta dalle antiche *notitiae* o *brevia*: a

---

77/7411), contenente un lunghissimo elenco di *intentiones* e dichiarazioni testimoniali fatto approntare alla fine del ‘200 da Teodorico Borgognoni, vescovo di Cervia, frate domenicano e noto chirurgo, in vista di future, probabili controversie *post mortem* sul suo ricco patrimonio, per cui si v. ZUFFRANO 2019; IANNACCI 2019; ZUFFRANO 2020.

<sup>19</sup> Per la ‘scrittura da cartulario’ di Ranieri da Perugia v. ORLANDELLI 1963 e MORELLI - MURANO 2012; interessante il confronto con il quadro toscano tracciato da GHIGNOLI 2013.

<sup>20</sup> Si veda VALLERANI 2000a e MILANI - VALLERANI 2012.

<sup>21</sup> D’obbligo il rinvio a FERRARA 1989.

queste tipologie meno formalizzate, prive di intelaiature protocollari e sottoscrizioni, l'autenticità derivava, oltre che dall'eventuale apposizione del sigillo (Fig. 7), richiesta spesso dalla normativa statutaria<sup>22</sup>, dall'essere state insinuate all'interno di un archivio pubblico o semplicemente dall'essere allegate ad un documento principale; dal fatto stesso, insomma, di essere inserite nel *dossier* giudiziario in quanto parte di una procedura pubblica prestabilita<sup>23</sup>. Altre tipologie di atti, ancora, si riallacciano direttamente alla tradizione più solenne e sempre viva del documento epistolare, cui non a caso Rolandino aveva dedicato la terza sezione del *De iudiciis (Tertia pars capituli iudiciorum super epistolis in officiis oportunis. Rubrica)*<sup>24</sup>: fra questi scritti, ad esempio, talune *exceptiones declinatorie iudicii* con cui il vicario del vescovo avocava al tribunale ecclesiastico le cause delle persone che vantavano il *privilegium fori*. Forma di rescritto o di epistola potevano assumere, d'altronde, anche i *consilia sapientium*, che potevano essere redatti direttamente in calce o sul verso del foglio su cui il giudice aveva richiesto il parere, oppure assumere vesti più formalizzanti, con stesura su fogli autonomi, sottoscritti in forma autografa e chiusi con sigillo personale<sup>25</sup>.

Ma vi è ancora un altro importante aspetto che voglio sottolineare a proposito della forma di questi atti: anche le carte di corredo, come pure i registri processuali, sono infatti caratterizzate da accentuatissime stratificazioni al tempo stesso grafiche e testuali, recando su uno stesso supporto, in calce o nel verso, numerose annotazioni apposte nelle varie fasi del procedimento dai notai che affiancavano il giudice *ad malleficia* o da altri ufficiali della curia podestarile. Schematizzando molto, si assiste a una duplice, potenziale, stratificazione: una stratificazione 'verticale', per così dire, prodotta appunto dalle annotazioni che in fasi differenti del processo si sedimentavano all'interno di uno stesso foglio; e poi una stratificazione 'orizzontale', sovrapponibile alla prima, determinata dal susseguirsi di più unità autonome pertinenti ad una stessa causa, che davano vita, insomma, al singolo *dossier* processuale<sup>26</sup>.

---

<sup>22</sup> L'autenticazione tramite sigillo è espressamente richiesta, ad esempio, per gli elenchi di testimoni sia negli Statuti del 1288, lib. IV, r. 9 *De testibus dandis sigilatis vel autenticatis in certis casibus criminalibus. Rubrica*, sia in quelli del 1335, lib. VIII, r. 4 *In quibus casibus et infra que tempora porigi seu in scriptis dari possint et debeant nomina testium. Rubrica*, si veda *Statuti 1288*, p. 181 e *Statuto 1335*, p. 591.

<sup>23</sup> NICOLAJ 2007, p. 180.

<sup>24</sup> ROLANDINUS, f. 394v e sgg.

<sup>25</sup> Si veda ASCHERI 2004, in particolare pp. 319, 321; VALLERANI 2011 e MURANO 2014. Assai ricca, peraltro, la bibliografia in tema di *consilia*, si veda a titolo indicativo: ROSSI 1958; *Consilia* 1995; CHIANTINI 1996; *Legal consulting* 1999; ASCHERI 2003; BELLOMO 2011; MENZINGER 2011; PADOA SCHIOPPA 2014.

<sup>26</sup> In ogni caso, vale « sottolineare sia il fatto che forma interna e forma esterna sono indissolubilmente speculari, sia la necessità che la forma interna sia approfondita ed estesa concettualmente alla sua struttura logico-giuridica », NICOLAJ 2004, pp. 21-22.

La complessità che ne deriva è evidente. In tutti questi casi, infatti, diviene possibile mettere in relazione tra loro tasselli documentari superstiti di una stessa ‘forma a sequenza’ – per usare la terminologia coniata da Giovanna Nicolaj<sup>27</sup> –, la cui articolazione non fa che riflettere a sua volta la sofisticata organizzazione raggiunta dall’*ordo iudiciarius* criminale in questo periodo. Tali scritture, infatti,

« costituiscono, logicamente e sostanzialmente, sia un solo documento scandito in tanti segmenti – il processo verbale coi suoi *acta* è da considerare una unità documentaria superiore e d’insieme –, sia, al di sotto, tante singole unità documentarie quanti sono quei segmenti, che o hanno una loro cornice formale/protocollore autonoma o, in mancanza di questa, trovano comunque una pari cornice nella posizione procedimentale che spetta loro nel processo verbale »<sup>28</sup>.

Un bell’esempio di stratificazione verticale viene, fra i tanti possibili, da un documento del 21 aprile 1328 relativo ad una causa per omicidio, la cui vittima era un *bannitus comunis Bononie*<sup>29</sup>. Sul recto della carta si trovano, ad opera di 3 mani diverse: 1) l’eccezione perentoria presentata dal procuratore del reo; 2) in calce, un *consilium* di Blioberisio Azzoguidi *legum doctor* sull’ammissibilità di detta eccezione; 3) l’annotazione relativa alla sentenza del giudice. Sul verso della stessa carta si leggono invece: 1) l’annotazione (datata 22 aprile) relativa alla richiesta del *consilium*, alla scelta del giureconsulto e alla tassazione del *consilium*; 2) la nota relativa al deposito cauzionale. Altro esempio interessante è offerto da un libello di accusa datato 13 luglio 1316<sup>30</sup> (Fig. 8), presentato dal *doctor gramatice* Ranieri del fu Girardi contro i mandanti di un’aggressione a mano armata ai danni del figlio Galvano, *doctor loyce*. Anche qui, in calce al foglio, ricorrono di mani diverse: 1) l’annotazione del *receptor* incaricato di riscuotere la gabella di registrazione, 2) l’annotazione relativa alle fideiussioni prestate e alle dilazioni concesse dal giudice redatta dal notaio della curia podestarile.

Una duplice stratificazione, verticale e orizzontale ad un tempo, o meglio una vera e propria ‘forma a sequenza’ è, invece, quella attestata dal voluminoso *dossier* riguardante il processo intentato nel 1320 contro *Gualterius Petri Efficax de Anglia*, stazionario inglese attivo a Bologna, come già altri suoi connazionali, nella produzione libraria *per pecias*<sup>31</sup>. Gualterio, che aveva una bottega giuridica nella parrocchia di San

---

<sup>27</sup> *Ibidem*, p. 22; NICOLAJ 2007, pp. 219-220.

<sup>28</sup> *Ibidem*, p. 217.

<sup>29</sup> *Maestri e scolari*, b. 65 = SARTINI 1974-1975, n. 92recto.

<sup>30</sup> *Maestri e scolari*, b. 35 = TRERÈ 1973-1974, n. VII.3.

<sup>31</sup> *Maestri e scolari*, b. 65 = TRERÈ 1973-1974, nn. XXXIX-XL.24, pp. 164-249, parzialmente edito

Giacomo dei Carbonesi, venne inquisito per l'aggressione e il tentato omicidio del miniatore Monte di Neri. Il suo corposo fascicolo giudiziario si compone di elenchi di testimoni e deposizioni testimoniali prodotti in vari momenti, nomine di procuratori e curatori, *exceptiones* avanzate a più riprese da entrambe le parti, *intentiones* reiterate della vittima e del reo, elenchi di interrogazioni da sottoporre ai testi e alle parti rivisti dal giudice, *satisfationes*. Come se non bastasse, il *dossier* trova poi un ulteriore aggancio e sviluppo all'interno dei registri di Inquisizioni e testi del I semestre del 1320<sup>32</sup>.

Si può allargare ulteriormente la prospettiva fino ad abbracciare l'intero sistema documentario comunale<sup>33</sup>, se si tiene conto che le carte di corredo trovavano potenziali estensioni e corrispondenze intertestuali non solo, com'è naturale, nei vari registri processuali, ma anche nella documentazione di altri uffici pubblici (libri di bandi, estimi, venticinquine ...), nella stessa legislazione comunale talvolta espressamente citata nelle allegazioni, come pure nei protocolli dei notai cittadini che avevano rogato i singoli *instrumenta* allegati agli atti, nelle matricole delle società di arti e di armi o delle università, con i quali si viene dunque a creare un rapporto forte di interdipendenza e 'circolarità'. È il caso, ad esempio, di un documento di consenso all'azione del 1323, in calce al quale è stata apposta l'annotazione recante il rinvio alla registrazione del relativo strumento all'interno del registro dei Memoriali del Comune (*positum in Memorialium per Ugonem Petri Ugonis notarium ad Memorialia comunis Bononie*, Fig. 10), in piena aderenza alla normativa statutaria<sup>34</sup>. Ne risulta, evidentemente, un reticolo documentario fittissimo, che si fonda su quella stretta collaborazione e compartecipazione, fuori e dentro le aule dei tribunali, tra notai privati e notai pubblici, su cui ha scritto pagine sempre fondamentali Dino Puncuh<sup>35</sup>. Esso offre, insomma, un osservatorio ottimale per cogliere « la profonda

---

in ZACCAGNINI 1926, n. XXXII, p. 164; su *Gualterius* si veda da ultimo SOETERMEER 1997, pp. 59-61, 365 e sgg.; RAPONE 2014, p. 132 e sgg.

<sup>32</sup> *Inquisitionum et testium*, b. 102 (1320), n. 304 cc. 20r-30r; n. 383, cc. 7v-29r.

<sup>33</sup> NICOLAJ 2001; NICOLAJ 2004, p. 3 e sgg. Una 'fotografia' del sistema documentario comunale bolognese si ricava da Camera actorum 2003 e ANTONELLI 2020; si veda inoltre per il Piemonte BAIETTO 2000.

<sup>34</sup> *Maestri e scolari*, b. 65 = SARTINI 1974-1975, n. 36recto. Per la normativa istitutiva dei Memoriali si veda *Statuti 1245-1267*, III, p. 581 e sgg. Purtroppo, una verifica condotta direttamente sul registro del semestre di riferimento (Bologna, Archivio di Stato, Ufficio dei Memoriali (1265 - 1452), *Memoriale* n. 148, cc. 93r-93v) non ha dato frutti; si può tuttavia ipotizzare che sia intervenuta qualche sfasatura nell'ordine delle carte, o al limite qualche caduta, al momento della rilegatura dei fascicoli all'interno del volume o in sede di restauro successivo.

<sup>35</sup> Si v. PUNCUH 2006 e più recentemente CAMMAROSANO 2013; sul rapporto tra notariato e amministrazione della giustizia si v. inoltre MONTORZI 1985; Hinc publica fides 2006.

compenetrazione della giustizia pubblica affidata ai magistrati forestieri con i meccanismi giuridici e sociali della città »<sup>36</sup>.

II.4 Proseguendo in questo tentativo di ordinamento tassonomico, si può infine individuare almeno un ulteriore criterio distintivo utile avendo riguardo alla tradizione manoscritta del testo: le carte di corredo possono comporsi, infatti, di documenti originali prodotti *ex novo* proprio in vista del processo, come pure di copie autentiche di precedenti atti o contratti che potessero risultare di una qualche utilità nel corso della causa, estratte da archivi pubblici o privati. Caratteristica, questa, che solleva non pochi problemi di ordine squisitamente filologico, come ha giustamente evidenziato ancora Nicolaj, nel momento in cui dall'analisi del singolo atto, considerato nella sua autonomia, si passa all'esame dell'intero incartamento processuale, dell'intera 'forma a sequenza', per la quale il tradizionale dualismo originale/copia appare francamente insufficiente e inadeguato<sup>37</sup>.

III. Esaurito questo primo, provvisorio tentativo di classificazione delle carte di corredo, vorrei a questo punto passare all'esame dei formulari degli atti iniziali che davano avvio al procedimento, perché essi si prestano bene ad osservare le strette relazioni istituibili, ancora nella prima metà del XIV secolo, tra la documentazione, la normativa e la dottrina, già evidenziate dalla critica attraverso lo studio dei registri, e, al tempo stesso, a seguire le rigorose corrispondenze esistenti proprio con questi ultimi<sup>38</sup>. Si analizzerà dunque in termini comparativi la struttura formulare dei libelli con cui si avviava la procedura *per accusationem*, dei libelli di denuncia presentati dai ministrali che preludevano al processo *per inquisitionem*, e dei libelli di notifica prodotti da privati che sollecitavano una *inquisitio cum promovente*<sup>39</sup>.

---

<sup>36</sup> VALLERANI 2012, pp. 292.

<sup>37</sup> NICOLAJ 2004, pp. 22-23.

<sup>38</sup> Riferimento costante per questa sezione VALLERANI 1997; VALLERANI 2000b; VALLERANI 2012.

<sup>39</sup> La distinzione tra i differenti libelli è chiarita dalla legislazione statutaria del 1335, lib. VIII r. 14 (*Qua via procedi possit super malleficiis quibuscumque. Rubrica*): « ... Declarantes et inteligentes in quocumque tractatu sub modo accusationis comprehendendi modum denunciationis, et sub modo inquisitionis comprehendendi modum notificationis, et e converso. Et ubicumque et in quacumque scriptura scriptum reperietur verbum denunciationis sit et inteligatur esse verbum accusationis, et ubi verbum notificationis tunc sit et inteligatur esse verbum inquisitionis, salvo quam in denunciazione ministrallium et massariorum et quibuscumque denunciationibus que fierent ex necessitate officii eisdem imposita per comune Bononie seu vigore nostrorum statutorum », si veda *Statuto 1335*, p. 607. Circa la redazione del libello, come momento necessario preliminare alla *litis contestatio* si v. anche ROLANDINUS, lib. VIII *De litis contestatione. Rubrica*, f. 333v: « Est autem litis contestatio, negotii principalis hincinde apud iudicem facta narratio. Quam narrationem libellum debet praecedere ... ».



In ottemperanza alle norme espresse negli statuti del 1288, e in linea anche con la rubrica *De accusatione* del *de iuditiis* di Rolandino<sup>40</sup>, i libelli di accusa (Appendice n. 1) iniziano sempre con l'indicazione chiara del nome dell'accusatore, corredato di tutti gli elementi identificativi utili e della specificazione della cappella di residenza, spesso messo in evidenza anche dall'uso di parentesi o altri accorgimenti grafici di leggibilità. Nel caso in cui tali documenti fossero presentati da un procuratore, nel testo è sempre inserita la formula *de consensu et voluntate* o *habens consensum*, che pure può essere messa in relazione con la normativa statutaria che imponeva la *voluntas* dell'*offensus* come requisito necessario a procedere<sup>41</sup>. Altro elemento essenziale è costituito poi dal *sacramentum calumpniae* prestato dall'accusatore, cristallizzato perlopiù nel semplice aggettivo *iuratus* delle carte o talvolta reso con una formula più estesa o ceterata; giuramento che fonda la legittimità dell'accusa presentata sulla *bona fide* – come sottolinea ancora Rolandino<sup>42</sup> – dell'accusatore. Seguiva a

---

<sup>40</sup> Si v. lib. IV r. I (*De accusationibus et denuntiationibus et quomodo et qualiter procedi debeat super eis*) in *Statuti 1288*, p. 171 e sgg.; ROLANDINUS, r. *De accusatione*, f. 380. Come è noto, nelle redazioni statutarie successive scompare la trattazione delle modalità di sviluppo del processo accusatorio, pur mantenendosi attenzione verso altri aspetti di questa procedura, si veda CUCINI 2019, pp. 152-153.

<sup>41</sup> Negli statuti del 1288, lib. IV r. 1 (*De accusationibus et denuntiationibus et quomodo et qualiter procedi debeat super eis. Rubrica*), si legge: « ... item dicimus quod nullus possit vel debeat aliquem accusare vel denuntiare de aliena iniuria sine voluntate eius qui offensus fuerit », si veda *Statuti 1288*, p. 171; in quelli del 1335, lib. VIII r. 2 (*De personis que accusare possunt vel accusationi adesse. Rubrica*): « ... et in ipsa accusatione, et circha ea, omnia facere que principaliter offensus facere possit, nisi quatenus ab aliquo nostro statuto proyeretur, prius tamen consensu habito ab eo qui diceretur principaliter offensus ... Consensu autem non habito a principaliter offenso, vel offensi herede, de aliena iniuria vel offensa accusatio non procedat ..., qualecumque sit crimen, nisi fuerit tutor, vel curator generalis vel syndicus seu allius legitimus administrator », si veda *Statuto 1335*, p. 582 e sgg.

<sup>42</sup> Rolandino dedica al giuramento di calunnia una intera rubrica del *De iudiciis* (*De sacramento calumpniae. Rubrica*, si veda Appendice 1) e riporta inoltre un modello di formulario *ad hoc*, si veda ROLANDINUS, ff. 335v, 389v-390r. Ma già in precedenza Tancredi aveva riconosciuto il giuramento alla *bona fides*: « iuramentum calumpniae est, cum quis iurat, se bona fide et non calumniandi animo agere vel respondere » (*Ordo iudiciarius*, II.2.1 *de iuramento calumpniae*), richiamandone l'obbligo anche nelle cause criminali sulla scia di Azzone e Pillio: « sed utrum in causis criminalibus iurandum sit de calumpnia, diversi diversa dixerunt. Aliorum opinionibus et opinionum rationibus praetermissis, dico cum dominis Azzone et Pillio, iurandum esse de calumpnia in criminalibus causis ut Cod. de iureriur. propt. cal. dand. 2.58.I.1, nam ibi dicitur in omni causa iurandum esse, et decretales expresse innuunt in causis criminalibus esse iurandum ut X.1 de iuram. cal. 1, 34. (35) c. 1 et 2 » (*Ordo iudiciarius*, II.2.3) si veda PILLIUS - TANCREDEUS - GRATIA, pp. 201, 203. Per quanto riguarda la legislazione, si v. *Statuti 1288*, lib. IV r. 1 (*De accusationibus et denuntiationibus et quomodo et qualiter procedi debeat super eis. Rubrica*), p. 169 e sgg. e *Statuto 1335*, lib. VIII r. 9 (*De iuramento et satisfactione prestanda a quolibet accusatore seu notificatore tempore poretionis acuse seu notificationis, et de dacia solutione. Rubrica*), p. 596 e sgg. Sul giuramento di calunnia rimane ancora fondamentale SALVIOLI 1888; si v. inoltre più recentemente SARTI 1995; SARTI 2001.

questo punto la coppia verbale indicante l'*actio*, cioè *denuntiat et accusat* e naturalmente il nome dell'accusato, mentre la descrizione del reato era introdotta da una frase relativa ricca di espressioni avverbiali e modali fortemente standardizzate<sup>43</sup>; quindi vi era l'indicazione del mese e quella, dettagliata, del luogo in cui il reato era stato compiuto, scandita da numerosi *iuxta* e dalla menzione dei *vicinos*<sup>44</sup>. In chiusura della carta si trovava quindi la richiesta di *vindictam*<sup>45</sup>: la formulazione, dal carattere assai convenzionale, era introdotta dall'avverbio *quare* e recava il rinvio generale alle norme comunali, ma poteva talvolta, in circostanze particolari, assumere una veste più ampia e retoricamente sostenuta, oppure, in altri casi, richiamare leggi particolari contro specifici tipi di reati<sup>46</sup>. Manca sempre, invece, la sottoscrizione dell'accusatore, teoricamente prevista come fonte di obbligazione, ma non applicata per consuetudine, secondo quanto attesta lo stesso Rolandino alla rubrica « De accusatione: debet accusator de iure in accusatione se subscribere, idest se obligare ad poenam talionis, nisi probet quod intendit. Quod si non subscribet, intelligitur tamen astrictus ad hoc de natura actionis, quamvis hoc de consuetudine non servetur »<sup>47</sup>.

Tutte le annotazioni che seguivano, in calce o nel verso della carta, erano apposte da mani diverse in momenti successivi. Fra queste, si trovano le formule relative alla tassa di registrazione dell'atto, quelle relative alle garanzie o *satisfactiones* offerte dall'accusatore: garanzia *de accusatione prosequenda* e fideiussioni, iscrizione all'estimo

---

<sup>43</sup> Come ha rilevato VALLERANI 2012, p. 280: « L'accusa stessa diventa un atto formulare, con frasi tipizzate secondo il reato ».

<sup>44</sup> I termini temporali previsti per la presentazione delle accuse erano di 1 mese (città) o 2 (contado) dalla data del crimine, sia nella normativa del 1288 (*Statuti 1288*, lib. IV r. 3, p. 172), sia in quella del 1335 (*Statuto 1335*, lib. VIII r. 3, p. 589).

<sup>45</sup> Si veda r. *De accusatione*, ROLANDINUS, f. 380r.

<sup>46</sup> Così, ad esempio, un libello di accusa del 1308 febbraio 24 presentato da un membro *de societate clavium et de societate muratorum* contro un esponente della nobile famiglia dei *Baxacomatribus* risente ancora chiaramente del clima politico delle lotte antimagnatizie: « quare petit eum puniri et condempnari secundum formam statutorum, ordinamentorum, reformationum seu provisionum comunis et populi Bononie loquentium in favorem hominum artium et armorum et de societate populi Bononie contra magnates, nobiles et potentes civitatis Bononie et districtus et quod stetur sacramento domini ... quod idem dominus ... sit de nobilibus, magnatibus, potentibus civitatis Bononie, secundum formam dictorum statutorum, ordinamentorum, reformationum seu provisionum populi antedicti » (si v. *Maestri e scolari*, b. 35 = BALUGANI 1973/1974 n. 28 e inoltre n. 46). In altri casi, invece, la formula rievoca le norme statutarie relative ai reati commessi contro lo *Studium* bolognese e i suoi scolari con espressioni quali *secundum formam privilegii concessi scholaribus universitatis civitatis Bononie* o simili (si veda ad esempio *ibidem*, nn. 1, 30, 41, 64, 76).

<sup>47</sup> ROLANDINUS, f. 380v.

(requisito *sine qua non* per poter procedere<sup>48</sup>) e poi le eventuali note relative alla concessione di *dilationes*, all'approvazione del libello da parte dei giudici e alle citazioni. Sempre presente è infine la data di presentazione della carta espressa con i participi *porrecta* o *exhibita*<sup>49</sup>. Tale struttura si presenta con minime varianti lungo tutto il periodo considerato, sebbene i libelli di accusa divengano meno numerosi a partire dagli anni '20 del Trecento (senza con questo scomparire del tutto)<sup>50</sup>.

Rispetto a questa intelaiatura formulare i libelli di denuncia e di notifica mostrano alcune peculiarità (Appendice n. 2). La prima riguarda il frequente spostamento in apertura del documento del verbo indicante l'*actio*, rappresentato dal solo *denunciat* nei libelli presentati da pubblici ufficiali, ovvero da una formula di notificazione impersonale (*notum sit/notificatur*) in quelli di notifica, appunto, più congrua anche al frequente anonimato di queste carte<sup>51</sup>. Altri elementi sostanziali di differenziazione sono costituiti, per ovvie ragioni, dall'assenza di procuratori e relative formule di consenso e inoltre dalla mancanza del giuramento *calumpniae* tipico dell'accusatore. Ancora, significative divergenze si osservano nella seconda parte del documento, laddove la richiesta di punizione e condanna propria delle accuse è sostituita da una richiesta di inquisizione rivolta al podestà o ai suoi giudici e introdotta sempre dall'avverbio *quare*. Seguono in calce l'elenco dei testimoni e altre annotazioni successive.

Se la struttura generale delle denunce e notifiche è questa, si osservano però alcune interessanti varianti, nel campione preso in esame, a partire all'incirca dagli anni Trenta del Trecento, quando i formulari assumono un andamento semplificato e, in taluni casi, un po' più disordinato e confuso, che trova precisi paralleli nei registri di inquisizioni coevi: fenomeno da mettere in relazione con la più generale crisi del si-

---

<sup>48</sup> Per lo stretto legame tra estimo e diritto di cittadinanza e l'accentuazione del processo di «criminalizzazione dell'evasione» fiscale intorno ai primi decenni del Trecento, si veda VALLERANI 2012, pp. 303, 312; più in generale, sugli estimi bolognesi si v. SMURRA 2007; ANTONELLI- FEO - MODESTI 2010, p. 59 e sgg.; VALLERANI 2018b; mentre per le politiche di esclusione dal comune si veda MILANI 2003, p. 231 e sgg.

<sup>49</sup> ROLANDINUS, r. *De accusatione*, f. 380.

<sup>50</sup> Nel campione esaminato si contano 43 libelli di accusa (86%) contro 1 sola denuncia ad opera di ministrali e 6 notifiche per il periodo 1301-1304; 34 accuse (79%), 1 denuncia e 8 notifiche per gli anni 1305-1315; 21 accuse (81%), 3 denunce e 2 notifiche tra il 1316 e il 1320; 12 accuse (37%), 13 denunce di ministrali e 7 notifiche tra il 1321 e il 1330 e infine 12 accuse (28%), 19 denunce e 12 notifiche tra il 1332 e il 1348. Dati, pur parziali, che paiono comunque indicativi di una tendenza più generale – già ampiamente evidenziata dalla critica – verso una flessione della procedura accusatoria parallela al progressivo moltiplicarsi degli strumenti procedurali disponibili (procedura *ex officio* ma anche *querela* e poi *supplica*), si veda da ultimo BLANSHEI 2018b, p. 9 e sgg.; BLANSHEI 2018c, p. 59 e sgg.; VALLERANI 2018a, p. 50 e sgg.; CUCINI 2019, p. 154 e sgg.

<sup>51</sup> Circa i verbi che, secondo gli statuti del 1335, contraddistinguono i diversi tipi di libelli si veda quanto detto in precedenza alla nota 39.

stema podestarile ampiamente messo in evidenza dalla critica<sup>52</sup>. Il 27 marzo del 1333, ad esempio, la denuncia di un ministrale si apre con il verbo *notificatur vobis* proprio delle notifiche<sup>53</sup>, mentre un'altra del 16 marzo 1336 ha *denuntiant et notificant*<sup>54</sup>. In una denuncia del 1342 i due ministrali della cappella di S. Michele dei Leprosetti *iurati denuntiant et accusant*<sup>55</sup>, dove ad essere improprio non è solo il verbo *accusare* ma anche il riferimento al giuramento, del tutto ridondante nel caso di pubblici ufficiali, come sottolinea Rolandino (*De extraordinariis criminalis iudicii. Rubrica*):

« Hi vel eorum similes quando ex officio eis commissio aliquos denunciant non est opus ut accusent, vel in accusatione sacramentum calumnie prestant, sed ut simpliciter denuncient, eorum enim denunciationi sub sacramento quod presterunt de officio exercendo statur, & ex denunciatione sine altera probatione denunciatur »<sup>56</sup>.

Le notifiche, d'altra parte, si riducono talvolta al mero racconto del reato, introdotto per lo più dall'espressione *factum sic se habet* o simili, e all'indicazione delle parti coinvolte (Fig. 9)<sup>57</sup>. Proprio la scomparsa della richiesta di inquisizione nella seconda parte della carta accomuna molte denunce e notifiche di questo periodo<sup>58</sup>: il libello si fa allora assai più sintetico e stringato, chiudendosi direttamente con le indicazioni di luogo e di tempo.

Vengo quindi all'ultimo breve aspetto che voglio richiamare, questa volta perché mi sembra indicativo dello stretto rapporto che corre, a vari livelli, non solo fra teoria e prassi documentaria ma anche tra attività giudiziaria e extragiudiziaria dei notai. Mi riferisco ad uno specifico passaggio formulare inserito all'interno di alcuni *dicta testium*, cioè verbalizzazioni degli interrogatori cui venivano sottoposti i testimoni. Tali documenti, infatti, dopo l'indicazione del nome del teste posto in apertura e accompagnata dalla formula di giuramento (il solito *iuratus*) e dopo l'indicazione del nome del giudice chiamato ad esaminarlo, recano talvolta una interessante variante formulare: *super*

---

<sup>52</sup> Si veda in particolare VALLERANI 2000b, pp. 404, 413 e sgg.

<sup>53</sup> *Maestri e scolari*, b. 65 = RIZZO 1975-1976, n. XII.

<sup>54</sup> *Ibidem*, n. XXI.

<sup>55</sup> *Ibidem*, n. LV.

<sup>56</sup> ROLANDINUS, f. 388v; il concetto è ribadito anche nella sezione dedicata agli *exempla scripturarum*, alla rubrica *De criminalis iudiciis scripturis, & primo forma libelli accusationis* (*ibidem*, f. 392v): « ... Et nota si fiet denunciatio ab aliquo custode, vel alio officiali, tunc ille non iurabit, sed simpliciter dicet: "Talis custos nocturnus, vel saltuarius ex officio suo denunciavit se invenisse talem post tertium sonum campanę de nocte" ».

<sup>57</sup> *Maestri e scolari*, b. 65 = RIZZO 1975-1976, nn. XLIII, XLIV, XLVII.

<sup>58</sup> *Ibidem*, nn. XIII.1, XIV-XV, XXI-XXIII, XXVI, XXXII, XLI, XLII.2, LI.

*dicta inquisitione sibi primo lecta vulgariter et distinte de verbo ad verbum interrogatus... dixit* (Fig. 11)<sup>59</sup>. In qualche carta la formula è arricchita dalla precisazione che tale traduzione nella lingua corrente era stata condotta direttamente *per dictum iudicem*, talaltra invece *per me notarium*: giudice e notaio possono dunque intercambiarsi in questo compito di mediazione linguistica. Proprio i resoconti testimoniali appaiono peraltro tra le tipologie documentarie più aperte e permeabili, com'è noto, rispetto alla penetrazione di inserti volgari all'interno della tradizionale impalcatura latina delle carte, come conferma anche la documentazione bolognese esaminata<sup>60</sup>. Non è un caso, allora, che l'attenzione verso la lingua del documento notarile e l'emersione del volgare negli scritti di carattere pratico si stia facendo più assidua negli ultimi anni: tale formula, infatti, ci apre un piccolo squarcio su una delle poche fasi procedurali di cui non rimane puntuale attestazione scritta se non appunto nella sua versione latina, ma in cui, al tempo stesso, il contributo notarile si fa più forte e originale<sup>61</sup>. Essa, inoltre, può essere messa in precisa relazione con alcuni testi normativi e dottrinali già segnalati da Fiorelli e messi in evidenza più recentemente da Feo e Antonelli a proposito della formazione degli aspiranti notai e della prova finale che essi dovevano sostenere per poter esercitare la professione: gli statuti bolognesi del 1246, ripresi poi nel 1250 e del 1252 prevedevano espressamente, infatti, che nel corso dell'esame finale – da svolgersi, si badi, proprio alla presenza dei giudici del podestà – gli aspiranti notai dovessero dimostrare non solo di sapere scrivere, ma anche *legere scripturas quas fecerint vulgariter et litteraliter*<sup>62</sup>. Sebbene questo passaggio non sia successivamente riproposto né negli statuti del 1288, né in quelli del 1335, è probabile che tale competenza fosse ormai genericamente implicita nel riferimento a *hiis que spectant ad*

---

<sup>59</sup> Ad esempio DANIELLI 1985-1986, n. 120; BALUGANI 1973-1974, n. 80; TRERÈ 1973-1974, nn. XXXI.1, XL.2.

<sup>60</sup> Si tratta per lo più di brevi frasi tese a riprodurre, nella struttura dialogica dell'interrogatorio, le dichiarazioni dei testi, sebbene sempre secondo moduli convenzionali, per cui si veda ad esempio TRERÈ 1973-1974, nn. XL.9, XL.20, XL.23; RIZZO 1975-1976, nn. XVI, XLIII. È probabile, tuttavia, che sondaggi più sistematici possano far emergere un panorama più variegato e consistente, come dimostrano i documenti segnalati da ANTONELLI 2016. In virtù di questo, si potrebbe ragionare rispetto alla liceità di individuare proprio nella lingua delle carte un ulteriore possibile criterio distintivo all'interno di questa galassia documentaria.

<sup>61</sup> Si veda PUNCUH 2006, p. 897 e sgg.; SINISI 2006, p. 230; VALLERANI 2012, p. 281.

<sup>62</sup> *Statuti 1245-1267*, II, lib. VIII, r. I (*De tabellionibus non fatiendis sine examinatione*); l'indicazione è ripresa poi con lievi modifiche anche nel 1252: « et faciat singulos legere et recitare scripturas quas fecerint et instrumenta que dixerint vel vulgariter vel litteraliter jbidem coram examinadoribus supradictis »; manca invece negli statuti del 1288. Si v. FIORELLI 1994, p. 18 e sgg.; ANTONELLI - FEO 2004 e bibliografia ivi citata, ripresi anche da POLIMENI 2008, p. 257; più in generale, sull'uso del volgare nei documenti si v. NICOLAJ 2003; FORMENTIN 2016; FORMENTIN 2020.

*artem notarie*<sup>63</sup> quale oggetto di verifica finale, ipotesi che pare avvalorata anche dal progressivo modularsi dell'esame di accesso alla professione in questi termini in altre realtà cittadine nel corso del XIV secolo<sup>64</sup>. Anche la dottrina notarile aveva del resto manifestato precoce interesse in tal senso, attestato già nel secondo decennio del XIII secolo dalle formule volgari di Ranieri da Perugia<sup>65</sup>. Rolandino, dal canto suo, – pur non facendo espresso riferimento al volgare – lascia emergere in controluce questa peculiare dimensione della pratica notarile trattando proprio degli interrogatori dei testimoni durante il processo: non solo al tabellone spetta precipuamente il compito di *dare in scriptis* le domande da sottoporre ai testi secondo le intenzioni delle parti *verbotenus dicta*, cioè espresse oralmente, in modo che risultino *iuste et rationales*, e quindi di *ducere... testem*, cioè condurre a tutti gli effetti l'interrogatorio leggendo ad alta voce il libello d'accusa (*legere ei libellum accusationis*), sottoponendo al testimone le domande predisposte e quindi rileggendogli, per conferma, le risposte verbalizzate (*& legat ei quod scripsit corrigendo si quid visum est testi non bene scriptum esse*); ma inoltre, proprio lui ha il compito di interpretare e chiarificare i possibili, eventuali passaggi oscuri presenti nelle dichiarazioni testimoniali (*si testis aliquid obscurum dixit, bene potest reduci, ut interpretetur & clarificetur dictum suum*)<sup>66</sup>. Attenzione ancora maggiore alla questione, d'altra parte, ha riservato il notaio Pietro Boattieri<sup>67</sup>, che nella sua *Expositio in Summa Rolandini* offriva ai notai regole minuziose su come il testo latino del documento doveva essere tradotto *vulgariter*:

Tamen accipe aliquas regulas circa vulgare reddendum:

prima est quod quotiescunque reperitur aliquod verbum, quod commode non recipiat vulgare, illud debet omitti in vulgari reddendo, ut tradidit. Hoc non recipit commode vulgare quia rusticus diceret: « tabellio vult me prodere, quando debet facere instrumentum meum » si tu diceres à tradito.

Secunda regula est, quod, quando reperitur aliquod verbum preteriti temporis, debet reduci ad presens ...

Tertia regula est, quod, si reperietur aliquod participium desinens in –ans vel in –ens presentis temporis, debet reduci in vulgarizzando ad gerundium ...<sup>68</sup>

---

<sup>63</sup> *Statuti 1288*, lib. VIII r. 1 (*Quomodo et qualiter debeant creari tabelliones per comune Bononie. Rubrica*), II, p. 49; ripreso pressoché alla lettera in *Statuto 1335*, lib. VIII r. 1 (*Quomodo et qualiter debeant creari tabeliones. Rubrica*), II, p. 513.

<sup>64</sup> MUSAZZO 2014, p. 157 e sgg.

<sup>65</sup> Si veda CASTELLANI 2009; FIORELLI 1994, p. 19.

<sup>66</sup> Si veda ROLANDINUS, r. *De testibus in iudiciis productis*, f. 348r e sgg.

<sup>67</sup> Maestro di retorica e notariato, autore della *Expositio in Summa Rolandini* e, fra l'altro, anche di un *Libellum de ordine iudiciorum* e di un trattato *Super modum arigandi tam licteraliter quam vulgariter*; si veda ORLANDELLI 1968; ANTONELLI - FEO 2004.

<sup>68</sup> Cito da GAUDENZI 1899, pp. XXI-XXII.

Attraverso i pochi, laconici accenni presenti nei formulari dei *dicta testium* possiamo pertanto cogliere una dimensione peculiare e originale, ma per noi più sfuggente e meno tangibile, della professione notarile, che si fondava sulla fiducia che i privati e le parti riponevano nei notai anche grazie al ruolo di indispensabile mediazione linguistica da essi svolto. Una mediazione duplice – si badi –, compiuta da un lato attraverso una operazione di vera e propria traduzione da una lingua (volgare) ad un'altra (latino) e, dall'altro, tramite la trasposizione espressiva da un registro (orale) ad un altro (scritto e settoriale), che presupponeva una necessaria capacità di sintesi e schematizzazione all'interno di quadri espressivi formulari tipizzati, che ben si addicevano alla nuova « concezione amministrativa della giustizia, che necessita appunto di procedimenti unificati e iterabili di registrazione delle cause, controllati da un personale qualificato, ma accessibili a tutti i *cives* »<sup>69</sup>.

Venendo dunque rapidamente alle conclusioni, credo che il quadro tracciato finora, sebbene ancora incompleto, lasci emergere con evidenza la straordinaria complessità e, al tempo stesso, le ricche potenzialità di queste fonti per la diplomatica, la storia e il diritto. Ogni singolo processo dà vita ad un complesso reticolo, o forse sarebbe meglio dire un vero e proprio 'microsistema' documentario, articolato e composito, nel quale ciascuna carta, annotazione o registrazione occupa una posizione ben definita e autonoma, riconoscibile nella procedura, ma al tempo stesso è in relazione di interdipendenza funzionale (e talvolta anche materiale, testuale o grafica) con le altre che la precedono o la seguono nel *dossier*. Non solo, con la loro eterogenea *facies* materiale e tipologica, con la complessità dei rimandi intertestuali che si possono cogliere sia al loro interno sia, al tempo stesso, con la prassi documentaria extragiudiziaria, con la normativa e la dottrina, le *allegationes* processuali offrono un terreno fertilissimo per osservare la complessità dell'intero sistema documentario comunale e quel rapporto di stretta sinergia operativa che legava *iudices*, notai addetti alla curia podestarile, notai del comune o della chiesa e notai che lavoravano per i privati. Un « notariato pervasivo »<sup>70</sup>, al quale competeva un ruolo essenziale di trasmissione, collegamento e mediazione – nei casi migliori, potenzialmente originale e creativo – tra le varie istanze che muovevano la società fuori e dentro le aule dei tribunali.

---

<sup>69</sup> VALLERANI 2012, p. 284.

<sup>70</sup> NICOLAJ 2001, p. 103.

## Appendice 1 - Libelli di accusa

<p>[recto]</p> <p><b>Identificazione accusatore: parte lesa</b></p> <p>o</p> <p><b>procuratore della parte lesa, con formula de consensu</b></p>	<p>Libello d'accusa (si riportano di seguito le principali varianti formulari attestate) (proc. per accusationem)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- «Dominus... [capelle...]</li> <li>- «Dominus... [capelle...], habens consensum acuationis a domino...» oppure «de consensu et voluntate domini...»</li> </ul>	<p>Rolandino, <i>Summa totius artis notariæ, IX De iudiciis, De criminalis iudiciis scripturis, &amp; primo forma libelli accusationis</i> (ed. 1546, f. 392v)</p> <p>«Antonius die III intrante maio...»</p>	<p>Rolandino, <i>Summa totius artis notariæ, IX De iudiciis</i> (ed. 1546)</p> <p><i>De criminali iudicio. Rubrica, f. 377r</i>: «... Verum quia iudicium ex tribus debet constare personis, ut superius dictum est, sicut in civili necessarius est actor, reus &amp; iudex, sic et in criminali regulariter exiguntur accusator, accusatus et iudex.»</p> <p><i>De accusatione. Rubrica, f. 380r</i>: «Accusatio enim in publico et in privato crimine debet fieri per libellum in quo continetur nomen accusatoris... Veruntamen licet regulariter necessarius sit accusator ubicumque criminis vel delicti publici vel privati accusatio est admissa, nec debeat iudex aliquem sine accusatore punire...»</p> <p><i>De accusatore &amp; accusato. Rubrica, f. 381r sgg.</i></p>
<p><b>Giuramento di calunnia</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- «Iuratus»</li> <li>- «qui iuravit vera esse contempta in dicta accusa et eam non facere animo calumpniæ»</li> </ul>		<p><i>De sacramento calumnie. Rubrica, f. 335v sgg.</i>: «Sacramentum calumnie fit in his quæ iure ordinario aguntur post litem contestatam, &amp; iuratur hoc sacramento in omnibus casibus civilibus, &amp; etiam criminalibus... Iurat enim actor se bona fide et non animo calumniandi agere... Hoc itaque sacramentum calumniæ subicit dominus litis, primus actor, postea reus, scilicet principales personæ. Non potest alius iurare de calumnia, nisi is qui suo nomine litem contestatus est. Tutores tamen &amp; curatores ... de calumnia iurant... Item iurant de calumnia syndici &amp; actores, et omnes qui legitimam gerunt administrationem... Item procurator constitutus in rem suam ... simplex vero procurator de calumnia non iurat, nisi quando convenitur suo nomine ex stipulatione iudicatum solvi, vel de defensione...»</p> <p><i>De ordine accusationis &amp; qualiter accusatio perducatur ad finem. Rubrica, f. 384v</i>: «...Accusator enim ut plurimum offert libellum accusationis suæ iudici vel notario. Quo recepto incontinenti exhibeat sacramentum calumniæ: quo iurat in accusando et procedendo uti veritate &amp; in defendendo si fuerit conventus, et quod non animo calumniandi accusat, et quod super processu causæ præcepta iudicis observabit.»</p> <p><i>De criminalis iudiciis scripturis, &amp; primo forma libelli accusationis, f. 392v</i>: «Itaque libello accusationis oblato præstabitur accusatori sacramentum calumniæ ... Quo sacramento facto exemplabis accusationem in quatermo, &amp; addes post nomen accusatoris hanc dictionem iuratus hoc modo: Antonius iuratus accusat Coradium etc.»</p>



[recto]	Libello d'accusa (si riportano di seguito le principali varianti formulari attestate) (proc. per accusationem)	Rolandino, <i>Summa totius artis notariae</i> , IX <i>De iudiciis</i> (ed. 1546)
Verbo indicante l'actio	«denuntiati et accusati»	
Identificazione reo	«dominus ... [capelle/qui nunc moratur in capella/habitatorem et in chollam civitatis Bononie capelle...]	De <i>accensatione</i> . <i>Rubrica</i> , f. 380r: «[Accusatio enim in publico et in privato crimine debet fieri per libellum in quo continentur] nomen accusatoris et accusati...»
Descrizione reato	«quem dicit ... tractate, appensate, maliciose/malo modo et ... animo, spiritu diabolico instigatus, fecisse ... contra et adversus personam dicti ...»	<i>Ibidem</i> : «... et crimen de quo fit accusatio ...»
Indicazione mese	- «et predicta dicit fuisse de mense... anni presentis» - «de anno presenti et mense presenti»	<i>Ibidem</i> : «...et de quo mense dicitur crimen factum, et sub quibus consilibus, idest tempore cuius rectoris...»
Luogo	- «in civitate Bononie in capella... iuxta... et iuxta...» - «posita in... iuxta... et iuxta...» - «in supradicto loco et infra confines que superius nominantur»	<i>Ibidem</i> : «...& in quo loco»
Richiesta avvio procedimento ( <i>vindictam</i> )	«Quare petit eum puniri et condemnari [et contra eum procedi] debere secundum formam iuris, statutorum, ordinamentorum, provixionum et reformationum comunis et populi Bononie [et bonum regimen et arbitrium domini potestatis et omni modo, iure et via, quibus melius potest]» oppure «... [et bonum regimen et arbitrium domini rectoris]» [anni 1327-1334]	<i>Ibidem</i> : «Accusare nihil est aliud quam reum criminis alium per libellum deferre, ut vindictam de eo fieri postulare...»

<p>In calce o sul verso</p>	<p><b>Libello d'accusa</b> (si riportano di seguito le principali varianti formulari attestate) (<i>proc. per accusationem</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- «Porrecta/Exhibita [et iurata] die...»</li> <li>- «Porrecta fuit dicta accusatio [cum extimo] die... [qui iuravit...]</li> <li>- «Producta per dictum... [in sala palatii novi ad discum malleficiorum] [et super ea prestitum fuit calumpnie iuramentum]»</li> <li>- «Receptit ... quinq[ue] solidos»</li> <li>- «Receptor... pro gabella V solidos»</li> </ul>	<p>Rolandino, <i>Summa totius artis notariae</i>, IX <i>De iudicis</i>, <i>De criminalis iudicis scripturis</i>, &amp; <i>primo forma libelli accusationis</i> (ed. 1546, f. 392v)</p>	<p>Rolandino, <i>Summa totius artis notariae</i>, IX <i>De iudicis</i> (ed. 1546)</p>
<p>[Data presentazione libello con eventuale ricordo del giuramento]</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- «Porrecta/Exhibita [et iurata] die...»</li> <li>- «Porrecta fuit dicta accusatio [cum extimo] die... [qui iuravit...]</li> <li>- «Producta per dictum... [in sala palatii novi ad discum malleficiorum] [et super ea prestitum fuit calumpnie iuramentum]»</li> <li>- «Receptit ... quinq[ue] solidos»</li> <li>- «Receptor... pro gabella V solidos»</li> </ul>	<p>Rolandino, <i>Summa totius artis notariae</i>, IX <i>De iudicis</i>, <i>De criminalis iudicis scripturis</i>, &amp; <i>primo forma libelli accusationis</i> (ed. 1546, f. 392v)</p>	<p><i>Ibidem</i>: «[Accusatio enim in publico et in privato crimine debet fieri per libellum in quo contineatur] ... et debet etiam inseri dies in eo in quo offertur libellus accusatoris...» <i>De ordine accusationis &amp; qualiter accusatio perducatur ad finem</i>. <i>Rubrica</i>, f. 384v: «... Accusator ut plurimum offert libellum accusationis suę iudici vel notario. Quo recepto incontinenti exhibeat sacramentum calumpnię ...»</p>
<p>[Quietanza ricezione gabella seguita da eventuale sigillo cereo]</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- «et promisit et cetera»</li> <li>- «qui promisit eam prosequi secundum formam statutorum»</li> <li>- «qui promisit eam prosequi, pena et bando in statutis contentis...»</li> <li>- «productit... censi et extimum»</li> <li>- «et produxit consensum dicti offensi ... in formam publicam, scriptum per ... notarium et etiam produxit estimum predictorum... scriptum per...»</li> <li>- «et etiam produxit extimum suum et cartam dicti consensus et testes sigillatos»</li> </ul>	<p>Rolandino, <i>Summa totius artis notariae</i>, IX <i>De iudicis</i>, <i>De criminalis iudicis scripturis</i>, &amp; <i>primo forma libelli accusationis</i> (ed. 1546, f. 392v)</p>	<p><i>Ibidem</i>: «... Deinde protinus prebet securitatem de accusatione prosequenda»</p>
<p>[Promessa dell'accusatore con eventuali altre <i>securitates</i>]</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- «et promisit et cetera»</li> <li>- «qui promisit eam prosequi secundum formam statutorum»</li> <li>- «qui promisit eam prosequi, pena et bando in statutis contentis...»</li> <li>- «productit... censi et extimum»</li> <li>- «et produxit consensum dicti offensi ... in formam publicam, scriptum per ... notarium et etiam produxit estimum predictorum... scriptum per...»</li> <li>- «et etiam produxit extimum suum et cartam dicti consensus et testes sigillatos»</li> </ul>	<p>Rolandino, <i>Summa totius artis notariae</i>, IX <i>De iudicis</i>, <i>De criminalis iudicis scripturis</i>, &amp; <i>primo forma libelli accusationis</i> (ed. 1546, f. 392v)</p>	<p><i>Ibidem</i>: «... Deinde protinus prebet securitatem de accusatione prosequenda»</p>
<p>[Fideiussioni, con approvazione dell'ufficiale comunale]</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- «Fideiussit [pro eo]... approbatus per... approbatorem communis Bononie»</li> <li>- «fideiussor pro eo extitit ... approbatus per... approbatorem communis Bononie»</li> </ul>	<p>Rolandino, <i>Summa totius artis notariae</i>, IX <i>De iudicis</i>, <i>De criminalis iudicis scripturis</i>, &amp; <i>primo forma libelli accusationis</i> (ed. 1546, f. 392v)</p>	<p><i>De satisfationibus que in iudicis a quocumque prestantur</i>. <i>Rubrica</i> ff. 327r sgg: «In iudicis fiunt in satisfationes seu cautiones, &amp; defensiones... Satisfare sive cavere est securitatem per fideiussorem prestatam... Fiunt equidem satisfationes in iudicis civilibus ab actore &amp; reo, &amp; a procuratore utriusque &amp; ab illo qui defensionem alterius se offert...» f. 389v: modelli formulari <i>satisfationes</i></p>

In calce o sul verso	<p><b>Libello d'accusa</b> (si riportano di seguito le principali varianti formulari attestate) (proc. per accusationem)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- «cui statuta est dilatio V dierum ad prosequendum dictam accusationem et ex nunc statuta fuit dilatio III ad suam defensionem si eum contingat non prosequi accusationem predictam»</li> <li>- «cui dictus iudex statuit terminum quinque dierum ad prosequendum»</li> <li>- «et assignatus terminus»</li> </ul>	<p>Rolandino, <i>Summa totius artis notariae, IX De iudiciis, De criminalis iudiciis scripturis, &amp; primo forma libelli accusationis</i> (ed. 1546, f. 392v)</p>	<p>Rolandino, <i>Summa totius artis notariae, IX De iudiciis</i> (ed. 1546)</p>
[Dilazioni]			<p><i>De dilationibus seu terminis in iudiciis dandis. Rubrica, f. 337v</i> sgg.: «Quoniam in iudiciis saepe dilationes petuntur &amp; dantur, iccirco sciendum est quod licet materia dandarum dilationum amputanda sit, dantur tamen dilationes non tantum ex libero iudicis arbitrio quantum si reum urgentissima ratio flagitaverit, et necessitas desiderat instructionis exegerit. Unde iudex dare debet terminos sive dilaciones quando ex iusta &amp; rationabili causa petuntur. Gratia enim producendorum testium, sive instrumentorum inveniendorum advocatorum iuste petuntur, nisi evidens appareat calumnia... Et dantur actori &amp; reo, &amp; accusatori, &amp; accusato...»</p> <p>f. 390r: <i>Quomodo scribantur termini vel dilaciones</i></p>
[Citazioni]	<ul style="list-style-type: none"> <li>- «Die suprascripto... nuntius communis Bononie retulit se citasse»</li> <li>- «retulit ... nuntius cridasse ad domum ... personaliter ... die...»</li> <li>- «die... ... nuntius communis Bononie retulit mihi notario se citasse predictum hodie pro prima citazione et eum personaliter invenisse/non invenisse et cetera»</li> </ul>	<p>«Post hęc citabitur accusatus &amp; si non venerit citabitur eius defensor, cuius citationis &amp; citationis formam supra habes de citationibus &amp; relationibus nunciorum»</p>	<p><i>De rei citatione. Rubrica</i> f. 311v e sgg.: «Citare enim reum est ipsum vocare, ut veniat in ius coram iudicem respondurus. Citationes huiusmodi a iudicibus ecclesiasticis, fiunt per literas a secularibus per nuncium communis. Vocari potest in ius omnis persona cui non est prohibitum... Veruntamen vocatio in ius reprobat multis modis. Aliquando ratione iudicis. Aliquando ratione actoris. Aliquando ratione causae seu negotii. Aliquando mista ratione ... Item nota quos reus citatus comparere debet die vel hora in citatione sibi statuta, &amp; offerre se iudici &amp; stare, quia non dicitur venisse qui non stetit»</p> <p><i>Rubrica, f. 385r</i>: «...Post hęc citatur accusatus domui suae per unum nuncium. Et si non fuerit inventus, citatur sequenti die per alium. Quod si non venerit, procalmatur per alium nuncium in contrata sua coram duobus testibus ad hęc vocatis...»</p> <p>si v. f. 389r sgg.: modelli documenti <i>De citationibus &amp; relationibus nunciorum</i></p>

## Appendice 2 - Libelli di denuncia e di notifica

[recto]	Libello di denuncia (si riportano di seguito le principali varianti formulari attestate) ( <i>proc. per inquisitionem</i> )	[recto]	Notifica ( <i>proc. per inquisitionem</i> )
Indicazione nomi ufficiali denuncianti e verbo indicante l'atto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- «[Comparuerunt] Coram vobis domino potestati et vestris iudicibus ad malleficia deputatis, ... ministrales capelle ... denunciante...» oppure «Coram vobis domino rectori...» [anni 1327-1334]</li> <li>- «[De quarterio porte... capella...] Dominus ... et dominus ... de capella ... ministrales dicte capelle, secundum formam eorum officii], denuntiant vobis domino potestati Bononie et vestris iudicibus ad malleficia deputatis ...»</li> <li>- «Denunciatur vobis domino potestati vestrisque iudicibus ad malleficia deputatis per... ministrales capelle...»</li> <li>- «Quod [publice dicitur quod] ... fecit... contra personam [et adversus] ... ita quod... ut predicta dici audivit»</li> <li>- «quod ipsi audiverunt dici quod ... qui moratur in... fecit ... in personam et contra dominum...»</li> </ul>	<p><b>Formula impersonale di notificazione con eventuale indicazione nome notificante</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- «Notum sit/[Notificatur vobis domino [...] potestati [civitatis Bononie] et vestris iudicibus ad malleficia deputatis [per ...]»</li> <li>- «[Coram] Vobis domino potestati et vestris iudicibus et officialibus ad malleficia deputatis notificat/denuntiat et notificat dominus...»</li> <li>- «Notificatio... de domino... de... Notificatur vobis domino rectori civitatis Bononie et vestris iudicibus ad malleficia deputatis ...» [anni 1327-1334]</li> <li>- «Factum sic se habet /videlicet» [anni '30]</li> </ul>
Descrizione reato e identificazione reo e parte lesa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- «et predicta fuerunt de anno presente et presente mense...»</li> <li>- «de presente mense... notis tempore, post ... sonum campane que pulsatur de sero pro custodia civitatis Bononie»</li> </ul>	<p><b>Descrizione reato e identificazione reo e parte lesa</b></p>	<p>«Quod dominus... capelle..., ordinate, appensate et ex proposito fecerunt... in personam et contra personam... capelle...»</p>
Indicazione mese (posizione variabile)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- «et predicta fuerunt de anno presente et presente mense...»</li> <li>- «de presente mense... notis tempore, post ... sonum campane que pulsatur de sero pro custodia civitatis Bononie»</li> </ul>	<p><b>Indicazione mese</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- «et predicta dicit fuisse de presenti mense... [tempore noctis, videlicet post sonum campanarum que pulsatur pro guardia civitatis Bononie]»</li> <li>- «Et hec fuerunt commissa de presenti anno et mense preterito ...» [noctis tempore, post primum sonum campane communis, que pulsatur de sero pro custodia civitatis Bononie sive guardia, et ante sonum campane diei, que pulsatur apud ecclesiam maiorem Sancti Petri...]</li> </ul>
Indicazione luogo	<ul style="list-style-type: none"> <li>- «et in dicta capella, in... iuxta... et iuxta...»</li> <li>- «et in capella... sub porticu... et ab uno latere... et ab alio latere...»</li> </ul>	<p><b>Indicazione luogo</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- «ante... posta in capella... iuxta... iuxta...»</li> <li>- «in predicto loco»</li> </ul>
[Richiesta avvio procedimento ( <i>inquisitio</i> )]	<ul style="list-style-type: none"> <li>- «Quare petit ut sic in predictis procedatis ut tenemini et debetis ad hoc, ut nullum dampnum sustinere possit»</li> <li>- «Quare placeat de predictis [inquirere et] veritatem invenire [et veritate reperta culpabilem punire et cetera]»</li> <li>- «Quare petunt predicti ministrales... puniri et condepnari debere predictum... secundum formam</li> </ul>	<p><b>Richiesta avvio procedimento (<i>inquisitio</i>)</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- «Quare [cum talia comitere sit res mali exempli et contra honorem dicti domini potestatis, suorum iudicum et sue curie,] placeat vobis de predictis inquirere et, [veritate cognita,] contra culpabiles repertos procedere et punire secundum formam iuris et statutorum comunis Bononie [et omni modo, iure et via quibus melius potest], [ut dictum malleficium ne remaneat impunitum et ne mali homines habeant materiam delinquendi, secundum quod honori</li> </ul>

[recto]	<b>Libello di denuncia</b> (si riportano di seguito le principali varianti formulari attestate) ( <i>proc. per inquisitionem</i> ) iuris et statutorum comunis Bononie et bonum regimen domini potestatis» - Dalla fine degli anni '20 spesso scompare	[recto]	<b>Notifica</b> ( <i>proc. per inquisitionem</i> )  domini potestatis et vestre curie videbitur expedire]» - «Quare supplicatur vobis quatenus vestro officio et arbitrio de predictis inquiratis et inquiri faciatis et, veritate reperta, puniatis et condempnetis malefactorem secundum formam iuris et statutorum et ordinamentorum et reformationum comunis et populi Bononie et bonum regimen et arbitrium domini potestatis» - Dagli anni '30 talvolta scompare
[in calce o nel verso]	<b>Libello di denuncia</b> (si riportano di seguito le principali varianti formulari attestate) ( <i>proc. per inquisitionem</i> ) - «Istes qui de predicti veritatem sciunt sunt hii...» - «Isti sunt testes...» - «Testes...»	[in calce o nel verso]	<b>Notifica</b> ( <i>proc. per inquisitionem</i> )  - «Istes qui sciunt veritatem sunt hii...» - «Nomina autem testium qui sunt veritatem de predictis sunt hec...» - «Testes sunt hii...»
<b>Elenco testimoni</b>	- «die... mensis... porrecta per dictum ... ministralem capelle...» - «die ... producta per dominum ministralem coram dicto iudice» - «exhibita fuit die...»	<b>[Elenco testimoni]</b>	- «Producta per dictum notificatorem in palacio veteri comunis Bononie ad discum malleficiorum, coram dicto iudice, die...» - «Porrecta die...» - «Exhibita fuit dicta notificatio per ... habitatorem coram domino... iudice pro tribunali sedente in palatio veteri comunis Bononie...»
<b>[Data presentazione libello]</b>	- «Recept ... citatos predictos dicta die» - «die... citatus ad domum per...» - «die... commissum est ... citandi dictum... pro prima, qui retulit se dicta die citasse»	<b>[Citazioni]</b>	- «Die... pro die sequenti, citati ad domum per ... nuntium. Die... citati pro ipsa die per...» - «Die... in sala palatii novi comunis Bononie ad discum malleficiorum, coram dicto iudice retulit mihi notario... nuncius comunis Bononie se, de mandato dicti iudicis, citasse et personaliter non invenisse infrascriptos... ad domum suarum habitacionum...» - «die... mensis... citavit testes [et malfatorem]»





**I**n nomine Amen Ex hoc pub Justo sit omni manifestum q Bonifacius comes de panico filius dani  
 ualdam comitis de panico fecit qd hinc q ordinauit suu patrem q certum mudi copione q scriptu respensale argnu  
 gnuolam de capta in oram de lausa auit bonome her absentes tanq pntes Abomes q singlas lites q liones  
 q conuicias quas hinc Bonifacius hie q habuit e cu qd hinc q pntis q locis quacumq ecce qca Ingubuscu auis  
 ecclesias q secularis q cora guburcu iudicu q nouentum in pntia q pntia q exequim usq ad hinc Et omnes pntes  
 necessarios unles passus hinc q quibus eoz ponentum q fac assandu q cassan fac Et iuramentum calupm q cuius aliena  
 nre iuramentum Inuam q sup nam ipius Bonifacius pntia q fac Et Sentas q Notias auidenti appellatio  
 smetendu q pntem cassandum q cassan fac Et iudicu reitutiois In integru pncipite In dnt q omne ne  
 qrens oportuni fuerit Inuocandu In q Responcioes fac q fieri fac Pacta transact q gmissa q partitu  
 q amicitie q pntionu fac q fieri fac Et In sup aduentu q tenoy possessioe capendum Inuocandu q pnt  
 dntu tenuctandam q sibi assignari q aduicari fac Et sequentioes fieri fac Et Abicoes a fac capi tenent q sta  
 nu reddam q relaxari Et ad fac liti q pntes pntes sup pntis q dnt eoz q quos fecerit remouendu sicut  
 q qntes ipi pnti mudebit q placare Et gualit ad fac omnia q singla pntia ad fac q que eoz menta possunt q  
 regit q sine qd pnta copitai seu gplari no possit Inomb q p omnia put pmet Bonifacius psonal fac possit ad  
 q Concedens hie suo pnti lites abs plena battia q lites potestari atq madatum omnia q singla hie fac q pntes  
 q pena dupli et de q accret q gualit pntis sub obligat sui q hinc q bonoy suo q se finim q ratu omi hie hinc  
 tnti q qd lites pnti pnti offi tuerit fac Et lites dem sui pntem q pntem ab eo releuare ab omi hie  
 fac fac q pntem hinc pntis michi Bonifacius nro Justo tanq pnti pnti qd hie pntis q singlas quos  
 Inest Inest iudicu qd qd iudicu solueno sub obligat pnti qm pnt Inaporta comus pntis hinc  
 Johes facedi pnt Inaporta sa xlii ps Henric nro pnt qd hie de notica qd hie notica Bonifacius de macagno pnt  
 cuibus reho ad hie regate Dnce Incahaq Anno cyrilo trecento quingentesimo octavo Indictio sexta sexto yhus cyrilo sm  
 cyrilo q gntuam q auit pnt :  
 q tam Inagendo q Incaha qd

**B**onifacius filius Danti nro de Macagno Impah autontate nro pnt omni In su  
 q In regate Incaha acta qd hie In exemplum In publicam formam Dece q

1322 stile com.  
 1323 " pisano

1322  
 1323

Fig. 3 - Istrumento di procura di Bonifacio conte di Panico, 1322 marzo 10 (Bologna, Archivio di Stato, Comune - Curia del Podestà (1231-1599), *Giudici ad maleficia, Carte di corredo, Maestri e scolari*, b. 65)





Insuper fuit expense pro p[ro]curatore marchii paxiti in ea que habet & habuit cu[m]  
 lauro m[er]ito b[er]nardin[us]. cora j[ud]ice m[er]ito que lauro[m] p[ro]curatoris & expensis que  
 fecit cassani. & si b[er]nardin[us] solui

Impens[is] expendit d[omi]n[us] marchius 2 \_\_\_\_\_ 20. fl. 10

Edno Vholeruo & agnatis ) legio detrahitur auctas ip[s]ius marchii .i. f. cullet ip[s]a  
 Ed. marchiano ) & ignominia. fl. 10

Ed. f[ra]ncisco & luciano )

Item expendit \_\_\_\_\_ 10. d[en]arij. fl. 10

E alio fabrum capite ) p[ro]curatoris suo. filia cullet ip[s]a quatuor. fl. 10  
 E damno leguor[um] )  
 E v[er]bo & alio )

Item expendit i daco sacra[m]ent[um] testu[m] q[uo]d fuerit p[ro]curator admo[n]y. q[uo]d p[ro]curator 2 xxxij. fl.

Item expendit ad d[omi]n[um] d[omi]n[um] p[ro]curatoris p[ro]curatoris ip[s]ius & testu[m] alius p[ro]curatoris  
 q[uo]d fuerit 2 xxxij. ad d[omi]n[um] d[omi]n[um] p[ro]curatoris p[ro]curatoris 2 uy. fl. xuy. fl.

Item expendit ad faciend[um] exemplar d[omi]n[um] d[omi]n[um] testu[m] causa deliberandi & legendi  
 notu[m] q[uo]d cora p[ro]curatoris \_\_\_\_\_ uy. fl. 10

Item expendit i daco auctas 2 uy. expensis ip[s]ius i carcerib[us] 2 \_\_\_\_\_ 2. fl. 10

Item expendit notu[m] q[uo]d exemplar[um] bona p[ro]curatoris o[mn]i iudic[is] quoz tenore  
 d[omi]n[us] d[omi]n[us] lauro. p[ro]curatoris nullus p[ro]curatoris p[ro]curatoris & cora  
 ad faciend[um] exemplar ordinata & hoc leguor[um] .i. iudic[is] d[omi]n[us] lauro 2 xxxij. fl.

Item expendit ad faciend[um] sibi iuratos & interrogatos 2 eas p[ro]curatoris  
 in p[ro]curatoris p[ro]curatoris p[ro]curatoris p[ro]curatoris 2 \_\_\_\_\_ 20. fl. 10

Item expendit modis q[uo]d leguor[um] & iudic[is] ip[s]ius marchii 2 \_\_\_\_\_ 10. fl. 10

Item subiect[is] & subiect[is] d[omi]n[us] p[ro]curatoris & p[ro]curatoris & p[ro]curatoris & p[ro]curatoris  
 suo. q[uo]d cassani d[omi]n[us] d[omi]n[us] d[omi]n[us] d[omi]n[us] d[omi]n[us] d[omi]n[us] d[omi]n[us] d[omi]n[us] d[omi]n[us] d[omi]n[us]

2 expensis sup[er] d[omi]n[um] d[omi]n[um] 10. fl. 10. 20. fl. 10.

Fig. 6 - Elenco di spese effettuate da Marco Marchi Paxiti nel processo contro Lorenzo di Andrea Bernardini, 1321 (Bologna, Archivio di Stato, Comune - Curia del Podestà (1231-1599), *Giudici ad maleficia, Carte di corredo, Maestri e scolari*, b. 65)




Fig. 7 - *Consilium* di Macagnano di Azzoguidi, Tommaso Formaglini, Alberto de Arnuxis e Millancius di Manzolino *legum doctores*, esterno con sigilli, 1322 (Bologna, Archivio di Stato, Comune - Curia del Podestà (1231-1599), *Giudici ad maleficia, Carte di corredo, Maestri e scolari*, b. 65)








Fig. 10 - Annotazione in calce, recante il rinvio alla registrazione nei Memoriali del relativo strumento di consenso, 1323 giugno 29 (Bologna, Archivio di Stato, Comune - Curia del Podestà (1231-1599), *Giudici ad maleficia, Carte di corredo, Maestri e scolari*, b. 35)




Fig. 11 - *Dicta testium*, 1524 aprile 6, dettaglio relativo al formulario: *super dicta intencione primo sibi lecta vulgariter ad intellixenciam* (Bologna, Archivio di Stato, Comune - Curia del Podestà (1231-1599), *Giudici ad maleficia, Carte di corredo, Maestri e scolari*, b. 65)

## FONTI

### BOLOGNA, ARCHIVIO DI STATO

- Comune - Curia del Podestà (1231-1599), *Giudici ad maleficia, Accusationes*.
- Comune - Curia del Podestà (1231-1599), *Giudici ad maleficia, Libri inquisitionum et testium*, b. 102 (1320), nn. 304, 383.
- Comune - Curia del Podestà (1231-1599), *Giudici ad maleficia, Sententiae*.
- Comune - Curia del Podestà (1231-1599), *Giudici ad maleficia, Vacchettini o bastardelli*.
- Comune - Curia del Podestà (1231-1599), *Giudici ad maleficia, Carte di corredo, Maestri e scolari*, bb. 4, 35, 65.
- Ufficio dei Memoriali (1265-1452), *Memoriale* n. 148 (1323).
- Corporazioni religiose soppresse, *S. Domenico*, 77/7411.

## BIBLIOGRAFIA

- A Companion* 2018 = *A Companion to Medieval and Renaissance Bologna*, a cura di S.R. BLANSHEI, Leiden Boston 2018 (Brill's Companion to European History, 14).
- ANTONELLI 2016 = A. ANTONELLI, *Postfazione. Il volgare delle carte giudiziarie (1273-1336)*, in BLANSHEI 2016, pp. 539-547.
- ANTONELLI 2020 = A. ANTONELLI, *Sistema documentario, tradizione archivistica e comune di popolo nel Trecento*, in « Archivio Storico Italiano », CLXXVIII/II (2020), pp. 263-310.
- ANTONELLI - FEO 2004 = A. ANTONELLI - G. FEO, *La lingua dei notai a Bologna ai tempi di Dante*, in *Langue des actes* 2004.
- ANTONELLI - FEO - MODESTI 2010 = A. ANTONELLI - G. FEO - M. MODESTI, *Filologia e diplomatica: un modello bolognese dall'edizione di documenti in volgare (secc. XIII-XIV)*, in *Regionale Urkundenbücher: Die Vorträge der 12. Tagung der Commission Internationale de Diplomatie*, St. Pölten, 23. bis 25. September 2009, herausgeber TH. KÖLZER - W. ROSNER R. ZEHETMAYER, St. Pölten 2010 (Nöla. Mitteilungen aus dem Niederösterreichischen Landesarchiv, 14), pp. 50-85.
- ANTONIOLI 2004 = G. ANTONIOLI, *Conservator pacis et iustitie. La signoria di Taddeo Pepoli a Bologna (1337-1347)*, Bologna 2004 (Bologna medievale ieri e oggi, 3).
- ANTONIOLI 2007 = G. ANTONIOLI, *Un epilogo: la signoria di Giacomo e Giovanni Pepoli a Bologna (1347-1350)*, in « I quaderni del MAES », 10 (2007), pp. 57-90.
- ASCHERI 2003 = M. ASCHERI, *I « consilia » dei giuristi: una fonte per il tardo Medioevo*, in « *Bullettino dell'Istituto Storico Italiano per il Medio Evo* », 105 (2003), pp. 305-334.
- ASCHERI 2004 = M. ASCHERI, *I consilia come acta processuali*, in *Diplomatica dei documenti giudiziari* 2004, pp. 308-328.
- Autographa* 2012 = *Autographa. I.1 Giuristi, medici e notai (sec. XII-XVI med.)*, a cura di G. MURANO, con la collaborazione di G. MORELLI, indici a cura di T. WOELKI, Bologna 2012.

- BAIETTO 2000 = L. BAIETTO, *Scrittura e politica. Il sistema documentario dei comuni piemontesi nella prima metà del secolo XIII (Parte I)*, in « Bollettino storico-bibliografico subalpino », XCVIII/1 (2000), pp. 105-165.
- BALUGANI 1973-1974 = A. BALUGANI, *Maestri e scolari a Bologna nelle carte di corredo del Podestà negli anni 1305-1315*, Tesi di laurea, a.a. 1973-1974, relatore G. Orlandelli.
- BELLOMO 2011 = M. BELLOMO, 'Consilia', 'allegationes' e 'Quaestiones in iure civili disputatae', in ID., *Inediti della giurisprudenza medievale*, Frankfurt am Main 2011 (Studien zur Europäischen Rechtsgeschichte, 261), pp. 397-408.
- BIROCCHI 2013a = I. BIROCCHI, *Boattieri, Pietro*, in *Dizionario biografico dei giuristi* 2013, I, pp. 266-267.
- BIROCCHI 2013b = I. BIROCCHI, *Ranieri (Rainerio) da Perugia*, in *Dizionario biografico dei giuristi* 2013, II, pp. 1654-1655.
- BIROCCHI 2013c = I. BIROCCHI, *Rolandino Passeggeri (Passaggeri)*, in *Dizionario biografico dei giuristi* 2013, II, pp. 1717-1720.
- BLANSHEI 2004 = S.R. BLANSHEI, *La giustizia sommaria nella Bologna medievale*, in « Atti e Memorie della Deputazione di Storia Patria per le province di Romagna », n.s., 55 (2004), pp. 261-272.
- BLANSHEI 2016 = S.R. BLANSHEI, *Politiche e giustizia a Bologna nel tardo Medioevo*, trad. a cura di M. GIANSANTE, Bologna-Roma 2016 (La Storia. Saggi, 7).
- BLANSHEI 2018a = S.R. BLANSHEI, *Introduction. History and Historiography of Bologna*, in *A Companion* 2018, pp. 1-25.
- BLANSHEI 2018b = S.R. BLANSHEI, *Cambiamenti e continuità nella procedura penale a Bologna, secoli XIII-XVII. I. Le procedure del processo penale in età comunale e signorile*, in « Documenta. Rivista internazionale di studi storico-filologici sulle fonti », 1 (2018), pp. 9-38.
- BLANSHEI 2018c = S.R. BLANSHEI, *Bolognese Criminal Justice. From Medieval Commune to Renaissance Signoria*, in *Violence and justice in Bologna* 2018, pp. 55-82.
- BORTOLUZZI 2018 = D. BORTOLUZZI, *Governare l'emergenza: il caso di Bologna alla fine del XIII secolo*, in « Mélanges de l'École française de Rome », 130/2 (2018), pp. 381-395.
- Camera actorum 2003 = Camera actorum. *L'archivio del comune di Bologna dal XIII al XVIII secolo*, a cura di M. GIANSANTE - G. TAMBA - D. TURA, Bologna 2003 (Documenti e studi, 36).
- CAMMAROSANO 2013 = P. CAMMAROSANO, *Attività pubblica e attività per committenza privata dei notai (secoli XIII-XIV)*, in *Notariato e medievistica* 2013, pp. 185-194.
- CARRAWAY VITIELLO 2016 = J. CARRAWAY VITIELLO, *Public Justice and the Criminal Trial in Late Medieval Italy. Reggio Emilia in the Visconti age*, Leida-Boston 2016.
- Cartolare di Giovanni Scriba* = *Il cartolare di Giovanni Scriba*, a cura di M. CHIAUDANO - M. MORESCO, Torino - Roma 1934-1935 (Documenti e Studi per la Storia del Commercio e del Diritto Commerciale Italiano, 1-2; *Regesta Chartarum Italiae*, XIX-XX).
- CASTELLANI 2009 = A. CASTELLANI, *Formule volgari derivanti dal 'Liber formularium' di Ranieri del Lago di Perugia*, in ID., *Nuovi saggi di linguistica e filologia italiana e romanza (1976-2004)*, a cura di V. DALLA VALLE - G. FROSINI - P. MANNI - L. SERIANNI, Salerno 2009, pp. 878-885.
- CHIANTINI 1996 = M. CHIANTINI, *Il consilium sapientis nel processo del secolo XIII. San Gimignano 1246-1312*, Siena 1996.



- Consilia 1995 = *Consilia im späten Mittelalter. Zum historischen Aussagewert einer Quellengattung*, a cura di I. BAUMGÄRTNER, Sigmaringen 1995 (Studi. Schrifteneihe des Deutschen Studienzentrums in Venedig. Centro Tedesco di Studi Veneziani, 13).
- CUCINI 2014 = S. CUCINI, *Législation statutaire et gouvernement pontifical en Italie centrale. Le cas de l'administration de la justice criminelle à Bologne, deuxième moitié du XV<sup>e</sup> siècle*, Tesi di dottorato in Langue, Cultures, Littératures, Civilisation (ciclo 58), Université Paul Valéry-Montpellier 3 e Alma Mater Studiorum-Università di Bologna, tutori A.M. De Benedictis - P. Gilli, a.a. 2014, I <<https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01077920/document>>
- CUCINI 2019 = S. CUCINI, *Les normes en matière criminelle dans les Statuts bolognais des XIII<sup>e</sup>-XV<sup>e</sup> siècles. Un exemple d'évolution structurelle du Statut*, in *Statuts, écritures et pratiques sociales. III. Les statuts communaux vus de l'intérieur dans les sociétés méditerranéennes de l'Occident (XII<sup>e</sup>-XV<sup>e</sup> siècle)*, a cura di D. LETT, Paris 2019, pp. 145-162.
- DANIELLI 1985-1986 = A.M. DANIELLI, *Maestri e scolari a Bologna nelle carte di corredo del Podestà negli anni 1301-1304*, Tesi di laurea, a.a. 1985-1986, relatore G. Orlandelli.
- DEAN 2007a = T. DEAN, *Crime and Justice in Late Medieval Italy*, Cambridge 2007.
- DEAN 2007b = T. DEAN, *Criminal justice in mid-fifteenth century Bologna*, in *Crime, Society and the Law in Renaissance Italy*, ed. by T. DEAN - K.J. P. LOWE, Cambridge 1994, pp. 16-39.
- DEAN 2008 = T. DEAN, *Theft and Gender in Late Medieval Bologna*, in «Gender and History», 20 (2008), pp. 399-415.
- DEAN 2015 = T. DEAN, *Plague and crime. Bologna 1348-1351*, in «Continuity and change. A Journal of social structure, law and demography in past societies», 30 (2015), pp. 367-394.
- DEAN 2019 = T. DEAN, *Police forces in late medieval Italy. Bologna, 1340-1480*, in «Social History», 44 (2019), pp. 151-172.
- Diplomatica dei documenti giudiziari 2004 = *La diplomatica dei documenti giudiziari (dai placiti agli acta - secc. XII-XV)*. Atti del X Congresso internazionale della Commission Internationale de Diplomatie, Bologna, 12-15 settembre 2001, a cura di G. NICOLAJ, Roma 2004 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Saggi, 83).
- Dizionario biografico dei giuristi 2013 = *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, a cura di I. BIROCCHI - E. CORTESE - A. MATTONE - M.N. MILETTI, Bologna 2013.
- Documentazione degli organi giudiziari 2012 = *La documentazione degli organi giudiziari nell'Italia tardo-medievale e moderna*. Atti del convegno di studi, Siena 15-17 settembre 2008, a cura di A. GIORGI - S. MOSCADELLI - C. ZARRILLI, Roma 2012 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Saggi, 109).
- FEO - IANNACCI - ZUFFRANO 2016 = G. FEO - L. IANNACCI - A. ZUFFRANO, *Il formulario del documento privato tra norma giuridica e prassi notarile. L'apporto della scuola bolognese di notariato del secolo XIII*, in *Les formulaires. Compilation et circulation des modèles d'actes dans l'Europe médiévale et moderne*. XIII<sup>e</sup> Congrès de la Commission internationale de diplomatie, Paris, 3-4 septembre 2012, actes réunis par O. GUYOTJEANNIN - L. MORELLE - S.P.P. SCALFATI, Paris 2016 (Éditions en ligne de l'École des chartes, 29),
- FERRARA 1989 = R. FERRARA, *La teoria delle "publicationes" da Ranieri di Perugia (1214) a Rolandino Passeggeri (1256)*, in *Notariado público y documento privado. De los orígenes al siglo XIV*, Actas del VII Congreso Internacional de Diplomá, Valencia, 1986, éd. J. TRENCHS, Valencia 1989, II, pp. 1053-1090.

- FIORELLI 1994 = P. FIORELLI, *La lingua del diritto e dell'amministrazione*, in *Storia della lingua italiana*, a cura di L. SERIANNI - P. TRIFONE, II (*Scritto e Parlato*), Torino 1994, pp. 553-597; anche in P. FIORELLI, *Intorno alle parole del diritto*, Milano 2008, pp. 1-66.
- FORMENTIN 2016 = V. FORMENTIN, *Documenti notarili dei secoli XII e XIII con parti in volgare*, in «Lingua e stile», 51 (2016), pp. 3-36.
- FORMENTIN 2020 = V. FORMENTIN, *Due testamenti padovani in volgare di metà Trecento*, in «Atti e memorie dell'Accademia Galileiana di scienze lettere ed arti in Padova, parte III, Memorie della classe di scienze morali lettere ed arti», CXXXI (2020), pp. 207-237.
- GALANTE 2011 = M. GALANTE, *La documentazione giudiziaria e l'amministrazione della giustizia nel Regno di Sicilia in età sveva*, in «Archiv für Diplomatik», 57 (2011), pp. 217-236.
- GALANTE 2015 = M. GALANTE, *Documenti giudiziari e atti d'ufficio nella tradizione salernitana. Magistrature e "scritture" dalla costituzione del Regnum all'età di Federico II*, in «Buletino dell'Istituto storico italiano per il medio evo», 117 (2015), pp. 117-221.
- GAUDENZI 1899 = A. GAUDENZI, *I suoni, le forme e le parole dell'odierno dialetto della città di Bologna*, Sala Bolognese 1899 (rist. anast. 1989).
- GHIGNOLI 2013 = A. GHIGNOLI, *Scrittura e scritture del "notariato comunale": casi toscani in ricerche recenti*, in *Notariato e medievistica* 2013, pp. 313-332.
- GIANANTE 2008 = M. GIANANTE, *L'usuraio onorato. Credito e potere a Bologna in età comunale*, Bologna 2008.
- GIANANTE 2014 = M. GIANANTE, *Passaggeri, Rolandino*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 81 (2014), pp. 604-608.
- GIANANTE 2015 = M. GIANANTE, *Pepoli, Taddeo*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 82 (2015), pp. 284-288.
- GRECI 2011 = R. GRECI, *La specificità di Bologna*, in *Sperimentazioni di governo nell'Italia centrosettentrionale nel processo storico dal primo comune alla signoria*. Atti del convegno di studio, Bologna, 3-4 settembre 2010, a cura di M.C. DE MATTEIS - B. PIO, Bologna 2011, pp. 161-180.
- Hinc publica fides 2006 = Hinc publica fides. *Il notaio e l'amministrazione della giustizia*. Atti del Convegno internazionale di studi, Genova, 8-9 ottobre 2004, a cura di V. PIERGIOVANNI, Milano 2006 (Per una storia del notariato nella civiltà europea, VII).
- HOXHA - CAVINA - RIBÉMONT 2014 = D. HOXHA - M. CAVINA - B. RIBÉMONT, *Le donne e la giustizia fra Medioevo ed età moderna: il caso di Bologna a confronto*, Bologna 2014 (Diritto, cultura, società, 6).
- IANNACCI 2019 = L. IANNACCI, *Teodorico Borgognoni: nuovi apporti documentari dall'Archivio di Stato di Bologna - 2*, in *Teoria e pratica medica* 2019, pp. 163-177.
- Langue des actes* 2004 = *La langue des actes*. Actes du XI<sup>e</sup> Congrès international de diplomatique. Troyes, 11-13 septembre 2002, a cura di O. GUYOTJEANNIN, Paris 2004 < <http://elec.enc.sorbonne.fr/CID2003/> >
- Legal consulting* 1999 = *Legal Consulting in the Civil Law Tradition*, a cura di M. ASCHERI - I. BAUMGÄRTNER - J. KIRSHNER, Berkeley 1999 (Studies in Comparative Legal History).
- MENZINGER 2006 = S. MENZINGER, *Giuristi e politica nei comuni di Popolo. Siena, Perugia e Bologna, tre governi a confronto*, Roma 2006 (Ius nostrum, 34).
- MENZINGER 2011 = S. MENZINGER, *Consilium sapientium. Lawmen and the Italian Popular Communes*, in *The politics of law in late medieval and Renaissance Italy. Essays in honour of Lauro Martines*, ed. by L.D. ARMSTRONG, Toronto 2011 (Toronto studies in medieval law, 1), pp. 40-54.

- MILANI 2003 = G. MILANI, *L'esclusione dal comune. Conflitti e bandi politici a Bologna e in altre città italiane tra XII e XIV secolo*, Roma 2003 (Nuovi studi storici, 63).
- MILANI 2012 = G. MILANI, *Bologna*, Spoleto 2012 (Il medioevo nelle città italiane, 3).
- MILANI 2018 = G. MILANI, *From one conflict to another (13<sup>th</sup> - 14<sup>th</sup> centuries)*, in *A Companion* 2018, pp. 239-259.
- MILANI - VALLERANI 2012 = G. MILANI - M. VALLERANI, *Esperienza grafica e cultura notarile a Bologna tra Due e Trecento*, in *Storia, Archivi, Amministrazione. Atti delle giornate di studio in onore di Isabella Zanni Rosiello*, Bologna, Archivio di Stato, 16-17 novembre 2000, a cura di C. BINCHI - T. DI ZIO, Roma 2004 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato. Saggi, 81), pp. 311-336.
- MONTORZI 1985 = M. MONTORZI, *Il notaio di tribunale come pubblico funzionario: un primo quadro di problemi e qualche spunto analitico*, in *Il notariato nella civiltà toscana. Atti di un convegno (maggio 1981)*, Roma 1985 (Studi storici sul notariato italiano, VIII), pp. 5-60.
- MORELLI - MURANO 2012 = G. MORELLI - G. MURANO, *Ranieri da Perugia (1185 ca - 1250 ca)*, in *Autographa* 2012, pp. 13-14.
- MURANO 2012 = G. MURANO, *Rolandino Passaggeri*, in *Autographa* 2012, pp. 27-31.
- MURANO 2014 = G. MURANO, *I consilia giuridici dalla tradizione manoscritta alla stampa*, in « Reti Medievali, Rivista », 15/1 (2014), pp. 241-277.
- MUSAZZO 2014 = A. MUSAZZO, *Scribere condecenter vulgare. L'italiano negli atti e nell'educazione linguistica dei notai vercellesi nel XVI secolo*, in « Cahiers de recherches médiévales et humanistes », 28 (2014), pp. 153-182.
- NICOLAJ 2001 = G. NICOLAJ, *Alcune considerazioni sul "sistema" documentario bassomedievale. In margine alle carte silvestrine*, in *Silvestro Guzzolini e la sua congregazione monastica. Atti del convegno di studi, Fabriano, Monastero di S. Silvestro, giugno 1998*, a cura di U. PAOLI, Fabriano 2001 (Bibliotheca Montisfani, 25), pp. 365-375, ora anche in NICOLAJ 2013, pp. 99-104.
- NICOLAJ 2003 = G. NICOLAJ, *Il volgare nei documenti italiani medievali*, in *La langue des actes* 2004; anche in NICOLAJ 2013, pp. 121-127.
- NICOLAJ 2004 = G. NICOLAJ, *Gli acta giudiziari (secc. XII-XIII). Vecchie e nuove tipologie documentarie nello studio della diplomatica*, in *Diplomatica dei documenti giudiziari* 2004, pp. 1-24; anche in NICOLAJ 2013, pp. 128-140.
- NICOLAJ 2007 = G. NICOLAJ, *Lezioni di diplomatica generale. I. Istituzioni*, Roma 2007.
- NICOLAJ 2013 = G. NICOLAJ, *Storie di documenti, storie di libri. Quarant'anni di studi, ricerche e vagabondaggi nell'età antica e medievale*, a cura di C. MANTEGNA, Dietikon-Zürich 2013.
- Notariato e medievistica* 2013 = *Notariato e medievistica. Per i cento anni di Studi e ricerche di diplomatica comunale di Pietro Torelli*. Atti delle giornate di studi, Mantova, Accademia Nazionale Virgiliana, 2-3 dicembre 2011, a cura di G. GARDONI - I. LAZZARINI, Roma 2013 (Nuovi studi storici, 93).
- ORLANDELLI 1959 = G. ORLANDELLI, *Il libro a Bologna dal 1300 al 1330. Documenti con uno studio su il contratto di scrittura nella dottrina notarile bolognese*, Bologna 1959, ora anche in ORLANDELLI 1994, pp. 179-209.
- ORLANDELLI 1963 = G. ORLANDELLI, *Il sindacato del podestà. La scrittura da cartulario di Ranieri da Perugia e la tradizione tabellonaria bolognese del secolo XII*, Bologna 1963.
- ORLANDELLI 1968 = G. ORLANDELLI, *Boattieri, Pietro*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 10 (1968), pp. 803-805.

- ORLANDELLI 1980 = G. ORLANDELLI, *Premessa*, in *Liber sive matricula notariorum comunis Bononie (1219-1299)*, a cura di R. FERRARA - V. VALENTINI, Roma 1980 (Fonti e strumenti per la storia del notariato italiano, III), pp. III-VIII.
- ORLANDELLI 1987 = G. ORLANDELLI, *Maestri e scolari nelle carte di corredo del Podestà di Bologna*, in «Atti della Accademia delle scienze dell'Istituto di Bologna. Rendiconti», LXXIV (1987), pp. 19-33.
- ORLANDELLI 1994 = G. ORLANDELLI, *Scritti di Paleografia e Diplomatica*, a cura di R. FERRARA, - G. FEO, Bologna 1994 (Istituto per la Storia dell'Università di Bologna. Opere dei maestri, VII).
- PADOA SCHIOPPA 2014 = A. PADOA SCHIOPPA, *Note sui consilia nell'evoluzione dello ius commune, in Conseiller le juges au Moyen Âge*, a cura di M. CHARAGEAT, Toulouse 2014 (Médiennes), pp. 15-23.
- PAPI 2011 = F. PAPI, *Romeo Pepoli e il Comune di Bologna dal 1310 al 1323*, Sala Bolognese 2011 (Testi per la storia di Bologna, 2).
- PILLIUS - TANCREDEUS - GRATIA = PILLIUS - TANCREDEUS - GRATIA, *Libri de iudiciorum ordine*, ed. F. BERGMANN, Gottingae 1842.
- POLIMENI 2008 = G. POLIMENI, «*Per spatium temporis et studii assiduitatem*». Note su «gramatica» e «retorica» nel medioevo volgare tra Bologna e Firenze, in *Retorica ed educazione delle élites nell'antica Roma*. Atti della VI Giornata Ghisleriana di Filologia classica (Pavia, 4-5 aprile 2006), a cura di F. GASTI, Pavia 2008, pp. 251-276.
- PUNCUH 2006 = D. PUNCUH, *Notaio d'ufficio e notaio privato in età comunale*, in *Hinc publica fides 2006*, pp. 265-290; anche in ID., *All'ombra della Lanterna. Cinquant'anni tra archivi e biblioteche: 1956-2006*, a cura di A. ROVERE - M. CALLERI - S. MACCHIAVELLO, Genova 2006 («Atti della Società Ligure di Storia Patria», n.s. XLVI/I, 2006), pp. 883-906.
- RAPONE 2014 = C. RAPONE, *Tra Italia e Inghilterra nel medioevo: storie di codici e di uomini giunti da Oltremarina tra i secoli XII e XIV*, tesi di dottorato in Storia dell'arte medievale (XXVI ciclo), Università degli Studi della Tuscia di Viterbo, tutore S. Maddalo, Viterbo 2004.
- RIZZO 1975-1976 = V. RIZZO, *Maestri e scolari a Bologna nelle carte di corredo del Podestà dal 1332 al 1348*, Tesi di laurea, a.a. 1975-1976, relatore G. Orlandelli.
- Rolandino e l'ars notaria* 2002 = *Rolandino e l'ars notaria da Bologna all'Europa*. Atti del convegno internazionale di studi storici sulla figura e l'opera di Rolandino sotto l'egida del Consiglio nazionale del Notariato, Bologna 9-10 ottobre 2000, a cura di G. TAMBA, Milano 2002 (Per una storia del notariato nella civiltà europea, V).
- ROLANDINUS = ROLANDINUS RODULPHINI BONONIENSIS, *Summa totius artis notariae Rolandini Rodulphini Bononiensis, De iudiciis et ordine iudiciorum*, Venetiis, apud Iuntas, 1546 (rist. anast. Bologna 1977, Consiglio Nazionale del Notariato).
- ROSSI 1958 = G. ROSSI, *Consilium sapientis iudiciale. Studi e ricerche per la storia del processo romano-canonico, I. (sec. XII-XIII)*, Milano 1958.
- SALATIELE I = SALATIELE, *Ars notariae, I, I frammenti della prima stesura dal codice bolognese dell'Archiginnasio B. 1484*, a cura di G. ORLANDELLI, Milano 1961 (Istituto per la storia dell'Università di Bologna. Opere dei maestri, II).
- SALATIELE II = SALATIELE, *Ars notariae, II, La seconda stesura dai codici della Biblioteca Nazionale di Parigi, lat. 4593 e lat. 14622*, a cura di G. ORLANDELLI, Milano 1961 (Istituto per la storia dell'Università di Bologna. Opere dei maestri, II).

- SALVIOLI 1888 = G. SALVIOLI, *Iusiurandum de calumnia nel suo svolgimento storico*, Palermo 1888.
- SARTI 1995 = N. SARTI, *Maximum dirimendarum causarum remedium. Il giuramento di calunnia nella dottrina civilistica dei secoli X-XIII*, Milano 1995 (Seminario giuridico dell'Università di Bologna, CLX).
- SARTI 2001 = N. SARTI, *Iuramentum de calumnia-Iuramentum de astu. Ermeneutica della repressione della litigiosità temeraria nella compilazione di Giustiniano e nei diritti germanici*, in *Duelli, faide e rappacificazioni. Elaborazioni concettuali, esperienze storiche*. Atti del Seminario di studi storici e giuridici, Modena, venerdì 14 gennaio 2000, a cura di M. CAVINA, Milano 2001 (Collana del Dipartimento di Scienze Giuridiche e della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Modena e Reggio Emilia), pp. 257-284.
- SARTINI 1974-1975 = G. SARTINI, *Maestri e scolari a Bologna nelle carte di corredo del Podestà negli anni 1321-1330*, Tesi di laurea, a.a. 1974-1975, relatore G. Orlandelli.
- SCALFATI 2012 = S.P.P. SCALFATI, *La materia processuale nella scienza giuridica, nei formulari e nella pratica notarile nel medioevo*, in *Sit liber gratus quem servulus est operatus. Studi Alessandro Pratesi per il suo 90° compleanno*, a cura di P. CHERUBINI, - G. NICOLAJ, Città del Vaticano 2012 (Littera Antiqua, 19), pp. 423-430.
- Scripta anecdota glossatorum = Scripta anecdota glossatorum*, II, *Scripta anecdota antiquissimorum glossatorum scilicet Rainerii de Perusio, Rofredi Beneventani, Anselmi de Orto, Hugolini, Johannis Bassiani aliorumque*, a cura di A. GAUDENZI, Bononiae 1892 (rist. anast. Torino 1962), pp. 25-73.
- SINISI 2006 = L. SINISI, *Judicis Oculus. Il notaio di tribunale nella dottrina e nella prassi di diritto comune*, in *Hinc publica fides 2006*, pp. 215-240.
- SMURRA 2007 = R. SMURRA, *Città, cittadini e imposta diretta a Bologna alla fine del Duecento. Ricerche preliminari*, Bologna 2007 (Heuresis. Scienze storiche).
- SOETERMEER 1997 = F.P.W. SOETERMEER, *Utrumque ius in peciis. Aspetti della produzione libraria a Bologna fra Due e Trecento*, Milano 1997.
- Statuti 1245-1267 = Statuti di Bologna dall'anno 1245 all'anno 1267*, a cura di L. FRATI, Bologna, 1869-84 (*Monumenti istorici pertinenti alle provincie della Romagna*, s. I, *Statuti*).
- Statuti 1288 = Statuti di Bologna dell'anno 1288*, a cura di G. FASOLI - P. SELLA, Città del Vaticano 1937 (*Studi e testi*, 73).
- Statuto 1335 = Lo Statuto del Comune di Bologna dell'anno 1335*, a cura di A.L. TROMBETTI BUDRIESI, Roma 2008 (*Fonti per la storia dell'Italia medievale. Antiquitates*, 28, 1-2).
- Storia di Bologna 2007, II = Storia di Bologna. 2. Bologna nel Medioevo*, a cura di O. CAPITANI, Bologna 2007.
- TAMBA 2009 = G. TAMBA, *Da forza di governo a burocrazia. La trasformazione dei notai a Bologna nel sec. XIV*, in *Il notaio e la città. essere notaio. I tempi e i luoghi (secc. XII-XV)*. Atti del convegno di studi storici, Genova, 9-10 dicembre 2007, a cura di V. PIERGIOVANNI, Milano 2009 (*Studi storici sul notariato italiano*, XIII), pp. 203-238.
- TAMBA 2012: G. TAMBA, *Gli atti di giurisdizione civile nella Camera actorum del Comune di Bologna (secoli XIV-XV)*, in *Documentazione degli organi giudiziari 2012*, pp. 249-274.
- TAMBA 2016 = G. TAMBA, *Ranieri da Perugia*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 86 (2016), pp. 424-427.

- TAMBA 2018 = G. TAMBA, *Ranieri da Perugia nei suoi documenti di notaio (1212-1254)*, Bologna 2018 (Deputazione di Storia patria per le province di Romagna. Documenti e studi, 42).
- Teoria e pratica medica* 2019 = *Teoria e pratica medica nel basso Medioevo: Teodorico Borgognoni vescovo, chirurgo e ippiatra*, a cura di F. ROVERSI MONACO, Firenze 2019.
- TRERÈ 1973-1974 = V. TRERÈ, *Maestri e scolari a Bologna nelle carte di corredo del Podestà negli anni 1316-1320*, Tesi di laurea, a.a. 1973-1974, relatore G. Orlandelli.
- TROMBETTI BUDRIESI 2007 = A.L. TROMBETTI BUDRIESI, *Bologna 1334-1376*, in *Storia di Bologna* 2007, II, pp. 761-866
- VALLERANI 1997 = M. VALLERANI, *I processi accusatori a Bologna fra due e trecento*, in « Società e Storia », 78 (1997), pp. 741-788.
- VALLERANI 2000a = M. VALLERANI, *I disegni dei notai*, in *Duecento. Forme e colori del Medioevo a Bologna*, a cura di M. MEDICA - S. TUMIDEI, Venezia 2000, pp. 75-83.
- VALLERANI 2000b = M. VALLERANI, *Il potere inquisitorio del podestà. Limiti e definizioni nella prassi bolognese di fine Duecento*, in *Studi sul Medioevo per Girolamo Arnaldi*, a cura di G. BARONE - L. CAPO - S. GASPARRI, Roma 2000 (I libri di Viella, 24), pp. 379-415.
- VALLERANI 2009a = M. VALLERANI, *Il giudice e le sue fonti. Note su inquisitio e fama nel Tractatus de maleficiis di Alberto da Gandino*, in « Rechtsgeschichte », 14 (2009), pp. 40-61
- VALLERANI 2009b = M. VALLERANI, *La supplica al signore e il potere della misericordia. Bologna 1337-1347*, in « Quaderni storici », CXXXI (2009), pp. 411-443.
- VALLERANI 2011 = M. VALLERANI, *Consilia iudicialia. Sapienza giuridica e processo nelle città italiane*, in « Mélanges de l'École française de Rome - Moyen Âge », CXXIII (2011), pp. 129-139.
- VALLERANI 2012 = M. VALLERANI, *Giustizia e documentazione a Bologna in età comunale (secoli XIII-XIV)*, in *Documentazione degli organi giudiziari* 2012, pp. 275-314.
- VALLERANI 2018a = M. VALLERANI, *Criminal Court Procedure in Late Medieval Bologna: Cultural and Social Contexts*, in *Violence and justice in Bologna* 2018, pp. 27-53.
- VALLERANI 2018b = M. VALLERANI, *Il valore dei civēs. La definizione del valore negli estimi bolognesi del XIV secolo*, in *Valore delle cose e valore delle persone. Dall'Antichità all'Età moderna*, a cura di M. VALLERANI, Milano 2018 (I libri di Viella, 312), pp. 241-270.
- VASINA 2007 = A. VASINA, *Dal Comune verso la Signoria (1274-1334)*, in *Storia di Bologna* 2007, II, pp. 581-651.
- Violence and justice in Bologna* 2018 = *Violence and justice in Bologna, 1250-1270*, a cura di S.R. BLANSHEI, Lanham-Boulder-New York-London 2018.
- ZACCAGNINI 1926 = G. ZACCAGNINI, *La vita dei maestri e degli scolari nello Studio di Bologna nei secoli XIII e XIV*, Firenze 1926.
- ZUFFRANO 2019: A. ZUFFRANO, *Teodorico Borgognoni: nuovi apporti documentari dall'Archivio di Stato di Bologna - 1*, in *Teoria e pratica medica* 2019, pp. 147-162.
- ZUFFRANO 2020 = A. ZUFFRANO, *Il rotolo San Domenico 77/7411. Analisi paleografico-diplomatica di un inedito dicta testium*, in *Der Rotulus im Gebrauch. Einsatzmöglichkeiten - Gestaltungsvarianz - Deutungen*, hrg. von É. DOUBLIER, J. JOHRENDT, M.P. ALBERZONI, Köln 2020, pp. 303-321.

### *Sommario e parole significative - Abstract and keywords*

Il presente contributo mira ad offrire una prima panoramica di una ricca e composita serie di atti giudiziari conservata presso l'Archivio di Stato di Bologna fra i sedimenti dell'attività giurisdizionale del podestà: le carte di corredo, vale a dire quell'insieme di documenti sciolti di varia natura che veniva allegato agli atti e ai registri processuali, relativamente alla prima metà del XIV secolo. Tale documentazione è indagata nei suoi aspetti prettamente diplomatistici, ma con un occhio rivolto anche alla normativa statutaria coeva e alla dottrina, in particolare a Rolandino. La ricerca muove anzitutto attraverso un sintetico excursus su fonti e storiografia per lo studio della giustizia criminale a Bologna nel basso medioevo; seguono, una descrizione e una proposta di classificazione delle carte di corredo, con una piccola selezione di casi, e, in ultimo, una sezione comparativa dedicata ai formulari degli atti iniziali del processo (libelli di accusa, di denuncia e di notifica) e ad alcuni passaggi formulari presenti talvolta nei *dicta testium*, utile a evidenziare ulteriori potenzialità di studio offerte da queste scritture.

**Parole significative:** carte di corredo, formulari, diplomatica, giustizia criminale, notariato.

This contribution aims to offer a first overview of a rich and composite series of judicial documents preserved in the State Archives of Bologna among the sediments of the jurisdictional activity of the podestà: the *allegationes*, that is to say that set of loose documents of various kinds that was attached to the acts and to the procedural registers, relative to the first half of the fourteenth century. This documentation is investigated in its purely diplomatic aspects, but with an eye also to contemporary statutory regulations and doctrine, in particular to Rolandino. The research moves first of all through a concise excursus on sources and historiography for the study of criminal justice in Bologna in the late Middle Ages; a description and a proposed classification of those documents follows, with a small selection of cases; finally, there is a comparative section dedicated to the formulaires of the initial acts of the trial (libels of accusation, denunciation and notification) and some formular passages sometimes present in the *dicta testium*, useful to highlight further study potential offered by those writings.

**Keywords:** Procedural annexes, Formularies, Diplomatics, Criminal justice, Notaries.

## *La giustizia e i suoi riflessi fiscali nella documentazione giudiziaria vercellese della fine del Trecento: iter amministrativi e tecniche notarili*

Antonio Olivieri  
antonio-olivieri@unito.it

La documentazione degli organi giudiziari degli ultimi secoli del medioevo è stata di recente oggetto di rinnovato interesse. Accanto all'origine, alla configurazione e ai destini ottocenteschi e posteriori delle stratificazioni archivistiche degli atti giudiziari, quindi alla storia di queste particolari sedimentazioni documentarie<sup>1</sup>, si sono indagate le forme e la storia della documentazione giudiziaria, talora come storia delle pratiche documentarie giudiziarie<sup>2</sup>. In quest'ultimo caso l'attenzione degli studiosi si è rivolta a tutto il complesso degli atti giudiziari nelle varie fasi della loro scritturazione, che avevano luogo (mettendo qui da parte la questione delle prassi redazionali) nel corso dello snodarsi della procedura. I notai a servizio delle corti di giustizia davano forma scritta agli atti del processo, impiegando il formulario consueto e la corretta successione dei singoli, codificati adempimenti giudiziari, sino alla loro conclusione, se vi si giungeva, con la sentenza di assoluzione o di condanna, con la fissazione della pena, e la sua conseguente esecuzione. Garantivano così legittimità a tutta la procedura, ma anche, una volta concluso il processo, assicuravano efficacia all'azione giudiziaria<sup>3</sup>. È proprio in relazione a tale continuità documentaria tra la fase processuale e le pratiche amministrative indirizzate all'esecuzione della pena (e in particolare, ma non solo, alla riscos-

---

\* I registri giudiziari di cui mi occuperò sono conservati nell'Archivio Storico Civico di Vercelli (conservato presso la Biblioteca Civica di Vercelli), nell'Armadio 81, fondo *Atti Giudiziali*, in cartelle che recano la segnatura B seguita da un numero arabo progressivo: cfr. TIBALDESCHI 2014.

<sup>1</sup> *La documentazione degli organi giudiziari* 2012, dove si veda per le impostazioni di fondo GIORGI - MOSCADELLI 2012, e in particolare per le carte giudiziarie degli Stati sabaudi CURLETTI - MINEO 2012.

<sup>2</sup> Per un esempio notevole di una ricerca orientata in tal senso TANZINI 2012. Una messa a punto teorica sugli *acta* in quanto « atti singoli – epperò legati gli uni agli altri secondo una successione e un ordine stabiliti dalla legge –, che costituiscono un procedimento e cioè il necessario *iter* di formazione di un provvedimento finale e pubblico, legislativo, amministrativo o giurisdizionale che sia » in NICOLAJ 2004 (la citazione a p. 3). Segnalo qui, di prossima pubblicazione, *Registri della giustizia penale* 2021.

<sup>3</sup> SBRICCOLI 1991, pp. 17-32, in particolare p. 21; QUAGLIONI 2012. Per un nuovo approccio allo studio degli strumenti scritti delle amministrazioni del tardo medioevo e della prima età moderna si vedano i saggi pubblicati in *Écritures grises* 2019.



sione della pena pecuniaria) che si è parlato di « contiguità fra la registrazione giudiziaria e il suo riflesso fiscale » o anche di pratiche di conservazione selettive « mirate sulle serie d'immediata rilevanza contabile e fiscale » come appunto erano quelle relative al penale<sup>4</sup>. Nelle pagine che seguono ci si soffermerà su questa ben nota rilevanza fiscale del penale<sup>5</sup>, prendendo in esame soltanto i suoi profili documentari e basandosi sulla documentazione giudiziaria comunale vercellese del tardo Trecento.

Il patrimonio superstite dei registri giudiziari del tribunale comunale vercellese del periodo che si può definire, in modo approssimativo, visconteo è ampio e articolato. Fatta eccezione per pochi fascicoli, esso è relativo al solo ramo penale della giustizia ed è caratterizzato da una distribuzione cronologica omogenea, salvo qualche anomalia. Un recente contributo ha offerto un quadro completo, almeno allo stato attuale delle conoscenze, di questa documentazione<sup>6</sup>, conservata in massima parte nell'Archivio Storico Civico di Vercelli, dove si contano circa 140 registri giudiziari distribuiti tra gli ultimi decenni del Trecento e i primi decenni del Quattrocento, per giungere sino a tutti gli anni trenta del XV secolo, che costituirono in realtà il primo decennio e poco più della dominazione sabauda su Vercelli<sup>7</sup>. Per la fase posteriore agli anni trenta del XV secolo si conserva solo qualche sparso registro. Al materiale archivistico conservato presso il Comune vanno aggiunte una serie di carte sciolte comprese nel fondo denominato *Prefettura di Vercelli, giudiziario fondo antico* dell'Archivio di Stato di Vercelli. L'archivista ottocentesco responsabile della creazione di questo fondo artificioso<sup>8</sup>, raccolse due mazzi di carte pertinenti allo stesso intorno cronologico che qui interessa e le pose sotto il titolo di *comparizioni*. Esse contengono in prevalenza deposizioni su cause criminali<sup>9</sup>. Un volume composito di cronologia

---

<sup>4</sup> Le due citazioni sono tratte, nell'ordine, da CAMMAROSANO 2012, p. 19 (e cfr. nota 11 a p. 19); TANZINI 2012, p. 825.

<sup>5</sup> Essa si rispecchia nel tardo medioevo nella rilevanza penale dell'insolvenza debitoria che chiude, per così dire, il circolo giudiziario del debito, generato da un lato dalla condanna pecuniaria, dall'altro dall'inclusione del debitore insolvente nell'ambito penale: CLAUSTRE 2007.

<sup>6</sup> TIBALDESCHI 2014. Mi occupo qui soltanto della porzione giudiziaria dell'ampia documentazione amministrativa vercellese tardo-trecentesca e immediatamente posteriore. Per un'utile comparazione con l'ingente documentazione amministrativa del Piemonte occidentale tardomedievale si veda BUFFO 2019, che studia in particolare i registri di Moncalieri.

<sup>7</sup> Sulla conquista sabauda di Vercelli si veda BARBERO 2014b.

<sup>8</sup> Cfr. CURLETTI - MINEO 2012, pp. 472-476: il fondo « tradisce con evidenza una origine non tanto di archivio in senso proprio, sia pur mutilo, dell'istituzione prefettizia vercellese, quanto più chiaramente quella di un fondo originato dalla scomposizione del complesso di carte notarili accumulate dalla corporazione vercellese » (p. 473). L'archivista era Emiliano Aprati, sul quale si veda CASSETTI 2000.

<sup>9</sup> TIBALDESCHI 2014, pp. 321-323: si tratta di due mazzi di carte, il 300 e il 301.

anteriore, conservato presso l'Archivio Capitolare di Vercelli, contiene registri di condanne corporali e pecuniarie degli anni 1358 e 1359, ma anche un registro di cause del 1368, anteriore di un decennio al termine più alto della spanna cronologica di riferimento dei registri conservati nell'archivio storico del comune. Qui i registri più antichi superstiti risalgono al 1377 e si susseguono fitti, come si è già accennato, sino al primo decennio della dominazione sabauda<sup>10</sup>: essi risalgono quindi al periodo che si aprì dopo la conclusione della guerra contro i Visconti scoppiata alla fine del 1372<sup>11</sup>. Un periodo in cui i Visconti (Galeazzo sarebbe morto nell'agosto del 1378, lasciando il governo nelle mani del figlio Gian Galeazzo) procedettero a un riordino dell'amministrazione, i cui effetti a Vercelli si riflettono sulla formazione di serie di registri di carattere amministrativo, fiscale e, appunto, giudiziario, dei quali per la fase precedente non resta traccia diretta, se si trascurano i resti della documentazione criminale conservati inopinatamente presso l'Archivio Capitolare, cui si è appena accennato<sup>12</sup>. Alla morte improvvisa di Gian Galeazzo, avvenuta nel settembre 1402, seguì in Vercelli il periodo di governo di Teodoro di Monferrato che si concluse nel 1417, con la restituzione della città a Filippo Maria Visconti<sup>13</sup>.

Nell'intento di offrire alcuni spunti di riflessione sui registri giudiziari vercellesi della fine del Trecento, mi soffermerò quindi soprattutto sui rapporti esistenti tra diverse tipologie di scritture, alla cui redazione furono preposti i notai cittadini che prestavano servizio nelle istituzioni giudiziarie controllate dal regime visconteo. La mia analisi avrà un raggio e degli scopi limitati. Essa non intende sovrapporsi a ricerche in corso e darà molto per scontato, facendo riferimento, implicito il più delle volte, ad alcuni lavori recenti che si sono basati sullo stesso materiale documentario oggetto del mio sondaggio<sup>14</sup>. Nello studiare la connessione tra le diverse tipologie, si faranno anche osservazioni sulle forme documentarie adottate nella compilazione dei diversi tipi di registro. Si vedrà più avanti a che cosa di preciso ci si riferisce con l'espressione 'forme documentarie'. Va però detto subito che, se sono soltanto i registri di inquisizioni a essere dotati di formalità elevate per ciò che concerne la *mise en page* e

---

<sup>10</sup> In realtà si hanno 84 registri fino al 1402, anno della morte di Gian Galeazzo Visconti; 28 registri risalgono invece al periodo tra il 1403 e il 1417, quando Vercelli fu governata da Teodoro di Monferrato; i restanti sono invece degli anni posteriori.

<sup>11</sup> Sul convulso periodo delle coalizioni antiviscontee, che sfociò nel 1372 in un ampliamento del conflitto, si veda GRILLO 2010, pp. 92-98.

<sup>12</sup> Cfr. BARBERO 2010, pp. 445-463; BARBERO 2014a. Per le riforme amministrative e fiscali dell'età di Gian Galeazzo cfr. GAMBERINI 2000.

<sup>13</sup> GRILLO 2014.

<sup>14</sup> CAMPISI 2018; DOSSENA 2018.

l'inserimento di estetismi grafici con funzioni denotative (come si può vedere nella Fig. 1), anche gli altri registri, persino quelli apparentemente più dimessi, rispecchiano forme codificate. Essi sono infatti costituiti da entrate composte da una successione articolata di elementi disposti in modo calibrato sullo spazio della pagina.




Fig. 1 - Intestazione del *Liber inquisitionum* (B 251) del tempo del podestà Giovanni Malaspina marchese di Varzi (1397).

Riguardo ai rapporti tra registri, credo si possa parlare di due tipi di connessione. La connessione definibile come di carattere formale-diplomatico la si vedrà più avanti. Ora accennerò alla connessione più evidente, di tipo funzionale. Essa può essere indagata partendo da una individuazione tipologica dei registri e forma una catena i cui singoli anelli hanno un ordine determinato. Riprendendo in parte quanto detto da altri tale catena consiste quindi di

<p>1. inquisizioni, vale a dire processi veri e propri</p> <p>2. condanne</p> <p>3. compilazioni di condanne</p> <p>4. registri di bollette e altri registri di pagamenti, registri di entrate e spese, registri di debiti e crediti.</p>	<p>nel caso 3 ci si trova già di fronte in sostanza, come si vedrà, a registri finanziari<sup>15</sup></p>
---	--

Tab. 1: sintesi del sistema dei registri giudiziari vercellesi.

Il breve elenco che ho ora esposto ha scopo di sintesi e procede quindi da una semplificazione, pure non indebita. Esso contiene anche un elemento, quello indicato con il sostantivo ‘condanne’, di cui io ho preso in esame alcuni esemplari<sup>16</sup>, che può sembrare simile fino a sovrapporsi con quella tipologia di registri che qui ho indicato come ‘compilazioni di condanne’. I registri di condanne contengono, come accennerò

<sup>15</sup> Tali registri recano persino al fondo una somma delle pene pecuniarie riscosse. Si veda per esempio il B 7082, f. 174v: « 1388, die 10 ianuarii. | Summa exacti huius libri est: lb. 141, sol. 15, d. 4 et exactos per Antonium de Maxino et Guillelmum Ponterium. | Facta racione in presentia domini reffendarii et sapientum rationis mensis ianuarii, videlicet dominorum Bonifacii de Burgaro, Guideti de Pezana, Iacobi de Freapanis, Thome de Maleto, Dominici de Bonfiliis et Fabiani Cochorelle camerarii »; cfr. anche B 7079, f. 175v: « Summa tocius exactionibus per Iohannem de Vasallis primum exac(torem) est: | lbr. 459, s. 1, dr. 6 tertiorum ».

<sup>16</sup> B 7078 del 1377, B 310 del 1383, B 7077 del 1406. Essi sono tuttavia in numero maggiore: l'elenco redatto da Giorgio Tibaldeschi ne conta più di ottanta esemplari. Resta ancora da rilevare in un elenco sistematico quali registri debbano essere inclusi nella categoria dei veri e propri registri di condanne e quali nella categoria, di cui qui si parlerà, delle compilazioni di condanne. I registri sono comunque relativi per la massima parte a condanne pecuniarie. Soltanto il registro del 1377 (B 7078), per quanto mi consta, contiene sia condanne pecuniarie sia condanne corporali, ma queste ultime *sub conditione*. Si vedano però anche i registri B 269, B 319, B 328, B 7077. Dagli statuti viscontei di Vercelli, emanati nel 1341, si apprende, sia pure per via circostanziale, che la *pena corporalis sive sanguinis* può essere pura o *sub conditione*, vale a dire, credo, sostituita dal pagamento di una somma di denaro. Se ne veda la stampa cinquecentesca: *Statuta Vercellarum*, ff. 110 v, 111v.

più avanti, delle parti procedurali<sup>17</sup> che le ‘compilazioni’ non contengono. Inoltre, come si vedrà, il tipo di registro definibile come *compilatus condepnacionum* è un registro derivato dalla spunta di registri di condanne precedenti e ha uno scopo ricapitolativo<sup>18</sup>.

Nei registri di bollette le partite a credito del comune si collocavano ad apertura di libro nella pagina di sinistra, mentre nella pagina di destra venivano poste le partite a debito. Nelle partite a credito si collocavano, come si vedrà in modo indiretto più avanti, le entrate derivanti dall’amministrazione della giustizia. Io non prenderò in esame questi registri, come non prenderò in esame la serie delle coppie parallele dei registri di entrate e spese, da una parte, e dei debiti e crediti dall’altra<sup>19</sup>. Qualche esempio a quest’ultimo proposito voglio però farlo. Nel registro di entrate e spese del 1385-1386 alle *rationes ordinarie* dei due anni indicati segue, a partire dal f. 65r, la parte del registro dedicata all’entrata (nella colonna a sinistra della pagina) e spesa (nella colonna di destra) straordinaria per l’anno 1386 (della contabilità straordinaria per il 1385 in questo registro non c’è traccia)<sup>20</sup>. Qui interessa naturalmente l’*intrata extraordinaria*, come conferma la prima partita a f. 65r:

Faciotus de Vassallis texaurarius comunis Vercellarum debet dare quos recepit de uno quaterno condemnationum sine quarto factarum per dominum Cominum de Suardis potestatem hoc anno, die decimo mensis februarii

lbr. 17, s. 6, d. 8 ter(tiorum).

Va precisato che, in questa contabilità, il dare e l’avere del comune è posto in capo al tesoriere del comune, che riceve o eroga somme di denaro risultando di volta in volta, nei confronti del comune, debitore o creditore<sup>21</sup>. Nella colonna del dare

---

<sup>17</sup> In esse si trovano rimandi ai registri delle inquisizioni (« prout in actis curie nostre plenius continetur »).

<sup>18</sup> Registri definiti per mezzo del participio *compilatus* con funzione di aggettivo (*liber compilatus*) non sono del resto una caratteristica propria del solo settore della documentazione giudiziaria: si veda per es. il « Liber compilatus debitorum comunis [.....] impositionis salis gabelle comunis Ver[cellarum non] levati ... » per l’anno 1378 e 1379 (Vercelli, Archivio Storico Civico, Armadio 74) [ringrazio Giorgio Tibaldeschi per avermi aiutato a individuare questo registro].

<sup>19</sup> Su questi registri si veda FERRARI 2001. Sul ruolo delle condanne nelle entrate fiscali signorili qualche accenno in LAZZARINI 2001, che prende in esame il caso gonzaghesco.

<sup>20</sup> Con il f. 65 inizia un nuovo fascicolo del registro. Di seguito, nei passi tratti dal registro, darò le cifre in numeri arabi in luogo dei numeri romani dell’originale, dove per altro tali numeri sono accuratamente incolonnati per migliaia, centinaia, decine e unità, come se si trattasse di una numerazione posizionale. Le abbreviazioni *lbr.*, *s.* e *d.* stanno per *libras*, *solidos* e *denarios*; *fo.* sta per *folio*.

<sup>21</sup> Per un esempio di entrata relativa a un credito del tesoriere verso il comune, nella partita a fianco di quella appena citata si legge: « Debet habere idem Faciotus datos mutuo Dominicho de Talia pro certis utensilibus emendis et reparationibus fiendis ... ».

(quindi dei crediti del comune), dopo due partite che qui non interessano, che seguono quella sopra citata, si legge ancora:

Item quos recepit et exegit de taleis, condemnationibus et aliis extraordinariis cum quarto, cassatis per Antonium de Maxino dictum Serrachonum de mensibus ianuarii, february et marcii millesimi suprascripti, scriptis in credito ipsi Antonio officiali super exacionibus cum quarto in libro de quarterio albi et nigri partitorum Vercellarum sive debitorum et creditorum, in fo. 45 lbr. 380, s. 10.

Le condanne pecuniarie e altre entrate si dividevano dunque in due diversi tipi: *cum quarto* e *sine quarto*. A f. 69r si legge ancora:

Item quos recepit de uno quaterno condemnationum sine quarto factarum per dominum Cominum de Suardis potestatem Vercellarum die secundo mensis maii millesimi suprascripti lbr. 42, s. 13, d. 4.

Item quos recepit de condemnationibus et foghagii veteribus et aliis diversis extraordinariis in quartatis, cassatos per Anthonium Serrachonum de Maxino notarium et officialem super exactione cum quarto, scriptos in credito eidem Anthonio in suprascripto libro partitorum, in fo. 45 lbr. 56, s. 7, d. 2.

Quale era la differenza tra i due tipi di entrate? Una partita scritta al f. 71r, pur relativa a un provento non giudiziario, aiuta a capirlo:

Item quos recepit cum quarto de talea imperialium 9 pro grosso posita hoc anno de mense maii, ab illis qui non soluerunt in terminis ordinatis, cassatos per Anthonium Serrachonum et Dominichum de la Muta officiales exactionum cum quarto, et scriptos in credito eis in libro suprascripto in fo. 45 lbr. 81, s. 13, d. 9,5.

Il quarto è quindi l'interesse di mora (ammontante a un quarto della somma dovuta?) maturato sulle somme non corrisposte dai debitori del comune entro il termine stabilito.

A questo punto occorrerà anche dare uno sguardo al più volte ricordato *liber de quarterio albi et nigri partitorum*, altrove detto (invece che *partitorum*) *debitorum et creditorum* (f. 26r)<sup>22</sup>. Voglio soffermarmi su di esso perché, nella lettura che qui

---

<sup>22</sup> Mentre il registro sinora visto nel *liber partitorum* corrispondente viene detto *liber carte clavarie sive dati et recepti* (f. 44r). I libri *debitorum et creditorum* sono libri di conti le cui pagine sono intestate a debitori e creditori del comune. Quello qui citato reca a f. 1r, sotto l'indicazione dell'anno (1385), la seguente intestazione: « Liber debitorum et creditorum comunis Vercellarum exercentibus officia racionatorum et clavariorum, me Antonio de Centoriis et Dominicho de Bonfiliis ad dicta officia deputatus ».

propongo, intendo valorizzare le connessioni e i rimandi tra registri diversi, lavorando a un dipresso come facevano gli ufficiali finanziari del comune (tesorieri, razionatori, camerari, ecc.), procedendo a una spunta incrociata dei registri. Si è visto che al f. 45 del libro *partitorum*, che reca una coperta divisa in riquadri bianchi e neri (due riquadri sovrapposti sul piatto anteriore, due sul posteriore), dovrebbero trovarsi le entrate che qui interessano. In effetti sul *recto* di quella pagina si legge:

Antonius Serrachonus de Maxino notarius et officialis super exactione cum quarto primis sex mensibus de 1386 debet dare cassatos per eum de uno libro focholariorum (...) et de uno alio libro condemnationum cum quarto factarum per dominum Nerium de Hesis et per dictum dominum Lutherium <de Ruschonibus> per lbr. 411, s. 15, d. 9, facta ratione de dicto exacto hoc anno, die 10<sup>o</sup> mensis iulii, in presentia domini vicarii et domini referendarii, per sapientes rationum et camerarios, in summa  
lbr. 539, s. 17, d. 2 tertiorum.

Antonius suprascriptus et Dominichus de la Muta officiales exactionum cum quarto ultimis sex mensibus suprascripti anni currentis 1386 debent dare cassatis per eos dicto tempore, videlicet de intrata focholariorum impositorum dictis sex mensibus (...) et de talea imperialium 9 pro grosso imposita de mense maii pro muro civitatis dirupto (...) et de intrata focholariorum grossi pro grosso imposita primis sex mensibus eiusdem anni (...) et pro sale in quartato non levato in terminis ordinatis (...) et pro condemnationibus et aliis intratis in quartatis (...) et pro censibus (...) necnon de foghagio imperialium 27 pro grosso imposito tempore regiminis domini Lutherii de Ruschonibus (...) facta ratione (...) in summa  
lbr. 1127, s. -, d. 5 tertiorum.

(...)

Item scriptis in debito predicto Facioto in libro suprascripto, in fo. 65 in ratione extraordinaria conclusa de mense aprilis 1386  
lbr. 380, s. 10.

Item scriptis in debito predicto Facioto texaurario in libro suprascripto, in fo. 69 in alia ratione extraordinaria dicti anni  
lbr. 56, s. 7, d. 2.

(...)

Item scriptis in debito predicto Facioto in libro suprascripto, in fo. 71 in quadam ratione extraordinaria et sunt pro talea imperiales 9 pro grosso  
lbr. 81, s. 13, d. 9,5

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

Summa lbr. 1127, s. -, d. 5.

Le somme da me prima citate, estratte dal libro di entrate e spese del 1385-1386, corrispondono a quelle iscritte sul parallelo *liber partitorum* per gli stessi anni.

Accanto ai registri ora menzionati credo (ma una verifica per ora manca) vada considerata altra documentazione. Ad essa si accennerà più avanti. Doveva essere depositata in protocolli notarili ed essere fortemente connessa con la procedura giudiziaria e i suoi esiti di carattere finanziario. Alludo in particolare al meccanismo delle fideiussioni, necessario per stare in giudizio. Il sistema giudiziario, così come lo si vede documentato dai registri superstiti, basava il suo funzionamento sull'esistenza di riserve di liquidità messe a disposizione da privati, fossero o meno professionisti del credito (il più delle volte lo erano). Senza la disponibilità di queste risorse finanziarie il sistema in questione non avrebbe avuto le caratteristiche che invece aveva. Da un certo punto di vista il convenuto poteva subire il giudizio, e il diritto che era accusato di avere leso poteva essere fatto valere in giudizio, in quanto il convenuto stesso era solvibile, era in grado di fare fronte al pagamento di una eventuale condanna pecuniaria<sup>23</sup>.

Dicevo prima che la connessione tra le diverse tipologie di registro poteva essere, oltre che di carattere funzionale, di carattere formale-diplomatico. Nei registri che contengono elenchi di pene inflitte di carattere pecuniario (identificati talvolta come compilazioni di condanne: *liber compilatus condemnationum*) si rimandava a un *authenticum*, vale a dire a una scrittura altamente formalizzata, accanto e in dipendenza della quale si ponevano, con ogni evidenza, scritture che non lo erano (gli stessi registri di compilazioni di condanne, che erano in sostanza dei registri contabili). Qualche esempio servirà a chiarire questo punto. Il « Liber diversarum condemnationum », che riporta le condanne pronunciate nel corso di diversi regimi podestarili, inizia a f. 2r con le condanne erogate il 29 maggio 1389 (era podestà Corrado Rusconi)<sup>24</sup>. Esso

---

<sup>23</sup> Gli statuti, citati sopra a nota 16, stabiliscono che l'individuo sottoposto a processo debba, se i reati di cui è accusato non prevedano pene corporali (« si causa non fuerit corporalis »), « servare mandata domini potestatis Vercellarum et eius curie et solvere omnem condemnationem que de ipso fieret occasione eorum que in titulo contra ipsum formato continentur, si condemnatio de ipso fieret pecuniaria communi Vercellarum vel parti alteri applicanda vel utrique sub obligatione omnium bonorum suorum et debeat fideiussores seu fideiussorem idoneum vel idoneos dare de predictis » (*Statuta Vercellarum*, f. 110v). Il nesso tra la capacità da parte della persona incolpata di un crimine (il « culpatus de maleficio » dello statuto appena citato) di fornire garanzie idonee, in mancanza delle quali non è ammesso al circuito della giustizia, e il suo radicamento nella società locale è fondamentale: cfr. VALLERANI 2007a. La fideiussione nel sistema che qui si sta esaminando comporta soltanto un impegno di pagamento, non un deposito cauzionale. Essa intrattiene quindi una relazione complessa con la natura del crimine e, di conseguenza, con la pena prevedibile in caso di colpevolezza, che si tratti di una pena pecuniaria, corporale o mista. La questione merita di essere approfondita. Ampia materia di riflessione offre CARBONE 1983 (in particolare le pp. 517-528), che verte però sul « bail process » inglese e poi anche americano.

<sup>24</sup> B 300. Sui podestà di Vercelli nell'età di Gian Galeazzo GRILLO 2010, pp. 99-102.



reca memoria al f. 2v di una condanna a 200 lire di moneta pavese contro Marcolino da Vimercate «olim domicellum domini Guidonis de Vicomercato honorabilis potestatis Vercellarum ... eo quia cum una daga vulneravit Iacopinum Exspum tribus vicibus cum sanguinis effusione, ut patet in authenticum»: il rimando, che è anche un rimando di carattere funzionale, è dunque a un *authenticum*. Tali rimandi, nei registri come quello appena menzionato, si contano a decine: così in un registro di condanne pronunziate al tempo del podestà Balzarolo de Badagio, che inizia con le condanne del 12 novembre 1390<sup>25</sup>; in un registro di condanne del tempo del podestà Paolo Mantegazza, che inizia con le condanne lette il 4 novembre 1391<sup>26</sup>. Ma soprattutto voglio ricordare un grosso registro che conta di più di 170 fogli, con le condanne (il registro è denominato «*Compilatus omnium condemnationum*») pronunziate dal tempo del podestà Francesco Scotti, nel 1377, fino al tempo del podestà Spinetta della Mirandola, nel 1387<sup>27</sup>; e un altro «*Liber compilatus condemnationum de malleficiis et extraordinariis*» di quasi 100 fogli relativo alle podesterie degli anni 1377, 1379 e 1380<sup>28</sup>: in entrambi i rimandi all'*authenticum* (*prout in authentico continetur* oppure *prout in authentico plenius continetur*) tornano più e più volte.

Tale *authenticum* doveva corrispondere ai registri che contenevano i dispositivi delle sentenze di condanna, piuttosto che ai registri delle inquisizioni. Tali registri di condanne (*libri condemnationum*), è bene insistere su questo punto, non coincidevano quindi con libri come quelli menzionati al capoverso precedente, che contenevano, come si è già detto, compilazioni di condanne, vale a dire elenchi sintetici di condannati, pene e motivazioni della condanna, più annotazioni marginali relative al pagamento delle ammende. Essi erano invece concepiti nella forma di presentazioni ordinate, scandite in paragrafi, delle cause discusse di fronte al giudice dei malefici: si aprivano, dopo una solenne intestazione<sup>29</sup>, con un segno di paragrafo cui seguiva

---

<sup>25</sup> B 299: si vedano i ff. 1v, 2r, 2v, 3r, 5v, 6r, ecc.

<sup>26</sup> B 301: cfr. ff. 1r, 3r, ecc.

<sup>27</sup> B 7082.

<sup>28</sup> B 7083: se ne veda più avanti l'intestazione.

<sup>29</sup> Cito da quella del registro B 310, f. 1r: «*Hec sunt condemnationes et sententie condemnationum pecuniarium date late et facte et in hiis scriptis sententialiter promulgate per egregium militem dominum Antonium Vicecomitem potestatem Vercellarum pro illustri principe magnifico domino domino comite Virtutum, Mediolani et cetera imperiali vicario generali, contra et adversus infrascriptos homines et personas pro infrascriptis per eos et quolibet ipsorum commissis et perpetratis, ventilate et examinate sub examine laudabilis et sapientis viri domini Antonii de Pontremolo licentiatum in iure, vicarii et assessoris prefati domini potestatis, cum consilio voluntate et deliberatione curie prefati domini potestatis, et scripte per me Philipinum de Lerea notarium et officialis comunis Vercellarum sub anno a nativitate Domini currenti 1383, indictione sexta, die duodecimo mensis decembris.*

l'identificazione del condannato (per esempio, « § Antonium dorerium de Arborio habitator Vercellarum in vicinia Sancti Iuliani ») e continuavano con un capoverso in cui si esponevano gli elementi essenziali della causa<sup>30</sup>, cui seguiva la menzione sintetica delle norme violate dal convenuto: « Comitendo predicta contra formam iuris statutorum et ordinamentorum comunis Vercellarum ». Venivano quindi riassunte le fasi procedurali con un rimando finale agli *acta dicte nostre curie*, vale a dire ai registri delle inquisizioni<sup>31</sup>. Seguiva la condanna del podestà, aperta dall'avverbio *idcircho*, pronunciata in forma soggettiva:

Idcircho nos Luterius de Rusconibus miles, potestas suprascriptus, secuti formam iuris statutorum et ordinamentorum comunis Vercellarum et omni alio iure modo causa et forma quibus melius possumus et debemus, predictum

§ Antonium dorerium

in lbr. 12, s. 10 Papiensium,

dandis et solvendis thesaurario comunis Vercellarum, nomine ipsius comunis recipienti, in pecunia numerata tantum, sine aliqua compensatione admitenda, infra decem dies proxime venturos

---

Nos Antonius Vicecomes miles Vercellarum potestas, secutus formam iuris statutorum et ordinamentorum comunis Vercellarum et omnis alii iuris via modo causa et forma quibus melius possumus et debemus et vigore nostri arbitrii nobis in hac parte concessi, infrascriptas condemnationes pecuniarias et sententie condemnationum pecuniarium contra infrascriptos homines et personas, sedentes pro tribunali super lobia nova broleti comunis Vercellarum, in publica et generali contione sono tubarum et campanarum more solito convocata et congregata, damus sententias et in hunc modum proferimus, videlicet ... ».

<sup>30</sup> Cito da un *liber condemnationum* del 1385 (B 258), podesteria di Loterio Rusconi di Como, un registro molto danneggiato nella parte iniziale, dove si trovano una serie di fogli malamente strappati [ma si veda l'intestazione a f. 29r: « Hec sunt condapnaciones corporales sub conditione et pecuniarie et sententie condapnationum corporalium sub conditione et pecuniarium ... ». Il primo superstite per intero è il 21, dal quale cito quanto riguarda il processo contro il *dorerius* Antonio. Il capoverso in cui vengono esposti gli elementi essenziali della causa, con qualche omissione, è il seguente: « Contra quem procesum est per nos <Luterium de Ruschonibus potestatem etc.> et dictum nostrum iudicem malleficiorum per inquisitionem contra ipsum Antonium formatam et maxime ex denuncia Avondini sartoris consulis vicinie Sancti Iuliani continenti quod cum Zaninus de Rodobio civis Vercellensis, habitans in dicta vicinia, esset super hostium domus ipsius Zanini, ideo predictus Antonius dorerius malo modo et ordine, scienter et dolose, tractate et appensate, animo irato fecit insultum et agressuram contra et adversus personam ipsius Zanini .... Et predicta comisa et perpetrata fuerant per suprascriptum Antonium dorerium de anno presenti et mense aprilis proxime preteriti in dicta vicinia Sancti Iuliani prope domum habitacionis ipsius Zanini, inter hostium dicte eius domus et banchum, coheret ab una parte ... ».

<sup>31</sup> « Et nobis et dicte nostre curie legitime constat dictum Antonium comisisse et perpetrasse omnia et singula contenta in dicta inquisitione et ea vera esse per confessionem ipsius Antonii coram dicto nostro iudice malleficiorum sponte factam. Cui Antonio, ibidem presenti et intelligenti, per dictum nostrum iudicem malleficiorum datus et assignatus fuit certus terminus defensionis, iam elapsus, ad omnem eius defensionem faciendam, si qua facere volebat et intendebat de predictis. Et nullam fecit, prout hec et alia in actis dicte nostre curie plenius continetur ».

sub pena quarti pluris, sedentes ut supra in hiis scriptis sententiamus condapnamus et condapnatum esse pronuntiamus.

Quest'ultimo capoverso è fondamentale dal punto di vista che qui si assume, dato che stabilisce il passaggio dalla fase giudiziaria della causa a quella finanziaria: la pena pecuniaria imposta al condannato andava pagata al tesoriere del comune di Vercelli in contanti, senza che potesse essere ammessa alcuna compensazione (vale a dire senza che si potessero equilibrare partite diverse di dare e avere nei confronti dell'istituzione poste in capo al condannato)<sup>32</sup> entro quindici giorni sotto pena del quarto.

Occorre, prima di procedere, dire soltanto che in calce ad alcune di queste condanne, venne registrato il nome del fideiussore, il quale (non si mancò di ricordare) aveva rinunciato ad avvalersi delle eccezioni legali a sua protezione (a protezione, come si legge negli *instrumenta* notarili, del debitore 'secondario')<sup>33</sup>. La questione delle fideiussioni, cui si è già accennato e su cui si tornerà, è un anello fondamentale della catena che, garantendo il pagamento dell'ammenda, collega saldamente l'esercizio della giustizia alle sue ricadute finanziarie. La fideiussione giudiziaria doveva generare un flusso documentario parallelo, che veniva depositato, come sopra si accennava, nei protocolli dei notai nonché, se il fideiussore esercitava il credito in forme professionali, nei libri della sua azienda.

Oltre che all'*authenticum* ora menzionato, nei registri di compilazioni di condanne si trovano rimandi ad altre scritture, alcune in registro altre probabilmente corrispondenti a veri e propri *instrumenta*. Inoltre all'interno di tali registri, caratterizzati da un più basso livello di formalizzazione rispetto agli altri, sono presenti a margine anche vere e proprie scritture con sottoscrizione del notaio ufficiale che le aveva redatte. Lo si vedrà più avanti.

Tutto ciò ha a che fare con la legittimità della procedura e con la credibilità della documentazione nella quale essa veniva depositata, dalla denuncia del crimine al pagamento dell'ammenda. Ad altro discorso mi sembra rimandino, almeno dal punto di vista che ora si assume, le pene di carattere non pecuniario, quelle *corpora-*

---

<sup>32</sup> Sul principio contabile della compensazione negli spazi alpini lombardi del tardo medioevo si veda DELLA MISERICORDIA 2015; un caso vercellese è studiato da OLIVIERI 2016. In realtà tali compensazioni erano poi, almeno in certi casi, fatte valere, come assicurano certe note marginali dei registri detti *compilati condapnationum*, di sopra già menzionati: cfr. oltre, testo rel. alla nota 54.

<sup>33</sup> « Pro quo Antonio fideiussit

§ dominus Iohannes de Sonomontis ob(ligando), renunc(iando) et cetera ».

*les sive sanguinis pure*, non quelle *sub conditione*, per riprendere il dettato degli statuti viscontei di Vercelli<sup>34</sup>.

Naturalmente la giustizia di cui qui si stanno esaminando le ricadute finanziarie basava la sua ragione d'essere su motivazioni che avevano rilievo sul piano ideale e politico, come d'altra parte si può leggere negli *incipit* di certe disposizioni presenti nella sezione *De maleficiis et ferutis* del libro quarto degli statuti del 1341<sup>35</sup>. Erano in definitiva tali ragioni che rendevano necessario e sostenevano l'apparato giudiziario preposto alla repressione dei crimini: nei verbali della procedura non si manca di dichiararlo. Il crimine, lo si è già visto, viene commesso « contra formam iuris statutorum et ordinamentorum comunis Vercellarum »<sup>36</sup>, espressione presente in una formula che segue l'esposizione del fatto delittuoso e delle sue circostanze. La stessa formula si trova (con la medesima funzione e posizione: il formulario è in parte lo stesso) nei *libri inquisitionum*, talvolta più riccamente articolata: in una inquisizione per una rissa avvenuta in Masserano, località sita a est di Biella, apertasi nel giugno 1390 contro tal Giovanni Torceto, si legge che Giovanni aveva commesso i fatti contestati (« comitendo predicta »), oltre che contro le norme contenute negli statuti e ordinamenti comunali, « contra honorem regiminis prefati domini potestatis », che era allora il milanese Balzarolo Pusterla; altre volte, oltre alla violazione di statuti e ordinamenti, si contestò la violazione dell'*honor et pacificum statum potestatis et comunis Vercellarum*<sup>37</sup>; oppure, in un percepibile crescendo di gravità (traggo quanto segue da un registro di inquisizioni iniziato all'indomani della restituzione di Vercelli ai Visconti, nell'agosto 1377<sup>38</sup>), contro il « pacificum statum magnifico-

---

<sup>34</sup> Si veda sopra, nota 16.

<sup>35</sup> *Incipit* che riprendono celebri passi delle *leges* civili e canoniche, come « ut defectu accusatorum maleficia non remaneant impunita, statutum est ... » posto all'inizio del capitolo che legittima l'*inquisitio ex officio* (*Statuta Vercellarum*, f. 109r), oppure « ut propter opiniones et glosarum diversitates volentes accusare ab accusatione non repellantur, statutum est ... » che introduce la disposizione sugli ammessi all'accusa *in publico crimine* (*ibidem*, f. 109v), o ancora, al principio del capitolo successivo, relativo alla citazione dell'accusato, « ut processus ordinate fiant et pene imponende non prolongentur dilationibus, statutum est ... », per fare solo alcuni esempi.

<sup>36</sup> B 258, f. 21r, e si veda ff. 21v, 22v, 23r, 23v, ecc.

<sup>37</sup> B 250, f. 7r, e cfr. 8r, 9r (a partire da qui « contra formam iuris statutorum et ordinamentorum comunis Vercellarum ac contra honorem regiminis et curie prefati domini potestatis »), 11r, 17r, 19r, 24r, 30r. Altre volte, in questo stesso registro, la formula è ceterata: 26r, 27r, ecc.; cfr. per esempio B 264, ff. 1v (« contra formam iuris statutorum et ordinamentorum comunis Vercellarum et honorem dicti domini potestatis »), 6v (« Comitendo predicta et cetera »), ecc.

<sup>38</sup> B 252: la prima inquisizione iniziò il 7 luglio 1377; l'ultima causa del registro muove da un'accusa presentata nel giugno 1378.

rum dominorum nostrorum»; o persino, nello stesso periodo e in un caso di tradimento e ribellione,

contra Deum et iusticiam et contra honorem et pacificum statum predictorum magnificorum dominorum nostrorum ac contra formam iuris statutorum et ordinamentorum comunis Vercellarum et in magnum dampnum et preiudicium dicti comunis et hominum Vercellarum ac contra formam decreti magnifici et excelsi domini nostri domini Galeaz Vicecomitum Mediolani, Vercellarum et cetera, imperialis vicarii generalis<sup>39</sup>.

Il crimine, quindi, non ledeva solo statuti e ordinamenti. Questi ultimi costituivano la *lex* particolare che, in armonia con la *lex comunis* (e fatto sempre salvo il volere del principe, che derogava ad ogni legge<sup>40</sup> e poteva quindi intervenire a modificare o annullare la sentenza), definiva il quadro dei comportamenti devianti e il genere e l'ammontare della pena. Il crimine costituiva un attentato all'*honor* del podestà e al pacifico stato del comune e, nei casi più gravi, all'*honor* e al pacifico stato del principe, e persino all'ordine divino e al piano astratto della giustizia, *Deum et iustitiam*.

A questo *climax* grazie al quale si ascende tutta la scala degli ordinamenti, delle istituzioni, delle magistrature e dell'*honor*, che costituisce una componente delicatissima dello *status* di istituzioni e uomini che ne assumono gli incarichi<sup>41</sup>, corrispondono i comportamenti concreti soggetti all'attenzione dei giudici: si va dalla repressione dei crimini gravi, degli *enormia malleficia* che ledono l'ordine pubblico, alla repressione di crimini di grado minore, testimonianza di una resistenza spicciola e quotidiana contro le ramificazioni locali del potere visconteo, o dei consueti episodi di insulti, risse, furti, adulteri e via dicendo, fino alla repressione di piccole violazioni di norme statutarie di ambito commerciale o relative alla polizia civica<sup>42</sup>. Qui, nel mettere a fuoco uno degli aspetti di maggiore rilievo di questa politica repressiva, quello di carattere fiscale, si compie una scelta che dipende da un aspetto peculiare di questa giustizia penale tardomedievale, che infliggeva nella grande maggioranza dei casi pene di carattere pecuniario, come bene attestano i registri giudiziari superstiti. La conservazione di queste serie di registri, come si diceva al principio di queste pagine, è dovuta proprio alla loro rilevanza fiscale. Tuttavia il prevalere delle pene pecuniarie

---

<sup>39</sup> B 252, rispettivamente ff. 1v, 6v e 9v (qui si procede contro «publicos et famosos latrones ac stratarum cursores et depredatores» colpevoli di *enormia malleficia*).

<sup>40</sup> BLACK 2009, pp. 11-29; BLACK 2015.

<sup>41</sup> CHITTOLINI 1989, che verte sugli ufficiali del secondo Quattrocento sforzesco, con considerazioni di valore generale per gli ufficiali tardomedievali; per la Toscana del Quattrocento si veda SALVADORI 2000, pp. 116-119.

<sup>42</sup> TIBALDESCHI 2014; CAMPISI 2018; DOSSENA 2018.

non è un riflesso distorto delle logiche della tradizione archivistica, ma un dato strutturale della realtà giudiziaria tardomedievale, dovuto al fatto che l'esercizio della giustizia era inteso anche come una risorsa sulla quale i regimi politici facevano grande affidamento per finanziare i loro disegni.

La procedura applicata dall'apparato giudiziario per la repressione dei *maleficia* generava quindi, come si è già visto, una serie di scritture che tenevano memoria del procedimento e al tempo stesso legittimavano l'esecuzione della pena. Ai fini di una analisi formale, effettuata mediante gli strumenti della diplomatica, di queste scritture o anche soltanto di una loro definizione tipologica e funzionale si può provare ora a partire, procedendo per così dire in senso contrario, dall'esame cursorio di due registri derivati dello stesso genere cui di sopra si è già più volte accennato: si tratta di due *Libri compilati condempnacionum*, come si legge con qualche variante sul primo foglio dei due registri (Figg. 2 e 3) <sup>43</sup>.

La definizione, come si accennava, è efficace nell'individuare in modo immediato il carattere derivato di questo genere di registri. Tuttavia è bene non fare troppo assegnamento su queste definizioni, dato che registri di denominazione più semplice, come *Liber certorum condempnacionum*, *Liber diversarum condempnacionum* o semplicemente *Condempnaciones* <sup>44</sup>, sono da un punto di vista formale e funzionale del tutto identici alle compilazioni di condanne prima menzionate. Si tratta di documentazione redatta nel corso di lavori di rendicontazione, derivante, per ciò che riguarda almeno lo specchio centrale della pagina, dai registri di condanne di cui si è parlato <sup>45</sup>. Tali compilazioni di condanne (*compilati condempnacionum*) erano il riflesso e lo strumento delle fasi che seguivano la pronunzia delle condanne e conducevano alla riscossione delle pene oppure, almeno in certi casi, alla loro cassazione.

Sulla natura di registro derivato del *compilatus condempnacionum* vale la pena insistere: come si legge nella pagina di apertura del registro che reca la segnatura B 7083, esso è un *Liber compilatus* delle condanne irrogate nel corso dei regimi podestarili di Francesco Scotti (1377) e dei suoi immediati successori fino al 1380. La *compilatio* tuttavia è successiva. Risale all'anno dopo, 1381, al tempo del regime del podestà milanese Lafranco de Porris:

---

<sup>43</sup> B 7082, f. 1r: « Compilatus omnium condempnacionum factarum tempore regiminis egregii viri domini Francisci de Scotis honorabilis potestatis Vercellarum et districtus sub anno currenti 1377 usque ad tempus regiminis egregii et spectabilis militis domini Antonii Vicecomitis honorabilis potestatis Vercellarum et aliorum regiminum inde secutorum (SN) ». E si veda qui oltre, testo relativo alla nota 46.

<sup>44</sup> Rispettivamente B 7084, B 300 e B 299.

<sup>45</sup> Si veda sopra, testo relativo alle note 24-31.




Fig. 2 - Intestazione del *Liber compilatus condempnacionum* B 7082.





Liber compilatus condempnacionum de malleficiis et exstraordinariis factum tempore regiminum dominorum Francisci Scoti de Placencia et egregii militis domini Azonis ac Georgii militis domini Iohannis de Lucha potestatum Vercellarum 1377, 1379 et 1380. Et que compilatio dictarum condepnacionum facta et compilata fuit tempore regiminis egregii et spectabilis viri domini Lafranchini de Porris de Mediolano potestatis honorabilis Vercellarum 1381, indicione quarta, de mense marcii dicti anni <sup>46</sup>.

Esso è quindi uno strumento riassuntivo, frutto di un processo redazionale diverso da quello dei registri di inquisizioni e dei registri di condanne. Questi ultimi due si basano su scritture preparatorie, mentre il *compilatus* deriva da una revisione di anteriori registri di condanne.

Converrà ora soffermarsi su alcuni aspetti dei *Libri compilati condempnacionum*, con particolare riguardo sulla struttura di base delle singole entrate, assai formalizzata pur nell'aspetto dimesso della *mise en page* della scrittura, e sulle loro, per altro non sempre presenti, aggiunte marginali, anch'esse dotate di un buon grado di formalizzazione.

Le entrate si dispongono in serie sotto una intestazione che indica che le condanne, di cui segue elenco, vennero pronunciate in un certo determinato giorno nel corso del regime di un determinato podestà <sup>47</sup>. La singola entrata consta del nome del condannato, della somma che venne condannato a pagare e del motivo della condanna. Ciascuna entrata è quindi organizzata in tre capoversi, come nell'esempio che segue (Fig. 4):

Condepnationes facte tempore regiminis suprascripti domini Franci Scotis potestatis ut supra  
1377 die penultimo ianuarii.

Iacobus filius Buzini Leboris de  
Veverono districtus Vercellarum

in libris mille Papiensium

eo quia dictus Iacobus comisit  
homicidium in persona Henrici de  
Henrigacio de dicto loco.

---

Antonius de Casale

in libra 1 tertiorum

eo quia inventus fuit per dominum collateralem

---

<sup>46</sup> B 7083, f. 1r.

<sup>47</sup> Le condanne irrogate dal tribunale dei malefici venivano pronunciate dal podestà periodicamente tutte insieme « ad lobiam ubi leguntur condempnationes maleficiorum » (*Statuta Vercellarum*, f. 110r, cfr. f. 112r).

tenere mensuram unam unius  
medii non aplicatam <sup>48</sup>.




Fig. 4 - Liber compilatus condempnacionum B 7082, f. 12r.

<sup>48</sup> B 7082, f. 12r.

L'ultimo capoverso può essere talvolta concluso da un riferimento agli statuti cittadini, una cui norma specifica è stata violata dal reo, come nell'esempio in nota<sup>49</sup>, o all'*honor regiminis* o all'*honor domini nostri* lesa dagli atti commessi dai condannati, nel caso di crimini più gravi, come si può vedere da altri due esempi offerti in nota relativi a due capoversi che concludono altrettanti elenchi di uomini condannati alla massima pena pecuniaria, mille lire di moneta pavese<sup>50</sup>. A ciò si aggiunga che in certi casi, come ho già detto di sopra e come risulta anche dal secondo dei due esempi appena addotti, è presente un riferimento a un altro registro, indicato come *authenticum*, che deve, come si è già detto, corrispondere al registro delle condanne.

Infine, per aggiungere un altro elemento alla casistica qui illustrata (ma si tratta di un elemento di tutto rilievo), si hanno entrate in cui come ultima voce viene ricordato il nome del fideiussore che ha convenuto di prestare garanzia del pagamento della condanna<sup>51</sup>.

Il registro che ho preso ora ad esempio, il *compilatus condemnationum* che inizia con le condanne irrogate nel corso del regime del podestà Francesco Scotti, presenta questa impostazione articolata ma semplice, a una sola colonna, per i primi 81 fogli. Segue, a f. 82r, un esempio di aggiunte marginali che nell'altro *compilatus* qui preso in esame, il B 7083, sono presenti fin dall'inizio. Queste aggiunte non sono semplici postille a margine. Hanno anzi una struttura e una disposizione (a sinistra e a destra dell'entrata centrale) codificate e hanno rilievo per le procedure connesse con il pagamento delle ammende. Vediamo subito un caso dal registro studiato finora. Nell'esempio mostrato nella figura 5<sup>52</sup>, di cui si offre qui sotto una trascrizione, una persona diversa dal condannato, con ogni evidenza il fideiussore, paga a quattro e più anni dalla pronuncia della condanna (gennaio 1383), con l'intenzione di recuperare in seguito il denaro dal condannato, una somma che corrisponde all'ammontare della condanna maggiorata di un quarto circa:

---

<sup>49</sup> « ... | Laurencius de la Malvaxia | in lbr. 2 tertiorum | Eo quia inventus fuit per dominum collateralem non habere mensuras applicatas, contra formam et cetera <scil. contra formam statutorum communis Vercellarum » (B 7082, f. 9r).

<sup>50</sup> « Et quia omnes superius nominati derobaverut certos homines de pluribus bestiis contra honorem regiminis » (B 7082, f. 4r); « Eo quia omnes superius nominati multa mala comiserunt contra honorem illustris domini nostri, prout in autentico continetur » (B 7082, f. 9r).

<sup>51</sup> « Alaxina uxor condan Antonii de Bonello | in l. 3, s. 6, d. 8 tertiorum | Eo quia dicta Alaxina dixit verba iniuriosa domino Antonio de Vassallis, prout in autentico continetur. | Pro qua fideiussurunt | § Sucius de Maxino, | § Iohannes de Casaligualonis » (B 7082, f. 5v); « Henricus de Monest filius quondam Henrici teotonici | in lbr. 4 tertiorum | eo quia vulneravit Margarinam de Candia duabus percussionibus cum sanguinis effusione, prout in autentico continetur. | Pro quo fideiussit | § Maffiolus de la Strata » (B 7082, f. 18r).

<sup>52</sup> B 7082, f. 82r.

Bartholomeus de Maxino	Iohannes filius Olmeti de Gatnaria	1387, die primo octubris.
	in lbr. 1, s. 10, d. 6 tertiorum, ultra id quod solutum est in authentico	Soluit Bartholomeus de Maxino animo recuperandi ab ipso de sorte et quarto
	eo quia percussit Antonium de Masario prout in authentico continetur.	lbr. 1, s. 18, d. 1,5.




Fig. 5 - *Liber compilatus condemnationum* B 7082, f. 82r.

Invece in un esempio tratto dal registro B 7083 a pagare l'ammontare della condanna più il quarto con quasi quattro anni di ritardo fu il condannato: manca l'annotazione a sinistra, è presente solo quella a destra perché a effettuare il pagamento fu il condannato stesso<sup>53</sup>:

Casparum fornarium	1381, die 11 iulii.
in s. 13, d. 4 tertiorum	Soluit de sorte et quarto
eo quod inventus fuit per dominum militem non habere aliquam quantitatem panis ad vendendum contra formam statuti comunis Vercellarum.	s. 16, d. 8 tertiorum.

<sup>53</sup> B 7083 f. 11v.

L'interesse di queste note aggiunte sui due margini è grande. Una casistica ampia mostrerebbe le diverse eventualità che si verificavano, riguardo a tali pagamenti, dopo la pronuncia della sentenza. Il punto più rilevante mi sembra il ruolo che in questa giustizia assumeva la mediazione finanziaria (lo vedremo bene parlando dei registri di inquisizione) e le operazioni contabili innescate dai processi di pagamento delle condanne pecuniarie. Si trattava di affari che coinvolgevano più persone: il condannato, il suo fideiussore, il podestà, il tesoriere del comune, i notai addetti a vari uffici; e riguardavano più scritture.

Nel giugno 1379 Giovanni de Casalino venne condannato per una rissa al pagamento di 3 lire di moneta pavese. Nel febbraio 1381 su mandato del podestà la condanna venne *deliverata*, vale a dire, come si può ricavare da confronti con altre note consimili, scontata da Graziano da Lignana, probabilmente il tesoriere del comune, grazie a una compensazione con una somma che il condannato doveva ricevere dal comune (*quamdam eius bullam*). La nota ricorda che l'atto di compensazione venne sottoscritto da un notaio, Giorgio Testa (che da un'altra nota apprendiamo essere il camerario)<sup>54</sup>:

1381, die 26 februarii.  
Mandato domini Lafrancholi Porri potestatis Vercellarum deliverata est dicta condamnacio dicti Iohannis lbr. 2, s. 10 tertiorum Graciano de Leygnana, compensata cum quadam eius bulla facta et cetera.  
Georgius Testa subscripsit.

Iohannem de Casalino filium condam Ricardini habitatorem Vercellensem vicinie Sancte Agnetis

in l. 3 Papiensium

pro quo Iohanne fideiussit

§ Antonius Oliarium filius condam Iohannis civis Vercellensis

eo quod predictus Iohannes fecit rixam et rumorem cum Iacobo de Casalino cum sanguinis effusione, prout in authentico continetur.

In un'altra entrata dello stesso registro, relativa a un Bertolino da Cremona, condannato nell'agosto 1379 in 10 soldi di moneta pavese per aver violato il copri-fuoco, la nota sul margine sinistro informa che nel settembre di due anni dopo

<sup>54</sup> B 7083, f. 60r: la condanna di Giovanni fa parte della serie di condanne pronunciate al tempo del regime di Azzone Visconti, il 13 giugno 1379. Si noti che la condanna è espressa in moneta pavese, mentre la *deliveratio* in denari terzoli. La scrittura al centro della pagina è attraversata da linee sinuose come ulteriore segno di avvenuto pagamento.

l'intera condanna venne scontata per ordine del podestà dal tesoriere Paolo da Novara, compensando con una sua *bulla*, «prout in libro compensationum continetur» (f. 62v, si veda anche f. 78r)<sup>55</sup>.

Non insisterò oltre, lasciando a futuri contributi lo spazio per illustrare con più larghezza l'interesse di queste note marginali. Vorrei ora, prima di concludere, soffermarmi su alcuni aspetti dei registri delle inquisizioni. Come dicevo all'inizio questi registri appaiono, nel confronto con gli altri, come i più formalmente strutturati, anche perché le singole inquisizioni, che occupano in genere più pagine, sono composte, come è ben noto, da una successione codificata di atti redatti sulla base di un formulario stabilito<sup>56</sup>. Un registro del 1377, risalente quindi a quel podestariato di Francesco Scotti che tanto rilievo ha nella superstita documentazione giudiziaria viscontea, reca sul margine sinistro delle pagine delle note che individuano, mediante una sintetica definizione, l'atto giudiziario verbalizzato a fianco, a partire dal primo atto dopo la formulazione dell'accusa<sup>57</sup>. Tralascio qui di riassumere la successione dei capoversi iniziali del verbale-tipo di una causa<sup>58</sup>, ma offro un esempio trascrivendo l'inizio di un procedimento da un *liber inquisitionum* degli anni 1390-1391 (si veda la Fig. 6)<sup>59</sup>:

---

<sup>55</sup> Bertolino fu condannato «eo quod inventum fuit per dominum militem in taberna domus Antonii de Allegro post tercium sonum campane, contra formam statutorum comunis Vercellarum». Nella nota marginale si legge «liverata est dicta condampnacio Paulo de Novaria mandato domini potestatis Vercellarum, compensando in eius bulla, prout in libro compensationis continetur». Anche in questo caso il testo al centro della pagina è cassato mediante due linee sinuose. L'entrata a f. 78r, relativa alla condanna di una *Ymiglota pedisequa*, reca una nota sul margine sinistro del tutto simile e venne cassato mediante lineatura.

<sup>56</sup> Una discussione sullo stato della ricerca sulla procedura nei tribunali cittadini di età comunale in VALLERANI 2007b.

<sup>57</sup> B 252. Sul podestariato del piacentino Francesco Scotti a Vercelli cfr. GRILLO 2010, pp. 84, 100 e sgg.

<sup>58</sup> Costituiti dalla data di avvio del rito, della natura *ex officio* o più raramente accusatoria del processo, del nome degli inquisiti preceduti da segni di paragrafo, della formulazione dell'accusa, della eventuale dichiarazione che i giudici intendono procedere nella causa, dell'elenco di nomi di «testes qui scire debent veritatem de predictis» (B 252, f. 22r).

<sup>59</sup> B 250, f. 24r: si tratta, come recita il frontespizio a f. 1r, del «Liber inquisitionum denuntiarum querellarum citationum responsionum et fideiussionum ac aliorum diversorum processuum et actorum» fatti al tempo del regime dell'*egregius miles* Balzarolo de Pusterla di Milano podestà di Vercelli e del suo successore, l'*egregius miles* Balzarolo de Badagio di Milano. Per l'articolazione della procedura del rito inquisitorio mi limito a rimandare a FOWLER MAGERL 1994.



1390, die vigesimoquinto mensis septembris.

Hec est quedam inquisitionis et titulus inquisitionis que fit et fieri intenditur per prefatos dominos potestatem et iudicem et quemlibet ipsorum contra et adversus

Condempnatus die 12 novembris.  
Nigrum de Pectenatis civem Vercellensem

In eo, de eo et super eo quod ad aures et noticiam prefatorum dominorum potestatis et iudicis et cuiuslibet ipsorum, fama publica precedente et clamosa insinuatione subsequente, non quidem a malivolis sed ab honestis et fidedignis personis, pervenit et maxime ex significatione et querela Castellini de Torraccio laboratoris, continente quod predictus Niger de Pectenatis malo modo et ordine, scienter et dolosse ac animo irato (...), committendo predicta contra formam iuris statutorum et ordinamentorum comunis Vercellae ac contra honorem regiminis et curie prefati domini potestatis.

Super quibus omnibus et singulis et cetera<sup>60</sup>.

Et de predictis sciunt veritatem

uxor Torrazoni,  
uxor Iacomoni de Bestiis,  
(...)

Noterò soltanto la presenza sistematica sul margine sinistro della pagina iniziale di ciascuna causa, in genere in corrispondenza con il nome del convenuto, di una nota che sintetizza l'esito del processo, nella forma del participio *condempnatus* o *absolutus* più la data della pronuncia della sentenza. Tale nota, pur scritta in un secondo tempo e talvolta da un'altra mano, costituisce parte invariabile della struttura della pagina. Recando la data della condanna, essa funge da rimando ai registri di condanne di cui si è parlato.

A queste formulazioni preliminari tiene dietro una dichiarazione iniziale dell'imputato (a meno che, naturalmente, non sia contumace): costituito di fronte al giudice dei malefici, egli giura di dire la verità, quindi gli viene letta e volgarizzata l'imputazione e lui dichiara, a sua volta, la verità o la falsità di quanto contenuto nell'in-

---

<sup>60</sup> Di questa formula ceterata si legge per intero uno *specimen* al f. 2r del registro: « Super quibus prefatus dominus potestas et dominus Iohannes de Schiziis vicarius et locumtenens domini iudicis maleficiorum intendunt veritatem inquiri et, ea reperta, contra ipsum Gualtherium procedi et dampnari ac ipsum puniri iusta formam statutorum et ordinamentorum comunis Vercellarum summarie et de plano, sine strepitu et figura iudicii ».



quisizione. La nota a margine di questo capoverso indica questa fase processuale come *responsio*, altre volte come *confessio*, se il convenuto dichiara che il contenuto dell'inquisizione risponde a verità. Ad essa seguono, riprendendo le definizioni poste a margine, il *terminus* concesso alla persona soggetta al procedimento per fare le sue difese, la *promixio* della stessa di obbedire agli ordini del giudice e di pagare l'ammenda impostagli se condannata («et solvere omnem condemnationem»), la *fideiussio* prestata da un fideiussore su preghiera e istanza dell'imputato. Naturalmente ci sono varianti determinate dalle circostanze. Il giudice può emanare nei confronti del *servitor* del comune l'ordine di citare in giudizio gli accusati: è l'*impositio citationis*, cui segue la *rellatio citationis* che verbalizza l'esecuzione dell'ordine di citazione, ecc. L'ordine di queste parti può variare leggermente. In ogni caso quanto si vuole qui porre in rilievo, in coerenza con il punto di vista che si è assunto, è che negli schemi formali della causa l'imputato presentatosi in giudizio, prestato giuramento e pronunciata la sua dichiarazione preliminare di innocenza o colpevolezza, dichiara di voler obbedire agli ordini del giudice e pagare l'eventuale condanna impostagli, nominando un fideiussore. Quest'ultimo è l'elemento che garantisce il buon esito finanziario della procedura.

<i>commissio servitoris</i>	il giudice dà mandato al <i>servitor comunis</i> di convocare l'inquisito di fronte al giudice per subire il processo;
<i>responsio servitoris</i>	il <i>servitor</i> dichiara al notaio dei malefici di aver eseguito il mandato del giudice;
<i>responsio</i> o <i>confessio</i>	dichiarazione iniziale dell'accusato: costituito di fronte al giudice dei malefici, giura di dire la verità, quindi gli viene letta e volgarizzata l'accusa e l'accusato dichiara la verità o la falsità di quanto contenuto nell'inquisizione;
<i>terminus</i>	termine di tre giorni concesso dal giudice all'accusato per fare le sue difese;
<i>promixio</i>	promessa dell'accusato al giudice e al notaio dei malefici di obbedire agli ordini del giudice e di pagare l'ammenda impostagli se condannato;
<i>fideiussio</i>	fideiussione prestata da uno o più fideiussori su istanza dell'imputato.

Tab. 2 - Atti che seguono l'apertura del processo (convenuto non contumace).

Il ruolo del fideiussore è dunque fondamentale nel garantire la solvibilità dell'accusato e l'esecuzione delle condanne pecuniarie. Esso è anzi una componente costitutiva del processo, tanto da avere un ruolo codificato entro la struttura formale degli atti di causa. Il suo operato consente alla macchina giudiziaria di ottenere uno dei suoi scopi e costituisce uno dei punti di giunzione tra il mercato privato del denaro, con il suo arsenale di strumenti documentari, e l'apparato finanziario del comune, la sua struttura burocratica e il suo sistema di scritture. Documenti e scritture poste in essere dallo stesso corpo di operatori documentari, i notai cittadini attivi per i privati e inseriti negli snodi più delicati del sistema di uffici del comune.

Per lo studio delle ricadute sociali e politiche del sistema giudiziario penale vercellese dell'età di Gian Galeazzo Visconti la redazione di una prosopografia completa, per quanto possibile, dei fideiussori che offrono i loro servizi al tribunale dei malefici è quanto mai auspicabile. Essa costituirebbe uno strumento per comprendere aspetti importanti sia del funzionamento della giustizia sia per far luce su certi funzionamenti dell'apparato finanziario comunale.

Concludo in modo provvisorio. Del sistema dei registri giudiziari, che confina e si prolunga nel sistema dei registri finanziari, non è possibile forse restituire una immagine completa. È possibile che di alcune tipologie non siano sopravvissuti esemplari, mentre altre, come si è visto, sono sottorappresentate (è il caso dei registri di condanne, da cui derivano i *compilati condepnacionum*). In ogni caso essi sono frutto di processi redazionali diversificati per articolazione e complessità. Gli *autentica*, ovvero i registri di inquisizione da una parte e i registri delle condanne dall'altra, dovevano essere il risultato finale di una scrittura in più fasi simile, per l'articolazione del processo redazionale, al sistema dei protocolli notarili. Lo si vede chiaramente, prendendo ad esempio i registri di inquisizione, dall'impostazione ordinata della pagina, per blocchi discreti di testo; dal fatto che le cause non si susseguono in stretto ordine cronologico; dai pentimenti e dalle depennature, dalla lineatura presente (di cui in un caso è dichiarato il significato<sup>61</sup>), costituita soprattutto da una linea curva che chiude, contornandola, la colonna di scrittura pagina dopo pagina, che sembra uno dei dispositivi grafici posti a garanzia della credibilità degli atti, ma è invece piuttosto il segno della spunta del registro, processo per processo, nel momento del passaggio alla fase della pronunzia delle condanne e dunque alla redazione di un registro successivo.

La tecnica notarile domina, e lo si vede non solo dalla ripetizione di un formulario codificato nella sua articolazione complessa, non solo dall'adozione di una tecnica redazionale basata su un sistema di scritture preparatorie, o dal ricorso a un sistema di note marginali tipico del protocollo, ma anche, per esempio, dall'uso di stilemi tipicamente notarili, quali l'indicazione delle coerenze come elemento di localizzazione della scena del crimine.

---

<sup>61</sup> B 252, f. 15r: « Circundata quia posita in condapnacionibus ».

## FONTI

VERCELLI, ARCHIVIO STORICO CIVICO (ASCVC)

– Armadio 74.

– *Atti giudiziari*, B 250, B 252, B 258, B 264, B 269, B 299, B 300, B 301, B 310, B 319, B 328, B 7077, B 7078, B 7082, B 7079, B 7082, B 7083, B 7084.

## BIBLIOGRAFIA

BARBERO 2010 = A. BARBERO, *Signorie e comunità rurali nel Vercellese fra crisi del districtus cittadino e nascita dello stato principesco*, in *Vercelli nel secolo XIV*. Atti del Quinto Congresso storico vercellese, Vercelli, 28-30 novembre 2008, a cura di A. BARBERO - R. COMBA, Vercelli 2010, pp. 411-506.

BARBERO 2014a = A. BARBERO, *Introduzione*, in *Vercelli fra Tre e Quattrocento* 2014, pp. 11-16.

BARBERO 2014b = A. BARBERO, *La cessione di Vercelli e del Vercellese al duca di Savoia (1426-1434)*, in *Vercelli fra Tre e Quattrocento* 2014, pp. 33-67.

BLACK 2009 = J. BLACK, *Absolutism in Renaissance Milan. Plenitude of Power under the Visconti and the Sforza (1329-1535)*, Oxford 2009.

BLACK 2015 = J. BLACK, *The Politics of Law, in A Companion to Late Medieval and Early Modern Milan: The Distinctive Features of an Italian State*, Edited by A. GAMBERINI, Leiden - Boston 2015, pp. 432-453.

BUFFO 2019 = P. BUFFO, *Pour une étude des «systems» d'écritures administratives dans les communes du Piémont occidental*, in *Écritures grises* 2019, pp. 329-343.

CAMMAROSANO 2012 = P. CAMMAROSANO, *La documentazione degli organi giudiziari nelle città comunali italiane. Tra quadri generali e casi territoriali*, in *Documentazione degli organi giudiziari* 2012, pp. 15-35.

CAMPISI 2018 = L. CAMPISI, *Prassi giudiziaria a Vercelli nel XIV secolo*, in «Studi di storia medioevale e di diplomatica», n.s., II (2018), pp. 131-150.

CARBONE 1983 = J. CARBONE, *Seeing Through the Emperor's New Clothes. Rediscovery of Basic Principles in the Administration of Bail*, in «Syracuse Law Review», 34 (1983), pp. 517-574.

CASSETTI 2000 = M. CASSETTI, *Un archivista dimenticato: Emiliano Aprati, spunti per una biografia*, in «Archivi e storia», 15-16 (2000), pp. 247-262.

CHITTOLINI 1989 = G. CHITTOLINI, *L'onore dell'ufficiale*, in *Florence and Milan: comparisons and relations*. Acts of two conferences at Villa I Tatti in 1982-1984, organized by S. BERTELLI - N. RUBINSTEIN - C.H. SMITH, I, Florence 1989, pp. 101-133.

CLAUSTRE 2007 = J. CLAUSTRE, *La dette, la haine et la force: les débuts de la prison pour dette à la fin du Moyen Âge*, in «Revue historique», 309 (2007), pp. 797-821.

CURLETTI - MINEO 2012 = I. CURLETTI - L. MINEO, «Al servizio della giustizia e al bene del pubblico». *Tradizione e conservazione delle carte giudiziarie negli Stati sabaudi (secoli XVI-XIX)*, in *Documentazione degli organi giudiziari* 2012, pp. 553-624.

- Documentazione degli organi giudiziari* 2012 = *La documentazione degli organi giudiziari nell'Italia tardo-medievale e moderna*. Atti del convegno di studi, Siena, Archivio di Stato, 15-17 settembre 2008, a cura di A. GIORGI - S. MOSCADELLI - C. ZARRILLI, Roma 2012 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato. Saggi, 109).
- DOSSENA 2018 = R. DOSSENA, *Donne e crimini a Vercelli (1377-1388)*, in « Bollettino storico vercellese », 47 (2018), pp. 69-94.
- Écritures grises* 2019 = *Écritures grises. Les instruments de travail des administrations (XIIe-XVIIe siècle)*, Études réunies par A. FOSSIER - J. PETITJEAN - C. REVEST, Paris 2019 (Études et rencontres de l'École des Chartes, 58 - Collection de l'École française de Rome, 565).
- FERRARI 2001 = M.C. FERRARI, *Le registrazioni finanziarie del Comune di Vercelli sotto Gian Galeazzo Visconti*, in *Politiche finanziarie e fiscali nell'Italia Settentrionale (secoli XIII-XV)*, a cura di P. MAINONI, Milano 2001, pp. 223-235.
- FOWLER MAGERL 1994 = L. FOWLER MAGERL, *Ordines iudicarii and libelli de ordine iudiciorum*, Turnhout, 1994 (Typologie des sources du Moyen Âge occidental, 63).
- GAMBERINI 2000 = A. GAMBERINI, *Visconti, Gian Galeazzo*, in *Dizionario Biografico degli italiani*, LIV, Roma 2000, pp. 383-391.
- GIORGI - MOSCADELLI 2012 = A. GIORGI - S. MOSCADELLI, *Conservazione e tradizione di atti giudiziari d'Antico regime: ipotesi per un confronto*, in *Documentazione degli organi giudiziari* 2012, pp. 37-121.
- GRILLO 2010 = P. GRILLO, *Istituzioni e personale politico sotto la dominazione viscontea (1335-1402)*, in *Vercelli nel secolo XIV*, Atti del quinto congresso storico vercellese, a cura di A. BARBERO e R. COMBA, Vercelli 2010 (Biblioteca della Società Storica Vercellese), pp. 79-115.
- GRILLO 2014 = P. GRILLO, *Vercelli nella crisi del ducato Visconteo (1402-1416)*, in *Vercelli fra Tre e Quattrocento* 2014, pp. 17-32.
- LAZZARINI 2001 = I. LAZZARINI, *Prime osservazioni su finanze e fiscalità in una signoria cittadina: I bilanci gonzagheschi tra Tre e Quattrocento*, in *Politiche finanziarie e fiscali nell'Italia Settentrionale (secoli XIII-XV)*, a cura di P. MAINONI, Milano 2001, pp. 87-123.
- NICOLAJ 2004 = G. NICOLAJ, *Gli acta giudiziari (secc. XII-XIII). Vecchie e nuove tipologie documentarie nello studio della diplomatica*, in *La diplomatica dei documenti giudiziari (dai placiti agli acta - secc. XII-XV)*, Atti del X Congresso internazionale della Commission Internationale de Diplomatie, Bologna, 12-15 settembre 2001, Roma 2004 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato. Saggi, 83), pp. 1-24.
- OLIVIERI 2016 = A. OLIVIERI, *Il volto nascosto dell'economia ospedaliera. L'ospedale di Sant'Andrea di Vercelli nei secoli XIV e XV*, in *L'ospedale, il denaro e altre ricchezze. Scritture e pratiche economiche dell'assistenza in Italia nel tardo medioevo*, a cura di M. GAZZINI - A. OLIVIERI, Sezione Monografica di « Reti Medievali. Rivista », 17/1 (2016), pp. 189-217.
- QUAGLIONI 2012 = D. QUAGLIONI, *Il notaio nel processo inquisitorio*, in *Documentazione degli organi giudiziari* 2012, pp. 5-14.
- Registri della giustizia penale* 2021 = *I registri della giustizia penale nell'Italia dei secoli XII-XV*, Atti del convegno, Roma, 6-8 giugno 2017, a cura di D. LETT, Roma 2021 (Collection de l'École française de Rome, 580).
- SALVADORI 2000 = P. SALVADORI, *Dominio e patronato. Lorenzo de Medici e la Toscana del Quattrocento*, Roma 2000 (Studi e testi del Rinascimento europeo, 5).

- SBRICCOLI 1991 = M. SBRICCOLI, « Tormentum idest torquere mentem ». *Processo inquisitorio e interrogatorio per tortura nell'Italia comunale* (1991), in *La parola all'accusato*, a cura di J.-C. MAIRE VIGUEUR - A. PARAVICINI BAGLIANI, Palermo 1991, pp. 17-32; anche in SBRICCOLI 2009, pp. *Storia del diritto penale e della giustizia* I, Milano 2007, pp. 111-128.
- Statuta Vercellarum = Hec sunt statuta communis et alme civitatis Vercellarum*, impressum Vercellis per Ioannem Mariam de Pellipariis de Pallestro, 1541.
- TANZINI 2012 = L. TANZINI, *Pratiche giudiziarie e documentazione nello Stato fiorentino tra Tre e Quattrocento*, in *Documentazione degli organi giudiziari* 2012, pp. 785-832.
- TIBALDESCHI 2014 = G. TIBALDESCHI, *I 'libri inquisitionum e i 'libri condempnacionum' del comune di Vercelli*, in *Vercelli fra Tre e Quattrocento* 2014, pp. 319-368.
- VALLERANI 2007a = M. VALLERANI, *La fama nel processo tra costruzioni giuridiche e modelli sociali nel tardo medioevo*, *La fama nel processo tra costruzioni giuridiche e modelli sociali nel tardo medioevo*, in *La fiducia secondo i linguaggi del potere*, a cura di P. PRODI, Bologna 2007, pp. 93-111.
- VALLERANI 2007b = M. VALLERANI, *Procedura e giustizia nelle città italiane del basso medioevo (XII-XIV secolo)*, in *Pratiques sociales et politiques judiciaires dans les villes de l'occident à la fin du Moyen Âge*, a cura di J. CHIFFOLEAU - C. GAUVARD - A. ZORZI), Rome 2007 (Collection de l'École française de Rome, 385), pp. 439-494.
- Vercelli fra Tre e Quattrocento* 2014 = *Vercelli fra Tre e Quattrocento*. Atti del sesto Congresso storico vercellese, Vercelli, 22-24 novembre 2013, a cura di A. BARBERO, Vercelli 2014 (Biblioteca della Società storica vercellese, 46).

### *Sommario e parole significative - Abstract and keywords*

Il saggio prende in esame alcuni esemplari della importante serie di registri giudiziari criminali vercellesi dell'età di Gian Galeazzo Visconti e degli anni immediatamente successivi. La loro varia tipologia e la loro struttura vengono esaminate sia sotto il profilo formale e diplomatico sia sotto il profilo funzionale, prestando attenzione alla connessione tra registri che documentano fasi diverse della procedura, dall'apertura del processo al saldo della pena pecuniaria da parte del condannato o del suo fideiussore. In questa analisi sono state poste in particolare rilievo le ricadute finanziarie della giustizia e la continuità tra amministrazione giudiziaria e amministrazione finanziaria.

**Parole significative:** amministrazione della giustizia, amministrazione finanziaria, registri giudiziari, pene pecuniarie, fideiussione giudiziaria, notai.

The essay examines some examples of the important series of criminal judicial registers of Vercelli in the age of Gian Galeazzo Visconti and the years immediately following. Their varied typology and structure are examined from a formal and diplomatic point of view as well as from a functional point of view, paying attention to the connection between registers documenting different phases of the procedure, from the opening of the trial to the payment of the fine by the convict or his guarantor. In this analysis particular emphasis was placed on the financial implications of justice and the continuity between judicial and financial administration.

**Keywords:** Administration of justice, Financial administration, Judicial registers, Monetary penalties, Judicial bond, Notaries.

## *Echi di giustizia criminale in documenti pugliesi del XIV secolo*

Corinna Drago Tedeschini

corinna.drago@uniba.it

### 1. *I Libri, altrove*

Per rispondere al tema della terza sessione del Convegno, intitolata *I Libri, altrove*, ho svolto un'indagine sulle fonti scritte trecentesche della Puglia, dirette e indirette, in materia di giustizia criminale, pur consapevole che difficilmente essa avrebbe prodotto risultati di rilievo notevole<sup>1</sup>.

Nel Regno di Sicilia l'amministrazione della giustizia – come noto – era itinerante, affidata ai giustizieri che, affiancati da una propria *curia*, la esercitavano girando per almeno un anno nel giustizierato che presiedevano<sup>2</sup>. La normativa angioina prescriveva la tenuta di *quaterni inquisitionum et processuum ex officio faciendorum* da trasmettere a fine mandato alla Camera e ai maestri razionali per la registrazione<sup>3</sup>: tali *quaterni* cartacei tuttavia, giunti a destinazione o erano subito programmaticamente destinati allo scarto o, se conservati, andarono comunque per sventura distrutti nel rogo del 30 settembre 1943 insieme alla quasi totalità degli archivi dei monarchi meridionali<sup>4</sup>.

---

<sup>1</sup> Sul tema della produzione scritta collegata all'amministrazione della giustizia in Puglia in età bizantina, normanna e sveva: MAGISTRALE 1984, pp. 64-65, 164-166, e MAGISTRALE 2004.

<sup>2</sup> Sull'ufficio di giustiziere fino all'età angioina MORELLI 2012 e bibliografia ivi riportata. Riferimenti istituzionali per la storia del Regno e dei suoi ordinamenti giuridici: GALASSO 1992, CARAVALÉ 1966, CARAVALÉ 1998; per un quadro compiuto sull'amministrazione della giustizia CARAVALÉ 2005 e relativa storiografia.

<sup>3</sup> Per la legislazione angioina far capo sempre all'edizione critica e alla corposa introduzione di TRIFONE 1921. La menzione della tenuta dei quaderni è nella lettera «*Novis morbis*» di Roberto, inviata da Napoli il 3 luglio 1317 ai maestri razionali (*ibidem*, n. 103), contenente le norme per la pubblica amministrazione (in particolare per quella fiscale), ma già la «*Cum nuper sit*» di Carlo I, data da Foggia il 13 gennaio 1269 e inviata ai secreti e ai massari, disponeva l'obbligo per gli ufficiali delle curie periferiche di trasmettere condanne, pene, banni, presentazioni di fideiussori, secondo i casi «*per quaternum*» o «*per licteras vestras sub sigillis vestris*», alla Camera e ai maestri razionali per la registrazione (*ibidem*, n. 20); nel 1322 Roberto torna a precisare i doveri dei funzionari chiarendo che i giustizieri, il giudice e i notai degli atti e di camera che lasciavano l'ufficio dovevano rimanere sul posto fino a che non avevano compilato, ordinato e consegnato tutti gli atti («*Novas formas*» promulgata a Napoli il 20 marzo: *ibidem*, n. 123).

<sup>4</sup> Lo studio DURRIEU 1886 sugli archivi dei primi re angioini del Sud è sempre validissimo; è in questa opera che si accenna alla distruzione della documentazione giudiziaria collegandola alla deterio-

L'irreperibilità di registri di giustizia criminale prodotti dai competenti uffici centrali e periferici del Regno ha pertanto diretto l'indagine sui 'libri rossi' o 'libri verdi', sorta di prontuari compilati dalle *Universitates* che amministravano le singole comunità: cosiddetti dal colore della pelle usata per le coperte, questi *libri* comunali tramandano, infatti, raccolti in sequenza, documenti di diversa natura, spesso apprezzabilmente risalenti, che attestano prerogative e diritti civili acquisiti nel tempo. Nelle città pugliesi furono prodotti tra la fine del XV secolo e l'inizio del XVI, ma i risultati di una prima ispezione non evidenziano in essi tracce di rilevante documentazione penale<sup>5</sup>: solo talora si ritrovano lettere di richiamo all'ordine indirizzate dai sovrani ai funzionari locali, ma esse rientrano nel grande tema storiografico della corruzione degli ufficiali del Regno e degli abusi ed estorsioni compiute verso la popolazione<sup>6</sup>. A riguardo e in relazione alla giustizia criminale, si riporta un solo esempio tratto dal Libro rosso di Taranto, una lettera data a Napoli il 10 dicembre 1360 dal principe Roberto impostata su una 'fastidiosa' «murmuratio» riferita dall'Università tarantina, di cui il principe comanda si appuri la veridicità prima di prendere provvedimenti. Soggetti della 'mormorazione' giustappunto i giustizieri del Principato e i loro ufficiali, accusati durante le assise di essere negligenti e arroganti, di infischiarne del *genus hominum*, di vilipendere e ingiuriare i sudditi su cui talvolta 'stendevano le mani violente', di non misurare le parole per superbia e con superbia di gestire tutto, di non condurre giudizi regolari, di eseguire carcerazioni a insaputa dei giudici soltanto per ottenere riscatti<sup>7</sup>.

---

abilità del supporto: « Quelques sentences de la *curia regia* et quelques citations ont été transcrites, à titre tout à fait spécial, dans les registres angevins. Sauf cette exception ... tous les actes purement judiciaires ont péri » e « Les registres tenus par les justiciers ... étaient tous *sur papier*. La fragilité de la matière a entraîné leur disparition presque totale » (*ibidem*, pp. 42, 53); in MORELLI 2008, p. 26, il riferimento dell'eliminazione dei quaderni prodotti dagli uffici periferici all'interno di una esaustiva ricostruzione delle vicende 'tormentate' dell'archivio napoletano dal Trecento fino alla rappresaglia tedesca del '43. Una trattazione compiuta della storia della cancelleria angioina in KIESEWETTER 1998.

<sup>5</sup> La rassegna ha compreso i libri rossi di Altamura, Bari, Bitonto, Foggia, Gallipoli, Gravina, Lecce, Molfetta, Monopoli, Taranto e Trani (con documenti datati al secolo XII): *Libro rosso Altamura, Libro Rosso Messaletto, Libro rosso Bitonto, Libro Rosso Foggia, Libro rosso Gallipoli, Libro rosso Gravina, Libro rosso Lecce, Libro Rosso Molfetta, Libro Rosso Monopoli, Libro rosso Taranto, Libro rosso Trani*; per Barletta: BOCCUZZI 2018.

<sup>6</sup> Il tema, abbondantemente indagato dalla storiografia angioina, è riassunto in MORELLI 1997 e riletto in rapporto ai sistemi di controllo degli ufficiali messi a punto dalla Corona; v. anche MORELLI 2009 e MORELLI 2012, pp. 254-273.

<sup>7</sup> *Libro rosso Taranto*, n. 11.

Di là dai libri rossi, infine, la ricerca avviata sulle non copiose serie di registri notarili dei secoli XIV e XV di atti criminali che straordinariamente vi fossero trascritti non ha per il momento sortito riscontri positivi, com'era d'altra parte prevedibile<sup>8</sup>.

## 2. Lettere e strumenti

Rivolta dunque l'indagine sui fondi pergamenei regionali, un primo esame generale ha palesato per il XIV secolo una prevalenza di casi di giustizia civile rispetto a casi rientranti nella sfera penale, trasmessi entrambi o da lettere dell'autorità sovrana, che possono inquadrarsi nelle fasi iniziali dell'*iter* processuale, o da *instrumenta publica* di sentenze richiesti dalla parte vincitrice a tutela dei propri interessi (ciò spiegherebbe la preponderanza di testimonianze relative a cause civili).

Tra le attestazioni a disposizione di tipo criminale, peraltro non numerose, si presentano tre documenti esemplificativi delle forme e dei modi di applicazione per iscritto della normativa procedurale<sup>9</sup>.

Il primo è una lettera, datata Napoli 23 dicembre 1300, che menziona un ordine d'*inquisitio* trasmesso dal re al giustiziere e al capitano di Terra di Bari<sup>10</sup>: Carlo II scrive al proprio cappellano Pietro *de Angiriaco* (Pierre d'Angély), tesoriere di San Nicola<sup>11</sup>, in risposta a fatti di cui era stato informato tramite lettere del tesoriere stesso e del ca-

---

<sup>8</sup> A tutt'oggi in Puglia l'Archivio Capitolare di Altamura serba la più antica serie di registri risalenti agli anni 1320-1344 appartenuti quasi interamente al notaio Martino di Angelo *de Cara* (undici fascicoli e centoventidue carte sciolte provenienti da quaderni di altri rogatari altamurani contemporanei di Martino): CORDASCO 1993; oltre al caso isolato dei registri di *de Cara*, nell'Archivio di Stato di Bari (ASBa) il fondo notarile custodisce protocolli a partire dal 1445 (notaio Pascarello *De Tauris* di Bitonto). Dei libri di lavoro dei dodici rogatari del secolo XV, tutti attivi in Terra di Bari (v. gli stampati ASBa, *Indice dei notai e Guida ai notai*), soltanto di recente (2016) da parte di chi scrive è stato avviato lo studio critico sistematico, anche attraverso un progetto didattico rivolto ai laureandi in Diplomatica e agli allievi della Scuola di Archivistica, Paleografia e Diplomatica dell'Archivio di Stato: attualmente la ricerca in corso riguarda i sette volumi che raccolgono i quaderni superstiti dell'attività del notaio Domenico *de Cassano* di Palo del Colle svolta tra il 1456 e il 1475, e i primi due registri dei dieci compilati tra il 1465 e il 1521 da Antonino *de Iuliano* di Bitetto (TARQUILIO 2017, CIRINO 2018).

<sup>9</sup> Per la conoscenza della storia del diritto penale e della sua procedura restano sempre di capitale importanza PERTILE 1892, PERTILE 1966. Si segnala che non è stato possibile prendere visione diretta delle tre pergamene a seguito delle disposizioni governative di profilassi per la Covid 19; per due di esse sono disponibili le riproduzioni digitali sul portale della Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Puglia e della Basilicata: <http://www.sapuglia.it/>.

<sup>10</sup> Bari, Archivio della Basilica di San Nicola (ABSN), *Periodo angioino*, n. C23, edita in *S. Nicola di Bari 1266-1309*, n. 93.

<sup>11</sup> V. l'elenco dei cappellani regi in VOCI 1995, p. 99.



pitolo. I fatti? Con vivacità narrativa si espone che Pietro, sceso in chiesa dalla propria camera per celebrare il mattutino con il suo cappellano, era stato aggredito da tre uomini armati di spade che « dyabolico spiritu instigati », fingendo di pregare davanti a immagini dipinte, gli si precipitarono improvvisamente contro percuotendolo sul capo gravemente e con l'intento certo di ucciderlo se chierici li presenti non avessero urlato e corso contro i malfattori obbligandoli alla fuga all'istante; ad avere la peggio il cappellano che, ferito anch'esso, era deceduto dopo tre giorni. Il re comunica quindi al tesoriere di aver dato ordine, « per diversas et satis expressas litteras nostras » indirizzate separatamente al giustiziere e al capitano, che costoro « de predicto facinore ... inquirant », scoprano i colpevoli e li puniscano « sic rigorose sic acriter » dimodoché « lugeant » la pena meritata mentre « alii terreantur » da tale esempio<sup>12</sup>. Della lettera si segnalano in primo luogo la trama testuale che ripropone termini precisi derivati direttamente dalla legislazione vigente, specificamente dalla disposizione « Clandestinis maleficiis » data a Napoli il 2 dicembre 1266, nella quale Carlo I prescrive « inquisitionem de huiusmodi facinore fieri volumus diligenter »<sup>13</sup>; in secondo luogo l'uso del verbo *inquirere* che esplicitamente richiama la forma inquisitoria dei processi del tempo, avviati d'ufficio (o su richiesta della parte lesa) mediante incarichi scritti di svolgere le prime indagini che gli organi centrali del Regno spedivano in forma di lettera a quelli periferici<sup>14</sup>.

Il secondo esempio è uno *scriptum sentencie* per 'destituzione violenta' di beni immobili, datato Castellaneta 14 gennaio 1305<sup>15</sup>. Due giudici di nomina principesca, su delega del giustiziere incaricato *ad hoc* dal principe di Taranto, ma occupato « aliis principalis curie serviciis magis arduis »<sup>16</sup>, emettono giudizio a conclusione di una causa promossa dal convento di Santa Maria Maddalena di Castellaneta contro un signorotto (?) accusato di essersi impadronito con violenza di terre di proprietà

---

<sup>12</sup> La conclusione della lettera lascia una traccia indicativa della travagliata gestione della tesoreria del d'Angély (forse riconducibile alle cause dell'aggressione?): il re concede a Pietro di differire la comparizione « in Curia nostra », fissata all'indomani dell'Epifania, per ascoltare l'esito di una *questio* pendente con il vescovo di Gravina.

<sup>13</sup> TRIFONE 1921, n. 9 (citazione a p. 10).

<sup>14</sup> Carlo I torna sulle *inquisitiones* anche nella « Quod si forte » del 1268 (?) e Carlo II nella « Regina iustitie » del 1295 (?): TRIFONE 1921, nn. 18, 62. Sul sistema inquisitorio del processo angioino *ibidem*, pp. LI-LVIII, PERTILE 1966, II, pp. 140-164, per il quadro dell'intero *iter* procedurale, e DEZZA 1989, in particolare pp. 3-53 e relativa bibliografia.

<sup>15</sup> Castellaneta, Archivio Diocesano, *Pergamene del Capitolo Cattedrale*, n. 29, edita in appendice in MASTROBUONO 1969, n. 39, e illustrata alle pp. 283-286.

<sup>16</sup> *Ibidem*, p. 446: « aliis principalis curie ... ».

delle monache; i giudici lo condannano in contumacia a restituire le terre e a non ‘perturbare’ il monastero sotto pena di venticinque once d’oro. Si rileva qui un caso di giustizia delegata e di procedimento sommario. La delega, infatti, ricopiata interamente nello strumento e introdotta dalla descrizione delle caratteristiche ritenute salienti, è una lettera, data a Castellaneta il 12 ottobre 1304 dal nobiluomo Enrico *de Hervilla* (Henry d’Herville), giustiziere e vicario del Principato<sup>17</sup>, munita del suo « noto et consueto » sigillo in cera rossa e « cum inserta in eis forma principalium litterarum »<sup>18</sup>. Essa pertanto contiene una seconda lettera, datata Gioia 25 giugno 1304, con la quale il principe Filippo, informando Enrico di una *querela* ricevuta da parte delle monache contro Leone di Palagiano, che « ut temerarius invasor ... ipsas ... destituit violenter » dal possesso di alcune terre, comanda di reintegrarle nel possesso « iuxta formam sacri Regni capituli super violencis destitucionibus editi » procedendo « summarie et de plano, sine strepitu et figura iudicii, absque oblacione libelli et aliis morosis quibuscumque dilacionibus procul actis »<sup>19</sup>. Dal mandato principesco si evince che la *querela* era stata presentata evidentemente a voce<sup>20</sup>, che il giustiziere avrebbe dovuto osservare la *forma* del capitolo riservato ai terrieri del lungo provvedimento « Post corruptionis amara discrimina » di Carlo I sulla buona amministrazione del Regno, dato a Napoli il 10 giugno 1282<sup>21</sup>, nonché seguire l’*iter* sommario di procedura secondo una norma contenuta nella *constitutio edictalis* « Regina iustitie » di Carlo II promulgata nell’agosto forse del 1295 (non espressamente richiamata nella lettera di Filippo), che prescriveva l’applicazione di tale prassi qualora vedove,

---

<sup>17</sup> Già maestro portolano e *procurator Apulie* in carica nel febbraio 1299 (*S. Nicola di Bari 1280-1414*, n. 34) e nel gennaio 1302 secondo *Documenti di Corato*, n. 217 (ma gennaio 1303 se l’indicazione della prima indizione è corretta).

<sup>18</sup> MASTROBUONO 1969, p. 446: « cum ..... in eis forma principalium licterarum ».

<sup>19</sup> Sull’originale è scritto « proculiectis » invece di « procul actis »; in MASTROBUONO 1969, p. 446: « iuxta formam sacri regni capituli super violentibus destitucionibus editi summarie et de plano sine strepitu et figura iudicii absque oblacione libelli et aliis morosis quibuscumque dilationibus ... ». La forma della lettera di Filippo non è descritta: sulla prassi della cancelleria di questo principe e sulla struttura dei documenti emessi MAGISTRALE 1998; su Filippo KIESEWETTER 1997 e relativa bibliografia per la storia del principato nella prima età angioina.

<sup>20</sup> Lo suggerisce proprio il termine *querela* utilizzato nel mandato; la procedura penale del Regno precisava, infatti, che l’accusatore poteva sporgere denuncia a voce (*querela*) o per iscritto (*memoriale* o *libellum*) eventualmente anche costituendosi presso gli atti (*Pratica criminale* 1842, p. 99).

<sup>21</sup> TRIFONE 1921, n. 58 (citazione a p. 92): « Terrerii, videlicet: comites, baroni et feudatarii ... Pro destitutionibus vero extorsionibus et violentiis plectantur pena constitutionum comprehensa, destitutis et violentias passis ante in pristinum statum reductis et eisdem restituto exorto; pro usurpatione earundem defensarum nostro arbitrio puniantur, restituto prius sine difficultate quicquid postea abstulerunt ».

pupilli, poveri e chiese chiedessero l'istruzione di una causa ordinaria «super violentiis illatis iam aut de cetero inferendis in rebus» per ottenere la restituzione del bene<sup>22</sup>. Così i giudici, affiancati da un notaio degli atti<sup>23</sup>, il 18 ottobre evocano in giudizio le parti (saltando quindi le indagini preliminari); non ammettono, previo consiglio di giurisperiti, l'eccezione «de nostra competentia iudicum» sollevata dal convenuto con *protestatio* scritta; dispongono che entro il mese le attrici presentino le prove della *destitutio* e che il convenuto assista al giuramento dei loro testimoni (costui oppone un rifiuto e dichiara da quel momento la propria contumacia). Entro i termini depongono i testimoni dell'accusa e, persistente la contumacia del convenuto, a poco meno di tre mesi dall'inizio del processo si giunge al pronunciamento della sentenza. Tutte le fasi della causa (la *exceptio* del convenuto, le deposizioni, la sentenza), per ciascuna delle quali si sottolinea la verbalizzazione *in scriptis*, sono solo sinteticamente descritte nello strumento, redatto sempre dal notaio degli atti.

Una ricopiatura più ampia di una verbalizzazione procedimentale (perlomeno di una sua sezione) si ritrova d'altra parte nel lacerto di uno *scriptum sentencie* per omicidio redatto a Bitonto *post* 20 agosto 1309 certamente dal notaio degli atti di una corte d'assise presieduta dal giustiziere di Terra di Bari, Bartolomeo Caracciolo *dictus Carafa* di Napoli<sup>24</sup>. Il frammento restituisce nove tappe – lacunose – di un giudizio sull'assassinio del figlio di una vedova indigente commesso tra il settembre e l'ottobre 1308 da due cittadini di Altamura nella piazza del mercato<sup>25</sup>: il 5 luglio la corte, composta

---

<sup>22</sup> TRIFONE 1921, n. 62 (in particolare pp. 125-126): «De violentiis illatis iam aut de cetero inferendis in rebus, viduis, pupillis, pauperibus et ecclesiis, ... si causa ordinarie proponatur coram iudice competenti per violentiam passos, aut eorum nomine legitime proponentes, summarie, de plano, sine libello, litis contestatione, strepitu et figura iudicii cognoscantur de his; vel ad instantiam predictorum asserentium se violentiam possos restitutionem rerum sibi fieri postulantes, iudex competens ex officio suo inquiret et inquisitionum negotium summarie, sine strepitu et figura iudicii terminabit». La procedura sommaria escludeva quindi la denuncia scritta («absque oblacione libelli») è precisato nella lettera di Filippo): a riguardo e in generale sulla cognizione sommaria PERTILE 1966, II, pp. 114-139 (in particolare p. 118).

<sup>23</sup> Sulla composizione delle curie provinciali TRIFONE 1921, pp. XLVI-L.

<sup>24</sup> Altamura, Archivio Diocesano di Altamura-Gravina-Acquaviva delle Fonti, *Pergamene*, n. B1 edita in *Pergamene di Altamura*, n. 3. Bartolomeo Caracciolo detto Carafa è compreso nell'elenco cronologico dei giustizieri di Terra di Bari di MORELLI 2012, p. 359: nello *scriptum* è precisato che deteneva anche il titolo di *magister hostiarius*.

<sup>25</sup> Sulla vicenda v. *Pergamene di Altamura*, pp. LXVI-LXVIII. L'omicidio era compreso tra i delitti perseguibili con procedimento sommario «secondo la nota formola "summarie, de plano, sine strepitu et figura iudicii"»: TRIFONE 1921, pp. LXXVII-LXXXII (in particolare p. LXXVIII); circa la durata dei processi, i giudizi ordinari non potevano protrarsi per più di tredici mesi, mentre quelli straordinari, cioè i sommarî, dovevano concludersi entro un termine che, fissato a sei mesi sotto Roberto, fu portato

dal giustiziere, da Giovanni Grillo di Salerno in veste di giudice e assessore e dal notaio Cristoforo (?) di Montoro<sup>26</sup>, ordina alle parti di comparire in giudizio il giorno seguente e all'attrice di presentare il *libellum*; il 6 è nominato d'ufficio l'*advocatus* dell'accusa, si accoglie la richiesta della vedova di desistenza dalla causa, si presentano d'ufficio i *capitula* di denuncia (che gli accusati dichiarano non essere veritieri), si designa un *coadiutor* per lo svolgimento dell'inchiesta<sup>27</sup> e si fissa alla fine del mese il termine per la preparazione delle difese; l'8 sono sollevate le eccezioni e il 29 si esaminano « in secreto » i testimoni giurati a carico e discarico; il 2 agosto ha luogo la « *puplicatio seu apertura testium* » e si fissa al 10 agosto la scadenza della *probatio*; il 9 gli imputati respingono i testimoni dell'accusa perché « inimici capitales »<sup>28</sup> e l'11 la corte concede loro dieci giorni di tempo probabilmente per addurre ragioni contro le deposizioni negate, azione che potrebbe essere stata compiuta il 20. L'indicazione del giorno 20 agosto è, infatti, l'ultima parte di testo leggibile sulla pergamena, che per essere riutilizzata come coperta è stata abbondantemente rifilata a sinistra, a destra e in basso con conseguente perdita non solo di alcuni passaggi del processo, ma soprattutto dell'intero resoconto della *conclusio*<sup>29</sup>. Anche per questo terzo esempio si mette in evidenza la testura che riprende, talora *ad litteram*, il lessico legislativo, in particolare degli *statuta* « Ut pena merita » di Carlo II, emanato forse tra il 1304 e il 1307, e « Cura nobis spe-

---

a quattro (eccezionalmente anche a due) sotto Giovanna II: *ibidem*. Il *terminus intra quem* dell'assassinio è stato ricavato da due passaggi dello *scriptum*: nel primo si legge che il crimine era stato perpetrato nell'anno della settima indizione (tradizionalmente calcolata in Puglia seguendo lo stile bizantino, cioè con inizio il 1° settembre), il secondo fornisce un dato temporale legato alle vicende processuali, il mese di ottobre 1308, che si pone come *terminus non post quem* del delitto.

<sup>26</sup> Sul giurista Giovanni Grillo di Salerno, vice protonotario sotto Roberto: KIESEWETTER 1998, pp. 388-389. Il pessimo stato di conservazione dello *scriptum* impedisce di determinare la precisa composizione delle assise di luglio e di *post* agosto, eccezion fatta per il presidente che per entrambe risulta essere il giustiziere Caracciolo.

<sup>27</sup> *Ascurellus de Mensurata in Pergamene di Altamura*, p. 9, non altrimenti noto. Il *coadiutor* va assimilato all'*advocatus fisci*: v. la rubrica « Quod tenetur accusator et accusatus se presentare in quolibet termino » in *Utriusque Siciliae* 1590, p. 424, e in tema PERTILE 1966, I, pp. 277-278.

<sup>28</sup> Esplicito nel 1560 il giurista Prospero Caravita nei suoi *Commentaria* alle norme processuali angioine, in particolare a illustrazione del settantaquattresimo rito dedicato al respingimento dei testimoni: « In Regno de repulsa tangente testium inimicitiam, et probatam, fit magnus casus plusquam de alijs » (PROSPERI CARAVITAE 1620, p. 86); sul tema del 'nemico capitale' nella procedura chiarificatore MILETTI 2011, sia pur se rivolto ai secoli XVI-XVIII.

<sup>29</sup> La circostanza che uno degli imputati sottoscriva un testamento nel 1318 svela che l'esito del processo non fu avverso almeno per lui: *Pergamene di Altamura*, n. 17 e p. LXVII (dove si ipotizza che gli accusati appartenessero ai *boni homines* altamurani).

cialis», attribuito tradizionalmente a Roberto e datato con incertezza al 1321, ma in realtà plausibilmente dovuto anch'esso a Carlo<sup>30</sup>: *Ramecta* riceve assistenza gratuita perché si dichiara vedova, *pauper et persona miserabilis*<sup>31</sup> e, nonostante ritiri la denuncia, la causa va avanti «ut pena merita puniret commissa delicta et ipsius impunitas sceleribus viam non aperiret latiore»..., perché la donna «ex huiusmodi flagitio commissio ... ledebatur» e perché il *flagitium* ricadeva tra i *crimina* «que sanguinis penam ingerunt»; tali reati andavano perseguiti anche in caso di desistenza dell'accusa «ut punitis criminibus undecumque claruerint, malorum refrenetur audacia»<sup>32</sup>. Circa invece la trascrizione del verbale, rispetto all'esempio castellanetano del 1305 il malandato *scriptum* bitontino mostra, all'interno di una descrizione complessiva sempre sintetica del procedimento, l'inserzione *in extenso* dei *capitula* assunti «ex denuncia-pione predictae mulieris» e 'offerta' «ex officio»: per il pessimo stato di conservazione dello strumento è impossibile ipotizzare se vi fossero contenuti altri inserti di questo tipo. Proprio con il termine *capitula* si apre dunque la denuncia, dalla cui struttura, ricostruibile parzialmente, si enucleano in successione l'elenco dei membri che formano il collegio giudicante, l'oggetto del processo («de nece quondam Odonis filii Guilelmi

---

<sup>30</sup> TRIFONE 1921, nn. 72, 120. Questo il ragionamento alla base dell'affermazione: Trifone edita tra le disposizioni di Roberto la lettera n. 120, la data con incertezza al 1321 e la indicizza sotto l'*incipit* «Cura nobis specialis» (*ibidem*, p. 355); analizzandone la struttura, al protocollo ceterato segue l'attacco della *narratio* «Pridem per diversas vices dominus pater noster statuta edidit sub seriebus et tenoribus, qui sequuntur»; il termine *statutum* usato al plurale introduce allora, evidentemente, la ricopiatura degli stralci di due lettere di Carlo II, la «Ut pena merita» promulgata tra il 1304 e il 1307 (*ibidem*, n. 72) e, di seguito, appunto la «Cura nobis specialis» che si conclude con l'espressione «in quieto statu»; la n. 120 prosegue quindi con la *dispositio* che fa nuovamente riferimento agli statuti di Carlo («Volumus igitur et fidelitati tue [del giustiziere?] mandamus expresse, quatenus statuta ipsa usque ad nostrum beneplacitum debeas tenaciter observare») e, solo a questo punto, riporta la disposizione di Roberto, che principia con le parole «Si vero aliqua crimina», a integrazione delle due norme paterne (aventi per oggetto l'obbligo di procedere *ex officio* nei reati contro ecclesiastici, pupilli, vedove, «debiliores ... vel alias personas miserabiles» e come trattare i casi di omicidio clandestino). A corroborare tale interpretazione della n. 120 il fatto che nello *scriptum* bitontino del 1309 sia riportato proprio un passo della «Cura nobis» (v. nota 32). La nuova proposta qui presentata va tuttavia senz'altro verificata raffrontandola alle fonti manoscritte e a stampa (fino al secolo XVIII) dei *corpora* legislativi angioini, citate in TRIFONE 1921, pp. X-XII.

<sup>31</sup> La difesa delle chiese e degli ecclesiastici, dei pupilli, degli orfani, delle vedove e delle *personae miserabiles* è assicurata dal primo dei *capitula* emessi da Carlo I a Viterbo il 22 gennaio 1277: TRIFONE 1921, n. 45 (in particolare pp. 50-51). Sull'avvocato dei poveri: PERTILE 1966, I, pp. 278-282; utile anche PESCIONE 1924, pp. 113-114.

<sup>32</sup> Le quattro citazioni riportate nello *scriptum* sono tratte, come anticipato, dalle lettere «Ut pena merita» e «Cura nobis specialis»: TRIFONE 1921, pp. 141, 200.

de Sansecto et Ramecte mulieris vidue»), il ricordo conciso delle fasi iniziali della causa (nomina dell'*advocatus* e rinuncia) e la serie di domande introdotte dall'avverbio *item*; se ne distinguono chiaramente tre che mirano ad accertare modalità, tempo e luogo dell'omicidio, la contumacia degli imputati a seguito di una prima citazione notificata da l'allora giustiziere Francesco de Mari di Genova<sup>33</sup>, la «vox et fama publica» dei fatti per la «maior pars et sanior hominum» di Altamura<sup>34</sup>. La precisazione, poi, che *Tercellus* e Nicola «cum armis prohibitis excogitatis» avessero assalito e ucciso *Odo* «ausu temerario ducti et spiritu diabolico instigati» tramanda una formulazione già segnalata a proposito dell'azione compiuta dai tre aggressori dell'arcivescovo di Bari nella lettera regia del 1300 rafforzando, anche sul piano stretto del vocabolario diplomatico, il concetto generale della ripetitività della prassi giuridica scritta «fissamente modellata in schemi e ancorata all'autorevolezza della scrittura»<sup>35</sup>. Del resto, e in conclusione, nello *scriptum* del 1309 una persistenza lessicale archetipica si ravvisa nella presenza dell'avverbio *dum* posto dopo la notificazione a introduzione del testo; l'espressione «dum ... curiam more solito regeremus», con cui a nome del collegio giudicante si avvia la narrazione delle vicende della causa, richiama infatti l'apertura delle *notitiae iudicati* del processo altomedievale, anch'esse memorie processuali ricollegate da Giovanna Nicolaj a modelli più antichi, impostata sul medesimo avverbio seguito dai termini *residentibus nobis in iudicio* variamente combinati e declinati<sup>36</sup>.

---

<sup>33</sup> V. elenco cronologico dei giustizieri di Terra di Bari in MORELLI 2012, p. 359.

<sup>34</sup> Sulla funzione della 'pubblica fama' nei processi: PERTILE 1966, I, pp. 401-410 (in particolare pp. 407-408). Si segnala, inoltre, che nello *scriptum* è rammentata l'*auctoritas* di presentare i capitoli *ex officio*, che il re concede al collegio giudicante evidentemente con una lettera di cui si tramandano soltanto la data topica (Ruvo), il mese e l'anno (luglio 1309).

<sup>35</sup> È un concetto espresso da NICOLAJ 2007, p. 34, a proposito del documento diplomatico che, soprattutto nel periodo altomedievale, cristallizza l'*actio* trädita.

<sup>36</sup> NICOLAJ 2007, p. 213, ne riconosce il modello in una *formula sententiae* di Gregorio Magno del 603. A titolo esemplificativo della struttura testuale delle *notitiae* altomedievali, un placito lucchese del 25 giugno 847: «Dum Adelbertus, inlustrissimo dux, una cum Ambrosio, venerabili episcopo istius civitatis Lucense, resedentibus hic civitate Luca, curte videlicet localis, in iudicio, cum ipsis et nos Aron gastaldius, Ardo, Petro, Andreas et Gherimundo schabinis ad s[ingul]orum hominum causas deliberandas ...» (*Chartae Latinae* 2010, n. 21). La similare apertura del testo bitontino suggerisce allora di compiere un percorso di ricerca sul sistema di documentazione pugliese, che per il periodo altomedievale non restituisce una tradizione diretta di tale tipologia documentaria (soltanto un *brebe* degli inizi del X secolo: MAGISTRALE 1984, pp. 64-65) e sino alla fine dell'età sveva conta appena altri venti testimonianze di natura giudiziaria (v. l'elenco in MAGISTRALE 2004, p. 334). Sulle forme dei documenti pubblici collegiali e d'ufficio sempre NICOLAJ 2007, pp. 115-133.

### 3. Ri-epilogo

L'esiguità di questa prima ricerca sulle fonti scritte trecentesche di giustizia criminale prodotte nei giustizierati pugliesi di Capitanata, Terra di Bari e Terra d'Otranto non ha precluso spunti meritevoli di approfondimento; se ne riassumono alcuni che suggeriscono un allargamento d'indagine anche alla sfera civile: forme intrinseche ed estrinseche delle *litterae* (d'inchiesta, di delega, procedurali ecc.) in rapporto alla classificazione generale degli atti prodotti dall'amministrazione angioina<sup>37</sup>; prassi di ricopiatura negli *instrumenta* dei verbali, in forma compendiata o più o meno estesa, in relazione all'*iter* procedurale seguito (sommario, *ex officio* ecc.) e/o alle esigenze del richiedente; prassi d'inserimento nel testo di riferimenti legislativi in forma diretta o indiretta; persistenze e innovazioni del lessico tecnico anche rispetto ai modelli, dove rintracciabili.

Alle soglie del Quattrocento l'ultima eco di un processo criminale in Puglia, carica di quesiti e tragicamente teatrale, è riflessa da due documenti di *routine* della professione notarile.

Il 30 ottobre 1393 *Cinfra* attende il giudice ai contratti *Ruffectus de Ristoro* di Firenze, il notaio Vito di mastro Giovanni e sette testimoni fuori dalla porta dell'*hospicium* del defunto Carofiglio davanti al castro di Bari; li aspetta « cum cannapo in collo et manibus ligatam » per dettare le sue ultime volontà; spiega che *pridie* era stata accusata dal proprio marito dinanzi al capitano e castellano di Bari, Gabriele *de Melleduxiis* di Parma, « de certis criminibus ... impositis » e, dubitando di essere condannata a morte, chiede di fare testamento; nomina erede universale sua figlia e istituisce diversi legati in favore di alcune chiese cittadine. Pertanto proprio su richiesta di due legatari, il vicario generale e un canonico di San Nicola, è redatto dal notaio Vito uno strumento contenente le ultime volontà della donna; pochi giorni dopo, il 7 novembre, i rappresentanti del capitolo nicolaiano portano al giudice Gualtiero de Amberto e al notaio Angelo de Martino quello strumento e, alla presenza di quattro testimoni, chiedono che del testamento della *condam Cinfra* si

---

<sup>37</sup> È quella proposta da Durrieu alla fine dell'Ottocento e convenzionalmente seguita: lo studioso distingue privilegi, lettere patenti solenni e ordinarie, mandati, lettere chiuse anche in rapporto ai modi di sigillatura (DURRIEU 1886, pp. 178-183); tuttavia soprattutto l'esperienza diretta sugli originali ha messo in luce talora l'inadeguatezza e spesso l'incongruenza della classificazione rispetto alla varietà della documentazione prodotta e la necessità di un aggiornamento (accenni in *Pergamene di Bari*, p. XXX): ad esempio, la lettera d'inchiesta del 1300 qui esaminata mostra forme dell'*intitulatio* e della *datatio* proprie della lettere chiuse, ma non 'annuncia' l'apposizione del sigillo (né a prima vista ne presenta tracce), particolarità quest'ultima dei mandati secondo Durrieu.

produca una copia da «transmittere extra» in modo da preservare l'originale in chiesa<sup>38</sup>. *Cinfra* muore dunque tra il 30 ottobre e il 7 novembre e ignote e vaghe restano le imputazioni, la durata del processo e finanche le cause del decesso: una interpretazione della narrazione mostrerebbe la donna, detenuta in un ospizio privato adibito a carcere speciale, in procinto di essere giustiziata (ha già la corda intorno al collo e le mani legate) per delitti di cui il marito l'aveva accusata verosimilmente tempo prima (attribuire all'avverbio *pridie* il significato di 'giorno innanzi' parebbe, infatti, una forzatura). Al proposito, poche considerazioni generali scaturiscono dalla letteratura per precisare il quadro: l'impiccagione, riservata agli *inferiores gradu*, era prevista dalla normativa angioina per alcuni «crimina graviora» (nei quali ricadeva una gamma di delitti tra cui *in primis* l'omicidio); l'impossibilità a versare una cauzione motivava, invece, la detenzione del reo così come il suo stato di flagranza e tale ultima condizione giustificava il ricorso al procedimento sommario (previsto tra l'altro proprio in caso di omicidio) che doveva chiudersi in pochi mesi rispetto ai tredici previsti per i giudizi ordinari<sup>39</sup>.

---

<sup>38</sup> ABSN, *Periodo angioino*, nn. R26, S1 edite in *S. Nicola di Bari 1280-1414*, nn. 44, 45. Su *Cinfra*: *Storia di Bari* 1990, p. 272; CORDASCO 2017, pp. 154-156.

<sup>39</sup> La distinzione delle pene, impiccagione per gli *inferiores gradu* e decapitazione per i *superiores* a partire dal titolo di *miles*, fu introdotta da Federico II («De pena percutientis et occidentis»: I, 14): *Die Konstitutionen* 1996, p. 164; v. anche: TRIFONE 1921, pp. CVIII, CXXIV. In generale tra i *crimina graviora* punibili con la pena di morte, oltre ad alcune categorie di delitti di lesa maestà e lesa maestà divina e agli omicidi, erano comprese le falsificazioni, il rapimento di monache, vergini e vedove e la violenza alle donne, il furto: *ibidem*, pp. XCIII, XCV-XCVIII, C-CI, CIII-CV, CIX-CXI. Sulle cause di detenzione e sulla flagranza: *ibidem*, pp. LXVIII, CXXV; per i *maleficia flagrantia* Carlo I precisa nel secondo dei *capitula* di Viterbo del 22 gennaio 1277 (*ibidem*, p. 52) di non prostrarli «in longum» e di punirli senza indugi nei luoghi in cui siano stati commessi, mentre Carlo II nella «Regina iustitie» dispone che l'inquisito di un crimine passibile di pena di morte o di mutilazione «statim ... capiatur de persona, custodiendum secundum qualitatem et conditionem ipsius» prima della pubblicazione dell'*inquisitio*, dei testimoni a carico o eventualmente della *probatio*, «sed in vinculis positus, plene in suis defensionibus audiatur» (*ibidem*, p. 121). Sul procedimento sommario per omicidio e la durata dei giudizi v. anche nota 25.



## FONTI

ALTAMURA, ARCHIVIO DIOCESANO DI ALTAMURA-GRAVINA-ACQUAVIVA DELLE FONTI

– *Pergamene*, B1.

BARI, ARCHIVIO DELLA BASILICA DI SAN NICOLA (ABSN)

– *Periodo angioino*, C23, R26, S1.

BARI, ARCHIVIO DI STATO (ASBa)

Sala consultazione

– *Indice* = *Indice dei notai del distretto di Bari per piazza*, s.n., s.d., stampa cartacea.

– *Guida ai notai* = inv. n° 213, *Guida ai notai dei secoli XV-XVI inizi XVII degli undici comuni nel distretto notarile di Trani*, a cura di L.M.R. ATTOLICO - M. MEMEO - M.C. TRAISCI, 2015, stampa digitale cartacea.

CASTELLANETA, ARCHIVIO DIOCESANO

– *Pergamene del Capitolo Cattedrale*, 29.

SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA E BIBLIOGRAFICA DELLA PUGLIA E DELLA BASILICATA

– < <http://www.sapuglia.it/> >

## BIBLIOGRAFIA

BOCCUZZI 2018 = M. BOCCUZZI, *Dal "codice-dossier" al "codice-archivio". I manoscritti Ap. Ms. I 81 e Ap. Ms. I 80 della Biblioteca comunale "Sabino Loffredo" di Barletta*, in *Storie dalla città. Tra ricerca e valorizzazione: Barletta dalla tardo antichità all'età moderna*, a cura di S. CHIAFFARATA - V. RIVERA MAGOS - F. VIOLANTE, Barletta 2018, pp. 83-99.

CARVALE 1966 = M. CARVALE, *Il regno normanno di Sicilia*, Milano 1966 (Ius Nostrum. Studi e testi pubblicati dall'Istituto di Storia del diritto italiano dell'Università di Roma, 10), rist. inalt. Milano 1984.

CARVALE 1998 = M. CARVALE, *Le istituzioni del Regno di Sicilia tra l'età normanna e l'età sveva*, in ID., *La monarchia meridionale: istituzioni e dottrina giuridica dai Normanni ai Borboni*, Roma-Bari 1998, pp. 71-135.

CARVALE 2005 = M. CARVALE, *Sicilia, Regno di, Amministrazione della giustizia*, in *Federico II. Enciclopedia Fridericiana*, II, Roma 2005, pp. 735-743.

*Chartae Latinae* 2010 = *Chartae Latinae Antiquiores. Facsimile-edition of the Latin Charters, 2<sup>nd</sup> Series, Ninth Century*, edited by G. CAVALLO - G. NICOLAJ, Part LXXIX, Italy LI, published by C. GATTAGRISI - F. MAGISTRALE, Dietikon-Zürich 2010.

CIRINO 2018 = M. CIRINO, *I quaderni del notaio Antonino de Iuliano di Bitetto (3 febbraio 1466-13 giugno 1466)*, Tesi di laurea, Università degli Studi di Bari "A. Moro", a.a. 2017/2018, relatrice C. Drago.

CORDASCO 1993 = P. CORDASCO, *I più antichi registri di abbreviature pugliesi (secolo XIV): caratteri formali e contenutistici*, in « Archivi per la storia. Rivista dell'Associazione nazionale archivistica italiana », 6/1-2 (1993), pp. 45-59.

- CORDASCO 2017 = P. CORDASCO, *L'altra metà del Medioevo. Storie di donne nei documenti di Terra di Bari (secc. XI-XV)*, in *Apprendere ciò che vive. Studi offerti a Raffaele Licinio*, a cura di V. RIVERA MAGOS - F. VIOLANTE, Bari 2017, pp. 151-158.
- DEZZA 1989 = E. DEZZA, *Accusa e inquisizione dal diritto comune ai codici moderni*, I, Milano 1989 (Università degli Studi di Milano. Facoltà di Giurisprudenza. Pubblicazioni dell'Istituto di Storia del Diritto Italiano, 13).
- Die Konstitutionen* 1996 = *Die Konstitutionen Friedrichs II. für das Königreich Sizilien*, herausgegeben von W. STÜRNER, Hannover 1996 (Monumenta Germaniae Historica. Constitutiones et acta publica imperatorum et regum, II, Supplementum, *Die Konstitutionen Friedrichs II. für das Königreich Sizilien*).
- Documenti di Corato* = G. BELTRANI, *I documenti storici di Corato (1046-1327) con 4 facsimili in fototopia*, Bari 1923 (Codice Diplomatico Barese, 9/1), rist. fotol. Cassano Murge 1985.
- DURRIEU 1886 = P. DURRIEU, *Les archives angevines de Naples. Étude sur les registres du roi Charles I<sup>er</sup> (1265-1285)*, I, Paris 1886 (Bibliothèque des Écoles Françaises d'Athènes et de Rome, 46).
- GALASSO 1992 = G. GALASSO, *Il Regno di Napoli. Il Mezzogiorno angioino e aragonese. (1266-1494)*, I, Torino 1992 (Storia d'Italia diretta da G. GALASSO, 15/1).
- KIESEWETTER 1997 = A. KIESEWETTER, *Filippo I d'Angiò, imperatore nominale di Costantinopoli*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, XLVII, Roma 1997, pp. 717-723.
- KIESEWETTER 1998 = A. KIESEWETTER, *La cancelleria angioina*, in *L'État angevin. Pouvoir, culture et société entre XIII<sup>e</sup> et XIV<sup>e</sup> siècle*. Actes du colloque international de Rome et Naples, 7-11 novembre 1995, Rome 1998 (Publications de l'École française de Rome, 245), pp. 361-415.
- Libro rosso Altamura* = *Il Libro rosso o Libro magno di Altamura*, a cura di F. LOSPALLUTO, Altamura 1956 [« Altamura. Bollettino dell'archivio-biblioteca-museo civico (A.B.M.C.) », 5].
- Libro rosso Bitonto* = *Libro rosso della Università di Bitonto (1265-1559)*, a cura di D.A. DE CAPUA, I, Palo del Colle 1987.
- Libro Rosso Foggia* = *Il Libro Rosso di Foggia*, a cura di P. DI CICCIO, Foggia 2012 (Fragmenta, 2).
- Libro rosso Gallipoli* = *Il Libro rosso di Gallipoli (Registro de privilegi)*, a cura di A. INGROSSO, Galatina 2004 (Università degli Studi di Lecce. Dipartimento dei Beni delle Arti e della storia. Fonti medievali e moderne, 7).
- Libro rosso Gravina* = *Libro rosso di Gravina*, a cura di T. GRANIERI, Gravina in Puglia 2016.
- Libro rosso Lecce* = *Libro Rosso di Lecce. Liber Rubeus Universitatis Lippensis*, a cura di P.F. PALUMBO, I-II, Fasano 1997 (Centro di studi salentini. Monumenti, 4).
- Libro Rosso Messaleto* = *Il Libro Rosso o Messaleto*, a cura di V.A. MELCHIORRE, Bari 1993 (La storia di Bari attraverso i documenti).
- Libro Rosso Molfetta* = *Libro Rosso. Privilegi dell'Università di Molfetta*, a cura di D. MAGRONE, I-III, Trani 1899-1905.
- Libro Rosso Monopoli* = *Libro Rosso della Città di Monopoli*, a cura di F. MUCIACCIA, Bari 1906 (Commissione Provinciale di Archeologia e Storia Patria. Documenti e Monografie, 4).
- Libro rosso Taranto* = R. CAPRARA - F. NOCCO - M. PEPE - O.V. SAPIO, *Libro rosso di Taranto. Codice Archittiano (1330-1604)*, Bari 2014 (Codice Diplomatico Pugliese continuazione del Codice Diplomatico Barese, 38).

- Libro rosso Trani = Il Libro rosso della Università di Trani. Trascrizione dei documenti: Giovanni Beltrani*, a cura di G. CIOFFARI - M. SCHIRALLI, Bari 1995 (Centro studi nicolaiani. Memorie e documenti, 15).
- MAGISTRALE 1984 = F. MAGISTRALE, *Notariato e documentazione in Terra di Bari. Ricerche su forme, rogatori, credibilità dei documenti latini nei secoli IX-XI*, Bari 1984 (Società di Storia Patria per la Puglia. Documenti e Monografie, 48).
- MAGISTRALE 1998 = F. MAGISTRALE, *La cancelleria dei principi di Taranto: produzione documentaria e modelli organizzativi (gli anni di Filippo I: 1293-1331)*, in *Documenti medievali greci e latini. Studi comparativi*. Atti del Seminario di Erice, 23-29 ottobre 1995, a cura di G. DE GREGORIO - O. KRESTEN, Spoleto 1998 (Fondazione Centro italiano di studi sull'alto medioevo. Incontri di studio, 1), pp. 87-109.
- MAGISTRALE 2004 = F. MAGISTRALE, *La documentazione giudiziaria di Terra di Bari in età normanno-sveva*, in *La diplomatica dei documenti giudiziari (dai placita agli acta - secc. XII-XV)*. Atti del X Congresso Internazionale della Commission Internationale de Diplomatique, Bologna, 12-15 settembre 2001, a cura di G. NICOLAJ, Città del Vaticano 2004 (Littera Antiqua, 11), pp. 329-343.
- MASTROBUONO 1969 = E. MASTROBUONO, *Castellaneta e i suoi documenti dalla fine del secolo XII alla metà del XIV*, Bari 1969 (Società di Storia Patria per la Puglia. Documenti e Monografie, 33).
- MILETTI 2011 = M.N. MILETTI, *Il nemico capitale. La repulsa del testimone nelle pratiche d'età moderna*, in « Acta Histriae », 19/1-2 (2011), pp. 105-126.
- MORELLI 1997 = S. MORELLI, « Ad extirpanda vitia »: *normativa regia e sistemi di controllo sul funzionariato nella prima età angioina*, in « Mélanges de l'École française de Rome. Moyen-Age », 109/2 (1997), pp. 463-475.
- MORELLI 2008 = S. MORELLI, *Il controllo delle periferie nel Mezzogiorno angioino alla metà del XIII secolo: produzione e conservazione di carte*, in « Reti Medievali. Rivista », 9/1 (2008), pp. 1-30.
- MORELLI 2009 = S. MORELLI, *Osservazioni sull'uso dell'inquisitio nel Mezzogiorno angioino*, in *Dentro e fuori la Sicilia. Studi di storia per Vincenzo D'Alessandro*, a cura di P. CORRAO - I. MINEO, Roma 2009 (I libri di Viella, 98), pp. 135-147.
- MORELLI 2012 = S. MORELLI, *Per conservare la pace. I giustizieri del regno di Sicilia da Carlo I a Carlo II d'Angiò*, Napoli 2012 (Nuovo Medioevo. Collana diretta da M. OLDONI, 92).
- NICOLAJ 2007 = G. NICOLAJ, *Lezioni di Diplomatica generale*, I, Istituzioni, Roma 2007.
- Pergamene di Altamura* = P. CORDASCO, *Le pergamene della cattedrale di Altamura (1309-1381)*. Con la collaborazione di G. PUPILLO, Bari 1994 (Codice Diplomatico Pugliese. Continuazione del Codice Diplomatico Barese, 34).
- Pergamene di Bari* = C. DRAGO TEDESCHINI, *Le pergamene del duomo di Bari (1385-1434)*, Bari 2010 (Codice Diplomatico Pugliese continuazione del Codice Diplomatico Barese, 35), rist. anast. Bari 2013.
- PERTILE 1892 = A. PERTILE, *Storia del diritto penale*, V, Torino 1892<sup>2</sup> (Storia del diritto italiano dalla caduta dell'impero romano alla codificazione di A. PERTILE).
- PERTILE 1966 = A. PERTILE, *Storia della procedura*, seconda edizione riveduta e migliorata per cura di P. DEL GIUDICE, VI/1-2, Bologna 1966 (Storia del diritto italiano dalla caduta dell'impero romano alla codificazione di A. PERTILE).

- PESCIONE 1924 = R. PESCIIONE, *Corti di giustizia nell'Italia meridionale (dal periodo normanno a l'epoca moderna)*, Milano-Roma-Napoli 1924.
- Pratica criminale* 1842 = T. BRIGANTI, *Pratica criminale*, I, Napoli 1842.
- PROSPERI CARAVITAE 1620 = PROSPERI CARAVITAE *Ebolitani Principatus, Provinciae Citra et Basilicatae regii Advocati fiscalis Commentaria super Ritibus Magnae Curiae Vicariae Regni Neapolis*, Neapoli, Apud Scipionem Boninum, 1620.
- S. Nicola di Bari 1266-1309* = F. NITTI DI VITO, *Le pergamene di S. Nicola di Bari. Periodo angioino (1266-1309) con 4 facsimili in fototipia*, Trani 1936 (R. Deputazione di Storia Patria per le Puglie. Codice Diplomatico Barese, 13), rist. fotol. Bari 1976.
- S. Nicola di Bari 1280-1414* = J. MAZZOLENI, *Le pergamene di S. Nicola di Bari (1280-1414)*, Bari 1977 (Codice Diplomatico Pugliese. Continuazione del Codice Diplomatico Barese, 23).
- Storia di Bari* 1990 = C.D. FONSECA - C. COLAFEMMINA - P. CORSI, *Vita religiosa, vita quotidiana e costume*, in *Storia di Bari. Dalla conquista normanna al ducato sforzesco*, a cura di G. MUSCA - F. TATEO, Bari 1990 (Storia e società), pp. 229-274.
- TARQUILIO 2017 = G. TARQUILIO, *I quaterni del notaio Antonino de Iuliano di Bitetto (1 dicembre 1465-25 gennaio 1466)*», Tesi di laurea, Università degli Studi di Bari "A. Moro", a.a. 2016/2017, relatrice C. Drago.
- TRIFONE 1921 = R. TRIFONE, *La legislazione angioina*. Edizione critica, Napoli 1921.
- Utriusque Siciliae* 1590 = *Utriusque Siciliae constitutiones, capitula, ritus et pragmaticae ...*, Venetiis, Apud Ioan. Variscum, Paganinum de Paganinis et socios, 1590.
- VOCI 1995 = A.M. VOCI, *La cappella di corte dei primi sovrani angioini di Napoli*, in « Archivio Storico per le Province Napoletane », 113 (1995), pp. 69-126.

### *Sommario e parole significative - Abstract and keywords*

A seguito dell'analisi di tre documenti di giustizia criminale, una *littera* d'inchiesta del 1300 e due *scripta sententiae* del 1305 e 1309 per *destitutio violenta* di terre e per omicidio, si segnalano spunti di ricerca sulle forme e sulla prassi di applicazione per iscritto delle norme e della procedura giudiziaria nel Regno di Sicilia *citra Pharum* in età angioina.

**Parole significative:** Puglia, secolo XIV, giustizia criminale, *litterae*, *scripta sententiae*.

This paper focuses on three criminal justice documents: a *littera* of inquiry from 1300 and two *scripta sententiae* dating back respectively to 1305 and 1309, the first one concerning a case of *destitutio violenta* of lands and the second one a homicide. Following the analysis of these documentary sources, this study points out research insights about forms and practices of the in-writing application of rules and judicial procedures in the Kingdom of Sicily *citra Pharum*, during Angevin age.

**Keywords:** Apulia, 14<sup>th</sup> century, criminal justice, *litterae*, *scripta sententiae*.



## *Intorno al Liber sententiarum potestatis Mediolani e ad altre fonti giudiziarie. Alcune note conclusive*

Giovanni Minnucci  
giovanni.minnucci@unisi.it

Ho accolto con vero piacere il gentile invito di Alessandra Bassani, Marta Calleri e Marta Luigina Mangini, di predisporre alcune note conclusive destinate ad essere accolte in questo volume che racchiude non poche ed importanti riflessioni sul *Liber sententiarum potestatis Mediolani* – nonché su altre rilevanti fonti documentali e sulle connesse realtà istituzionali – in tema di processo penale nell’età intermedia: testo che prosegue l’esperienza avviata con il Convegno di studi del dicembre 2019 (*Il Liber sententiarum communis Mediolani 1385. Storia, diritto, diplomatica e quadri comparativi*) al quale sono stato onorato di partecipare. Una partecipazione minimale nel corso della quale, in sede di dibattito, ebbi modo di esprimere alcune opinioni – che forse sono alla base della imprudente decisione di coinvolgermi anche in questa nuova impresa – e che ora mi permetto, almeno in parte, di riprendere. Le integrerò con ulteriori riflessioni dettate dalla lettura dei contributi che qui sono racchiusi e che, proprio in esito alla gentile richiesta ricevuta, cercherò di passare brevemente in rassegna, nel tentativo di mostrare quali e quante riflessioni siano emerse dalla lettura critica delle fonti normative e degli incartamenti processuali, alla luce di un approccio volutamente e saggiamente pluridisciplinare.

Da un punto di vista generale – come ho già avuto modo di affermare in altra sede – il diritto processuale costituisce, da sempre, il banco di prova per verificare la reale volontà dell’ordinamento di tutelare i diritti e gli interessi dei consociati, perché è proprio in sede processualistica che si concretizzano le situazioni soggettive e oggettive che aprono le porte alla richiesta della protezione giurisdizionale dei diritti, e si perseguono gli autori di comportamenti meritevoli di sanzione. L’età intermedia, che è caratterizzata da una pluralità di ordinamenti, conosce aperture e chiusure, distinzioni e diversità di trattamento giustificate e regolate nelle forme più diverse, talvolta anche in considerazione dello stato soggettivo dei richiedenti la regolamentazione dei propri diritti e interessi attraverso l’intervento del giudice. Lo attestano le numerose ed autorevoli indagini che hanno avuto ad oggetto l’esame del pensiero dei giuristi, in relazione agli istituti processuali ed al loro storico evolversi.

Ma è altresì vero che, per una piena comprensione del fenomeno processuale, gli studi esclusivamente dedicati alle elaborazioni della dottrina, pur essendo impre-

scindibili, potrebbero non risultare sufficienti. È ugualmente necessario, infatti, circoscrivendo l'indagine a una o più realtà territoriali, gettare quanto meno uno sguardo alle fonti dello *ius proprium*, ma soprattutto alle decisioni giudiziali, che necessitano di essere approfonditamente studiate per verificare come effettivamente venne amministrata la giustizia; quali gli schemi o le forme processuali adottate; a quali fonti gli 'attori' del processo fecero ricorso; quale fu l'impatto della dottrina giuridica e dello *ius commune*; quale, infine, l'*humus* culturale, politico e sociale che caratterizzava l'epoca in esame, desumendolo anche dalla lettura delle carte processuali. Ed è proprio a tale non facile compito – racchiuso, in ragione delle fonti studiate, nell'ambito della giustizia penale – che gli autori di questo pregevole volume, ricorrendo alle rispettive competenze scientifiche, si sono molto appropriatamente e assai lodevolmente dedicati.

Il testo è preceduto da un'ampia e dotta introduzione di Claudia Storti che, dopo essersi opportunamente soffermata sulla storia del più antico registro delle sentenze milanesi (1385), e dopo averne sottolineato l'importanza contestualizzandola con la situazione politica della Milano viscontea, ha ampiamente tratteggiato, sulla base della documentazione esistente, e con la competenza che le è propria, il ruolo assunto dalla figura podestarile, anche alla luce dei decreti appositamente emanati da Gian Galeazzo Visconti. Ne emerge un quadro composito, al quale non sono ovviamente estranee tensioni di carattere politico – ancorché la documentazione conosciuta non consenta di accertare se vi furono processi di tale natura – che prelude ad una completa illustrazione delle caratteristiche regolative della giurisdizione penale milanese: tema colmo di sfaccettature che, come giustamente sottolinea la Storti, può offrire spunti di riflessione sotto numerosi profili (psicologici, sociologici, culturali) e che, per essere pienamente compreso, abbisogna anche del contributo degli storici del diritto. Ed è innanzitutto a questi ultimi che, *ratione materiae*, intendo volgere immediatamente lo sguardo.

Appropriatamente introdotto da un'ampia e documentata riflessione condotta alla luce di una autorevole letteratura che si è occupata dell'amministrazione della giustizia criminale in età intermedia, e delle forme o schemi processuali che la caratterizzarono, il saggio di Chiara Valsecchi, che si addentra nella lettura critica di una interessante documentazione processuale, dimostra come in età viscontea si sia affermata la procedura *per viam inquisitionis*, pur con qualche comprovata eccezione, statutariamente prevista, come ad esempio in tema di adulterio: crimine che viene perseguito tramite un'apposita *accusatio* proveniente dalla parte lesa. Tutto ciò è dimostrato, come attestano le fonti, dall'uso continuo della formula, «fama publica precedente et clamoxa insinuacione subseque[n]te non a malivolis nec suspectis per-

sonis sed fidedignis». Una terminologia, utilizzata anche in tema di *denunciatio*, che richiama – come è stato giustamente sottolineato – quella già presente, circa due secoli prima, nella decretale innocenziana *Qualiter et quando* (*Comp. III* 5.1.4 = *X* 5.1.17), successivamente completata nella sua formulazione nel Concilio Lateranense IV del 1215 (*Comp. IV* 5.1.4 = *X* 5.1.24): «si per clamorem et famam ad aures superioris pervenerit, non quidem a malevolis et maledicis, sed a providis et honestis, nec semel tantum, sed saepe, quod clamor innuit et diffamatio manifestat», la cui ispirazione trova fondamento, com'è noto, nelle narrazioni della Sacra Scrittura (*Gen.* 18.21; *Lc.* 16.2). Una evidente dimostrazione che le finalità della giustizia criminale, racchiuse nell'espressione «Quoniam rei publicae interest ut crimina non remaneant impunita», che costituisce l'*incipit* della *Summula de criminibus*, redatta prima del 1215, dall'arcidiacono di Bologna Tancredi, sono ormai definitivamente consolidate anche nelle realtà istituzionali territoriali, attraverso l'uso di plurime e coesistenti forme processuali.

L'esame di incartamenti processuali criminali risulta utilissimo non solo per verificare la rispondenza o meno delle procedure seguite nelle aule dei tribunali con le disposizioni statutarie e con lo *ius commune*, al quale le prime, come si è visto, talvolta si ispirano, o per evidenziare gli schemi processuali di volta in volta adottati; da quelle stesse carte, infatti, possono trarsi utili informazioni in relazione al diritto penale sostanziale e alla sua concreta applicazione in sede giudiziale. Lo dimostrano molti degli studi consegnati alle pagine del nostro volume.

L'*iniuria* e l'*insultus* – reati commessi con una certa frequenza anche nell'epoca considerata – sono stati approfonditamente indagati da Raffaella Bianchi Riva. La genericità definitoria del primo, spesso racchiusa nell'espressione «omnia quod contra ius factum est», abbisognava di essere esplicitata anche alla luce delle carte processuali. Ne emerge la configurazione del crimine come offesa all'onore, che può sostanziarsi nell'uso di espressioni verbali, o in gesti concreti che possono costituire di per sé un oltraggio alla persona: soggetto, quest'ultimo, di cui va tenuto in considerazione lo *status* di appartenenza. Un reato che progressivamente viene affidato alla giustizia pubblica, nel convincimento che anche questa fattispecie debba essere fatta oggetto di una pubblica pena, non solo perché in tal modo si tutela la convivenza civile, ma anche perché la misura punitiva – com'è attestato da un'ampia ed autorevole dottrina precedente e coeva – svolge un vero e proprio ruolo 'educativo' attraverso l'*exemplum* sanzionatorio. Il ricorso all'uso di una procedura condotta «sumarie et sine strepitu et figura Iudicii», nuovamente attesta – perché qui sembra evidente l'implicito richiamo al precedente normativo costituito dalla *Clementina* 'Saepe' (*Clem.* 5.11.2) – l'influenza che il diritto comune esercitava nei confronti



degli *iura propria* sotto il profilo della procedura. Ampio spazio viene dedicato nello studio della Bianchi Riva anche all'*insultus*, inteso come una vera e propria aggressione a mani nude, o con strumenti atti ad offendere. Ma oggetto di tali comportamenti delittuosi potevano essere anche le magistrature comunali e lo stesso signore di Milano: eventi lesivi che l'ordinamento visconteo reprime come veri e propri attentati alla persona del *princeps*. Ne emerge un quadro di grande interesse – anche per la dovizia delle numerose situazioni di fatto criticamente studiate dall'autrice – dove ben si illustra un tema, apparentemente lineare, ma colmo al contrario di numerose e significative varianti, sotto il profilo processuale e sostanziale.

Non poteva mancare, anche al fine di delineare un quadro più completo della società milanese di fine Trecento, uno studio che prendesse in esame i reati contro il patrimonio, quali il furto e la rapina, con pertinenti rinvii alle elaborazioni teoriche dovute alla dottrina più autorevole. Preceduto da una utilissima analisi ricostruttiva, finalizzata ad illustrare l'evolversi della legislazione statutaria milanese presumibilmente vigente all'epoca della redazione del *Liber sententiarum*, considerato che, del *corpus* statutario visconteo, è pervenuta sola la redazione successiva risalente al 1396, il contributo di Roberto Isotton tratteggia un interessante ritratto sotto il profilo procedurale e sostanziale, dal quale emerge una progressiva 'pubblicizzazione' della giustizia punitiva, ancorché resti ancora presente, com'è attestato almeno in un caso, qualche rarissima traccia di forme 'negoziare'. Per la persecuzione di tali reati, in ogni caso, è confermata la dimensione inquisitoriale del processo penale – tema sul quale ci siamo già soffermati – comunque caratterizzata dalla presenza degli istituti della querela e della denuncia, e dalla pubblica fama (« clamosa insinuatio ») attestata da « fidedignae personae ». Una procedura che spesso giunge a conclusione con la condanna dell'imputato grazie all'intervenuta confessione: argomento che viene criticamente esaminato dall'autore, soprattutto in relazione all'uso della tortura.

Per un più approfondito esame della documentazione a disposizione occorreva dedicare congruo spazio anche alla conclusione dei procedimenti giudiziari. Ed è a questo non facile compito che si è utilmente dedicata Alessandra Bassani la quale si è giustamente soffermata sulle sentenze di assoluzione attestate dal *Liber sententiarum*: una documentazione che dimostra non solo l'affermarsi di una procedura condotta entro termini temporali piuttosto stringenti, attraverso l'esperimento delle necessarie testimonianze a carico o a discolpa, evidentemente finalizzate all'accertamento dei fatti narrati, ma anche l'uso di formule conclusive che, pur essendo assai distanti da quella che noi oggi siamo abituati a chiamare 'motivazione della sentenza', riescono a farci comprendere quale sia stata la *ratio* sottesa alla decisione del giudice. Decisioni che attestano sia la competenza professionale del giudicante – una competenza

sicuramente derivante da studi giuridici e da prassi consolidate ormai acquisite – sia l'importanza progressivamente assunta dai giudici di sindacato che non si limitavano a perseguire i sempre possibili casi di corruzione, ma anche l'inosservanza delle norme statutarie poste a presidio di una corretta amministrazione della giustizia.

La necessaria multidisciplinarietà dell'approccio alle fonti giudiziarie e normative oggetto del volume è attestata da ulteriori ed approfonditi contributi che, di per sé, costituiscono un indiscutibile arricchimento dell'opera sotto il profilo critico ed epistemologico.

La condizione processuale della donna che, per il solo fatto di esser tale, risultava, almeno nelle fonti normative e dottrinali, profondamente differenziata rispetto a quella dell'uomo, non poteva non suscitare una specifica indagine, ad ampio spettro, alla luce della documentazione conservata nel *Liber sententiarum*. E a questo compito si è accinta con risultati innovativi Beatrice Del Bo che, attraverso la lettura delle carte processuali, ha potuto evidenziare una disparità di trattamento nei confronti del genere femminile soprattutto sotto il profilo semantico: una chiave di lettura che dimostra l'uso da parte dell'autorità giudicante di attributi specifici tesi ad evidenziarne alcune caratteristiche (superbia, audacia, temerarietà e imprudenza) solo allorché fossero autrici autonome del crimine senza il concorso di un complice di sesso maschile. Emergono, da quegli incartamenti, figure femminili appartenenti a diversi strati sociali, spesso oggetto di interventi dell'autorità, tendenti a realizzare un vero e proprio controllo non solo nei confronti di quelle che si potrebbero definire, in ragione del loro *status* sociale, come 'emarginate', ma anche di quelle socialmente integrate; emerge, al contempo, una figura che, pur di prendersi il diritto di parola nello spazio pubblico – un diritto che alle donne, nell'epoca in esame, viene costantemente limitato se non negato – subisce la sottoposizione ad una vera e propria pena del contrappasso finalizzata a zittirla per sempre: una pena brutalmente 'esemplare'.

Lo *status* sociale, l'importanza o meno degli studi compiuti, la provenienza geografica di coloro che vennero chiamati a ricoprire incarichi giudiziari in età viscontea fra XIV e XV secolo, costituiscono le linee guida del contributo, indubbiamente molto interessante, che si deve a Fabrizio Pagnoni, il quale sottolinea come le carriere degli appartenenti alle *familiae* podestarili, caratterizzate dall'esistenza di relazioni e rapporti, se non dall'appartenenza alle oligarchie cittadine, spesso prescindevano dall'acquisizione del titolo dottorale, prevalendo, quale requisito, l'iscrizione ai *collegia* e l'esperienza maturata in ambito giudiziario. Ne emerge un quadro composito dal quale, alla luce della documentazione oggetto di studio, si può correttamente desumere che gli sviluppi di carriera di costoro furono strettamente correlati al ceto sociale di appartenenza: con la progressiva acquisizione di

ruoli di peso all'intero delle realtà locali, ma anche, dopo aver ottenuto un primo ufficio di natura giudiziaria, come base per salire progressivamente nella scala gerarchica della professione o per accedere ad incarichi assai più prestigiosi.

Una prospettiva indubbiamente innovativa è quella che caratterizza l'indagine compiuta da Marina Gazzini. Giustamente preceduto da una indagine bibliografica in ragione del tema trattato – una letteratura piuttosto scarna in verità, soprattutto per l'area italiana – il contributo della studiosa si sofferma sulla punibilità degli animali, sia sotto il profilo civile, sia penale. Attestato da una serie di fonti di tipo normativo e consuetudinario, qui inizialmente indagate, ed affrontato anche dalla dottrina giuridica e teologica, alle quali vengono dedicate alcune opportune sottolineature, il tema, apparentemente singolare, risulta suscettibile – come giustamente sottolinea l'autrice – di nuovi ed interessanti sviluppi, attraverso un'indagine sistematica, da svolgersi per l'area italiana, soprattutto alla luce della legislazione statutaria, di cui questo interessante lavoro costituisce la necessaria ed apprezzabile premessa.

In un volume che intende approfondire la storia del processo penale non può evidentemente mancare una riflessione sotto il profilo archivistico, diplomatico e paleografico: ed è in questo non facile compito che si sono avventurati non pochi degli autori presenti in questo volume. Lo ha fatto, ad esempio, Marta Luigina Mangini che, con felice metafora, ha assimilato il *Liber sententiarum* alla punta di un iceberg, con ciò volendo sottolineare che questa documentazione, a causa della perdita pressoché totale di quella precedente – e quindi sino ad oggi considerata come la più antica testimonianza scritta – pur costituendo un proficuo terreno di indagine, non è l'unica alla quale poter far ricorso per poter illuminare la vicenda giudiziaria milanese del XIV secolo e di quello precedente. Lo dimostrano le apposite e proficue indagini compiute dall'autrice in più di un fondo archivistico, il che consente di affrontare indirettamente il tema oggetto di indagine attraverso l'analisi di una cospicua serie di documenti.

L'importanza di studi di questo tipo, anche per il tema del quale ci stiamo occupando, viene confermato dal contributo di Marta Calleri sul *Cartularium* del Podestà di Savona del 1250. Preceduto da una dotta introduzione codicologica – profilo che viene correttamente ripreso anche nel prosieguo del saggio – il testo illustra, alla luce di quanto ci è conservato, gli schemi processuali adottati, le tipologie di reato, l'elevato tasso di litigiosità femminile e l'uso, da parte di queste ultime, di un linguaggio piuttosto colorito e indubbiamente volgare, il che attesta non solo la provenienza popolare di molte delle donne perseguite dalla giustizia penale, ma anche la meticolosità con la quale i notai riproducevano le testimonianze rese.

Al sistema dei registri giudiziari trecenteschi di Vercelli e alle loro connessioni con quelli finanziari, in ragione dell'irrogazione di sanzioni pecuniarie, è dedicato lo

studio di Antonio Olivieri che, con indiscutibile perizia e competenza, si addentra nei metodi e nelle tecniche di redazione notarile, così riuscendo a delineare un quadro più esauriente e completo dell'amministrazione della giustizia e delle interconnessioni esistenti fra le diverse documentazioni.

Del tema dei *Libri* altrove si occupa lo studio di Corinna Drago Tedeschini: un contributo che si spinge nella lettura critica dei documenti pugliesi del XIV secolo, finalizzato ad evidenziare l'esistenza in quel territorio di magistrature itineranti (i giustizieri) – talvolta fatte oggetto di procedure, a livello di amministrazione centrale, a seguito di *murmurationes* che ne evidenziavano le presumibili angherie – alle quali viene demandata l'amministrazione della giustizia alla luce di schemi processuali che l'autrice riesce a delineare *per exempla*, con ciò contribuendo ad illustrare le eventuali differenze con analoghe e coeve forme processuali, ed arricchendo il volume attraverso un utile profilo comparativo.

Di grande interesse, infine, non solo per l'importanza della realtà politico-istituzionale oggetto di indagine, ma soprattutto per gli indiscutibili profili innovativi che ne emergono, risulta il contributo di Maddalena Modesti. Attraverso uno studio originale, condotto in particolare sotto il profilo della disciplina diplomatica, soprattutto sulle 'carte di corredo' conservate nell'Archivio di Stato di Bologna, vale a dire sulla documentazione allegata agli atti e ai registri processuali, è possibile approfondire la struttura del processo criminale e delle sue varie forme, avendo particolare riguardo alle scritture prodotte. Di particolare interesse, a mio parere, alla luce di questo contributo, dovrebbero risultare i *consilia* resi dai giuristi, nonché i documenti prodotti *ante* e *post litis contestationem*, ma soprattutto quelli relativi alla *litis contestatio* propriamente detta, perché consentono di comprendere meglio, in tutte le sue complesse sfaccettature, questo specifico istituto processuale. Una documentazione ricchissima, quindi, che getta ulteriore luce anche sui formulari dei notai, sul loro evolversi, e sull'importanza del ruolo progressivamente acquisito dal notariato anche nell'ambito dell'amministrazione della giustizia penale.

Contributi che complessivamente attestano l'importanza – oserei dire la imprescindibilità, come per il tema in esame – della dimensione archivistica, paleografica e diplomatica, nella ricerca storica.

Intorno alla metà del XII secolo, per descrivere il processo penale, il primo dei glossatori canonisti, Paucapalea, nel *Prologo* alla *Summa decretorum*, faceva esplicito riferimento, come necessario testo di ispirazione, alla Sacra Scrittura: «Placitandi forma in paradiso primo videtur inventa, dum prothoplastus de inobedientiae crimine ibidem a domino interrogatus criminis relatione sive remotione usus culpam in coniugem removisse autumat dicens: 'mulier, quam dedisti, dedit mihi et comedi'».

(Gen. 3.12). Deinde in veteri lege nobis tradita, dum Moyses in lege sua ait: ‘In ore duorum vel trium testium stabit omne verbum’ (Deut. 17.6; 19.15)». Il processo, nell’epoca successiva, si era progressivamente affinato; la dottrina, anche alla luce delle fonti giuridiche conservate nel *Corpus iuris civilis* giustiniano, e di non poche e rilevanti decretali pontificie — talvolta ispirate alle narrazioni della Scrittura, talaltra derivanti da specifiche esigenze di giustizia — provvedeva alla redazione di *ordines iudicarii* e *Tractatus*; si affermavano e consolidavano, contestualmente, numerose realtà istituzionali territoriali che si dotavano, anche su queste tematiche, delle rispettive fonti normative. Si giungeva così alle grandi elaborazioni teoriche di fine Duecento — sto pensando ad esempio, ad Alberto da Gandino, al quale più volte, in questo volume si fa opportunamente rinvio, e di cui quelle prime opere costituirono la indiscutibile premessa — che rappresentano la solida base su cui saranno costruiti i grandi edifici processual-penalistici delle epoche successive.

Ma l’amministrazione della giustizia penale, nel suo storico divenire, non può essere conosciuta, come abbiamo sostenuto sin dall’inizio, unicamente alla luce dei testi normativi e delle importantissime riflessioni della dottrina che si cimentò nella loro interpretazione. Lo dimostra questo bel volume che, per alcuni aspetti, costituisce una proficua prosecuzione dei lavori pionieristici compiuti nel secolo scorso. I contributi che vi sono racchiusi attestano, infatti, che proprio quelle imprescindibili conoscenze, in unione con altri approcci epistemologici di pari importanza ed efficacia — ed è questo forse l’elemento che, più di ogni altro, mi pare meritevole di una sottolineatura complessiva e conclusiva — consentono di scandagliare, alla luce delle fonti, il funzionamento della giustizia criminale di una specifica realtà politico-istituzionale, in un determinato periodo storico, e di gettare anche lo sguardo, sotto il profilo comparativo, ad altre realtà coeve. La lettura di questo volume, pertanto, non può non indurre ad auspicare che tali lodevoli e faticose iniziative vengano proseguite, sia per studiare la storia giudiziaria milanese dell’epoca successiva, sia quella di altre realtà territoriali e istituzionali, ancora oggi poco indagate, nel tentativo di approfondire sempre di più, con il concorso di plurime competenze scientifiche, l’evoluzione del processo penale nell’età intermedia.

## I N D I C E

	pag.	
<i>Presentazione</i>	5	
Claudia Storti, <i>1385: un anno tra politica e giustizia a Milano</i>	»	7
Marta Luigina Mangini, <i>Il principio dell'iceberg. Scritture ad ban- chum iuris malleficiorum, Milano, secoli XIII-XIV</i>	»	33
Fabrizio Pagnoni, <i>Selezione e circolazione dei giudici ai malefici nel dominio visconteo fra Tre e Quattrocento</i>	»	61
Beatrice Del Bo, <i>Tutte le donne (del registro) del podestà fra cliché e novità</i>	»	83
Marina Gazzini, <i>Animali, colpa e castigo. Prodromo per nuove ricer- che sull'area italiana</i>	»	107
Chiara Valsecchi, «per viam inquisitionis». <i>Note sul processo cri- minale a Milano in un'età di transizione</i>	»	127
Alessandra Bassani, <i>Le assoluzioni nel Liber comunis potestatis Mediolani: riflessioni sull'ipotesi di una giustizia giusta</i>	»	177
Roberto Isotton, <i>La repressione dei reati di furto e rapina nel Liber sen- tentiarum potestatis Mediolani del 1385: acquisizioni e questioni aperte</i>	»	205
Raffaella Bianchi Riva, <i>Iniuria e insultus tra diritto e politica. Le of- fese alle magistrature comunali nella legislazione statutaria e nella prassi giudiziaria in età viscontea</i>	»	239
Marta Calleri, <i>Savona 1250. Il Cartularium del podestà</i>	»	265
Maddalena Modesti, <i>Le carte di corredo del podestà di Bologna (prima metà XIV sec.). Percorsi diplomatistici</i>	»	285
Antonio Olivieri, <i>La giustizia e i suoi riflessi fiscali nella documenta- zione giudiziaria vercellese della fine del Trecento: iter amministrativi e tecniche notarili</i>	»	327
Corinna Drago Tedeschini, <i>Echi di giustizia criminale in documenti pugliesi del XIV secolo</i>	»	357
Giovanni Minnucci, <i>Intorno al Liber sententiarum potestatis Me- diolani e ad altre fonti giudiziarie. Alcune note conclusive</i>	»	373

## NOTARIORUM ITINERA

### DIRETTORE

Antonella Rovere

### COMITATO SCIENTIFICO

Michel Balard - Marco Bologna - Francesca Imperiale - Grado Giovanni Merlo - Antonio Padoa Schioppa - Vito Piergiovanni - Gian Maria Varanini

### COORDINAMENTO SCIENTIFICO

Giuliana Albini - Laura Balletto - Alessandra Bassani - Ezio Barbieri - Marina Benedetti - Roberta Braccia - Marta Calleri - Giuliana Capriolo - Cristina Carbonetti - Pasquale Cordasco - Maura Fortunati - Maria Galante - Stefano Gardini - Mauro Giacomini - Paola Guglielmotti - Sandra Macchiavello - Maddalena Modesti - Antonio Olivieri - Paolo Pirillo - Antonella Rovere - Lorenzo Sinisi - Claudia Storti - Marco Vendittelli

### COORDINAMENTO EDITORIALE

Marta Calleri - Sandra Macchiavello - Antonella Rovere - Marco Vendittelli

### COORDINAMENTO SITO

Stefano Gardini - Mauro Giacomini

### RESPONSABILE EDITING

Fausto Amalberti

✉ [notariorumitinera@gmail.com](mailto:notariorumitinera@gmail.com)

Direzione e amministrazione: P.zza Matteotti, 5 - 16123 Genova

🌐 <http://www.storiapatriagenova.it>

ISBN - 978-88-97099-68-0 (ed. a stampa)

ISSN 2421-2377 (ed. a stampa)

ISBN - 978-88-97099-70-3 (ed. digitale)

ISSN 2499-8109 (ed. digitale)

---

*finito di stampare febbraio 2021*  
*C.T.P. service s.a.s - Savona*

## Notariorum Itinera

- I/1 *Guglielmo da Sori. Genova-Sori e dintorni (1191, 1195, 1200-1202)*, a cura di G. Oreste - D. Puncuh - V. Ruzzin, Genova, Società Ligure di Storia Patria, 2015, pp. LIV, 442.
- I/2 *Guglielmo da Sori. Genova-Sori e dintorni (1191, 1195, 1200-1202)*, a cura di G. Oreste - D. Puncuh - V. Ruzzin, Genova, Società Ligure di Storia Patria, 2015, pp. 496.
- II *L'Arte dei notai di Prato e lo statuto del 1332*, a cura di F. Bettarini, Genova, Società Ligure di Storia Patria, 2016, pp. XLIX, 118.
- III *Liber incantuum laborerorum et reparationum civitatis Cumarum (1426-1436)*, a cura di M.L. Mangini, Genova, Società Ligure di Storia Patria, 2016, pp. L, 316.
- IV/1 *Leonardo de Garibaldo (Genova, 1310-1311)*, a cura di M. Calleri - A. Rebo-sio - A. Rovere, Genova, Società Ligure di Storia Patria, 2017, pp. XVII, 408.
- IV/2 *Leonardo de Garibaldo (Genova, 1310-1311)*, a cura di M. Calleri - A. Rebo-sio - A. Rovere, Genova, Società Ligure di Storia Patria, 2017, pp. 344.
- V *«In camera deputata rationibus»: Le Breviature di Lanzarotto Negroni familiare, ufficiale e notaio di Giovanni Visconti (1345-1346, 1348, 1352). Uomini e scritture nel cuore dell'amministrazione finanziaria viscontea*, a cura di A. Cadili, Genova, Società Ligure di Storia Patria, 2020, pp. CXXIV, 336.
- VI *Antonio de Inghibertis de Castro (Genova, 1330-1346)*, a cura di V. Ruzzin, Genova, Società Ligure di Storia Patria, 2020, pp. LIV, 518.
- VII/1 *Liber sententiarum potestatis Mediolani (1385). Storia, diritto, diplomatica e quadri comparativi*, a cura di A. Bassani - M. Calleri - M.L. Mangini, Genova, Società Ligure di Storia Patria, 2021, pp. 384.
- VII/2 *Liber sententiarum potestatis Mediolani (1385). Edizione critica*, a cura di P.F. Pizzi, Genova, Società Ligure di Storia Patria, 2021, pp. XXVIII, 316.



## Notariorum Itinera - Varia

- 1 G. Costamagna, *Corso di scritture notarili medievali genovesi*, Premessa di A. Rovere, a cura di D. Debernardi, Genova, Società Ligure di Storia Patria, 2017, pp. XXII, 98.
- 2 In signo notarii. *Atti della giornata di studi, Piacenza*, Archivio di Stato, 24 settembre 2016 / Giornate Europee del Patrimonio 2016, a cura di A. Riva, Genova, Società Ligure di Storia Patria, 2018, pp. 100.
- 3 «*Notariorum itinera*». *Notai liguri del basso Medioevo tra routine, mobilità e specializzazioni*, a cura di V. Ruzzin, Genova, Società Ligure di Storia Patria, 2018, pp. 190.
- 4 *Per una bibliografia del notariato piacentino*, a cura di V. Anelli - A. Bonè, Genova, Società Ligure di Storia Patria, 2019, pp. 50.

ISBN - 978-88-97099-68-0 (ed. a stampa)

ISBN - 978-88-97099-70-3 (ed. digitale)

ISSN 2421-2377 (ed. a stampa)

ISSN 2499-8109 (ed. digitale)